Spedizione in abbonamento postale 70% - Filiale di Roma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

BOLLETTINO *DI NUMISMATICA*

COMANDO CARABINIERI
TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

TRAFFICO ILLECITO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL FENOMENO E PROBLEMATICHE DI CONTRASTO

Atti del 7° Convegno Internazionale
Roma, 25-28 giugno 2001

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO

In copertina:
Cratere a campana di produzione apula con scena dionisiaca:
particolare della tav. 13 (IV sec. a. C.)
(Soprintendenza Archeologica di Roma
Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

BOLLETTINO
DI NUMISMATICA

SUPPLEMENTO AL N. 38 Anno 2002

Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

TRAFFICO ILLECITO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL FENOMENO E PROBLEMATICHE DI CONTRASTO

Atti del 7° Convegno Internazionale

Roma, Aula Magna-Scuola Ufficiali Carabinieri, 25-26-27-28 giugno 2001

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Direttore responsabile GIUSEPPE PROIETTI

Direttore scientifico SILVANA BALBI DE CARO

Segreteria di Redazione GIUSEPPINA PISANI SARTORIO, OLIMPIA DE CARO, ANNA CONTICELLO, GABRIELLA ANGELI BUFALINI, MARIA FERNANDA BRUNO, GIGLIOLA DONADIO

Coordinatore per la grafica CARMELO LA MICELA

Sede della Redazione VIA DI SAN MICHELE, 22 – 00153 ROMA – TEL. 06.58431 – FAX 06.58432493

SOMMARIO

Apertura del Convegno – 25 giugno 2001

SERGIO SIRACUSA: *Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri* 13
MARIO PESCANTE: *Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali* 17
SEBASTIANO TUSA: *Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali – Regione Sicilia* 19

Prima giornata – 25 giugno 2001

ROBERTO CONFORTI: *Traffico illecito del patrimonio archeologico. Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto* 23
MANUS BRINKMAN: *"Cento oggetti scomparsi. Saccheggi in Europa"* 29
DAGMAR SEFCIKOVA: *La tutela dei beni culturali mobili nella Repubblica Ceca* 37
BELA VUKAN: *L'Unità per la Tutela delle Opere d'Arte in Ungheria* 43
JUDITH KAGAN: *L'Ufficio Centrale per la Lotta contro il Traffico dei Beni Culturali in Francia* 49
FRANCESCO MARCHISANO: *Un approccio etico ai beni culturali* 59
RICHARD VAUX: *La Comunità Europea e il traffico illecito di beni archeologici* 61
MARIE PAULE RODIL: *Il ruolo dell'UNESCO nel controllo del traffico illecito di beni archeologici* 69
PIER GIOVANNI GUZZO: *Argenti antichi al Metropolitan Museum di New York* 75
GIOVANNI DI STEFANO: *Opere d'arte classica nelle aste internazionali* 79
LUDOVICO GIPPETTO: *Il Progetto Wanted* 85
CESARE LAMPRONTI: *L'Associazione Antiquari d'Italia e la circolazione delle opere d'arte* 89
STEFANO ALESSANDRINI: "*Volontari della civiltà". I Gruppi Archeologici d'Italia per la Difesa del Patrimonio Archeologico* 93
KENNETH POLK: *"Fermate questo terribile saccheggio". Il traffico illecito di oggetti antichi analizzato come un mercato criminale* 97
GIORGIO ATTARD: *Le azioni di contrasto dell'Agenzia delle Dogane Italiana al commercio illegale di opere d'arte e di oggetti archeologici* 121
PAOLO GIORGIO FERRI: *Il traffico illecito di reperti archeologici in ambito interno ed internazionale. Possibilità di contrasto* 125

Seconda giornata – 26 giugno 2001

VINCENZO BASSO: *Il traffico illecito delle testimonianze culturali archeologiche e le attività di tutela della Guardia di Finanza* 145
SILVANA BALBI DE CARO: *La tutela del "bene numismatico": problemi e prospettive* 149
GIANFRANCO DONADIO: *L'interesse della criminalità organizzata nell'illecito commercio di reperti archeologici* 153
RAFFAELE TAMIOZZO: *Proposte di riforma della legislazione interna e internazionale in tema di protezione del patrimonio culturale* 157
ANNA MARIA MORETTI: *Musei stranieri: dalle collezioni storicizzate alle acquisizioni frutto di rapina* 163
MARINA MAZZEI: *Le attività di scavo clandestino in Puglia e le iniziative di contrasto della Soprintendenza per i Beni Archeologici* 171

MARCELLO GUAITOLI: *Quantificazione dei danni al patrimonio archeologico da scavi clandestini* 175
CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: *Problemi di conoscenza e tutela dell'archeologia subacquea* 179
STEFANO MOGINI: *La cooperazione giudiziaria internazionale nell'ambito del recupero e della restituzione dei beni culturali* 183
MANLIO FRIGO: *Il problema della restituzione di beni archeologici tra norme internazionali, dichiarazioni di principi e codici deontologici* 189
VITTORIO MAINETTI: *La protezione del patrimonio culturale subacqueo* 197
MARIA BEATRICE MIRRI: *La tutela penale dell'archeologia* 201
GIORGIO BOMIO: *La normativa svizzera in materia di controllo dei traffici illeciti di opere d'arte* 213
EMANUELE STAUFFER: *Il recepimento della Convenzione UNESCO nella legislazione svizzera* 217
JEAN-PIERRE JOUANNY: *L'INTERPOL per la tutela dei reperti archeologici* 221
NICOLAIDES PANAYOTIS: *La situazione dei traffici illeciti di opere d'arte a Cipro* 227
SEBASTIANO TUSA: *Problemi e prospettive dell'archeologia subacquea in Sicilia e nel Mediterraneo centrale* 233
NORMAN PALMER: *Novità in materia di traffici illeciti di reperti archeologici ed opere d'arte in Gran Bretagna* 239
JAMES EDE: *I mercanti d'arte inglesi contro gli illeciti commerci* 247
BERARDINO LIBONATI: *La Convenzione UNIDROIT (1995)* 255
RICHARD ELLIS: *L'internazionalizzazione del traffico illecito di reperti archeologici e le nuove tecnologie di ricerca* 259
GABRIELLA PESCATORI: *La situazione degli scavi clandestini nell'area della Soprintendenza ai beni archeologici di Salerno* 261
MARIA LUISA NAVA: *La tutela del patrimonio archeologico nei rapporti internazionali* 263
VERNON RAPLEY: *La situazione degli scavi clandestini in Gran Bretagna* 267

Terza giornata – 27 giugno 2001

ROBERTO LO VULLO: *La tutela giuridica del patrimonio archeologico sottomarino tra normativa interna ed internazionale* 275
GIORGIO GULLINI: *Cause ed effetti della crisi del patrimonio museale iraqeno in conseguenza della Guerra del Golfo e dell'embargo internazionale* 283
FEDORA FILIPPI: *Il Progetto B.R.I.L.A.. Uno strumento per il recupero del patrimonio archeologico dell'Iraq* 285
DIRK DE KLERK: *La Polizia Federale Belga contro il traffico illecito di opere d'arte* 293
LYNN CHAFFINCH: *L'F.B.I. e il commercio di reperti archeologici negli Stati Uniti* 299
SANDRA GATTI: *Il problema delle importazioni di oggetti d'arte e d'antichità* 303
JOÃO NETO: *La tutela del patrimonio archeologico in Portogallo* 307
ANTONIO CORTES: *La situazione dei siti archeologici in Spagna* 315
BLANCA NIÑO NORTON: *La circolazione illecita del patrimonio culturale in Guatemala* 323
MOHAMED TALEADA: *La tutela del patrimonio artistico e archeologico in Egitto* 329
ANGELO BOTTINI: *Valore dei beni archeologici* 333
ENRICO FONTANA: *Archeomafia: l'aggressione criminale al patrimonio artistico e archeologico e le attività di repressione* 337
JEAN ROBERT GISLER: *Un esperimento di ricontestualizzazione di reperti archeologici da scavo clandestino: il 'Progetto Francavilla Marittima'.* 341

Sommario

KJELD AGERSKOV PETERSEN: *Problemi in merito alle importazioni illegali di oggetti archeologici in Danimarca* 345
FRANCESCA MANCONI VALSECCHI: *Attività di tutela nella Sardegna archeologica* 349
MARIO BONDIOLI OSIO: *Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri nel recupero delle opere d'arte* 353
CHIARA ZAMPETTI – JULIAN RADCLIFFE: *Uso della banca dati dell'Art Loss Register per contrastare i traffici illeciti* 357
FRANCESCA SPATAFORA: *Scavi clandestini e azioni di tutela nel territorio della provincia di Palermo* 363
JOHN CIANCI: *L'Art Recovery Team di New York* 369
AIMONE DI SEYSSEL D'AIX: *L'Associazione Dimore Storiche Italiane* 373
BARBARA GRASSI – GIUSEPPINA SPADEA: *Traffici illeciti di beni archeologici e paleontologici in Liguria* 375
GILBERT LABELLE – MICHEL OUELLETTE: *La situazione del commercio illecito di opere d'arte in Canada* 381
BRIAN HANLEY: *La protezione dei beni culturali in Australia e nei paesi del Pacifico Meridionale* 389
ANITA GACH: *Scavi clandestini e traffici illeciti di reperti archeologici in Austria* 397

Quarta giornata – 28 giugno 2001

FABRIZIO LEMME: *Sul reato di ricettazione di reperti archeologici* 405
MANUEL LEMOS: *La tutela del patrimonio archeologico in Portogallo* 409
MANUEL GONZALES ALONSO: *L'azione di tutela della Brigata per il Patrimonio Storico in Spagna* 417
HAMED KARTUM: *Istituzioni internazionali per la tutela del patrimonio culturale* 421
DONATELLA SALVI: *Dalla terra e dall'acqua: patrimonio sconosciuto e relitti di alta profondità* 423
DANIELE CARLETTI: *Il riordino dell'apparato sanzionatorio in materia di tutela dei beni culturali e ambientali* 429

Chiusura del Convegno – 28 giugno 2001

ROBERTO CONFORTI: *Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale* 437
WILLIAM POPE: *Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia* 439
LUCA DANIELE BIOLATO: *Ambasciatore d'Italia a Varsavia* 440
ANTONIO PAOLUCCI: *Soprintendente ai Beni Storici ed Artistici della Toscana* 442
ERMANNO VALLINO: *Comandante del Comando Divisione Unità Specializzate Carabinieri* 443
VITTORIO SGARBI: *Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali* 445

APPENDICE

Restituzione allo Stato Italiano da parte del Governo Francese di 267 reperti archeologici esportati illegalmente 453
Elenco dei 267 reperti archeologici attualmente conservati presso la Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico 455

RIASSUNTI, SUMMARIES, RÉSUMÉS 461

INDICE DELLE TAVOLE FUORI TESTO 497

VOLUMI EDITI E IN PREPARAZIONE 501

ELENCO DEI PARTECIPANTI
in ordine alfabetico

STEFANO ALESSANDRINI – *Gruppi Archeologici – Italia*
GIORGIO ATTARD – *Ufficio Antifrode – Dipartimento delle Dogane – Ministero delle Finanze – Italia*
SILVANA BALBI DE CARO – *Medagliere e Museo Numismatico – Museo Nazionale Romano – Italia*
VINCENZO BASSO – *Generale della Guardia di Finanza – Italia*
LUCA DANIELE BIOLATO – *Ambasciatore d'Italia a Varsavia – Polonia*
GIORGIO BOMIO – *Ufficio Federale di Giustizia – Berna – Svizzera*
MARIO BONDIOLI OSIO – *Commissione Interministeriale per il Recupero delle Opere d'Arte – Italia*
ANGELO BOTTINI – *Soprintendenza Archeologica della Toscana – Italia*
MANUS BRINKMAN – *Segretario Generale – ICOM*
DANIELE CARLETTI – *Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Italia*
LYNN CHAFFINCH – *FBI – Washington D.C. – Stati Uniti d'America*
JOHN CIANCI – *Customs Service – Stati Uniti d'America*
ROBERTO CONFORTI – *Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Italia*
ANTONIO CORTES – *Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale – Guardia Civile – Spagna*
DIRK DE KLERK – *Art Research Team – Polizia Federale – Belgio*
AIMONE DI SEYSSEL D'AIX – *Associazione Dimore Storiche – Italia*
GIOVANNI DI STEFANO – *Museo Archeologico di Camarina – Italia*
GIANFRANCO DONADIO – *Commissione Parlamentare Antimafia – Italia*
JAMES EDE – *Associazione Mercanti d'Arte – Inghilterra*
RICHARD ELLIS – *Società Invaluable & Trace – Inghilterra*
PAOLO GIORGIO FERRI – *Procura della Repubblica – Italia*
FEDORA FILIPPI – *Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Italia*
ENRICO FONTANA – *Legambiente – Italia*
MANLIO FRIGO – *Università degli Studi di Milano – Italia*
ANITA GACH – *Polizia Giudiziaria – Settore Opere d'Arte – Austria*
SANDRA GATTI – *Soprintendenza Archeologica per il Lazio – Italia*
LUDOVICO GIPPETTO – *Centro Internazionale Multimediale d'Arte – Extroart – Italia*
JEAN ROBERT GISLER – *Università di Friburgo – Svizzera*
MANUEL GONZALES ALONSO – *Brigata per il Patrimonio Storico – Corpo Nazionale di Polizia – Spagna*
BARBARA GRASSI – *Soprintendenza Archeologica della Liguria – Italia*
MARCELLO GUAITOLI – *Università degli Studi di Lecce – Italia*
GIORGIO GULLINI – *Università degli Studi di Torino – Italia*
PIER GIOVANNI GUZZO – *Soprintendenza Archeologica di Pompei – Italia*
BRIAN HANLEY – *Polizia del Queensland – Australia*
JEAN PIERRE JOUANNY – *Segretariato Generale O.I.P.C. – INTERPOL – Lione – Francia*
JUDITH KAGAN – *Ministero della Cultura – Parigi – Francia*
HAMED KARTUM – *Rappresentante della Libia*
GILBERT LABELLE – *INTERPOL – Sezione Dogane e Dazi – Ottawa – Canada*
CESARE LAMPRONTI – *Associazione Antiquari d'Italia*
FABRIZIO LEMME – *Università di Siena – Italia*
MANUEL LEMOS – *Polizia Giudiziaria – Portogallo*

Partecipanti

BERARDINO LIBONATI – *UNIDROIT*
ROBERTO LO VULLO – *Regione Sicilia – Italia*
VITTORIO MAINETTI – *Università degli Studi di Milano – Italia*
FRANCESCA MANCONI – *Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari – Italia*
FRANCESCO MARCHISANO – *Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa– Città del Vaticano*
MARINA MAZZEI – *Soprintendenza Archeologica della Puglia – Italia*
MARIA BEATRICE MIRRI – *Università degli Studi " La Sapienza" – Roma – Italia*
CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO – *Servizio Tecnico Archeologia Subacquea – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Italia*
STEFANO MOGINI – *Ministero della Giustizia Francese – Parigi – Francia*
ANNA MARIA MORETTI – *Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale – Italia*
MARIA LUISA NAVA – *Soprintendenza Archeologica per la Basilicata – Italia*
JOÃO NETO – *Ministero della Giustizia – Servizio Tutela Patrimonio Artisitico – Lisbona –Portogallo*
BLANCA NIÑO NORTON – *Ministero della Cultura e dello Sport – Guatemala*
MICHEL OUELLETTE – *INTERPOL – Gendarmeria Reale – Ottawa – Canada*
NORMAN PALMER – *Comitato Consultivo sui Traffici Illeciti (ITAP) – Inghilterra*
NICOLAIDES PANAYOTIS – *Ufficio Centrale INTERPOL – Nicosia – Cipro*
ANTONIO PAOLUCCI – *Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Firenze – Italia*
MARIO PESCANTE – *Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Italia*
GABRIELLA PESCATORI – *Soprintendenza Archeologica di Salerno – Italia*
KJELD AGERSKOV PETERSEN – *Dipartimento di Polizia – Copenhagen – Danimarca*
KENNETH POLK – *Docente di Diritto dell'Arte – Università di Melbourne – Australia*
WILLIAM POPE – *Ambasciatore degli Stati Uniti presso il Governo Italiano*
JULIAN RADCLIFFE – *Art Loss Register – Londra – Inghilterra*
VERNON RAPLEY – *Scotland Yard – Londra – Inghilterra*
MARIE PAULE RODIL – *Rappresentante dell'UNESCO*
DONATELLA SALVI – *Soprintendenza ai Beni Archeologici di Cagliari – Italia*
DAGMAR SEFCIKOVA – *Ministero della Cultura – Repubblica Ceca*
VITTORIO SGARBI – *Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Italia*
SERGIO SIRACUSA – *Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri – Italia*
GIUSEPPINA SPADEA – *Soprintendenza Archeologica della Liguria – Italia*
FRANCESCA SPATAFORA – *Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo – Italia*
EMANUELE STAUFFER – *Procura Pubblica – Lugano – Svizzera*
MOHAMED TALEADA – *Polizia – Egitto*
RAFFAELE TAMIOZZO – *Ufficio Legislativo – Ministero della Sanità – Italia*
SEBASTIANO TUSA – *Gruppo Indagine Archeologica Subacquea – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – Italia*
ERMANNO VALLINO – *Comando Divisione Unità Specializzate dei Carabinieri – Italia*
RICHARD VAUX – *Rappresentante della Commissione Europea*
BELA VUKAN – *Divisione Specializzata – Protezione Patrimonio Culturale – Ungheria*
CHIARA ZAMPETTI – *Art Loss Register – Londra – Inghilterra*

Coordinamento dei lavori:
SALVATORE ITALIA – *Direttore Generale per i Beni Archivistici – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Italia*

APERTURA DEL CONVEGNO

25 giugno 2001

http://www.numismaticadellostato.it

Desidero anzitutto ringraziare il signor Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali, On. Pescante, perché con la sua presenza ha voluto confermare i sentimenti di considerazione per l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella salvaguardia del patrimonio artistico.

Fervido saluto porgo al Segretario Generale dell'International Council of Museum, che d'intesa con i competenti ministeri di Francia, Repubblica Ceca, Ungheria ed Italia, ha realizzato l'opera "Cento oggetti scomparsi. Saccheggi in Europa": *il pregevole lavoro frutto di una prolungata e paziente ricerca sarà presentato nel corso della mattinata odierna e costituirà certamente una preziosa base documentale per agevolare le attività di ricerca in campo internazionale.*

Un cordiale benvenuto ai numerosi ospiti dai venti paesi, ai rappresentanti della Commissione Europea all'UNESCO, alla Magistratura, alle forze di Polizia nazionali ed estere che con noi cooperano nella impegnativa attività di protezione dei beni di interesse artistico, storico e culturale; alle organizzazioni e federazioni di settore presenti.

Una così corale partecipazione è il segno tangibile dell'estrema attualità del tema del congresso e dell'interesse che accomuna tutti i soggetti impegnati nel settore pubblico e privato, nazionale ed internazionale, per l'individuazione di nuove strategie finalizzate al contrasto delle multiformi aggressioni ai beni artistici, storici ed archeologici, il cui valore culturale travalica la dimensione nazionale ed assurge a vero e proprio patrimonio dell'umanità.

Ritengo particolarmente significativa, in tal senso, la circostanza che l'incontro odierno si svolga a Roma. L'Italia si caratterizza infatti per la capillare diffusione sul territorio dei beni culturali, tanto che le opere di inestimabile valore sono presenti ovunque e spesso conosciute soltanto da pochi esperti.

Tale patrimonio presenta, quindi, una vulnerabilità intrinseca per ogni tipo di aggressione, ed in particolar modo quelle legate allo sfruttamento del valore economico dei beni e delle opere d'arte. L'aggressione finalizzata allo sfruttamento economico si estrinseca su due livelli, tra di loro complementari.

Il primo livello è rappresentato dai furti di opere d'arte delle più varie tipologie: essi vanno da quelli occasionali a quelli effettuati su commissione per immettere gli oggetti in un circuito commerciale internazionale di élite, ovvero per rispondere ad interessi esclusivamente personali finalizzati, ad esempio, all'acquisizione del bene in collezioni private.

I principali obiettivi a rischio sono le abitazioni di privati, soprattutto per i mobili antichi, ed i luoghi di culto, per gli oggetti ecclesiastici. Fra le cause che favoriscono tale fenomeno, si annoverano l'incompleta catalogazione delle opere d'arte e l'inadeguatezza o assenza dei sistemi di allarme. Dal 1998 al maggio 2000, presso i reparti dell'Arma dei Carabinieri, sono stati denunciati oltre 7.000 furti. Il dato particolarmente elevato non deve stupire poiché, al contrario di quanto normalmente si pensa, la malavita preferisce trafugare numerose opere d'arte di medio valore, più facilmente collocabili nei vari circuiti dell'illeci-

to, rispetto ai grandi capolavori catalogati e noti che vengono rubati solo per commissione.

Il secondo livello presenta aspetti particolarmente complessi in quanto l'aggressione all'opera d'arte non riveste carattere finale, come nei casi precedentemente descritti; bensì è strumentale ad interessi criminali di più vasta portata, quali il riciclaggio di danaro. Qui l'attività delinquenziale assume il carattere di sistematicità e viene preparata da organizzazioni criminali strutturate secondo criteri specialistici.

In tale ambito l'opera d'arte rappresenta un'entità economica ad elevato valore aggiunto, in quanto immediatamente ed universalmente spendibile.

Il suo valore è infatti riconosciuto dovunque, ed inoltre è facilmente trasportabile ed occultabile, non è soggetto a svalutazione ed è suscettibile di incrementare notevolmente il proprio valore in base alla regola di un mercato assolutamente particolare, ove la domanda e l'offerta dipendono da peculiari logiche di settore. L'oggetto d'arte in definitiva, per le caratteristiche che lo contraddistinguono, può costituire uno dei mezzi più efficaci e subdoli per il reimpiego di capitali da parte della criminalità. È uno dei principali beni-rifugio del riciclaggio; ma il bene culturale di cui la criminalità organizzata è venuta in qualche modo in possesso, può assumere ulteriori connotazioni strumentali.

L'attività criminale nel campo dell'arte si manifesta attraverso una molteplicità di condotte illecite che vanno dal furto ai fini estorsivi, al pagamento di tangenti, per finire allo scambio con partite di droga e di armi.

A tali forme di aggressione motivate da puri interessi economici si aggiunge, tuttavia, un'altra e forse più insidiosa minaccia: il patrimonio artistico e culturale è talvolta percepito come simbolo nazionale e in quanto tale considerato obiettivo pagante da colpire nell'ambito di strategie volte a scardinare l'assetto istituzionale di un paese.

Nel cuore delle città d'arte di Roma e di Firenze la criminalità organizzata ha colpito il patrimonio culturale inteso come identità dell'espressione storica della nazione, per creare disorientamento immediato nelle istituzioni e tentare di dettare le proprie condizioni.

Nel quadro sopradelineato l'Arma dei Carabinieri da sempre è impegnata per la protezione del patrimonio artistico secondo le linee ed indirizzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in stretta intesa con le altre forze di polizia, e rappresenta un importante punto di riferimento delle strategie di difesa.

La specificazione di contrasto si sviluppa contemporaneamente sul piano della prevenzione e con attività altamente specializzate supportate dalla moderna tecnologia. Innanzi tutto la fitta rete di presidi territoriali, sulla quale si fonda l'Arma dei Carabinieri, presente fin nelle più piccole comunità, consente di attuare un dispositivo in grado di garantire un'attenta vigilanza sui beni di interesse archeologico e di effettuare i primi ed immediati interventi là dove si verifichi un evento criminale ai danni del patrimonio.

Le oltre 4.600 stazioni dei Carabinieri sono quotidianamente impegnate in quest'opera di prevenzione, grazie anche alla conoscenza diretta dei siti che caratterizzano il territorio di loro competenza e che accolgono opere d'arte. Si tratta di una costante e capillare tutela che l'Arma dei Carabinieri assicura alle opere d'arte, anch'esse presenti in grandi quantità negli angoli più remoti del territorio, contribuendo così alla loro salvaguardia.

Tale impegno, tuttavia, non avrebbe conseguito i livelli di efficacia sin qui raggiunti se non fosse adeguatamente supportato dall'attività di competenti specializzati. L'insidiosità delle organizzazioni criminali e le diversificate forme di aggressione richiedono oggi sforzi preventivi ed investigativi connotati da alta professionalità, sostenuti da efficaci forme di cooperazione internazionale.

Per il primo aspetto l'Arma dei Carabinieri assicura le attività specializzate con il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Artistico[1]*, a cui sono attribuiti compiti di analisi nello specifico ambito criminale e di pianificazione, direzione e coordinamento delle investigazioni in tutti i settori connessi: da quello dell'antiquariato a quello archeologico, a quello delle falsificazioni delle opere d'arte. L'intera attività è sostenuta da strumentazione ad alta tecnologia, prima fra tutte la banca dati delle opere d'arte, che consente una completa catalogazione dei pezzi rubati.*

Tale banca dati si è rilevata di fondamentale importanza nella lotta alle molteplici forme di criminalità, poiché offre la possibilità di disporre in tempo reale di dati specifici concernenti i riferimenti delittuosi e le caratteristiche delle opere trafugate, per un immediato riscontro in ordine a tutte le necessità operative ed investigative collegate.

Recenti provvedimenti hanno inoltre accresciuto le potenzialità del Comando Tutela Patrimonio Artistico, rafforzandone il reparto con la creazione di ulteriori nuclei presenti nelle regioni più esposte al rischio. A tal proposito voglio ricordare, tra l'altro, la recente istituzione nell'ambito del Reparto Operativo Centrale della Sezione Internazionale, deputata a seguire l'espletamento delle rogatorie, mantenere i contatti con INTERPOL, Europol e con le Polizie degli altri Stati, con le ambasciate e con i vari istituti culturali.

I moduli organizzativi ed operativi descritti si sono dimostrati particolarmente efficaci; alcuni dati possono offrire una visione esaustiva dei risultati conseguiti nel campo della tutela del patrimonio artistico. Dal 1° gennaio 1998 al 31 maggio del 2001 sono state recuperate 16.807 opere d'arte trafugate; sono state sequestrate oltre 24.000 opere false e oltre 66.000 reperti archeologici provenienti da scavi clandestini. In tale contesto sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria oltre 3.000 persone, di cui oltre 400 in stato di arresto.

I risultati raggiunti non devono indurre a considerare esauriti gli sforzi compiuti per arrestare e contrastare la criminalità. I sodalizi delinquenziali hanno assunto un'estrema capacità di adeguarsi in tempi rapidi alle nuove esigenze abbattendo le frontiere e sfruttando ogni possibilità per sottrarsi ai controlli. È, quindi, necessario rendere altrettanto dinamiche le strutture di contrasto, privilegiando lo scambio informativo basato su vere e proprie trasposizioni di esperienze per pervenire ad una rete internazionale di prevenzione e repressione, pur nel rispetto delle legislazioni nazionali.

A tal fine l'Arma dei Carabinieri, nel quadro del programma operativo nazionale per la sicurezza e lo sviluppo del Mezzogiorno coordinato dal Ministero dell'Interno, sta sviluppando in partenariato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali un apposito progetto per la tutela dei beni culturali. Lo scopo è migliorare ed ampliare il sistema di raccolta e trattamento informatizzato dei dati relativi al traffico delle opere d'arte, mediante il potenziamento della banca dati esistente, il cui data base,che ha già consentito di informatizzare il bollettino delle opere d'arte rubate, sarà collegato in rete con i nuclei periferici del Comando Tutela Patrimonio Artistico e con le altre forze di Polizia e con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Inoltre saranno realizzati collegamenti con le soprintendenze e con gli uffici centrali per i beni artistici, architettonici e storici, nonché con gli organismi di Polizia esteri, primo il Segretariato generale dell'INTERPOL di Lione e con le più importanti case d'asta per il solo accesso al Bollettino delle ricerche.

[1] Dal mese di agosto del 2001 la denominazione è cambiata in "Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale". Pertanto nei testi degli Atti del Convegno, che si è svolto nel giugno 2001, è stata mantenuta la denominazione di "Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico".

Sul piano della cooperazione internazionale di Polizia, il Comando Tutela Patrimonio Artistico nell'ambito del G8-Gruppo di Lione è il capofila del 'Progetto sul traffico illegale di opere d'arte'. Questo è nato per valutare le dimensioni transnazionali del fenomeno ed individuare nuove procedure comuni per un più efficace contrasto operativo.

In conclusione, un'incisiva attività di prevenzione e repressione in un settore rilevante come quello del patrimonio artistico deve poter contare sulla sinergia tra gli organismi nazionali ed internazionali interessati, sostenuti dalla compartecipazione di tutta la società da coinvolgere con una costante e diffusa opera di sensibilizzazione nei confronti di questo importante problema. L'elevata qualificazione dei relatori che interverranno durante il convegno apporterà sicuramente nuove idee per la costituzione di un fronte unico contro i traffici di opere d'arte.

Formulo pertanto a tutti gli intervenuti i migliori auguri per un proficuo e soddisfacente proseguimento dei lavori.

SERGIO SIRACUSA
Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri

Il saluto del Ministro Urbani è doveroso. È un momento un po' particolare dell'inizio di attività di questo governo, quindi comprenderete e giustificherete la sua assenza. Ci sono questi importanti programmi dei primi giorni da realizzare, dei primi 'cento giorni'. Per la verità sono poco incline ad associare a questo inizio di attività la parola 'cento giorni', perché ci sono riferimenti storici poco esaltanti della storia napoleonica, ma i termini a volte corrono nella letteratura o nella storia e uno non è che li possa cambiare.

Il nostro è un Ministero molto particolare, ci sono ambiti ed attività assai specifiche, ma differenziate: turismo, spettacolo, cultura, sport; in attesa di delega, rappresento uno dei tre settori, quello muscolare che poco si attaglia ai temi trattati oggi in questo importante convegno internazionale. Tuttavia, poiché sono stato spesso ospite di questa prestigiosa scuola, dove abbiamo premiato tantissimi dei vostri meravigliosi atleti e, come vedete, la mia claudicanza mi porta a ricordare imprese sportive che poco c'entrano con il tema di oggi, credo che là dove venga meno il tecnicismo spesso può soccorrere la spontaneità. Nella mia qualità di rappresentante del Ministro, ma anche da semplice cittadino, sento di dover esprimere con sincerità l'apprezzamento mio e del Ministero che rappresento per l'opera espletata dal vostro Comando.

La vostra è un'Arma Benemerita. Io credo che sia benemerita particolarmente in questo settore. Perché? Perché la storia di un paese, la storia più antica di un paese è sicuramente quella dell'archeologia e delle proprie opere d'arte. La storia scritta viene dopo. Le testimonianze della storia di un paese sono spesso affidate ai beni archeologici ed alle opere d'arte. Sempre per restare in un tema a me congeniale, vorrei ricordare che la storia dell'olimpismo, che è una delle storie più belle che ha scritto l'umanità, parliamo dell'VIII secolo a.C., è stata interamente scritta, riscritta e, se volete per certi aspetti, manipolata partendo dalle meravigliose opere d'arte che l'olimpismo ha segnato alla storia, non solo culturale ed artistica dell'umanità.

È importante, quindi, che un paese si occupi del proprio passato. "Un paese senza passato – diceva un noto storiografo – non ha futuro". Per conservare, quindi, per custodire, tutelare le proprie radici, la propria storia, è necessario custodire, tutelare il patrimonio archeologico ed artistico. Io credo che nulla c'è di più evidente della testimonianza delle opere d'arte, che poi sono anche indicative dell'identità, non solo culturale, di un paese. Sottrarre questi beni è un impoverimento della propria storia che non è surrogabile.

Ci sono molti beni che vengono sottratti, che sono più o meno surrogabili, quelli che riguardano il patrimonio archeologico ed artistico non possono esserlo in alcun modo. Ecco perché siamo particolarmente grati a voi tutti, al Gen. Conforti, ai suoi uomini, ed un omaggio particolare alla vostra professionalità, alla vostra specializzazione. Spesso svolgete un lavoro sconosciuto, in silenzio. Leggevo i dati, si parla di centinaia di migliaia di reperti archeologici recuperati. Sappiate che questa vostra azione sarà sconosciuta, ma non è misconosciuta. Siamo orgogliosi di voi.

Desidero inoltre porgere un particolare saluto di benvenuto ai tanti relatori stranieri.

Credo che un pizzico di orgoglio lo si possa manifestare, dicendo che pochi paesi come l'Italia vantano una ricchezza di patrimonio artistico ed archeologico come la nostra, ma anche pochi paesi come l'Italia, grazie all'Arma e all'efficienza e alla professionalità di questo corpo, sono all'avanguardia nella lotta a questo crimine.

Leggevo nel vostro rapporto: 30 anni di attività, 500.000 opere d'arte recuperate. C'è, però, un termine di moda in questi giorni, la globalizzazione. Purtroppo c'è una globalizzazione che viene assai poco contestata: è quella del crimine. E credo che nel vostro settore questa globalizzazione si senta in maniera molto particolare, poiché questo circuito internazionale è molto attivo.

Ebbene, questa criminalità sicuramente da isolati non la si combatte. Credo che alle origini di questo vostro Comando, negli anni Settanta, quando è stata firmata la Convenzione di Parigi, che tra l'altro ha riguardato moltissimo il patrimonio sportivo di Olimpia che è disperso in tutto il mondo, di strada se n'è fatta, insieme indubbiamente, sul piano della cooperazione.

Io credo che iniziative, come il Forum di oggi, siano da apprezzare, perché la lotta può proseguire solo con un migliore coordinamento dei paesi interessati al fenomeno.

Il successo quindi del vostro impegno, della lotta a questo terribile crimine dipende anche dal successo di iniziative come la vostra.

Per questo auguro al Forum il migliore successo e buon lavoro.

MARIO PESCANTE
Sottosegretario di Stato
del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

Porto il saluto dell'On. Fabio Granata, Vicepresidente della Regione Siciliana, nonché Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e del Dott. Giuseppe Grado, Dirigente Generale del Dipartimento per i Beni Culturali e Ambientali ed Educazione Permanente dell'Assessorato di cui sopra.

Entrambi mi hanno incaricato di portare il saluto loro personale e della Regione Siciliana, poiché impediti dalle note vicissitudini che voi tutti conoscete attraverso la stampa: siamo in piena definizione di una campagna elettorale, quindi di un cambiamento anche istituzionale.

Nel portare il loro saluto, quindi, volevo anche ribadire il concreto impegno della Regione Siciliana per le tematiche inerenti la salvaguardia e la tutela del patrimonio artistico ed archeologico, sulla base sia di una definizione istituzionale, come sapete, la Sicilia ha autonomia assoluta in materia di gestione dei beni culturali, sia come impegno concreto, che si estrinseca attraverso tutta una serie di operazioni che va dalla collaborazione stretta con il Comando Tutela Patrimonio Artistico dell'Arma dei Carabinieri, che ha una sua sede a Palermo e che si pensa di potenziare, in collaborazione con le altre forze dell'ordine per la repressione dei furti e dell'asportazione del patrimonio storico, archeologico ed artistico. Ma va anche nel senso di un equilibrio costante dell'azione della Regione tra repressione e prevenzione.

Nell'ambito della repressione l'azione è mirata alla repressione in collaborazione con il Comando e con le forze dell'ordine. Per quanto riguarda la prevenzione, questa si articola attraverso una riqualificazione del personale di custodia, attraverso una riorganizzazione dei sistemi antifurto e di allarme; si articola anche attraverso una serie di operazioni che porteranno all'esistenza di una rete di telecontrollo sia delle aree archeologiche terrestri, sia delle aree archeologiche subacquee. Dell'aspetto subacqueo parlerò più diffusamente nella mia relazione che è programmata nel prosieguo dei lavori e quindi qui ne accenniamo solamente.

Un'altra attività, in cui la Regione ha dato un notevole impulso, è la partecipazione a quelli che sono i dibattiti a livello nazionale ed internazionale nel settore, con la partecipazione attiva al negoziato UNESCO che è in corso a Parigi per la stipula di un Trattato internazionale mirato alla salvaguardia del patrimonio storico e culturale subacqueo. E con la realizzazione di un convegno che recentemente abbiamo organizzato in Sicilia tra Palermo e Siracusa, che ha portato anche alla redazione di una vera e propria Carta "La Carta di Siracusa", animata a raccogliere i principi fondamentali ed a stimolare quest'azione di tutela del patrimonio soprattutto subacqueo. Si articola anche nell'organizzazione della Regione stessa attraverso una recente legge, la Legge 10, che ha recepito il sistema nazionale di gestione dei Beni Culturali e quindi porterà nel breve tempo, nello scorcio del 2001 ed inizi del 2002 ad una rivoluzione totale del sistema di gestione dei beni culturali. Con una situazione diversa, con il sistema dei contratti che molti addetti ai lavori ben conoscono.

Tutto ciò ovviamente è intenzione, sia di questo governo che c'è stato fino adesso e sia, ci auspi-

chiamo, anche del prossimo governo, di intesa stretta con le strutture centrali. È vero che abbiamo un'autonomia che ci lascia ampio spazio nella gestione dei beni culturali, ma è anche vero che così come si va verso una collaborazione stretta a livello internazionale, è ovvio che ci sia una collaborazione strettissima a livello nazionale tra l'Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Rinnovo quindi il saluto da parte dell'On. Fabio Granata, che mi ha pregato di portare il suo concreto e fattivo contributo a questo autorevolissimo incontro.

SEBASTIANO TUSA
Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali
Regione Sicilia

PRIMA GIORNATA

25 giugno 2001

http://www.numismaticadellostato.it

ROBERTO CONFORTI [1]

TRAFFICO ILLECITO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL FENOMENO E PROBLEMATICHE DI CONTRASTO

Premessa

Porgo, innanzitutto un caloroso saluto a tutti i presenti e ringrazio vivamente le delegazioni dei paesi esteri, oltre che le istituzioni nazionali, per avere accolto l'invito al 7° Convegno, organizzato dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e sostenuto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Ringrazio la Scuola Ufficiali Carabinieri per l'ospitalità in questa meravigliosa cornice.

Quest'anno l'incontro assume una connotazione particolare, per la tematica in discussione. La tutela del patrimonio archeologico sottende infatti la difesa delle origini, della civiltà, della cultura di un popolo.

La tutela dei beni culturali deve costituire un imperativo categorico per tutti e deve comportare informazione, conoscenza, assidua vigilanza e cura, restauro, conservazione e leggi adeguate.
Sono questi gli obiettivi che oggi appaiono più facilmente raggiungibili, atteso l'interesse diffuso ed approfondito che il bene culturale riveste fra l'opinione pubblica, i governi e gli addetti ai lavori.

A tanto contribuisce l'opera di costante sensibilizzazione condotta dalle varie istituzioni, quali la Comunità Europea, l'UNESCO, ai cui rappresentanti porgo il mio ringraziamento per l'attenzione e per l'insostituibile attività in difesa del patrimonio culturale in ogni angolo del mondo, e l'ICOM – Consiglio Internazionale dei Musei, che nel 1986 promosse il codice deontologico professionale.

Il codice, rivolto maggiormente ai musei, definisce le regole deontologiche alle quali attenersi nel corso delle acquisizioni e delle vendite di opere d'arte.

Ed oggi l'ICOM è qui per una nuova iniziativa, che sarà presentata dal Segretario Generale Manus Brinkman, che ringrazio vivamente.

Desidero soltanto aggiungere che quando, negli ultimi giorni del 1999, l'ICOM mi ha chiesto di partecipare ad un progetto mirante ad esaminare il saccheggio degli oggetti d'arte conservati nei luoghi di culto della Repubblica Ceca, della Francia, dell'Ungheria e dell'Italia, ho subito aderito perché ritenevo, e ritengo, che il proposito, nel concretizzarsi, avrebbe favorito quell'opera di sensibilizzazione, di cui ho parlato dianzi, oltremodo determinante per la formazione di una coscienza collettiva culturale.

Colgo l'occasione per ringraziare le varie Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici, i Musei Civici, le Diocesi, l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali della Chiesa e la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, che han-

[1] Generale di Divisione – Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

no messo il Comando nelle condizioni di acquisire facilmente il necessario materiale documentale.

L'iniziativa si è dimostrata valida, anche perché mi risulta che alcuni beni, pubblicati quali asportati, nel frattempo sono stati recuperati, dei quali due sculture appartenenti alla Repubblica Ceca ed uno in Italia raffigurante la parte superiore di un paliotto di altare monumentale.

La situazione italiana

L'Italia, immenso museo a cielo aperto, paese produttore di beni culturali per sé e per il mondo intero, è esposta ad una costante aggressione da parte dei sodalizi criminosi, favorita dal mercato clandestino alimentato da grandi collezionisti, anche di oltre oceano, e da alcune istituzioni museali e da gallerie.

Furti su commissione, esportazioni illecite, falsificazioni ed altre espressioni delinquenziali caratterizzano l'interesse della criminalità, anche di quella organizzata, che si avvale dell'arte per la riconversione di proventi da altre attività delittuose e per il successivo reinvestimento in attività legali, aggirando le norme antiriciclaggio, e perfino per ritorsione nei confronti dello Stato, per costringerlo, ma invano, ad accettare determinate condizioni.

La tipologia delle attività illegali in danno dei beni culturali è varia.

Ci si trova di fronte a furti e rapine in pregiudizio di musei, chiese, enti pubblici, abitazioni civili, per rispondere alle richieste dei vari mercati nazionali ed internazionali. In quest'ultimo caso si moltiplicano le esportazioni illecite. Poi c'è il furto ai fini estorsivi, come avviene con oggetti di rilevante valore, difficilmente commerciabili, soprattutto perché catalogati e quindi conosciuti. I sodalizi, dopo un periodo di "quarantena", durante il quale il bene viene "congelato", iniziano un rapporto occulto con la vittima per indurla a pagare una certa somma per la restituzione di quanto trafugato.

Il mercato clandestino è favorito altresì da quella parte di società, costituita da borghesi neo-arricchiti, che acquisiscono beni d'arte per conseguire un prestigio sociale. E così si assiste al proliferare della commercializzazione illecita: confessionali del Seicento per realizzare librerie; altari barocchi e pastigiati in oro per soggiorni, parti di altari per angoliere, volute per ornare i letti, paliotti per realizzare tavolini da salotto, candelieri, pissidi ed ostensori per altri fini.

Dappertutto l'arte è in stato d'assedio. Preziosi documenti della cultura umana scompaiono, perché vittime di saccheggiatori.

In Italia, però, grazie a vari fattori, il fenomeno dei furti d'arte sta segnando il passo da qualche tempo. Considerando l'ultimo biennio, si evidenzia un calo, ancora più sensibile, se si raffrontano i primi cinque mesi del 2001, rispetto ad analogo periodo del 2000.

Nel 1999 in Italia sono stati denunciati 2168 furti, contro i 2136 del 2000. Nei primi cinque mesi del 2000 sono stati denunciati 1066 furti e 16.393 oggetti asportati, dei quali 35 di notevole valore, 284 importanti, ed il resto di medio od alcun valore storico-artistico. Nel 2001 invece ne sono stati denunciati 884 ed 8.529 oggetti d'arte, dei quali 1 notevole, 165 importanti, ed il resto non rilevante. Di contro, l'attività repressiva ha permesso di recuperare quasi il 50% di quanto rubato, di cui il buon 20% all'estero, grazie alla collaborazione delle forze di polizia dei vari paesi, alla magistratura, alle Ambasciate, agli Istituti di Cultura, agli storici.

Mi preme comunque sottolineare la percezione di una mutata linea di acquisizione da parte di alcuni musei, ed una maggiore attenzione di alcune gallerie e collezionisti che, sembra, abbiano compreso lo scarso valore che può assumere un bene, privo di certi riferimenti al contesto storico dal quale proviene.

A questo punto, mi ricollego al tema specifico del convegno, e quindi all'aggressione senza soluzione di continuità in danno delle aree archeologiche, dove vere e proprie bande di tom-

baroli imperversano per alimentare il mercato clandestino in ogni parte del mondo.

Si tratta di una problematica pressante, che incide negativamente sulla scienza e sulla comunità internazionale nel suo complesso. Si assiste ad uno scontro tra paesi produttori di beni archeologici e paesi acquirenti, ciascuno arroccato nella difesa delle proprie posizioni.

Necessita superare le ragioni del mercato e convincersi tutti che, nella battaglia ai trafficanti di materiale archeologico, o si vince insieme o si perde insieme.

Nel particolare campo occorre un impegno non indifferente per assicurare all'archeologo la possibilità di esaminare l'entità materiale della civiltà del passato. Questa entità viene studiata non per quello che rappresenta in sé e per sé, ma in quanto documento della vita degli uomini che l'hanno prodotta.

La ricerca archeologica comporta l'acquisizione di dati per mezzo dell'indagine sul campo, soprattutto attraverso la ricognizione del territorio e gli scavi condotti in modo scientifico.

Purtroppo tale eredità è da tempo in serio pericolo perché nel mirino della delinquenza. È pur vero che lo scavo illegale di reperti archeologici non rappresenta una novità dei nostri giorni: basta ricordare i predoni delle piramidi egiziane o, in epoca più vicina, il saccheggio della civiltà Maya e Atzeca.

Tuttavia, la ragione per cui questo fenomeno criminale preoccupa più oggi che in passato è nella sua crescita, che si concretizza in una vera e propria minaccia al patrimonio culturale mondiale. Il circuito del saccheggio dei beni archeologici è complesso e varia da regione a regione, coinvolgendo soprattutto quelle più povere, di cui ne sfrutta le estreme condizioni di bisogno.

In tale circuito si distinguono diverse figure in vari livelli:

– *primo livello*: è quello del saccheggio, il più basso, quello della manodopera.
  In esso si trovano vari soggetti: contadini locali, singoli scavatori, reti di fiancheggiatori organizzate da mercanti d'arte oppure operanti in modo indipendente. Pertanto ci si può trovare davanti ad un saccheggio occasionale, sistematico-individuale, oppure organizzato, che è il più distruttivo, perché realizzato in gruppo su larga scala;
– *secondo livello*: è quello della vendita organizzata, quello che vede attori, quali i mercanti d'arte di stanza in una grande città e persone fidate in città più piccole, per il procacciamento del materiale da vendere.
  Non è detto però che i mercanti d'arte abbiano poi accesso al mercato internazionale: solo alcuni dispongono infatti delle competenze e delle risorse necessarie per operare il salto di qualità ed accedere al *terzo livello* di attività, che implica adeguate risorse finanziarie ed una rete di riferimenti internazionali.

I reperti, provenienti dagli scavi illegali, raggiungono quindi il mercato europeo ed oltre oceano, dove abbondano collezionisti, case d'asta e musei.

I legami tra i mercanti d'arte e i mercati internazionali si basano su rapporti di fiducia e sulla capacità da parte del mercante di costruirsi una stabile rete di corrispondenti, in modo che la merce passi velocemente dal "produttore" al "consumatore".

Ci si dovrebbe rendere conto che un reperto, una volta asportato dal suo contesto, perde metà del valore scientifico e delle informazioni di cui è portatore.

Si è arrivati perfino al punto di frantumare i reperti per evitare i controlli, e di ricomporli una volta raggiunto il terminale dell'illecito.

Per completezza di dati soggiungo che negli ultimi tempi, in Italia, sono state attivate 55 rogatorie internazionali dirette ad 11 nazioni, dove sono stati identificati numerosi beni culturali rubati o esportati illecitamente, e per lo più tutti provenienti da scavi illeciti.

E così è stato possibile riportare in patria numerose opere d'arte, illecitamente esportate, delle quali, a titolo di esempio, ricordo:

– Phiale mesomphalos, arte orafa ellenistica del IV – III secolo a.C., proveniente da scavi clandestini in Sicilia e rinvenuta presso un collezionista americano, dove era finita dopo essere transitata dalla Svizzera.
– Kylix attica scavata illecitamente in una delle aree più importanti dell'alto Lazio, finita al Paul Getty Museum.
– Una scultura marmorea del I – II secolo d.C., raffigurante la testa di Afrodite, asportata da una pinacoteca e finita presso una galleria d'arte di New York.
– Ingente quantitativo di reperti archeologici, scavati illecitamente in altra area, ad alta densità di testimonianze culturali in Puglia, recuperati presso il Museo Antibes di Nizza (Francia).
– Artemide marciante, scavata illecitamente nell'area di Caserta e venduta, tramite trafficanti, prima in Giappone, poi negli Stati Uniti, e quindi in Svizzera ed in Italia.

Gli esempi descritti evidenziano un dato interessante: la crescente internazionalizzazione del fenomeno, che coinvolge vari paesi, e molteplici soggetti, che sono soliti far muovere le opere in più nazioni, ed effettuare i pagamenti attraverso istituti di credito in aree, cosiddette "paradisi fiscali", dove si possono realizzare operazioni finanziarie di comodo.

Per contrastare la particolare commercializzazione illecita, si sta ricorrendo anche ad accordi bilaterali con i paesi acquirenti.

Richiamo il recente memorandum d'intesa, firmato tra l'Italia e gli Stati Uniti, per interdire ed impedire la illecita importazione in quella nazione di beni archeologici del patrimonio culturale italiano, privi di qualsiasi autorizzazione.

Le attività di contrasto del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico

Come evidenziato, l'aggressione delinquenziale nei confronti del patrimonio culturale, non conosce soluzioni di continuità. L'Arma dei Carabinieri si è sempre interessata al particolare fenomeno, istituendo nel 1969, di concerto con le autorità governative, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, deputato per legge allo specifico compito, che opera sulla base delle direttive del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in materia di sicurezza e protezione del patrimonio. Il Comando ha la sede centrale in Roma, con un Reparto Operativo, articolato su tre sezioni, ed undici Nuclei nelle zone più a rischio, quali Torino, Genova, Monza, Bologna, Venezia, Firenze, Sassari, Napoli, Cosenza, Bari, Palermo. Il Comando, che dispone di personale selezionato e di variegata esperienza professionale, si avvale della più avanzata tecnologia informatica, che costituisce la piattaforma della "Banca Dati delle opere d'arte rubate". Il sistema è basato su un'architettura semplice, che permette un facile collegamento con banche dati di altri paesi. Offre altresì la possibilità, in caso di recupero di beni sezionati, di risalire all'opera originale, come avvenuto all'atto del rinvenimento di quattro dipinti, durante una perquisizione. L'attento esame da parte dei Carabinieri addetti al settore ha consentito di ricomporre il dipinto, smembrato dopo essere stato rubato.

Nell'attività di contrasto sussiste qualche difficoltà dovuta all'insufficiente disponibilità di riproduzioni fotografiche dei beni asportati, che non permette di attivare le ricerche e di risalire ai legittimi proprietari, all'atto del recupero.

Per favorire la collaborazione da parte di tutti, il Comando d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha realizzato una scheda, denominata: 'Documento dell'opera d'arte' che, ritirata anonimamente e gratuitamente presso qualsiasi reparto dell'Arma, può essere compilata direttamente dall'interessato, costituendo così quell'archivio foto-descrittivo, tanto utile in sede d'indagine.

I dati da riportare sono pochi:
– oggetto;
– autore;
– epoca;

– tecnica e materiale;
– soggetto, titolo, descrizione;
– documentazione fotografica.

Il Comando dispone altresì di un attrezzato laboratorio fotografico, con apparecchiatura informatica per lo sviluppo e la stampa immediata, e cura la pubblicazione di un periodico: "Arte in ostaggio", anche in lingua inglese, dove sono riportate le riproduzioni fotografiche e tutti i dati delle più importanti opere trafugate. Il periodico viene distribuito gratuitamente.

Conclusioni

Disegnare una strategia per la tutela delle testimonianze culturali di un paese non è facile. Valutare l'efficacia che le diverse attività di contrasto alla criminalità hanno nella difesa dei beni d'arte ed attuare quella più appropriata alle caratteristiche peculiari di un paese, comporta l'analisi approfondita del fenomeno e la sua conoscenza a livello internazionale.

Le sanzioni penali (quando esistono) ed i tentativi di recuperare i beni illecitamente sottratti appaiono importanti, ma non sufficienti; i processi di cooperazione sovranazionale a livello penale e di polizia sono efficaci per la ricontestualizzazione dei beni e l'individuazione dei responsabili, ma non risolutivi.

Obiettivo vitale della politica mirante a ridurre il rischio di depauperamento del patrimonio culturale nazionale deve essere dunque quello di intervenire prima che il danno sia compiuto, facendo percepire chiaramente ai criminali sia il rischio delle sanzioni penali, sia l'impossibilità di poter detenere i proventi illeciti.

Necessita quindi:
– migliorare gli standard di sicurezza e di controllo per musei, gallerie d'arte, chiese e siti archeologici;
– applicare e diffondere sistemi di documentazione e di classificazione per gli oggetti presenti nelle collezioni, anche private;
– controllare in modo più stretto l'attività di acquisto da parte dei musei, gallerie, mercanti d'arte e privati, richiedendo loro di comprare solo oggetti la cui origine lecita sia provata. Il controllo sistematico ed efficace di questi operatori, con l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancata verifica della provenienza legale delle opere d'arte acquistate, permette di ridurre la domanda illecita nel momento della sua formazione, e le connivenze tra il mondo legale e quello illegale, privando i criminali di una buona fetta di mercato.

Il venditore deve consegnare all'acquirente il bene culturale richiesto, corredato di una riproduzione fotografica dell'opera, con dichiarazione, firmata, che ne attesti la provenienza e l'autenticità.

E così tutti i proprietari saranno in grado di dimostrare la legittimità del loro titolo, provando che l'acquisto è avvenuto seguendo gli standard di controllo per le compravendite.

In questo contesto, risulta opportuno richiamare la Convenzione UNIDROIT del giugno 1995 sugli oggetti culturali rubati o esportati illegalmente, complementare della Convenzione UNESCO del 1970.

Essa stabilisce, come noto, un principio di diligenza in base al quale ognuno deve provare la propria buona fede nell'acquisto di un opera d'arte; in caso contrario, l'oggetto deve essere restituito al legittimo proprietario. Questa regola obbliga i compratori ad assicurarsi della provenienza legale delle opere d'arte che si accingono ad acquistare;
– individuare e diffondere codici di condotta, come quello dell'ICOM che, strettamente collegati alla trasparenza delle attività di musei, gallerie, case d'asta, debbono prevedere regole etiche dirette agli operatori di queste istituzioni.

In conclusione, si deve rilevare che nonostante tutti i progressi compiuti a livello di normativa nazionale ed internazionale sulla lotta alle illegali-

tà contro i beni culturali, la scommessa per il futuro si può vincere solo facendo crescere la consapevolezza del problema, mobilitando l'opinione pubblica e sviluppando negli Stati ricchi una cultura della legalità e del rispetto delle testimonianze culturali.

È necessario che la comunità internazionale prenda coscienza della imprescindibile necessità di difesa del patrimonio culturale di ogni singolo paese. Soltanto in tal caso gli Stati contrasteranno efficacemente determinate lobbies che, economicamente più forti, dettano le leggi del mercato, e contribuiranno al consolidamento di un comune sentire per risolvere compiutamente la problematica dei beni culturali illecitamente esportati.

Auspico che, a conclusione di questo convegno, si possa pervenire ad un documento, da sottoporre all'attenzione delle singole istituzioni, perché:

– conferiscano eminente valore storico ai beni archeologici, quali significativa memoria della civiltà di ogni popolo, salvaguardandone l'integrità;
– assicurino che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano condotte in modo scientifico, con una cornice di sicurezza, durante e dopo i lavori, favorendo scambi di esperti e la massima sinergia tra studiosi ed uffici deputati alla tutela, per un più facile reciproco rapporto informativo a livello nazionale ed internazionale;
– adottino le iniziative opportune per formare una coscienza collettiva culturale sul valore del patrimonio archeologico;
– consiglino i musei, collezionisti, case d'asta, mercanti, gallerie, richiamando il codice ICOM, di non acquistare elementi archeologici privi di specifica documentazione di origine e di autorizzazione al movimento oppure che presentino sospetti di provenienza illecita;
– facilitino interscambi di materiali archeologici ai fini culturali, espositivi, educativi e scientifici, per permettere un'ampia fruizione pubblica;
– promuovano accordi per prestiti a lungo termine per ricerca ed educazione pubblica;
– valutino l'opportunità di:

a) snellire la procedura per la restituzione agli Stati richiedenti di reperti provenienti da scavi clandestini, uniformandosi alle raccomandazioni contenute nelle convenzioni UNESCO del 1970, La Valletta del 1992, UNIDROIT del 1995;
b) prendere atto della globalizzazione del mercato illegale di reperti archeologici, gestito da agguerriti sodalizi criminosi;
c) costituire, nel proprio ambito, un settore di polizia, deputato alla tutela del patrimonio culturale, che si coordini con analoghi organismi di altri paesi. Diversamente il dialogo diventa difficile per mancanza di riferenti professionali;
d) realizzare una banca dati delle opere d'arte rubate, con la possibilità di un collegamento con altri sistemi similari, per velocizzare lo scambio di informazioni, sostenendo in tale progetto anche i paesi in via di sviluppo;
e) rafforzare la cooperazione culturale internazionale per un contrasto più efficace.

MANUS BRINKMAN[1]

"CENTO OGGETTI SCOMPARSI. SACCHEGGI IN EUROPA"

La série *Cent objets disparus* est publiée depuis 1993 dans le but de lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Pour endiguer ce phénomène, il est apparu prioritaire aux professionnels de musées de mener des actions concrètes et efficaces d'information et de sensibilisation. C'est la raison pour laquelle l'ICOM, conformément à ce qu'impose son *Code de déontologie professionnelle,* a souhaité rendre publics ces trafics en publiant la série *Cent objets disparus*.

Les différents volumes qui sont publiés dans cette série présentent des objets volés dans des collections publiques et des musées, ou pillés sur des sites archéologiques. Chaque ouvrage n'a pas la prétention de publier l'ensemble des œuvres volées à une collection, un site, un pays ou un continent et n'est en aucun cas exhaustif. *Cent objets disparus* a pour objectif d'attirer l'attention, par des exemples concrets de vols ou de pillage, sur ce que subit notre patrimoine. La diffusion très large vers les musées, les services de police et de douanes, les salles de vente et la presse à travers le monde, fait de ces publications autant un outil d'information que de référence et de contrôle des objets.

La série *Cent objets disparus* s'inscrit dans le cadre des différentes activités de l'ICOM pour

Lo scopo della serie di pubblicazioni Cento oggetti scomparsi*, nata nel 1993, è quello di contrastare il traffico illecito di beni culturali. Per controllare tale fenomeno, gli esperti dei musei hanno ritenuto di primaria importanza la promozione di azioni concrete ed efficaci d'informazione e sensibilizzazione. A tale scopo e conformemente al* Codice di deontologia professionale*, l'ICOM ha stabilito di rendere noti i traffici illeciti pubblicando la serie* Cento oggetti scomparsi.

I volumi pubblicati appartenenti a questa serie presentano oggetti rubati da collezioni pubbliche e da musei o trafugati da siti archeologici. Il volume, in ogni caso non esaustivo, non vuole essere una pubblicazione contenente tutte le opere sottratte da una collezione, un sito, una nazione o un continente.

Lo scopo di Cento oggetti scomparsi *è quello di attirare l'attenzione sui danni subiti dal nostro patrimonio artistico con esempi concreti di furti o saccheggi. La diffusione nei musei, forze di polizia e servizi doganali, gallerie e stampa di tutto il mondo, rende queste pubblicazioni sia un utile strumento di informazione che di riferimento e controllo degli oggetti.*

La serie Cento oggetti scomparsi *rientra nell'ambito delle varie attività dell'ICOM contro i furti e saccheggi di beni culturali. Le azioni*

[1] Segretario generale dell'ICOM.

http://www.numismaticadellostato.it

combattre vols et pillages de biens culturels. Les actions de l'ICOM dans ce domaine se situent en amont de l'action policière, dans un contexte professionnel, international et non gouvernemental.

Pillage en Europe: alerte sur le patrimoine religieux

Après le Cambodge, l'Afrique et l'Amérique Latine, *Pillage en Europe* est le quatrième volume de la série *Cent objets disparus*.

Les pays européens ne sont malheureusement pas épargnés par le vols et les pillages du patrimoine. Plus particulièrement, ce sont les objets religieux qui aujourd'hui sont la cible privilégiée des voleurs et des trafiquants. Dans cet ouvrage, l'attention a été portée sur quatre pays européens: la France, la Hongrie, l'Italie, et la République Tchèque. Malgré des services de police efficaces, des systèmes de sécurité performants, des législations nationales protégeant le patrimoine et des inventaires actualisés, le pillage continue dans ces quatre pays. Cependant, leurs situations diffèrent notamment en ce qui concerne la revente et l'exportation des objets volés qui sont négociés sur place ou qui transitent vers un pays voisin.

Ces quatre pays ne sont malheureusement pas les seules victimes du pillage de biens religieux: de nombreux pays européens sont ainsi concernés par le vol, la destruction et la circulation illégale d'objets religieux. Aujourd'hui, les églises et les monuments sont pillés pour décorer les habitations privées: crucifix, mobilier, orfèvrerie religieuse et autres éléments chargés d'histoire et de spiritualité sont arrachés de leur contexte d'origine pour orner chambres et salons.

Les objets présentés sont représentatifs de tout ce qui est généralement volé dans les monuments religieux en Europe: depuis le tableau de maître ou la sculpture monumentale jusqu'aux *ex-voto* et aux chandeliers. Les références aux législations nationales concernant ces objets démontrent que ces biens culturels sont protégés et interdits à l'exportation. Les textes introductifs des *dell'ICOM sono alla base dell'azione di polizia in un contesto internazionale e non governativo.*

Saccheggi in Europa: allarme per il patrimonio religioso

Dopo quello sulla Cambogia, l'Africa e l'America Latina, Saccheggi in Europa *è il quarto volume della serie* Cento oggetti scomparsi.

Sfortunatamente, i furti e i saccheggi del patrimonio non risparmiano i paesi europei. In particolare, sono gli oggetti religiosi ad essere nel mirino di ladri e trafficanti. In quest'opera, l'attenzione è stata rivolta a quattro paesi europei: la Francia, l'Ungheria, l'Italia e la Repubblica Ceca. Per quanto i servizi di polizia possano essere efficaci, i sistemi di sicurezza efficienti, e per quanto le normative nazionali salvaguardino il patrimonio e gli inventari siano aggiornati, il saccheggio perdura in questi quattro paesi. Naturalmente, le loro situazioni differiscono relativamente alla rivendita e all'esportazione degli oggetti rubati che vengono negoziati sul posto o che transitano verso un paese vicino.

Purtroppo, questi quattro paesi non sono le sole vittime del saccheggio dei beni religiosi: il furto, la distruzione e la circolazione illecita di oggetti religiosi riguarda numerosi paesi europei. Oggigiorno, le chiese e i monumenti vengono saccheggiati per decorare abitazioni private: crocifissi, mobili, oreficeria religiosa e altri elementi di importanza storica e spirituale sono sottratti dal loro contesto originario per adornare camere e saloni.

*Gli oggetti illustrati rappresentano quanto generalmente trafugato dai monumenti religiosi d'Europa: dal quadro d'autore o la scultura monumentale all'*ex-voto *e ai candelieri. I riferimenti legislativi nazionali inerenti a tali oggetti tutelano questi beni culturali e ne vietano l'esportazione. I testi introduttivi dei responsabili del patrimonio e della sua tutela descrivono ed illustrano esempi concreti, lo sviluppo del traffico illecito e le sue peculiarità in ognuno dei quattro paesi.*

responsables du patrimoine et de sa protection décrivent, et illustrent d'exemples concrets, l'évolution du trafic illicite et sa spécificité dans chacun des quatre pays.

En plus de l'attention portée au patrimoine, les précédents ouvrages de la série *Cent objets disparus* ont également permis de retrouver plusieurs objets volés. Ainsi, après la parution de *Pillage à Angkor,* plusieurs des pièces reproduites dans le volume ont été identifiées et restituées. Citons le cas de la tête khmère, vendue à Londres en 1993, ou bien encore la tête DCA 5729, qui a été restituée aux autorités cambodgiennes par le Metropolitan Museum of Art de New York en 1994. Avec le volume consacré au patrimoine africain d'autres succès ont été remportés: entre autres, celui du masque Nalindele 9198B volé au Musée national de Livingstone et répertorié dans *Pillage en Afrique* a été retrouvé en 1997 et restitué à la Zambie; de même la statue bétée, volée au musée d'Abidjan, a été retrouvée lors d'une vente publique à Paris.

Encourageantes, ces restitutions restent toutefois symboliques par rapport à l'ampleur du pillage et des vols. Il n'en reste pas moins qu'elles constituent des cas exemplaires conduisant à une meilleure prise de conscience de la gravité du trafic par les marchands et les collectionneurs.

Le présent ouvrage incitera certainement chacun à s'interroger sur la provenance des objets religieux offerts sur le marché de l'art. Car il est clair qu'en matière de lutte contre le trafic illicite, seule la pression de l'opinion publique permettra de faire franchir un pas décisif à l'action de l'ICOM et de ses partenaires: c'est à ce prix que sera préservé le patrimoine – fragile – de l'humanité. Chaque lecteur de cet ouvrage doit apporter sa pierre à cette entreprise.

Actions de l'ICOM dans la lutte contre le trafic de biens culturels

L'ICOM considère la lutte contre le trafic illicite comme un des objectifs essentiels de son

Oltre ad attirare l'attenzione sul patrimonio artistico, le precedenti opere della serie Cento oggetti scomparsi *hanno consentito il ritrovamento di alcuni oggetti rubati. Ad esempio, grazie alla pubblicazione di* Saccheggi a Angkor*, alcuni oggetti riprodotti nel volume sono stati identificati e restituiti. Citiamo il caso della chimera, venduta a Londra nel 1993, o della testa DCA 5729, restituita alle autorità cambogiane dal Metropolitan Museum of Art di New York nel 1994. Il volume dedicato al patrimonio africano ha consentito di cogliere altri successi: la maschera Nalindele 9198B, rubata al Museo nazionale di Livingstone e catalogata in* Saccheggi in Africa*, è stata recuperata nel 1997 e restituita allo Zambia; analogamente la statua rappresentante un animale, trafugata dal museo d'Abidjan, è stata ritrovata in occasione di una vendita pubblica a Parigi.*

Anche se incoraggianti, queste restituzioni sono del tutto simboliche se si considera l'entità dei saccheggi e dei furti. Possono essere considerate casi esemplari che inducono mercanti e collezionisti a maggiore riflessione sulla gravità del traffico illecito.

Quest'opera, sicuramente, susciterà in ognuno di noi degli interrogativi sull'origine degli oggetti religiosi immessi nel mercato dell'arte. È chiaro che per quanto riguarda la lotta contro il traffico illecito, solo la pressione dell'opinione pubblica può permettere che l'azione dell'ICOM e dei suoi partner compia un passo decisivo: solo a questo prezzo il patrimonio –fragile – dell'umanità potrà essere tutelato. Ogni lettore della pubblicazione deve dare il suo contributo.

Azioni dell'ICOM nella lotta contro il traffico di beni culturali

L'ICOM considera la lotta contro il traffico illecito uno degli obiettivi primari del suo programma di attività. Gli esperti di musei membri dell'ICOM collaborano attivamente alle azioni dell'associazione. La loro attività si basa su

programme d'activités. Les professionnels de musée réunis au sein de l'ICOM se sont mobilisés de façon active. Leurs travaux s'articulent autour de mesures préventives, comme le respect de la déontologie professionnelle et la sécurité des collections, mais aussi autour d'actions concrètes, notamment la mobilisation des réseaux professionnels internationaux.

Promouvoir une déontologie professionnelle claire, telle est la raison d'être de l'action de l'ICOM. Les professionnels de musée doivent être les premiers acteurs de la lutte contre le trafic illicite en respectant des règles scrupuleuses à l'égard des objets qui leur sont proposés. Dès 1971, l'ICOM collaborait avec l'UNESCO pour publier un premier document sur *L'éthique des acquisitions,* mais c'est en 1986 que fut officiellement approuvé, lors de la X Conférence générale de l'ICOM, le *Code de déontologie professionnelle.* Ce code fixe les règles déontologiques qui doivent régir les musées et la profession muséale, en particulier ce qui concerne les acquisitions et la cession des collections. Il est actuellement traduit en vingt-quatre langues et a été largement diffusé.

La sécurité des collections repose sur une formation appropriée de l'ensemble des personnels de musée et sur des inventaires actualisés. À travers son Comité International pour la Formation du Personnel (ICTOP), l'ICOM a œuvré en faveur d'une professionnalisation des personnels qui veillent sur le patrimoine et le protègent. Le Comité International de l'ICOM pour la Documentation (CIDOC) aide les musées à établir leurs inventaires, étape indispensable à la sécurité des collections. C'est également ce Comité et ses groupes de travail qui élaborent des normes internationales, le vocabulaire ainsi que la terminologie adaptés à la gestion, la recherche, l'exposition et la conservation des objets.

C'est en s'appuyant sur ces travaux que les musées africains ont publié en 1996, dans le cadre du programme AFRICOM, *le Manuel de normes*

misure preventive, ad esempio il rispetto della deontologia professionale e la sicurezza delle collezioni ed anche su azioni concrete, come la nota rete di cooperazione di professionisti internazionali.

La promozione di una deontologia professionale è il mandato dell'ICOM. Gli esperti dei musei devono essere i protagonisti della lotta al traffico illecito nel rispetto delle regole stabilite a proposito degli oggetti loro proposti. Dal 1971, l'ICOM collabora con l'UNESCO alla pubblicazione di un primo documento su L'etica delle acquisizioni*, ma solo nel 1986, nel corso della X Conferenza generale dell'ICOM è stato ufficialmente approvato il* Codice di deontologia professionale*. Tale codice stabilisce delle regole deontologiche per i direttori di musei, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione e la cessione di collezioni. Oggi è tradotto in ventiquattro lingue ed ha una ampia diffusione.*

La sicurezza delle collezioni si basa su un'adeguata formazione del personale dei musei e su inventari aggiornati. Attraverso il Comitato Internazionale per la Formazione del Personale (ICTOP), l'ICOM ha operato in favore di una professionalizzazione del personale che veglia sul patrimonio e lo tutela. Il Comitato Internazionale dell'ICOM per la Documentazione (CIDOC) collabora con i musei alla creazione dei loro inventari, indispensabili per la sicurezza delle collezioni. Tale Comitato e i gruppi di lavoro che ne fanno parte elaborano inoltre le norme internazionali, il lessico e la terminologia conformi alla gestione, la ricerca, l'esposizione e la conservazione degli oggetti.

Nell'ambito del programma AFRICOM, tali attività hanno favorito la pubblicazione nel 1996 da parte dei musei africani del Manuale di norme – Documentazione delle collezioni africane*; rappresenta la prima iniziativa, a livello di continente, volta alla condivisione di risorse comuni e alla definizione di una cooperazione internazionale.*

– *Documentation des collections africaines* qui représente la première initiative prise à un échelon continental pour la mise en commun des ressources culturelles et l'établissement d'une collaboration internationale.

La mise en place dans les musées de mesures de sécurité – qu'elles fassent ou non appel à des technologies avancées – permet une protection utile contre le vol. Le Comité International de l'ICOM pour la Sécurité dans les Musées (ICMS) se consacre à la publication de directives internationales de sécurité, à des missions de formation des personnels d'encadrement. Au cours de ses réunions annuelles, les mesures préventives et les systèmes de protection sont analysés et les expériences partagées.

Dans de nombreux pays, le patrimoine naturel n'est pas dans des réserves de musées. Il en est de même du patrimoine culturel dont une grande partie est encore conservée par les communautés qui l'ont produit. Il convient donc de sensibiliser les populations à l'importance de ce patrimoine, gardien de leur identité culturelle. La tâche consistera donc pour les professionnels à se rapprocher de ces communautés et à engager une collaboration. C'est un des thèmes de travail du Comité International de l'ICOM pour Éducation et l'Action Culturelle (CECA) dont les membres sont constitués de personnel de musée spécialisé dans l'interprétation et la médiation des œuvres auprès du public. Enfin, les Comités nationaux de l'ICOM développent des programmes au niveau national pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels.

Afin d'alerter le grand public comme les professionnels, l'ICOM a souhaité renforcer cette politique de lutte contre le trafic illicite en publiant une série d'ouvrages intitulée *Cent objets disparus*. Les trois premiers volumes, consacrés successivement au site d'Angkor, au patrimoine africain et au patrimoine d'Amérique Latine, ont permis d'identifier et de restituer

L'adozione nei musei di misure di sicurezza – che si avvalgano o meno di tecnologie avanzate – offre una protezione contro i furti. Il Comitato Internazionale per la Sicurezza nei Musei (ICMS) si dedica alla pubblicazione di direttive internazionali inerenti alla sicurezza e alla formazione del personale in organico. Nel corso degli incontri annuali programmati, vengono analizzate le misure preventive e i sistemi di protezione e condivise le esperienze.

In numerosi paesi, il patrimonio naturale non è compreso nella definizione di museo. Lo stesso dicasi per il patrimonio culturale, gran parte è ancora conservato dalle comunità che l'hanno prodotto. È quindi opportuno sensibilizzare le popolazioni all'importanza di tale patrimonio, custode della loro identità culturale. Dunque, la funzione degli esperti sarà quella di stabilire relazioni e cooperare con queste comunità. Questo tema rappresenta uno degli obiettivi dei lavori del Comitato Internazionale per l'Educazione e l'Azione Culturale (CECA), i cui membri sono operatori museali specializzati nell'interpretazione e nella mediazione delle opere presso il pubblico.

Inoltre, i Comitati nazionali dell'ICOM sviluppano dei programmi a livello nazionale per la lotta contro il traffico illecito di beni culturali.

Allo scopo quindi di mettere in guardia il grande pubblico quale quello dei professionisti, l'ICOM ha voluto dar vigore alla politica di lotta contro il traffico illecito pubblicando una serie di opere intitolata Cento oggetti scomparsi. *I primi tre volumi, dedicati rispettivamente al sito di Angkor, al patrimonio africano e al patrimonio dell'America Latina, hanno consentito l'identificazione e la restituzione di alcuni oggetti rubati o trafugati, a testimonianza della sensibilizzazione internazionale su queste problematiche. Inoltre, l'ICOM pubblica una selezione di oggetti rubati e segnalati all'INTERPOL, all'interno del bollettino trimestrale* Notiziario ICOM, *distribuito gratuitamente ai 16.000 membri nel mondo.*

certaines des pièces volées ou pillées, témoignant de la sensibilisation internationale sur ce sujet. Par ailleurs, l'ICOM publie dans son bulletin trimestriel, *Nouvelles de l'ICOM,* qui est diffusé gratuitement à ses 16 000 membres à travers le monde, une sélection d'objets volés et signalés à INTERPOL.

Depuis avril 2000, un nouvel outil de sensibilisation est apparu avec la *Liste rouge de l'ICOM.* Modulable et non exhaustive la *Liste rouge* a pour but de répertorier des types d'objets archéologiques victimes du pillage et du vol. La première *Liste rouge* de l'ICOM est consacrée au patrimoine archéologique africain et a été élaborée par des professionnels de musées africains, européens et nord-américains. Les objets de cette liste sont parmi les biens culturels les plus menacés par le pillage et le vol. Protégés par des législations, ils sont interdits d'exportation et ne doivent en aucun cas être proposés à la vente. Un appel est donc lancé aux musées, aux marchands et aux collectionneurs afin qu'ils n'achètent pas ces objets.

Depuis 1993, l'ICOM organise également, en collaboration avec INTERPOL et UNESCO, des ateliers sur le trafic illicite de biens culturels. Réunissant des professionnels de musées, de la police et des douanes, ces ateliers ont pour objectif d'élaborer à un niveau régional des mesures efficaces pour lutter contre les vols et les pillages. En Afrique comme en Amérique Latine, ces ateliers ont mis en place des équipes opérationnelles sur le terrain, directement intéressées à la protection du patrimoine, et ont facilité la coopération régionale et internationale.

Les vols dans les musées et le pillage des sites archéologiques alimentent un trafic international de biens culturels. Les musées ne peuvent agir seuls, c'est pourquoi l'ICOM collabore étroitement avec les services de police et de douane. L'an 2000 restera une date importante dans la protection du patrimoine avec les accords

Dall'aprile del 2000, è stato creato un nuovo strumento di sensibilizzazione: Lista rossa dell'ICOM. *Modulare e non esaustiva, la* Lista rossa *ha l'obiettivo di repertoriare i vari tipi di beni archeologici oggetto di saccheggi e furti. La prima* Lista rossa dell'ICOM *è dedicata al patrimonio archeologico africano ed è stata elaborata da dei professionisti museali africani, europei e nord americani. Gli oggetti appartenenti a tale lista corrispondono a quei beni archeologici più minacciati da saccheggi e furti. Tutelati dalle normative, ne è vietata l'esportazione e la vendita. Si invitano quindi i musei, i mercanti d'arte e i collezionisti a non comprare questi oggetti.*

Dal 1993, l'ICOM organizza, in collaborazione con INTERPOL e UNESCO, dei workshop sul traffico illecito dei beni culturali. L'obiettivo dei workshop, a cui partecipano professionisti museali, funzionari di polizia e delle dogane, è quello di sviluppare, a livello regionale, delle misure idonee alla lotta contro i furti e i saccheggi. In Africa ed in America Latina, i workshop hanno previsto delle squadre che operino sul campo e direttamente interessate alla protezione del patrimonio, hanno favorito inoltre una cooperazione regionale e internazionale.

I furti nei musei e il saccheggio dei siti archeologici alimentano il traffico internazionale dei beni culturali. I musei non sono in grado di agire da soli, per questo motivo vi è stretta collaborazione tra l'ICOM e i servizi di polizia e doganali. Il 2000 rappresenterà un anno importante per la protezione del patrimonio, grazie agli accordi che l'ICOM ha siglato con l'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) e l'INTERPOL, tali accordi prevedono il coinvolgimento dei servizi doganali e di polizia nella lotta contro il traffico illecito dei beni culturali. Questa presa di coscienza, da parte degli organismi internazionali di controllo del traffico, dovrebbe fornire un nuovo supporto ai musei al fine di combattere questo flagello.

L'ICOM, in associazione con l'UNESCO, si dedica alla promozione della Convenzione

que l'ICOM a signés successivement avec l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et INTERPOL concernant l'implication des forces douanières et policières dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Cette prise de conscience de la part des organismes internationaux de contrôle du trafic devrait donner aux musées de nouveaux appuis pour endiguer ce fléau.

L'ICOM, travaillant avec l'UNESCO, s'attache à promouvoir la Convention de l'UNESCO de 1970 et la Convention UNIDROIT de 1995. Ces conventions sont les seuls outils juridiques internationaux existants pour lutter contre ces trafics. De nombreux pays importateurs n'ont pas encore ratifié ces accords: l'ICOM intervient donc auprès de ses Comités nationaux pour que les professionnels relayent auprès de leur gouvernement ses préoccupations et ses demandes.

La lutte contre le trafic illicite de biens culturels implique bien plus que les seuls professionnels de musées; les forces mobilisées contre les menaces qui pèsent sur les biens culturels montrent que cette lutte est devenue l'affaire de tous.

dell'UNESCO del 1970 e della Convenzione UNIDROIT del 1995. Tali convenzioni sono i soli strumenti giuridici internazionali esistenti per la lotta contro i traffici illeciti. Numerosi paesi importatori non hanno ancora ratificato tali accordi: l'ICOM interviene presso i suoi Comitati nazionali affinché i professionisti demandino ai loro governi le sue preoccupazioni e le sue richieste.

La lotta contro il traffico illecito dei beni culturali non può ovviamente coinvolgere le sole professioni museali, le forze mobilitate contro le minacce che gravano sui beni culturali mostrano che tale lotta è divenuta preoccupazione comune.

DAGMAR SEFCIKOVA [1]

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI MOBILI NELLA REPUBBLICA CECA

I would like to give a general picture of the situation in the Czech Republic in the laws and protection of cultural movable heritage in last years and in last history.

As you may read in the book the increase of robberies in cultural institution in the ’90s was extremely high, when in the ’80s about 20 – 60 thefts in a year were reported. In 1990 this figure rose to 611 and in 1991 to 990. Last year it was 328 in institutions, churches and private property but we had a new terrible trend, it means thefts in open air. In the last year our police registered 235 events in the open air and this amount of thefts means 807 objects or part of objects. Most of them are thefts on cemeteries and also sculptures and parts of architecture and so on. It is estimated all together it is between 30 thousand and 40 thousand cultural objects disappeared during the ’90s.

Let me mention the fundamental causes, which brought above this phenomenon. The first cause was a complex economic situation in our country and the deep differences between the cost in our country and in the international art market. The second cause was the existent lack of respect for the property of Catholic Church in the period from the Second World War until nowadays. Another cause was also the poor standard of security for building and collections or movable cultural monuments. The securing of cultural

Vorrei fornirvi un quadro della situazione nella Repubblica Ceca, per quanto riguarda le norme e le leggi a tutela dei beni culturali mobili, vigenti negli ultimi anni e nella storia recente.

Come potete vedere dai dati riportati nel volume, negli anni ’90 del secolo scorso il numero di furti commessi ai danni di istituti culturali è stato molto elevato, mentre negli anni ’80 venivano denunciati dai 20 ai 60 furti l’anno. Nel 1990, sono stati registrati 611 furti e nel 1991 sono stati denunciati 990 furti. Lo scorso anno sono stati denunciati 328 furti perpetrati contro chiese e proprietà private, ma è emersa una nuova e preoccupante tendenza: i furti commessi in luoghi aperti. Lo scorso anno, la polizia ha registrato 235 furti commessi in luoghi aperti, per un totale di 807 oggetti o parti di beni culturali. La maggior parte di questi furti è commessa in cimiteri, ai danni di sculture e componenti architettoniche. Si stima che negli anni ’90 siano scomparsi dai 30.000 ai 40.000 beni culturali.

Vorrei elencare le cause fondamentali di questo fenomeno. La prima causa è legata alla complessa situazione economica nel nostro paese e al grosso divario che esiste tra i prezzi del nostro mercato e quelli del mercato internazionale dell’arte. La seconda causa è lo scarso rispetto che c’è stato verso i beni e le proprietà ecclesiastiche dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Le poche

[1] Ministero della Cultura – Repubblica Ceca

institution was contained mostly in the State regulations for the protection of State property but not for property of the church.

Then the open market played a huge role in the growth of criminal activities such as this: for example in socialist Czech Republic antiquities under the communist regime was controlled by the State; there were only a few dozen of antiques shops in all State and trade with foreign countries practically didn't exist, only one State company traded with antiquities and sold them abroad and this company was called "ARTEA". The prices of antiques didn't reflect the market value on the open market but only the levels on the internal market and the prices regulated by the state and its legislation until 1980.

After the fall of the Iron Curtain and the opening of the borders a new market was opened for antiquities for Czech Republic and it means that the prices of cultural objects increased ten times in that moment. It is interesting to know that there is a correlation with this price increase; we also witnessed an increase in criminal activities at the beginning of the '90s. As I have already mentioned the increase in crime was most evident with property owned by church.

The governments of communist countries adopted atheism as part of their communist ideology and one of the main pillars of their scientific worldview. This was manifested not only in the deterioration of church monuments whose maintenance depended almost on State subsidies; other church property such as farms and industrial complex were confiscated by State, but also in the decline in the number of priests and the loss of continuity in the life of church communities. The number of priests in Czech Republic at the beginning of '90s was less than the number in the year 1900. For this reason in certain churches services being held on a regular bases were stopped all together. These buildings were subsequently robbed of their contents. The thefts wouldn't have been discovered for several

misure di sicurezza adottate a protezione di edifici, di collezioni o di beni culturali mobili rappresentano un'altra causa. La maggior parte delle normative prevedeva misure per la protezione di beni statali, ma non a tutela dei beni ecclesiastici.

L'apertura dei mercati ha fatto crescere le attività criminali: ad esempio, nella Repubblica Ceca socialista gli oggetti di antiquariato erano controllati dallo Stato; c'erano solo poche dozzine di negozi in tutto il paese e non c'era un reale commercio con paesi stranieri, il commercio estero di questi oggetti era affidato ad una società statale denominata "ARTEA", che si occupava della vendita all'estero di questi oggetti. I prezzi degli oggetti di antiquariato non riflettevano il valore sul mercato libero, ma solo l'andamento del mercato internazionale e i prezzi fissati dallo Stato e dalle disposizioni normative fino al 1980.

La caduta della Cortina di Ferro e l'apertura dei confini hanno creato un mercato nuovo per gli oggetti di antiquariato della Repubblica Ceca, e questo ha dato luogo al decuplicamento dei prezzi dei beni culturali. È interessante notare la correlazione tra questo aumento dei prezzi e la crescita delle attività criminali nei primi anni '90. Come ho già avuto modo di dire, l'aumento dei reati è stato più evidente nei confronti delle proprietà della Chiesa.

Nei paesi retti da regimi comunisti, l'ateismo ha rappresentato la dottrina di base, così come dimostrano lo stato di rovina di molte chiese, la cui cura dipendeva esclusivamente da fondi statali, o dal deterioramento di molte altre proprietà ecclesiastiche quali fattorie e complessi industriali, confiscati dallo Stato, oltre al minor numero di ecclesiastici e la mancanza di continuità nella vita delle comunità ecclesiastiche. Agli inizi degli anni '90, nella Repubblica Ceca c'erano meno sacerdoti che agli inizi del secolo. Per questo motivo, in molte chiese le funzioni religiose non vennero più officiate. In seguito, questi edifici sono stati spogliati del loro contenuto ed il furto non sarebbe stato scoperto se non a distanza di

months or years. During the first half oh the '90s, the criminals made significant changes in their strategy. Having begun with elementary breaks in at churches, criminals then became involved in thefts on commission of illegal activities, and movable culture became an integral part of organized crime. Poor resources have that illegal trade with these commodities along with illegal trade with weapons and drugs is proving to be the most lucrative activity.

So the reasons, now the way in which State police in the Czech Republic are attempting to resolve this unfortunate situation. The project known as "Integrated system for the protection of movable cultural heritage" has been gradually developing in the Czech Republic since 1991. Its purpose is to fight the following illegal activities: theft of cultural goods; illegal sale in the Czech Republic means sale of stolen items on the commercial network in this country; third: illegal export from the Czech Republic means export of objects of cultural value without legal permits; fourth: return of cultural goods.

Other forces have been included in this project in addition to the measures being taken to counteract these current trades as follow: limiting the risk of fire and the effect of unfortunable environment and sixth: protection of cultural goods from other illegal activities as vandalism and so on. The "Integrated system of movable cultural heritage protection" funded from the national budget is subdivided into four sub-programs within the authority of the Ministry of Culture. It means: electronic protection of buildings, uniform system of recording and documentation of cultural objects, this applies currently in particular to ecclesiastic objects in which the level of documentation was absolutely insufficient; prevention of environmental effects and rescue purchase of cultural treasures and cultural objects.

Within the authority of the Ministry of Interior, national police, the program includes

diversi mesi o anni. Nella prima metà degli anni '90, i criminali hanno modificato la loro strategia. Dopo aver cominciato con semplici furti con scasso in chiese, hanno cominciato ad operare su commissione ed i beni mobili sono entrati nei circuiti della criminalità organizzata. I commerci illeciti con questi beni, insieme al commercio clandestino di armi e di droghe, stanno dimostrandosi attività estremamente redditizie.

Dopo avervi illustrato i motivi che hanno determinato questa situazione, voglio illustrarvi il modo in cui la polizia di Stato della Repubblica Ceca sta cercando di porre rimedio a questo stato di cose. Dal 1991, nella Repubblica Ceca abbiamo gradualmente sviluppato il progetto "Sistema integrato per la salvaguardia del patrimonio". Le finalità del progetto prevedono la lotta contro le seguenti attività illecite: il furto di beni culturali; la vendita illecita nella Repubblica Ceca, ovvero la vendita di beni rubati attraverso la rete commerciale ufficiale del nostro paese; le esportazioni illecite dalla Repubblica Ceca, ovvero di oggetti che hanno un valore culturale, ma privi dei necessari permessi e la restituzione dei beni culturali.

Il progetto prevede anche l'utilizzo di altri mezzi oltre alle misure già implementate per combattere queste attività clandestine, ovvero: la riduzione del rischio di incendi e di catastrofi ambientali, ed infine la protezione dei beni culturali da altre attività quali ad esempio gli atti vandalici. Il "Sistema integrato per la salvaguardia del patrimonio" è finanziato dal bilancio nazionale ed è suddiviso in quattro sotto-programmi, sotto il patrocinio del Ministero della Cultura, che prevedono la protezione degli edifici con strumenti elettronici, un sistema uniforme per la catalogazione e la documentazione dei beni culturali, in particolare per gli oggetti ecclesiastici, per i quali la documentazione era assolutamente insufficiente; la protezione da agenti ambientali e l'acquisto di beni ed oggetti culturali recuperati.

La parte di programma di cui è responsabile il Ministero dell'Interno, con la Polizia di Stato,

also the database of stolen objects of movable cultural heritage as well as the system of current information on thefts of objects of movable cultural heritage. Both databases are accessible to the Ministry of Culture, to the State Institute for History Monuments Preservation and to the General Customs Directorate and through the latter to all customs authorities. The database of missing cultural objects including 16,000 records is available on the Internet since the 28th of March of this year.

We also cooperate closely with INTERPOL. Its database of stolen works of art includes over 600 most valuable objects stolen from the Czech Republic.

Protection of cultural heritage in the Czech Republic is regulated by four acts: Act number 20 from the year 1987 on the care of historic monuments provided by state; Act number 122 from the last year on the protection of museum collection; Act number 97 from the 1974 on archives and at last Act number 71 from the year 1994 on the sale and export of the cultural object. Just recently we have another act which adopted Council Directive 93/7 from the European Community, this act was adopted on March 21st this year and it has the number 101 and is on the return of cultural object unlawfully exported and this act was published in our collection of laws. Concerning the next steps in the area of legislation in the nearest future we are in a process of preparation of the partial amendment to the act number 71 from the 1994 on sale and exports and tomorrow we will have this new act in discussion in Parliament. The amendment should come into force in January 1st next year and Counsel Regulation number 3911 from 1992 on export of cultural goods across the border of European Union will be implemented into Czech law by means of a separate act. The system of protection of movable cultural heritage will apply to four groups of cultural goods protected by our separate acts "National Culture Treasure" and

comprende inoltre la banca dati dei beni culturali mobili rubati come anche un sistema informativo per i furti di beni culturali mobili. Le due banche dati sono accessibili dal Ministero della Cultura, dall'Istituto di Stato per la Conservazione dei Monumenti Storici e dal Direttorato Generale delle Dogane, che rende disponibili queste informazioni a tutte le autorità doganali. La banca dati degli oggetti culturali smarriti comprende 16.000 record ed è disponibile su Internet dal 28 marzo 2001.

Stiamo anche collaborando con l'INTERPOL, che dispone di una banca dati di opere d'arte rubate dove sono presenti oltre 600 oggetti di gran valore rubati nella Repubblica Ceca.

La tutela del patrimonio culturale nella Repubblica Ceca è regolamentata da quattro norme: la Legge n. 20 del 1987 sulla cura dei monumenti storici a carico dello Stato; la Legge n. 122 dello scorso anno sulla tutela delle raccolte custodite nei musei; la Legge n. 97 del 1974 sugli archivi ed infine la Legge n. 71 del 1994 sulla vendita e l'esportazione di beni culturali. Di recente è stata promulgata un'altra disposizione normativa che adotta la Direttiva 93/7 della CEE; questa Legge, la n. 101, è stata adottata il 21 marzo 2001 e riguarda la restituzione dei beni culturali esportati clandestinamente ed è stata pubblicata. Per quanto riguarda gli orientamenti futuri in campo legislativo, stiamo preparando degli emendamenti parziali della Legge 71 del 1994 sulla vendita e l'esportazione di beni culturali, che verranno discussi in Parlamento. Questi emendamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2002 ed il Regolamento CEE 3911 del 1992 sulla esportazione di beni culturali all'interno della Comunità Europea verrà adottato dalla legislazione ceca con un provvedimento legislativo specifico. Il sistema per la tutela del patrimonio artistico protegge quattro categorie di beni culturali, utilizzando le seguenti disposizioni: "Patrimonio Culturale Nazionale" e "Raccolte del Patrimonio Culturale" e "Inventari delle Raccolte, Musei e Gallerie", "Archivi" e

"Culture Treasures Collection" and "Collection Inventories and Museums and Galleries", "Archive Records" and "Cultural Objects" within the scope of regulation Act number 71 from 1994.

All the steps leading to the protection and return of culture objects to the lawful owners are very positive activities. One of the most important international projects are ICOM publications, not only a supplement but also a useful catalogue of stolen items.

"Beni Culturali" che ricadono nell'ambito della Regolamento n. 71 del 1994.

Qualsiasi azione che favorisca la tutela e la restituzione dei beni culturali ai legittimi proprietari ha la nostra approvazione, le pubblicazioni ICOM sono uno dei maggiori esempi internazionali di questo tipo di attività, e oltre ad essere un utile supporto, rappresentano anche un valido catalogo di oggetti rubati.

BELA VUKAN[1]

L'UNITÀ PER LA TUTELA DELLE OPERE D'ARTE IN UNGHERIA

I am very pleased to represent the Hungarian National Police Headquarters again at this international symposium, among other experts of the work aimed at the preservation of cultural property.

I work for the Organised Crime Directorate of the National Police HQ, and I am the head of the Property and Works of Art Protection Unit. A few years ago, in autumn 1996, when I participated together with my colleagues at a training course on the preservation of cultural property, organised by the Carabinieri, my unit did not exist yet.

Due to the growth of illegal trafficking in works of art and to the increasing danger cultural property was exposed to during the past years, the Hungarian Police set up a — yet low–staffed – unit for the detection and investigation of crimes related to works of art.

In this relation, I would like to quote Colonel Benedetti on something he said in 1996 in Rome. During one of our conversations, the colonel told us that as a first step the most important is to succeed in setting up within our organisation a small unit for the preservation of works of art. Well, the sub-unit dealing with these crimes is not very large, but its staff consist of enthusiastic, experienced experts. I strongly believe that this unit will become a useful contributor to the

Sono lieto di poter rappresentare di nuovo l'Alto Comando della Polizia ungherese in questo convegno internazionale, che vede la presenza di molti altri esperti nell'ambito della tutela dei beni culturali.

Appartengo al Direttorato per il Crimine Organizzato presso l'Alto Comando della Polizia e dirigo l'Unità per la Tutela delle Opere d'Arte. La mia unità non era ancora stata costituita quando nell'autunno del 1996 partecipai ad un corso di addestramento sulla tutela dei beni culturali organizzato dai Carabinieri.

La crescita del traffico illegale di opere d'arte e il maggior rischio a cui sono esposti i beni culturali negli ultimi anni hanno portato alla creazione, da parte della Polizia Ungherese di una unità, per la tutela e la lotta ai reati contro le attività illecite in campo artistico.

In questo intervento voglio citare una frase che il Colonnello Benedetti pronunciò nel 1996, qui a Roma. Nel corso di una conversazione, il colonnello ci disse che era importantissimo poter disporre di un'unità che si dedicasse alla tutela delle opere d'arte. La nostra unità non è molto grande, ma può contare su persone entusiaste ed esperte. Ritengo che possa fornire un utile contributo alla cooperazione delle polizie internazionali nella lotta contro il traffico illecito di opere d'arte.

[1] Comandante della Divisione Specializzata nella Protezione del Patrimonio Culturale – Ungheria.

international police co-operation against the illegal trafficking of works of art. We our doing are best to achieve this aim.

And there is a lot to accomplish. At international meetings, we repeatedly deal with the increase in the number of thefts and smuggling of works of art. This international tendency shows even more in the Central-Eastern European region. Unfortunately, due to the social, political and economic changes happened during the past decade, crime has gained ground as well. And crimes related to works of art are not an exception to this either.

With the opening of national borders, the advance of financial attitude and the increasing inflation, the vulnerability of cultural property intensified as well. Besides, illegal trafficking in works of art shows qualitative changes, too.

Criminals specialised in theft and smuggling of works of art are increasingly aggressiv and are committing their acts in a more and more organised way, which is important from the law enforcement point of view.

The outcome of criminal intelligence work shows that large quantities of works of art with suspicious origin have turned up on the illegal works of art market in Hungary. Unfortunately, due to the lack of a proper screening system, part of those related to crimes are inserted into the legal trade as well.

During the past years, the trade in works of art has been looking up, and the activity of illegal traffickers has been gaining strength, too. The valuable works of art arrive into our country and leave it through tried-out, well-organised smuggling channels.

Part of the objects is the result of crime committed in Hungary; however, a significant part of them is smuggled into Hungary with the purpose of sale. A great number arrive from the former Soviet Union countries, Romania, the ex-Yugoslavia and Slovakia. At best, the thieves, robbers and smugglers try to find buyers for these

Nei convegni internazionali ci si trova sempre a parlare dell'aumento del numero di furti e della circolazione illecita di opere d'arte. Questa tendenza è ancora più evidente nell'Europa Centro-Orientale. A causa dei cambiamenti sociali, politici ed economici intervenuti nell'ultimo decennio, la criminalità è cresciuta, ed i reati contro le opere d'arte non fanno eccezione. Le opere d'arte sono diventate ancor più vulnerabili per motivi di diversa natura: l'apertura delle frontiere, la maggiore attività in campo finanziario e la crescita dell'inflazione; inoltre la circolazione illecita delle opere d'arte sta compiendo un salto di qualità. I criminali specializzati nel furto e contrabbando delle opere d'arte stanno diventando sempre più aggressivi, e i loro reati sono commessi in modo sempre più organizzato.

Le informazioni in possesso delle forze di polizia dimostrano che un gran numero di opere d'arte sono state immesse sul mercato illecito in Ungheria. Purtroppo, a causa della mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio, molte di queste opere, frutto di azioni illecite, entrano nel mercato regolare.

Negli ultimi anni si è registrato un aumento nel commercio di opere d'arte, e anche l'attività dei trafficanti è aumentata di conseguenza. Opere d'arte di grande valore entrano ed escono dal nostro paese utilizzando canali ben organizzati.

Una parte delle opere è il frutto di crimini commessi in Ungheria, mentre una parte consistente viene importata illecitamente nel nostro paese per poter essere venduta. Molte opere arrivano dai paesi dell'ex Unione Sovietica, dalla Romania e dalla Slovacchia. Nella migliore delle ipotesi, i criminali cercano acquirenti all'interno del territorio ungherese, ed in questi casi è possibile che si espongano. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la vendita e l'invio nei paesi dell'Europa Occidentale avviene attraverso canali ben sperimentati dalla criminalità organizzata. In base alle informazioni in nostro possesso è stato possibile determinare che le opere

works of art within the borders of Hungary. In these cases, we have at least the chance that they come into our view. In most cases, however, the sale and forwarding to Western-European countries of the goods happen through the well-tried organised crime channels.

According to our information, the used technique is that the receivers gather the works of art in various depots where the foreign buyers can have a look at them, and then the receivers and dealers organise the smuggling out of the country. Thus numerous works of art are taken out of the country which would not be granted the legal export permission or originate from concrete burglaries or thefts.

According to criminal intelligence data, in recent years the organised networks dealing in smuggling of works of art are targeting the outstanding, protected works of the Hungarian national cultural heritage. At the various auctions the protected works of art, which may not be exported from the country, are bought by Hungarian persons using counterfeit identification documents, and sold by them to foreign citizens.

Archaeological sites and findings are exposed to particularly great danger. Organised crime groups based on division of labour specialise on the opening up of underground archaeological. treasures and their illegal sale. Flagrante delicto and collecting evidence is very difficult in these cases. These criminal organisations can be eliminated only after thorough intelligence work and systematic evidence collecting.

To get an insight to illegal trafficking in works of art and to grasp its real volume is a rather difficult task for the police. The police are not aware of a great part of the sale-related crimes, since in many cases objects originating from crimes committed in other countries are sold within our borders.

The perpetrators, receivers and dealers are bound together by common interests. In order to obtain information necessary for the identification

vengono raccolte in diversi depositi dove possono essere esaminate dagli acquirenti stranieri. L'esportazione illecita fuori dai nostri confini viene organizzata in un secondo momento. Molte opere d'arte, tra cui opere rubate, che non riceverebbero altrimenti il permesso di esportazione, escono dal nostro paese in questo modo.

I dati di cui disponiamo mettono in luce che, di recente, le reti criminali che si occupano del traffico illecito di opere d'arte stanno prendendo di mira le principali opere del patrimonio culturale ungherese. Le opere d'arte che sono sottoposte a tutela, e che quindi non potrebbero lasciare il nostro paese, vengono acquistate all'asta da cittadini ungheresi in possesso di falsi documenti di identità, per poi essere vendute a stranieri.

I siti ed i reperti archeologici sono esposti a grossi rischi. Gruppi di bande specializzate in questo settore si dedicano allo scavo di siti archeologici e alla vendita illecita. È molto difficile cogliere i criminali in flagrante e sarà possibile eliminare queste organizzazioni criminali solo grazie ad una capillare raccolta di informazioni e di prove.

Stimare il volume della circolazione illecita di opere d'arte è un compito molto difficile per le forze di polizia. Infatti le forze dell'ordine non sempre sono a conoscenza delle vendite collegate ad azioni criminose, poiché molte volte la vendita riguarda oggetti rubati in altri paesi.

I responsabili, coloro che si occupano della raccolta ed i mercanti sono legati da interessi comuni. È spesso necessario ricorrere a coperture, ad attività di spionaggio per poter raccogliere le informazioni necessarie all'identificazione delle opere d'arte di origine sospetta. La circolazione illecita delle opere d'arte è una delle attività preferite dalla criminalità internazionale organizzata. Riuscire a penetrare queste organizzazioni criminali collegate fra loro è un compito difficile e per il quale è necessario molto tempo.

of works of art of suspicious origin, often covert resources, means and methods must be used. Illegal trafficking in works of art is one of the preferred areas of activity of international organised crime. It is a hard and time-consuming job to penetrate these interlinked criminal groups.

It is necessary to have a well-established intelligence network to be able to detect information on crimes related to certain works of art, or their sale and illegal export. It is essential that police officers working in this special area should create useful relationships with art dealers, private collectors, and persons related to public collections, and procurers.

My opinion is that when we are considering the possibilities of the fight against illegal trafficking in works of art, the role of international organised crime should be taken in consideration as well. Organised crime activity – as all other crime categories – is motivated by the obtainable material goods and the power that goes along with it. If we render more difficult the sale, we could restrain successfully the illegal trafficking as well. However, in order to accomplish this, fast information exchange and close international cooperation is needed between the police officers dealing with this field. The risk of the sale of stolen works of art can be increased also by efficient criminal intelligence work and by setting up of national computer databases.

Criminal intelligence work in itself is not enough for tracing down works of art related to crimes, neither for prosecuting the perpetrators. It is essential that based on the criminal information collected about the known perpetrators and receivers the crime should be provable. An essential condition for this is to be able to identify the works of art and to establish whether they originate from a crime or not.

Due to the lack of a proper database and identification system, we have been fighting for years now the problem of not being able to identify fast and accurately enough the works of art

Si deve poter disporre di una rete informativa ben consolidata per poter raccogliere informazioni relative ai reati commessi in questo settore, in particolare informazioni sulla vendita e sulla esportazione illecita di opere d'arte. È quindi fondamentale che i funzionari delle forze dell'ordine che operano in questo settore riescano a stabilire buoni rapporti di collaborazione con i mercanti d'arte, con i collezionisti privati, con le persone collegate alle collezioni pubbliche e con gli intermediari.

Ritengo che, quando si prendono in esame le possibilità di combattere la circolazione illecita delle opere d'arte, non si possa trascurare il ruolo della criminalità organizzata internazionale. L'attività criminale organizzata – come tutti gli altri tipi di attività criminale – trova la sua motivazione nella possibilità di ottenere beni materiali e nel potere che tali beni portano. Se riusciamo a rendere più difficile la vendita, potremo porre un freno alla circolazione illecita. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che le informazioni circolino rapidamente all'interno delle forze di polizia dei vari paesi, e che si creino dei rapporti di stretta collaborazione. Inoltre, la creazione di banche dati nazionali e di reti informative può contribuire a far diminuire le vendite.

Le informazioni a disposizione delle forze di polizia non sono sufficienti a identificare le opere d'arte di provenienza illecita. È di fondamentale importanza che le informazioni raccolte sui responsabili materiali e su chi si occupa di raccogliere le opere d'arte consentano di dimostrare l'origine illecita delle opere stesse. A questo scopo, è di cruciale importanza poter identificare l'opera d'arte al fine di stabilirne la eventuale provenienza illecita.

Per anni, la mancanza di una adeguata banca dati e di un efficiente sistema di identificazione non ci ha consentito di identificare rapidamente e con precisione le opere d'arte di provenienza illecita. E ora ho il piacere e l'onore di annunciarvi che, a seguito del nostro lavoro, l'Alto

resulting from various crimes. It's a pleasure for me to report that as a result of our work, we are now closer to the setting up of a national computer database, which is included in the National Police Headquarters' business plan for this year.

We have prepared for the launching of a nation-wide crime prevention program, the aim of which is to encourage owners to take stock of their works of art.

Unfortunately, despite our frequent presence in the press and the electronic media to point out for the owners the importance of taking stock of their cultural property, the victims of recent crimes involving significant loss could not provide proper information to the investigators about the stolen objects.

Early this year in Hungary a descendant of a famous Hungarian painter, Istvàn Csòk, fell victim to the thieves. He was keeping in his house numerous valuable works of art, not having any photos or useful descriptions about them. Many people visited his house and he showed them around his collection of valuable and unique paintings, keeping out only the museum experts. One day some determined thieves emptied the house and disappeared with the precious paintings. The caused loss amounted to 50 million HUF, that is, nearly 170.000 USD. The lack of descriptions and photos rendered the search and the investigation a lot more difficult.

Because of the above and other cases, we are trying to urge the owners to make so-called home inventory of their works of art by preparing and distributing inventory forms.

We established still closer links with the customs authorities. Several joint actions were prepared and executed, mainly to fight against the undesired phenomena present on the sale places, like the sale of objects registered as cultural property or brought illegally into the country.

In the past years, we have extended our direct international police relations in order to speed up the information flow. Because of this, and thanks to

Comando della Polizia Nazionale ha inserito nel proprio budget per quest'anno la costituzione di un sistema informativo dedicato. Abbiamo anche predisposto un programma di tutela a livello nazionale che si prefigge la compilazione di inventari di opere d'arte da parte dei proprietari. Purtroppo, nonostante gli inviti che abbiamo rivolto attraverso gli organi di stampa e Internet, per sensibilizzare i proprietari e convincerli dell'importanza di inventariare i beni culturali in loro possesso, le vittime di furti recenti non sono state in grado di fornire informazioni sufficienti sugli oggetti trafugati.

All'inizio di quest'anno, uno dei discendenti del famoso pittore ungherese Istvàn Csòk ha subito un furto. Custodiva in casa molte opere d'arte di gran pregio, ma non disponeva di foto o di descrizioni circostanziate. Era abituato a ricevere molte persone a cui mostrava la sua preziosa collezione di opere d'arte. Purtroppo dei ladri professionisti hanno rubato l'intera collezione e sono scomparsi. La perdita è stimata intorno ai 50 milioni di HUF, equivalenti a circa 170.000 dollari Usa. La mancanza di descrizioni e di foto ha reso le indagini molto più difficili.

A seguito di questo caso e di altri casi analoghi stiamo cercando di convincere i proprietari dell'importanza degli inventari "casalinghi" delle loro opere d'arte e per facilitarli in questo compito stiamo distribuendo della modulistica specifica.

Abbiamo rafforzato i nostri rapporti con le autorità doganali. Abbiamo preparato e realizzato diverse azioni congiunte, mirate alla lotta contro gli illeciti che si verificano durante la vendita, quali ad esempio la vendita di oggetti registrati come beni culturali o la vendita di oggetti importati illecitamente nel nostro paese.

In passato ci siamo impegnati per migliorare i rapporti diretti con la altre forze di polizia a livello internazionale per consentire uno scambio rapido di informazioni. Nel 1999, grazie a questi rapporti, ad un efficace lavoro a livello informativo ed alla possibilità di ricevere informazioni in

the appropriate criminal intelligence work and the fast obtaining of concrete information about the crimes, in 1999 we managed to detect works of art stolen years before from Romanian villages. The value of the 15th-l6th century triptychs and a singular bronze baptistery amounted to about. 190 million HUF, that is, nearly 600,000 USD, which was given back to Romania.

We contributed to the preparation of the 1997 Act made to provide increased protection to cultural property. With the coming into force of the act, new items were included in the Penal Code, designed to promote a more efficient fight against crimes endangering cultural property. Such is for example the provision on the abuse of protected works of art.

In the last year, we drew up a Memorandum of Understanding between the Ministry of the Interior and the National Cultural Heritage Ministry set up as an independent entity in 1998, creating further possibilities to develop the police unit responsible for the protection of works of art.

Based on the examples seen in Italy and France, we have been putting great emphasis on the training of experts. I am convinced that the staff should be well trained, dedicated and motivated to be able to do efficient work.

Last but not least, in relation to the protection of cultural property, I would like to point out – and I cannot stress it enough – the role and importance of direct international police co-operation, which is being promoted by this very conference as well. I must thank for it again our hosts, the Directorate for the Protection of works of art of the Italian Carabinieri Headquarters and its distinguished leaders.

tempi rapidi, siamo riusciti ad identificare opere d'arte rubate da villaggi rumeni in passato. Il valore dei trittici risalenti al XV-XVI secolo e di un battistero bronzeo è di circa 190 milioni di HUF, che equivalgono a quasi 600.000 dollari Usa, tutte opere restituite alla Romania.

Abbiamo anche dato il nostro contribuito alla preparazione della Legge del 1997, che prevede misure più rigorose per la tutela dei beni culturali. L'entrata in vigore della legge ha comportato anche l'introduzione di nuove disposizioni nel Codice Penale, destinate a promuovere una lotta più efficace contro le attività illecite che mettono in pericolo il patrimonio culturale, così come dimostra la nuova disposizione in materia di illeciti contro le opere d'arte protette.

Lo scorso anno abbiamo preparato un Protocollo d'Intesa tra il Ministero degli Interni ed il Ministero dei Beni Culturali, che nel 1998 è diventato una istituzione autonoma, fatto questo che ha creato ulteriori possibilità per lo sviluppo della unità di polizia a cui è stato affidato il compito di tutelare le opere d'arte.

Sulla scorta degli esempi italiano e francese, abbiamo dato molta importanza alla preparazione di personale esperto: sono convinto che il personale debba essere bene addestrato e motivato per poter operare in maniera efficace.

Vorrei concludere sottolineando quanto sia importante la cooperazione a livello internazionale tra i vari organi di polizia, promossa anche dalla conferenza cui partecipiamo, per poter tutelare il patrimonio culturale. Desidero ringraziare di nuovo il Comando per Tutela del Patrimonio Artistico dei Carabinieri, per aver organizzato questo evento ed i loro vertici.

JUDITH KAGAN[1]

L'UFFICIO CENTRALE PER LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DEI BENI CULTURALI IN FRANCIA

Je voulais d'abord remercier le Général Conforti pour son accueil ainsi que tous ses collaborateurs pour la réalisation de ce colloque et surtout la qualité de leur accueil et également remercier toute l'équipe de l'ICOM qui nous a proposé de participer à cet ouvrage très important pour le patrimoine français.

Si vous avez compulsé un petit peu les chiffres donnés dans cet ouvrage[2], la situation de la France est peut-être un peu préservée par rapport aux trois pays qui viennent d'être présentés. Malgré tout, le vol, le pillage est un vrai souci, très important pour nous; la France est sans doute l'un des premiers pays de destination touristique et si on laisse aller les vols et les pillages qu'est ce qu'on retrouvera dans les églises vides ou dans les églises fermées?

Vous avez en couverture, et c'est tout à fait significatif, le retable d'une toute petite église d'une toute petite commune de la Picardie, au Nord de Paris, qui a été volée, complètement pillée – ce n'est même plus un vol, c'est un véritable vandalisme – en 1973; sur la cinquantaine de statues qui ont été volées à l'époque, quatre d'entre elles ont été récupérées en 1990. Vous vous rendez compte de ce que ça peut être pour un petit village, dont c'est l'unique trésor, le retable de l'autel majeur de cette petite église.

Vorrei innanzitutto ringraziare il Generale Conforti per l'accoglienza che ha voluto riservarci, nonché i suoi collaboratori per la qualità dell'organizzazione di questo incontro. Voglio ringraziare inoltre tutto lo staff dell'ICOM che ci ha proposto di portare il nostro contributo a questo lavoro, molto importante per il patrimonio culturale francese.

Come avete potuto notare dando uno sguardo alle cifre fornite in questa pubblicazione[1]*, la situazione francese è migliore rispetto a quella dei tre paesi appena presentati. Ciò nonostante il problema dei furti e dei saccheggi rappresenta una delle nostre maggiori preoccupazioni; infatti la Francia è una delle mete turistiche più ambite e se permettiamo che furti e saccheggi continuino ad essere perpetrati, cosa si potrà visitare in una chiesa vuota o in una chiesa chiusa?*

In copertina potete vedere la pala d'altare di una piccolissima chiesa di un minuscolo comune della Piccardia, a nord di Parigi. Questa chiesa è stata saccheggiata nel 1973: più che di un furto, si è trattato di un vero e proprio atto vandalico. Delle circa 50 statue rubate, 4 sono state recuperate nel 1990. Vi rendete conto di quello che può rappresentare la pala dell'altare maggiore della chiesa per un paese così piccolo, di cui è l'unico tesoro!

[1] Ministero della Cultura – Francia.

[2] "Cent objets disparus. Pillage en Europe".

[1] "Cento oggetti scomparsi. Saccheggi in Europa".

http://www.numismaticadellostato.it

La France se situe au premier plan des pays dans lesquels il y a beaucoup de vols en Europe, c'est surtout pour ce qui est des biens privés, les châteaux, les demeures bourgeoises – dans le langage de la gendarmerie ou de la police. Les biens des collections publiques sont plutôt préservés et pour autant sont très menacés puisque pour les églises il s'agit évidemment d'un patrimoine dispersé tant dans des grands édifices, comme les grandes cathédrales ou les collégiales, ou dans les petites chapelles.

Un patrimoine dispersé, un patrimoine non gardé. Cependant c'est un patrimoine connu en France, largement connu. Les systèmes de protection sont très anciens, et depuis le dix-neuvième siècle on a sans arrêt inventorié, photographié, décrit et la documentation qui est à disposition est relativement importante.

La législation la plus importante concernant les monuments historiques – je ne vous parlerais que des monuments historiques, je dépend de la Sous-Direction des Monuments Historiques au sein du Ministère de la Culture – est un système très ancien qui remonte aux années 1930 ou tout début du 19ème siècle. Parmi les 40.000 monuments historiques immeubles protégés en France, nous avons 200.000 objets d'un intérêt patrimonial certain, 90.000 sont classés monuments historiques, donc d'un intérêt national, et tout ces objets ont normalement une photo parfois ancienne, parfois de mauvaise qualité mais souvent de bonne description et des études.

Dans chacun département, œuvrent – de façon insuffisante parce que leur statut n'est pas bien fixé – des Conservateurs des objets d'art qui sont très présents et très volontaires pour inventorier, récoler, reconnaître et toujours encore reconnaître tout les objets qui peuvent être dans les églises: parmi les 200.000 objets d'intérêt patrimonial que je viens de vous citer, 90% sont dans des édifices du culte. Avec ces Conservateurs des objets d'art, nous avons au niveau de chaque région des Directions des Affaires Culturelles où l'on retrouve les Services

La Francia si attesta ai primi posti tra i paesi in Europa che subiscono furti di opere d'arte a causa soprattutto dei furti perpetrati nelle proprietà private, castelli o dimore di prestigio – come vengono chiamate in gergo dalle forze dell'ordine. I beni custoditi nelle collezioni pubbliche sono invece maggiormente tutelati, ma non il patrimonio delle chiese in quanto disseminato sul territorio in vari tipi di edifici, grandi cattedrali, collegiate o piccole cappelle.

Un patrimonio disseminato significa un patrimonio incustodito. Si tratta, in ogni caso di un patrimonio ben conosciuto in Francia. Spesso i nostri sistemi di protezione sono datati, fortunatamente sin dal diciannovesimo secolo si è cominciato a registrare, fotografare, descrivere e la documentazione in nostro possesso è quindi piuttosto ampia.

La normativa riguardante i monumenti storici – vi parlerò soltanto dei monumenti storici, dato che lavoro alla Divisione Monumenti Storici del Ministero della Cultura – è piuttosto vetusta, in quanto risale agli anni Trenta o addirittura ai primi anni del diciannovesimo secolo. Nei 40.000 immobili classificati come monumenti storici, contiamo 200.000 oggetti, il cui interesse patrimoniale è stato accertato, 90.000 di essi sono considerati monumenti storici, quindi di interesse nazionale. Tutti questi oggetti hanno di regola una foto, a volte vecchia, spesso di qualità scadente, ma spesso sono corredati di una buona documentazione descrittiva.

In ogni dipartimento francese, operano – in maniera insufficiente in quanto il loro statuto è ancora precario – delle Conservatorie del patrimonio artistico molto attive ed efficienti nell'inventariare, ricomporre, riconoscere le opere d'arte custodite nelle chiese: tra i 200.000 beni di interesse patrimoniale che vi ho appena menzionato, il 90% è custodito in edifici di culto. Oltre alle Conservatorie dei beni culturali, sono presenti a livello regionale le Direzioni per gli Affari Culturali, all'interno delle quali operano gli

d'Inventaire Général qui travaillent également au recensement du patrimoine de la France en collaboration avec les collectivités locales. Et tous ces organismes ont l'habitude d'informer, de sensibiliser et de donner l'information quand il y a un souci concernant une église.

Qu'est que donc cette loi des monuments historiques concernant les objets qui sont en majeure partie dans des collections publiques: il y a évidemment une interdiction à l'exportation – et ce qui est très important, pour les objets culturels – c'est qu'ils restent affectés au culte, même si l'église n'est plus utilisée pour le culte – nous avons le problème du manque de prêtres, de raréfaction de la pratique cultuelle – pour autant les églises restent affectées au culte et les objets qui y sont, également. Nous sommes en France depuis 1905 sous le régime de la loi de séparation des Églises et de l'État et suite de la Révolution française, les biens mobiliers qui sont dans ces églises appartiennent, pour 87 cathédrales à l'État ou, pour le reste des églises, aux communes ou dans certains cas aux départements, sauf dans le cas particulier des départements de l'Alsace et de la Moselle qui sont encore sous le régime concordataire de 1801.

Il y a également quelques biens privés appartenant aux églises, pour les églises construites après 1905 – il y a des œuvres majeures du point de vue patrimonial qui sont dans ces églises – ou pour des objets acquis après 1905. Je n'oublierai pas les congrégations religieuses, un certain nombre de couvents qui sont malgré tout très protégés – en tout cas ce n'est pas dans ces édifices que l'on a des vols déclarés sauf quelques objets.

Concernant le patrimoine religieux, le Consistoire Israélite dispose dans un certain nombre de régions de très jolies synagogues qui ont encore tous leurs objets, mais là encore nous n'avons pas d'informations concernant des vols ou d'un marché autour de ces objets là.

La loi des monuments historique et la loi de séparation a fait qu'il y a eu une dilution de la responsabilité. C'est contre cette dilution, cette

Uffici dell'Inventario Generale, il cui compito è quello di recensire il patrimonio nazionale, di concerto con gli enti locali. Tutti questi organismi svolgono un'attività di informazione e di sensibilizzazione soprattutto quando, in un edificio di culto, si verifica un problema.

In cosa consiste dunque questa legge per i monumenti storici che tutela soprattutto i beni appartenenti a collezioni pubbliche: ovviamente essa prevede il divieto di esportazione e, di primaria importanza per i beni culturali, è che detti beni rimangono di proprietà della Chiesa, anche nel caso in cui l'edificio non venga più utilizzato a scopi religiosi – abbiamo in Francia il problema della mancanza di sacerdoti e di diminuzione delle pratiche religiose – nonostante questo dunque, gli edifici restano di proprietà della Chiesa, così come gli oggetti che essi ospitano. In Francia, siamo sottoposti sin dal 1905 alla legge di separazione dei beni delle Chiese e dello Stato e, sin dalla Rivoluzione Francese, i beni mobili che si trovano nelle Chiese sono così ripartiti: 87 cattedrali appartengono allo Stato, mentre la restante parte è di proprietà dei comuni o, in alcuni casi, dei dipartimenti, fatta eccezione per i dipartimenti dell'Alsazia e della Mosella che sono ancora sotto il regime concordatario del 1801.

Alcuni beni privati sono di proprietà delle chiese, se si tratta di chiese costruite dopo il 1905 – vi si trovano opere di grande valore patrimoniale – o se si tratta di beni acquisiti dopo il 1905. Non dobbiamo dimenticare le congregazioni religiose, alcuni conventi che sono comunque ben tutelati – in ogni caso non è in questo tipo di edificio che registriamo denunce di furti, salvo qualche oggetto.

Per quanto riguarda il patrimonio religioso, il Concistoro Israelitico in alcune regioni dispone di sinagoghe molto belle che possiedono ancora tutti i loro beni, tuttavia anche in questo settore non abbiamo informazioni su denunce di furto o di traffici illeciti.

perte de responsabilité que nous luttons sans cesse. Parce qu'il y a d'un côté un propriétaire, la commune, l'État, un affectataire (celui qui est censé utiliser les objets pour le culte, en tout cas ces objets lui sont laissés pour le service du culte) et puis la tutelle des monuments historiques, la tutelle des Beaux Arts comme on dit encore dans les provinces de France. Et c'est vrai que cette dilution de la responsabilité fait que personne ne se sent responsable des objets. Nous avons la chance d'avoir un recensement non pas exhaustif, certainement insuffisant mais quand même réel des vols depuis 1907. On a pu faire des statistiques sur une aussi longue période que le début du 20ème siècle en se rendant compte d'une très forte augmentation des vols dans les années 60. Une très forte augmentation qui a provoqué en 1975 une prise de conscience au niveau national, avec en particulier la création de l'Office Central de Répression des Vols d'Objets d'Art (OCRVA) qui depuis 1997 s'appelle Office Central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels, l'OCBC que vous connaissez tous. En même temps de cette création de cette autorité central qui réunit autour d'elle tant les services de la culture que les douanes, la Police et la Gendarmerie Nationale, il y a eu une véritable mobilisation des services de Gendarmerie, mobilisation toujours renouvelée par différentes circulaires, sensibilisation commune des deux ministères concernés – ou trois pour l'Intérieur – pour justement sensibiliser en particulier dans les campagnes la présence et l'information sur ce sujet.

La France est assez épargnée puisqu'on compte en particulier dans les années '80-'90 une baisse assez considérable du nombre de vols qui aboutissait environ à 50 lieux de vols et autour de 200 objets dans les édifices de culte – entre 200 et 250 selon les années – qui étaient volés.

Ce qui est assez intéressant quand on étudie sur une longue période, c'est qu'on peut constater une espèce baisse de qualité dans ce

La legge per i monumenti storici e la legge di separazione dei beni hanno prodotto un distribuzione di responsabilità. Lottiamo senza tregua contro questa conseguente perdita di responsabilità: abbiamo infatti da un lato un proprietario – il comune, lo Stato, il fruitore (colui che utilizza detti oggetti nelle sue funzioni religiose o comunque al quale detti oggetti vengono lasciati per il culto) – e dall'altro, la tutela delle Belle Arti, come viene ancora oggi chiamata nelle province francesi. Ed è proprio a causa di questa ripartizione delle responsabilità, che nessuno si ritiene responsabile di questi beni. Abbiamo la fortuna di disporre di un censimento, non certo esauriente, sicuramente insufficiente, ma comunque reale, dei furti perpetrati a partire dal 1907. Le statistiche elaborate, riferite al lungo periodo dall'inizio del XX secolo ad oggi, hanno evidenziato un forte aumento di furti durante gli anni '60. Un aumento notevolissimo, che ha dato luogo nel 1975, ad una presa di coscienza del problema a livello nazionale, con la creazione dell'Ufficio Centrale per la Repressione dei Furti di Oggetti d'Arte (OCRVA), che nel 1997 ha cambiato la sua denominazione in Ufficio Centrale per la Lotta contro il Traffico dei Beni Culturali, l'OCBC che tutti voi conoscete. Oltre alla creazione di quest'autorità centrale che riunisce in sé vari uffici del Ministero della Cultura, delle Dogane, della Polizia e della Gendarmeria, si è dato vita, nello stesso tempo, a una vera e propria mobilitazione delle forze dell'ordine, mobilitazione costantemente rinnovata con una serie di circolari, e ad una sensibilizzazione dei due ministeri interessati – o piuttosto tre, se includiamo quello dell'Interno – per diffondere soprattutto nelle campagne, la presenza e l'informazione sull'argomento.

In Francia il fenomeno è piuttosto limitato, dato che il numero dei furti negli anni '80-'90 è notevolmente diminuito. Sono stati colpiti circa cinquanta luoghi e sono stati rubati circa 200 oggetti in edifici di culto – dai 200 ai 250, a seconda degli anni.

qui est volé dans les églises. Par exemple, un retable en albâtre a été volé dans les années 70 – ce sont des objets extraordinaires qu'on peut retrouver malheureusement souvent dans les musées – c'est une production d'origine anglaise qui est très fréquente en Normandie. En particulier, ce ne sont plus ce type d'objets, on a l'impression vraiment que les voleurs n'ont pas de but, pas de cible; alors qu'à cette époque là il y avait des commandes réelles, actuellement il y a de véritables razzia, c'est véritablement du pillage, qui évidemment stupéfie – c'est un véritable attentat pour la vie du village – dans une grande ville ça passe plus inaperçu – mais dans les villages c'est tout à fait terrible.

On a aussi la sensation que ce marché illicite, n'est pas forcément dirigé à destination des musées mais plus des biens privés étant donné le type d'objet qui sont volés, par exemple des consoles de bois doré, tout à fait réutilisables dans un contexte privé et civil, ou encore des anges. En plus ce sont des objets d'une moindre valeur qui, du fait de l'application des règlements européens, de la directive etc. que nous appliquons depuis 1992, sont en dessous du seuil de valeur marchande et donc ne nécessitent aucun certificat d'exportation en tous cas dans le territoire européen. Pour l'année 2000 – puisque dans le livre nous avons donné les chiffres de 1999 – il y a eu donc 60 lieux de culte donc cathédrales, églises ou chapelles même cloîtrées, "visitées" contre 56 en 1999. 201 objets ont été répertoriés volés, mais ces 201 objets se décomposent en 262 unités, pourquoi? Parce que par exemple on avait volé les statues d'une chaire – il y avait 12 statues autour d'une chaire – donc nous avons un objet mais il y aura 12 petites statuettes qui seront sur le marché illicite. De la même façon on a des vols d'anges – ça aussi c'a été la caractéristique de l'année 2000 et ça continue en 2001 on a eu 35 vols d'anges en bois doré, en bois polychrome ou bois tout court, dont 7 paires cohérentes, qui ont été volés dans 11 églises différentes.

Interessante il fatto che, da un'analisi dei dati sul lungo periodo, emerge una sorta di abbassamento della qualità della refurtiva sottratta nelle chiese. Per esempio, un paliotto in alabastro è stato rubato negli anni '70 in una chiesa. Si tratta di un oggetto straordinario di una produzione inglese molto comune soprattutto in Normandia. Oggi non sono più questi oggetti, ad essere rubati: si ha l'impressione che i ladri non abbiano più uno scopo, un bersaglio preciso. Precedentemente i furti venivano perpetrati su commissione, oggi si assiste a delle vere e proprie razzie, a dei saccheggi, che ci lasciano allibiti – si tratta di veri e propri attentati alla vita dei paesini di campagna – in città la cosa passa quasi inosservata – ma per un paesino di campagna, un furto del genere è veramente qualcosa di terribile.

Vista l'entità degli oggetti rubati, abbiamo anche la sensazione che il mercato dell'illecito non abbia più come obiettivo le collezioni museali, l'interesse si è trasferito piuttosto verso i beni privati: abbiamo per esempio delle consolles in legno dorato, che si adattano bene agli arredamenti delle abitazioni private o, comunque, civili, o ad esempio degli angeli. Si tratta quindi di oggetti di scarso valore che, a seguito dell'applicazione, sin dal 1992, delle normative europee, della direttiva ecc., hanno un valore inferiore a quello di mercato e quindi non necessitano di alcun certificato di esportazione, per lo meno per viaggiare nel territorio europeo. Nel 2000 – il nostro volume fornisce i dati relativi al 1999 – sono state registrate 60 "visite" a cattedrali, chiese, persino cappelle chiuse, contro le 56 del 1999. 201 oggetti sono stati dichiarati rubati, ma questi 201 si scompongono in realtà in 262 unità. Perché? Perché, in alcuni casi sono state rubate, per esempio, le statue di un pulpito – in un caso particolare le statue erano 12 – ci troviamo quindi a registrare un furto, mentre sono 12 le statuine immesse sul mercato dell'illecito. Abbiamo inoltre registrato dei furti di angeli – che hanno caratterizzato il 2000 e che continuano a

Entre l'année 1999 et l'année 2000 il y a eu une certaine augmentation, quand même relative, du nombre d'objets importants volés en France. Les gendarmes nous ont dit qu'il y avait sans doute eu un "effet de la tempête". La France a subi à la fin du mois de décembre 1999 deux très violentes tempêtes, une au nord et une au sud, et de ce fait, dans les châteaux et les demeures bourgeoises, qui étaient la cible préférée des voleurs, il y avait trop de monde, parce que les gens étaient là pour enlever le bois abattu, les arbres tombés. Donc la présence humaine autour des châteaux a – semble-t-il – déporté le trafic illicite vers les édifices non gardés plus fragiles.

C'est vrai que tous nos Conservateurs au niveau du département, nos inspecteurs de la région sont terrifiés à chaque fois par les vols qui sont commis, mais ce qui est très important c'est que, par le travail excellent des services de Gendarmerie et de la Police Nationale, les bandes qui razzient un département ou un autre sont très vite démantelées. Donc, on a des effets qui sont très ponctuels, heureusement, mais il faut souligner malgré tout, combien les départements frontaliers du nord de la France, le Nord, la Somme, la Picardie, la Meuse, la Lorraine ont été victimes d'importants vols ces dernières années, avec un départ très rapide des objets vers les pays du nord. Toutes les catégories d'objets sont touchées, avec au premier plan la sculpture et l'orfèvrerie, très peu de tableaux par rapport à l'Italie, c'est plutôt de la statuaire, etc..

On a à faire en dehors de bandes plus ou moins constituées, à du véritable vandalisme, et l'objet dont nous regrettons le plus la perte est un bras reliquaire du XII siècle le bras de Saint Eugénie à Varzy en Bourgogne, une œuvre d'art qui était classée depuis 1897, protégée dans un trésor dont la sécurité aurait peut-être pu être améliorée, mais ce qui est incroyable est qu'en fait les voleurs ne connaissait absolument pas la valeur et l'intérêt de l'objet puisque cet objet, un bras reliquaire, c'est une feuille d'or sur une âme de

segnare l'anno 2001 – abbiamo registrato in tutto 35 furti di angeli in legno dorato, in legno policromo o in legno naturale, di cui 7 coppie rubate in 11 chiese diverse.

Tra il 1999 e il 2000 abbiamo registrato un certo aumento, peraltro relativo, del numero di oggetti importanti rubati in Francia. Le forze dell'ordine hanno parlato di "effetto nubifragio". Alla fine di dicembre 1999, la Francia è stata colpita da due grandi nubifragi, uno a nord e l'altro a sud. A causa di ciò i castelli e le dimore di prestigio, bersaglio preferito dai ladri, sono state aperte a troppe persone, che si sono trovate lì per ripulire i parchi e togliere gli alberi abbattuti. Sembra dunque che sia stata la presenza umana intorno a questi edifici ad orientare i traffici illeciti verso quelli incustoditi e quindi più fragili.

È vero che le Conservatorie, a livello di dipartimento e gli ispettorati, a livello regionale, rimangono sempre più sbalorditi di fronte ai furti che vengono commessi, è anche vero però che, grazie al puntuale lavoro della Gendarmeria e della Polizia Nazionale, i sodalizi criminali che vandalizzano le province francesi, vengono smantellati. La risposta delle autorità è quindi molto efficace, bisogna tuttavia rilevare che negli ultimi anni i dipartimenti frontalieri del nord della Francia, il Nord, la Somme, la Piccardia, la Mosa, la Lorena, hanno subìto furti piuttosto rilevanti e hanno visto importanti oggetti prendere velocemente la via del nord del paese. Sono stati sottratti tutti i tipi di oggetti, soprattutto sculture, argenterie, pochissimi quadri rispetto all'Italia, e statue, ecc..

A parte le bande più o meno organizzate, abbiamo episodi di vero e proprio vandalismo: l'opera che maggiormente rimpiangiamo è un braccio di Sant'Eugenia del XII secolo custodito a Varzy in Borgogna in un reliquiario, la cui sicurezza avrebbe senz'altro potuto essere migliore, un'opera d'arte inventariata sin dal 1897. Il fatto incredibile è però che i ladri non conoscevano affatto né il valore economico né quello artistico

bois, ils ont cru que l'objet était en or massif et voulant récupérer l'or, ils ont fondu, ils ont brûlé l'objet. Donc c'est un point de débilité, je ne crois pas qu'il y ait d'autres mots, qui est incommensurable et en tout cas cet objet, qui était majeur, une œuvre d'art du XII siècle est définitivement perdu.

Heureusement, nous avons eu tout récemment un certain nombre de redécouvertes, en particulier une très belle Vierge à l'Enfant auvergnate, que nous pensions intégrer dans l'ouvrage de l'ICOM quant au moment ou nous préparions la sélection des fiches avec nos Conservateurs, on nous a annoncé sa redécouverte, c'était une Vierge en Auvergne, une Vierge à l'Enfant assise, classée depuis 1908, volée en 1983 et qui a été localisée à Madrid en Espagne dans une vente publique. Une très bonne coopération entre les services d'Espagne et de France a permis la récupération de cette statue et tout récemment un agent de l'OCBC a remmené la statue à la cathédrale de Clermont-Ferrand en attendant sa réintégration dans son église d'origine. Notre commandant de police qui est détaché auprès de nous, auprès des services de la culture est allé sur place pour vérifier les conditions de sécurité et étudier la possibilité de remise de cette statue.

Également, tout récemment par un heureux hasard nous avons pu récupérer une très belle tapisserie flamande qui avait été volée à la cathédrale du Mans en novembre 2000 et qui a été localisée en février de cette année et qui est à nouveau dans nos services. Ce fait malheureux a permis de décider le clergé, qui était un petit peu réticent, à une véritable étude de protection et surtout de gestion de la collection des tapisseries très importantes de la Cathédrale du Mans.

En tout parmi les 120.000 œuvres classées monuments historiques, donc véritablement importantes, on compte sur notre base de données entre 2000 et 3000 œuvres qui peuvent être singularisées, ce sont des chiffres qui seront précisés au cours de la correction que nous

della reliquia, in quanto si tratta di un braccio in legno ricoperto da una lamina d'oro: credendo che fosse invece in oro massiccio, hanno tentato di fonderlo, bruciando così l'interno in legno. Siamo di fronte ad un episodio di imbecillità – non credo vi siano altri termini per dirlo – di dimensioni tali da distruggere per sempre un'opera d'arte di altissimo valore, un'opera del XII secolo.

Fortunatamente, negli ultimi tempi vi sono stati dei ritrovamenti, in particolare una Madonna con Bambino dell'Alvernia, che pensavamo di inserire nel catalogo ICOM, è arrivata la notizia del suo ritrovamento, proprio mentre preparavamo le schede con le Conservatorie. Si tratta di una Vergine dell'Alvernia, seduta, inventariata sin dal 1908, rubata nel 1983 e ritrovata a Madrid, in Spagna ad una vendita all'asta. Il recupero della statua è stato possibile grazie all'ottima collaborazione tra le forze di polizia francesi e spagnole e recentemente un ufficiale dell'OCBC ha ricondotto la statua nella cattedrale di Clermont–Ferrand, nell'attesa che venga ricollocata nel suo luogo d'origine. Il responsabile del distaccamento di polizia presso il nostro Ministero si è recato sul posto per verificare le condizioni di sicurezza e studiare le possibilità di ricollocare la statua.

Per un fortunato caso, abbiamo recentemente recuperato anche un bellissimo arazzo fiammingo che era stato rubato nella cattedrale di Le Mans nel novembre del 2000 e che è stato ritrovato nel febbraio di quest'anno e riportato nei nostri uffici. Grazie a questo episodio, i responsabili religiosi, che erano un po' reticenti, si sono convinti della necessità di dare il via ad uno studio per la salvaguardia e soprattutto per la gestione di questa importante collezione di arazzi, custoditi nella cattedrale.

In tutto, tra le 120.000 opere registrate come monumenti storici, quindi di grande valore, la nostra banca dati contiene dalle 2000 alle 3000 opere suscettibili di essere valorizzate; sono dati che saranno precisati nel corso dell'aggiorna-

sommes en train de faire de notre base de données, entre 10 et 20% des objets classés qui sont retrouvés depuis les vols de 1907. Chaque signalement de vol fait appel à la documentation photographique réunie par le conservateur des objets d'art et qui est mis aussitôt à la disposition de la Gendarmerie Nationale ou du service de Police Nationale territorialement compétent. Il y a véritablement en France une bonne coopération entre nos services, entre nos conservateurs et les services locaux, et l'OCBC évidemment, qui permet un rassemblement rapide de la documentation nécessaire au sein de la base TREMA mise au point par l'OCBC, le trésoriste de recherche électronique en imagerie artistique.

C'est cette coopération qui permet les bons résultats et surtout une meilleure identification quand les objets sont retrouvés; je souhaite pour ma part, à titre personnel mais aussi au nom de mon administration, qu'il y ait cette meilleure coopération, surtout du point de vue juridique entre les pays d'Europe, il y a beaucoup à faire de ce côté là.

Nous appliquons les directives de 1992, 1993 sur la restitution, la Convention de l'UNESCO a été ratifiée en France depuis 1995, et au Parlement sera bientôt présentée la Convention UNIDROIT qui passe normalement à la session de l'automne, toutes les étapes qui devaient être passées sont désormais passées, elle devrait donc être présentée à l'Assemblée Nationale avant l'automne 2001.

L'autre travail que nous faisons au Ministère de la Culture c'est le travail de prévention, depuis 10 ans nous avons à notre disposition, tant à la Direction des Musées de France qu'à la Direction du Patrimoine un fonctionnaire de police, mis à disposition par le Ministère de l'Intérieur, qui nous conseille dans tous les domaines de prévention. C'est de véritables conseils de sécurité très technique, l'étude des systèmes d'alarme, également le meilleur coût sécurité réel dans toutes les localités; un travail d'information que nous

mento della nostra banca dati ma si tratta comunque di una percentuale che oscilla tra il 10 e il 20% dei beni registrati, che sono stati ritrovati dal 1907 ai giorni nostri. Ogni comunicazione di furto viene confrontata con la documentazione fotografica custodita presso le Conservatorie dei Beni Culturali, documentazione che viene immediatamente messa a disposizione della Gendarmeria Nazionale o dell'autorità di Polizia competente per territorio. In Francia vi è un'ottima collaborazione tra i nostri uffici, le Conservatorie e le forze dell'ordine e l'OCBC ovviamente, che consente la raccolta in tempi rapidi di tutta la documentazione necessaria, presente nella banca dati TREMA messa a punto dall'OCBC, il tesoriere della ricerca elettronica di immagini artistiche.

Grazie a questa cooperazione abbiamo ottenuto buoni risultati, in particolare nell'identificazione degli oggetti dopo il loro ritrovamento; per quanto mi riguarda, auspico, a titolo personale, ma anche a nome dell'amministrazione che rappresento, che tale cooperazione venga rafforzata, soprattutto nel settore giuridico, tra i vari paesi europei, anche se molto resta da fare ancora in questo campo.

Applichiamo le direttive del 1992 e 1993 in materia di restituzione, che la Convenzione dell'UNESCO è stata ratificata in Francia sin dal 1995, mentre la Convenzione UNIDROIT sta per essere presentata in Parlamento, tutte le tappe che dovevano essere superate sono state superate, per cui la Convenzione dovrebbe essere discussa all'Assemblea Nazionale prima dell'autunno 2001.

Il Ministero della Cultura svolge anche un'attività di prevenzione: da 10 anni infatti presso la Direzione dei Musei di Francia e presso la Direzione del Patrimonio opera un funzionario di polizia, messo a disposizione dal Ministero dell'Interno che fornisce la sua consulenza in tutti i settori della prevenzione: si tratta di vere e proprie consulenze sulle tecniche di sicurezza, sui

faisons aussi vis à vis des douanes et un travail de sensibilisation, et depuis plusieurs années dans chaque département sous l'autorité du préfet des réunions réunissent les maires, les gendarmes, la police, pour étudier et présenter les problèmes et donner des conseils en matière de prévention et de sécurisation d'édifices non gardés.

Également vis à vis de l'Église qui est donc affectataire de ces objets il y a très régulièrement des contacts avec une Commission Départementale d'Art Sacré ou il y a soit au niveau départemental, soit au niveau régional ce travail de sensibilisation. Tout récemment la Gendarmerie Nationale a dû redemander à chacune de ses brigades de nommer, d'identifier un correspondant "objets d'art" qui sera le relais, en tous cas l'interlocuteur auprès du préfet avec le Conservateur des objets d'art et c'est sur ce travail de prévention, de sensibilisation, de responsabilisation que nous œuvrons tous, en souhaitant pouvoir faire encore baisser le nombre de lieux de vol et permettre à la France d'être toujours un pays attractif du point de vue touristique et du point de vue patrimonial.

sistemi di allarme, sui diversi costi della sicurezza a seconda dei luoghi ecc.. Egli esplica anche un'attività di informazione del servizio delle Dogane e un'attività di sensibilizzazione, molto importante anche a livello locale dove vengono organizzati degli incontri, presieduti dal Prefetto, ai quali partecipano anche i sindaci e i rappresentanti delle autorità di polizia per un esame congiunto delle problematiche e per fornire delle indicazioni in materia di prevenzione e di sicurezza negli edifici non custoditi.

Inoltre vi sono contatti regolari con i rappresentanti della Chiesa, che custodisce molti di questi beni. A questo scopo sono state istituite delle commissioni dipartimentali di arte sacra che svolgono un'attività di sensibilizzazione, sia a livello del dipartimento, che della regione. Recentemente la Gendarmeria ha richiesto ai suoi presìdi locali di nominare e reperire un corrispondente per i "beni artistici" che fungerà da tramite, o comunque da interlocutore, con il Prefetto e con la Conservatoria dei Beni Artistici. Proprio su questo lavoro di prevenzione, di sensibilizzazione e di responsabilizzazione operiamo, sperando di riuscire nell'intento di diminuire il numero dei furti in modo che la Francia continui ad essere un paese interessante dal punto di vista turistico e patrimoniale.

FRANCESCO MARCHISANO[1]

UN APPROCCIO ETICO AI BENI CULTURALI

Ringrazio il Generale Conforti e gli organizzatori tutti di questo importante incontro per avermi invitato a partecipare anche quest'anno ad un appuntamento, come sempre, molto significativo per la nazione italiana, ma che negli ultimi anni è divenuto un momento d'incontro estremamente utile anche a livello internazionale. Un appuntamento che costituisce un momento celebrativo dell'impegno esemplare offerto dalla nazione italiana, tramite il lavoro attento e curato delle speciali forze dell'ordine verso la protezione e la preservazione del suo splendido e preziosissimo patrimonio, sorgente di gran parte della civiltà e della cultura occidentale e quindi un impegno che rappresenta un contributo a tutta l'umanità con impatto a livello internazionale.

Questa nazione italiana, retta dai pilastri costituzionali e democratici e avvolta in un tale splendore ricamato nella realtà ambientale del suo territorio dall'evolversi del patrimonio storico-artistico nei secoli, richiede proprio per questo ai suoi cittadini e a tutte le istituzioni sul suo territorio una maggiore responsabilità e sensibilità per lo sviluppo e l'attuazione di iniziative efficaci, mirate, che possano toccare tutti i molteplici aspetti di questo patrimonio e le sue componenti materiali e immateriali.

Posso dire con una certa soddisfazione che in questi ultimi anni l'ambiente internazionale si fa sempre più attento a riconoscere questi due fondamentali aspetti del fenomeno "patrimonio" – cioè il suo valore materiale e spirituale – e a creare una solidarietà compatta e vigile verso la sua protezione, dirigendo particolare attenzione alla battaglia contro il traffico illecito dei beni culturali storico-artistici. Ne sono la prova le Risoluzioni approvate dai Ministri Europei responsabili dei beni culturali in occasione della recente Conferenza Ministeriale di Portoroz in Slovenia nell'aprile 2001 a cui ho partecipato in quanto Ministro dei Beni Culturali della Santa Sede, nelle quali si è accolta la richiesta, fra cui la nostra, di includere chiaramente questa problematica anche nel contesto di un necessario approccio etico verso il patrimonio che possa rivalutare il suo significato e contributo a livello sociale e non solo come sorgente di rendimento economico e speculativo di fronte alle sempre più esigenti regole di mercato dettate dalla globalizzazione e dal turismo inter-continentale.

Tale spirito di efficace collaborazione a livello internazionale diviene indispensabile per affrontare un traffico illegale privo ormai di barriere territoriali, perché appoggiato da sistemi telematici che guidano le transazioni a livello cibernetico e

[1] Presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa – Città del Vaticano.

http://www.numismaticadellostato.it

quindi, per così dire, anche privo di barriere spaziali. La battaglia e il recupero costituiscono allora delle sfide senza precedenti nella storia. Mentre la collaborazione si sta maggiormente consolidando, rimane il problema forse di come rafforzare un riconoscimento unanime e serio degli impegni svolti e delle prese di posizioni emanate, anche tramite misure legislative, dagli ambienti internazionali (il ricordo del caso recente delle sculture distrutte dai Talebani ci mostra quanto questo sia una questione urgente da affrontare).

Da parte nostra, la Santa Sede continua, tramite numerose iniziative – e in particolare quelle promosse dalla Pontificia Commissione per i Beni Culturali – a dimostrare il suo serio impegno verso la protezione e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in tutte le nazioni del mondo e in particolare in Italia, ove si stima che più del 70% del patrimonio di questa nazione è a carattere religioso.

Sono lieto di annunciarvi in anteprima che fra poco verrà indirizzata a tutti i Vescovi del mondo una Circolare dedicata ai Musei Ecclesiastici come strutture necessarie non solo per incoraggiare un'adeguata tutela, ma anche come luoghi di valorizzazione del patrimonio e della cultura locale, su cui naturalmente fa perno il fenomeno dell'inculturazione del messaggio evangelico.

Questo nuovo documento, insieme alla precedente Circolare specificamente dedicata alla problematica dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, e che devo dire obiettivamente ha avuto una risonanza estremamente positiva, vogliono essere segni evidenti di come la Chiesa Universale si dichiara vigile collaboratrice con tutti coloro che hanno intrapreso questo doveroso compito non solo verso le singole nazioni, ma verso l'umanità intera.

Ringrazio ancora il Generale Conforti e tutti i suoi collaboratori per il loro ammirevole lavoro quotidiano, esprimendo anche la gratitudine di tutte quelle comunità ecclesiali che tramite lo splendido lavoro di recupero di preziosissime opere di pietà religiosa condotto dal Comando hanno potuto riscoprire la loro identità di credenti.

Auspico che attraverso il contributo della Pontificia Commissione questi ultimi potranno divenire cittadini sempre più impegnati attivamente nella tutela e nella conservazione del patrimonio intero di questa nazione.

RICHARD VAUX[1]

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL TRAFFICO ILLECITO DI BENI ARCHEOLOGICI

Je tiens tout d'abord au nom de mon organisation, de mon institution à remercier le Général Conforti, ainsi que tous ses collègues et l'ensemble des autorités italiennes qui depuis de nombreuses années maintenant se soucient et travaillent avec acharnement, à promouvoir le règlement de cette problématique internationale qu'est le trafic illicite d'objets d'art qui est d'une actualité constante et, pour certaines de ses facettes d'une actualité croissante. Les initiatives italiennes et notamment l'organisation, depuis plusieurs années, de ces rencontres, sont positives et permettent de souligner davantage la dimension internationale de cette problématique et nous devons remercier pour ce travail.

J'ai dit que c'est un problème constant, croissant et général qui est toujours présent. Depuis des années les différentes organisations internationales se sont penchées sur cette question, ont proposé des solutions d'ordre juridique, d'ordre pratique, néanmoins on se rend compte combien ce phénomène conserve son ampleur, surtout de la complexité, à cause de la globalisation de notre époque, de l'ingéniosité des trafiquants et surtout de la recherche du profit qui sous-tend, toute la demande qui vient notamment des marchés de l'art des pays développés. Ceci mène à dire que

Prima di tutto desidero ringraziare a nome della mia organizzazione, della mia istituzione il Generale Conforti, nonché tutti i suoi colleghi e tutte le autorità italiane, che da molti anni si impegnano e lavorano con grande tenacia a promuovere la ricerca di soluzioni volte a risolvere la problematica internazionale del traffico illecito di oggetti d'arte. Un problema di attualità costante e, per alcuni suoi aspetti, di attualità crescente. Le iniziative italiane, e in particolare l'organizzazione di questi incontri, sono un fatto positivo e consentono di sottolineare ulteriormente la dimensione internazionale del problema e dobbiamo ringraziarvi per questo lavoro.

Ho detto che è un problema costante, addirittura crescente e generale, sempre presente.

Da alcuni anni le varie organizzazioni internazionali si occupano di questo fenomeno proponendo soluzioni di ordine giuridico e pratico. È facile notare tuttavia che la rilevanza e anche la complessità del fenomeno persistono a causa della globalizzazione della nostra epoca, dell'ingegnosità dei trafficanti e, soprattutto, della ricerca del profitto che domina l'intera domanda proveniente dai mercati dell'arte dei paesi sviluppati. Il che ci conduce ad affermare che gli sforzi di sensibilizzazione, mobilitazione e cooperazione devono essere proseguiti e anzi,

[1] Rappresentante della Commissione Europea.

http://www.numismaticadellostato.it

ces efforts de sensibilisation, de mobilisation de coopération doivent être poursuivis et doivent être accrus et c'est de notre responsabilité à tous, à chacun de nos niveaux. Je pense que le niveau local et national est peut-être le plus à même d'apporter une réponse immédiate parce que c'est là que les infractions sont commises, mais comme d'autres interlocuteurs l'ont souligné, la mondialisation du phénomène appelle également à promouvoir une coopération qui n'a pas encore donné tous ses effets, n'a pas pris son ampleur maximale et n'a pas encore peut-être pris la mesure de certains des défis auxquels nous sommes confrontés depuis ces dernières années. Je pense, donc, que les institutions européennes, la Commission en particulier, mais également le Conseil, le Parlement Européen, le Comité des Régions et le Comité Economique et Social sont tout à fait sensibles et alertés sur ces questions et néanmoins ces institutions communautaires ne vivent et ne prennent davantage de vie que lorsque l'ensemble des participants, et en premier lieu les États membres, mais l'ensemble de la société civile, des élus, des associations, des professionnels, des services publics, des services privés prennent leurs responsabilités et demandent clairement que soit développée cette coopération au niveau international et au niveau européen.

Le niveau européen est très intéressant en cela que l'Europe est à la fois exemplaire par rapport au trafic d'objets d'art, parce que c'est à la fois un lieu où sont perpétrées les infractions, un lieu où aboutissent des objets qui ont été pillés en Europe ou hors d'Europe, un lieu également où transitent ces objets avant de repartir pour d'autres destinations, soit le Japon, l'Amerique du Nord ou d'autres pays parfois. C'est un lieu exemplaire quand à l'ampleur du phénomène, et quant à la capacité au niveau régional, de pays qui ont maintenant décidé de mettre ensemble, depuis plusieurs années, ou plus récemment – pour les

incrementati da ognuno di noi, ciascuno secondo le proprie competenze.

A mio parere, le istanze locali e nazionali devono dare una risposta immediata, perché è a questi livelli che i reati vengono commessi, ma come altri interlocutori hanno sottolineato, la globalizzazione del fenomeno richiede anche un rafforzamento della cooperazione che non ha ancora prodotto il massimo dei risultati, non ha ancora raggiunto i livelli più alti e forse non ha ancora valutato appieno le sfide che da qualche anno ci troviamo ad affrontare.

Credo, dunque, che le istituzioni europee, la Commissione in particolare, ma anche il Consiglio, il Parlamento Europeo, il Comitato delle Regioni e il Comitato Economico e Sociale sono quanto mai sensibili e allertati su questi problemi; non di meno le istituzioni comunitarie non vivono e non operano se non quando tutti i partecipanti, i loro paesi membri, ma anche tutte le parti sociali, gli amministratori, le associazioni, i professionisti, i servizi pubblici e privati sono chiamati ad assumersi le loro responsabilità e a promuovere lo sviluppo della cooperazione internazionale ed europea.

La cooperazione con le istanze europee è oltremodo importante in quanto l'Europa è il crocevia del traffico di opere d'arte, sia in quanto luogo in cui vengono perpetrati tali reati, che come luogo di destinazione dei beni culturali rubati all'interno o all'esterno dei suoi confini, e infine come luogo di transito per le opere destinate ai mercati giapponese, statunitense e di altri paesi.

È infatti in Europa che il fenomeno raggiunge i suoi massimi livelli, a causa anche dell'ingresso nello spazio europeo di paesi in cui il traffico di opere d'arte è già di per sé abbastanza copioso, paesi dell'Europa centrale ed orientale che, da qualche anno – o più recentemente a seconda dei casi – hanno deciso di mettere insieme i loro destini per costruire una zona integrata. Essi costituiscono, a mio avviso, un valido

pays de l'Europe centrale et orientale – leur volonté, leur devenir pour construire une zone intégrée. C'est un exemple, à mon avis, tout à fait illustratif de ce qu'on peut faire en termes de coopération internationale, interne au niveau de la région, mais également en relation avec les autres régions du monde.

Les questions culturelles ne sont pas un sujet pour les institutions communautaires, la culture n'a rien de comparable avec l'agriculture qui est un des fondements de notre ensemble européen et pour cela cet effort de sensibilisation au niveau de différents acteurs est très important parce que les questions culturelles, au niveau communautaire, demeurent de la responsabilité des États membres, des autorités nationales.

Puisque le thème de ce septième congrès traite des biens archéologiques, il est évident que la protection *in situ* des sites et des biens archéologiques relèvent des autorités nationales et locales compétentes et les institutions communautaires sont là pour relayer les initiatives menées les mettre en liaison, soutenir ces coopérations; mais elles ne peuvent pas se substituer. Mais par contre, si demande est faite, avec force à toutes les institutions, de promouvoir et d'accroître ces coopérations, je pense que les institutions communautaires seront là pour répondre à ces demandes.

Le trafic des biens archéologiques me semble être parmi les différentes facettes du trafic illicite des biens culturels, le plus grave, parce que non seulement il reprend les caractéristiques de nombreuses expressions du trafic illicite, que ce soit du vol, du faux, de l'exportation illicite, mais surtout pour le fait que les infractions sont perpétrées sur les sites archéologiques parfois vierges, parfois connus mais pas encore explorés, à mon avis a un coût au niveau du contenu beaucoup plus important; c'est tout le contexte du site qui une fois pillé, une fois vandalisé perd sa substance, perd toute la dimension patrimoniale, culturelle, scientifique – en tous cas une large

esempio di quanto si può fare in termini di cooperazione internazionale, interna, a livello regionale, ma anche nei confronti delle altre regioni del mondo.

Le questioni culturali sono secondarie per le istituzioni comunitarie, la cultura non si può paragonare all'agricoltura, che è uno dei pilastri dell'Unione. Proprio per questo motivo è molto importante che le istanze comunitarie vengano coinvolte; non dimentichiamo che gli affari culturali rimangono sotto la responsabilità degli Stati membri e dei governi nazionali.

Dato che il tema di questo settimo congresso è la salvaguardia dei beni archeologici, e che la protezione in situ *dei siti e dei beni archeologici è di competenza delle autorità nazionali e locali competenti, è compito delle istituzioni comunitarie coordinare tali iniziative, collegarle e sostenerle, ma non sostituirsi ad esse. Credo tuttavia che le istituzioni comunitarie non mancheranno di fornire risposte ove venisse loro richiesto di promuovere ed accrescere la cooperazione.*

Tra i vari traffici di opere d'arte, quello dei beni archeologici sembra essere il più preoccupante, in quanto non soltanto esso presenta tutte le caratteristiche degli altri traffici illeciti quali il furto, la falsificazione, l'esportazione illegale, ma soprattutto per il fatto che le violazioni vengono perpetrate nei confronti di siti archeologici ancora intatti, a volte conosciuti, ma ancora inesplorati e ciò conferisce loro una gravità ancora maggiore; una volta saccheggiato, vandalizzato, il sito perde tutta la sua sostanza, la sua dimensione culturale, artistica, scientifica o gran parte di essa. Un'opera, avulsa dal suo contesto naturale senza essere preventivamente sottoposta a studi scientifici, perde e ci fa perdere tutto l'insegnamento che contiene.

Sottolineo perciò la necessità di fornire sostegno sempre più ampio alle varie iniziative recen-

part. Un objet extrait de son environnement naturel sans avoir été au préalable scientifiquement examiné, perd – et nous fait perdre – tout cet enseignement qu'il contient.

Donc je tiens par là à souligner l'importance de davantage soutenir les différentes, récentes initiatives concernant la protection du patrimoine archéologique que ce soit au niveau terrestre ou au niveau aquatique[2].

Le Parlement européen a exprimé ces derniers mois ses vives préoccupations et a exprimé également des demandes quand au renforcement au niveau des travaux de la Commission des initiatives menées en faveur du règlement du trafic illicite d'objets d'art. Cette expression du Parlement vient à la suite de l'examen du premier rapport sur l'évaluation de la directive sur la restitution des biens culturels et sur le règlement concernant l'exportation des biens culturels, deux instruments communautaires qui n'ont pas pour objet de lutter contre le trafic de biens culturels directement, mais qui avaient pour premier objet – au moment de la disparition des contrôles aux frontières internes de la zone communautaire – de ménager deux principes fondamentaux de la construction européenne, à savoir le principe de la libre circulation des biens d'une part et d'autre part le principe de la protection du patrimoine national. Néanmoins on voit par là que ces deux instruments ont eu des effets positifs, ils ont également des limites, que le rapport de la Commission a mentionné, que le Parlement met en exergue et auxquels ils demandent que soient apportées des améliorations.

Je crois que la Commission est prête à améliorer ses dispositifs, à soutenir les initiatives de collaboration; à cet effet deux initiatives majeures sont à souligner par rapport à ces

temente lanciate a sostegno del patrimonio archeologico sia terrestre che subacqueo[1].

Nei mesi scorsi, il Parlamento Europeo ha espresso la sua più viva preoccupazione al riguardo, chiedendo, durante i lavori della Commissione, maggior sostegno alle iniziative volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte. Le preoccupazioni del Parlamento scaturiscono dall'esame del primo rapporto di valutazione della direttiva sulla restituzione delle opere d'arte e sulla regolamentazione delle esportazioni di beni culturali, due strumenti comunitari il cui scopo non è direttamente quello della lotta ai traffici illeciti, bensì piuttosto di rendere operativi – in concomitanza con l'abolizione dei controlli interni allo spazio europeo – due princìpi fondamentali della costruzione europea, il principio della libera circolazione dei beni da un lato, e quello della salvaguardia dei patrimoni nazionali, dall'altro. Bisogna riconoscere che questi due strumenti hanno avuto risultati positivi, pur rivelando alcuni limiti che la Commissione ha menzionato, che il Parlamento ha messo in evidenza e che entrambi si propongono di migliorare.

Credo di poter affermare che la Commissione è pronta a migliorare i suoi strumenti e a sostenere le iniziative di collaborazione. Due di esse sono di grande rilievo: da un lato la Commissione ha apportato delle modifiche tecniche a detti strumenti, relative al passaggio alla moneta unica – gli strumenti di cui vi parlo sono stati elaborati nella prima metà degli anni '90, quando il passaggio all'euro era ancora un'idea lontana, l'arrivo della moneta unica ha reso ora necessari alcuni adattamenti tecnici che sono stati accolti da tutte le istituzioni e che entreranno in vigore entro luglio 2001. Si tratta di aspetti tecnici, ma

[2] Cfr. M.P. Rodil, *infra*, p. 73 ss. pour la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel sub-aquatique; c'est un sujet qui est à prendre avec beaucoup d'importance et je sais que les pays européens ont de larges frontières maritimes.

[1] Cfr. M.P. Rodil, *infra,* p. 73 ss., per la Convenzione dell'UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio subacqueo; si tratta di un tema particolarmente importante, visto che le coste europee si snodano lungo parecchie migliaia di chilometri.

instruments: d'une part il y a eu une première adaptation de caractère technique de ces deux instruments concernant le passage à l'Euro – les instruments que j'ai mentionnés ont été élaborés dans la première moitié des années '90 – à une époque ou le passage à la monnaie unique était une idée encore très lointaine – donc pour cela des adaptations techniques ont été nécessaires, elles ont été acceptées par l'ensemble des institutions, elles vont donc être mises en œuvre dans juillet 2001. C'est un aspect technique, certains ont évoqué également le problème du niveaux de référence financier qui a été évoqué lors de l'élaboration de ces outils. Je pense que la Commission pensera également à adapter les niveaux de référence concernant l'attribution de règlement.

Je crois également qu'il faut mentionner comme mesure immédiate visant à améliorer le caractère opérationnel de ces deux outils, il faut mentionner deux initiatives récentes: la création en mars 2001, au sein du comité consultatif des biens culturels au niveau européen, d'un groupe de travail qui a pour but l'élaboration de lignes directrices pour renforcer et améliorer la coopération administrative: la prochaine réunion du groupe de travail du comité consultatif aura lieu au mois de juillet 2001, elle veillera à améliorer les points de faiblesse qui ont été mentionnés. Vous appelez à un renfort de la collaboration au niveau européen et international, le rapport a mentionné certaines limites dans la mise en œuvre de ces initiatives, la Commission va faire en sorte d'améliorer ces aspects. Ce sera fait dans le lancement, dans les tous prochains mois d'une étude sur la traceabilité des biens culturels, cette étude sera faite dans le cadre de l'application du règlement et de la directive, mais elle aura pour but d'améliorer la connaissance du parcours que peuvent suivre les objets commercialisés, mais également, le cas échéant, pour ce qui est de la directive sur la restitution, du parcours des objets qui ont été illicitement

molti hanno fatto notare un altro problema, cioè il sostegno finanziario che va garantito per l'implementazione di questi due strumenti. Credo che la Commissione si impegnerà ad adeguare il modo di finanziare e intervenire ove necessario per l'attuazione di questi regolamenti.

Da menzionare, un provvedimento immediato volto a migliorare l'operatività di questi due strumenti, che ha consentito la realizzazione di due iniziative recenti: la creazione, nel marzo 2001, di un gruppo di lavoro – in seno al Comitato consultivo europeo per i Beni Culturali – il cui compito è di elaborare le linee programmatiche per il miglioramento della coooperazione in campo amministrativo. La prossima riunione del gruppo di lavoro del Comitato consultivo avverrà nel mese di luglio 2001 e verterà sulla eliminazione dei punti di debolezza che sono stati rilevati.

Voi tutti chiedete un miglioramento della collaborazione a livello europeo e internazionale, il rapporto ha evidenziato alcuni limiti nell'applicazione dei suddetti strumenti, ma la Commissione si impegnerà per migliorare taluni aspetti, anche per mezzo di uno studio sulla "rintracciabilità" dei beni culturali; questo studio sarà condotto nel quadro dell'applicazione del regolamento e della direttiva, ma avrà come intento quello di migliorare la conoscenza dell'iter seguito dai beni immessi sul mercato, ma anche – per quanto attiene alla direttiva sulla restituzione – delle vie percorse dai beni esportati illegalmente. A mio parere questa analisi – se condotta correttamente su scala europea – si rivelerà molto utile per i nostri scopi.

La seconda iniziativa, infine, consiste nell'apertura, il 17 maggio 2001, nel quadro del Forum Europeo sulla prevenzione della Criminalità Organizzata, di un gruppo di lavoro ad hoc, dedicato alla prevenzione del traffico illecito di opere d'arte, al quale ha partecipato, tra gli altri, il Colonnello Pastore, delegato dal Comando dei

exportés. Je pense que ce sera une étude qui, si menée dans toute sa pleine dimension européenne, sera très utile sur cette question très importante.

Enfin je tiens à mentionner l'ouverture le 17 mai 2001, dans le cadre du Forum Européen sur la Prévention du Crime Organisé, d'un atelier spécifique consacré à la prévention du trafic illicite auquel le Colonel Pastore, délégué par l'Office des Carabiniers, a participé notamment. Cet atelier a été organisé à l'initiative de la Direction Générale de Justice et Affaires Intérieures en collaboration avec la Direction Éducation et Culture de la Commission Européenne. C'était une première: cet atelier avait pour but de faire rencontrer l'ensemble des acteurs publics et privés, nationaux et internationaux concernés par le trafic illicite et sa dimension préventive. Je pense que c'était une première qui a obtenu de bons résultats. Après cette première prise de contact, d'autres réunions sur des thèmes plus spécifiques vont suivre et vont permettre de travailler dans une optique d'ouverture, de participation responsable de l'ensemble des partenaires à l'élaboration d'initiatives concrètes de prévention. Je pense que cette dimension est très importante, elle portera tant sur l'offre que sur la demande, elle portera sur la prévention l'infraction mais aussi de prévention des effets de l'infraction.

Je voudrais conclure en indiquant que certainement les institutions européennes et la Commission Européenne en premier lieu, peuvent utilement contribuer à l'accroissement de la coopération et favoriser des initiatives qui sont indispensables aux premiers outils de règlement de cette problématique internationale; l'espace européen est à la fois un laboratoire pour la mise en œuvre de mesures pratiques. C'est aussi un espace régional qui est peut-être propice pour le règlement entre régions du monde de certaines pratiques. Nous avons effectivement évoqué des collaborations ou des accords

Carabinieri. Questo workshop è stato organizzato ad iniziativa della Direzione Generale di Giustizia e Affari Interni, di concerto con la Direzione Educazione e Cultura della Commissione Europea. Esso ha rappresentato una novità: lo scopo era quello di creare un'occasione d'incontro per gli operatori pubblici e privati, nazionali e internazionali, impegnati nella prevenzione dei traffici illeciti di opere d'arte. Credo che l'iniziativa abbia ottenuto buoni risultati e che, dopo questo primo approccio, altri incontri verranno organizzati su temi più specifici. Essi consentiranno ai responsabili del settore di elaborare concrete strategie di prevenzione in un'ottica di apertura e di compartecipazione. Sono dell'avviso che la dimensione della prevenzione sia molto importante, essa consentirà di conoscere sia la domanda che l'offerta e permetterà di prevenire queste violazioni e gli effetti delle violazioni stesse.

Per concludere, desidero affermare che le istituzioni europee e soprattutto la Commissione possono contribuire in maniera determinante al miglioramento della cooperazione e al lancio di iniziative che si rivelano indispensabili per elaborare gli strumenti di un'attività di contrasto a livello internazionale; lo spazio europeo è un laboratorio per lo studio di misure d'ordine pratico. È anche uno spazio regionale che può favorire il dialogo con le altre regioni del mondo. Abbiamo infatti menzionato alcuni accordi bilaterali stipulati per esempio tra l'Italia e gli Stati Uniti e riguardanti alcuni tipi di reato.

Sarà forse utile, in futuro, riflettere sulla possibilità di accordi di questo tipo tra l'Unione Europea e paesi che, come gli Stati Uniti, si trovano in condizioni analoghe e verso i quali è opportuno rivolgere la nostra attenzione, data l'importanza del loro mercato d'arte ed il numero degli oggetti rubati recepiti. Le istituzioni comunitarie sono ciò che gli Stati e i popoli vogliono che siano: ciò che vogliono le persone, ma anche i pro-

bilatéraux entre l'Italie et les États Unis concernant un certain nombre d'infractions. Il sera peut-être utile de réfléchir à l'avenir à l'élaboration de tels accords entre les institutions européennes et peut-être un pays comme les États Unis qui sont sur un pied d'égalité avec notre ensemble communautaire, mais qui sont également, par l'importance de leur marché de l'art et du nombre de négociations.

Les institutions communautaires sont ce qu'en font les États et les peuples, mais également comme professionnels, comme institutions. Je pense que c'est de notre devoir à tous, de nous mobiliser, de mobiliser ceux qui peut-être sont les moins conscients ou les moins enclins à favoriser une telle coopération. Je pense que nous avons des outils au niveau international et des compétences, le cadre communautaire peut utilement favoriser la coopération.

fessionisti e le istituzioni. Abbiamo tutti il dovere di mobilitarci e di mobilitare coloro che sono forse meno coscienti o meno inclini alla cooperazione. A nostra disposizione vi sono strumenti e competenze internazionali e le istanze comunitarie sono in grado di operare utilmente in favore della cooperazione.

http://www.numismaticadellostato.it

MARIE PAULE RODIL [1]

IL RUOLO DELL'UNESCO NEL CONTROLLO DEL TRAFFICO ILLECITO DI BENI ARCHEOLOGICI

La coopération entre l'UNESCO et le gouvernement italien, notamment avec le Commandement des Carabinieri pour la Sauvegarde du Patrimoine Artistique est désormais une tradition bien établie et dont nous pouvons nous féliciter mutuellement. Notre directeur général est très attaché à notre coopération et m'a démandé de vous adresser ses salutations et ses félicitations pour ce partenariat actif et efficace, non seulement avec notre organisation mais aussi au profit de l'action internationale dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.

Depuis le trentième anniversaire de l'UNESCO en 1970 à Paris, concernant les mesures à prendre pour empêcher et interdire l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, anniversaire, encore une fois, où le Commandement des Carabiniers a été un acteur efficace, notre organisation a développé ses actions pour renforcer la promotion et la mise en œuvre de ce texte fondamental pour lutter contre le trafic.

Je tiens à saisir cette occasion encore une fois pour vous renouveler notre reconnaissance dans la publication du *Code International de*

La collaborazione tra l'UNESCO e il governo italiano, e soprattutto con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, rappresenta una tradizione ormai ben consolidata e di cui possiamo congratularci reciprocamente. Il nostro direttore generale tiene molto a questa cooperazione e mi ha chiesto di porgervi i suoi saluti e le sue congratulazioni per il vostro lavoro così attivo ed efficiente, in collaborazione non soltanto con la nostra organizzazione, ma anche a livello internazionale, nel campo della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito dei beni culturali.

Sin dall'assemblea organizzata nel 1970 a Parigi per il trentennale dell'UNESCO – avente come tema le misure da intraprendere per impedire e vietare l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti dei beni culturali e occasione in cui, ancora una volta, il Comando dei Carabinieri è stato efficace protagonista, la nostra organizzazione ha moltiplicato le sue attività volte a promuovere e avviare l'applicazione di questo testo fondamentale per la lotta contro il traffico di opere d'arte.

Desidero, ancora una volta, cogliere l'occasione per esprimere tutta la nostra riconoscenza per la pubblicazione del Codice Internazionale di Deontologia *per i commercianti in beni culturali,*

[1] Rappresentante dell'UNESCO.

http://www.numismaticadellostato.it

Déontologie pour les négociants en biens culturels reprenant les principes de la Convention de 1970. Ce code est reçu avec intérêt par nos partenaires et vous pouvez comptez sur l'UNESCO pour le promouvoir davantage.

Je mentionnerai, parmi les nombreuses opportunités de coopération que nous avons reçues, évidemment votre participation au comité inter-gouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d'origine qui s'est tenu au mois de mars 2001 à Phnom Pen et à laquelle les Carabinieri, ainsi que les représentants d'autres organisations ici présentes, ont pris une part active.

La période actuelle dans le domaine du trafic illicite, est marquée par deux tendances d'une part nous devons noter l'évolution d'une prise de conscience de la criminalisation du trafic illicite des biens culturels, d'autre part une tendance se dessine quant au développement d'enjeux politiques et diplomatiques à travers la question de la protection des biens culturels. Nous savons bien que le pillage de biens culturels et les fouilles clandestines constituent les principales causes de la destruction du patrimoine culturel de nombreux pays dans le monde. Aujourd'hui ce trafic illicite prend des dimensions affolantes menant à la disparition des trésors culturels de la planète. Plus encore, le trafic illicite de biens culturels serait devenu, si nous en croyons les sources policières bien informées, la deuxième source de trafic lucratif, après le trafic de drogue. Cette prise de conscience se manifeste par des initiatives telles que celle que vient de mentionner mon collègue de la Commission Européenne qui a donc intégré un atelier sur le trafic illicite de biens culturels dans le cadre de son premier Forum européen sur le crime organisé, organisé à Bruxelles au mois de mai 2001. Il est bien évident que l'on voit apparaître donc une mobilisation, je ne dirais pas encore de l'espace judiciaire international, voire de l'espace

che riprende i principi della Convenzione del 1970. Detto codice ha incontrato il favore dei nostri partner e il pieno appoggio dell'UNESCO per la sua ulteriore promozione.

Tra le numerose opportunità offerteci di cooperazione, intendo evidenziare in particolar modo il comitato inter-governativo per la promozione della restituzione dei beni culturali ai paesi di origine, che si è riunito nel mese di marzo 2001 a Phnom Pen, e al quale i Carabinieri insieme ad altre organizzazioni hanno partecipato attivamente.

Il quadro, che possiamo tracciare del traffico illecito di opere d'arte, è caratterizzato da due tendenze: da un lato si prende atto, in maniera crescente, del fatto che il traffico illecito delle opere culturali è sempre più organizzato, dall'altra si evidenzia una tendenza, nei rapporti politici e diplomatici, ad occuparsi con sempre maggiore impegno, della salvaguardia dei beni culturali. Sappiamo che il furto di opere d'arte e gli scavi clandestini sono le cause principali della distruzione del patrimonio culturale di molti paesi nel mondo. Attualmente il traffico illecito di beni culturali ha assunto dimensioni incredibili e sta causando la sparizione di molti dei tesori culturali del pianeta. Inoltre, fonti di polizia ben informate affermano che il traffico illecito di beni culturali rappresenta la seconda fonte di guadagno dopo il traffico di stupefacenti. Questa nuova coscienza si esplicita attraverso iniziative come quella della Commissione Europea – menzionata dal mio collega – la quale ha inserito un gruppo di lavoro sul traffico illecito di beni culturali nel quadro del primo Forum europeo sulla criminalità organizzata, tenutosi a Bruxelles nel maggio 2001. È ormai evidente quindi che si è creata una mobilitazione, non dico delle istituzioni giuridiche internazionali, ma comunque di quelle europee, che sostengono l'attività dei vari ministeri della cultura.

Per quanto riguarda la prevenzione della criminalità organizzata nel settore del traffico dei

judiciaire européen, au côté des responsables des ministères de la culture.

Je reviens donc à l'idée que nous assistons à une prévention de la criminalisation du trafic illicite de biens culturels et que bien évidemment les réponses semblent de plus en plus fournies par nos partenaires dans le domaine de la justice, de la police, aux côtés, bien évidemment, des acteurs des politiques de la culture; et il y a là certainement une prise de conscience nouvelle, amplifiée, que nous devons saluer, et dans laquelle l'Italie a joué un rôle absolument déterminant, par exemple, avec le système d'inventaire que l'Italie a mis au point; la France également s'est illustrée par le système d'UNIDROIT, de bien d'autres organisations, pour développer la promotion et la sensibilisation des décideurs quant la lutte contre le trafic illicite.

Toutefois le rôle de notre organisation, l'UNESCO doit être en priorité, de sensibiliser davantage de pays à ratifier les instruments juridiques pour la prévention des trafics illicites. Et dans ce cadre, l'exemple d'un pays comme l'Italie est particulièrement utile pour justifier de l'opportunité et de l'efficacité d'une telle démarche. En même temps que l'on assiste à la criminalisation et à la prise de conscience à travers la criminalisation du trafic illicite, on peut constater que l'approche de la protection des biens culturels soulève des débats politiques et diplomatiques. On ne peut que rappeler la destruction en Afghanistan d'œuvres d'art qui remontent à l'ère pré-islamique, notamment des gigantesques statues bouddhiques de Bamiyan qui a déclenché les protestations générales de la communauté internationale.À ce sujet permettez-moi de vous citer la récente déclaration de notre directeur général devant la 161ème session du Conseil exécutif qui vient de s'achever à Paris: "Parmi les défis inédits de notre organisation il y a eu bien sûr, la folie iconoclaste qui s'est abattue sur le patrimoine culturel de l'Afghanistan. Chacun d'entre vous aura pu suivre l'action

beni culturali, le risposte sembrano essere fornite sempre più dal mondo della giustizia e della polizia, che opera, ovviamente, a sostegno dei rappresentanti del mondo della cultura. Diamo dunque il benvenuto a questa nuova coscienza, al rafforzamento della quale l'Italia ha contribuito in maniera determinante, per esempio, con il sistema di registrazione dei beni messo a punto dall'Italia; anche la Francia si è distinta grazie al suo sistema UNIDROIT, e così altre organizzazioni che hanno sensibilizzato e mobilitato gli organi istituzionali nella lotta contro i traffici illeciti.

Tuttavia il compito prioritario della nostra organizzazione, l'UNESCO, rimane quello di incoraggiare un numero sempre crescente di paesi a ratificare gli strumenti giuridici per la prevenzione dei traffici illeciti. In questa situazione l'esempio di paesi come l'Italia risulta particolarmente utile per giustificare l'opportunità e l'efficacia di questa scelta. Mentre assistiamo ad una sempre maggiore organizzazione dei traffici e alla presa di coscienza di questa criminalizzazione, constatiamo che la salvaguardia dei beni culturali solleva sempre più accesi dibattiti politici e diplomatici. Basta citare la distruzione in Afghanistan di opere d'arte risalenti al periodo pre-islamico, in particolare le gigantesche statue del Budda di Bamiyan, che ha scatenato le proteste dell'intera opinione pubblica internazionale. Al riguardo consentitemi di citare la dichiarazione rilasciata dal nostro direttore generale in occasione della 161ª sessione del Consiglio esecutivo che si è appena conclusa a Parigi: "Tra le nuove sfide della nostra organizzazione troviamo la follia iconoclasta che si è abbattuta sul patrimonio culturale dell'Afghanistan. Ognuno di voi ha potuto seguire l'attività svolta dall'UNESCO e alla quale i mass-media hanno dato ampio rilievo, nella speranza di prevenire l'irreparabile. Purtroppo nulla si è potuto fare per fermare questo attentato alla cultura. In seguito all'onda di choc provocata dalla distruzione dei Budda giganti di Bamiyan, ho proseguito i miei sforzi nell'intento di salvare quello che anco-

menée par l'UNESCO et que les médias ont largement relayé dans l'espoir de prévenir l'irréparable. Hélas rien n'a pu arrêter ce crime contre la culture. Une fois l'onde de choc provoquée par la destruction des Bouddhas géants de Bamiyan, j'ai poursuivi mes efforts pour préserver ce qui peut l'être encore du patrimoine afghan, tout en initiant les actions nécessaires pour que ce genre de crime ne se reproduise plus. J'ai renforcé par ailleurs les contacts noués, depuis plusieurs années déjà, avec un certain nombre d'ONG pour lutter contre le trafic illicite d'objets appartenant au patrimoine afghan, qui connaît aujourd'hui une grave recrudescence". Le directeur général est en train de mettre en place un mécanisme pour aider ces ONG reconnues, en liaison avec des pays comme la Suisse, la France, le Japon et d'autres, pour récupérer ce qui a été volé, le mettre à l'abri et garantir sa restitution à l'Afghanistan, lorsque les conditions permettrons d'assurer sa sauvegarde. Je cite le directeur général: "Je saisis cette occasion pour inviter les États membres qui n'y seraient pas encore partie, à rejoindre les pays ayant ratifié la Convention de 1970 sur le transfert de propriété illicite de biens culturels, ainsi que la Convention UNIDROIT de 1995, le poids de ces instruments s'en trouverai renforcé d'autant".

Je me permets de faire une parenthèse: j'ai participé à une réunion organisé par les États islamiques, concernant la restitution des biens culturels spoliés: au nom de l'UNESCO, nous sommes très concernés par une des résolutions adoptées par cette réunion au Caire, invitant les pays qui ne l'auraient pas encore ratifiée à ne pas ratifier la Convention UNIDROIT. Ces pays en effet, considèrent que les délais de prescription, pour introduire l'action quant à la restitution des biens culturels illégalement exportés ou spoliés selon leur langage, est insuffisant, il ne permet pas de respecter leur identité culturelle telle qu'ils la revendiquent.

ra si può del patrimonio afgano, intraprendendo tutte le azioni necessarie affinché non si ripetano più crimini del genere. Tra l'altro, ho cercato di rafforzare i contatti già stabiliti da alcuni anni con alcune ONG impegnate nella lotta contro il traffico illecito di opere d'arte appartenenti al patrimonio afgano, traffico che mostra oggi una grave recrudescenza". Il direttore generale sta organizzando un sistema di aiuti a queste ONG riconosciute, in collaborazione con paesi quali la Svizzera, la Francia, il Giappone e altri, al fine di recuperare le opere rubate, custodirle e assicurare la loro restituzione all'Afghanistan, quando la situazione politica consentirà la loro salvaguardia. Cito ancora il direttore generale: "Desidero cogliere questa occasione per invitare gli stati membri che non ne sono ancora parte a ratificare la Convenzione del 1970 sul trasferimento illecito di proprietà dei beni culturali, nonché la Convenzione UNIDROIT del 1995; il peso di tali strumenti ne risulterebbe certamente accresciuto".

Consentitemi di aprire una parentesi: ho partecipato ad un incontro organizzato al Cairo dai paesi islamici, avente per tema la restituzione dei beni culturali alienati: a nome dell'UNESCO, esprimo grande preoccupazione nei riguardi di una delle risoluzioni adottate, la quale invitava i paesi che non l'avessero ancora fatto, a non ratificare la Convenzione UNIDROIT. Di fatto, tali paesi ritengono che i termini di prescrizione, per l'introduzione delle richieste per la procedura di restituzione dei beni culturali esportati illegalmente o "alienati" – per seguire la loro espressione – siano insufficienti in quanto irrispettosi della loro identità culturale, come essi la rivendicano.

"Non possiamo rimanere insensibili di fronte agli appelli provenienti da tutti i paesi, da tutte le comunità, da tutte le sensibilità del pianeta, affinché venga posta in essere una normativa internazionale che faccia divieto di attentati così vili al patrimonio artistico" – ha proseguito il direttore generale – "Credo che l'ora sia venuta di orientare la nostra riflessione sul tipo di sanzione che

"On ne peut rester insensible à l'appel venu de tous les pays, de toutes les communautés, de toutes les sensibilités du monde, pour que soit mis en place un système de droit international proscrivant de tels actes insensés contre le patrimoine" poursuivit le directeur général "Je crois qu'il faut engager la réflexion sur le type de sanction qui pourrait être envisagée contre les auteurs de crimes volontaires contre les biens culturels". Cela devrait faire l'objet d'un point important à l'ordre du jour de notre Bureau du Comité du patrimoine mondial qui a commencé sa réunion.

"L'objectif des sanctions en droit international devrait être certainement moins de punir que de prévenir. Et la prévention c'est bien ce qui fait l'objectif ultime de la Convention de l'UNESCO, dont l'acte constitutif décèle dans l'ignorance et le préjugé la source réelle des principaux maux qui affectent l'humanité. L'usage de la force et de la contrainte ne peut fournir de solutions viables sur le long terme. Seul le dialogue, patient et inlassable, même sans complaisance, seule l'éducation, peuvent changer les attitudes". Ainsi achevait Kohishiro Matsura, dans son intervention sur la destruction des Bouddhas de Bamiyan, devant le Conseil exécutif.

Des telles actualités soulignent la nécessité impérieuse de la coopération internationale, pour protéger le patrimoine culturel des États et de l'humanité. L'UNESCO développe actuellement d'autres outils visant à protéger ce patrimoine culturel, à commencer par le projet de convention pour la protection du patrimoine culturel sub-aquatique, dont nous préparons la session du Comité qui se tiendra, au siège de notre organisation, du 2 au 7 juillet 2001.

Par ailleurs nous entreprenons les travaux de mise en œuvre d'un projet de convention de protection du patrimoine culturel intangible, ou immatériel; aussi la protection du patrimoine culturel archéologique sous-tend la protection des origines de la civilisation d'un peuple, mais encore

dovrebbe essere comminata agli autori di reati intenzionali contro il patrimonio artistico". Ciò dovrebbe essere oggetto di uno dei punti all'ordine del giorno del direttivo del Comitato per il patrimonio artistico mondiale che ha iniziato i suoi lavori.

"L'obiettivo delle sanzioni di diritto internazionale dovrebbe essere certamente quello di prevenire piuttosto che di reprimere. E proprio la prevenzione rappresenta l'obiettivo ultimo della Convenzione dell'UNESCO, il cui atto costitutivo attribuisce all'ignoranza e ai pregiudizi, la fonte primaria di tutti i mali che affliggono l'umanità. L'utilizzo della forza e della costrizione non può rappresentare una soluzione sul lungo termine. Soltanto il dialogo, paziente e infaticabile, ma fermo e deciso, e l'educazione possono cambiare alcuni atteggiamenti". Così concludeva Kohishiro Matsura, nel suo intervento sulla distruzione dei Budda di Bamiyan, davanti al comitato esecutivo.

Tali fatti mettono in rilievo l'esigenza ineludibile della cooperazione internazionale se si vuole proteggere il patrimonio culturale dei vari paesi e dell'umanità. L'UNESCO sta studiando nuovi strumenti per la salvaguardia del patrimonio culturale, primo fra tutti il progetto di convenzione per la protezione del patrimonio culturale sottomarino, di cui stiamo preparando la sessione di Comitato che avrà luogo nella sede dell'organizzazione dal 2 al 7 luglio 2001. Abbiamo inoltre avviato degli studi per un progetto di convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, o immateriale: d'altra parte anche la protezione del patrimonio culturale archeologico implica la salvaguardia delle origini della civiltà dei popoli, ma la comunità internazionale deve dotarsi di strumenti efficaci per poter agire in questo senso.

Non si può scindere la protezione del patrimonio culturale materiale da quella del patrimonio immateriale e la recente distruzione delle statue del Budda di Bamiyan ci ha dimostrato quanto la

faudrait-il que la communauté internationale, soit dotée d'un instrument efficace à cet effet.

On ne saurait distinguer la protection du patrimoine matériel de la protection du patrimoine immatériel, tant l'exemple de la destruction des Bouddhas de Bamiyan nous a montré que la seule protection du patrimoine matériel était limitée. Il n'y a pas d'éléments intentionnels de la part de ceux qui ont commis ces actes de barbarie contre le patrimoine en l'absence d'un instrument international protégeant la dimension immatérielle, intangible de ces monuments. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, la communauté internationale se doit de développer ce travail en concert avec tous les États membres, déjà très engagés dans la lutte contre le trafic illicite tant il est vrai que nous voyons la limite des instrument dont nous disposons.

L'UNESCO est la première organisation internationale à entreprendre positivement la lutte contre le trafic de biens culturels au niveau mondial; toutefois les politiques, les outils que notre organisation développe ne sauraient prendre effet sans l'intervention de partenaires tels que le Commandement des Carabinieri en Italie, mais je veux citer ici, au premier rang, des organisations avec lesquelles nous œuvrons ici, l'ICOM, INTERPOL, UNIDROIT et bien d'autres qui constituent une véritable branche opérationnelle de notre action, non seulement dans ce pays, mais aussi au niveau international.

Le moment est venu de rendre justice aux pays ayant subi des pertes importantes de leur patrimoine culturel unique et irremplaçable. Au sein de la communauté internationale, on se rend de plus en plus compte que les objets d'art qui représentent au mieux la culture de leur pays d'origine, devraient, en cas de vol, de fouilles clandestines, ou d'acquisitions illicites, être restitués aux pays où ils ont été créés.

semplice protezione materiale sia insufficiente. Non si può ravvisare l'intenzionalità in chi ha commesso questo atto di barbarie contro il patrimonio artistico, fin quando non esiste uno strumento giuridico internazionale che tuteli l'elemento immateriale, intangibile di quei monumenti. E credo che effettivamente oggi la comunità internazionale non possa esimersi dall'iniziare ad operare, con l'aiuto dei paesi membri, già molto attivi nella lotta ai traffici illeciti, visto che i limiti degli strumenti a disposizione sono ormai stati dimostrati.

L'UNESCO è la prima organizzazione internazionale che si impegna con successo nella lotta contro il traffico di beni culturali a livello mondiale; tuttavia le politiche e gli strumenti che la nostra organizzazione si impegna ad adottare non potrebbero concretamente esplicarsi senza l'intervento di partners come il Comando dei Carabinieri italiani, e come – voglio citarli qui in primo luogo – organizzazioni come l'ICOM, l'INTERPOL, UNIDROIT e altri, che rappresentano il vero e proprio braccio operativo della nostra attività, non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale.

L'ora è venuta di rendere giustizia a tutti quei paesi che hanno subìto importanti perdite del loro patrimonio artistico, unico ed insostituibile. Nelle istanze internazionali, ci si rende conto sempre più, che le opere d'arte che rappresentano al meglio la cultura del loro paese di origine, dovrebbero, in caso di furto, di scavi clandestini o di acquisizione illecita, essere restituiti ai paesi che tali opere hanno prodotto.

PIER GIOVANNI GUZZO[1]

ARGENTI ANTICHI AL METROPOLITAN MUSEUM DI NEW YORK

Desidero approfittare di questa occasione per dare una breve notizia su un complesso di argenti antichi risalenti al periodo ellenistico che è stato pubblicato nel 1984 nel Bollettino del Metropolitan Museum di New York: si tratta di un acquisto, avvenuto tra il 1981 e 1982, di una dozzina di recipienti in argento con decorazioni in oro e, sia nella parte della vasca sia nel fondo, con tondi decorati da elementi floreali. Uno di questi elementi che coprivano il fondo di una quarta coppa è staccato, non è collegato all'originaria coppa e presenta una decorazione a rilievo, a sbalzo, della figura di Scilla, una divinità marina che provocava le tempeste, uccideva i navigatori, con un rilievo molto patetico, un'opera di toreutica assai interessante.

Fanno parte dello stesso complesso cinque recipienti, sempre in argento con decorazioni in oro: uno skyphos con anse rialzate, una coppa semicilindrica, una brocchetta con unico manico, un mestolo e di nuovo una coppa.

Inoltre una pisside, cioè un recipiente cilindrico che poggia su tre zampette di leone, il cui coperchio è decorato a sbalzo con la raffigurazione dell'Abbondanza, di buon augurio sull'abbondanza dei frutti della terra che sporgono dalla cornucopia che tiene nel grembo, aiutata da un piccolo fanciullo.

E ancora un oggetto cilindrico piuttosto inconsueto nella produzione di argenti nel periodo ellenistico, ma anche di altri periodi, che sorge su una base quadrangolare e rappresenta un piccolo altare, una piccola ara, verosimilmente per le offerte di incensi, di profumi, di aromi alle divinità. Il cilindro, che costituisce il corpo di questo piccolo altare, è alto undici centimetri, quindi è un elemento miniaturistico. La decorazione a festoni di foglie, rette da bucrani, è elemento tipico dell'ellenismo.

Oltre agli oggetti fin qui elencati, fanno parte dell'acquisto, una coppia di corni, i cui sette ottavi dello sviluppo sono in argento battuto, mentre le estremità in argento fuso sono appiattite e si vede chiaramente che hanno dei fori per essere fissati con chiodini su una superficie.

Una coppia di recipienti uguali, alti circa 20 cm e con un diametro maggiore di 26 cm, hanno forma semiconica con l'estremità inferiore completamente concava con tre peducci per sostegno configurati come maschere teatrali.

Questo complesso di argenti è conservato nel Metropolitan Museum di New York e, come d'altra parte il bollettino dello stesso museo dichiara, provengono dall'Italia o dalla Sicilia. A seguito di accordi tra l'Ufficio Centrale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la direzione del Metropolitan Museum, ho avuto la fortuna nel

[1] Soprintendente Archeologo di Pompei – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

novembre 2000 di compiere un sopralluogo per studiarli e per poter cercare di capire che cosa, da un punto di vista archeologico, questo insieme fosse.

Dalle caratteristiche degli oggetti si vede che questo insieme è composito, non fa parte di un complesso omogeneo e non raccoglie oggetti unitari fra di loro. Abbiamo delle forme (per esempio le coppe, la brocchetta ad unico manico, il mestolo) che fanno parte della suppellettile per partecipare al simposio. Non si può escludere che alcuni di questi oggetti, pur essendo del tutto simili a quelli usati nel simposio, non possano essere stati usati per finalità di culto: per esempio, l'altarino cilindrico sicuramente ha una finalità di culto.

D'altra parte la coppia di corni non ha né funzionalità di simposio né di culto, in quanto sappiamo, sia dalla documentazione archeologica che da quella iconografica antica, che numerose popolazioni dell'Italia meridionale, non greche, anelleniche, usavano decorare i propri elmi con un paio di corna. Abbiamo, per esempio, un esemplare di corno in argento del tutto simile a questa coppia che sta a New York e che proviene dalla Tomba degli Ori di Canosa, in provincia di Foggia. Quindi la funzionalità che possiamo ricostruire, sulla base di analogie con altri ripostigli di argenti noti nella bibliografia e nella museografia internazionale, è che questo è un insieme composito, non è un insieme unitario.

Questa prima acquisizione critica del complesso di argenti si rafforza considerando che praticamente tutti questi oggetti recano delle iscrizioni in lingua greca. Queste iscrizioni sono variamente articolate fra di loro, sia per quello che riguarda la lingua usata, cioè meglio dire il dialetto dorico ed altre in dialetto ionico (sono tutte quante in greco, ma all'interno della lingua greca esistono vari dialetti); quindi sono evidentemente appartenenti a due aree culturali diverse; inoltre i sistemi grafici di scrittura sono sistemi differenti fra di loro, per cui di nuovo abbiamo momenti e luoghi e persone diverse che hanno scritto su questi oggetti. In più su alcuni di questi oggetti abbiamo una successione di scritte tutte differenti fra loro, il che dimostra che hanno avuto una vita lunga, piena di passaggi e di eventi diversi. Per ognuno di questi eventi diversi i successivi proprietari hanno provveduto a siglare l'oggetto.

La più recente – a giudicare da quello che si può dire finora – delle scritte incise su questi oggetti ricorda un nome proprio, che sembra giustificato ritenere il nome di un personaggio italico, cioè non un greco, ma un membro di quei numerosi popoli che in contatto con la cultura greca dell'Italia Meridionale hanno imparato a scrivere con l'alfabeto greco, mantenendo però la propria lingua ed il proprio patrimonio onomastico, cioè i propri nomi personali.

Da un punto di vista di critica archeologica l'insieme di queste osservazioni, che io chiaramente ho schematizzato, non aiuta evidentemente ad identificare il luogo di origine di questo complesso. L'aspetto formale del paio di corni delle decorazioni dell'elmo, come già ho accennato, indica come luogo di provenienza l'Italia Meridionale, cioè i popoli italici di quella zona, con un'attenzione particolare per l'interno appenninico. Anche il nome italico scritto in caratteri greci indica ugualmente un qualche ambiente italico meridionale. Il dialetto dorico in Italia Meridionale era utilizzato sia a Taranto che a Siracusa, quindi abbiamo queste due possibili aree, all'interno delle quali cercare di identificare il luogo di provenienza di questi oggetti.

Principalmente però questa giustapposizione di ritrovamento, questa diversità, questa non unitarietà della composizione indirizza verso l'interpretazione di questo complesso come il bottino di un mercenario: cioè molto probabilmente abbiamo qui il frutto di una razzia, di una guerra, il bottino di un saccheggio, o di più bottini, di più saccheggi, di più razzie, che sono stati raccolti e costituivano il capitale di qualche mercenario, che era riuscito a salvarsi dai pericoli della guerra, ma poi anche lui ad un certo momento è morto, ucciso probabilmente, lasciando sotto terra questo tesoro.

La storia antica dell'Italia Meridionale nel corso del III secolo a.C., perché questi oggetti si possono datare probabilmente nella seconda metà del III secolo a.C. piuttosto che nella prima (ma non si può escludere che siano databili anche nella prima metà del III sec. a.C.), è un periodo pieno di guerre, di razzie, che iniziano con Pirro per finire con Annibale, quindi gente che va e gente che viene, guerre, saccheggi, distruzioni di ogni genere.

L'identificazione quindi del luogo, da un punto di vista archeologico, nel quale questo tesoro di argenti è stato sepolto e poi ritrovato entro il 1981 non sarà facile; ci auguriamo che gli studi in corso ci possano aiutare, se non ad identificarlo, perlomeno a restringere l'area di oscillazione.

A conclusione di questa mia informazione su un lavoro che si sta compiendo, volevo soltanto ricordare a tutti, come lo scavo clandestino oltre ad essere un reato, impedisce di conoscere la storia antica. Facendo perdere la possibilità di conoscere la storia antica in maniera critica e completa, aumenta l'attenzione emotiva, passionale, l'attenzione acritica ai cosiddetti capolavori, ai cosiddetti pezzi belli, importanti. Per cui la pubblica opinione, il pubblico non specializzato, il pubblico che talvolta visita i musei, ma quel pubblico però che raccoglie oggetti da collezionare, continuerà sempre di più a richiedere pezzi importanti, anziché richiedere, accontentarsi di vedere o studiare pezzi dei quali sia nota e criticamente conosciuta la provenienza.

In questa maniera lo scavo clandestino ha un effetto di moltiplicazione dello scavo illegale stesso, della circolazione illecita di pezzi che ogni volta devono essere sempre più belli, più importanti, più emozionanti di quelli che già circolano nel mercato. Un altro elemento, che favorisce questo circolo vizioso, questa discesa agli inferi, questa perdita della memoria, questa perdita della critica a vantaggio esclusivamente dell'emozione che è un valore, ma non è forse il principale valore che l'uomo civilizzato deve cercare dentro di sé, è quello di un modo di comunicazione da parte dei mass-media che non sia un sistema di comunicazione ugualmente emotivo.

Di questo tesoro in argento del Metropolitan Musem, per esempio, farne la copertina di una rivista, è comunicare un messaggio sbagliato, è appunto una perdita di memoria critica.

http://www.numismaticadellostato.it

GIOVANNI DI STEFANO[1]

OPERE D'ARTE CLASSICA NELLE ASTE INTERNAZIONALI

Nell'ambito delle tematiche di questo incontro appare utile rappresentare la necessità di un monitoraggio costante del flusso di transito nelle aste internazionali delle opere di arte antica.

Il campione che abbiamo scelto è limitato alle aste di Sotheby's e di Christie's e temporalmente compreso nell'arco cronologico che va dal 1996 ad oggi. Ovviamente questo lavoro è stato circoscritto a reperti della civiltà greca e romana e questa breve rassegna è organizzata cronologicamente.

Il 10 dicembre del 1996 da Sotheby's a Londra è stata venduta per 32.200 sterline l'anfora geometrica del gruppo Vulture-Würzburg, databile al 700 a.C. ed appartenuta dal 1938 ad un collezionista, Honourable Clive Pearson di Parham Park in Svizzera (fig. 1).

Nel 1997, sempre a Londra da Sotheby's, è stata venduta per 32.200 sterline un'olpe geometrica decorata con due piccoli cavalli e vari motivi geometrici, databile intorno al 720 a.C. proveniente dalla collezione tedesca Reichelt. Non è stato possibile individuare l'acquirente collezionista (fig. 2).

Nel dicembre del 2000, sempre a New York, da Sotheby's, è stata negoziata ancora un'olpe geometrica dell'VIII secolo a.C. proveniente da Corinto ed appartenuta ad un collezionista francese. È stata venduta per 137.750 dollari a Ginevra con l'interessamento della Royal-Athena Gallery.

Sempre nella stessa sede di New York, nel dicembre del 2001, è stata acquistata da un collezionista del Massachusetts per 72.625 dollari un'olpe corinzia, databile fra il 640-625 a.C. con quattro registri decorati con sfingi, cervi, stambecchi e tori.

Nel dicembre del 2000 a New York per 92.750 dollari è stata acquistata una hydria del pittore Rycroft della fine del VI secolo a.C., forse proveniente dalla collezione Ruspoli, edita già dal Baezley in Paralipomeni (Oxford 1971, p. 140, n. 28 bis). L'hydria è decorata su un lato con Peleo e Teti su una quadriga, attorno alla quale sono Apollo e due personaggi femminili; sul lato opposto è raffigurato Eracle che lotta con il leone Nemeo alla presenza di Hermes e Iolao (fig. 3).

Un'anfora attica decorata a figure nere con scena della nascita di Athena del pittore di Princeton, databile fra il 540-530 a.C., è stata venduta ad un collezionista privato il 10 dicembre del 1997 a Londra da Sotheby's per 36.700 sterline. La stessa anfora, il 23 maggio del 1988, era stata venduta per 1.120 sterline (fig. 4).

Sempre a Londra nel 1997 è stata venduta per 51.000 sterline un'anfora lucana a figure rosse del pittore di Amykos del tardo V sec. a.C.. L'anfora

[1] Direttore del Museo Archeologico di Camarina – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

Fig. 1 - Anfora geometrica del gruppo Vulture – Würzburg (700 a.C.).

Fig . 2 - Olpe geometrica dalla collezione Reichelt (720 a.C.).

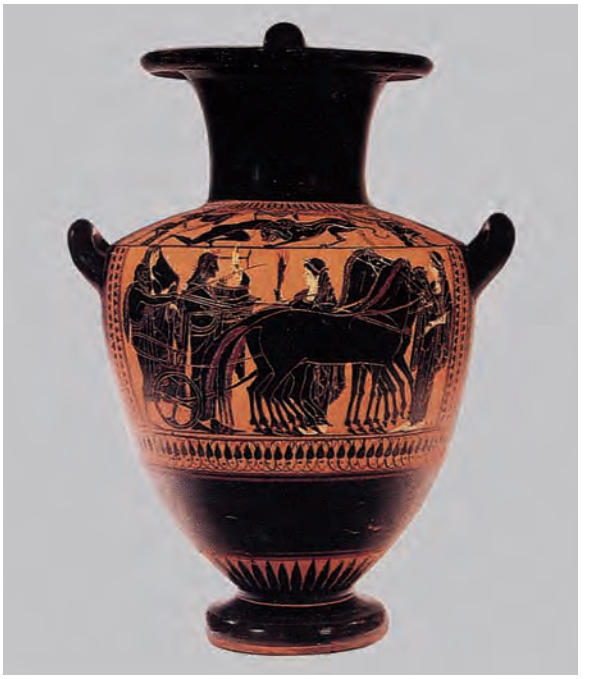

Fig . 3 - Hydria del pittore Rycroft (fine VI sec. a.C.).

Fig . 4 - Anfora attica del pittore di Princeton (540-530 a.C.).

Fig. 5 - Stamnos della bottega del pittore di Antimenes (510 a.C.).

Fig. 6 - Elmo corinzio in bronzo.

Fig. 7 - Testa in marmo dell'imperatore Adriano (130-150 d.C.).

Fig. 8 - Skyphos in argento (fine I sec. a.C. - I sec. d.C.).

Fig . 9 - Orecchini in oro di età ellenistica (III sec. a.C.).

Fig . 10 - Coroncina in argento.

era stata già pubblicata dal Trendall nel 1983 (in *The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily*, 3° suppl. 1983, p. 390, n. 1886) e successivamente era stata rivenduta, subito dopo la pubblicazione, a 17.600 sterline.

Una hydria attribuita al pittore Antimenes, databile fra il 515-500 a.C. con donne alla fontana, è stata acquistata il 17 dicembre 1996 a New York da Sotheby's da un collezionista americano per 156.500 dollari.

Il 7 dicembre del 2000, ancora a New York, da Christie's è stato venduto per 490.000 dollari uno stamnos attribuito alla bottega del pittore di Antimenes, databile al 510 a.C. con una rara raffigurazione di Teseo, il Minotauro ed Arianna (fig. 5). Lo stamnos era appartenuto a Ferruccio Bolla fino al 14 novembre 1986, quando fu rivenduto a Monaco.

Lo stamnos fu pubblicato da Cornelia Isler-Kerenyi nel 1980. Il reperto è stato acquistato da un collezionista europeo per il tramite della Royal-Athena Gallery.

Una pisside attica a figure rosse del tipo C del pittore di Medias, databile fra il 410 - 400 a.C. con animali e sfingi sul corpo e con il coperchio decorato con Dioniso, Eros e cinque donne, è stata acquistata da uno sconosciuto collezionista europeo nel 1997 a Londra da Christie's.

Nell'aprile del 1997, sempre a Londra, presso Christie's è stato acquistato dall'Athena Royal Gallery per 132.250 franchi svizzeri un dinos apulo databile intorno al 340 a.C., forse vicino al Pittore del Louvre MNB 1148 o appartenente alla cerchia del Pittore di Dario. Il vaso era stato per parecchio tempo in prestito al Paul Getty Museum ed era stato pubblicato nel 1992 dal Trendall e Cambitoglou (RUA p. suppl. II – 1992, 40 291b). Il dinos era stato anche in una collezione privata tedesca.

Nel 1997 è stato acquistato un magnifico elmo corinzio arcaico in bronzo da un collezionista americano per 90.500 dollari (fig. 6).

Da Sotheby's a New York nel dicembre del 2000 è stato negoziato un elmo di tipo calcidese datato al VI sec. a.C. appartenuto ad un collezionista europeo ed è stato acquistato da un altro collezionista privato di New York per 84.125 dollari.

Quasi per la stessa cifra, 84.600 dollari, è stato acquistato nel 2000 a New York da Christie's, un elmo calcidese con decorazioni a rilievo sulla fronte e con scene della vita di Eracle sulle paragnatidi.

Molto nutrita e di varia qualità è la serie dei marmi ellenistici e romani, per lo più rilievi e statue; mi limito però per brevità ad elencare alcuni esempi di opere negoziate negli ultimi due anni.

Un frammento di marmo attico appartenente ad una stele funeraria del IV sec. a.C. è stato pagato 51.700 sterline a Londra, presso Christie's nell'ottobre del 2000; sempre a Londra una colossale testa di marmo dell'imperatore Adriano (fig. 7) di stile provinciale, probabilmente eseguita in Oriente, databile fra il 130 e il 150 d.C., è stata acquistata per 138.000 dollari; anche il torso di una statua che riproduce lo spinario di Palazzo dei Conservatori è stato negoziato a Londra nell'ottobre del 2000 e pagato 70.500 dollari; un superbo torso di Eros del tipo di Centocelle, appartenuto già dal 1950 ad un collezionista inglese, Wright S. Ludington e pubblicato nel 1996 (*Greek art in Private Collections of Southern California*) donato al Museo delle Arti di Santa Barbara, nell'ottobre del 2000 è transitato da Sotheby's di New York per la cifra di 269.750 dollari dalla Svizzera alla Royal-Athena Gallery.

Un collezionista californiano il 9 dicembre del 1999 ha acquistato per 222.500 dollari a New York da Christie's una testa colossale di marmo, tardo ellenistica, che raffigura un gigante, sul tipo di quelle teste note dalla gigantomachia dell'altare di Pergamo.

La Yale University Art Gallery nel dicembre del 1999 ha acquistato a New York da Sotheby's per 189.500 dollari un fine e sensitivo ritratto di un principe Antonino databile fra il 150-175 d.C..

Per le opere statuarie in bronzo – sempre limitatamente agli ultimi due anni – segnalo un raro gruppo raffigurante l'eroe Eufemo che trasporta Euripilo del I sec. d.C.. L'opera è stata negoziata a New York all'asta di Christie's per 123.500 dollari ed è stata acquistata da David Cahndi di Basilea; il bronzo era appartenuto a Francesco Sforza, a Francesco I di Francia e poi a Gian Giacomo Trivulzio.

Una statua in bronzo raffigurante Ercole del tipo Farnese, opera del II sec. d.C., ma che ripete un prototipo greco del IV sec. a.C., è stata negoziata sempre a New York da Sotheby's nell'autunno del 1999 per 107.000 dollari. Il bronzo è rimasto in California, a Beverly Hill.

Uno skyphos in argento parzialmente dorato della fine del I sec. a.C. – inizi I sec. d. C. (fig. 8) è stato acquistato sempre a New York da Sotheby's da un collezionista del Massachussets per 643.750 dollari.

Infine, segnalo un paio di splendidi orecchini in oro di età ellenistica (III sec. a.C.) (fig. 9), negoziati a New York nel dicembre del 1999 ricoperti con una decorazione a grani, valutati 41.125 dollari.

Per ultimo segnalo una magnifica coroncina (fig. 10) in argento con largo disco centrale decorato, desinente alle estremità con tondi pure decorati e conformati a teste d'aquila. Lo splendido reperto è simile ad altri prodotti conservati al Metropolitan Museum, al Museo del Louvre e al Museo Nazionale di Napoli: nella parte centrale sono raffigurate due donne sabine che reggono due neonati al cospetto di soldati romani; è stata acquistata da Sotheby's New York da un collezionista americano per 222.500 dollari.

Da questa rapida campionatura, certo non esaustiva, assolutamente incompleta, mi pare che sia possibile ancora una volta rappresentare con convinzione, ove ce ne fosse bisogno, che per tutti noi è diventato oramai fondamentale monitorare questo mercato. Per tutti noi studiosi, sia dei paesi che sopportano le spoliazioni ed i depauperamenti, che per gli altri colleghi che appartengono ai paesi che acquistano i beni e permettono le grandi aste.

Il monitoraggio nazionale ed internazionale deve diventare un metodo istituzionalizzato da applicare nella ricerca scientifica, contestualmente alle altre azioni meritorie delle forze di Polizia, finalizzate al contrasto ed alla repressione dei reati connessi con il patrimonio storico. Ecco perché mi pare che si possa riproporre sulla scorta dei pochi esempi, abbastanza circoscritti, la necessità di istituire un vero e proprio "Osservatorio" paritetico fra le amministrazioni regionali e lo Stato, e fra tutti i corpi di Polizia dello Stato. La proposta non nuova fu già avanzata nel colloquio internazionale "Antichità senza provenienza" nel 1997 da Paola Pelagattti e Piero Guzzo, che allora posero il problema con grande urgenza.

Credo che queste riflessioni – a distanza di quattro anni – appaiano sempre più attuali e per la risoluzione di questo fondamentale problema mi pare che i tempi ormai non possano essere più troppo lunghi.

LUDOVICO GIPPETTO[1]

IL PROGETTO WANTED

Il "Progetto Wanted – presi per il verso giusto", prevede un ciclo di manifestazioni finalizzate a diffondere la conoscenza delle opere d'arte trafugate e della loro illecita commercializzazione, promuovendo iniziative legate da logiche progettuali che non prevedono tempi lunghi tali da trasformare l'impegno organico in un susseguirsi di casi isolati.

Il Centro Internazionale Multimediale di Arte Extroart che mi onoro di presiedere ha già al suo attivo l'organizzazione e la realizzazione di numerose mostre, convegni e partecipazione ad eventi culturali internazionali, come ad esempio la produzione di una scultura monumentale realizzata in Sicilia ed esposta alla Biennale di Venezia del 1995 nel Padiglione Egitto, premiata con il Leone d'Oro dalla Giuria Internazionale ed oggi esposta a Palermo a testimonianza di una volontà di proporre un'immagine della Sicilia lontana da quelle tristemente stereotipate dalla mafia.

Di solito in questi casi si dice "abbiamo iniziato quasi per gioco", noi di Extroart abbiamo sempre creduto che l'arte nella sua multiformità debba essere sostenuta da fede ed operosità. Convinti di ciò non ci siamo mai potuti permettere di giocare; se oggi siamo qui è segno che qualcosa di serio si è fatto, sapendo che tant'altro si dovrà pensare e realizzare per ricostruire, finché si può, sulle nostre radici culturali, le orme del nostro passato. Rievocare i temi della nostra identità storica, i beni tangibili, che la genialità di ieri resti alla fruizione del domani ed arricchisca l'immagine della nostra terra, terra che inequivocabilmente è stata ed è tuttora una fucina d'arte.

Oggi il trafugamento di reperti archeologici, sia terrestre che marino, oltre a rappresentare un reato giuridico, è un attentato a migliaia di possibili e probabili fruitori. Con il suo compiersi viene sottratto alla collettività un bene inestimabile, quindi far conoscere un'opera trafugata significa non solo porre l'attenzione su di essa, denunciando un'opera non più fruibile, ma significa pure momento ed opportunità culturale ideale per parlare di essa.

A Palermo Extroart ha istituito uno sportello informativo "Wanted-presi per il verso giusto" all'interno degli spazi cinquecenteschi, oggi riconvertiti ad attività culturali, di un ex oratorio sito nel cuore del centro storico della città. La struttura fornisce informazioni e strumenti per l'individuazione delle opere d'arte trafugate nel nostro territorio, meritoriamente città d'arte, una fucina di idee al servizio dell'associazioni, ma primariamente a fianco delle menti più impegnate su tutti i fronti artistici più disparati purché seri ambienti d'arte.

[1] Centro Internazionale Multimediale di Arte Extroart – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

E grazie soprattutto al Comando Tutela Patrimonio Artistico di Roma ed al Nucleo di Palermo per la cooperazione e l'assistenza che ci vuole dare e ci dà continuamente. Per questo abbiamo individuato due punti programmatici, due percorsi da seguire parallelamente: della formazione e dell'informazione.

La formazione di una coscienza collettiva è l'obiettivo di fondo della problematica del ritrovamento e del movimento dei beni culturali, a maggior ragione se di provenienza illecita, quindi da furti alla collettività che ne è legittima proprietaria. Si tratta di cultura e formazione civica; si tratta di attuazione di strumenti preventivi e di contrasto nei riguardi di un fenomeno che è direttamente proporzionale al grado di maturità di una società moderna ed evoluta.

Il furto del bene culturale avviene solo in una società povera o distratta, incapace di conservare ciò che gli appartiene, nell'ignoranza che la dissipazione e la dispersione è dissipazione e dispersione dell'identità di un popolo e quindi di una parte dell'umanità.

Senza un'attenta e puntuale considerazione su queste problematiche non sarà possibile che il cittadino attui una vera e propria tutela del bene culturale, per cui è al comparto della pubblica istruzione che bisogna chiedere questo impegno, compilando e diffondendo un disciplinare che sia didattico per le scolaresche, affermando il principio della consapevolezza dei reperti archeologici come memoria storica e non come oggetto di arredo per pochi.

È deontologico per gli operatori del settore, responsabili dei musei ed antiquari, che con molta generosità possono imbattersi nell'incauto acquisto.

Il secondo percorso da noi già avviato ed in atto è quello dell'informazione. È stato distribuito un cofanetto, che è stato pubblicato in trentaseimila copie, perché siamo coscienti che, se la pubblicità è l'anima del commercio, in questo caso la pubblicità è deterrente per l'illecito commercio. Come dire: usare gli stessi mezzi per raggiungere finalità diverse.

La chiave di lettura sta nell'accertata legalità della fonte di commercializzazione, limite oltre il quale si sconfina nell'illecita diffusione di beni personali o pubblici. Un eufemismo per parlare di oggetti smarriti e di soggetti fuorilegge.

Lo sconfinato mondo dell'arte, della nostra arte, della nostra storia, della nostra cultura, viene spesso profanato da trafugamenti che danno vita a sommessi scambi che gli addetti definiscono inopportunamente commerciali.

Saccheggiare i siti archeologici, devastando a volte lo stesso sito in maniera irreversibile, rubare nelle chiese, impoverire i musei, privare i veri collezionisti di autentici tesori tramandati per generazione, per farne oggetto di lucro consegnandoli a mani indegne, è l'espressione di un turpe mercato dalle basi solide, garantito da connivenze di dubbi estimatori.

I beni culturali appartengono sempre al patrimonio della collettività, coesistere consapevolmente con coloro che dell'instancabile ricerca di essa fanno quotidiana missione (il Comando Tutela Patrimonio Artistico dell'Arma dei Carabinieri) è un dovere di tutti nella riconferma del diritto al godimento degli esempi di genialità che la nostra storia ci ha consegnato e di cui ciascuno di noi è responsabilmente custode.

Da questa sede rinnoviamo il nostro invito al Ministero delle Comunicazioni ed agli organi competenti di fare delle emissioni di valori bollati raffiguranti le principali opere trafugate, perché crediamo che sia proficuo uniformare la loro scomparsa rispetto alle opere fortunatamente custodite nelle sedi opportune, che già sono pubblicizzate dalle guide turistiche.

Concludo con un'altra provocazione. Il nostro territorio è un immenso parco archeologico e molti sono gli obiettivi appetibili dei tombaroli. Al fine di disturbare il loro operato, abbiamo deciso di rilanciare una campagna che abbiamo chiamato "Inchioda il tombarolo". Tutti sappia-

mo di quali strumentazioni oggi possono contare i predatori dei siti archeologici; potenti metal-detectors riescono ad individuare del metallo a diversi metri di profondità.

La nostra iniziativa, in collaborazione con la GPS, intende seminare in questi obiettivi materiali ferrosi, come chiodi e bulloni, al fine di neutralizzare i metal-detectors e bonificare successivamente l'area, appena la stessa viene posta in sicurezza, utilizzando dei sistemi di protezione perimetrali interrati che non deturpano il passaggio e non sono individuabili in quanto invisibili. Ovviamente possono essere usati in via provvisoria in attesa di una corretta campagna di scavi; ma questo comunque diventa e resta una provocazione per poter attirare l'attenzione su questi siti troppo spesso lasciati in abbandono.

Mi preoccupa l'idea che altri siti archeologici siano impoveriti, defraudati dei loro tesori. Per questo come associazione vogliamo tutti collaborare alla ricerca di quei beni comuni che magari si trovano a due passi da noi o in bella mostra in un museo oltreoceano. Vogliamo dare il nostro contributo, sapendo che non è facile raggiungere in tempi brevi i massimi risultati. Cito per concludere un pensiero di Cornell: "a vincere senza pericolo si trionfa senza gloria".

http://www.[illegible]accademiadellostato[illegible]

CESARE LAMPRONTI[1]

L'ASSOCIAZIONE ANTIQUARI D'ITALIA E LA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

Ringrazio innanzitutto il Gen. Conforti per averci dato ancora una volta l'opportunità di poter esprimere la nostra opinione su problemi che riguardano da vicino la nostra attività e per noi molto vitali.

Non sono un esperto di archeologia e conosco poco questo settore; ho avuto però maniera di parlare ultimamente con dei colleghi specialisti di antichità.

Il loro disagio deriva ultimamente dalla sensazione che il loro lavoro sia visto come in contrasto con quello delle istituzioni, cioè si sentono di non avere le idee chiare sui criteri da applicare al momento dell'acquisto per poter essere sicuri di aver agito nella perfetta regolarità.

È chiaro che la normativa è quella del 1939, ma ultimamente alcuni di loro non sono tranquilli nel momento dell'acquisto ed hanno auspicato un incontro ufficiale con gli organi di tutela del patrimonio artistico proprio per chiarire certi aspetti. Io in questo momento faccio solo da tramite.

Da parte mia ancora una volta riprenderò l'argomento più generale dell'antiquariato, un mondo che ha visto dal dopoguerra in poi esplicare un compito importante da parte degli antiquari, che probabilmente non l'hanno fatto per il bene della collettività ma per difendere il proprio lavoro ed avere dei profitti. Però dal dopoguerra in poi c'è stato un importante rientro di opere d'arte dall'estero in Italia. Tutto ciò era un fenomeno perfettamente naturale, in quanto è noto che l'Italia ha un collezionismo così vasto che nessun altro paese europeo può vantare. C'era soltanto lo svolgimento della semplice legge dell'economia, della domanda e dell'offerta. Tanto era forte per un collezionismo spontaneo da parte degli italiani l'interesse sugli oggetti d'arte, e tanto spontaneo è stato il rientro di questi oggetti d'arte dall'estero verso l'Italia. Era soltanto probabilmente un fenomeno di mercato, un fenomeno della legge, ripeto, della domanda e dell'offerta.

Posso garantire che, per me che sono stato un attento osservatore del mercato internazionale, in quanto ho frequentato le aste internazionali piuttosto che quelle italiane, il panorama che si presentava allora, fino a sei, sette anni fa, quando le case d'asta londinesi, newyorkesi, francesi, erano stracolme di antiquari italiani che erano una parte importante del mercato internazionale, per cui estremamente competitivi, e tante cose rientravano molto di più sicuramente di quelle che venivano esportate. C'è stato poi l'abolizione delle dogane per l'Europa unita. A quel punto evidentemente si è pensato che il problema della mancanza di dogane potesse essere determinante per quanto riguardava la salvaguardia del nostro

[1] Associazione Antiquari d'Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

patrimonio. E si è irrigidito il controllo nei confronti dell'antiquariato e si è arrivati ad una minore libertà di circolazione delle opere d'arte. Questo è stato avvertito dal collezionismo internazionale, è stato avvertito dal collezionismo italiano. I collezionisti, si sa, sono tutto ciò che muove il mercato e tutto ciò che muove l'arte.

Il collezionista non è soltanto un amatore d'arte, ma anche un attento osservatore; l'oggetto che compra oltre ad essere bello, deve avere anche un incremento di valore nel tempo, perché altrimenti non sarebbe un buon collezionista.

Questa diminuita libertà di circolazione delle opere d'arte (questo vale per tutti i settori, perché se uno acquista un'automobile e si dice da un giorno all'altro che l'automobile non può varcare il suolo italiano e può circolare soltanto in Italia, sarà chiaro che l'automobile varrà molto meno di quanto vale normalmente) ha portato ad un unico effetto: che le opere d'arte in Italia valgono meno che negli altri paesi: questo ormai è un fatto accertato.

Chi frequenta oggi le case d'asta più importanti del mondo, vede che lo scenario è completamente cambiato: nel senso che gli antiquari italiani, una volta protagonisti, adesso non contano più assolutamente nulla nel proscenio internazionale. Dunque, lo scopo che ci si era dato, cioè salvaguardare il patrimonio nazionale, in un certo senso è fallito, perché mi sento di poter garantire senza ombra di dubbio che in questo momento sono più gli oggetti d'arte che escono di quelli che entrano, perché gli antiquari italiani ed i collezionisti, che prima hanno fatto questa importante opera di recupero non sono più competitivi, non sono più in grado di poter portare in Italia oggetti che siano nel mercato, che abbiano un valore di mercato.

Tutto ciò purtroppo ha avuto altri effetti devastanti: innanzitutto l'eccesso di protezionismo porta sempre una nuova forma di delinquenza. C'è gente oggi che circola nel mondo dell'"antiquariato", non degli "antiquari", quel mondo che è terreno esclusivo degli antiquari, che ha trovato una nuova forma illegale di lavoro, perché esportare un oggetto in un paese dove vale di più è una forma illegale, scorretta, criminale ma anche molto rapida per poter guadagnare del denaro.

Non si è tenuto conto neanche di un fattore: quando si parla di antiquari si è abituati a pensare all'interesse di poche centinaia di persone. Non si è considerato che quando vi è un quadro appeso ad una parete non vi è soltanto un antiquario, un quadro ha bisogno di una pittura, ha bisogno di un restauratore, di una cornice, di un corniciaio, di un ritelatore, di un assicuratore, di un trasportatore e di decine di aziende collegate con il mondo dell'antiquariato.

Si può calcolare che vi sono in Italia 250-300.000 piccole aziende che sono collegate con il mondo degli antiquari.

Sono perfettamente d'accordo che esportare dall'Italia all'estero un bene artistico importante sia doloroso per tutti quanti e ciò deve essere evitato. I francesi, però, ci hanno insegnato che un oggetto che esce da uno Stato verso l'altro può essere anche un ambasciatore di cultura. Se uno frequentasse attentamente il mondo americano e gli altri paesi sudamericani, capirebbe esattamente che questi ambasciatori di cultura hanno portato, attraverso anche il mondo delle riproduzioni di artigianato, a far sì che la Francia sia il paese che detta la moda nel mondo. E vi sono migliaia e migliaia di aziende che si occupano di riproduzioni e di altre cose, che hanno fatto in maniera che la Francia sia il paese che esporta il suo gusto in tutto il mondo.

L'Inghilterra ci ha insegnato un'altra cosa. L'Inghilterra è un paese dove non c'è nessun collezionismo interno, cioè c'è un collezionismo ridicolo rispetto al numero di collezionisti italiani. Da sempre hanno adottato una politica liberista, da sempre tutto è affluito e passa per l'Inghilterra.

C'è poi un disagio nel collezionismo privato. Noi antiquari che siamo – e parlo chiaramente dell'antiquariato ufficiale che rappresento –

costretti ad osservare le norme vigenti, vediamo il disagio che spesso hanno i collezionisti, non perché debbano nascondere niente di illecito, ma sono a disagio quando devono vedere i loro nomi scritti sui registri, possono avere paura di rapimenti, o di danni al loro patrimonio. A nessuno piace, perlomeno alle persone intelligenti, ostentare le proprie ricchezze e spesso questi grandi collezionisti per evadere le norme italiane finiscono per affidarsi a mercanti esteri, anche se spesso pagano provvigioni più alte di quelle che avrebbero pagato in Italia[2].

Tutto questo è un fenomeno che va avanti ormai da diversi anni. Io con molta franchezza, ma anche per la massima simpatia verso il Gen. Conforti, a cui riconosco di aver creato un Nucleo di grande valore e di grande importanza, un Nucleo che ci invidiano in tutta Europa, devo sempre tornare sugli stessi argomenti, perché se non si ripristina una maggiore libertà e una maggior fiducia nei confronti del collezionismo e non si riporta il valore dell'arte in Italia come quello degli altri paesi, penso che non ci sia nessuna possibilità di poter arrivare agli obiettivi auspicati.

[2] A questo proposito il Generale Conforti interviene, chiarendo che è indispensabile conoscere la provenienza di un bene per avere la certezza della sua identità. Il registro non è alla portata di tutti, ma è consultabile solo da parte delle Forze dell'Ordine e del Soprintendente. Inoltre l'art. 10 della Legge 44/75 è stato abolito dal Testo Unico 490 del 1999, in quanto non c'è più l'obbligo per gli antiquari di mandare ogni sei mesi il registro alle Soprintendenze; c'è l'obbligo da parte delle Soprintendenze di andare presso gli antiquari a controllare i registri.

Interviene anche J.P. Jouanny, dell'INTERPOL di Lione, per confermare che anche in Francia esiste un registro, nel quale gli antiquari devono indicare i loro acquisti con una descrizione esatta dell'oggetto, l'identità del venditore ed anche il prezzo d'acquisto. I servizi di Polizia e i servizi tributari possono verificare questi registri, che non sono disponibili al pubblico. Non c'è nessun problema in Francia con questo tipo di registri, perché quando c'è un antiquario in buona fede che ha acquistato un oggetto rubato, il che succede spesso, anche se queste registrazioni comportano un onere di lavoro ulteriore, gli antiquari non si sono mai lamentati, mentre la registrazione delle transazioni è molto importante per i servizi di polizia, perché questo consente di risalire all'origine dell'oggetto.

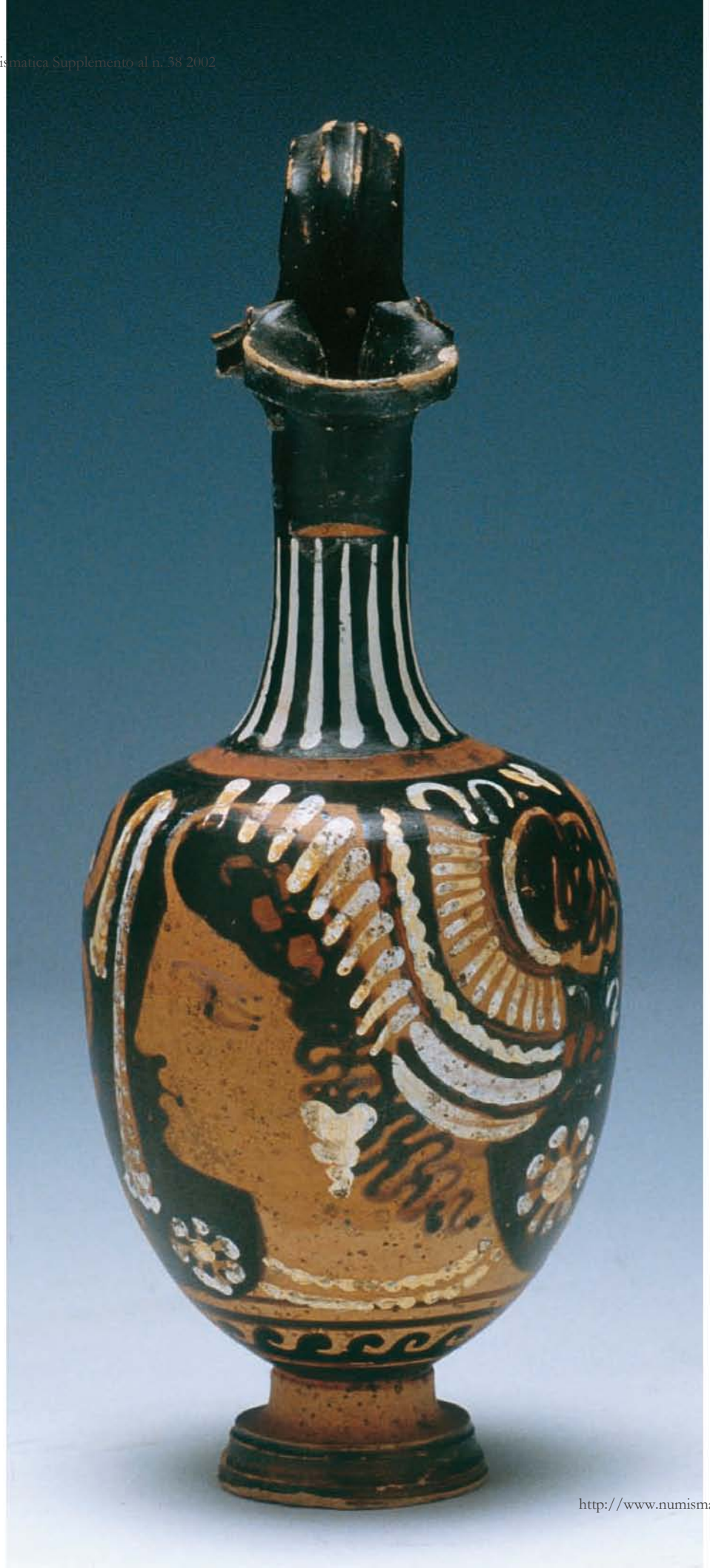

http://www.numismaticadellostato.it

STEFANO ALESSANDRINI[1]

"VOLONTARI DELLA CIVILTÀ" I GRUPPI ARCHEOLOGICI D'ITALIA PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Voglio innanzi tutto salutare i partecipanti e ringraziare il Gen. Conforti per il suo invito a questa prestigiosa riunione. Quale responsabile nazionale dei Gruppi Archeologici d'Italia, dirigo il nuovo Ufficio per la Tutela del Patrimonio Archeologico.

Accennerò a una breve storia dei Gruppi Archeologici che da 40 anni lavorano volontariamente per difendere i nostri Beni Culturali.

Nel 1960 Ludovico Magrini ed altri cittadini fondarono a Tarquinia l'Unione Archeologica dell'Etruria per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'archeologia.

L'attività di esplorazione di questi semplici cittadini portò a grandi scoperte, come quelle di Pyrgi (il porto principale di Cerveteri) e di Gravisca (il porto di Tarquinia), dove fu bloccata la costruzione di alcuni palazzi.

Nel 1961 nacque la rivista *Archeologia*, dove, per la prima volta, semplici cittadini poterono scrivere articoli sui problemi dei Beni Culturali. Poco dopo fu fondato il Gruppo Archeologico Romano, e altri Gruppi seguirono in tutta Italia: nel 1964 venne rinvenuto a Veio un frammento di braciere etrusco raffigurante un cacciatore di cinghiale, che diventerà il simbolo dei Gruppi Archeologici d'Italia.

Nei convegni di Tarquinia e Viterbo venne lanciato l'allarme per il dilagare degli scavi clandestini in Etruria. Su commissione di antiquari stranieri senza scrupoli, vennero danneggiate irrimediabilmente alcune tombe dipinte a Tarquinia (solo un piccolo frammento venne ritrovato nel museo di Amburgo). In molti paesi gli scavi clandestini diventarono un importante fonte di guadagno, alternativa all'agricoltura e all'artigianato.

I giornali esaltavano il mondo "avventuroso" dei tombaroli e i "tesori" del sottosuolo italiano: grazie a questa vergognosa campagna di stampa aumentò la richiesta dei collezionisti stranieri.

I Gruppi Archeologici cominciarono a collaborare con la Soprintendenza: a Cerveteri, a Tarquinia e a Veio, i volontari affiancarono i custodi e gli assistenti. I tombaroli dovettero interrompere gli scavi in più occasioni per il pronto intervento dei volontari: vennero scoperti depositi di pale e picconi e molti reperti furono recuperati.

I Gruppi Archeologici d'Italia diventarono la più importante organizzazione culturale di volontariato, anche se alcuni personaggi del mondo accademico non ritenevano "degni" i cittadini di partecipare alla difesa e alla ricerca sul campo dei Beni Culturali.

[1] Gruppi Archeologici d'Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

Nel 1970 cominciò una stretta collaborazione con il Nucleo TPA dei Carabinieri a Tarquinia e Cerveteri, che portò al sequestro di reperti trafugati e alla cattura di numerosi clandestini.

Le pareti della sede romana di via Tacito erano decorate da una composizione di "forini" sequestrati ai "tombaroli" di mezza Etruria. Ricordo che usavamo (con grande soddisfazione) pale e picconi "confiscati" ai tombaroli per riportare alla luce la via degli Inferi a Cerveteri.

Oggi migliaia di giovani dedicano il loro tempo libero all'esplorazione delle zone archeologiche esposte alle offese degli scavi abusivi, dei lavori agricoli e delle attività edilizie, salvando dati importantissimi che altrimenti sarebbero perduti per la scienza e per la cultura.

I Gruppi Archeologici hanno creato, o contribuito alla crescita, di molti musei in tutta Italia.

La popolazione delle piccole città ricche di testimonianze antiche ha bisogno di uno stretto contatto con i reperti del suo passato, senza che vengano nascosti nei magazzini di un grande museo accentratore.

Abbiamo fondato l'Ufficio per la tutela del Patrimonio Archeologico per partecipare in maniera sempre più efficiente alla repressione del fenomeno dei furti e degli scavi clandestini.

Le segnalazioni dei soci arrivano alla sede di Roma che, dopo averle vagliate, contatta tempestivamente gli organi competenti (la Sezione Archeologia del reparto operativo TPA o le Soprintendenze). Abbiamo anche creato piccole squadre che, studiando varie pubblicazioni, hanno iniziato una serie di ricognizioni sul territorio. Stiamo verificando la presenza di importanti reperti segnalati in varie epoche nella zona di Roma ed in Etruria.

Abbiamo scoperto, ad esempio, la sparizione di un bassorilievo greco murato in un casale di campagna presso la via Ardeatina fotografato nel 1968 e il cui furto non era mai stato segnalato.

Andando a "cercare il furto" potremo immettere nell'archivio informatico del Comando TPAle foto di reperti esportati illegalmente e mai segnalati.

In una necropoli di Cerveteri abbiamo trovato una tomba a camera aperta dai tombaroli che al mattino erano fuggiti interrompendo il saccheggio. È stata immediatamente avvisata la Sezione Archeologia del Comando TPA e la Soprintendenza ha proceduto allo scavo di emergenza, recintando successivamente l'intera zona.

Due mesi fa abbiamo intercettato alcuni cercatori di monete con il metal-detector sui resti di una villa romana venuti alla luce dopo un'aratura. Così abbiamo attivato un'azione di disturbo seminando centinaia di chiodi e viti sul terreno per fare "impazzire" i loro strumenti.

Abbiamo un raro archivio di foto di scavi clandestini e stiamo invitando i soci ad inviarci le loro fotografie per catalogarle.

Su invito del generale Conforti, ho iniziato un lavoro di ricerca su centinaia di foto di reperti passati per le mani dei trafficanti di cui non avevamo più traccia. Fino ad ora ne ho identificati circa trecento, passati per case d'asta e antiquari, finiti in collezioni e musei di tutto il mondo.

Abbiamo visto come i tesori trafugati della civiltà italiana finiscano il loro viaggio nei musei, nelle università e nelle istituzioni culturali straniere.

Direttori di musei, professori e ricchi sponsors acquistano gloria personale contribuendo alla distruzione del nostro paese. Questi gentiluomini frequentano la Svizzera, Londra e New York per trovare un capolavoro o un reperto rarissimo da esporre trionfanti nel loro museo.

Spesso queste persone vengono in Italia per studiare, per scavare, conoscono la nostra lingua e vengono trattati con rispetto. In cambio della nostra ospitalità, riempiono i loro musei con migliaia di vasi greci, reperti etruschi e romani, e li pubblicano scrivendo parole come: "Unpublished", "Provenance: unknown", "European art market". Si difendono affermando che i loro acquisti sono sempre in buona fede. Se sono così ingenui, perché non vengono a comprare in Italia? Mi viene il sospetto che conoscano molto bene le nostre leggi.

Le ferite inferte al patrimonio artistico italiano non si rimargineranno mai.

Possiamo citare il saccheggio dei quadri sacri delle nostre chiese operato da Napoleone e le migliaia di opere d'arte esportate illegalmente in tutta Europa durante il XIX secolo.

Nel 1895 venne portato al Louvre il tesoro di Boscoreale, rubato presso Pompei da uno scavo autorizzato dal governo italiano. Nel 1915 a Berlino venne portata la più importante scultura della Magna Grecia, una dea in trono rubata da Taranto, illegalmente esportata a Parigi malgrado il tentativo di recupero da parte della Guardia di Finanza. Per non parlare dell'enorme quantità di opere d'arte e di reperti prelevati dai nazisti prima e durante la seconda guerra mondiale. Cose che non sono soltanto finite in Germania: per esempio un eccezionale elmo greco, scoperto a Metaponto nel 1942, passò per le mani del direttore dell'Istituto Archeologico Germanico ed ora è nel museo di St. Louis, negli Stati Uniti.

Questi capolavori vennero trafugati violando precise e severissime leggi di tutela degli Stati Italiani (e successivamente del Regno d'Italia). Qualcuno potrebbe obiettare che è passato molto tempo da quei saccheggi.

Vi ricordo due date. 1805: trasporto dei marmi del Partenone a Londra. 1873: scoperta e furto da parte di Schliemann del tesoro di Troia. Questi due casi sono ancora oggi causa di scontro tra i governi di Grecia e Gran Bretagna, e di Russia, Germania e Turchia.

Dobbiamo lottare per impedire il saccheggio e per riportare a casa i nostri capolavori in esilio, e chiediamo la collaborazione di quanti, all'estero, amano con sincerità l'Italia e non la vedono come una "nazione da spremere".

Va incrementata la politica dei prestiti dai depositi dei nostri musei, per stroncare le assurde motivazioni degli "acquisti ad ogni costo" di alcuni musei stranieri: ma si devono premiare soltanto i musei che accettano di restituire i reperti e le opere d'arte acquisite in violazione delle leggi italiane.

Molti musei stranieri sono concepiti come un'esposizione di soli capolavori, come vere e proprie "caverne di Ali Babà".

Viceversa, è molto più affascinante ed educativo un corredo modesto, completo e documentato di una tomba etrusca scavata in maniera scientifica, che un vaso dipinto bellissimo, ma con il terribile cartellino "provenienza sconosciuta – dal mercato antiquario".

I Gruppi Archeologici d'Italia hanno un grande obiettivo: insegnare ai giovani di tutto il mondo il rispetto di questo immenso patrimonio italiano, che non è solo "nostro", ma appartiene ed apparterrà a tutti quelli che lo amano sinceramente come parte essenziale della cultura di tutti i popoli.

http://www.numismaticadellostato.it

KENNETH POLK [1]

"FERMATE QUESTO TERRIBILE SACCHEGGIO" IL TRAFFICO ILLECITO DI OGGETTI ANTICHI ANALIZZATO COME UN MERCATO CRIMINALE

Introduction

The purpose of this paper is to examine the market in plundered antiquities as one of many illegal markets, deriving from criminological analysis ideas about how this traffic might be controlled.

In recent years there has been considerable attention given to the study of illegal markets generally, especially those of international reach.

While the analysis that follows will show that the traffic in plundered archaeological material shares many features with markets such as those involved with illicit drugs, there are unique features to the trade in antiquities that are important when attention shifts to the question of public policy. While there may be an important role for deterrence policies, especially in the markets of the destination countries, as is true in most criminal markets it may be that strategies of persuasion and education ultimately would have much greater impact on the problem.

The Trade in Antiquities as an Illicit Market

A starting point in the analysis is to underscore the observation that the trade in antiquities shares many characteristics with other forms of illicit traffic such as that involved with prohibited drugs. A first feature these share is that *they*

Introduzione

Questo saggio esamina il mercato degli oggetti d'arte e d'antichità frutto di saccheggi, partendo dal presupposto che si tratti di uno dei numerosi mercati clandestini, e suggerisce strategie per il controllo di tale mercato, sulla base di concetti derivati da analisi criminologiche.

Negli ultimi anni si è sviluppata una sempre maggiore attenzione verso lo studio dei mercati clandestini, ed in particolare di quelli di portata internazionale. L'analisi che segue vuole dimostrare come la circolazione illecita di reperti archeologici trafugati abbia molte caratteristiche in comune con il mercato della droga, tuttavia il commercio di oggetti di antiquariato presenta delle caratteristiche specifiche importanti quando l'attenzione si rivolge alle politiche pubbliche. Le politiche di tipo deterrente possono ricoprire un ruolo importante per i mercati dei paesi di destinazione ma, come accade per la maggior parte dei mercati legati ad attività criminali, risultati duraturi e di maggiore portata si otterranno solo grazie a campagne di persuasione e a politiche di formazione ed informazione.

Il mercato degli oggetti d'arte e d'antichità come mercato clandestino

La nostra analisi muove dalla necessità di rafforzare l'idea che il mercato degli oggetti d'arte e

[1] Docente di Diritto di Storia dell'Arte – Università di Melbourne – Australia.

function as markets where there is an interaction between the demand for material exerted in one location, and the supply of that material provided by another.

Those close to the destruction of cultural sites have long recognised the market character of the trade in antiquities (ELIA 1991; KAISER 1991; 1993), and have observed that there are critical dynamics that operate from demand countries onto the countries that provide the source of much of the looted goods.

The forces behind the increase in looting are several, but at their core lie the same economic factors that are the engine of site destruction worldwide. Looting is in every instance a response to the skyrocketing demand for antiquities by moneyed consumers in the developed world. Belize's economy holds virtually no hope of providing a realistic level of support for the battle against illegal excavation. Furthermore, the beleaguered economy offers less employment for its people than is needed the search for other sources of income inevitably leads many into the looting game already being played by some recent immigrants to the country. (PENDERGAST 1991, pp. 89-90).

Murphy, for one, has provided a clear description of this trade as a market activity.

In large part, the problem of the illicit traffic in cultural property results from economics: demand exceeds supply in market states, and supply exceeds demand in source states (MURPHY 1995, p. 155).

We will see as the analysis unfolds that there are a number of complexities here that need to be recognised, including the observation that at times countries of supply can also serve as centres of demand (for example, the trade in Native American artefacts within the United States), and that changes in supply can create new forms of demand (as when new forms of material emerge on the market at serve to create a "fad" effect). Nonetheless, the focus on this behaviour

*d'antichità abbia molte caratteristiche in comune con forme di traffici clandestini, come ad esempio quello della droga. Una caratteristica comune è l'interazione tra la domanda di un certo tipo di materiali utilizzati in un determinato luogo e l'offerta di questi materiali, forniti da un altro luogo. Chi segue la distruzione dei siti culturali ha riconosciuto già da tempo il carattere di mercato assunto dallo scambio di oggetti d'arte e d'antichità (*ELIA 1991; KAISER 1991; 1993) *e ha rilevato le dinamiche critiche che si instaurano tra i paesi della domanda e quelli che possono offrire beni saccheggiati.*

I fattori che hanno determinato l'aumento del numero di saccheggi sono numerosi, ma alla base di ognuno c'è la stessa motivazione economica, responsabile della distruzione di siti in tutto il nostro pianeta. Il saccheggio è sempre comunque la risposta alla altissima domanda di oggetti di antiquariato da parte di consumatori facoltosi del mondo industrializzato. L'economia nel Belize non è in grado di sostenere la lotta contro gli scavi clandestini. Inoltre, i posti di lavoro, che la sua economia chiusa è in grado di offrire, sono inferiori alle richieste, e così la ricerca di altre fonti di reddito inevitabilmente costringe molti a dedicarsi ai saccheggi, attività a cui si dedicano anche alcuni immigrati, che sono entrati di recente nel paese (PENDERGAST 1991, pp. 89-90).

*Murphy ha fornito un dettagliato quadro di questi scambi, assimilandoli alle attività di mercato. In grande misura la circolazione illecita di opere d'arte è il frutto di fattori economici: la domanda è maggiore dell'offerta nei paesi acquirenti, e l'offerta supera la domanda nei paesi di origine (*MURPHY 1995, p. 155).

Vedremo, nel corso di questa analisi, la complessità dei fattori da considerare, come ad esempio il fatto che, a volte, i paesi dell'offerta possano anche fungere da poli per la domanda (ad esempio il commercio di articoli degli Indiani d'America negli Stati Uniti), oppure che il cambiamento dell'offerta possa creare nuovi tipi di

as an example of market activity serves to emphasize the specific pulls and pushes that are exerted between sources of supply and locations of demand.

A second characteristic that these markets share is their *illicit character*. The antiquities market is emphatically an illegal market. Specifically, attempts to prohibit the flow of antiquities have involved the development of laws on the part of source countries who have attempted to stem the loss of their cultural heritage. In some cases these laws go back hundreds of years (GREENFIELD 1996, BLAKE 1998) and throughout the twentieth century many countries moved to develop laws to restrict the flow of cultural material out of the country, including even countries ordinarily seen as consumers of art and antiquities, such as France and the United Kingdom. These laws tend to take two forms: (1) a weak form which involves a restriction on the export of material; and (2) a strong form which defines cultural material as property of the state, and its unlawful removal as theft (KAYE 1996, 1998).

An important difference between these approaches resides in the traditional unwillingness of such market countries as the Great Britain or the United States to enforce export regulations of other countries, whereas they will act to recover cultural property which has been defined as stolen.

A further feature of these markets is that they are international in character, with most (but not all) of the traffic involving the flow from supply countries (often poor) to wealthy market states. The specific patterns of this traffic will vary by the nature of the objects, the countries of origin and by time. Material from China, for example, flows outward from China into both wealthy Asian countries as well as the traditional market centres of London and New York. Pre-Columbian artefacts, in contrast, flow primarily from Latin America onto markets in both Europe

domanda (come quando nei mercati si trovano nuovi tipi di materiali destinati a creare mode). L'analisi di questo tipo di comportamento è un ulteriore esempio che sottolinea i rapporti che legano i paesi dell'offerta e quelli della domanda.

La clandestinità è un'altra caratteristica che accomuna questi mercati. Il mercato degli oggetti d'arte e d'antichità è un mercato illecito. *In particolare, i tentativi volti a proibire la circolazione di oggetti d'arte e d'antichità hanno indotto i paesi ricchi di reperti a studiare norme per contrastare la distruzione del loro patrimonio culturale. Alcune leggi risalgono a parecchi secoli fa,* (GREENFIELD 1996, BLAKE 1998)*, nel ventesimo secolo molti paesi hanno promulgato leggi volte a limitare la circolazione di beni culturali, persino quei paesi che sono di solito considerati consumatori di arte ed antiquariato, quali la Francia e la Gran Bretagna. Queste norme e leggi di solito seguono due tendenze: (1) una tollerante, che prevede la limitazione delle esportazioni di beni; e (2) una più rigida, che stabilisce che tutti i beni culturali sono di proprietà dello Stato, e che la loro rimozione illecita è considerata furto* (KAYE 1996, 1998)*. Una considerevole differenza è la tradizionale riluttanza dei paesi acquirenti, quali la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, ad applicare normative di altri Stati, anche se agiscono per recuperare beni culturali rubati.*

L'internazionalità è un'altra caratteristica tipica di questi mercati, poiché la maggior parte (ma non la totalità) dei traffici prevede flussi di beni dai paesi dell'offerta (si tratta spesso di paesi poveri) ai mercati dei paesi ricchi. Le modalità e le caratteristiche di questi traffici variano in funzione della natura dei beni, dei paesi di provenienza e del periodo. Ad esempio, i beni appartenenti alla Cina confluiscono sia sui mercati dei paesi asiatici ricchi che sui mercati tradizionali di Londra e New York. Al contrario, gli oggetti di fattura precolombiana, dall'America Latina vengono immessi sia sui mercati europei che statunitensi. Tali modelli possono evolvere, ad esempio

and the United Sates. With changes that take place over time these patterns may change, as in the case of material from Latin America which used to flow heavily into the United States, but which because of laws enacted by the U.S. seems now to be flowing somewhat more than before toward Europe.

Since the traffic is international, and since it is illicit, it follows that complex *smuggling networks evolve* in order to handle the traffic in the material. This creates the further possibility of the emergence of organised criminal activity since if there is a need for movement of material on a regular and systematic basis, this is best satisfied if a stable organisation is created to provide the necessary smuggling services. In turn, there may be the evolution of generic smuggling activities which move different forms of illicit goods, creating a convergence of illegal market activity (drugs and antiquities, for example).

Illicit traffic in antiquities also creates *political corruption,* since large scale extraction and smuggling operations are only feasible when cooperation of public officials (regulators, police and customs) is obtained.

While one-off smuggling operations might be successful because of some combination of luck and skill, continuous operations, especially those involving large objects that are often part of the antiquities trade, involve high levels of risk of detection unless protection is assured through corruption of the political process. All of these are features found in most transnational illicit markets.

Some Unique Features of the Trade in Antiquities

While there is much that the traffic in antiquities shares with markets of other illegal goods, there are some distinct differences as well.

For one, however illicit the movement of antiquities may be at the source end of the

gli oggetti provenienti dall'America Latina, che in passato erano destinati essenzialmente al mercato statunitense, a causa delle norme adottate negli Stati Uniti, sembrano essere diretti, in misura maggiore, verso l'Europa.

Considerata l'internazionalità e la clandestinità di questi traffici, ne consegue che è necessario che, per poter gestire questi flussi di materiali, le reti di contrabbando *debbano evolvere. È quindi possibile che emergano attività criminali organizzate, poiché è necessario che i flussi siano regolari e sistematici, condizioni che possono essere garantite da organizzazioni stabili, create per fornire quanto necessario alla circolazione illecita. È anche probabile che le attività di contrabbando generiche, non specializzate, destinate alla circolazione di altri beni illeciti, evolvano, unendosi per attività illegali di scambio (ad esempio, droga e antiquariato).*

La circolazione illecita di oggetti d'arte e d'antichità genera anche corruzione politica, *poiché gli scavi e la circolazione di beni su larga scala sono resi possibili solo se vi è collaborazione da parte di funzionari pubblici (legislatori, polizia e autorità doganali). È possibile che si possa concludere con successo una singola operazione di contrabbando, grazie alla fortuna ed all'abilità; tuttavia, nel corso di operazioni ripetute e frequenti che trattano in particolar modo oggetti molto voluminosi, propri del mercato dell'antiquariato, l'elevato rischio di essere scoperti può essere ridotto solo se si gode della protezione di un sistema politico corrotto. È possibile rintracciare tutte queste caratteristiche nella maggior parte dei mercati clandestini transnazionali.*

Le caratteristiche uniche del mercato degli oggetti d'arte e d'antichità

Nonostante le molte caratteristiche che accomunano il traffico di opere d'antiquariato con gli altri mercati clandestini di beni illegali, esso presenta delle differenze peculiari. Infatti, anche se la circolazione di questi materiali è considerata

market, *in the market states the sale of material is quite legal*. This is not a market, like that involving illicit drugs, where the purchase by the ultimate consumer has to be conducted in hidden alleyways or covert premises. Anyone with the money can purchase a range of antiquities in a variety of different public locations, and there is no threat of arrest or detention by the police.

Further, a reasonable share of *the goods is sold at exceptionally high prices,* often in elegant locations. In London, some of the better known premises are found along Old and New Bond Street, Clifford Street, or Jermyn Street (among others), while in Singapore a stunning selection of material can be found in the shops in the shopping arcade within the historic Raffles Hotel. Although, of course, humbler artefacts can be found as well, in the area of Portobello Road or in Grays Market in London, for example, or in the Tanglin Shopping Centre in Singapore.

Where the prices are high, it follows that *the clientele are often the economic elite.* The well-known collectors, especially, are not simply well off financially, but among the leading economic figures in the community.

A final distinctive feature of the trade in antiquities is the important *role played in the market by the transition ports*.

If goods are to be sold legally in such market countries as Great Britain, Sweden or the United States, they must be imported with legitimate export documents. As such, it is necessary in most cases for the material to pass through a location which on the one hand has an open policy regarding border access of material such as antiquities (that policy may be an informal one not to enforce import restrictions, of course), while on the other has the legal capacity to export that same material to the rest of the world.

In Asia, the major examples of such ports are Hong Kong, Macao and Singapore, these

illecita nei paesi di provenienza, nei paesi destinatari, la vendita di questi materiali è legale. *Questo tipo di mercato non comporta acquisti da parte del consumatore ultimo in vicoli nascosti oppure in luoghi segreti, come accade per la droga. Chiunque disponga dei necessari mezzi finanziari può comprare oggetti di antiquariato in diversi luoghi pubblici, senza correre il rischio di essere arrestato o fermato dalle forze dell'ordine.*

Inoltre, buona parte di questi oggetti sono in vendita a prezzi elevatissimi, *spesso in luoghi molto eleganti. A Londra, alcuni dei più famosi negozi sono in Old Bond Street, in New Bond Street, in Clifford Street oppure in Jermyn Street (ed altri), mentre a Singapore è possibile trovare una vasta scelta di questi oggetti nello storico Raffles Hotel. È comunque possibile trovare oggetti meno importanti nella zona di Portobello Road oppure in Grays Market a Londra o nel Centro Commerciale Tanglin a Singapore.*

Se i prezzi sono elevati, se ne deduce che la clientela appartiene spesso ad una élite molto agiata. *Solitamente, i collezionisti famosi non sono solo persone facoltose, ma anche figure eminenti della loro comunità.*

Un'altra peculiarità del mercato degli oggetti d'arte e d'antichità è rappresentata dall'importante ruolo che rivestono i porti di transito. *Per poter vendere in modo lecito tali beni, in paesi quali la Gran Bretagna, la Svezia o gli Stati Uniti, è necessario che siano importati corredati da validi documenti di esportazione. È quindi necessario che i beni transitino per paesi che seguono una politica di mercato aperta per quanto riguarda l'ingresso di oggetti d'arte e d'antichità (dovrebbe trattarsi di una politica informale per non applicare restrizioni alle importazioni), e che possa esportare legalmente tali oggetti nel resto del mondo. In Asia, gli esempi più importanti sono i porti di Hong Kong, di Macao e di Singapore, e rappresentano il modello ideale di porto di transito, dal momento che godono dello status di porto franco, ovvero, una volta entrati in possesso dei*

coming closest to the ideal model of transit ports, since the status of these as free ports means that once the goods are in the hands of a merchant there, there are few limits on where the goods might be sent.

There are other locations in Asia from which material is shipped, including Bangkok, Kuala Lumpur and Taipei. Historically in Europe, Switzerland has served this function.

It is in these locations, in other words, where the transition from illicit to licit takes place. Once in these venues, from that point on in the market chain the activity, including the shipping, negotiations through customs, wholesaling and retail functions, can all be done openly and legally. Often there is an attempt to provide some beginnings of provenance in these locations, as when the goods flow into an auction house in London or New York with the by now well known, but discredited description "from the collection of a Swiss gentleman".

It also is common in the antiquities trade that the major venues in these transition ports serve both retail and wholesale functions. Some of the elite shops in Hong Kong, for example, sell directly to collectors (and tourists, of course) in Hong Kong or other parts of Asia, while also selling onward to the dealers in locations such as New York and London.

The Question of The Directions for Public Policy
The Protection of Context

For the criminologist, it is these defining characteristics of the market for illicit antiquities that shape the options available to public policy makers. A starting point for any discussion of policy in antiquities is to clarify the goals involved in reducing the flow of illicit material. No easy agreement can be reached here because of the many constituencies involved in the debate (archaeologists, dealers, collectors, museums, comparative scholars, national and international political figures), and their different concerns (for

beni, i mercanti possono inviarli ovunque, essendo poche le restrizioni imposte. In Asia ci sono altre località dalle quali è possibile spedire questi materiali, come ad esempio Bangkok, Kuala Lumpur e Taipei. In Europa, questo ruolo è stato tradizionalmente svolto dalla Svizzera.

In altre parole, in queste località ha luogo il passaggio da illecito a lecito. Dal momento in cui i beni raggiungono queste sedi, ogni fase prevista dalle attività di scambio, comprese la spedizione, le trattative con le autorità doganali, la vendita ai grossisti ed ai punti vendita finali, può essere condotta in piena legalità. In queste località si tenta di fornire le prime informazioni sull'origine dei beni; ad esempio, spesso nelle case d'asta di Londra o New York, si trova la ben nota, ma dubbia descrizione "collezione privata di un gentiluomo svizzero". Nel commercio delle opere d'arte, accade sovente che le sedi più importanti presenti nei porti di transito fungano sia da punto vendita all'ingrosso che al dettaglio. Ad esempio, ad Hong Kong o in altre località asiatiche, alcuni dei negozi più rinomati vendono sia direttamente ai collezionisti privati (e naturalmente ai turisti) che a mercanti che operano a New York o a Londra.

Il problema delle direttive per le politiche pubbliche
La tutela del contesto

Secondo i criminologi, queste caratteristiche proprie del mercato clandestino degli oggetti d'arte e d'antichità servono a stabilire la linea di condotta a disposizione dei legislatori. Il punto di partenza di qualsiasi discussione sulle politiche in materia di beni culturali è rappresentato dalla chiara definizione delle azioni tese alla riduzione della circolazione di materiali non leciti. Non è facile raggiungere un accordo, il numero di attori coinvolti nel dibattito è elevato (archeologi, mercanti, collezionisti, musei, studiosi, politici di fama nazionale ed internazionale) e gli interessi in gioco diversi (per una analisi completa si faccia riferimento a O'Keefe 1997, pp. 6-9). *La nostra analisi vuole comunque sottolineare l'im-*

a discussion, see O'KEEFE 1997, pp. 6-9). Nonetheless for purposes of the present analysis, it would appear important that a primary emphasis be placed upon the protection of cultural heritage sites, what the archaeologists refer to as "context". The issue here is that often laws and regulations which have a direct impact on the antiquities market are focused on objects, and the legality of their movement on the market or across borders. While this at times may be necessary as a matter of law, because it is only when objects become visible in the market that there is recognition that plunder of a site has taken place, once the plunder has occurred, and the objects are removed, the context has been destroyed regardless of the prospects for the recovery of any particular object.

Put another way, while it may be necessary for legal purposes to focus at times on cultural objects, we should not lose sight of the fact that what is ultimately important is the protection of the context from which any objects are derived.

The Acceptance of Legitimate Market in Properly Provenanced Cultural Objects

At the same time, it also has to be recognized that there will continue to be a trade in cultural material regardless of new steps taken to protect cultural heritage sites and objects. A major factor here is that there has been for centuries trade in cultural material, and as a result there exists an enormous amount of material in collections in the hands of collectors which will flow on and off the market whatever the steps that might be taken to prevent the movement of newly excavated material.

Further, there are a number of aesthetic and scholarly reasons for there to be a flow of cultural material, as was recognised in a recent report in Great Britain: "We further accept that there is a substantial public benefit in a vigorous and honourable market in cultural objects. Aside from its general contribution to the economy, the market

portanza che assume la tutela dei siti di interesse per il patrimonio culturale, per quello che gli archeologi indicano come il "contesto". Il problema che si pone è che spesso le leggi e le normative che hanno riflessi diretti sul mercato dell'antiquariato considerano solo gli oggetti, la loro circolazione e la loro presenza sui mercati. Normative di questo tipo sono peraltro necessarie, perché si viene a conoscenza del saccheggio di un sito solo nel momento in cui gli oggetti interessati sono presenti sul mercato, ovvero una volta che il saccheggio è avvenuto ed il contesto è stato distrutto, indipendentemente dalle ricerche per il recupero di beni specifici. In altre parole, anche se è necessario, per la giustizia, centrare l'attenzione sui beni culturali, non si deve perdere di vista l'importanza della protezione del contesto da cui provengono gli oggetti.

L'accettazione del mercato lecito dei beni culturali di provenienza certa

Allo stesso tempo, si deve anche riconoscere che il commercio di beni culturali continuerà ad esistere, indipendentemente dalle misure prese a tutela di siti e beni culturali. Fattore determinante è la secolare tradizione di vendita dei beni culturali oggi appartenenti a collezioni molto ricche in possesso di collezionisti privati, destinati a circolare sul mercato, a prescindere dalle misure adottate per evitare la circolazione dei materiali scavati di recente. Inoltre, la circolazione di beni culturali è legata anche a motivazioni di natura estetica e scientifica, come è stato dimostrato da un rapporto apparso di recente in Gran Bretagna: "Riconosciamo inoltre che l'esistenza di un mercato forte e lecito di beni culturali porti con sé una serie di benefici per tutta la comunità. Oltre al generale contributo che esso apporta all'intera economia, il mercato costituisce un utile elemento di confronto per molte nostre normative e procedure relative ai beni culturali. L'operato di molte commissioni pubbliche è legato alla conoscenza che esse hanno dello stato del mercato. Si ammette quindi l'esisten-

is a touchstone of much of our law and practice on cultural property. Many public committees require knowledge of the state of the market in cultural objects in order to operate. Their terms of reference assume both the existence and the desirability of a market" (Department for Culture, Media and Sport, 2000, p. 10).

This assumption recognises on the one hand that there are positive reasons for maintaining a healthy and legal market in cultural heritage objects (including those advanced by scholars interested in comparative analysis in archaeology and fine arts), while at the same time there are dangers in attempting to close off areas of legitimate trade since an importance consequence might be to create an even more problematic underground market (O'KEEFE 1997; MURPHY 1995).

The Futility of Source Nation Prohibition Where Demand Remains High

"One lesson that is available from criminological analysis of international illicit markets is that where demand remains at high levels in economically rich nations, it is naive to assume that much can be gained by prohibitive legislation in source countries, especially countries whose citizens are locked in poverty. Recent writing in the drugs area, with the exception of official government documents, provides a strident chorus regarding the failure of attempts, especially by the USA, to reduce the flow of illicit drugs by means of policies i.e. USA, has used diplomacy and financial and military assistance to persuade producer countries to control drug production.

Despite this effort, supply-side policies have made no discernible impact on the global availability of drugs" (STEVENSON 1994, p.33).

Similarly, in his commentary on the "drug war debacle", Rosenberger (1996) argues that US drug policy is fundamentally flawed in its emphasis on supply-side policies, and that

za e l'esigenza di un mercato" (Department for Culture, Media and Sport, 2000, p. 10).

Queste ipotesi riconoscono, da una parte, l'esistenza di valide ragioni a favore del mantenimento di un mercato lecito e forte di beni culturali (comprese le ragioni suggerite da quegli studiosi interessati ad un'analisi comparativa in archeologia e nel campo delle belle arti), peraltro, allo stesso tempo, si riconosce che la chiusura del mercato lecito comporterebbe il rischio fondato di creare un mercato clandestino ancor più problematico (O'KEEFE 1997; MURPHY 1995).

L'inutilità delle restrizioni imposte dai paesi di provenienza, se la domanda rimane forte

"*Uno degli insegnamenti fornitici dall'analisi criminologica dei mercati clandestini internazionali è che laddove la domanda da parte dei paesi economicamente ricchi è elevata, è impensabile presumere che normative restrittive imposte dai paesi di origine possano avere qualche effetto, in particolare se gli abitanti di tali paesi vivono in condizioni di povertà. Ad eccezione di quanto contenuto nei documenti governativi ufficiali, la letteratura recente sul mercato della droga suggerisce l'inutilità dei tentativi, in particolare da parte degli USA, di ridurre la circolazione della droga utilizzando politiche specifiche; ad esempio gli Stati Uniti si sono avvalsi di aiuti diplomatici, economici e militari per indurre i paesi produttori a controllare la produzione di droga. Nonostante questi sforzi, queste politiche orientate all'offerta non hanno sortito effetti rilevanti sulla disponibilità globale della droga"* (STEVENSON 1994, p. 33).

Allo stesso modo Rosenberg (1996), nel suo commento "sul fallimento della lotta alla droga" sostiene che la politica americana sulla droga è minata dall'enfasi posta alle politiche volte all'offerta, nonostante i decisi piani di proibizione ed eliminazione di tali governi, la coca è coltivata molto più intensivamente rispetto al decennio precedente, e lo stesso si può dire dell'oppio e

despite the massive eradication and interdiction operations of that government coca is more widely grown than it was ten years ago, and there is a similar story with respect to opium and the global availability of heroin.

No simpler conclusion can be offered than the advanced by Stevenson (1992, p. 34): "Supply-side policies are fundamentally flawed since as long as drug profits are sufficiently high, some people will risk any legal penalty for trafficking" Similarly, Reuter has concluded that:

"Source country programs, whether they be crop eradication, crop substitution or refinery destruction, hold negligible prospect for reducing American cocaine consumption in the long-run" (REUTER 1994, p. 217).

After reviewing the status of drug control efforts of nine countries, including such producing nations as Peru, Columbia, Thailand and Burma, Tullis (1995), after asserting that "...supply-reduction strategies to reduce consumption have not worked as intended and probably cannot be made to work" (p. 127) went on to list some of the unintended consequences observed in many of these countries, including a delegitimizing of the state, and aggravated and endemic violence, among others (p. 208). Johns similarly has claimed:

"One would think that if the government were sincerely concerned with reducing, if not stopping, the use of dangerous drugs, it would have learned from past mistakes and pursued a different strategy. The criminalization and enforcement strategies that characterised the prohibition era and now characterise the War on Drugs era have never been effective in stopping the manufacture, use, and trafficking of illegal substances. In addition, criminalization and enforcement have brought about additional social costs (corruption, deflection of police resources, increased illegal profits, criminal justice system overloads, secondary crime, etc.)" (JOHNS 1992, p. 1-2).

della disponibilità globale dell'eroina. Anche le conclusioni a cui arriva Stevenson (1992, p. 34) *non sono più semplici: "Le politiche destinate ai paesi produttori sono destinate al fallimento, poiché, fino a quando i profitti ricavati dal traffico di droga saranno elevati, ci saranno sempre persone disposte ad essere incriminate per reati penali". Le conclusioni di Reuter sono simili:*

"I programmi destinati ai paesi di provenienza, sia che si tratti della distruzione delle piantagioni, della loro sostituzione oppure della distruzione delle raffinerie, hanno scarse probabilità di ridurre il consumo americano di cocaina nel tempo" (REUTER 1994, p. 217).

Tullis (1995), *dopo aver sintetizzato quanto fatto per il controllo della droga da nove paesi produttori, tra i quali il Perù, la Colombia, la Tailandia e Burma, e dopo aver affermato che " ...le strategie mirate ai paesi produttori per la riduzione dei consumi non hanno ottenuto i risultati auspicati e probabilmente non ne otterranno*" (p. 127), *prosegue elencando alcuni degli effetti indesiderati che si possono verificare in alcuni di questi paesi, tra i quali la delegittimazione dello Stato ed un aumento endemico della violenza* (p. 208). *Anche Johns sostiene che:*

"È lecito dedurre che se l'autorità fossero davvero interessate alla riduzione o all'arresto del consumo delle droghe pesanti, avrebbero dovuto imparare dagli errori commessi in passato. La criminalizzazione e la coercizione, tipiche del proibizionismo, sono diventate azioni della Guerra alla Droga, pur non essendo mai state efficaci nel fermare la produzione, l'uso e la circolazione delle sostanze illegali. Inoltre la criminalizzazione e le nuove imposizioni hanno prodotto ulteriori costi sociali (corruzione, usi diversi delle risorse delle forze di polizia, un aumento dei profitti dalle attività illecite, un sovraccarico del sistema penale, reati indotti, ecc.)" (JOHNS 1992, p. 1-2).

In caso di domanda elevata e di opportunità di profitti sostanziosi, si hanno delle conseguenze

There are a number of possibly less visible, and in some cases dangerous, consequences of a heavy handed approach at supply reduction when the demand remains high and thus the possibilities for realising large profits. Stares (1996), for example, has pointed what illicit operators are forced to consider are: the adoption of strategies to reduce exposure, the development of loose hierarchical structures for conducting business (no flow up and down as in a legal enterprise), physical intimidation and bribery to assure the flow of goods, and the absence of government enforced safety standards for the goods and for the workers who produce and move the goods.

The conclusion that echoes through the vast array of research and commentary on contemporary drug policy is clear: as long as demand in the developed countries remains high (and thus the business of the trafficking in illicit drugs remains profitable), it will be close to impossible to have much impact on the "drug problem" by means of policies which focus exclusively on attempting to restrict the supply of drugs, especially through interventions in source countries.

Even when the policy of source reduction is temporarily effective, this is likely to be followed by displacement of the supply to other regions. One observer has commented, for example, that when for a brief period the American attempts at eradication of the sources of cocaine were beginning to reduce supplies coming out of Bolivia and Peru, the result was to shift to Columbia for supplies:

"But demand for cocaine had grown, not eased, in the United States and around the world. Seeking safer territory for the increasingly profitable trade, Colombian drug exporters began to sponsor coca plantings in their own uncharted jungles, and they financed a successful search for a variety of coca plant that would produce high levels of alkaloid in hot, lowland conditions. Seeking a better

possibili, meno percepibili, ma in alcuni casi pericolose, derivanti da approcci duri mirati alla riduzione dell'offerta. Ad esempio Stares (1996) *ha individuato cosa gli operatori clandestini devono prendere in considerazione: l'adozione di strategie per ridurre l'esposizione ai rischi, la costituzione di strutture gerarchiche libere per la conduzione degli affari (non ci sono promozioni o cambi di qualifica come nelle imprese legali), la necessità di ricorrere all'intimidazione o alla corruzione per garantire la circolazione dei beni, la mancata applicazione delle norme di sicurezza per i beni e per i lavoratori impegnati nelle attività produttive e nei trasporti.*

La conclusione che echeggia nelle numerose ricerche ed i commenti sulle linee di condotta contro la droga sono molto chiari: fino a quando la domanda da parte dei paesi sviluppati sarà alta (e il traffico di droga illecita permetterà di realizzare profitti interessanti), sarà quasi impossibile modificare il "problema droga" avvalendosi di politiche che si basano sulla limitazione dell'offerta di droga, in particolare attraverso interventi realizzati nei paesi di origine. Nel caso questo piano di riduzione produca temporaneamente degli effetti, è molto probabile che le aree geografiche dell'offerta cambino. Uno degli osservatori ha commentato, che quando, per un breve periodo, i tentativi americani di eliminare le fonti di offerta della cocaina stavano iniziando a dare dei risultati, riducendo i flussi provenienti dalla Bolivia e dal Perù, il risultato fu lo spostamento della produzione in Colombia:

"La domanda di cocaina era aumentata, e non diminuita, negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Alla ricerca di territori più sicuri per questo commercio sempre più redditizio, gli esportatori colombiani di droga hanno iniziato a coltivare le piantagioni di cocaina nelle loro foreste inesplorate, ed hanno finanziato la ricerca di una varietà di cocaina in grado di produrre una rilevante quantità di alcaloidi nei climi caldi dei bassipiani. I contadini delle regioni di Meta, Putumayo e Caqueta migraro-

livelihood, peasants from all of the country flocked to the jungle departments of Meta, Putumayo and Caqueta". (GUILLERMOPRIETO 2000, p. 36)

The demonstrated consequences for interventions in poorer source countries found in the drug trade are not lost on observers of the antiquities market. Murphy has commented, for example that:

"The art world knows that embargo legislation in developing source nations does not prevent export; it only ensures that the traffic goes underground". (MURPHY 1995, p.155).

Almost twenty years ago, another analyst argued:

"I start with the pessimistic premise that, so long as there is a world market for beautiful objects, a substantial amount of looting will persist no matter what regulatory system is installed, because total prevention would entail unacceptable costs" (BATOR 1982, p. 49).

The lengthy and detailed history of prohibition aimed at source nations, when demand continues in the developed nations, suggests, as Bator concluded, that there is little positive that will come from attempts to approach the problem of the illicit traffic in antiquities by punitive laws, no matter how draconian, aimed primarily at eradicating supply.

The failure of such laws regarding antiquities, some of which have been in place for close to a century or more, is manifest. This is not intended as either a direct or implied criticism of source nations who struggle with the problem of the loss of their heritage, and see as part of that struggle the framing of laws which are aimed at cultural preservations. Rather, the intent here is to reinforce the central proposition that any solution to the problem of the illicit traffic in antiquities must be focused on the demand component of the market.

The Potential Role of Deterrence in Demand Nations

At first glance, the pessimistic assessment of the record of prohibition in source environments

no in cerca di migliori condizioni di vita (GUILLERMOPRIETO 2000, p. 36).

Le conseguenze di questi interventi sul mercato della droga nei paesi fornitori poveri non sono sfuggite agli osservatori del mercato degli oggetti di antiquariato. Ad esempio Murphy commenta:

"Il mondo dell'arte è consapevole che provvedimenti di embargo nei paesi dell'offerta in via di sviluppo non evitano le esportazioni; il loro unico risultato è la creazione di un mercato clandestino (MURPHY 1995, p. 155).

Venti anni fa, un altro analista sosteneva che:

"Parto dalla visione pessimistica che, fino a quando esisterà un mercato mondiale di oggetti belli, i saccheggi continueranno numerosi, indipendentemente dalle norme applicate, dal momento che una prevenzione totale comporterebbe costi inaccettabili" (BATOR 1982, p. 49).

La lunga e dettagliata storia delle norme restrittive dirette ai paesi di origine, laddove la domanda da parte dei paesi sviluppati resta, suggerisce, conclude Bator, che ci siano poche speranze di risolvere il problema della circolazione illecita delle opere d'arte utilizzando severe leggi punitive, il cui scopo primario è l'eliminazione dell'offerta. L'insuccesso ottenuto delle normative relative agli oggetti d'arte e d'antichità, normative che in alcuni casi sono in vigore da più di un secolo, è palese. Ovviamente, queste non sono critiche, esplicite o implicite, dirette ai paesi di origine che cercano di affrontare il problema della scomparsa del loro patrimonio culturale, e che prevedono leggi volte alla tutela culturale. Si vuole piuttosto sottolineare il fatto che qualsiasi tentativo di soluzione del problema della circolazione illecita delle opere d'arte deve essere incentrato sulla domanda del mercato.

Il ruolo potenziale di provvedimenti deterrenti nei paesi della domanda

A prima vista, la valutazione negativa di quanto ottenuto dal proibizionismo nei paesi di origine, potrebbe sembrare valida anche per la circolazione clandestina di beni nei paesi della

might seem to apply to the flow of illicit goods in demand environments as well. There is little question of the unsuccessful record of the attempts by the United States to control the consumption of alcohol within that country in the Prohibition Era, and there is no more success found in the attempts in recent decades to control a variety of illicit drugs by residents of the United States and many other of the developed countries as well.

There are, however, specific features of the antiquities trade that suggest there may be a place for the deterrent effect of the criminal law in destination countries within the control strategies to be considered. While the attempts to control the flow of illicit drugs in both source and destination counties has been a well documented failure, at the same time there have been situations where the effectiveness of deterrence approaches can be demonstrated (the effects of random breath testing on drink driving, for example). From these examples of where deterrence "works" aspects of the trade in antiquities in market countries can be identified which might justify consideration of deterrence as one feature of control strategies.

For one, both existing and proposed legal options are appropriately severe. For example, in the leading cases in the United States, individuals have found that objects which at times cost millions of dollars have been seized and returned to their rightful owner (or have been returned as a result of negotiation prompted by legal proceedings).

It will be noted that the notion of deterrence here includes not only the threat of the imposition of the criminal law (the common element of deterrence theorizing), but in addition civil sanctions such as seizure by customs officials or loss of the material as a result of a suit seeking recovery of stolen objects. As is common in the inter-play of criminal and civil sanctions, the greatest threat may be posed by civil action where

domanda. Non vi sono dubbi sui tentativi fallimentari degli Stati Uniti di controllare il consumo di alcool durante il Proibizionismo, e negli ultimi decenni i tentativi di controllo del mercato della droga sono stati altrettanto fallimentari, sia negli Stati Uniti che in altri paesi.

Tuttavia, le caratteristiche specifiche del mercato degli oggetti d'arte e d'antichità suggeriscono che l'applicazione di norme penali nei paesi di destinazione potrebbero avere effetti deterrenti nell'ambito delle strategie di controllo da prendere in esame. Nonostante il provato fallimento dei tentativi di controllo del mercato della droga nei paesi di origine e di destinazione, si sono comunque verificate situazioni in cui l'efficacia degli approcci deterrenti può essere dimostrata (come ad esempio la prova del palloncino per la guida in stato di ubriachezza). Da questi esempi di deterrenti validi, è possibile identificare quelle caratteristiche del mercato degli oggetti di antiquariato che possano giustificare l'adozione di deterrenti nell'ambito di strategie di controllo.

Le normative e le proposte di legge sono già abbastanza severe. Ad esempio, in alcuni casi famosi negli Stati Uniti, si è visto che, oggetti costati milioni di dollari, sono stati sequestrati e restituiti ai legittimi proprietari (oppure sono stati restituiti a seguito di trattative derivanti da procedimenti legali). In questi casi, i fattori deterrenti comprendono oltre alla minaccia rappresentata dall'applicazione di norme penali (elemento comune delle teorie di dissuasione), anche le sanzioni civili, quali il sequestro da parte delle autorità doganali, oppure la perdita del diritto di proprietà a seguito di azioni legali intentate per il recupero di oggetti rubati. Come spesso accade quando è prevista l'applicazione sia delle norme penali che civili, il pericolo maggiore è rappresentato dalle norme civili, dove il verdetto delle cause può determinare la perdita dei beni, il cui valore è di gran lunga maggiore di quello delle sanzioni previste per molti altri reati. Un esempio è il caso di un mercante d'arte canadese che a

the results of litigation may be the total loss of assets, the value of these being well in excess of the fines available for many offences.

For example, in one case an antiquities dealer in Canada as a result of proceedings arising out of allegations regarding a large number of indigenous textiles and weavings originally from Bolivia on the one hand had a fine imposed of $10,000 but on the other hand suffered the loss of large amounts of cultural material when these were declared seized and forfeit (O'KEEFE, forthcoming).

In addition, the individuals involved tend to be of exceptionally high status for whom the risks of civil and criminal legal action are especially powerful. These are individuals with much to lose, and the hint of scandal itself can serve as a powerful threat. At times the motivation for collecting may include the social status that derives from being seen as a major figure in the art world, a status that is hardly enhanced by the taint of legal action resulting from that collecting. The stain may weigh especially heavy if the criminal and/or civil proceedings allege active engagement in the murky and dirty world of smuggling and international corruption.

Lurking in this discussion, and in the analysis of deterrence approaches generally, is the question of how likely the sanctions might be. Here the matter is shaped in large part by the highly visible, public character of the antiquities market as it is played out in the major sales centres. Auctions are highly visible public events, well attended and often with considerable media coverage. The material on offer is displayed (by dealers as well as auction houses) in colourful catalogues that provide extensive description of the material being sold. It is precisely this visibility that makes possible actions against illicit material, as illustrated in the seizure in March 2000 of an object being auction by Christie's that had earlier been stolen from a tomb

seguito di un procedimento legale relativo a dei tessuti originari della Bolivia, ha dovuto pagare una multa di 10.000 dollari, ma ha perso anche una grande quantità di beni culturali, che gli sono stati sequestrati (O'KEEFE, in corso di stampa).

Inoltre, solitamente i personaggi coinvolti sono di estrazione sociale elevata, ed in questi casi la minaccia di azioni legali e penali è molto efficace. Si tratta di persone che rischiano di perdere molto, e la sola idea di essere al centro di uno scandalo rappresenta una minaccia molto efficace. A volte, il collezionismo può essere motivato dal prestigio sociale che deriva dall'essere considerati una figura di rilievo nel mondo dell'arte, un prestigio che potrebbe risultare intaccato da una qualsiasi azione legale derivante proprio da questa attività. La reputazione ne soffrirebbe ancor di più, qualora i procedimenti penali o civili provino anche un coinvolgimento attivo nel mondo del contrabbando o della corruzione internazionale.

Quest'analisi ed in generale l'analisi di misure deterrenti cela la domanda su quanto sia probabile incorrere in queste sanzioni. In questo caso, la discussione è influenzata dalla particolare visibilità e dal carattere pubblico del mercato degli oggetti di antiquariato, poiché si tiene in luoghi di vendita molto importanti. Le aste sono eventi pubblici molto visibili, con una buona frequenza di pubblico, e spesso attirano l'attenzione dei media. Gli oggetti in vendita vengono mostrati (sia dai mercanti d'arte che dalle case d'asta) su cataloghi colorati corredati di descrizioni esaurienti. Questo tipo di visibilità rende possibile gli interventi in caso di materiali illeciti, così come dimostra il sequestro, avvenuto a marzo del 2000, di un oggetto messo all'asta da Christie's, ma rubato in precedenza da una tomba in Cina (BARNES 2000). *Uno degli argomenti a favore della conservazione di un mercato aperto, lecito e forte di oggetti d'arte e d'antichità è appunto rappresentato dalla possibilità che esso offre di identificare oggetti di provenienza illecita, quando fanno la loro comparsa sul mercato. Un altro*

in China (BARNES 2000). One of the important considerations in arguing for the maintenance of an open, legitimate and vigorous trade in antiquities is that it creates the possibility of identifying illicit objects when they appear on the market. Another example of the consequences of the public character of this market which become an international incident was the identification by China of a major stolen object held in the collection of the Miho Museum in Japan (ECKHOLM - SIMS 2000).

Recognising the Limits of the Law: Role of Social Persuasion

While the legal framework that has evolved for addressing the problem of the illicit traffic in cultural material provides both the necessary boundaries for criminal justice procedures and an important symbolic statement of the ethical standards nations wish to impose on this traffic, it is important to acknowledge the limits to what can be achieved through the legal process alone. The lessons of history are clear that where the demand for illicit goods remains, the traffic will continue. That is, whether at the source or demand end of the market, the major consequence of criminal laws where demand remains high is to create an illegal market, and where the criminal laws exist for both source and demand, what will be created is market chain which is illicit from beginning to end, as is found currently in the traffic in illicit drugs. Once driven underground, a whole new set of problems emerge for those engaged in the control exercise.

There is impressionistic evidence that to some degree this has happened already with the trade in small jade objects that originate in China. These objects, because of their size and value, are relatively easy to move across national boundaries. There is, further, an enthusiastic and wealthy, if quite small, set of potential consumers who are quite willing to

esempio delle conseguenze del carattere pubblico di questo mercato, che ha causato anche un incidente internazionale, è costituito dalla identificazione da parte della Cina, di un importante oggetto sottratto alla collezione del Miho Museum in Giappone (ECKHOLM - SIMS 2000).

I limiti della legge: il ruolo della persuasione sociale

Il quadro normativo sviluppato per affrontare il problema della circolazione illecita di beni culturali, definisce i limiti delle procedure penali e designa simbolicamente le norme deontologiche che i paesi desiderano imporre a questo tipo di traffico, nonostante ciò è importante riconoscere i limiti di quanto è possibile ottenere attraverso le sole azioni legali. Gli insegnamenti della storia sono abbastanza chiari, i traffici continueranno ad esistere fino a quando questo tipo di beni sarà richiesto. In altre parole, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, laddove la domanda è elevata, qualsiasi provvedimento penale rischia di creare un mercato clandestino, e laddove i provvedimenti penali siano adottati sia nei paesi di origine che in quelli di destinazione il risultato sarà la creazione di una organizzazione del mercato completamente clandestina, dall'inizio alla fine, come accade ora per la droga. Una volta divenuto clandestino, le autorità preposte al controllo dovranno affrontare una nuova serie di problemi.

Dimostrazione di ciò è quanto verificatosi in Cina con il commercio dei piccoli oggetti di giada. Si tratta di oggetti facili da trasportare al di là dei confini, sia per le loro dimensioni che per il loro valore. Inoltre, c'è un gruppo, non molto nutrito di acquirenti potenziali, agiati ed entusiasti, che desiderano che questo commercio non sia regolamentato. Una volta divenuto clandestino, non sarà cosa facile farlo riemergere e portarlo a rispettare nuovamente le normative.

Tuttavia altre caratteristiche specifiche del mercato degli oggetti di antiquariato mostrano i limiti degli approcci di tipo legale. Ad esempio, i

keep the trade out of general public and regulatory view. Once pushed underground, it will not be an easy task to bring it back into the wider public and regulatory view.

There are, however, other specific features of the trade in antiquities that argue for the limits of legal approaches. For example, there may in a way be a false sense of achievement that results from the notable successes that have occurred in recent years. As important symbolically as cases such as the recovery of the material by China from both Christie's in New York, and the Miho Museum in Japan noted in early 2000, these notable cases occurred at the same time that catalogues of auction houses and major dealers in market centres (such as London & New York) and the transition ports (such as Hong Kong & Singapore) suggest that there are huge volumes of unprovenanced (and in all probability smuggled) material from China being sold openly on the antiquities market, with little hope that China might ever recover this material.

The mesh of the regulatory net, in other words, is set large, and the objects it trolls up are likely to be only the major pieces of great value. The catalogues and shelves in antiquities shops indicate that there is an enormous amount of smaller objects, bronzes from the Shang and Zhou periods or ceramic materials from the Han and Tang periods, for examples, that are apparently able to move freely out of China and are not likely to be to focus of regulatory sanction, either at source, in transit, or all destination. While some of the presence of this material can be explained by the fact that it has flowed into London where heritage laws have not yet begun to bite, even in the United States where there exists reciprocal agreements with China (hence the seizure of the material and Christie's) that theoretically make action possible, that action is not likely with the numerous small items on offer. Partly this is because the laws require that for China to take

successi degli ultimi anni potrebbero determinare un falso ottimismo. Si tratta di casi importanti e rappresentativi, quali il recupero da parte della Cina di materiali sia da Christie's di New York che dal Museo Miho in Giappone agli inizi del 2000, questi casi si sono verificati contemporaneamente ad un altro fatto e cioè che, al contrario, sia i cataloghi delle case d'asta e dei mercanti più importanti nei centri di maggior rilievo (quali Londra e New York) che i porti di transito (Hong Kong e Singapore) sembrano suggerire l'ipotesi che ci siano grosse quantità di materiali la cui provenienza non è dichiarata (si tratta probabilmente di oggetti contrabbandati) provenienti dalla Cina. Questi materiali sono venduti nei mercati leciti e ci sono poche speranze che la Cina possa recuperarli.

La rete dei regolamenti sembra avere maglie larghe e riesce a recuperare solo gli oggetti più importanti e preziosi. I cataloghi e gli scaffali dei negozi di antiquariato rivelano la presenza di una grande quantità di oggetti più piccoli, ad esempio bronzi dei periodi Shang e Zhou o ceramiche dei periodi Han e Tan, che sembrano apparentemente poter uscire dalla Cina senza essere soggetti a sanzioni sia nel punto di origine, che nei punti di transito o nei paesi di destinazione. La presenza sul mercato di questi materiali può essere spiegata in parte dal fatto che sono arrivati a Londra, paese in cui le normative sul patrimonio culturale non sono ancora applicate con severità, ma negli Stati Uniti, dove sono in vigore degli accordi di reciprocità con la Cina (che hanno reso possibile il sequestro dei materiali offerti da Christie's) e che renderebbero teoricamente possibile un intervento, questo intervento è molto improbabile, dato il gran numero di piccoli oggetti messi in vendita. Ciò è dovuto in parte al fatto che per poter intentare una causa, la Cina deve essere in grado di dimostrare di aver già inventariato in precedenza l'oggetto (KAYE 1996, 1998)*, ed in parte all'impossibilità del ridotto numero di persone incaricate di controllare la grande quantità*

action it has to be able to demonstrate and verify that the item has been previously inventoried as being in China (KAYE 1996, 1998), but equally it is an issue of the inability of a small number of regulators at present to cope with the sheer volume of smaller items that is flowing onto the market (some items as well, of course, have been in the market for many years and thus are not subject to seizure).

This suggests that caution should be exercised in the simple assumption that criminal sanctions will "fix" the problem. Attention needs to be paid explicitly to the matter of moral persuasion aimed at convincing potential consumers of the damage to their heritage that results from their purchase of unprovenanced antiquities.

A philosophical foundation for approaching this aspect of the problem can be found in the writings on the regulation of white-collar crime in the many works of John Braithwaite. In his view, the important task of regulators is not to "punish" wrong doers, but to persuade potential offenders to comply with proper codes, regulations and laws.

To achieve this, Braithwaite (1993) proposes a pyramid model of sanctions for regulators that places the greatest emphasis, and effort, on such activities as training, education and negotiation (i.e., "persuasion") at the bottom of the pyramid. As one moves up the scale of seriousness the imposition of criminal sanctions can be considered for a small number of cases where the crimes are particularly notable, with the top of the pyramid being reserved for exceptional penalties for the most extreme violations. While the model was designed for situations involving government regulators in situations of potential corporate misconduct (for example, matters dealing with occupational health and safety), for the present purpose it calls attention to the importance of social persuasion as a tactic in regulation.

In the words of Renfrew (2000, p. 44) as we look at the recent trends in terms of the traffic in unprovenanced antiquities, "...it is important to

di piccoli oggetti che sono immessi sul mercato (alcuni di questi oggetti sono presenti sul mercato da molti anni e quindi non possono più essere sottoposti a sequestro).

Tutto ciò suggerisce cautela nel sostenere che pene e leggi possano risolvere il problema. È necessario prestare la dovuta attenzione al problema della persuasione morale che quindi mira a convincere i potenziali acquirenti dei danni che subirebbe il proprio patrimonio culturale dall'acquisto di oggetti d'arte e d'antichità di provenienza sconosciuta.

I principi filosofici di questo tipo di approccio al problema sono contenuti negli scritti sulla regolamentazione di crimini commessi dal personale impiegatizio di John Braithwaite. Egli è del parere, che i legislatori non debbano punire chi sbaglia, ma debbano convincere chi potenzialmente potrebbe commettere questi reati che la cosa migliore da farsi è rispettare codici, regolamenti e leggi. A questo scopo Braithwaite (1993) *propone l'adozione di un modello piramidale di sanzioni da parte dei legislatori; le attività che formano la base della piramide e alle quali deve essere data maggiore importanza sono la formazione, l'istruzione e le trattative (cioè la persuasione). Spostandosi verso l'alto nella scala, la gravità dei reati aumenta, le sanzioni penali possono essere previste per un limitato numero di casi, in cui i reati sono di particolare importanza; la parte superiore della piramide è riservata a pene eccezionali per reati eccezionali. Questo modello era stato realizzato per affrontare situazioni che coinvolgevano legislatori statali in situazioni in cui si potevano verificare comportamenti errati all'interno di aziende (ad esempio per le questioni relative alla sicurezza ed alla salute sul posto di lavoro), ma è anche applicabile alle nostre finalità e richiama l'attenzione sull'importanza della persuasione sociale come tattica da adottare nel legiferare.*

Le parole di Renfrew (2000, p. 44)*, in riferimento alle tendenze recenti per quanto riguarda la circolazione di oggetti d'arte e d'antichità, la*

recognise that we live in a time of evolving moralities". The question then becomes how it is possible to maximise the movement to a new moral view of this trade. Fortunately, there are models of successful evolution of attitudes and behaviours that demonstrate the value of the kind of approach suggested by Braithwaite.

For one example, there has been a dramatic shift in the attitudes toward, and use of, tobacco in countries such as Australia and the United States. Cigarette smoking, for example, certainly has not been eliminated, but there has been a demonstrable decline in smoking, and its associated problems. This has been achieved primarily through a major shift in the view of the general public about the use of tobacco, a shift that has occurred primarily as a result of campaigns of those with constituent interests in the reduction of smoking.

As a part of these campaigns, there is a symbolic as well as a procedural role for laws which limit smoking behaviour, but it is moral persuasion and education, and not the threat of criminal sanctions, that has accounted for most of the shift which has taken place.

The market model argues emphatically the simple proposition that the illicit trade in antiquities depends upon the willingness of consumers to purchase unprovenanced antiquities. The tomb robber digging up the Han Dynasty terracotta objects in the Shanxi Province of China would have no motivation for doing so if it were not for the fact that it produces income, precisely because at some later point along the chain, in places like Hong Kong, London or New York, collectors are willing to pay large sums of money for the objects which are dug out of the ground. If collectors refused to buy unprovenanced goods, and if the wider public could be made to understand the costs to human knowledge of the destruction of context, the trade in unprovenanced goods would wither, and the destruction cease.

cui provenienza sia ignota, sono "....è importante riconoscere che viviamo in un'epoca in cui la morale è in continua evoluzione". Il problema è come condurre questa trasformazione verso una nuova morale per tale attività commerciale.

A supporto della validità dell'approccio suggerito da Braithwaite, ci sono modelli che attestano l'evoluzione positiva di atteggiamenti e comportamenti. Ad esempio l'atteggiamento nei confronti del tabacco e del suo uso è notevolmente mutato in Australia e negli Stati Uniti. Il consumo di sigarette non è stato eliminato di certo, ma si è verificata una evidente diminuzione del fumo e dei problemi associati al fumo. Questi risultati sono stati ottenuti grazie al cambiamento dell'opinione pubblica sull'uso del tabacco, il nuovo atteggiamento è stato anche frutto delle campagne condotte da coloro che hanno interesse alla riduzione del consumo del tabacco. In queste campagne, le limitazioni al fumo imposte per legge hanno avuto un ruolo sia simbolico che procedurale, tuttavia, il cambiamento maggiore è attribuibile alla persuasione morale ed alle campagne informative, piuttosto che alle minacce ed alle sanzioni penali.

Il modello di mercato indica con enfasi che il commercio clandestino di oggetti d'arte e d'antichità dipende dalla volontà degli acquirenti di acquistare oggetti d'arte e d'antichità di provenienza sconosciuta. I "tombaroli" che portano alla luce i manufatti in terracotta della dinastia Han nella provincia cinese dello Shanxi, non si dedicherebbero a questa attività se non fosse redditizia, grazie a collezionisti di Hong Kong, Londra o New York pronti a pagare ingenti somme di denaro per acquistare questi oggetti riportati alla luce. Se i collezionisti si rifiutassero di acquistare oggetti di provenienza sconosciuta, e se alla comunità si facesse capire il prezzo da pagare in termini di sapere ogni volta che un contesto viene distrutto, il commercio di beni di provenienza sconosciuta morirebbe, e le distruzioni terminerebbero.

Accomplishing this end is a massive task of ethical persuasion. Its achievement requires that those involved consist of more than a few archaeologists and national lawmakers. Renfrew has argued persuasively that this is something which "…cannot be accomplished by professional archaeologists alone... I believe that only by a significant change in public opinion we can hope that there will still, in the future, be the opportunity of learning more about our shared human past from that heritage of material culture which remains". (RENFREW 2000, p. 47).

O'Keefe (1997) has argued that to achieve such a change in public opinion it will be necessary to establish an agenda of "education and publicity" which is aimed at the education of professionals (such as those in law enforcement), education of local populations in source nations, education of the general public and the targeting of education for special groups such as metal-detectorists where they are responsible for destruction of cultural heritage (as in the Great Britain). There are, in short, numerous constituencies which need to be mobilised, many of them at present being relatively ignorant of the dimensions of the cultural plunder problem, and the irrevocable loss such destruction entails.

Conclusions

It has been almost thirty years since Meyer (1973) published one of the first major works documenting the tragedy of "our plundered past". Unfortunately, in the intervening years the problem cannot be said to have improved. In fact, it is demonstrably worse, especially in terms of the flow of material from Asia and South East Asia in recent years. There are, however, some positive signs. In the past, some of the largest public museums would have to be numbered among the worse of the offenders, but that situation is changing. Not only have museums generally through ICOM expressed their collective position against acquisition of

Per raggiungere questo scopo, è necessario un enorme sforzo di persuasione etica, e un coinvolgimento che non si limiti a pochi archeologi o legislatori. Renfrew ha suggerito che questo "……non è un risultato che possa essere ottenuto dai soli archeologi professionisti…. Io credo che solo se si verificherà un cambiamento sostanziale nell'opinione pubblica, nel futuro sarà ancora possibile imparare qualcosa dal nostro passato comune, dal patrimonio dell'umanità che ancora rimane" (RENFREW 2000, p. 47).

O'Keefe (1997) *ha affermato che per ottenere una simile trasformazione dell'opinione pubblica sarà necessario definire un programma di "istruzione e pubblicità", destinato alla formazione di professionisti (come ad esempio chi si occupa di far rispettare norme e leggi), delle popolazioni dei paesi di origine, del pubblico in generale e di gruppi specifici, come ad esempio i ricercatori con il metal-detector, responsabili della distruzione del patrimonio culturale (come accade in Gran Bretagna). In altre parole è necessario mobilitare e coinvolgere diversi settori. Molti, al momento, ignorano la portata del problema del saccheggio culturale e le perdite irrimediabili che esso comporta.*

Conclusioni

Meyer (1973) *ha pubblicato, quasi trenta anni fa, una delle opere più significative sulla tragedia del "passato saccheggiato". Purtroppo, negli anni a seguire non si può dire che il problema sia migliorato. Anzi, è decisamente peggiorato, in particolare, per la circolazione di materiali provenienti dall'Asia e dal sud-est asiatico negli ultimi anni. Si registrano comunque dei segnali positivi. In passato, alcuni dei più importanti musei pubblici sarebbero stati i maggiori responsabili dei saccheggi, ma ora la situazione sta cambiando. In generale, i musei hanno espresso la loro opposizione all'acquisto di oggetti di provenienza sconosciuta attraverso l'ICOM, inoltre istituzioni rispettabili e famose quali l'Ashmolean, il*

unprovenanced archaeological material, such venerable institutions as the Ashmolean, the British Museum and the Metropolitan Museum in New York have established, or are in the process of establishing, firm guidelines regarding plundered cultural material.

More countries are ratifying the 1970 UNESCO Convention which will establish the possibility of legal action regarding looted objects, as was seen in the recent seizure of the Chinese object by US Customs at the request of the Chinese Government. That seizure would not have been conceivable when Meyer wrote his book in 1973.

The market model examined here identifies unambiguously the source of the problem of the destruction of cultural sites. The plunder occurs because of demand exerted by consumers able and willing to pay large prices for looted cultural objects. Reducing the plunder requires a clear understanding of what can and cannot be achieved through various forms of intervention. Certainly, the weight of criminological evidence, and evidence from the antiquities market itself, argues that controls aimed at prohibiting the flow of material in source countries, as long as demand in market states remains high, have not worked in the past, and will not work in the present or future.

This means that the focus of strategy and intervention must be at the demand end of the market. One obvious solution for dealing with demand, and one that appeals to many archaeologists, is simply to prohibit any private traffic in cultural material at all. The most direct way to stop the traffic in looted cultural material would be to stop any traffic in any cultural objects. Without demand, supply would whither away.

As neat as such a suggestion might be in terms of its logic, its achievement in the short and medium term is not feasible. There is a vast amount of cultural material, much of it quite

British Museum ed il Metropolitan Museum di New York hanno già definito o stanno definendo, delle linee guida molto rigide inerenti i beni culturali frutto di saccheggio. Il numero di paesi che aderisce alla Convenzione UNESCO del 1970 è in continuo aumento. La Convenzione definisce le possibili azioni legali riguardanti gli oggetti saccheggiati, come abbiamo potuto vedere nel recente caso di sequestro di oggetti cinesi operato dalle autorità doganali americane. Questo sequestro non sarebbe stato possibile o concepibile quando Meyer scrisse il suo libro nel 1973.

Il modello di mercato, esaminato in questa sede, identifica in modo inequivocabile il motivo che porta alla distruzione dei siti culturali. La domanda da parte di consumatori in grado e pronti a pagare ingenti somme di denaro per poter acquistare beni culturali determina i numerosi saccheggi. Per poter ridurre l'entità dei saccheggi è necessario comprendere bene ciò che è possibile o non è possibile ottenere attuando diversi tipi di intervento. Il peso delle prove di tipo criminologico e di quelle fornite dal mercato degli oggetti d'arte e d'antichità suggerisce che il controllo volto a proibire la circolazione dei materiali nei paesi di origine non ha funzionato in passato, e non sarà efficace in futuro, fino a quando la domanda nei paesi sede dei mercati sarà elevata.

In altre parole, le strategie e gli interventi devono essere attuati nei paesi di provenienza. Una soluzione ovvia per affrontare il problema della domanda, e che risulta gradita a molti archeologi, consiste nel proibire del tutto la circolazione di beni culturali effettuata da parte di privati. Il modo più immediato per interrompere la circolazione di beni culturali trafugati è quello di impedire la circolazione di qualsiasi bene culturale. In assenza di domanda, l'offerta scomparirebbe.

Per quanto possa sembrare una buona soluzione dal punto di vista della logica, non sembra una soluzione realizzabile né a breve né a lungo termine. Esistono ingenti quantità di beni culturali di origine sconosciuta in possesso di

unprovenanced, which is currently in private hands and which may have been "in the market" for years, decades, or even longer. There are Chinese paintings, for example, of "gentlemen enjoying antiquities" which go back literally centuries. The proposed laws and regulations which would provide the legal base for the restriction of the movement of plundered archaeological objects will by definition have a fixed time period from which they become operative. In Great Britain, for an example, it will only become possible to take action on material at a date after the proposed steps are taken, and even then any action, such as seizure of material, may only be possible if both Great Britain and the source nation have signed the relevant treaties.

There are, more importantly, major arguments that can be advanced which urge that rather than closing off the legitimate market, that market should be expanded and exploited precisely to further the restriction of the demand for illicit material. O'Keefe, for one, has argued: "It is wishful thinking to expect, in the immediate future, the demand for antiquities either to fall off of its own accord or for measures taken now to immediately limit demand. Satisfying demand in the short term would give time for measures to operate to lessen or redirect it in the long-term. . . In the short term, demand might be satisfied by increasing the flow of objects onto the market" (O'Keefe 1997, p.1).

In his analysis of the trade out of China, Murphy argues toward the same objective, but from a different premise. He argues against what he calls the "hoarding mentality" which is found in many source countries, especially as one of the major results is the creation of a hidden, black market for cultural objects: "there is a worthy and respected body of opinion, based on the economics and realities of the international art market, that the source states, by attempting to implement embargo regimes, are doing nothing more than exacerbating the

privati, che sono stati precedentemente "sul mercato" per anni, decadi o anche di più. Ad esempio i quadri cinesi, appartenuti a "gentiluomini che amavano l'antiquariato" hanno una storia commerciale vecchia di secoli. Le proposte di legge e le normative alla base delle restrizioni alla circolazione dei reperti archeologici trafugati sono applicabili solo a partire da una data stabilita. Ad esempio, in Gran Bretagna sarebbe possibile intervenire sui beni solo dopo l'entrata in vigore delle normative proposte: ad esempio, il sequestro dei beni sarebbe possibile solo se il paese di provenienza e la Gran Bretagna avessero entrambi sottoscritto i trattati in questione.

Ci sono comunque argomenti più importanti e degni di nota a sostegno dell'ipotesi che sia necessario sostenere il mercato lecito piuttosto che chiuderlo, ovvero che questo mercato debba essere sviluppato e sfruttato proprio per limitare la domanda di materiali di provenienza illecita. O'Keefe afferma che: "È solo un'illusione sperare che, a breve, la domanda di oggetti di antiquariato diminuisca spontaneamente grazie ai provvedimenti adottati al fine di limitarla. Il soddisfare la domanda nell'immediato, fornirebbe ai provvedimenti il tempo necessario per entrare in vigore e quindi ridurre o reindirizzare la domanda. Nell'immediato, sarebbe possibile soddisfare la domanda aumentando la circolazione di beni sul mercato" (O'Keefe 1997, p. 1).

Anche l'analisi del commercio che parte dalla Cina fatta da Murphy va nella stessa direzione, pur muovendo da premesse diverse. Si scaglia contro quella che definisce "mentalità di accaparramento" tipica di molti paesi d'origine, che determina in particolare la creazione di un mercato nero, clandestino di beni culturali: ".....esistono opinioni autorevoli e importanti, che si fondano sull'economia e sulla prassi del mercato internazionale dell'arte, secondo cui i paesi di origine, nel tentativo di attuare un embargo sulle esportazioni delle opere d'arte, non fanno altro

problem of the illicit outflow of cultural property. The developing states typically have little or no real domestic market, and their museums have limited resources with which to acquire artefacts held privately. The absence of a developed licit market in effect ensures the existence of a highly developed illicit market... In the end, export controls only add costs — social and otherwise —to the inevitable exports (MURPHY 1995, pp. 154-155).

The thrust of this argument is that in the face of continued high demand, attempts to prohibit the flow of material out of a source country will inevitably result in the creation of a hidden market. This adds further social costs (above the uncontrolled flow of cultural material) in terms of the consequences of corruption and the generation of organised forms of criminal activity which, as the US experience has shown, migrate readily to other forms of crime, especially where the "market" skills of smuggling and the movement of illicit goods apply.

There is a third argument that can be advanced to be considered by source nations. The generation and control of a legitimate market in antiquities can provide needed examples for those in the market of "good practice" in terms of the forms of provenance that ought to be demanded of cultural material circulating in the market place. Examples of such material in the current market place can be found in sales of materials from some of the recently excavated underwater sites.

While it is the current accepted position that in general shipwrecks either ought to be preserved *in situ* (the preferred option) or at least recovered in a way that the cultural heritage is preserved (as in the *Mary Rose* or *Wasa* examples), in some cases, as in the *Hoi An* hoard, for specific reasons the country involved may decide to bring in marine archaeologists and salvage experts to carry out the excavation. A huge number of ceramic objects were recovered in the *Hoi An*

che inasprire il problema della uscita illecita di beni culturali. I paesi in via di sviluppo non possono contare su un mercato interno, o dispongono di un mercato molto limitato, i loro musei dispongono di risorse molto limitate per poter acquistare i beni in possesso di privati. Di fatto, la mancanza di un mercato lecito favorisce la presenza di un mercato clandestino ben sviluppato…. I controlli sulle esportazioni si traducono solo in altri costi - sociali ed altro - che gravano sulle esportazioni (MURPHY 1995, pp. 154-155).

Queste argomentazioni sostengono che in presenza di una domanda sostenuta, qualsiasi tentativo di impedire la circolazione dei beni al di fuori dei paesi di origine determinerà inevitabilmente la creazione di mercato clandestino. Tutto ciò si traduce in ulteriori costi sociali (che si aggiungono a quelli determinati dalla circolazione non controllata di beni culturali) ovvero la corruzione e la creazione di altre forme di attività criminali che, come dimostra l'esperienza americana, si trasformano rapidamente in altre forme di criminalità, in particolare forme dove è possibile riutilizzare gli strumenti e le capacità acquisite nel contrabbando e nella circolazione di materiali illeciti.

Vi è poi una terza argomentazione che i paesi di origine debbono prendere in considerazione. La creazione ed il controllo di un mercato lecito per gli oggetti di antiquariato può fornire esempi necessari delle "buone pratiche" relativamente alle richieste da fare sulla provenienza dei beni culturali in circolazione nel mercato. Esempi di beni di questo tipo, presenti nei mercati attuali possono essere trovati tra oggetti in vendita provenienti da siti sottomarini riportati alla luce di recente. È opinione comune ed accettata che in generale i relitti debbano essere conservati in loco (la scelta migliore) o almeno che il recupero sia operato in modo tale da conservare il patrimonio culturale (come, ad esempio per la Mary Rose o la Wasa), o in altri casi, come per la Hoi An, per motivi particolari la nazione interessata può decidere di portare archeologi marini ed esperti di

case, and an agreement had been reached that items of greatest significance would be retained by Vietnam (and a further 10% of the objects were retained for distribution to museums throughout the country), with the rest entering the antiquities market by means of an auction conducted by one of the leading international auction houses.

Recognising for a moment that this form of commercial exploitation of a cultural resource is contentious, it is nonetheless clear that when these objects circulate in the market they do so with complete archaeological provenance: their origins are known, the dig spot has been identified, the material has been extracted in the process of an archaeological dig lead by university archaeologists (in this case connected with a research unit of Oxford University), and their provenance from that time forward can be known. In sharp contrast, review of catalogues of both auction houses and private dealers will show that, whatever the interpretation one puts on it, the current practice of the antiquities trade is to not provide adequate information regarding the provenance of material which is on offer.

Current research by the author demonstrates that Asian and South East Asian objects, including ceramic objects comparable to those found in the *Hoi An* hoard, offered for auction by leading auction houses, or for sale by leading dealers, *never* have full archaeological provenance, and almost half are sold with no provenance provided at all.

To conclude, if nothing else, the overlay of criminological analysis onto the illicit trade in antiquities should alert observers to the inherent difficulties in addressing problems of illegal markets. Two messages should be clear. One, illegal markets are driven, fundamentally, by demand, and any public policy initiative must address demand as a paramount issue. Two, no matter how good the intentions, attempts to restrict supply alone will not only prove ineffective, but they are likely to result in

recupero per eseguire gli scavi. Nel caso della Hoi An sono stati recuperati molti oggetti di ceramica, l'accordo prevedeva che gli oggetti più significativi sarebbero rimasti al Vietnam (ed un altro 10% degli oggetti è stato trattenuto per essere distribuito nei musei del paese), il resto dei beni sarebbe stato immesso nel mercato dell'antiquariato attraverso un'asta tenuta da una delle maggiori case d'asta internazionali. Pur riconoscendo che questo tipo di sfruttamento commerciale potrebbe essere discutibile, è comunque evidente che la circolazione di questi beni sarà accompagnata da informazioni complete sulla loro provenienza: se ne conoscono le origini e il luogo di scavo, gli oggetti sono stati portati alla luce nell'ambito di uno scavo guidato da archeologi universitari (in questo caso collegato ad una unità di ricerca della Oxford University), e sarà, d'ora in poi, sempre possibile conoscere la loro provenienza. Al contrario, l'esame dei cataloghi delle case d'asta e dei mercanti d'arte mostra che, a prescindere dalla interpretazione che se ne vuole dare, la prassi attuale del mercato dell'antiquariato è quella di non fornire informazioni complete sulla provenienza dei beni posti in vendita. Ricerche attuali dell'autore dimostrano che beni asiatici e dell'Asia del sud-est, compresi oggetti in ceramica simili a quelli trovati nella Hoi An, sono offerti da importanti case d'asta e da mercanti d'arte, la provenienza archeologica non è mai certa, quasi la metà viene venduta senza alcuna indicazione sulla provenienza.

Per concludere, se non altro, il gran numero di analisi criminologiche condotte sul mercato clandestino degli oggetti d'arte e d'antichità, dovrebbe mettere in guardia gli osservatori sulle difficoltà implicite nell'affrontare i problemi dei mercati clandestini. Due messaggi dovrebbero essere chiari. Il primo: i mercati clandestini sono guidati, fondamentalmente, dalla domanda, e qualsiasi iniziativa o politica deve dare la giusta considerazione al problema della domanda. Il secondo: anche se basati su buoni presupposti, i tentativi volti a limi-

exceptionally harmful side effects in terms of the corruption of political and criminal justice processes. Accepting the premise that there is an urgent need to save cultural heritage contexts, since this cannot in the short term be accomplished by closing off supply, attention instead must be directed to changing the patterns of consumption so that dealers will not sell, and consumers not buy, archaeological material which is not properly and fully provenanced. A mesh of criminal laws, civil regulation, museum and trade codes of practice, and trade association codes of ethics, need to evolve that not only assure that plundered material will not go on the market, but ultimately that consumers are educated regarding the consequences of their purchase of illicit material.

While historically much of this struggle has been left to the archaeologists and to a few concerned political figures in source nations, it is time that a much wider constituency is mobilised in the struggle to "stop this awful business".

tare soltanto l'offerta sono inefficaci, e potrebbero creare effetti molto dannosi, quali la corruzione del sistema politico e del sistema giudiziario. Una volta stabilita la necessità ed urgenza di salvare i contesti dei patrimoni culturali, e considerando che l'eliminazione dell'offerta non è obiettivo facile da raggiungere nell'immediato, è necessario analizzare come cambiare i modelli di consumo, in modo tale che i mercanti non vendano, e gli acquirenti non acquistino reperti archeologici, la cui provenienza non sia certa e pienamente documentata. È inoltre necessario sviluppare una serie di leggi penali, provvedimenti civili, codici di comportamento per i musei e per il commercio, codici deontologici delle associazioni commerciali che garantiscano che i materiali frutto di saccheggi non vengano immessi sul mercato, e che i consumatori siano informati sulle conseguenze dell'acquisto di materiali illeciti. Storicamente, questa lotta è stata sempre combattuta da archeologi e da pochi politici che si sono fatti carico del problema nei paesi di provenienza, ma è ora che si mobilitino tutte le parti interessate a sostegno di questa battaglia per "interrompere questo turpe commercio".

Bibliografia

BARNES, I. E. (2000), *Alleging Theft, U.S. Demands Rare Sculpture Go Back to China*, in *The New York Times*, 30 marzo 2000.

BATOR, P. M. (1982), *The International Trade in Art,* Chicago, University of Chicago Press.

BLAKE, J. (1997), *Export Embargoes and the International Antiquities Market*, in *Art, Antiquity and the Law*, 2, pp. 233-250.

BRAITHWAITE, J. (1993), *Business Regulation and Australia's Futur,* Canberra, Australian Institute of Criminology.

Department for Culture, Media and Sport (2000), *Ministerial Advisory Panel On Illicit Trade Report,* London (DCMS, 2-4 Cockspur Street, London SW1Y 5DH).

ECKHOLM, E.– SIMS, C. (2000), *Stolen Chinese Relic – A Showpiece in Japan*?, in *New York Times* (AprIl 20), p. 1 e 9.

ELIA, R. (1991), *Popular Archaeology and the Antiquities Market. A Review Essay*, in *Journal of Field Archaeology* **,**18, pp. 95-102.

GREENFIELD, J. (1996), *The Return of Cultural Treasures,* Cambridge, Cambridge University Press.

GUILLERMOPRIETO, A. (2000), *Our New War on Columbia*, in *The New York Review of Books,* XLVII, pp. 34-39.

JOHNS, C. J. (1992), *Power, Ideology and the War on Drugs: Nothing Succeeds Like Failur*, New York, Prager.

KAISER, T. (1991), *The Antiquities Market*, in *Journal of Field Archaeology***,** 18, pp. 87-89.

KAISER, T. (1993), *The Antiquities Market*, in *Journal of Field Archaeology*, 20, p. 347.

KAYE, L. M. (1996), *The Future of the Past: Recovering Cultural Property*, in *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, 4, pp. 23-41.

KAYE, L.M. (1998), *Art Wars. The Repatriation Battle*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 31, pp. 79-94.

MEYER, K. (1973), *The Plundered Past. The Traffic in Art Treasures,* London, Hamilton.

MURPHY, J. D. (1995), *Plunder and Preservation+ Cultural Property Law and Practice in the People's Republic of China*, Oxford, Oxford University Press.

O'KEEFE, P.J. (1997), *Trade in Antiquities. Reducing Destruction and Theft,* Paris, UNESCO Publishing.

O'KEEFE, P. J., *The Use of Criminal Offences in UNESCO Countries: Australia, Canada and the U.S.A.,* (in corso di stampa).

PEACOCK, A. (1997), *Towards a Workable Heritage Policy*, pp. 225-235, in M. HUTTER – I. RIZZO (eds), *Economic Perspectives on Cultural Heritage.* London, Macmillan.

PENDERGAST, D. M. (1991), *And the Looting Goes On: Winning Some Battles, But Not the War*, in *Journal of Field Archaeology,* 18, pp. 89-95.

RENFREW, C. (1999), *Loot, Legitimacy and Ownership. The Ethical Crisis in Archaeology*, Amsterdam, The Netherlands Museum of Anthropology and Prehistory.

REUTER, P.(1994), *The Limits and Consequences of U.S. Foreign Drug Control Efforts*, pp. 209-221, in R. E. PERL (ed.), *Drugs and Foreign Policy: a Critical Review*, Boulder, Colorado, Westview Press.

ROSENBERGER, L. R. (1996), *America's Drug War Debacle*, Avebury, Aldershot.

STARES, P. B. (1996), *Global Habit. The Drug Problem in a Borderless World,* Washington, D.C., Brookings Institution.

STEVENSON, R. (1994), *Winning the War on Drugs: To Legalise or Not?*, London, Institute of Economic Affairs.

TULLIS, L. (1995), *Unintended Consequences: illegal Drugs and Drug Policies in Nine Countries,* Boulder, Colorado, Lynne Riener.

GIORGIO ATTARD[1]

LE AZIONI DI CONTRASTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE ITALIANA AL COMMERCIO ILLEGALE DI OPERE D'ARTE E DI OGGETTI ARCHEOLOGICI

A seguito della ristrutturazione del Ministero delle Finanze, in applicazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni precedentemente svolte dal Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette sono state attribuite ad una nuova struttura autonoma, l'Agenzia delle Dogane, che svolge attività a carattere tecnico-operativo d'interesse nazionale, comunitario e internazionale.

Il rapporto fra Agenzia e Amministrazione pubblica è disciplinato da apposita convenzione annuale, tesa ad individuare gli obiettivi da raggiungere ed i settori d'intervento, in linea con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

Alla luce delle innovazioni legislative descritte, è stato possibile innovare profondamente l'apparato amministrativo, mutuando logiche privatistico-manageriali, che hanno portato ad uno snellimento del sistema, con particolare riguardo ai settori strategici, quali l'antifrode.

Tale settore è stato infatti trasformato, al vertice, in un ufficio di diretta collaborazione del Direttore dell'Agenzia, la cui attività è principalmente quella di interagire con gli altri organismi nazionali e con le istituzioni comunitarie e internazionali per tradurre le strategie in direttive, impartite sul territorio alle strutture periferiche.

L'obiettivo è quello di favorire il più ampio ed effettivo coordinamento delle strutture coinvolte nell'attività antifrode, pur salvaguardando ed incentivando il decentramento delle relative funzioni che, necessariamente, si radicano sul territorio.

All'interno della logica comunitaria e fin dall'entrata in vigore dell'Unione Doganale, l'Amministrazione doganale ricopre un ruolo di primo piano nella prevenzione della circolazione illecita di merci comunitarie ed extracomunitarie, vincolate ai diversi regimi doganali, sia dal punto di vista strettamente tributario, che extratributario e, in via sussidiaria, a supporto dell'attività di polizia giudiziaria.

Con specifico riguardo al tema di questo convegno, la posizione dell'Agenzia assume una rilevanza maggiore proprio in ragione dell'internazionalizzazione del fenomeno ed in relazione alla funzione istituzionale di controllo del traffico delle merci in entrata ed in uscita dal territorio nazionale.

In base alla normativa vigente, comunitaria e nazionale, ogni bene culturale, per uscire dall'Italia, deve essere accompagnato dalla licenza di esportazione o dall'attestato di libera circolazione rilasciati dagli uffici doganali.

È evidente che il controllo risulta più incisivo nei confronti dei beni catalogati e censiti (dipinti, sculture, etc.), mentre assai più difficoltosa appare l'individuazione dei traffici di reperti archeologici, per loro stessa natura, di difficile individuazione e catalogazione.

[1] Direttore dell'Ufficio Antifrode – Dipartimento delle Dogane – Ministero delle Finanze – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

Allo Stato, si opera senza una normativa in grado di arginare il crescente fenomeno legato al traffico illegale di opere d'arte; la situazione si aggrava se si tiene conto del commercio clandestino di oggetti provenienti da scavi e quasi sempre destinati all'estero.

Per contrastare tale fenomeno e per evitare la nascita e lo sviluppo di un nuovo metodo di riciclaggio del denaro sporco, sarebbe opportuno adottare una serie di misure di natura legislativa.

Anche la relazione ad un disegno di legge presentato nel 1996 (Senato 1033, all'esame dal 1998 della Commissione Cultura, scienza, istruzione, in sede referente), evidenzia infatti che rilevanti capitali, soprattutto delle organizzazioni criminali, vengono impiegati per l'acquisto di opere ed oggetti d'arte presso soggetti privati, i quali, per ragioni fiscali, occultano il reale prezzo corrisposto dall'acquirente, riscuotendo in nero ed in contanti la differenza, rappresentata da denaro da riciclare.

Se a livello nazionale esiste una normativa a tutela dei beni culturali (D.L.vo 29.10.1999, n. 490, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali) – tra l'altro poco incisiva dal punto di vista sanzionatorio prevedendo, in via alternativa, la reclusione o la multa (art. 123 T.U. n. 490/99) – sul piano internazionale è previsto unicamente uno strumento normativo di diritto internazionale pubblico, ovvero la convenzione UNESCO del 1970, relativa alle misure per vietare ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, e quella UNIDROIT del 1995, riguardante la restituzione ed il ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Tale normazione, che segue la disciplina internazionalistica del "*Pacta sunt servanda*", non prevede alcuna specifica sanzione per gli Stati inadempienti, se non quella della estromissione dalla convenzione internazionale ratificata. Ciò ha comportato l'impossibilità di un'armonizzazione legislativo-sanzionatoria a livello internazionale.

In effetti, tutte le azioni di contrasto internazionale al traffico illecito di beni del patrimonio artistico sono regolate da Convenzioni multilaterali e da accordi bilaterali. In particolare, a livello doganale europeo, è attualmente in vigore la Convenzione di Napoli I, trattandosi di materie che restano ancora affidate alla competenza statuale e, a livello internazionale, esistono alcuni accordi bilaterali.

Ciò pone un problema di raccordo tra i vari strumenti di cooperazione internazionale considerato che la particolare natura di tali traffici implicherebbe un meccanismo di più vasta portata come è stato fatto, ad esempio, nel campo degli stupefacenti e del traffico d'armi.

Considerata, inoltre, la diversa natura delle Amministrazioni coinvolte in tale attività di contrasto, tra dogane ed organi con specifiche funzioni di polizia, sarebbe necessario un ampio coordinamento a livello nazionale ed internazionale per rendere più efficaci le attività poste in essere da tali Amministrazioni.

Si pensi ad esempio all'utilizzo delle banche dati (quella dei Carabinieri è senz'altro all'avanguardia in questo settore e quella dell'INTERPOL) o allo stretto scambio di informazioni in occasioni di inchieste.

A tal fine, sarebbe quanto mai auspicabile la realizzazione di una convenzione internazionale, possibilmente negoziata in ambito ONU, per cercare di dare un primo significativo segnale.

Alla luce delle evidenti carenze di carattere normativo, il ruolo del Comando Tutela Patrimonio Artistico risulta nevralgico sia per la Dogana che, come "trait d'union", fra le forze di polizia internazionali.

Attualmente, sotto il profilo operativo, le Soprintendenze ai Beni Culturali allertano i vari Enti interessati, fra cui tutte le Direzioni Regionali delle Dogane, attraverso la trasmissione di fotografie, ma più spesso di foto riproduzioni di queste ultime, delle opere e dei reperti oggetto di furto.

Appare chiaro che, nell'era della new economy, tale procedura non sembra adeguata, in quanto non risulta sufficientemente tempestiva ed inoltre sotto il profilo grafico non rende sempre perfettamente riconoscibili i beni, con conseguente impossibilità di creare una documentazione attendibile degli stessi, nonché una catalogazione facilmente fruibile, a livello di uffici operativi.

Peraltro, la semplice e generalizzata applicazione dei tradizionali strumenti di controllo doganale, quali l'esame documentale e la verifica fisica delle merci, mal si concilia con le impellenti esigenze di scorrevolezza dei flussi commerciali e del migliore utilizzo delle risorse disponibili.

In dogana, ormai da qualche anno, è applicato lo strumento denominato "circuito doganale di controllo", che vede l'utilizzazione della procedura di "analisi dei rischi".

Tale procedura è in grado di programmare ed indirizzare le attività di verifica degli uffici verso quei settori e quelle merci sensibili, che presentano elementi di rischio; la tecnica comprende l'informazione, la valutazione, la decisione ed infine l'azione.

Al fine di elaborare profili di rischio, completi ed efficaci, è necessario raccogliere e studiare dati statistici ed informazioni, sia qualitative che quantitative, sulle merci e sulle spedizioni, sugli operatori e sui flussi commerciali.

Alla luce di quanto sopra, occorre favorire la collaborazione, anche attraverso la creazione di canali di comunicazione telematica e la condivisione delle banche dati attivate sia a livello doganale (Sistema Afis-Scent, Cend, Circuito Doganale di Controllo, Anagrafe tributaria e Data Ware-House), che del Comando Tutela Patrimonio Artistico.

Pur non esistendo, a livello doganale, un'analisi di rischio specifica per il settore delle opere d'arte e dei reperti archeologici, le informazioni rinvenibili all'interno dell'ampio ventaglio delle banche dati di cui dispone l'Agenzia, attraverso opportune forme di collaborazione potrebbero essere utilizzate proficuamente per l'individuazione di merci di copertura per i traffici di opere d'arte e reperti archeologici, nonché dei punti sensibili di attraversamento doganale in entrata ed in uscita nei singoli paesi, da sottoporre a controllo congiunto da parte delle autorità doganali e delle forze di polizia specializzate nella tutela dei beni culturali.

L'opportunità di tale interazione è stata segnalata anche in sede di G-8, al fine di pervenire, attraverso l'attività delle dogane, all'individuazione del traffico in frontiera e all'indagine sul territorio, ad opera delle Forze di Polizia, allo scopo di individuare e perseguire le organizzazioni e le società coinvolte nello smistamento delle opere contrabbandate e nella raccolta dei mezzi finanziari.

Ciò consentirebbe, tra l'altro, di meglio armonizzare gli standards di identificazione dei beni culturali da utilizzare per la catalogazione ed il conseguente monitoraggio dei traffici.

Nella lotta alla frode si sta evidenziando, in maniera sempre più pressante, l'esigenza di specializzazione per combattere efficacemente la criminalità organizzata; nel campo della tutela del patrimonio artistico ed archeologico, la specificità della materia postula un particolare livello di preparazione nell'individuare e catalogare opere d'arte e beni oggetti di traffico illecito ed una conoscenza dei diversi metodi d'occultamento.

In tale ottica sarebbe auspicabile, altresì, un'adeguata attività di formazione del personale doganale, alla quale potrebbe collaborare il Comando Tutela Patrimonio Artistico, unitamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In tal modo, nel disegnare le strategie di contrasto al fenomeno, è possibile assegnare un ruolo di primo piano alla prevenzione; infatti, l'attività delle dogane, complementare a quella di polizia giudiziaria, deve consentire innanzi tutto di ridurre le opportunità di commercializzazione dei beni in argomento, creando un effetto deterrenza che scoraggi i traffici illeciti.

PAOLO GIORGIO FERRI[1]

IL TRAFFICO ILLECITO DI REPERTI ARCHEOLOGICI IN AMBITO INTERNO ED INTERNAZIONALE POSSIBILITÀ DI CONTRASTO

Brevi premesse e la risposta penale.

I Talebani ci hanno fatto assistere in diretta alla "morte" di un importante sito; e per scongiurare tale evento si è mossa – com'è giusto – l'opinione pubblica internazionale e la diplomazia. Purtroppo eventi simili anche se non pubblicizzati – e quindi di conseguenza meno sofferti – si verificano ogni giorno, rispetto a siti archeologici non solo dei c.d. paesi del terzo mondo; ma anche nei confronti di luoghi ed aree comprese in ordinamenti c.d. occidentali. Va anche sottolineato come, rispetto alle distruzioni operate dai Talebani, il danno culturale e scientifico è talora maggiore, specie in caso di siti scavati clandestinamente, se si considera che di alcune aree archeologiche non si ha memoria e vengono distrutte ancor prima di consentirne la ricerca e lo studio.

A riguardo, in queste stesse premesse, appare utile far presente come sovente, alle Autorità inquirenti, si ponga un preciso dilemma: vale a dire se convenga recuperare un determinato reperto archeologico; o, invece, opponendosi con tutte le energie disponibili, tentare di contrastare quella specifica attività criminale che ha comportato la sottrazione illecita del bene da recuperare, disincentivando, in ultima analisi, il fenomeno degli scavi clandestini. La risposta a tale quesito è senz'altro complessa e merita approfondimenti che non possono essere fatti in questa sede. Tuttavia, se il recupero del bene culturale consente di restituire alla nazione quello che è indiscutibilmente parte del suo patrimonio, l'impunità che la criminalità di settore riesce talora a conseguire può risultare promozionale rispetto ad ulteriori attività delinquenziali. Ed anzi mi risulta che in alcuni casi coloro che svolgono il commercio illecito di reperti archeologici (ma il discorso vale anche per altri beni culturali), mettono in conto di doversi confrontare con le autorità investigative, per le quali addirittura conservano taluni reperti (da utilizzare come "merce di scambio"); reperti che sanno particolarmente ricercati perché ad esempio parti mancanti rispetto ad un insieme.

Va comunque sottolineato come la lotta al traffico dei reperti archeologici non sia allo stato attuale affatto agevole, specie con gli strumenti normativi a disposizione: dovrebbero entrare in vigore quanto prima una serie di riforme anche – ma non solo – di ordine penale che consentano da un lato di chiarire molteplici situazioni che si prestano ad interpretazioni, talora le più disparate. Si allude per questo aspetto ad un condono che obblighi però i possessori di reperti archeologici a denunciarne la detenzione e a rendere catalogabile il materiale archeologico presente sul territorio nazionale; peraltro ottemperando a norme spesso

[1] Sostituto Procuratore – Roma – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

non attuate, ad iniziare dalle convenzioni e raccomandazioni di settore.

Sotto altro profilo, occorre rendere maggiormente incisiva l'attività investigativa consentendo ad esempio alla Polizia Giudiziaria di effettuare acquisti simulati; di soprassedere a sequestri quando siano in corso altre attività ed indagini parallele; e forse, financo, una legislazione premiale (per ogni tipo di reato) per chi collabora e consenta non solo di recuperare beni trafugati, ma soprattutto di debellare le organizzazioni criminali che nel settore prosperano, indicando se possibile i siti di scavo dei beni stessi. Verso tali obiettivi si tende invero, forzando – occorre essere sinceri – i dati normativi a disposizione, ma sembra opportuno che, all'impegno di alcuni, si sostituisca una normativa chiara per tutti, anche negli obiettivi. È indiscutibile infatti come l'intervento penale debba essere sempre certo e contenuto; e comunque non è in grado di essere risolutivo rispetto a problematiche che debbono essere affrontate a livello normativo, politico ed amministrativo.

Fatte queste brevi – e forse ovvie – considerazioni, è opportuno che mi venga ad occupare dei temi che sono per così dire più congeniali, almeno a chi si occupa delle problematiche concernenti i reperti archeologici, sotto un profilo sì giuridico, ma *de jure condito*. Ed al riguardo sarà utile elencare i reati che in materia possono essere perpetrati ed il cui accertamento consente di contrastare in sede penale il fenomeno degli scavi illeciti.

Ma ancor prima occorre affrontare un quesito giuridico spesso ricorrente in tema di reperti archeologici: quello inerente la loro attribuzione in proprietà e, quindi la loro qualificazione giuridica. È importante infatti stabilire preliminarmente se il bene archeologico appartiene allo Stato, allo scopritore ovvero al proprietario del fondo: negli ultimi due casi invero – come accadeva per l'ordinamento inglese, almeno fino al Treasure Act del 1996 – non sarà concepibile il furto del reperto, almeno in danno dello Stato. E, non essendovi il reato di furto, non vi sarà il più delle volte il delitto base o presupposto per contestare la ricettazione.

Va al riguardo detto che è stata talora sollevata una precisa obiezione, in risposta ad alcune domande di assistenza internazionale: si chiedeva infatti di fornire prova della proprietà del reperto archeologico in capo allo Stato italiano. Ma la stessa eccezione va respinta e si deve affermare che la qualificazione giuridica deve essere effettuata (a mente della normativa internazionale e per principi di ordine logico) secondo la *lex loci* di provenienza dell'oggetto.

Spetta infatti all'ordinamento giuridico indicare ciò che è proprio e ciò che non lo è; e l'appartenenza di un bene ad un soggetto piuttosto che ad un altro. E siccome ogni reperto archeologico di origine italiana appartiene in via di presunzione all'Italia; come anche (e questo è importante ricordarlo) le tombe le quali, al pari di "isole" nell'altrui proprietà, sono beni ugualmente dello Stato italiano: allora è chiaro che, quando l'oggetto viene tolto da una tomba, colui che tiene questa condotta viene a realizzare e perpetra un furto – o fatto ad esso equiparabile – e dal caso un danneggiamento del sito di scavo.

Riassumendo, quindi, la *lex loci* è per la materia in questione la legge che deve essere applicata per regolare il primo rapporto di acquisizione; e se il bene proviene dall'Italia ed è un bene archeologico, in base alla legislazione speciale, il bene stesso appartiene all'Italia.

È poi il soggetto privato – che dal punto di vista civilistico – deve dare prova dell'appartenenza a sé del bene, per avere acquistato il reperto prima del 1909 (la prima disposizione normativa a stabilire la proprietà *ipso iure* dei reperti archelogici in capo allo Stato italiano).

Tornando all'individuazione delle fattispecie penali ed in particolare a quelle che come "chiavi di ingresso", consentono di affermare quella reciprocità ovvero quella proporzionalità che sovente viene richiesta dai vari ordinamenti per prestare una "efficace" assistenza: si può evidenziare quel che segue.

In materia di beni archeologici, diversi tipi di reato possono essere perpetrati; ed in primo luogo va indicato il delitto di ricettazione, il quale, com'è noto, risulta essere comune a molti ordinamenti.

C'è da dire subito che la ricettazione in Italia ha come reato presupposto qualunque tipo di delitto; mentre, al contrario, molti ordinamenti sono più selettivi rispetto a questa fattispecie. Così ad esempio la ricettazione per l'ordinamento inglese può sussistere solo se vengono violate le norme del "Theft-act" e quindi se, come reato base, è stato perpetrato un furto e reati connessi, quali l'appropriazione indebita, la truffa, l'estorsione e la rapina. E quindi una ricettazione che abbia come reato presupposto il danneggiamento non viene riconosciuta come tale dall'ordinamento inglese.

Si può perciò affermare che la ricettazione è sì un reato comune a molti ordinamenti; ma non tutti gli ordinamenti hanno come reato base, qualunque tipo di delitto.

Per altri versi, in alcuni ordinamenti (per esempio in quello francese) la ricettazione è un reato permanente; e in altri ordinamenti si ha ricettazione - ad esempio quello inglese - anche quando il delitto base di furto sia mancante, ma lo riteneva sussistente l'autore della ricettazione.

Nel nostro sistema invece, mancando il reato presupposto o reato base, non è neanche contestabile il reato che da questo scaturisce: tant'è che tante assoluzioni vengono pronunziate in processi per ricettazione proprio perché manca la prova del reato presupposto. Al contrario, come già detto, per l'ordinamento inglese si verifica il delitto di ricettazione, pure se si scopre che la cosa non è mai stata rubata, purché l'autore fosse convinto, all'epoca in cui ha tenuto la condotta, che il bene proveniva da delitto.

E questo può essere un aspetto interessante, specie per i reperti archeologici, per i quali, attesa la loro proprietà pubblica, si può avere una supposizione di provenienza illecita; e per i quali del pari si sa che lo Stato italiano non concede licenze di esportazione. Alla stregua di tali argomenti, consegue che non si dovrebbe più dare compiuta prova del reato presupposto, vale a dire da quale tomba è stato scavato l'oggetto, essendo sufficiente che sia stato scavato da qualche sito. Si viene in altri termini ad essere esonerati da una *probatio diabolica*, perché difficilmente si riuscirà a dar prova del preciso luogo di provenienza. Ma se l'autore aveva intenzione e se la sua capacità di rappresentare a sé la condotta era tale da renderlo cosciente della sussistenza del reato di furto, anche se non si offre la prova certa del luogo di scavo, il reato per l'ordinamento inglese dovrebbe essere avverato, specie se all'autore della condotta è nota la normativa italiana, come lo è, ad esempio, ai responsabili delle case d'asta e ai "dealers", almeno i più importanti.

Altro reato che sovente viene perpetrato con riguardo ai beni archeologici è il delitto di esportazione clandestina. Delitto che costituisce per c.d. una costante riguardo a tutti i reperti scavati illecitamente, specie se di un certo rilievo. È infatti nota a tutta la delinquenza di settore la normativa italiana; ed è assai improbabile che i reperti archeologici possano essere legittimati direttamente in Italia, se provenienti da scavo illecito. Sicché risulta più conveniente esportare clandestinamente i reperti medesimi, salvo poi a reimportarli dopo aver fatto figurare un acquisto in buona fede, ad esempio attraverso case d'asta. E vi è pure convenienza nell'operazione poiché talora in Italia, per alcuni reperti, vi è domanda che supera quella straniera, anche nei valori di scambio. Non è raro poi che attraverso indagini si finisca per apprendere che determinati reperti sono usciti dal territorio italiano in modo solo figurato.

Orbene, l'esportazione illecita fino a pochi anni orsono veniva ritenuta reato avente natura fiscale; e questa tesi aveva anche un qualche addentellato normativo perché, in effetti, lo Stato italiano per consentire e autorizzare l'esportazione di un bene culturale verso l'estero a suo tempo chiedeva il pagamento di un'imposta. Ad oggi è stata peraltro abolita detta imposizione.

Va pure chiarito che sovente, rispetto alla fattispecie ora in esame, vi possono essere alcuni fraintendimenti. E se è vero che per un dato ordinamento non è reato esportare clandestinamente un bene italiano, tuttavia lo è l'esportazione clandestina del proprio bene artistico. E se ciò si verifica non appare conferente rifiutare l'assistenza internazionale, non venendo meno il requisito della reciprocità.

Sul punto va poi sottolineato che il reato di esportazione clandestina è una fattispecie comune a quasi tutti gli ordinamenti; dato che pressoché tutti gli Stati vogliono tutelare il proprio patrimonio culturale, dimenticando talora solo di tutelare quello altrui. Sono state addirittura create separate aree di tutela.

I paesi del Commonwealth hanno così una loro area, avendo raggiunto un accordo sulla protezione reciproca del loro patrimonio artistico; l'Europa ne ha un'altra, essendo vigenti come strumenti comunitari il Regolamento e le Direttive europee. E così si verifica pure in altre aree geografiche; ma se andiamo a leggere questi accordi o queste normative, vediamo che hanno contenuto pressoché uguale.

Si è infatti, per ragioni storiche-politiche, diviso il mondo in aree di influenza. Ma è chiaro che di fronte ad una delinquenza che opera con triangolazioni del tipo, ad esempio, Italia/Giappone, Giappone/Svizzera, Svizzera/USA, diviene assai difficile contrastare tali fenomeni e contenere la criminalità di settore che conosce bene le legislazioni e i fraintendimenti che esistono tra i vari ordinamenti; e chiaramente va cercando (e poi trova) i c.d. paesi rifugio.

Tornando al tema dell'esportazione clandestina, vi è da dire che per contrastare tali condotte si possono in genere imputare due tipi di reato: alla prima tipologia appartengono le fattispecie regolate dalle leggi specifiche di tutela del patrimonio artistico; mentre all'altra si riferiscono le norme che puniscono il reato di contrabbando, proprio perché il bene culturale – anche se talora ripugna – può essere considerato una merce alla stregua di altre.

E poiché ogni nazione ha storicamente, almeno in passato, ritenuto di dover marcare i propri confini, sia giuridicamente che fisicamente – e giuridicamente ha introdotto il reato di contrabbando – è allora chiaro che la reciprocità vi sarà con quasi tutti gli ordinamenti, anche con quelli che non riconoscono l'esportazione illecita di bene culturale come fattispecie a sé stante.

Occorre pure rammentare che vi sono ordinamenti nei quali il reato di contrabbando generico può concorrere con la normativa speciale, dettata per contrastare la dispersione verso l'estero di beni culturali.

Altro reato che, spesso, viene ad essere perpetrato in materia di beni culturali e che da ultimo, come regolamentazione, si sta diffondendo in tutto il mondo giuridico: è il reato di riciclaggio. È questo un delitto di recente costruzione, vale a dire dal 1993; ma avrà senz'altro uno sviluppo non solo nell'area europea, ma anche in quella americana.

In Europa è comunque un reato di utile contestazione, sia perché vi è una convenzione del 1990 sul riciclaggio che offre una serie di poteri molto forti, fino alla confisca dei profitti (spesso il bene culturale costituisce il profitto di altri crimini). Sia perché, secondo una corretta definizione di ciò che integra il reato di riciclaggio (che dovrebbe verificarsi non solo di fronte a fenomeni monetari, ma pure allorché si abbia ad alterare la natura o la provenienza dell'oggetto), le ipotesi in cui ricorrerà tale fattispecie saranno frequenti. Potrà infatti integrare una condotta di riciclaggio il trasferire un oggetto (in ipotesi un bene culturale) dall'Italia ad esempio in Svizzera, al fine di occultarne la provenienza italiana ed evadere le relative disposizioni imperative (anche la Svizzera ha, peraltro e di recente, nel 1996, sanzionato le condotte che integrano il reato di riciclaggio; onde si dovrebbe poter ricevere compiuta assistenza).

Va ricordata pure un'altra condotta particolarmente insidiosa, diffusa purtroppo nella delinquenza di settore. Ed infatti, il reperto archeologico scavato illecitamente, anche se rinvenuto integro, viene volontariamente spezzato in più frammenti; e di recente posso testimoniare di aver visto un frammento quasi tondo di un vaso attico (evidentemente ove l'oggetto era stato colpito con un corpo contundente, per frantumarlo), assieme ad altre parti del medesimo reperto i cui angoli ancora per c.d. vivi rendevano certo che tale bene era stato intenzionalmente e di recente spezzato. Orbene: tale condotta che può a prima vista apparire contraria agli interessi di coloro che commercializzano i reperti archeologici, è viceversa assai utile alla delinquenza di settore, contribuendo tra l'altro a riciclare i reperti medesimi. Ed infatti ciò agevola da un lato l'esportazione del bene perché è indubbio che un bene frammentato genera limitato sospetto nel corso di eventuale controllo doganale, per il minor valore che viene attribuito a frammenti pur di un unico reperto, da persone in genere non esperte e non in grado di apprezzare l'importanza del bene (che talora può essere sottovalutato, in tali condizioni, anche dagli esperti).

D'altro canto i frammenti stessi vengono in genere suddivisi tra i partecipi di un medesimo sodalizio criminale. E ciò sia perché con tale operazione viene per così dire "spartito il bottino" dell'illecita attività; sia perché si rafforzano i legami del sodalizio stesso. Sia perché paradossalmente l'organizzazione criminale consegue maggior profitto sia in termini economici che non, creando un legame duraturo nel tempo con l'acquirente (secondo il detto di un dealer di settore inquisito: importante non è trovare un reperto perché ve ne sono a sufficienza o si possono abilmente contraffare; ma è essenziale trovare un acquirente disposto a spendere).

Si assiste così ad un pericoloso sistema di vendita di frammenti di vasi, generalmente di altissimo livello qualitativo, destinati ad essere ricomposti, in parte o del tutto, in pochi anni. Questo rivela, come già detto, una studiata ed accorta politica delle vendite da parte dei mediatori e trafficanti, che immettono sul mercato solo una parte del vaso, aumentando poi di volta in volta i prezzi degli altri frammenti (talora invero utilizzati come promozione rispetto ad altre compravendite); frammenti che servono per completare l'oggetto, oramai necessari a colui che possiede il pezzo principale: sia perché desideroso di renderlo completo il più possibile; sia perché preoccupato dal fatto che taluni frammenti – in gergo i così detti orfanelli – possano denunciarne con esattezza la provenienza e l'illegittimità dell'acquisto. Ma è evidente e va segnalato come l'acquirente non sia immune da censure, perché gli acquisti di frammenti di per sé denotano la provenienza da scavo clandestino del reperto, in quanto il mercato, in caso di acquisizione legittima, propone pezzi per lo più interi, con certificazione di accompagno e con studi di corredo in uno con una proprietà di un soggetto ben individuato.

Va pure ricordato che di frequente la delinquenza di settore "introduce" fittiziamente un reperto archeologico in una collezione al fine di conferirgli una legittima provenienza e di celare la recente acquisizione da scavo clandestino. Ed affermare che il bene stesso proviene da quella collezione mentre a quell'universitas non è mai appartenuto: può costituire fatto punibile a mente delle disposizioni sul riciclaggio.

Vi è di più. Portare un bene presso una casa d'asta per venderlo e riacquistarlo attraverso prestanome o società di comodo: è un'operazione fittizia, destinata esclusivamente a "ripulire" l'oggetto e ad attribuirgli un valore talora arbitrario. Questa condotta è poi particolarmente insidiosa sia perché si altera il mercato; sia perché, in genere, negli acquisti che avvengono in "overt market" (ossia nel mercato ufficiale), i c.d. time limit, ossia i termini per agire in rivendica, sono molto brevi.

Il riciclaggio, come già detto, è stato di recente sanzionato in molti ordinamenti quale condotta

criminosa ed in un futuro prossimo potrà ricevere, come normativa, ampia applicazione, proprio per contrastare le condotte sopra indicate.

Risulterà poi di vantaggiosa applicazione anche rispetto al delitto di ricettazione (dal quale indubbiamente deriva), perché in alcuni ordinamenti per quest'ultimo reato (la ricettazione) occorre, quale elemento soggettivo, la conoscenza della provenienza da delitto del bene ricevuto. Ne consegue che "to turn a blind eye" (chiudere un occhio) non è sempre sufficiente per affermare la penale responsabilità della persona inquisita, sulla base del titolo di reato da ultimo indicato (la ricettazione).

Viceversa, per contestare utilmente il delitto di riciclaggio è spesso sufficiente che il soggetto indagato abbia ragionevoli sospetti sulla provenienza del bene, purché si adoperi ad occultarne la provenienza. E, quindi, il dolo dei reati ora in considerazione (ricettazione e riciclaggio) può essere diverso; ma senz'altro di più agevole dimostrazione nell'incriminazione in esame (quella di riciclaggio).

Altro reato che per i beni archeologici può essere indicato è quello previsto dagli articoli 48 e 68 della legge 1089/39 e successive modifiche.

Questo reato, seppure è specifico della legislazione italiana, può corrispondere in altri ordinamenti al reato di danneggiamento, che, com'è ovvio, è ovunque riconosciuto come fattispecie penalmente rilevante; e talora con sanzioni veramente severe, come ad es. in Inghilterra, ove il delitto di danneggiamento, nelle ipotesi in cui si possa far ricorso alla common law, è punibile con l'ergastolo.

Orbene e per esemplificare, se si prende un oggetto da un corredo funerario, in una tomba: sicuramente non si danneggia solo detto sito. Nel c.d. brigantaggio archeologico, vengono infatti causati danni all'oggetto stesso, perché questo – seppure tratto integro dal contesto funerario di provenienza – viene avulso dall'insieme da cui è separato e perde così la sua identità. Non solo. Anche gli altri oggetti dello stesso contesto, dal caso lasciati, perdono del pari di valore e di significato nella ricostruzione dell'insieme, oramai alterato nella sua composizione.

Si ha, quindi, un danneggiamento della tomba, uno dell'oggetto in sé ed altro in relazione agli oggetti rimasti che non sono stati avulsi dal contesto.

Il reato di danneggiamento – che in una certa misura è omologo a quello di cui agli artt. 48 e 68 legge anzi citata – può perciò essere contestato tutte le volte che l'oggetto viene per così dire decontestualizzato. Poiché per usare le chiare parole di un noto autore greco (Koumantos G.): ogni menomazione del patrimonio culturale di un popolo, patrimonio che viene costruito nei secoli e costantemente incrementato costituisce un irreparabile danno perché determina una perdita di conoscenza le quali sono poi le fonti della creatività umana.

D'altra parte la giurisprudenza appare sensibile a tali problematiche ed è sufficiente ricordare come, ad esempio in alcuni Stati U.S.A. si sia dato riconoscimento ad un danno di tale natura, quello conseguente alla decontestualizzazione dei reperti archeologici: si veda ad esempio la decisione del Tenth Circuit Court of Appeal dello Stato dell'Utah, nel processo contro Earl Shumway del 1995. D'altra parte è noto che il danno può anche non essere tangibile e/o visibile, se comunque viene ad essere compromesso il valore o il significato dell'intero: e per l'ordinamento inglese è sufficiente ricordare, tra le decisioni che possono essere rinvenute sul punto, quella relativa a Cox v. Riley (1986) 83 Cr App R 54; ovvero quella del caso Woolcock (1977) Crim LR 104 e 161.

Un altro tipo di reato che ho riscontrato sussistere di frequente è il delitto di associazione a delinquere, pur essendo, come fattispecie astratta, di difficile costruzione, almeno in Italia, attesi gli elementi che lo compongono e che si vengono richiedendo. Ma la stessa fattispecie è di più faci-

le contestazione in altri ordinamenti, come ad es. in quello inglese, ove è prevista e punita la conspiracy, che è un reato tipico, la quale si avvera se finalizzata a molte condotte criminali e che corrisponde all'incirca al concorso di persone nel reato, di cui all'art. 110 c.p. italiano.

Va pure segnalato che anche la Svizzera ha da ultimo introdotto la fattispecie di cui ora trattasi (il delitto di associazione a delinquere).

La criminalità si affida o si affidava specie nella materia dei beni artistici alle barriere doganali – che poi erano pure di tipo culturale –; e sino a pochi anni or sono era quasi impossibile ottenere assistenza per certi tipi di reati. Attualmente la collaborazione è migliorata, almeno in ambito europeo. Anche se molta strada deve essere ancora percorsa; ed occorre evidenziare come il bene culturale – e segnatamente il reperto archeologico – venga talora per c.d. congelato per svariati anni, con vantaggio per l'autore o gli autori del fatto poiché costoro impediscono alla persona offesa di rintracciare il bene stesso. Mentre maturano nel frattempo il termine di prescrizione (del reato) e i time limit, senza che il bene in questione perda di valore. Va pure ricordato che, medio tempore e di frequente, vengono compiute operazioni di compravendita non solo reali, ma pure fittizie, le quali, in quanto tali hanno il solo fine di far figurare come compravenduto il bene tra soggetti apparentemente distinti; ed invece legati ed associati nello stesso sodalizio criminoso.

Ed invero con la mia attività investigativa ho accertato veri e propri accordi tra soggetti che si spartivano il materiale da loro detenuto, apparentemente in via esclusiva; e ne fissavano congiuntamente il prezzo. Soggetti distinti solo all'esterno ed invece collegati ad una stessa organizzazione, perché hanno identiche modalità operative, sede, contabilità e referenti e/o acquirenti.

Dopo aver effettuato la breve descrizione delle fattispecie penali anzi citate, va pure segnalato come, specie con riguardo ai reperti archeologici, si stia attraversando un periodo di grandi fermenti in tutti gli ordinamenti; e sembra che la corretta via sia stata per lo più intrapresa, sicché ogni contributo interpretativo potrebbe risultare salutare a quel completo riconoscimento dello status unico e singolare del reperto, in quanto bene culturale.

Ed al riguardo appare opportuno ricordare che spesso – per fornire una base normativa alle interpretazioni evolutive che in materia si stanno sviluppando – si può far ricorso alle c.d. norme penali in bianco che possono essere rinvenute in molti ordinamenti.

Orbene, la norma penale in bianco è quella il cui contenuto precettivo è dato da un provvedimento di altra natura, di tipo non legislativo. E queste norme penali in bianco possono essere per c.d. "sfruttate" come "chiave di ingresso" nell'ordinamento straniero di volta in volta in considerazione.

Così ad es. negli USA la normativa di cui al 18 USCA Sections 542 e/o 545 – che poi costituiscono la loro normativa di base in tema di infrazioni doganali – punisce chiunque importa merce, in contravvenzione di qualunque normativa o disposizione di qualunque rango. E quindi a maggior ragione in violazione di norme internazionali, ivi compresa la convenzione UNESCO del 1970; come pure dovrebbero essere comprese le raccomandazioni, le quali indubbiamente, seppure sprovviste di valore cogente e di sanzione, hanno tuttavia ed indubbiamente un valore di riferimento e di ausilio interpretativo.

In tema di norme penali in bianco va pure ricordata la section 71 del Criminal Justice Act del 1993 che, nell'ordinamento inglese, sanziona chiunque istighi l'esportazione da Stato membro di merce in contravvenzione con la normativa europea, ivi compresi il regolamento e le direttive emanati in materia di beni culturali.

Fatta questa breve digressione, va ripetuto e ricordato come i beni culturali in genere siano al centro di una attività di normazione volta soprattutto a conoscere e a valorizzare i beni medesimi. E non sembra soprattutto che talune, precise deduzioni possano essere disattese specie negli

ambiti delle richieste di assistenza giudiziaria. In altri termini e per esemplificare, ancora ai nostri giorni viene spesso, con una certa frequenza, eccepito, con riguardo ai reperti archeologici, che la parte richiedente deve provare da un lato la provenienza e proprietà dell'oggetto; e dall'altro quando si è verificato l'illecito scavo e conseguente acquisizione, seguita dall'illegittima esportazione clandestina.

Alle prime due eccezioni – che hanno ad onor del giusto qualche pregio – vanno tuttavia contrapposti sia gli accertamenti peritali o gli altri elementi comunque raccolti, idonei a soddisfare le esigenze probatorie circa la provenienza del reperto; sia, per gli aspetti concernenti la titolarità, quanto prescrive la legislazione del paese di origine del bene che, in quanto *lex rei sitae* o *lex loci*, regola, come già detto, (a mente delle norme di diritto internazionale privato, suffragate anche dall'art. 2 della raccomandazione UNESCO 5.12.1956) le attribuzioni del bene medesimo. E ciò sia nei confronti di quegli ordinamenti che ammettono la proprietà privata dei reperti archeologici di nuova scoperta (e sono veramente pochi, in verità, specie se i beni sono di outstanding cultural importance; comunque il privato non viene quasi mai tutelato nelle sue pretese in caso di acquisizione ignota); ma a maggior ragione allorché, come nella stragrande maggioranza dei casi, la proprietà viene ritenuta pubblica, perché attribuita allo Stato o ad altre sue più o meno dirette articolazioni.

Ricorrendo tale situazione di fatto e di diritto, non sarà possibile sostenere che l'acquirente di reperto archeologico, sprovvisto di documentazione di accompagno del bene stesso, abbia esercitato tutta la diligenza a lui richiesta e pertanto versi in condizione di buona fede. E comunque, poiché il suo possesso contrasta con la signoria pubblica, sarà lui a dover giustificare la legittimità della sua posizione che per l'appunto è eccezionale ed in via di eccezione rispetto a ciò che accade nella maggior parte dei casi.

Anche le ulteriori questioni (epoca dello scavo ed illecita acquisizione prima ed esportazione poi) sono, se non speciose, senz'altro risolvibili con semplici, conferenti e conclusive deduzioni di ordine logico. Se difatti nessuna attività di inventario e/o banca dati potrà mai catalogare materiale che provenga da scavo clandestino proprio perché, in quanto tale, sfugge ad ogni controllo; tuttavia proprio l'omessa catalogazione dell'oggetto potrà essere ritenuto sicuro indice di illecita acquisizione.

Al riguardo si deve segnalare come sovente la delinquenza di settore si rivolga ad esempio all'IFAR o all'Art Loss Register chiedendo se il bene sia di illecita provenienza. Orbene, il dealer disonesto sa benissimo che l'oggetto non può essere tra i beni da ricercare perché ad esempio ha addirittura le fotografie dello scavo; e tuttavia utilizza tale espediente per dimostrare in futuro ovvero al suo prossimo acquirente che ogni sorta di diligenza è stata adottata e che l'acquisto è – all'apparenza – lecito.

Tornando al tema, va evidenziato come per gli oggetti di considerevole valore culturale ed economico, la stessa circostanza che il reperto non sia mai stato studiato e pubblicato nei suoi consueti ambiti scientifici: sarà altrettanto e sicuro elemento che depone per il clandestino ed illegittimo acquisto prima ed illecita esportazione poi. E questa stessa assenza di studi, in ordine al reperto che viene dedotto in rapporto, deve allarmare il dealer diligente il quale in base alla sua etica professionale non solo deve rifiutare l'acquisto, ma pure denunciare alle competenti autorità l'offerta sospetta che gli è stata fatta.

In altri termini la globalizzazione dell'informazione e l'interesse oramai mondiale – talora anche diffuso negli ambiti non propriamente scientifici – conduce a ritenere che ogni acquisizione e/o scoperta di un certo rilievo, se legittima, venga doverosamente pubblicata e ancor prima corredata con gli opportuni studi comparativi. In mancanza di tali informazioni e scientifici accer-

tamenti, diviene evidente come i reperti archeologici di cui si viene a contestare il lecito possesso siano con tutta probabilità di recente e clandestina scoperta, comunque sanzionata da quel complesso di norme internazionali – e nazionali – la cui vigenza ed obbligatorietà oramai risale nel tempo, a diversi decenni.

Argomentare contro siffatto modo di dedurre, palesa sicura insensibilità di fronte al problema degli scavi clandestini; e non tiene conto delle norme di settore e delle loro finalità. Ma soprattutto richiede una *probatio diabolica* ingiustificata e molto più severa rispetto a mille altre situazioni ove le c.d. fanciful probabilities vengono invece puntualmente disattese. E ciò specie allorché ci si trovi in una fase processuale ove la raccolta della prova è ancora in fieri; non essendovi quindi certezze le quali altrimenti vanificherebbero la richiesta di assistenza avanzata la quale, in tanto ha ragione di essere, in quanto possa offrire risposta ad una fondata ipotesi investigativa non compiutamente risolta.

Si può, quindi, legittimamente concludere ed affermare che ogni qualvolta il mercato internazionale e/o nazionale venga trattando reperti archeologici di ignota acquisizione e provenienza, le transazioni riguardanti l'oggetto sono e debbono essere ritenute illegittime non solo *de jure condendo*, ma anche sulla base del diritto positivo.

Va pure sottolineato che proprio le incertezze sulla provenienza dell'oggetto culturale (statisticamente sembra che il 70% dei reperti archeologici, detenuti tanto da privati dealers, quanto da musei, siano di ignota provenienza) appaiono essere un sicuro aspetto della clandestinità dell'oggetto. Ciò perché – ripetesi – le tipologie e i riferimenti comparativi sono stati codificati e nulla di vero significato culturale appare trascurato sino al punto di non conoscerne i dati temporali e l'origine.

Ne consegue che i detentori dell'oggetto di dubbia provenienza dovrebbero essere ritenuti non solo in mala fede, ma pure responsabili di quelle fattispecie penali che meglio, di volta in volta, possono configurarsi e di cui sopra si è dato breve cenno.

I requisiti della proporzionalità e della compatibilità; la confisca, la cooperazione spontanea e la c.d. confidentiality

Molto si potrebbe ancora dire in ordine alle fattispecie penali di cui sopra, come pure riguardo ad altri reati pure specifici della materia; ma considerato che quel che maggiormente preoccupa è il traffico internazionale dei reperti archeologici: verrò ora ad indicare alcuni specifici temi.

Orbene, allorché si viene avanzando domanda di assistenza internazionale e si richiedono misure di maggiore incidenza (ad esempio perquisizioni, sequestri ed intercettazioni telefoniche ed ambientali) è immancabilmente richiesto se non sempre il requisito della reciprocità almeno quello della proporzionalità o compatibilità della misura domandata rispetto a quanto lo Stato richiesto avrebbe in analoga ipotesi capacità di adottare.

Occorre da subito sottolineare come sul punto la giurisprudenza dei vari ordinamenti giuridici non è sempre coerente e consequenziale ai disposti normativi convenzionali già ratificati; anche se una diversa attenzione alle problematiche concernenti i beni culturali – e segnatamente i reperti archeologici – può essere segnalata, con particolare riferimento alla "due diligence" richiesta all'acquirente, verso il quale si è sempre più esigenti e con crescente rigore si valuta il suo titolo, viziato pure, secondo i migliori indirizzi – com'è doveroso a mente della normativa convenzionale vigente – da condotta che abbia violato le disposizioni imperative del paese di origine del bene, ivi comprese quelle norme che pongono limiti all'esportazione.

Orbene: tutti i reati citati nel precedente paragrafo sono presenti nel patrimonio giuridico degli ordinamenti di quasi tutte le nazioni e ad essi, come crimini, si può e si deve ricorrere per fondare le richieste di assistenza, illustrando così i momenti di reciprocità e/o compatibilità.

E ciò senza tener conto della circostanza che oramai nelle richieste di assistenza viene sempre più considerata, la così detta compatibilità sostanziale: vale a dire è presumibile in altra fattispecie dell'ordinamento richiesto, per ritenere soddisfatto il requisito in parola; non essendo necessaria una stretta coincidenza di tutti gli elementi che normativamente compongono la fattispecie medesima (the transformative interpretation method).

Alla stregua delle brevi considerazioni che precedono, non dovrebbe essere così più possibile negare la restituzione all'Italia o quanto meno la provvisoria consegna alle nostre Autorità, quali prove dei reati in accertamento, di quei beni trasferiti clandestinamente in territorio estero ed ancor prima acquisiti illecitamente. Né potrà essere invocato il principio di proporzionalità tra la misura richiesta – in un caso ricordo che era stata domandata la provvisoria trasmissione del reperto – ed i presunti diritti del privato. Principio di recente, talora, ancora invece applicato, fondando la decisione su valutazioni che possono essere profondamente modificate perché per nulla rispettose delle norme convenzionali internazionali riguardanti la materia dei reperti archeologici. Principio quello di proporzionalità che essendo elastico nei contenuti potrà essere rivisto, così impedendo all'accaparramento di taluni individui di prevalere sui danni cagionati al patrimonio culturale non solo italiano, ma, talora, dell'intera umanità.

Orbene, i principi di reciprocità, di proporzionalità e/o compatibilità suesposti vengono riproposti anche e soprattutto allorché si viene richiedendo la confisca del reperto archeologico; provvedimento ablativo che poi costituisce il maggiore e concreto deterrente per la criminalità di settore, proprio perché annulla i profitti di tale tipo di delinquenza.

E la confisca in alcuni ordinamenti è un provvedimento assai incisivo proprio perché viene adottato anche nei confronti del possessore in buona fede. Così negli USA in ordine ai reati doganali, di cui alle violazioni del 18 USCA Sections 542 e/o 545 già citate, si può ottenere il sequestro del bene introdotto illecitamente nel territorio di questo ordinamento (si cita il 19 USCA S. 1595; sequestro che non può essere vanificato da azioni di recupero neppure con cauzione – not repleviable – giusta la Section 981 (b) (B) (c)). Al sequestro segue anche la confisca dell'oggetto e dei relativi profitti (si richiama la S. 981 lettere (C) ed (E)); e ciò nei confronti pure del terzo detentore ancorché in buona fede, proprio perché con le violazioni di che trattasi si viola l'ordine pubblico U.S.A..

Va pure osservato che per contestare le fattispecie penali in parola sembrerebbe sufficiente la prova del possesso di tali beni; è l'imputato poi che deve dare giustificazione del suo possesso (explained to the satisfaction of the jury); con evidente inversione dell'onere della prova quanto al momento soggettivo delle fattispecie medesime (non sarà perciò utile, sotto il profilo difensivo l'esercizio del diritto a rimanere in silenzio). Ma nello specifico, con riguardo ai reperti archeologici, è sovente difficile giustificare il possesso di merce, spesso non accompagnata da idonea certificazione, pagata con tutta probabilità ad un prezzo irrisorio, ricevuta pur conoscendo le legislazioni protezionistiche straniere, senza indagini sulla provenienza, indagini volutamente ignorate; e dall'altro conoscendo la qualità di chi offriva e delle "appliances" adottate. Và pure riferito come la normativa di cui alle Sections 542 e 545 sia stata applicata cumulativamente per il caso di cui alla decisione United States v. Steinardt del 4.11.1997; noto per l'oggetto, la "Gold phiale", reperto archeologico proveniente dalla Sicilia. Riguardo a questo caso medesimo vale la pena di evidenziare come sia stato ritenuto che il possesso che consegue da scavo clandestino è illecito e di natura furtiva, richiamato espressamente l'articolo 44 della legge 1089/39 italiana.

È stato inoltre affermato che l'importazione avviene su falsa documentazione e/o dichiarazione ed è illecita quando dall'importatore venga indicato un differente paese di origine del bene e/o un diverso valore. Nella decisione di che trattasi, specie con riferimento al paese di origine, si è affermato che la sua falsa indicazione non consente agli ufficiali della dogana, chiamati a riscontrare la documentazione, di valutarla "in order to raise a red flag"; con riguardo proprio ad importazioni che provengono "da certi paesi che hanno leggi severe a protezione del loro patrimonio culturale ed artistico". La decisione in commento ha, quindi, formulato un giudizio di disvalore delle importazioni che si svolgano in contrasto con le leggi del paese di origine del bene; e la violazione stessa finisce per "to cloud" l'*animus* ed il titolo dell'acquirente.

Va pure ricordato che in Svizzera (ma in altri ordinamenti possono essere rinvenute analoghe norme) viene ordinata la confisca degli oggetti ex articolo 58 C.P. svizzero (e non solo il provvedimento ablativo previsto dall'art 59 C.P.), quando una data attività ("indipendentemente dalla punibilità di una data persona") viene ritenuta contraria all'ordine pubblico sia esso ovviamente interno, ovvero internazionale. Nel caso di reperti archeologici (che spesso provengono da aree protette, perimetrate e comunque vincolate: e quindi da luoghi o monumenti storici e/o culturali protetti), l'ordine internazionale è infatti violato poiché è indubbio che l'attività di scavo e ricerca clandestina, unitamente alla decontestualizzazione dei reperti di che trattasi, attiene e viola l'ordine medesimo fissato e tutelato dalla normativa convenzionale di settore. Sullo specifico punto e sull'ordine pubblico internazionale già in vigore o in corso di formazione si ricordano pure le disposizioni dell'art. 7 della Convenzione del 1980 della Comunità Europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, secondo le quali si può dare applicazione al *diritto pubblico straniero*, ivi comprese le norme a tutela dei reperti archeologici, quando esistano interessi legittimi e manifestamente preponderanti. In particolare si può accordare vigenza a leggi di altro ordinamento se ciò è richiesto da norme imperative e se il rapporto dedotto ha stretta connessione con tali norme. Orbene: quanto alla preponderanza degli interessi non pare dubbia poiché di fronte a meri interessi privati (per lo più legati ad attività che seppure lecite sono comunque contrarie alla pubblica fruibilità del bene medesimo e costituiscono spesso ingiustificati accaparramenti), si pone l'interesse della intera collettività e forse nei casi più gravi viene in discussione quell'intero patrimonio culturale che ha dettato tanti ed articolati interventi della comunità non solo europea, ma in genere internazionale in materia di beni culturali. Quanto poi alla compatibilità della normativa di settore rispetto all'ordinamento estero di volta in volta interessato alla richiesta di confisca, giova richiamare le convenzioni in materia, la ratifica delle quali ha comportato un processo di adattamento normativo ed interpretativo. Senza trascurare la circostanza che spesso i reperti archeologici sono considerati *res publica*; onde vi dovrà essere particolare prudenza e diligenza nell'acquisto di reperti; e fondata ragione per vincere quella presunzione di proprietà pubblica indicata.

Quanto poi all'imperatività delle norme (valutata secondo il diritto del paese di origine del bene), essa ricorre, considerato ad esempio l'art. 9 della Costituzione italiana (norma fondamentale che si rinviene in forma analoga in molte legislazioni straniere); onde sembra opportuno e possibile ricorrere a quelle integrazioni che scaturiscono quantomeno dalla normativa convenzionale di settore.

Ne consegue che, sotto il profilo interpretativo, sarà possibile per le Autorità richieste di assistenza di valutare le normative dettate in materia, applicando, con un processo pari a quello della assimilazione, le disposizioni di altri ordinamenti giuridici e segnatamente ad esempio dell'Italia; e

ad un tempo riconoscendo quell'ordine pubblico internazionale che indiscutibilmente si è formato.

Ordine pubblico che ha consentito di disegnare non solo un concetto di buona fede del tutto peculiare per la materia dei beni culturali; ma anche viene ad essere relativizzata la stessa supposizione di buona fede, tenuto conto dell'oggettiva difficoltà a cui va incontro il proprietario dispossessato.

Ancora e con riguardo a temi generali, va segnalata una inversione di tendenza rispetto al passato: mai come per i beni culturali (e segnatamente per i reperti archeologici) appariva infatti ferrea quella prassi commerciale – talora contrattualmente contemplata – per la quale il dealer era tenuto a quella confidenciality, circa il mandato ricevuto e la persona che lo aveva a lui conferito. Da ultimo grazie a quella attività concernente la certificazione di accompagno del bene culturale; grazie ai codici di comportamento – i quali sul punto sono poi in linea con l'art. 10 della convenzione UNESCO del 14.11.1970. Ed ancor prima in virtù delle convenzioni di settore e non (si veda la convenzione di Strasburgo del 8.11.1990 sul riciclaggio): l'indirizzo di che trattasi è stato mutato con possibilità di approfondimenti, pure delle indagini, mai prima sperati. In ambito europeo poi, con l'art. 4 della Direttiva 93/7/EC e successive modifiche viene ad essere richiesta la più alta collaborazione al fine di ricercare il bene illecitamente rimosso e di identificare l'attuale possessore; e non appare perciò più possibile opporre la c.d. confidenciality di fronte alle legittime richieste avanzate dal paese di origine del bene culturale. Non solo, lo Stato membro che al suo interno viene a constatare la presenza di beni culturali dei quali abbia "reasonable grounds for believing" che provengano da illecita acquisizione (ad esempio reperti archeologici frammentati o anche semplicemente mai prima studiati negli ambiti scientifici propri), è tenuto ad informare – *motu proprio* – della circostanza *de qua* il paese di origine dei beni medesimi.

Va pure segnalato che grazie al disposto di cui all'art. 2 del regolamento CE 3911/92, lo Stato membro dovrà consultare il paese ove ha origine il bene culturale ed in special modo il reperto archeologico anche quando l'oggetto medesimo si trovi sul suo territorio in maniera pienamente lecita; e ciò ogni qualvolta sia necessario, vale a dire – se la portata della norma viene correttamente interpretata – quando occorre procedere a restauri di un certo rilievo, quando si vorranno effettuare prestiti e per tutte quelle simili situazioni che espongono il bene culturale a danneggiamenti e ad ulteriori decontestualizzazioni. È importante poi sottolineare come ciascuno Stato membro dovrà determinare penalità sufficientemente dissuasive per ogni infrazione del regolamento medesimo. Dovrebbero quindi – per esemplificare – essere sanzionate penalmente o amministrativamente non solo tutte quelle violazioni concernenti la licenza di esportazione. Ma pure – in quanto costituenti veri e propri obblighi – quelle condotte contrarie a quella collaborazione, ritenuta nel caso concreto necessaria ed imperativamente richiesta alle competenti pubbliche amministrazioni (art. 2).

Pure sulla base della European Archeological Convention del 1969 (come modificata in data 16.1.1992) dovrebbe poi realizzarsi la massima collaborazione al fine di combattere quelle pratiche illecite che si svolgano in zone archeologiche perimetrate e/o riservate a futuri scavi, con onere di precisi controlli e scambio di informazioni in materia. Vi dovrebbero essere poi obblighi anche per i musei che si rendano acquirenti di beni archeologici in virtù delle convenzioni citate ed in conformità con i principi dettati dall'ICOM code, vale a dire quell'insieme di disposizioni che l'International Council of Museums ha redatto.

Va anche ricordato che la collaborazione per così dire preventiva (ad oggi ancora mai pienamente attuata) dovrebbe invece comportare una continua vigilanza da parte delle Autorità, senza necessariamente attendere le informazioni e gli

imput da parte del paese di origine del reperto archeologico: il tutto, come già detto, sulla base della normativa anzi richiamata, alla quale va in una certa misura aggiunta quella di cui all'art. 46 degli accordi di Schengen, per le nazioni che vi aderiscono, come anche la normativa di cui alle convenzioni e raccomandazioni adottate dall'UNESCO.

Al riguardo ricordo che più volte si è dato avviso, nelle inchieste che ho condotto, delle risultanze investigative a paesi quali l'Egitto, la Grecia, la Turchia e la Giordania; anche perché con una certa "ripugnanza" si è potuto accertare che, ad esempio, in magazzini presso zone franche vi erano interi corredi funerari egizi.

Orbene, per concludere questo argomento, vi è da dire che il paese di origine del reperto archeologico avrebbe a disposizione (nel caso della c.d. "cooperazione spontanea") maggiori notizie; e per altri versi il mercato di beni artistici sarebbe sotto stretto controllo, scoraggiando il traffico clandestino, premiando nel contempo i dealers onesti, non più esposti alla concorrenza illecita né ad azioni di rivendica anche dopo svariati anni da parte dei proprietari dispossessati.

Brevi cenni ad aspetti e a profili civili

Anche sotto un profilo di diritto meramente privato va ricordato come la singolarità dell'oggetto dedotto nel rapporto finisca per influenzare la disciplina della fattispecie. Ed infatti, ad iniziare dagli stessi concetti di buona e mala fede, questi sono suscettibili di differente valutazione a seconda dei rapporti che vengono in considerazione, con particolare riguardo al loro oggetto. E variano pure nell'ambito di rapporti che sono sorti per regolare transazioni riguardanti una stessa categoria, ad esempio i beni culturali. Viene così differentemente valutata – per quanto sopra accennato – la buona o mala fede se il bene è di outstanding value; ovvero e in relazione alla sua natura, se trattasi di reperto archeologico. Ancora: non è indifferente neppure la qualifica soggettiva di chi entra nel rapporto, poiché se con tolleranza viene in genere trattato il privato acquirente, molto rigore – almeno di recente – viene preteso da coloro che professionalmente operano nel mercato dei beni culturali, un'attività sempre più guardata, se non con sfavore, certo come soggetta a rischi vieppiù crescenti.

La stessa normativa che regola i rapporti concernenti i beni culturali diviene oggetto di continua revisione (ad esempio in Italia abbiamo avuto almeno tre radicali interventi legislativi in meno di due anni; laddove la materia, in passato, era rimasta invariata per quasi sessanta anni): e norme nazionali si intrecciano a disposizioni internazionali che integrano le prime, pure modificandole. Sicché l'interprete – sia esso operatore giuridico ovvero, ancor prima, operatore economico – è chiamato ad accertamenti sino a ieri impensabili: proprio perché in materia di beni culturali è in corso di formazione quell'ordine pubblico internazionale al quale ho fatto sopra cenno e che spesso si compone dei vari diritti nazionali; e finirà per determinare e sta determinando il più ampio riconoscimento della normativa del paese di origine del bene culturale, quale legge fondamentale del rapporto medesimo. E del raggiungimento e delle tendenze verso questo obiettivo si è dato carico la convenzione UNIDROIT, vera e propria codificazione degli indirizzi giurisprudenziali in passato minoritari, che però ad oggi troveranno maggior vigore in virtù di quest'ultimo corpo normativo.

Valgono inoltre le considerazioni che seguono. Vi è da fare una prima constatazione; vale a dire che mai come oggi è urgente la più ampia collaborazione, al di là delle formalità, per risolvere nel confronto diretto quello che oramai appartiene ad un comune sentire, accordando quindi alle richieste di assistenza in materia ogni opportuna cooperazione, rispettosa ad esempio e financo dei divieti e delle norme imperative degli altri ordinamenti.

Ed invero, una mutata sensibilità e di conseguenza una mutata considerazione dei valori che

concernono la materia dei reperti archeologici ha portato, negli ambiti quantomeno interpretativi (prima del concetto stesso di bene culturale in genere e poi della buona fede del terzo e/o della sua diligenza), ad attribuire valore alle norme imperative di altri ordinamenti rispetto a quello richiesto.

In tale linea già si ponevano le convenzioni e raccomandazioni dell'UNESCO; nonché, almeno in ambito europeo, l'art. 36 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea: norme che tutte rinviano per la definizione del c.d. "tesoro nazionale" alle legislazioni degli Stati membri.

Si vedano pure il regolamento 3911/92 e la direttiva 93/7/EC, come modificata dalla direttiva 96/100/EC, le quali ultime fonti, richiedendo una stretta cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea, in materia di beni culturali, impongono di conseguenza di valorizzare le disposizioni imperative di altri ordinamenti. Sul punto è poi sufficiente il richiamo alle citate direttive le quali, per l'appunto, obbligano alla restituzione dei beni culturali esportati in maniera illecita, offrendo quindi piena vigenza alle differenti legislazioni nazionali in materia di esportazione.

Le regole da ultimo indicate sono state dettate in ambito europeo, da motivi contingenti, a seguito dell'abolizione delle frontiere all'interno della comunità. Ma hanno anche significativi precedenti, richiamati sul punto ad esempio l'art. della Convention of the European Communities on the law applicable to contractual obbligations del 1980, già citata; nonché, ancor prima, le convenzioni e raccomandazioni UNESCO; ed anche i principi giurisprudenziali affermati in alcuni paesi, come è avvenuto in Germania con la decisione del Bundesgerichtshof datata 22.06.1972.

Sulla stessa linea d'altra parte appaiono, come già detto, le norme contenute nella convenzione UNIDROIT ed alcuni dei codici di comportamento e primo tra tutti il già citato ICOM code.

E va segnalato anche il recente progetto di legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali che in Svizzera è in corso di valutazione; e che finirà per imporre un maggior controllo alle importazioni di beni culturali, accogliendo azioni di rimpatrio di quei beni che siano stati esportati illecitamente dal paese di origine; sino ad imporre obblighi sia di registrazione che di segnalazione di operazioni sospette a carico non solo delle istituzioni pubbliche ma pure dei dealers.

Senza andare in ulteriori dettagli e per non smarrire il significato della digressione, preme ora sottolineare come e nella misura in cui si vorrà dare ingresso alle norme imperative dell'ordinamento di origine: le differenze tra i paesi che adottano i principi di common law rispetto a quelli di civil law verranno ad essere se non eliminate senz'altro ridotte, proprio perché il rapporto sarà significativamente influenzato dalla normativa del paese di provenienza dell'oggetto. Venendo altresì ad essere negato il ricorso al principio di ordine pubblico dello Stato richiesto, che in passato ed ancora in parte nel presente viene invocato per giustificare l'omessa restituzione di bene culturale, respingendo delibazioni di decisioni di altri ordinamenti.

Con l'affermarsi in tema di beni culturali in genere, ed in specie di reperti archeologici, di un differente ordine pubblico internazionale – the public international policy – il quale per l'appunto si compone delle norme e dei divieti imperativi dei vari ordinamenti dei paesi di origine (che in termini non giuridici può essere espresso con l'affermazione, oramai condivisa da tutti, che i beni di che trattasi in quanto decontestualizzati ricevono danno non solo economico ma soprattutto culturale), verranno ad essere definitivamente mutati gli imput normativi e giurisprudenziali specie – tornando al discorso che ci occupa – riguardo alla buona fede e alla prova della diligenza.

Brevi cenni all'attività di contrasto avente natura amministrativa e politica

Occorre pure ricordare come il contrasto all'illecita acquisizione e all'esportazione di reperti archeologici si possa operare anche e soprat-

tutto grazie a precisa attività amministrativa, come ad esempio appresso in breve indicata. Ed al controllo del territorio – non sempre peraltro possibile – deve affiancarsi quell'attività di certificazione e di inventario utile, per tutti gli aspetti di cui appresso è sintetico richiamo.

Al riguardo si deve segnalare come tra i progetti della International Committee for Documentation (la CIDOC) vi sia pure quello di creare dei sistemi di inventario omogenei e standardizzati tra i vari paesi; i quali inventari dovranno contenere, bene per bene, almeno i dati concernenti il nome, la classificazione e la descrizione dell'oggetto medesimo, in uno con tutte le informazioni riguardanti il suo valore artistico, archeologico, storico e socio-culturale. Gli inventari dovranno pure ragguagliare in ordine ad eventuali danni o situazioni di degrado del bene culturale di cui verranno indicati gli standards ottimali di conservazione (indicazioni invero utili anche per decidere sull'opportunità o meno di scambi e/o prestiti).

Detto questo, occorre subito riconoscere come anche di fronte ad una organizzazione la più perfetta e di successo rispetto agli obiettivi da raggiungere, tuttavia la raccolta dei dati e la loro conseguente elaborazione potrà risultare tanto più incompleta quanto è più ampio ed articolato il materiale da catalogare.

Questa che è una facile constatazione non deve da un lato indurre ad abbandonare ogni sorta di attività di inventario; ma neppure deve rendere incerto perché incompleto quanto già acquisito al patrimonio della conoscenza.

Al riguardo per facilitare l'acquisizione di dati da parte delle competenti Autorità amministrative appare matura, almeno in Italia, una normativa che per il passato preveda – come già detto in premessa – una sorta di sanatoria e per il futuro un premio di rinvenimento di entità tale da costituire un giusto bilanciamento degli interessi, senza ovviamente costituire incentivo agli scavi clandestini.

Ritornando al tema in discussione ed in particolare all'importanza di una compiuta – almeno nei propositi – attività di inventario: questa ovviamente contribuisce a razionalizzare tutti gli sforzi che mirano al recupero dei beni culturali, eliminando ogni ragione di incertezza e forse – occorre dirlo – ogni, possibile, pretestuosa resistenza di taluni indirizzi giurisprudenziali che ad onor del vero sono sempre più minoritari. Vi è di più. L'attività di inventario è pure prodromica, sia ad una corretta politica di scambi e di prestiti; sia al rilascio di certificazione attendibile, concernente il bene culturale e segnatamente il reperto archeologico.

Quanto al primo aspetto, va ricordato che in tanto sarà possibile vagliare ogni scambio di oggetti d'arte ovvero, concludere prestiti più o meno lunghi nel termine, in quanto si conosca la reale consistenza del patrimonio culturale di settore, quello interessato dall'accordo di scambio e/o prestito, verificando ad esempio la sussistenza di doppioni o comunque di materiale la cui mancanza non è decisiva per il patrimonio nazionale medesimo.

Se poi si centra l'attenzione sulla necessità e opportunità di un certificato che dovrebbe sempre accompagnare il reperto archeologico e in genere il bene culturale in tutte le sue vicende e specie in quelle attività di *import-export,* diviene allora possibile evitare con tale mezzo (il certificato) da un lato zone per così dire grigie di mercato e dall'altro inevitabili decontestualizzazioni di reperti, altrimenti sottratti per tempo indefinito alla ricerca scientifica.

Il certificato de quo ha inoltre un salutare effetto non solo per il futuro, ma anche per il passato. Ed infatti quantunque le norme che lo richiedono non possono essere applicate a beni che già si trovano in territorio estero tuttavia, di fronte a momenti di incertezza temporale rispetto alla presenza del bene culturale in un dato ordinamento, è facile prevedere che il commerciante attento eviti di azzardare un acquisto che un domani potrà essergli contestato.

Vi è di più. Il certificato appare un mezzo efficace anche per evitare lo smembramento di collezioni; e comunque per contrastare quei negozi conclusi in violazione del vincolo e che hanno ad oggetto beni culturali, che per la loro importanza, sono stati notificati.

Va ribadito che, inoltre, il sistema di certificazione lungi dall'essere un inutile aggravio burocratico rispetto alla libera circolazione dei beni culturali, è in linea con le convenzioni e raccomandazioni dell'UNESCO; nonché con la normativa dell'Unione Europea; con la convenzione UNIDROIT e per i paesi del Commonwealth con il validation system.

D'altra parte le attuali possibilità informatiche e di meccanizzazione a disposizione delle Autorità sembrano indicare che il sistema della certificazione non solo sia possibile, ma strada ben praticabile per una – nei risultati, assieme agli inventari – compiuta conoscenza del patrimonio culturale di ogni nazione; per una vera tutela dell'acquirente in buona fede il quale non sarà più soggetto a decisioni la cui discrezionalità talora sconfina nell'arbitrio; ed infine per un'altrettanta efficace e diretta repressione della criminalità in materia.

L'acquirente di buona fede comunque, nei casi dubbi, ben potrà richiedere l'intervento delle Autorità interessate, e financo la collaborazione di quell'apparato scientifico-amministrativo che fa capo all'UNESCO, il quale comunque da sempre pone a disposizione del pubblico la sua raccolta delle leggi nazionali, esistenti in materia, nei vari ordinamenti.

Occorre, peraltro, evitare ogni facile entusiasmo in materia. È sufficiente infatti ricordare che molta attività di catalogazione, inventario e comunque di certificazione può essere resa difficile sia dagli inconvenienti che possono sussistere specie per gli oggetti in serie (come ad esempio libri, monete, stampe ecc.); sia pure può venire ostacolata – come già accennato – dalla condotta di abili falsari ovvero da collezionisti senza scrupolo. Appartiene all'esperienza giudiziaria e si può constatare come sovente vengano immessi sul mercato nazionale ed internazionale falsi oggetti; addirittura denunciati dai falsari alle competenti autorità per dare e creare documentazione di comodo che ovviamente contribuisce all'inganno voluto dal falsario. Non solo, l'oggetto falso è talora creato per sostituire reperti o beni culturali contenuti nelle collezioni private; cosicché l'originale può, poi, essere venduto ingannando questa volta la pubblica amministrazione deputata a verificare l'integrità della collezione medesima.

Neppure i musei sono talora immuni dalla criminalità di settore che si avvale di complicità di esperti che con i loro attestati impediscono le indagini dal caso avviate: l'inganno poi o non viene mai accertato; ovvero le investigazioni vengono comunque compiute con estremo ritardo, solo allorché per positivi imprevisti l'autorità giudiziaria viene posta in grado di conoscere dell'attività delinquenziale.

Tutto questo, peraltro, non può far dimenticare quanto sia utile l'attività di inventario (i cui risultati debbono, occorre ricordarlo, essere portati a conoscenza di tutti gli operatori del settore, siano essi autorità inquirenti, ricercatori o dealers di provata integrità): attività oggetto da sempre – come già detto – di interesse da parte della comunità internazionale.

Vale solo a richiamare una problematica (quella dei falsi) che può invero trovare sufficiente soluzione, con un programma di investimenti di settore di sicuro ritorno sia sul piano economico ma soprattutto culturale evitando, più in generale, quella continua emorragia di beni e quindi di informazioni in ordine al passato di quelle nazioni che patiscono quotidiane spoliazioni.

Il ritorno infatti dei beni culturali nel paese di origine – o ancor prima la mancata illecita esportazione – non solo consente "alla collettività di recuperare ovvero di conservare parte della propria memoria ed identità; ma anche contribuisce a mantenere vivo quel dialogo tra culture che poi è

il momento di formazione della storia in un continuo processo di mutuo rispetto tra le nazioni" (si veda l'appello del direttore generale dell'UNESCO Mr Amadou-Mahtar M'Bow). Vi è di più. Occorre ricordare e sottolineare come i beni culturali abbiano a guadagnare sia sotto il profilo estetico ma soprattutto nel loro intrinseco valore (in beauty and truth): solo se sono inseriti nel loro ambiente naturale e sociale.

In altri contesti il bene medesimo perde per così dire la sua "anima" sia in senso oggettivo; che agli occhi del visitatore e ancor più dell'esperto: i quali, viceversa, ben potranno meglio soddisfare i loro legittimi interessi culturali e di ricerca nella misura in cui verrà incentivata quella pratica dei prestiti, della quale vi è previsione in più fonti normative e segnatamente nella raccomandazione di Nairobi del 26. 11.1976: vera strada maestra (da controllare comunque quanto a modalità e legittimità di colui che, richiedente o richiesto, entra nel rapporto di prestito); la quale davvero potrà in futuro contrastare ogni attività di accaparramento, divenuta per lo più inutile in ambiti di fattiva solidarietà e confronto culturale tra le diverse nazioni.

Alla pratica dei prestiti di breve o lungo periodo può essere affiancata quella degli scambi – specie dei beni che sono doppi e/o che consentono la ricomposizione di beni smembrati; attività anch'essa da vagliare attentamente per quel che concerne i soggetti che vi partecipano. Fino anche a prevedere, nei casi di più difficile soluzione, la comproprietà dell'oggetto culturale medesimo a parziale riconoscimento e ristoro dei diritti del paese di origine.

Sarà pure possibile estendere quel diritto di prelazione che molti Stati riconoscono a sé ed al proprio interno, di fronte a trasferimenti di beni culturali di un certo valore. E se tale diritto verrà riconosciuto anche al paese di origine del bene medesimo, allora molte dispute potranno avere una soluzione soddisfacente.

Tutte queste pratiche in tanto poi saranno concretamente realizzabili, in quanto abbiano il loro fondamento in una normativa internazionale comune e di base; alla ratifica della quale, quindi, tutti gli Stati verranno invogliati, se non altro per non rimanere culturalmente isolati, perché fuori del circuito dei prestiti, degli scambi e delle prelazioni possibili.

Con tali pratiche, inoltre, nessuno, nell'altro versante – quello della criminalità – potrà pensare di ottenere tutti quei vantaggi economici che oggi accompagnano il traffico dei beni culturali; illeciti profitti che, com'è ovvio, incentivano gli scavi clandestini e/o in genere le condotte di decontestualizzazione, con tutti quegli scempi a cui quotidianamente possiamo assistere. Attività illecita che poi, com'è statisticamente dimostrato, si accompagna ed accresce gli appetiti non solo di coloro che trafficano in opere d'arte vere; ma anche di quel settore della criminalità che sfruttando l'elevata domanda, propone contraffazioni e falsi sempre più perfetti ed in maniera sempre più abbondante.

Conclusioni

Per concludere questi appunti, va in breve ricordato che la collaborazione internazionale in materia di beni culturali diviene necessità sempre crescente, come tra l'altro è confermato, per parte italiana, sia dalla recente ratifica della convenzione UNIDROIT, sia dalla stipula dell'accordo bilaterale U.S.A. – Italia. Quanto a quest'ultimo accordo, degno di nota appare l'art. 2 lett. D laddove da parte U.S.A., al fine di contrastare efficacemente gli scavi abusivi, viene attribuita al Governo italiano una sorta di delega affinché si venga – cito testualmente – "a rafforzare la cooperazione tra le nazioni dell'area mediterranea per la protezione del patrimonio culturale dell'area, riconoscendo che le frontiere politiche e le frontiere culturali non coincidono". E queste prospettive appaiono veramente incoraggianti e non è escluso che l'attività normativa dei due ordinamenti ora in

considerazione (U.S.A. ed Italia) finisca per consacrare quel principio condiviso da molti che vorrebbero che un bene culturale di difficile attribuzione quanto ad area geografica, venga restituito a quella nazione al cui patrimonio maggiormente si riferisce (si eviterebbero tra l'altro quelle zone grigie di mercato che tanto avvantaggiano la delinquenza di settore e recano incalcolabili danni alla comunità scientifica internazionale).

Va inoltre ricordato che la divisione tra paesi per così dire importatori ed esportatori di beni culturali non soddisfa più alcuno né sotto il profilo dei princìpi, né con riguardo alla concreta esperienza: i beni culturali – si ripete – vengono ad essere ritenuti un valore universale dell'intera specie umana e la loro decontestualizzazione è danno per tutti e non solo per il paese che la riceve. E d'altra parte, in pratica, spesso e sovente uno stesso ordinamento risulta essere paese d'importazione di beni culturali altrui ed esportatore del proprio patrimonio.

Tutte queste considerazioni non vogliono affatto trascurare i problemi vivi e fondati che scaturiscono dalla constatazione che la cultura non può essere rinchiusa in ambiti esclusivamente nazionali; tuttavia una liberalizzazione intesa come accaparramento è senz'altro più e da sempre dannosa, tanto da essere stata censurata addirittura dallo storico Polibio. E mentre alla eccessiva regionalizzazione culturale può essere data soluzione con una attenta politica di scambi e prestiti, alla decontestualizzazione dei beni culturali consegue perdita di identità, delle radici e, nei risultati, della amicizia tra popoli, che almeno ai nostri giorni hanno tutti pari dignità.

Al termine di questo intervento, sia consentito segnalare come molto sia stato compiuto, seppure con estrema difficoltà ed in tempi spesso assai lunghi; come stia, seppur lentamente, cambiando la sensibilità e l'opinione internazionale rispetto ai problemi connessi alla circolazione illecita dei beni culturali, con speciale attenzione ai reperti archeologici; e come, al fine, ai processi di armonizzazione si siano affiancati quelli di assimilazione tra i differenti ordinamenti, grazie a quelle valutazioni delle norme imperative dei paesi di origine rispetto al bene oggetto di controversia. Non è perciò del tutto avventato prevedere in materia il risultato finale dell'unificazione che è poi creazione di una uniforme legislazione, la quale veramente consentirà di opporsi alla piaga delle spoliazioni dei patrimoni culturali; saccheggi ed accaparramenti che sono da sempre esistiti, ma che certo non onorano almeno al tempo presente chi li compie, né facilitano la comprensione tra i popoli.

Si potranno così sviluppare in materia di reperti archeologici interventi non solo di tipo normativo, con promozione di una migliore legislazione nazionale ed internazionale; ma anche una più che possibile revisione di quei canoni di valutazione, specie quelli più esposti al mutamento dei tempi e della coscienza sociale dalla quale, avendo contenuto elastico, finiscono per trarre oggettiva valenza: si allude ai concetti di proporzionalità, di buona e mala fede, di diligenza, di reciprocità sostanziale ecc. che ovviamente possono e sono stati differentemente interpretati e proposti nel tempo e nei singoli casi; concetti che sono ad oggi in "giusto travaglio" proprio per la materia dei reperti archeologici, in molti ordinamenti, a seguito delle pressioni di quella collettività internazionale particolarmente sensibile alle relative istanze.

Ovviamente gli interventi stessi saranno maggiormente utili se verranno sostenuti da contatti diretti e continui, così da evitare fraintendimenti e migliorare la conoscenza delle reciproche problematiche, in uno spirito non solo di collaborazione ma anche di promozione di nuove tematiche, veramente preziose ed indispensabili in questa materia soggetta ad interpretazioni talora sorprendentemente benevole, ma nella maggior parte dei casi anche a valutazioni che tengono conto piuttosto degli interessi nazionali che dei superiori valori della cultura.

SECONDA GIORNATA

26 giugno 2001

http://www.numismatica.ibc.regione.emilia-romagna.it

VINCENZO BASSO[1]

IL TRAFFICO ILLECITO DELLE TESTIMONIANZE CULTURALI ARCHEOLOGICHE E LE ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA GUARDIA DI FINANZA

1. Strumenti e forme di collaborazione

I reati riguardanti i beni di interesse storico – artistico ed archeologico, vero patrimonio universale, unica testimonianza diretta e materiale del passato della storia dell'uomo, hanno antica origine, anche se solo negli ultimi decenni il fenomeno ha assunto proporzioni realmente preoccupanti.

Dalla semplice profanazione di tombe o chiese per il furto di oggetti di diretto valore intrinseco, quali finiture sepolcrali di pregio, ori ed argenti, si è infatti passati, con lo sviluppo della cultura dei popoli, ad un interesse per l'antico e la storia fine a se stesso. D'altro canto, la diffusa prosperità economica ha comportato il parallelo sviluppo del mercato clandestino globale di oggetti d'interesse storico ed artistico gestito, dal reperimento della "materia prima" ai canali di distribuzione fino all'immissione sul mercato, da vere organizzazioni criminali operanti in campo internazionale con l'impiego, frequentemente, di notevoli capitali e di mezzi tecnologicamente avanzati.

La figura del classico tombarolo, che di notte trafugava oggetti di ogni sorta, è stata quasi completamente soppiantata da soggetti, molto spesso tecnicamente esperti e padroni del territorio ove operano (conoscendo minuziosamente i siti di interesse rilevante), che agiscono in gruppi organizzati; questi moderni tombaroli sono in grado di immettere sul mercato clandestino pezzi di rilevante valore storico ed opere dei più grandi artisti, utilizzando le più disparate ed imprevedibili vie per il trasferimento dei beni dai loro luoghi di origine, anche all'estero.

In una nazione come l'Italia, terra ricca di storia e di arte come forse nessun'altra, tale fenomeno rappresenta concretamente un pericolo costante per il patrimonio artistico, anche a causa delle numerose "fonti" alle quali il popolo degli scavatori clandestini può attingere.

In proposito, il Corpo ha a sua volta recentemente istituito un Reparto ad hoc, il Comando Unità Speciali, in ordine al quale ci si soffermerà più diffusamente di seguito.

Il movimento verso l'esterno del nostro paese (per spedizione in ambito Unione Europea e per esportazione verso paesi terzi) dei beni culturali, deve essere sempre estremamente e rigorosamente controllato ed i limiti che la legislazione italiana ha posto all'esportazione dei beni culturali sono connessi al rischio, concreto e reale, di graduale e irreversibile depauperamento del nostro immenso patrimonio.

L'Italia è un paese estremamente ricco di presenze culturali, esattamente come, o meglio molto di più di altri paesi dell'area mediterranea; basti pensare, in particolare, alla Spagna e alla

[1] Generale della Guardia di Finanza – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

Grecia; sicuramente il nostro può vantare presenze maggiori non solo sotto il profilo di una più intensa e più numerosa stratificazione di epoche e di periodi storici, da quelli preistorici a quelli più propriamente storici fino al periodo contemporaneo: l'Italia ha presenze riferite sostanzialmente a tutte le epoche, dalla preistoria ad oggi, cosicché le ragioni per cui il nostro deve essere soprattutto un sistema protettivo sono facilmente intuibili e non necessitano di alcun particolare chiarimento.

Le regioni italiane più esposte risultano essere il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia, mentre le rotte dei traffici illeciti delle opere d'arte, favorite dall'abbattimento delle frontiere, riguardano principalmente la Svizzera, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

In prossimità della data del 1° gennaio 1993, cha ha segnato l'inizio dell'apertura delle frontiere dei paesi dell'Unione Europea nel rispetto di precisi e formali impegni comunitari, vi fu una lunga fase caratterizzata da forti preoccupazioni, espresse nelle forme più varie, da parte di molti addetti, a diversi livelli.

L'esigenza che si imponeva all'Italia riguardava, in buona sostanza, l'obbligo – che sul nostro paese incombeva come su tutti gli altri partners dell'Unione Europea – di far cadere il regime dei controlli doganali che venivano effettuati ai confini esistenti fra i paesi dell'Unione Europea.

La nostra legislazione nazionale di tutela può considerarsi abbastanza soddisfacente; essa dovrebbe consentire agli operatori, tecnici ed amministrativi, e ai giuristi di poter risolvere la maggior parte delle questioni connesse alla gestione del nostro immenso patrimonio culturale, sotto il duplice profilo del modo di proteggere e valorizzare i beni pubblici e del modo di assicurare la conservazione e la tutela anche dei beni privati.

Le esportazioni abusive, i furti, le operazioni illegali per fare uscire dai nostri confini i beni culturali hanno matrici, ragioni, modalità esecutive che si ricollegano a ragioni di carattere sociale di diversa natura, che toccano direttamente e specificamente l'area della grossa criminalità comune, interna e internazionale, posto che è fra l'altro fin troppo noto il ricorrente intreccio fra i traffici clandestini di beni culturali e quelli della droga, della prostituzione e delle armi.

Nel quinquennio che precedette l'evento dell'apertura delle frontiere comunitarie si vissero momenti di tensione emotiva: da più parti, anche a livello istituzionale, si manifestavano perplessità e timori, soprattutto correlati alla imprescindibile esigenza che di questo problema fossero conosciuti e analizzati, con estrema chiarezza e serenità, tutti i vari aspetti.

L'Unione Europea provvedeva ad emanare due strumenti normativi: un regolamento e una direttiva e segnatamente il regolamento 3911/92/CEE del Consiglio in data 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio in data 15 marzo 1993.

Detti strumenti affrontano, rispettivamente, le problematiche della circolazione dei beni culturali delle frontiere esterne alla stessa Unione e cioè in ambito extracomunitario (esportazione extracomunitaria) e della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro attraverso forme di cooperazione fra Stati dell'Unione Europea sotto il profilo amministrativo e giuridico.

Anche il regolamento, che si basa sull'art. 113 del Trattato CEE, è finalizzato a stabilire un sistema di cooperazione tra gli Stati membri, allo scopo di evitare la perdita di beni culturali appartenenti ai patrimoni nazionali degli stessi Stati membri attraverso l'esportazione in un paese terzo.

In coerenza con i principi sanciti dalla Convenzione UNESCO e nel rispetto della regolamentazione speciale di cui all'art. 36 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, in sede di elaborazione del regolamento 3911/92/CEE si è inteso assicurare la tutela, non solo dei beni culturali che figurano compresi nell'ambito delle categorie indicate nell'allegato allo stesso regolamento, ma anche di quelli definiti come tali dalla sola legislazione nazionale.

La direttiva 93/7/CEE, a sua volta, recepisce tale criterio e stabilisce espressamente, all'art. 1, che è bene culturale il bene che è qualificato tra i beni del patrimonio nazionale di uno Stato membro, aventi un valore artistico, storico archeologico in applicazione della legislazione nazionale o delle procedura amministrative nazionali e che appartiene ad una delle categorie di cui all'allegato della direttiva o che, pur non rientrando in una delle predette categorie, costituisce parte integrante di una collezione pubblica, intendendosi per collezione pubblica la collezione di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale o di un ente esistente nello Stato, classificata "pubblica" conformemente alla sua legislazione nazionale.

Il criterio adottato dal regolamento e dalla direttiva, oltre ad escludere ogni necessità di modificazione della nostra vigente legislazione nazionale, agevola di gran lunga l'operato del giudice chiamato a decidere sulle richieste di restituzione, in quanto vincolato a rispettare la *qualificazione* del bene culturale richiesto in restituzione, quale risulta già individuata in base al diritto interno.

2. L'attività della Guardia di Finanza a tutela del patrimonio culturale

Con la già ricordata apertura delle frontiere europee, resasi necessaria al fine di realizzare il mercato unico (1° gennaio 1993) sono semplicemente scomparsi i controlli e le verifiche doganali ai confini tra paesi dell'Unione Europea, mentre non è affatto venuto meno il diritto, per ogni Stato membro, di disciplinare legislativamente le forme e i modi per consentire o vietare l'uscita di beni culturali dal proprio territorio, ivi comprese le spedizioni in area comunitaria.

Questa è la fase in cui può meglio intervenire la Guardia di Finanza che, nel particolare settore, si sviluppa attraverso le seguenti direttrici:

– analisi delle implicazioni del fenomeno, tenendo conto che il traffico illecito di beni del patrimonio artistico nazionale può costituire un agevole strumento di sottrazione di redditi o cespiti patrimoniali all'imposizione fiscale, quando non addirittura una modalità di riciclaggio di danaro sporco;
– sorveglianza del mercato ufficiale dell'antiquariato, nell'ambito del quale si possono celare transazioni di beni sottoposti a regime vincolato ovvero contraffatti;
– controllo ai valichi di confine, in stretta connessione con l'esercizio dei compiti di polizia doganale e di frontiera, al fine di impedire l'esportazione clandestina all'estero sia di oggetti d'arte sia di reperti archeologici;
– azione di vigilanza con perlustrazioni ed appostamenti nelle zone qualificabili come territori archeologici di particolare interesse, dove tipicamente abbondano gli scavatori clandestini; tale attività, che ha numerosi punti di contatto con quella svolta nel settore dell'anticontrabbando, è volta a prevenire e contrastare l'opera dei tombaroli, responsabili del saccheggio di beni di inestimabile valore artistico, storico ed archeologico.

Il consistente apparato di uomini e mezzi, destinati dal Corpo alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico del paese, consente di assicurare, tanto in mare quanto a terra, una piena collaborazione con le soprintendenze per i beni culturali, con gli enti pubblici competenti a livello locale e nazionali e con le altre forze di polizia impegnate nello specifico comparto.

La salvaguardia del Patrimonio Pubblico e del Demanio costituisce una delle attribuzioni più antiche affidate al Corpo e le opere di interesse storico ed artistico, oltre all'indiscutibile valore culturale, rappresentano una fonte di ricchezza per il paese anche dal punto di vista economico; ciò implica necessariamente il rafforzamento delle misure di protezione volte a scoraggiare l'intento di chi volesse appropriarsi indebitamente di tali opere.

La Guardia di Finanza è, pertanto, molto interessata alle problematiche che ruotano intorno a

questo specifico settore, proprio perché il traffico illecito di reperti archeologici sottende reati di evasione fiscale ed in questo contesto le componenti specializzate del Corpo, in virtù dei poteri e degli strumenti di cui godono, sono in grado di condurre indagini ad ampio raggio.

I militari del Corpo impostano la propria attività spaziando da controlli di carattere prettamente amministrativo fino a quelli più aderenti ai compiti istituzionali di tipo tributario; in questo contesto la Guardia di Finanza nel corso dei controlli fiscali a mercanti d'arte può rilevare fenomeni di sottofatturazione che possono sottintendere corresponsioni di denaro sporco oltre che a vere e proprie violazioni fiscali.

Altro tipo di controllo è quello finalizzato al rispetto delle norme doganali per accertare che i beni culturali destinati all'estero siano accompagnati da apposita licenza di esportazione nonché assicurare che quelli per cui è previsto il divieto di uscita non lascino il territorio nazionale.

Non si può, infine, non menzionare l'importante contributo offerto dalla componente aeronavale della Guardia di Finanza che si traduce nella vigilanza delle principali zone archeologiche marine e nel recupero tramite l'ausilio di sommozzatori specializzati.

A questo proposito è da ricordare il recente Protocollo siglato in data 11.4.2000 a Palermo tra il Corpo e la Regione Siciliana per la tutela dei beni archeologici sommersi, in forza del quale la Guardia di Finanza costituisce il prioritario referente istituzionale.

Ed è proprio in relazione alla mutata struttura del mercato che l'azione di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio archeologico ha assunto carattere di maggiore complessità arrivando alla costituzione di una Unità ad alta specializzazione.

In proposito il DPR 29.1.1999 nr. 34, recepito con provvedimento nr. 418000/310 del 23.12.1999 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Ordinamento –, ha rideterminato la struttura ordinativa del Corpo ed istituito il "Nucleo Speciale Servizi Extratributari" con sede in Roma, inquadrato nell'ambito del Comando Unità Speciali, con alle dipendenze il "GRUPPO TUTELA PATRIMONIO ARCHEOLOGICO", il quale:

- espleta direttamente, a richiesta della competente Autorità Giudiziaria ed Amministrativa o d'iniziativa, attività investigativa ed ispettiva a livello "ultraregionale", in materia di tutela del patrimonio archeologico;
- svolge raccordo info-operativo con le attività espletate dai Comandi territoriali del Corpo nel predetto settore.

Il nuovo modulo del Reparto ha permesso di addivenire ad un apprezzamento della complessiva attività nel settore del patrimonio artistico, che ha visto nel 2000 un sensibile incremento rispetto al 1999 pari ad oltre il 25% dei soggetti denunziati ed al 100% delle opere rinvenute.

SILVANA BALBI DE CARO[1]

LA TUTELA DEL "BENE NUMISMATICO": PROBLEMI E PROSPETTIVE

È a tutti noto come nell'ambito dell'organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali esistano da tempo alcuni organi e istituti dotati di una propria autonoma regolamentazione sul piano contabile e amministrativo sia perché destinati a svolgere compiti specifici di alta qualificazione tecnico-scientifica (v. Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione; Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche; Istituto Centrale per la Patologia del Libro; Istituto Centrale per il Restauro), sia perché caratterizzati da una particolare configurazione loro derivante dal fatto di curare raccolte di collezioni di particolare interesse culturale o di svolgere compiti specifici sul piano tecnico (Istituto Nazionale per la Grafica; Discoteca di Stato; Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato; Opificio delle Pietre Dure di Firenze; Soprintendenza al Museo Preistorico ed Etnografico Pigorini di Roma; Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma; Museo Nazionale d'Arte Orientale di Roma; Museo Nazionale di Castel S. Angelo).

Manca, invece, nell'ambito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali un analogo organismo che si occupi della tutela, del recupero e della gestione delle collezioni numismatiche del nostro paese, e questo nonostante le numerose sollecitazioni che, in tal senso, sono pervenute agli organi di gestione sia dell'attuale Ministero sia, precedentemente, del Ministero della Pubblica Istruzione.

Questa esigenza, già segnalata negli anni '20 dall'allora conservatore del Medagliere del Museo Nazionale Romano, Secondina Lorenzina Cesano, e in seguito evidenziata sia nella relazione stilata dalla commissione Franceschini sia nei numerosi scritti di Francesco Panvini Rosati, succeduto alla Cesano nella direzione del Medagliere Romano, venne da me sostenuta fin dal momento della mia prima assegnazione al Medagliere del Museo Nazionale Romano (anno 1975). Agli inizi degli anni '80, infatti, la Commissione Cultura presentava in Parlamento un progetto che prevedeva la creazione di un Istituto Nazionale per la Numismatica con finalità di conservazione, tutela, ricerca e divulgazione del patrimonio numismatico nazionale, progetto che però non poté completare il proprio *iter* parlamentare a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Ritornando, quindi, sull'argomento a quasi trent'anni dall'archiviazione di un progetto che, solo, avrebbe potuto garantire la tutela e la fruizione dell'immenso patrimonio numismatico nazionale, sia di quello raccolto in una miriade di

[1] Direttore del Museo Numismatico della Soprintendenza Archeologica di Roma – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

collezioni pubbliche e private o custodito presso le case d'asta e nei negozi dei commercianti autorizzati, sia di quello ancora presente nel sottosuolo del nostro paese, ritengo indispensabile richiamare l'attenzione non solo degli organi amministrativi competenti ma di quanti auspicano la possibilità, nel nostro paese, di giungere ad un futuro sereno godimento di detto patrimonio, sulla necessità oramai improcrastinabile che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si doti di una struttura in grado di attuare in maniera sistematica ed organica un'azione di tutela sul "bene numismatico", gettando al tempo stesso le basi per la sua fruizione anche ed essenzialmente sul piano degli studi storici e storico-economici.

Dovrebbe risultare, infatti, a tutti evidente come una disciplina che, pur essendo caratterizzata da una forte specializzazione, coinvolge competenze storiche e storico-economiche assolutamente differenziate e spesso tra loro non compatibili – da quelle storiche e storico-archeologiche per le monete di età greca e romana, a quelle storico-archivistiche e storico-economiche per le monete di età medioevale, rinascimentale e moderna, oltre ad implicazioni di natura più propriamente storico-artistica per tutti i materiali che comunemente vengono compresi sotto la più generica indicazione di "materiali numismatici" – per svolgere un'efficace azione di tutela necessiti di un raccordo interdisciplinare gestito tanto a livello centrale quanto periferico da un organismo dotato di specifiche capacità operative.

Le Soprintendenze Archeologiche, infatti, oggi principali depositarie delle collezioni numismatiche pubbliche, non sono né attrezzate per la loro custodia né per una loro corretta fruizione, in quanto generalmente sprovviste di personale scientifico specializzato. La carenza, che si rivela già grave per il materiale di età greca o romana, diventa drammatica quando si passa ad esaminare la sorte delle collezioni e dei rinvenimenti monetali delle epoche successive, dall'alto medioevo ai giorni nostri, e questo nonostante la preponderanza numerica di detti materiali sia nelle collezioni (pubbliche e private), sia nei rinvenimenti, sia nel commercio antiquario.

La mancanza di una capacità operativa organica finalizzata innanzi tutto alla tutela specie sulle raccolte di monete delle età più recenti porta, come inevitabile conseguenza, a quelle difficoltà endemiche da ogni parte lamentate sul piano della fruizione. Vale forse la pena ricordare, a questo punto, anche l'enorme patrimonio documentario conservato negli archivi del nostro paese e a tutt'oggi sconosciuto con gravissime conseguenze per la ricerca scientifica.

L'unico mezzo a disposizione del nostro Ministero per ovviare agli inconvenienti sopra lamentati, colmando finalmente l'attuale ingiustificabile vuoto istituzionale, resta la creazione di un organismo centrale specialistico in grado di assicurare:

1. lo svolgimento di un'efficace azione di tutela nei confronti dei beni numismatici;
2. una migliore fruizione da parte della collettività del patrimonio numismatico nazionale;
3. un più razionale ed efficiente impiego delle risorse disponibili, garantendo al tempo stesso alle nuove leve di studiosi uno sbocco occupazionale qualificato;
4. una più efficace collaborazione con le forze dell'ordine sia nel campo della prevenzione, del recupero e della tutela del bene numismatico sia nella lotta al fenomeno delle falsificazioni e contraffazioni.

Al nuovo organismo centrale spetterà il compito di:

1. Garantire la 'tutela' del patrimonio numismatico nazionale mediante:
   – censimento dell'immenso patrimonio numismatico nazionale;
   – inventariazione del patrimonio numismatico di proprietà pubblica;

– notifica delle principali collezioni di proprietà privata esistenti nel nostro paese;
– acquisizione della documentazione fotografica di tutto il materiale conservato nei musei pubblici e di quello presente nelle più importanti collezioni di proprietà privata;
– la realizzazione di un archivio informatizzato, completo di immagini, consultabile su terminale, in modo da ridurre ai casi di stretta necessità la consultazione diretta sul materiale numismatico;
– la creazione di un laboratorio specializzato nella ricerca sui metalli in grado sia di individuare i falsi nummari presenti sul mercato, sia di contribuire allo studio delle leghe monetarie e delle tecniche di fabbricazione. Solo mediante la dotazione di strumentazioni adeguate, infatti, la nostra amministrazione sarà in grado di contrastare efficacemente il commercio clandestino e lo spaccio dei falsi in campo numismatico.

2. Collaborare con le forze dell'ordine nella tutela del patrimonio numismatico nazionale.
3. Valorizzare il patrimonio numismatico nazionale mediante:
   – la realizzazione di un archivio informatizzato, completo di immagini, consultabile su terminale, il quale, oltre a ridurre i rischi derivanti da una consultazione diretta dei materiali numismatici, potrà facilitare enormemente la ricerca anche in sedi disagiate e periferiche rispetto ai centri nei quali sono conservate le principali collazioni di monete;
   – la pubblicazione di cataloghi a stampa sia dell'immenso patrimonio numismatico conservato nei nostri musei e tuttora inedito, sia delle più importanti collezioni private;
   – l'allestimento di esposizioni permanenti e di mostre periodiche con finalità storico-didattiche;
   – la creazione di un laboratorio specializzato nella ricerca sui metalli in grado oltre che di individuare i falsi nummari (v. paragrafo precedente), anche di contribuire allo studio delle leghe monetarie e delle tecniche di fabbricazione, con grande vantaggio per gli studi di storia monetaria ed economica;
   – la promozione della ricerca in campo numismatico, con particolare riguardo a:
     • storia della moneta
     • storia dell'arte di monete e medaglie
     • storia economica
     • restauro e conservazione
     • ricerche di archivio
     • analisi metallografiche
     • indagini statistiche
     • indagini su falsi nummari
     • tecniche di coniazione
   – la promozione di iniziative volte ad assicurare la fruizione del patrimonio numismatico e medaglistico nazionale;
   – la promozione della divulgazione della conoscenza del patrimonio numismatico e medaglistico nazionale e internazionale in collaborazione con Università, Istituti di Ricerca, Enti e istituzioni italiane e straniere e la promozione di una corretta divulgazione degli studi di numismatica e medaglistica.

Per quanto concerne le modalità di intervento, all'organo ministeriale dovrebbero essere demandate le seguenti attività:

– promozione, in accordo con l'ICCD, del censimento e della catalogazione del patrimonio numismatico nazionale di età antica, medioevale, moderna e contemporanea, di quello medaglistico e di quello sfragistico;
– creazione di una banca-dati numismatica, contenente testi, immagini ed elementi di classificazione, collegata on-line con i principali Musei italiani e stranieri, Università, istituzioni e Associati: il collega-

mento renderà possibile la ricerca periferica da parte di un numero rilevante di utenti, senza i ritardi o le difficoltà derivanti, anche in fase preliminare, dagli attuali sistemi di consultazione diretta e sul posto di tutti i materiali conservati nei medaglieri;

– realizzazione di un servizio telematico di trasmissione dati e immagini, finalizzato alla diffusione della cultura numismatica con le nuove tecniche di comunicazione ed all'accesso immediato e su sola richiesta on-line alle banche dati numismatiche da parte di utenti pubblici e privati;
– pubblicazione di Cataloghi scientifici, Cataloghi di mostre, Atti di convegni, periodici, collane e monografie sui risultati delle ricerche promosse nell'ambito delle attività istituzionali di musei o altri organismi scientifici di ricerca;
– organizzazione di seminari, corsi didattici, *stages* aperti a ricercatori italiani e stranieri;
– assegnazione, in accordo con gli Istituti universitari o di altri organismi di ricerca, di borse di studio da fruirsi in Italia e all'estero, nell'ambito di programmi di ricerca nazionali e internazionali;
– promozione dello studio sulle tecniche di produzione adottate dalle diverse zecche in età antica, medioevale e moderna e del censimento degli oggetti da conio;
– organizzazione di laboratori di analisi e restauro ad alta specializzazione, con specifico riguardo ai manufatti metallici (conii, monete, medaglie, matrici sigillari etc.), alla lavorazione della cera e alla conservazione della cartamoneta;
– esecuzione di esami tecnici di laboratorio al fine di individuare i falsi nummari e messa a punto di strumentazioni portatili da utilizzare con l'appoggio e in accordo con le forze dell'ordine.

Concludendo, ritengo che solo la creazione di un Istituto Centrale per la Numismatica potrà assicurare la realizzazione di una struttura specialistica all'avanguardia nel nostro paese e in linea con le migliori realizzazioni presenti all'estero, capace di coniugare le esigenze primarie di tutela del "bene" con le necessità di una sua corretta fruizione, finalizzata, quest'ultima, tanto alla ricerca scientifica quanto alla divulgazione: una struttura viva, quindi, aperta ad un pubblico vasto e di varia formazione ma, al tempo stesso, anche strumento di tutela e laboratorio di ricerca e studio ad altissimo livello.

Inoltre, nel sottolineare il valore scientifico dell'iniziativa e il ritorno d'immagine che ne deriverebbe al nostro paese, specie nella comunità scientifica internazionale che non perde occasione di rivolgerci sollecitazioni in tal senso, si ribadiscono i vantaggi che deriverebbero non solo alla comunità scientifica nazionale ma anche ed essenzialmente al mondo dei collezionisti e degli appassionati cultori della disciplina numismatica da un'iniziativa volta ad assicurare il recupero, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dell'immenso patrimonio numismatico dell'Italia e del relativo patrimonio archivistico a tutt'oggi ancora in buona parte inesplorato.

Questa, oggi, è l'unica via percorribile se si vuole assicurare la tutela e, conseguentemente, la fruizione dei molti milioni di monete che attualmente giacciono, neglette, nei depositi di musei o di pubbliche istituzioni. Senza prospettiva di recupero.

GIANFRANCO DONADIO [1]

L'INTERESSE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'ILLECITO COMMERCIO DI REPERTI ARCHEOLOGICI

Forse non è necessario giustificare la presenza di una persona che si occupa di criminalità organizzata ed in particolare di riciclaggio di denaro sporco ad un forum di questo tipo.

Sono passati più di venti anni da quando un agente sotto copertura dell'FBI, un agente molto noto nella letteratura, un tale signor Levien, nel ristorante del Palace di New York intrattenne una lunga e piacevole conversazione con un altro personaggio molto famoso nel mondo del crimine organizzato, un tale signor Napoli, il quale durante questa conversazione con il suo interlocutore – agente sottocopertura dell'FBI – dopo aver offerto una serie infinita di possibilità di acquisto di opere d'arte, di reperti e quant'altro, confuse un quadro del Tiepolo, chiamandolo Tiepido.

Quell'incontro fu registrato in diretta dall'Agenzia investigativa americana ed è stato ampiamente riportato e commentato in un libro famoso, di Clear Sterling, che nella versione originaria si intitolava *"Octopus"* e che nella edizione italiana del 1990 si intitola "Cose non solo nostre".

Che cosa è capitato in questi ultimi venti anni? Devo affermare che in questi ultimi venti anni è certamente aumentata la consapevolezza dello straordinario interesse che la criminalità organizzata ripone nel traffico delle opere d'arte, in particolare dei beni archeologici. Un interesse veramente straordinario, tanto da poter affermare che larga parte delle iniziative criminali nel settore degli illeciti che si consumano nel campo delle opere d'arte può essere considerata manifestazione di criminalità organizzata. Perché criminalità organizzata? Perché questo tipo di attività illecita ha il carattere della continuità; ha il carattere della organizzazione professionale e costituisce un vero e proprio mercato. Un mercato criminale, con tutte le regole, tuttavia, del mercato economico, ed è regolato da princìpi tipici del mercato: legge della domanda e dell'offerta, grande mobilità dei beni, articolazioni ramificate di strutture di vendita e di intercettazione delle offerte.

Forse, però, noi dobbiamo essere paradossalmente grati alla criminalità organizzata perché essa si è occupata sempre di più in questi ultimi anni del mondo delle opere d'arte e dei reperti archeologici. Paradossalmente dobbiamo essere grati alla criminalità organizzata perché solo in questo modo si può spezzare quell'isolamento culturale che molto spesso ha dovuto subire chi opera nel settore delle politiche di contrasto agli illeciti nel mondo delle opere d'arte. Perché la criminalità organizzata ha fatto gettare la maschera a questo mercato criminale e ne ha disvelato, occupandolo largamente, le grandi potenzialità e la grande importanza.

[1] Commissione Parlamentare Antimafia – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

Voi sapete che il motore del mercato criminale è costituito dal mondo della droga, che determina profitti straordinari. Il problema principale delle grandi articolazioni criminali è collocare questa grande quantità di denaro. E non è affatto vero che il ciclo del riciclaggio del denaro sporco è un ciclo che riguarda solamente le banconote, le monete, gli strumenti di pagamento tradizionale.

L'accrescersi del livello di attenzione e delle politiche di contrasto nel settore specifico del riciclaggio delle banconote, ha determinato scelte consequenziali da parte delle centrali criminali, che hanno sostituito la moneta, che hanno sostituito le divise nazionali con altri beni, che presentano la capacità di incorporare un grande, grandissimo valore.

Non è affatto una novità parlare di riciclaggio del denaro sporco attraverso i mercati delle pietre preziose, attraverso i mercati delle materie prime, dei metalli e certamente anche attraverso il mercato delle opere d'arte e dei reperti archeologici in particolare.

Questo spiega naturalmente ed ora giustifica questo mio intervento e questo taglio al problema.

È stato accennato il profilo specifico della sottofatturazione. Quando ci si muove nel campo del denaro sporco, molto spesso si adoperano strumenti di contabilità artefatta, rivolti cioè ad individuare, anche quando la transazione commerciale avviene alla luce del sole, un valore dell'oggetto inferiore a quello effettivamente stipulato, pattuito. Perché una parte del prezzo di questo oggetto viene sistematicamente pagato in nero, cioè al di fuori di uno schema contabile.

Questo schema, che interessa largamente i mercati visibili dei beni culturali è certamente notissimo alla criminalità organizzata, che ne fa largo uso in quanto incontra l'atteggiamento conveniente ed omertoso, silenzioso, del venditore, il quale è ben lieto di incamerare denaro contante e di non inserire questo corrispettivo, questo valore nella propria contabilità.

Se questo è lo scenario, è ben comprensibile l'importanza di politiche di contrasto che inseriscono il mondo delle opere d'arte e dei beni culturali in una più vasta strategia di lotta alla criminalità organizzata.

In questo campo sono state prese importanti iniziative, quali il Protocollo d'accordo tra l'INTERPOL ed il Consiglio Nazionale dei Musei: trovo questo atto particolarmente interessante, perché impegna le parti a stabilire ed a precisare nel tempo specifiche linee guida e momenti di formazione del personale.

Devo dire che anche nel campo della legislazione propriamente antiriciclaggio sono stati compiuti molto progressi, soprattutto nel contesto europeo. Dove, come è noto, il meccanismo di prevenzione antiriciclaggio è stato esteso dagli intermediari finanziari agli intermediari non finanziari.

La legislazione italiana, che si sta perfezionando su questo specifico tema, ha compiuto con il Decreto Legislativo n. 374 del 1999 un importante passo avanti, perché ha compreso il commercio di cose antiche e l'esercizio delle case d'asta o delle gallerie d'arte nel novero delle professioni che devono porre in essere un dispositivo di prevenzione antiriciclaggio.

È in corso di perfezionamento questa normativa e mi auguro che tra poche settimane possa essere completata con l'emanazione dell'apposito regolamento ministeriale, che sarà centrato sull'obbligo di identificazione dei soggetti contraenti da parte dei titoli delle imprese che hanno ad oggetto il commercio di cose antiche e l'esercizio di case d'asta o di gallerie d'arte. Questo è un primo significativo passo in avanti che va sottolineato. Altri passi in avanti possono e devono essere compiuti.

L'obiettivo primario, per rendere armonico, omogeneo e razionale il contrasto, è quello di incorporare le strategie proprie di questo settore nelle più ampie strategie di contrasto alla criminalità organizzata ed al riciclaggio. Ritengo estre-

mamente interessante da questo punto di vista la prospettiva che esperti del settore degli illeciti nella materia archeologica e delle opere d'arte in generale, facciano parte delle agenzie nazionali antiriciclaggio di ciascun paese. So che questo, di fatto, si sta lentamente realizzando ed è una necessità, di cui gli esperti nel nostro settore sottolineano l'importanza.

Per tornare al paradosso del pranzo del Palace, nel quale il boss mafioso confonde il nome dell'autore dell'importante opera d'arte, è del tutto evidente e necessario che anche chi contrasta questo fenomeno conosca le modalità operative e gli interessi della criminalità organizzata, e l'unica soluzione è lavorare insieme. Lavorare insieme, progettando in particolare una politica di formazione del personale di polizia.

La vastità e l'importanza del fenomeno non giustificano più un'iniziativa fondata sulla specializzazione. Accanto alla specializzazione occorre un'opera di formazione di sensibilizzazione estremamente ampia.

In Italia sono stati fatti importanti passi in avanti, importanti progressi, attraverso l'esperienza del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, che al proprio interno e nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, ha organizzato un meccanismo di diffusione dell'informazione e di raccolta dei dati delle denunce.

Raccogliere, centralizzare ed analizzare da parte delle singole agenzie di polizia tutte le denunce, tutti i fatti criminali che hanno ad oggetto il mondo dell'opera d'arte è sicuramente un grandissimo progresso.

Altra strada va fatta nel campo della rete giudiziaria e della cooperazione internazionale, perché questi delitti sembrano ancora oggi figli di un dio minore. Ancora oggi si considera il furto di un'opera d'arte come una faccenda di scarsa diligenza nella custodia da parte dei proprietari. Questo sentimento contrasta però con la realtà dei fatti, contrasta con l'enorme importanza che questo mercato criminale sta acquisendo.

L'inserimento, quindi, degli esperti per il contrasto agli illeciti in materia di opere d'arte nelle Agenzie Antiriciclaggio e la sensibilizzazione e formazione del personale investigativo anche al di fuori dei contesti specializzati permetterà la costruzione di analisi e di linee guida specificamente orientate all'azione della Polizia giudiziaria.

Molto spesso i processi, le indagini, i fatti giudiziari nascondono al loro interno spunti investigativi estremamente importanti per dare un volto, un'identità, un nome, un cognome, alle reti del crimine organizzato che gestiscono ed operano in questo settore. Se noi riusciamo a recuperare questa grande massa di informazioni, questa grande massa di dati, ad elaborarla tra esperti di settore, esperti in generale della criminalità organizzata, faremo sicuramente un grande passo avanti.

Gli altri passi possono essere compiuti al di fuori del mondo delle investigazioni, al di fuori del mondo delle agenzie. Per esempio, l'identificazione e la classificazione dei beni.

Nel nostro paese questa dovrebbe essere una parola d'ordine, perché l'identificazione e la classificazione dei beni costituisce la base principale per una moderna operazione di *intelligent* e di contrasto della criminalità in questo settore.

Interviene Jean Pierre Jouanny[2]*:*

Nell'ambito della lotta contro il crimine organizzato e dei problemi di riciclaggio e in relazione alla prossima comparsa dell'euro, è possibile sapere come avete potuto rilevare in Italia questi fenomeni di denaro riciclato? Chiedo questo per sapere se avete degli elementi che ci consentano di controllare meglio come va il mercato e quali sono le sue fluttuazioni.

[2] Segretario Generale dell'INTERPOL di Lione.

Risponde Vincenzo Donadio:

In materia di riciclaggio il tema dell'euro è diventato estremamente attuale. Non esistono oggi fatti concreti che indichino quale sarà l'atteggiamento del crimine organizzato nei confronti di questa nuova divisa, che diventerà probabilmente un mezzo di pagamento comprimario e si porrà accanto al dollaro americano ed allo yen come mezzo di pagamento di vocazione mondiale. È evidente che l'euro nascerà e si svilupperà innanzitutto tra i paesi che lo hanno voluto.

Vi sono tuttavia due specificità, la prima è determinata dal taglio delle banconote. Come è noto, è prevista la circolazione di una banconota del valore nominale di 500 euro che al cambio attuale dovrebbe essere all'incirca di 500 dollari. Questo significa che vi sarà un mezzo di pagamento tradizionale di grande valore, fino ad oggi inusitato. L'esistenza di questo mezzo di pagamento tradizionale del valore di 500 dollari comporterà una scelta da parte del crimine organizzato, nel senso che abbandonerà le valigie di dollari per transitare alle valigie di euro? Questo ancora non lo possiamo sapere. Il secondo fatto importante è che tra i paesi dell'Unione Europea, che hanno aderito al progetto euro, verrà meno la necessità di cambio nazionale e sarà semplificata la circolazione di banconote all'interno del sistema euro.

Questo vorrà dire che cambierà di conseguenza l'atteggiamento del crimine organizzato dal momento che, quando si spostava dall'Italia alla Francia, dalla Francia alla Germania, dalla Germania alla Spagna, se voleva operare attraverso le banconote, doveva necessariamente convertirle.

Sono questi i due aspetti sui quali stiamo ragionando in questo momento. È del tutto evidente, per tornare al tema tra opera d'arte e riciclaggio che, anche in occasione dell'adozione dell'euro, si potranno confermare gli atteggiamenti della criminalità organizzata che usano importanti reperti come strumento di pagamento: si consegnano delle tele, dei reperti archeologici per ricevere in cambio droga, ovvero come strumento di garanzia, si consegnano in pegno reperti archeologici, opere d'arte, che vengono poi stranamente conservate nei caveau delle banche per ottenere linee di credito.

A questo proposito desidero segnalare un uso certamente strano, anomalo delle opere d'arte e dei reperti archeologici, che dovrebbe far allertare l'attenzione degli investigatori. Questa funzione dell'opera d'arte come oggetto di pegno per richiedere agli intermediari finanziari tradizionali l'erogazione di credito. Questo ricorda molto il sistema del prestito a se stesso, il *loan beach,* che noi conosciamo da tempo e che vede, per esempio, immobili presso i grandi centri off-shore enormi quantità di ricchezza che non si muove più, ma al posto della ricchezza si muovono gli strumenti di garanzia, le cambiali internazionali. Potrebbe accadere che, nello scenario che stiamo verificando, la circolazione delle opere d'arte rappresenti un meccanismo importante per determinare le condizioni di circolazione di ricchezza.

Un'ultima annotazione sull'escalation dei valori delle opere d'arte. Vi sono delle quotazioni in forte ascesa. Bisognerebbe riflettere se la combinazione di domanda ed offerta – che porta i valori commerciali di opere d'arte, il cui possesso è del tutto lecito e è giustificato e la cui provenienza è del tutto nota, a valori elevatissimi – non possa rappresentare un meccanismo di *damping* del mercato tutto orientato ad incorporare nell'opera d'arte un valore aggiunto, che è quello del denaro sporco che vi viene investito.

RAFFAELE TAMIOZZO[1]

PROPOSTE DI RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE INTERNA E INTERNAZIONALE IN TEMA DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

1. *Premessa*

Il panorama delle normative internazionali relative alla protezione dei beni culturali e alla lotta contro i traffici illeciti (importazioni ed esportazioni vietate, irregolari trasferimenti di proprietà, etc.) presenta aspetti variegati, senz'altro di indubbio interesse; non può peraltro negarsi che proprio per effetto di questa notevole diversificazione ci si trovi di fronte ad una situazione di eccessiva varietà di sistemi, normative e connessi comportamenti, a livello legislativo e giurisdizionale, che vengono applicati dai diversi, competenti organismi degli Stati (non solo europei ma anche degli altri continenti) che quelle stesse convenzioni e trattati hanno ratificato e continuano a ratificare; organismi statali dunque, che si dichiarano e si dimostrano costantemente sensibili nell'azione di contrasto alle importazioni ed esportazioni clandestine, ma che in realtà spesso si rendono conto di non essere ancora dotati di strumenti concretamente idonei a fronteggiare, con efficacia di risultati, il triste e diffuso fenomeno di cui trattiamo e alla cui recrudescenza, sia pure a fasi alterne, purtroppo, si assiste a volte con rassegnata impotenza.

Quando parliamo delle normative internazionali, il riferimento è agevole e costante alle due importanti convenzioni dell'UNESCO in subiecta materia, rispettivamente quella di Parigi del 14 novembre 1970 in tema di misure da prendere per vietare e impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardanti beni culturali, e quella – sempre di Parigi – del 16 novembre 1972 in tema di tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale; oltre a questi due fondamentali strumenti occorre, peraltro, ricordare anche la Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali, promossa dal Consiglio d'Europa e firmata a Delfi il 23 giugno 1985; la Convenzione internazionale dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995 e ratificata dall'Italia con legge 7 giugno 1999, n. 213; il regolamento comunitario 3911/92/CEE e, infine, la direttiva comunitaria 93/7/CEE.

2. *L'articolo 128 del Trattato di Maastricht*

Ma è soprattutto un articolo del Trattato sull'Unione Europea, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454, che merita una particolare attenzione; intendo qui riferirmi all'articolo 128, collocato nel Titolo IX dedicato alla cultura, il quale, dopo aver riaffermato il principio che la comunità

[1] Ufficio Legislativo – Ministero della Sanità – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, evidenziando il retaggio culturale comune, precisa tuttavia che ciò deve intendersi *nel rispetto delle diversità nazionali e regionali degli stessi singoli Stati*; aggiunge, inoltre, l'articolo in esame che la comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa; la comunità, poi, deve tenere conto degli aspetti culturali nell'espletamento delle azioni svolte ai sensi dello stesso Trattato sull'Unione; conclude, infine, l'articolo 128 con il comma 5 che precisa come il contributo alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi della valorizzazione e dello sviluppo della cultura possa essere offerto attraverso azioni di incentivazione, *ad esclusione* tuttavia *di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri*: ecco, proprio su quest'ultima disposizione occorre una attenta riflessione e ciò in quanto l'obiettivo di un vero e reale progresso e di un concreto contributo al perseguimento del pieno sviluppo, nel senso sopra indicato, delle attività di protezione e valorizzazione dei beni culturali potrebbe essere conseguito proprio attraverso il superamento del concetto del rispetto delle legislazioni interne.

Certamente un siffatto, ambizioso obiettivo non potrà essere realizzato con rapidità e senza un preventivo e attento processo di verifica degli strumenti più idonei per realizzarlo, e con la dovuta, meditata tempistica e gradualità.

Intanto è necessario osservare come, a differenza dei criteri seguiti dalle direttive europee in genere, nel settore dei beni culturali non si lasciano gli Stati arbitri di applicare all'interno dei loro rispettivi ordinamenti normative *di maggiore rigore*, ma anzi si intendono conservare, senza sostanziali modifiche, anche le legislazioni tradizionalmente e notoriamente più permissive, con la conseguenza che i risultati – che ben potrebbero e dovrebbero attendersi le nazioni a legislazione più rigorosa e severa – in realtà non sempre arrivano, perché le maglie offerte dalle legislazioni di altri Stati sono talmente larghe da consentire agevolmente il prodursi dei deleteri effetti connessi alle esportazioni clandestine o comunque irregolari; né va dimenticato che, quando risultano agevolate le vie della esportazione illecita, sono destinate ad aumentare – in misura proporzionale (e a volte con criteri di progressività più che di proporzionalità) – i delitti all'interno dello Stato (vendite irregolari, furti, attività di scavatori clandestini, etc.).

3. *Esigenza di omogeneità di criteri nella normativa internazionale di tutela dei beni culturali*

Prodromica all'ipotesi di omogeneizzare le legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea è comunque una ulteriore esigenza, che mi permetto di evidenziare con particolare, intenso e convinto vigore: è auspicabile che, prima del livello nazionale, si arrivi ad assicurare, per quanto possibile, *criteri di omogeneità della normativa internazionale*; mi sembra, infatti, ormai maturo il tempo di por mano – intanto a livello scientifico ed elaborativo – alla redazione di un vero e proprio Testo Unico di norme internazionali che raccolga, armonizzandole, coordinandole e semplificandole, tutte le disposizioni ormai da troppo tempo sparse e frammentate in trattati, convenzioni, accordi pattizi, Carte e dichiarazioni di vario genere nella materia dei beni culturali.

Invero, se il bene cultura è un bene a valenza universale, se oramai nessun popolo, che si qualifichi civile e sia veramente tale, può seriamente dubitare dell'importanza e del significato intrinseco di tali beni quali *testimonianze concrete, materiali e ideali, con valore di civiltà*, secondo la felice definizione della Commissione Franceschini, fedelmente recepita nell'articolo 148 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e riprodotta anche nell'articolo 4 del Testo Unico 490 del 1999, come è possibile contestare l'op-

portunità, oserei dire la necessità, di fare (o quantomeno di tentare di fare) chiarezza estrema, a livello internazionale, sulle migliori e più idonee forme di difesa da applicare, con valore universale, *sul piano legislativo e giurisdizionale*? Ripeto: su questi piani (legislativo e giurisdizionale), perché sul terreno *operativo* i risultati arrivano comunque, e ciò grazie alla capacità, da sempre ampiamente dimostrata, non solo dal nostro valoroso Comando dei Carabinieri per la Tutela, ma anche dalle altre forze di polizia, alle quali vanno il merito e la nostra riconoscenza per le numerose e spesso brillanti operazioni che quotidianamente li vedono protagonisti e delle quali spetta ad altri illustrare i rischi che esse presentano, le difficoltà che si debbono superare e l'impegno che deve essere profuso per conseguirle.

Restando sul piano istituzionale, dei regimi normativi e dei criteri da applicare in sede giurisdizionale, a livello internazionale, ritengo che sia di estrema utilità incominciare a studiare le linee di un possibile Testo Unico delle norme internazionali, che utilizzi tutto il complesso materiale formatosi, anche in sede di prassi applicativa e quindi non solo degli atti internazionali che si occupano specificamente della materia (non vanno trascurati, ad esempio, neppure gli atti e le convenzioni che sono stati stipulati nel continente americano e che attualmente trovano applicazione solo nei confronti di nazioni americane come, ad esempio, la Convenzione di Salvador del 17 giugno 1976 sulla protezione del patrimonio archeologico, storico e artistico degli Stati Americani o le Raccomandazioni dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) sulla protezione internazionale dei beni culturali).

Con una tale iniziativa potrà ottenersi un duplice scopo: infatti, oltre alla comodità di un unico strumento normativo di riferimento, potranno essere finalmente formulati concetti chiari e univoci, che rappresentino il risultato, concreto e meditato, delle esperienze applicative finora maturate nei vari paesi, frutto del coordinamento, intelligente e razionale, del patrimonio legislativo allo stato esistente; tale lavoro dovrà essere preceduto da una concertazione ad ampio livello partecipativo, finalizzata a verificare quali punti possano considerarsi oramai acquisiti e quali invece debbano formare oggetto di ulteriori approfondimenti, eventuali limature e comunque più attenta riflessione; ritengo che debba essere auspicato, e con particolare vigore, il perseguimento di un tale obiettivo, posto che, una volta che si riesca ad acquisire ampie e diffuse disponibilità a collaborare per una siffatta operazione e conseguentemente si riesca a definire una disciplina internazionale con caratteri di unitarietà e di omogeneità – ad esempio in tema di esportazioni illecite e irregolari, misure sanzionatorie applicabili, criteri di liquidazione degli indennizzi ai proprietari in buona fede, elementi di qualificazione della stessa *buona fede* e della sua distinzione rispetto al concetto della *dovuta diligenza nell'acquisto*, limitazioni all'accoglimento da parte dei responsabili di pubbliche istituzioni museali di oggetti di sospetta provenienza, pariteticità di trattamento da parte dei vari regimi giuridici relativamente ad alcune specifiche categorie di beni, quelli di interesse archeologico, quelli inventariati in musei e pubbliche raccolte, quelli di uso e di proprietà pubblica, esposti alla *dicatio ad patriam* e alla *deputatio ad cultum* (e cioè più propriamente di interesse religioso e cultuale) – si presenterà senz'altro in discesa il percorso finalizzato al successivo aggiustamento interno delle legislazioni nazionali, anch'esso all'insegna della omogeneità: e con riferimento non solo alle legislazioni interne è senz'altro da auspicare, e in tempi ravvicinati, una uniformità di concetti, di valenze culturali, di aggettivazioni, di terminologia, uniformità che appare indispensabile in una materia così delicata e complessa; infine, ma non ultima, una quanto più possibile intensa omogeneità anche nelle procedure giurisdizionali e amministrative alla stessa materia direttamente e intrinsecamente collegate.

4. *Le anomalie del sistema vigente e le ragioni della proposta di elaborare un Testo Unico di norme internazionali per la tutela dei beni culturali*

Occorre, infatti, chiedersi perché debbano ancora esistere queste diversità di trattamento in sede giudiziaria.

Perché l'azione di restituzione prevista dalla direttiva comunitaria 93/7/CEE vede legittimati solo gli Stati e non i singoli privati, persone fisiche o giuridiche?

Perché la Convenzione UNIDROIT, al contrario, legittima alla proposizione del giudizio restitutorio anche le persone fisiche?

Come si colloca l'esclusione dall'applicazione della Convenzione UNIDROIT per gli Stati dell'Unione Europea che debbono rispettare la Direttiva, la quale peraltro – come abbiamo ricordato – non legittima affatto i proprietari privati a proporre l'azione di restituzione?

Perché non auspicare un'omogeneità di criteri, organizzativi e operativi, che dovranno essere seguiti da tutti gli Uffici esportazione di beni culturali nell'espletamento dei loro delicati compiti?

Perché un certificato rilasciato da un nostro Ufficio esportazione beni culturali non solo può costituire e rappresentare, sul terreno legale, documento equiparabile ad un attestato di autenticità ma, come mi insegnate, anche concorrere – beninteso involontariamente – a realizzare o comunque a favorire addirittura operazioni di riciclaggio di denaro sporco?

Non vi sembra del tutto incongruo, sterile e irragionevole sottoporre a procedimento penale per illecita esportazione di beni culturali colui che spedisce in area comunitaria clandestinamente beni culturali, sottraendoli al giudizio dei competenti Uffici esportazione, ma precludere poi al nostro paese l'azione di restituzione, sul presupposto della sua improponibilità ogniqualvolta il bene di cui si chiede la restituzione non raggiunga il valore dei 150.000 ecu, fissati dal Regolamento 3911/92/CEE e dalla Direttiva 93/7/CEE?

A tale riguardo occorre, infatti, ricordare che, in base alla Direttiva (cfr. art. 8 e relativo allegato), è solo il giudice dello Stato richiesto a determinare il valore del bene; e non è questa che ho formulato una preoccupazione eccessiva, né tantomeno una mera ipotesi di scuola: immaginiamo, infatti, che venga esportata clandestinamente dal nostro paese una collezione non notificata di *deschi da parto* (dipinti su tavola del '300 e '400), che rivestano particolari caratteristiche di originalità e di rarità sul piano storico e artistico; il valore eccezionale della collezione dal punto di vista scientifico appare inconfutabile e ampiamente motivato; spedita illegalmente all'estero in un paese dell'area comunitaria, la collezione, una volta giunta a destinazione, viene rapidamente smembrata, per evidenti ragioni "commerciali", di più agevole piazzamento presso acquirenti privati dei pezzi che la compongono; i singoli oggetti già compresi nella collezione prendono quindi strade diverse e vengono smistati in varie direzioni, approdando in distinti paesi dell'Unione Europea; dopo qualche tempo gli organi di polizia di questi paesi individuano i beni, che risultano ormai in regolare disponibilità di soggetti privati; le nostre autorità nazionali, avvertite dell'avvenuta individuazione, si attivano per la restituzione; ebbene, se i singoli oggetti non vengono valutati – dai giudici degli Stati richiesti al momento della proposizione dell'azione di restituzione da parte del nostro paese – ad un prezzo pari o superiore ai 150.000 ecu, tutte le singole e autonome azioni di restituzione verranno inevitabilmente dichiarate improponibili, e ciò malgrado sia innegabile l'importante, anzi l'*eccezionale* (secondo quanto prevede l'articolo 6, comma 2, del Testo Unico n. 490 del 1999) *interesse* che la collezione, purtroppo smembrata, rivestiva e riveste per il nostro paese!

E ancora, che cosa significa accertamento della "congruità del valore" da parte dei nostri funzionari degli Uffici esportazione, se poi l'accertamento – anche di macroscopiche diversità fra i

valori accertati e quelli dichiarati – resta per il nostro ordinamento (cfr. art. 66, comma 3, del Testo Unico) assolutamente sterile di effetti?

Appare di tutta evidenza che, una volta raggiunta una omogeneità di valutazioni in un documento (Testo Unico o Trattato Unico per la difesa dei beni e dei patrimoni culturali di tutti i popoli), buona parte del cammino verso nuove e più intense e concrete forme di difesa del nostro patrimonio (che è patrimonio indistintamente dell'umanità, verità questa che purtroppo alcuni paesi, anche perché coinvolti in vicende altamente drammatiche, come ad esempio l'Afghanistan, troppo spesso dimenticano…) e di efficace contrasto per evitare o quantomeno ridurre il numero delle azioni delittuose, che con metodi sempre più raffinati e insidiosi vengono perpetrate a danno dei beni culturali, potrebbe forse ritenersi compiuta.

Non escludo che possa da qualcuno essere ritenuto prematuro parlarne ora; forse si tratta solo di una piccola scintilla, come tale destinata per ora solo ad accendere piccoli focolai di interesse; ma l'importante è che la scintilla scocchi, che venga notata, soprattutto da una platea attenta, qualificata e partecipe come quella di fronte alla quale ho avuto l'onore di parlare; e questo è l'appello che vi rivolgo: non spegnetela!

ANNA MARIA MORETTI[1]

MUSEI STRANIERI: DALLE COLLEZIONI STORICIZZATE ALLE ACQUISIZIONI FRUTTO DI RAPINA

Poche sono le nazioni in grado di competere con l'Italia quanto a ricchezza del patrimonio artistico, patrimonio caratterizzato da una presenza diffusa che ha portato a definire l'Italia un museo a cielo aperto. A tale carattere del territorio, ove all'antico succede il moderno con una sequenza storica del tutto straordinaria, corrisponde uno stato di rischio senza pari, che vede, nonostante gli sforzi dello Stato, un continuo saccheggio delle nostre risorse, come continuamente abbiamo occasione di verificare in occasione di controlli di sequestri o sfogliando i cataloghi delle case d'asta o peggio ancora visitando i musei stranieri. E non parlo qui dei collezionisti privati, che costituiscono un altro capitolo della stessa disastrosa storia.

Come ho già avuto modo di scrivere, tale fenomeno potrà essere stroncato solo grazie alla crescita di una coscienza collettiva – e qui uno strumento formidabile è costituito dall'insegnamento nelle scuole, con le quali stiamo lavorando intensamente –, ma non vi è dubbio che serve tempo e per ora frequente è la comparsa di "nuovi" pezzi alle aste, che con la comoda etichetta di provenienza dall' "European Art Market" vengono acquistati, andando ad aumentare – o almeno così ritengono alcuni direttori di musei – la valenza culturale di raccolte museali di pur grande tradizione.

Non mi pare il caso di dilungarmi esprimendo le mie personali considerazioni su tale tipo di archeologia di rapina; piuttosto sarà utile ripercorrere a grandi linee la storia di alcune delle più prestigiose collezioni che in molti casi affondano le loro radici nell'Ottocento, operando così un dovuto distinguo fra formazione delle raccolte storiche e più recenti incrementi, nell'intento di fornire un utile strumento di apporto conoscitivo delle diverse realtà museali estere.

Va, infatti, ricordato come risalga all'Ottocento la costituzione di molte delle sezioni relative alle antichità etrusche ed italiche di musei come il British di Londra, il Louvre di Parigi, l'Ermitage di San Pietroburgo, l'Altes Museum di Berlino, il Museo delle Antichità di Monaco, il Museo Würzburg, lo stesso Museo Gregoriano Etrusco del Vaticano o di altre città e capitali straniere che, con la costituzione di queste raccolte nate per lo più per impulso di sovrani illuminati, intesero accrescere il loro prestigio culturale a livello internazionale.

Alla base di tale fenomeno, che caratterizza l'archeologia di età romantica e si consolida nella seconda metà dell'Ottocento, fu quella che possiamo considerare una vera e propria esplosione di interesse che vide corrispondere a estensivi scavi archeologici – per lo più mirati soltanto alla

[1] Soprintendente Archeologo per l'Etruria Meridionale – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

scoperta del pezzo eccezionale – un'intensa attività di commercio antiquario: emblematica in tal senso è la storia delle ricerche nei grandi siti dell'Etruria, fonti inesauribili per la crescita di grandi raccolte, non solo pubbliche, come quelle citate, ma anche private. A proposito di queste ultime basterà ricordare, ad esempio, la Collezione Campana, quella Castellani o ancora buona parte di quella Torlonia, ecc.

Registi discreti di tali eventi furono, peraltro, famosi archeologi o astuti antiquari, comunque profondi conoscitori delle antichità classiche: noto è il caso Campanari, che con una celebre esposizione londinese riuscì nel 1839 a lanciare la moda delle antichità etrusche, determinando la nascita di quella sezione del British Museum, più tardi incrementata con altre acquisizioni messe a punto anche per il tramite di Alessandro Castellani, corresponsabile peraltro della vendita di clamorosi falsi.

Tornando alla storia delle grandi raccolte archeologiche, possiamo ancora ricordare quella del Museo di Berlino, che grazie al Gerhard sin dagli inizi dell'Ottocento si aggiudica pezzi straordinari provenienti da Vulci, da Caere o da Capua ecc., o ancora l'acquisto da parte del Louvre di gran parte della collezione Campana, spregiudicatamente smembrata e venduta nel 1861 dallo Stato Pontificio andando ad arricchire, oltre il Louvre, l'Ermitage a San Pietroburgo, anche il Museo di Antichità di Bruxelles, Londra, Firenze e numerosi musei francesi minori.

La stessa storia si ripete a Vienna, dove Augusto Castellani, ad esempio, nel 1865 vende un lotto di ben 250 pezzi, per lo più provenienti dagli scavi Calabresi di Cerveteri, o a Würzburg, dove confluisce la raccolta degli scavi volcenti dei fratelli Feoli, famosa anche per i raffinati calici di Chio.

Ma questa storia di un passato ormai remoto che – ci piaccia o no – si colloca in una prospettiva di "libero mercato", che ebbe quanto meno il pregio di imporre all'attenzione di un pubblico internazionale i grandi centri dell'Etruria attraverso materiali che, esportati dai più grandi empori del mondo antico, danno compiuta rappresentazione di una delle maggiori civiltà preromane fiorite sulle sponde del Mediterraneo.

Mutati i tempi e soprattutto le leggi di tutela, il fenomeno però continua a ripetersi, sia pure in forme più subdole ed insidiose. Malgrado le leggi italiane vietino la ricerca incontrollata e l'esportazione di beni archeologici, specie tra gli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso si è registrata una massiccia uscita dall'Italia di materiali archeologici talora unici, che in spregio ai controlli doganali, alle richieste di restituzione ed ai conseguenti procedimenti penali, continuano ad essere esposti nei musei esteri, compromettendo il prestigio di istituzioni di rilevanza internazionale in possesso di un ben più glorioso passato. Eclatante il caso del cratere di Euphronios al Metropolitan Museum di New York, la cui provenienza dall'Italia e segnatamente da Caere, a suo tempo sostenuta dagli archeologi italiani, trova ora rinnovata e inoppugnabile conferma nel libro di memorie dell'allora Direttore Hoving, all'epoca responsabile del suo acquisto (fig. 1).

Questo oggi però non passa più inosservato, né viene supinamente accettato: va, infatti, dato atto che siamo usciti dal cerchio ristretto del mondo accademico e grazie anche ad iniziative come, ad esempio, quella odierna o ai due successivi convegni dedicati alle "Antichità senza provenienza", si può registrare un reale movimento di opinione, dovuto anche al maggiore impegno della magistratura, al sempre più capillare controllo da parte delle Forze dell'Ordine specializzate, supportate in questa difficile attività di repressione del crimine archeologico dal silenzioso lavoro delle Soprintendenze, sempre attive dietro le quinte.

Se così possiamo guardare al futuro con maggiore serenità, registriamo con soddisfazione sempre più numerosi casi di prudente restituzione di oggetti archeologici che, riconosciuti illegalmente usciti dall'Italia da parte degli stessi acqui-

renti, sono tornati o stanno per tornare nei luoghi di origine:

Il tripode già nella collezione Guglielmi, che spero di vedere quanto prima esposto al pubblico in una delle vetrine del Museo di Villa Giulia o, in modo ancor più eclatante, la kylix di Euphronios decorata da Onesimos e donata ad Ercole nel suo santuario di Caere, sono solo due esempi che vale la pena di continuare a rammentare, come monito per gli archeologi italiani a proseguire senza timori e a dare con paziente dedizione il proprio contributo al contrasto del traffico illecito e agli archeologi stranieri, curatori delle sezioni di antichità dei musei esteri, affinché pongano una sempre maggiore attenzione nell'acquistare o nell'accettare donazioni: sarà insomma sempre più difficile, incrementare le collezioni estere comprando, pubblicando ed esponendo oggetti di provenienza italiana, senza suscitare una dura quanto giusta reazione da parte delle nostre istituzioni.

Ma vorrei richiamare l'attenzione su fatti più recenti che a questo punto fanno ben sperare grazie anche ai consistenti mezzi dispiegati in termini di risorse umane ed economiche e grazie anche al formidabile supporto delle avanzate tecnologie informatiche messe in campo dal Comando dei

Fig. 1. - New York, Metropolitan Museum. Cratere di Euphronios.

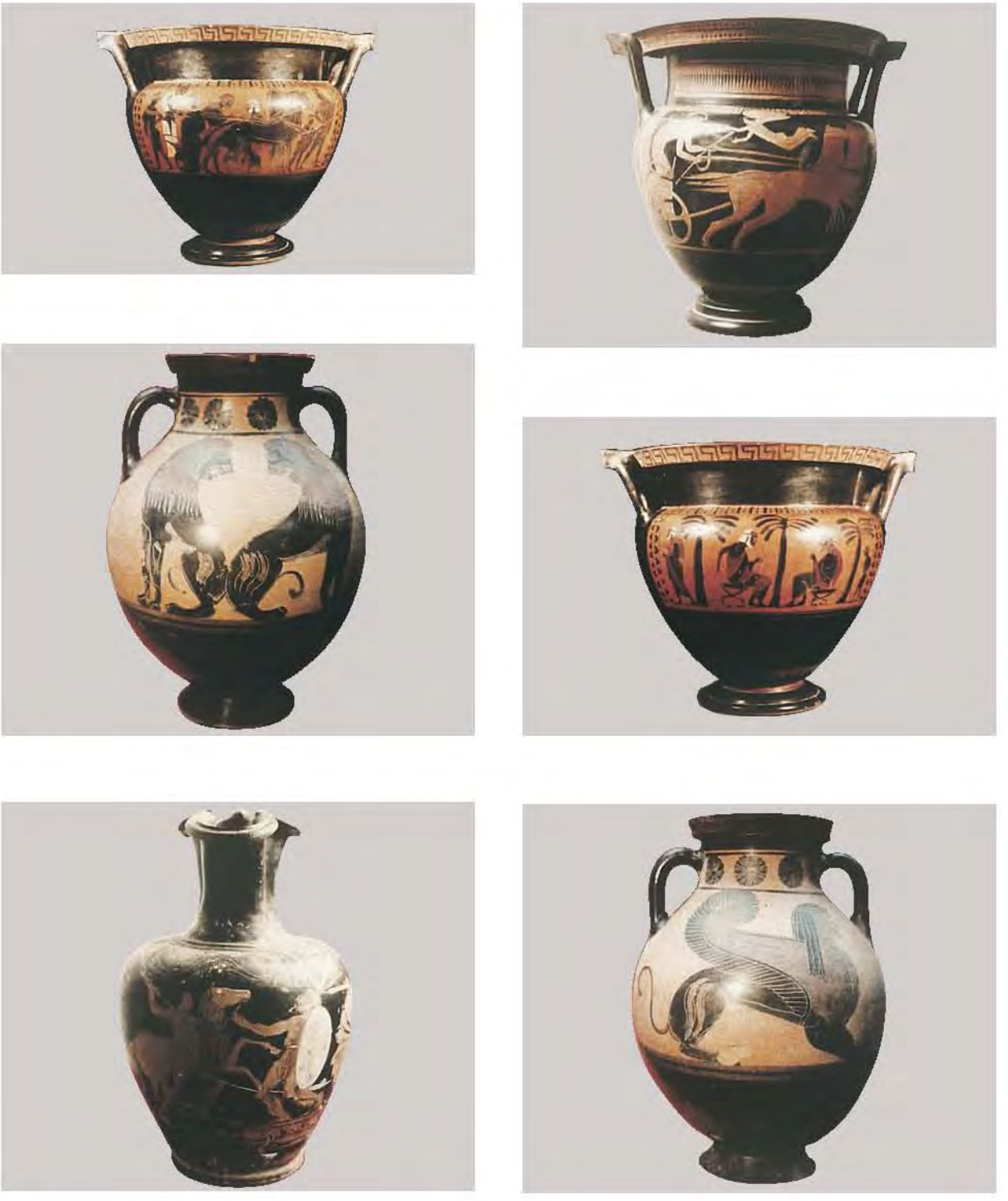

Fig. 2. - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico: banca dati immagini. Documentazione fotografica in sequestro.

Fig. 3. - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico: banca dati immagini. Documentazione fotografica in sequestro.

Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico.

Una serie di oggetti di grande valenza storico-archeologica è stata recuperata nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura delle Repubblica di Roma con la piena collaborazione dell'Autorità Giudiziaria svizzera. Circa mille immagini, su un totale di dodicimila fotografie sequestrate, sono state inserite nel sito Internet dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico come opere da ricercare in tutto il mondo, applicando ai nostri beni un modello operativo familiare alle polizie straniere (figg. 2-4). Ed i risultati già si rivelano più che incoraggianti: alcuni musei europei hanno risposto infatti alla richiesta lanciata via Internet ed hanno ammesso di aver acquistato alcune di quelle opere. È un'esperienza che credo darà buoni frutti.

Grazie poi al paziente lavoro dei funzionari tecnici della Soprintendenza, che opera ormai a tempo pieno in questo settore della tutela, molti reperti sono stati rintracciati tra le acquisizioni di musei europei ed americani che, però, non hanno accettato l'invito alla collaborazione rivolto via Internet e, pure avendo avuto modo di entrare nel sito e di vedere tutte le fotografie dei materiali ricercati, hanno preferito, almeno finora, chiudersi in un assoluto quanto deludente silenzio.

Per tutti questi casi sono scattate le indagini da parte della magistratura italiana che ha già richiesto, o si accinge a farlo, con rogatoria internazionale, la restituzione dei reperti, dimostrando la loro uscita illegale dall'Italia. La delicatezza della questione non mi permette di proseguire oltre, ma quanto ho appena accennato vuole essere un invito per tutti noi ad una più approfondita riflessione in margine ai motivi che spingono i musei esteri ad investire consistenti risorse nell'acquisto di beni archeologici, pur sapendo che la loro provenienza è probabilmente, se non certamente, illecita.

Quali i motivi di questo anacronistico comportamento? L'obiettivo principale è certo lo stesso che fu all'origine della nascita delle collezioni, il cui implemento è certamente legato a catturare l'attenzione di un sempre maggior numero di visitatori, elemento essenziale per quei musei che vivono con il contributo di finanziatori privati e gestiscono i loro fondi secondo criteri che, a differenza di quanto avviene nel nostro ordinamento, sono legati a logiche di tipo privatistico-imprenditoriale.

Il secondo motivo è legato, credo, a istanze di ordine "didattico-scientifico": nell'acquisto di un nuovo pezzo si vede, cioè, la possibilità di implementare la gamma delle testimonianze storiche offerte dal museo e di meglio documentare le variegate manifestazioni artistiche e le attività produttive del mondo antico.

La domanda d'obbligo in quest'ultimo caso è perché questo desiderio, peraltro legittimo, di approfondire le conoscenze non venga apertamente espresso dagli interessati che potrebbero così meglio riuscire nel loro intento e soprattutto evitare lunghe, estenuanti ed a volte inutili battaglie legali per il riconoscimento della proprietà dei materiali archeologici. Sono certa, e credo di non essere sola, che istituendo un tavolo di confronto tra studiosi su tali problematiche, si otterrebbero maggiori risultati rispetto a quelli sino ad oggi conseguiti attraverso le leggi, gli accordi internazionali e le firme di trattati, strumenti certamente preziosi, ma che, come vediamo, purtroppo non riescono a marciare di pari passo con il mercato clandestino e troppo spesso vengono disattesi o aggirati. Le premesse peraltro ci sono, forse serve solo un maggiore sforzo di buona volontà e di chiarezza. Che non sarà un percorso agevole è facilmente immaginabile visto il vortice degli interessi economici che ruotano attorno al commercio clandestino, ma il modello operativo potrebbe essere di tipo analogo a quello da tempo collaudato per le concessioni di scavo.

In un'analoga ottica, credo, potrebbe aprirsi dunque un costruttivo dialogo con i musei esteri: muovendo da premesse mirate al progresso degli studi e sulla base di progetti di comprovato spessore scientifico, potrebbero essere messe in cantiere iniziative espositive di specifico tema, ovve-

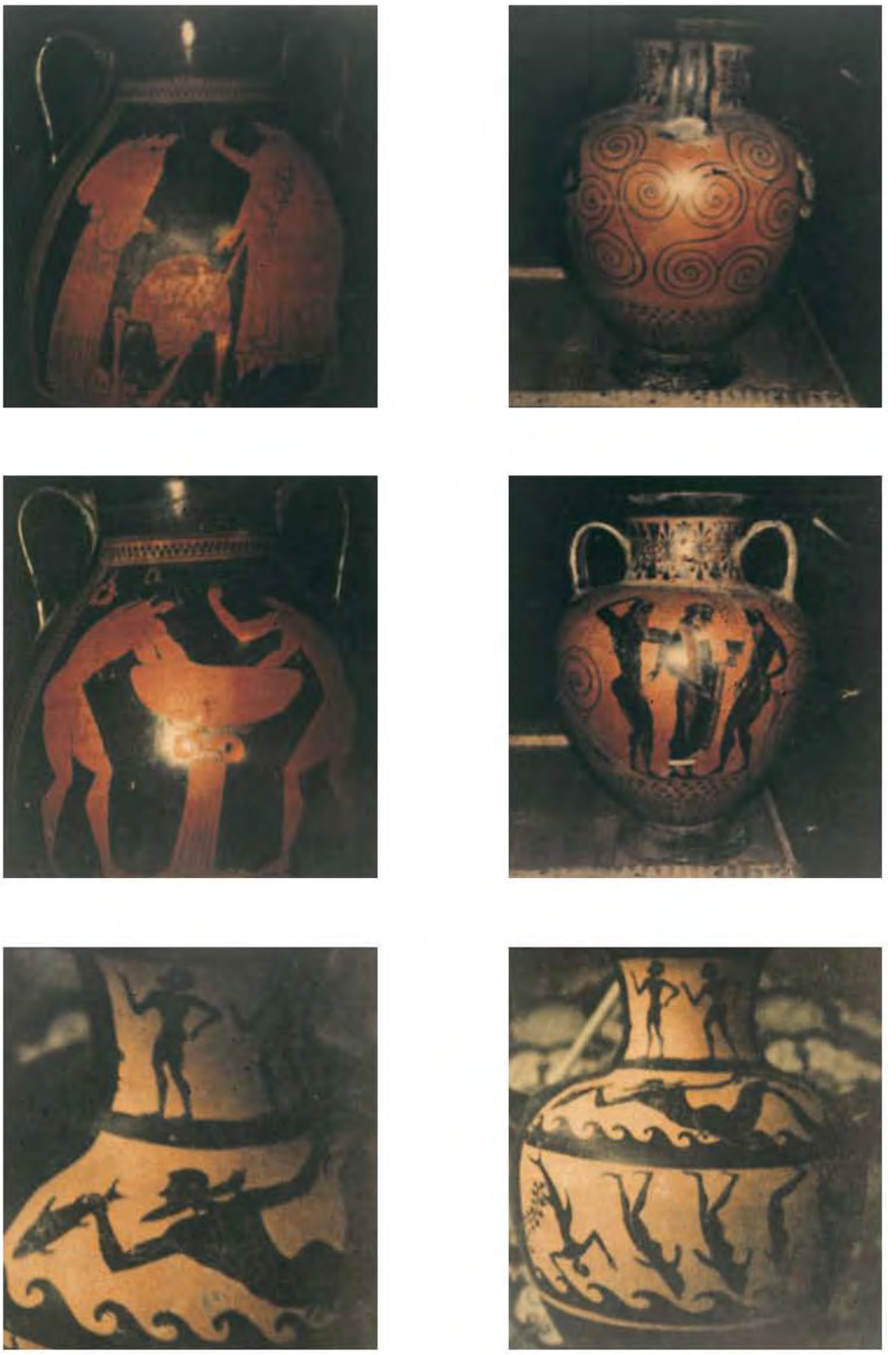

Fig. 4. - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico: banca dati immagini. Documentazione fotografica in sequestro.

ro frutto di concertate attività mirate al restauro, alla catalogazione e alla valorizzazione di nuclei di materiali di provenienza unitaria. Ma il presupposto di base è disporre di adeguate garanzie, di rapporti chiari e trasparenti, è insomma dimostrare un'aperta e concreta collaborazione con lo Stato italiano, il che vuol dire operare una chiusura totale da parte dei responsabili dei musei interessati a compromessi deprecabili, ad operare un reale ostracismo verso mercanti e intermediari privi di credenziali inattaccabili. Come potremmo, del resto, istituire rapporti costruttivi con chi non si fa cogliere da giusti sospetti, a fronte di un venditore che propone nel giro di qualche anno, l'acquisto di un numero di frammenti dello stesso oggetto?

È bene ricordare che quello stesso oggetto, strappato dalle mani del trafficante, potrebbe comunque essere esposto nel museo che ha collaborato al suo recupero, attraverso forme diverse di prestito, anche a lunga durata, che lo Stato italiano certamente non negherebbe a fronte di comportamenti più corretti.

Credo che sia questa la linea da seguire, linea proposta anche in altre sedi ovviamente e discussa già da tempo. Di fronte ad un atteggiamento diverso da parte dei nostri colleghi stranieri, anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come ha già fatto in alcuni casi, non potrebbe che acquisire un atteggiamento di apertura che è realmente utile a noi ed a loro per una crescita comune.

MARINA MAZZEI[1]

LE ATTIVITÀ DI SCAVO CLANDESTINO IN PUGLIA E LE INIZIATIVE DI CONTRASTO DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI

In Puglia[2] lo scavo clandestino è una costante storica dell'archeologia: infatti alla nascita di quest'ultima alla fine del Settecento è presto seguita la ricerca illecita di antichità, inizialmente non ostacolata dalla legge che, come è noto, per tutto l'Ottocento riconosceva la proprietà privata degli oggetti rinvenuti e limitava l'intervento pubblico ai casi di autorizzazione alla vendita o di trasferimenti in altro luogo. Ciò che comunque caratterizza questo secolo, cioè l'Ottocento, è il margine piuttosto incerto fra legalità e illegalità, che diviene invece netto ai primi del Novecento con i nuovi principi legislativi che sanciscono la proprietà dei reperti archeologici allo Stato.

Dunque nell'Ottocento la Puglia viveva appieno queste vicende e certamente, nonostante le previsioni legislative, non fu ininfluente la lontananza dall'amministrazione del Regno di Napoli, che poteva con difficoltà esercitare direttamente sopralluoghi e controlli.

Pertanto è bene evidente la svolta che, oltre che dalla nuova legislazione, fu segnata dall'istituzione della Soprintendenza tarantina nel 1907, che iniziò subito a svolgere un'attività intensa ed incisiva su tutto il territorio regionale, delineando un'organizzazione che nelle sue linee generali tuttora mantiene.

Numerose vicende, dunque, segnano la storia dello scavo clandestino in Puglia, che risale, come abbiamo detto, a più di 200 anni fa. Un fenomeno che va analizzato, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche da quello culturale e sociale.

Le estese necropoli dei centri preromani, ricche di vasellame geometrico e figurato, hanno da subito soddisfatto la clientela antiquaria nazionale ed internazionale. Questa richiesta si sposava con un contesto sociale povero e incolto, che individuava in queste attività di ricerca clandestina una risorsa economica vantaggiosa.

Quanto alle istituzioni pubbliche del settore, oltre la Soprintendenza che abbiamo visto fu istituita nel 1907, i musei civici e provinciali aumentati dopo l'Unità d'Italia, esse hanno sempre costituito per assenza di finanziamenti e per mancanza di personale solo un elemento debole di contrasto.

Gli anni della Seconda Guerra Mondiale hanno rallentato in Puglia le attività illecite per riprendere in maniera selvaggia ed ininterrotta fino ad oggi a partire dagli anni Settanta del secolo scorso.

---

[1] Archeologo Direttore – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – Italia.

[2] Questo intervento su questioni di carattere più generale afferenti la Puglia è collegato a quello del prof. M. Guaitoli (Cfr. *infra*, pp. 175-178), relativo ad alcuni progetti che da tempo si stanno realizzando a favore della tutela di alcune aree archeologiche pugliesi.

http://www.numismaticadellostato.it

Il fenomeno, certamente, ha ancora oggi[3] come nell'Ottocento, una sua logica sociale legata ad un sempre più diffuso benessere, ad un grosso tasso di disoccupazione e ad un gusto del mercato antiquario per i materiali che si ritrovano in area pugliese; quindi il fenomeno dello scavo clandestino si è venuto sempre più a radicare. I clandestini si sono organizzati sempre meglio; i mezzi meccanici sono stati preferiti a quelli manuali. Il mercato si è sempre più allargato a fronti internazionali. La repressione ha costituito una costante, una sorta di intervento privilegiato, che ha portato, sì, al recupero di migliaia di manufatti ma non ha risolto, e non risolve, il problema che va affrontato seguendo la strada della prevenzione che garantisce la conservazione del dato storico.

Gli interventi repressivi infatti consentono di acquisire il reperto archeologico quando ormai è uscito di casa, e questa situazione impedisce, tranne rare eccezioni, di restituirlo alla sua famiglia: cioè di identificare la sua provenienza reale ed il suo contesto.

Il punto di vista dell'archeologo, infatti, è quello della ricostruzione del contesto storico; un punto di vista che coincide con l'interesse della collettività che non potrà mai, con la restituzione di un pezzo, sentirsi ripagata della sottrazione della sua storia.

Un esempio che vale la pena di ricordare riguarda il caso, oramai emblematico di queste vicende, del frontone con la Medusa dell'ipogeo omonimo di Arpi presso Foggia, recuperato dai Carabinieri nel 1980.

Grande risalto certamente avrebbe avuto lo studio e la valorizzazione del frontone e della coppia di capitelli che furono recuperati insieme dai Carabinieri; ma questo risalto ci sembra irrisorio se paragonato alla possibilità, poi effettivamente conseguita dalla Soprintendenza, di risalire e ricomporre il monumento al quale il frontone ed i capitelli appartenevano. Un grande ipogeo ellenistico depredato degli oggetti di corredo ed aggredito per trafugare i capitelli ed il frontone ricorrendo all'uso dei mezzi meccanici.

Tornando al problema dell'identificazione della provenienza del reperto trafugato, esso è senza dubbio fra i più complessi; risolvibile per le grandi opere d'arte e di artigianato, ma impossibile per le produzioni cosiddette 'minori'.

La politica del recupero riguarda preferibilmente i pezzi più belli, perché sono quelli più facilmente identificabili, a fronte di centinaia di vasi a figure nere, tipo *Gnathia*, etc., per i quali si può parlare di produzioni di serie, di cui è impossibile rivendicare la provenienza e la proprietà.

Anni fa (il dato fece allora impressione) si calcolò in maniera approssimativa il numero dei reperti trafugati dalla sola Arpi nel giro di quindici anni. Il metro di misura era costituito dal numero di tombe scavate giornalmente e dal numero dei reperti che mediamente costituiscono un corredo funebre: un calcolo approssimativo indicò un totale di 150.000-200.000 reperti scavati nell'arco di quindici anni.

Ci siamo in realtà dovuti ricredere su questo calcolo, perché il gruppo di lavoro del CNR che fa capo a Marcello Guaitoli, con il quale dal 1997 il Ministero e la Soprintendenza hanno avviato un progetto specifico per la tutela arpana, ha evidenziato, in due coperture distinte dell'area archeologica di Arpi eseguite nel 1991 e nel 1997, un numero di tombe di gran lunga più alto di quello che noi ad occhio nudo riuscivamo a vedere. Sono questi quindi i dati che vanno tenuti in conto anche nelle importantissime restituzioni di reperti da parte di stati stranieri. Si tratta di eventi che non possono più ripagare dei milioni di vasi in circola-

[3] Sulla situazione pugliese attuale si rimanda a: D. Graepler – M. Mazzei (a cura di), *Provenienza: sconosciuta! Tombaroli, mercanti e collezionisti: l'Italia archeologica allo sbaraglio*, Bari 1996.

zione illecita che sono scavati e venduti perché belli, ma sono inutilizzabili per l'archeologo, perché sono uguali tra di loro, senza elementi di differenza, che sul piano investigativo e del riconoscimento della provenienza possano essere utilizzati.

Un altro punto sul quale mi vorrei soffermare riguarda la circolazione dei falsi, il cui livello ci sembra sempre più alto. Le riproduzioni di un tempo – mi riferisco a falsi di vasi, soprattutto di vasi a figure rosse, apuli, quindi produzioni presenti nella nostra regione – erano molto più artigianali, si riconoscevano al tatto, le argille erano meno depurate ed anche i disegni dei vasi erano evidentemente ispirati ai disegni di libri scolastici. Oggi ci sono imitazioni fedelissime impossibili da realizzare senza consulenze specifiche di archeologi.

Didier Fontannaz, professore dell'università di Losanna, ha pubblicato nel 1999[4] i risultati di una sua ricerca a dir poco sorprendente. Egli ha riconosciuto un vero atelier di falsari attivo da più di dieci anni, sulle cui produzioni, approdate in una collezione svizzera tra il 1993 ed il 1999 il Fontannaz ha condotto non solo esami di termoluminescenza, ma anche della accurate analisi stilistiche.

Ciò che è sorprendente è l'ispirazione, se non l'imitazione di originali di vasi apuli editi nel secondo supplemento del volume del Trendall sui vasi apuli a figure rosse del 1991 e le imitazioni dei vasi che furono esposti alla fine degli anni '80 a Ginevra in una grande mostra sul "pittore di Dario" e pubblicati in un catalogo specifico.

La circostanza che i vasi, ai quali ci si è ispirati per fare i falsi, siano tutti sul mercato straniero, ha fatto ipotizzare a D. Fontannaz che essi siano stati utilizzati come modello per i falsi in Puglia, probabilmente a Grottaglie, prima di essere immessi sul mercato e poi editi. Un livello, quindi, di falsificazione colto, molto raffinato.

Vorrei ricordare due esperienze, una del 1997, su reperti figurati di una collezione barese, a prima vista ritenuti autentici dalla Soprintendenza e che invece all'esame della termoluminescenza eseguita presso l'Università di Milano si sono rivelati falsi. Un'esperienza analoga è stata compiuta nel 1998 ed ha riguardato un gruppo di vasi, anche questi apparentemente autentici, sequestrati nelle Marche che, su perizia disposta dal Pretore di Osimo, agli accertamenti della termoluminescenza si sono rivelati anch'essi dei falsi.

Per concludere, i problemi sono su due fronti: da un lato vi è il materiale disperso, quindi già in commercio, che merita di essere comunque recuperato, o almeno di essere conosciuto attraverso i cataloghi dei musei e delle case d'asta, e sul quale, soprattutto il materiale di Arpi che è molto facile riconoscere, la Soprintendenza sta avviando una ricognizione sistematica. Dall'altro lato c'è il materiale che ancora è nei siti archeologici. C'è un sottosuolo archeologico che richiede una protezione totale. Come?

Sono necessari, a nostro avviso, progetti di ampio respiro sulle aree a rischio che rafforzino innanzitutto le strutture operative, cioè le Soprintendenze ed i Nuclei del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico. Progetti che prevedano acquisizioni di aree, scavi, promozione e divulgazione, lavorando soprattutto con le scuole.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia auspica fortemente che almeno nelle aree a maggior rischio, quali la provincia di Foggia, sia attiva finalmente, cioè prima che sia troppo tardi, una sezione del Nucleo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico.

Auspica inoltre che sia presto attivato un centro di analisi dei falsi a servizio delle regioni del

[4] D. FONTANNAZ, Falsare humanum est. *Un atelier de faussaires en Italie Méridionale*, in *Ostraka* VIII, n. 1, gennaio-giugno 1999, pp. 35-98.

Meridione, secondo un progetto già avviato d'intesa con il CNR, Progetto Mezzogiorno, diretto dal dottor Marco Malavasi. Un centro di analisi dei falsi che tenga conto soprattutto dei risultati di analisi sui reperti autentici, secondo un progetto avviato dalla Soprintendenza con il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari.

La Soprintendenza auspica anche che venga rafforzata la prevenzione con il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Inoltre la Soprintendenza, accogliendo le richieste già avanzate da qualche anno dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, sta completando un progetto di informatizzazione delle aree archeologiche pugliesi sottoposte a maggior rischio, affidato al laboratorio di topografia del CNR presso l'Università di Lecce.

Si tratta di uno strumento operativo che attualmente viene limitato alle aree archeologiche nelle quali il fenomeno dello scavo clandestino ha un'incidenza maggiore o è più macroscopico, ma che dovrà essere integrato successivamente anche da quelle tante piccole aree archeologiche meno visibili, ma che comunque sono prese di mira dagli scavi clandestini, piaga del Meridione d'Italia.

MARCELLO GUAITOLI[1]

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DA SCAVI CLANDESTINI

L'informatizzazione o meglio il sistema informativo per il quadro generale del patrimonio archeologico per campioni è un sistema complesso, a gestione rapida, che deve servire al Comando Tutela Patrimonio Artistico e al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri per effettuare l'auspicato ed ormai operativo lavoro di tutela e monitoraggio delle aree archeologiche; quindi non solo azioni di recupero, che il Comando Tutela Patrimonio Artistico fa da molto tempo, ma un'azione importantissima di monitoraggio e tutela.

Le esigenze di chi opera in questo campo sono quelle di trovare immediatamente la località archeologica su una cartografia, gestibile con un sistema informativo su base nazionale, di avere un'informazione scarna sulla tipologia e sull'eventuale danno e di avere un'immagine aerea per orientarsi, opportunamente commentata.

L'immagine aerea aiuta moltissimo chi opera con elicotteri, ma anche a terra.

Da quattro anni circa stiamo svolgendo con il Comando Tutela Patrimonio Artistico sul territorio un progetto finalizzato al controllo del territorio.

Il progressivo incremento delle attività sul territorio da parte di enti pubblici e di privati, anche stimolato dalla parziale ripresa economica, sollecita ulteriormente un settore, da sempre caldissimo, delle attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; la gestione delle evidenze storico monumentali esistenti sul territorio, più del 50% delle quali, note o non note, sono a forte rischio e soggette a progressiva cancellazione, ad un ritmo che varia a seconda delle regioni e delle situazioni, tra il due ed il cinque per cento di quanto esiste per anno.

Il lavoro straordinario si sovrappone alla routine di controllo ed alla gestione di complessi già strutturati dal punto di vista della fruizione. Nella pratica si evidenziano due esigenze: la conoscenza del patrimonio nella sostanza e nel dettaglio, conoscenza che deve essere analitica e supportata da documentazione oggettiva per consentire azioni di prevenzione, cioè i vincoli, tutela, valorizzazione e messa a frutto; secondo, l'individuazione di strumenti moderni, agili e duttili ma completi, per gestire ed elaborare quantità notevoli di dati, in funzione di una sempre più efficace azione di tutela e, ove possibile, valorizzazione.

Il problema della conoscenza e della valutazione dei beni, fu individuato come prioritario già al momento della costituzione alla fine della seconda metà dell'Ottocento della Direzione Generale Antichità e Belle Arti, e su di esso da tempo si concentra lo sforzo del Ministero e di vari gruppi di ricerca.

[1] Professore di Topografia antica – Università degli Studi di Lecce – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

In questa direzione in passato si sono mosse con fortune alterne numerose iniziative: quella detta dei "giacimenti culturali" (Legge Facchiano) e primo fra tutti la "Carta del Rischio", che pur in un quadro a maglie larghissime ha cercato di fornire per la prima volta numeri oggettivi ed elenchi reali di evidenze e problematiche della tutela del territorio.

Sulla base di lavori sistematici, distribuiti sul territorio nazionale, è possibile indicare un valore percentuale per le evidenze conosciute, che a parte le aree in proprietà pubblica, accessibili o meno, e quelle oggetto di ricerche specifiche, è bassissimo, inferiore al cinque per cento di quanto è ancora esistente sul terreno, con punte in alcune regioni dell'uno/due per cento.

I complessi archeologici demanializzati o vincolati costituiscono una percentuale ancora più modesta, assai meno dell'uno per cento delle presenze nel territorio è sottoposto a forme ufficializzate di tutela e questo indipendentemente dalla gerarchia di valori scientifici e monumentali delle stesse.

Per incrementare la conoscenza è necessario intensificare l'azione di ricerca sul campo e la documentazione di quanto esistente: sforzo che vede coinvolte le forze del Ministero insieme a quelle di ricerca dell'Università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Gli sforzi saranno comunque insufficienti senza una radicale ristrutturazione delle strutture del Ministero, nel senso di un incremento della dotazione e dell'operatività sul campo e senza il coinvolgimento nell'ottica della tutela in senso ampio, nel rispetto delle singole competenze, delle strutture militari e civili dello Stato che hanno una reale operatività sul territorio.

In relazione a questi nuovi aspetti della ricerca, alcuni anni fa, su iniziativa della Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, anche in base all'osservazione di una commissione specifica, si è organizzata una linea di lavoro basata sulla collaborazione tra ricercatori dell'Università e del CNR e funzionari del Ministero e delle Soprintendenze, con il sostegno del Comando Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri, con l'intento di definire tipologie, modi e consistenza dei danni al patrimonio, con particolare attenzione in prima fase a quelli derivanti dall'attività di scavo clandestino.

Le caratteristiche dell'azione degli scavatori sono ben note ai funzionari, ma è sembrato opportuno individuare gli strumenti necessari ad integrare la valutazione indicativa con il supporto di dati scientifici precisi. Per avere i dati precisi, appunto, sono state individuate delle zone campione da sottoporre all'analisi integrale e sistematica: alcuni complessi dell'Etruria Meridionale, della Puglia, del Lazio e della Campania. È sembrato di dover individuare una priorità assoluta nel grande abitato di Arpi, dove il fenomeno ha raggiunto nell'ultimo decennio livelli non tollerabili.

Nel caso di Veio è stato rilevato lo scavo clandestino di più di duemila tombe nel tempo, opera di gruppi non numerosi ma attivi costantemente nella zona.

Ad Arpi è stata eseguita una cartografia numerica di dettaglio, anche in questo caso utilizzando voli di epoche diverse, ed un monitoraggio dell'area estesissima. Tutte le presenze archeologiche visibili sono state rilevate come pure tutte le tombe scavate dai clandestini. Il lavoro è ultimato solo per gli aspetti cartografici ed è ancora in atto sul terreno. È stato sviluppato in collaborazione e con il continuo aiuto della sede distaccata della Soprintendenza[2] e grazie allo sforzo del "Progetto Mezzogiorno" del CNR[3].

[2] Ringrazio la dott.ssa Marina Mazzei ed il soprintendente archeologo, dott. Andreassi.

[3] Ringrazio inoltre il Direttore del CNR, Marco Malavasi.

La cartografia prodotta con individuazione delle zone a rischio nei diversi periodi dell'anno, in relazione alle colture, è stata fornita dai Carabinieri del C.T.P.A., ai Carabinieri di Foggia ed al Nucleo Elicotteri su PC portatili. L'azione di tutela razionalizzata ha ridotto il fenomeno e, indirettamente, ha permesso di acquisire molte nuove informazioni grazie a indicazioni puntuali e georeferenziate dei militari che effettuano gli interventi.

Il lavoro ha permesso acquisizioni importanti dal punto di vista archeologico.

Nel corso del lavoro sono stati effettuati alcuni voli con elicotteri dell'Arma, che hanno permesso uno scambio di dati che ritengo estremamente costruttivo: i militari hanno messo a fuoco le caratteristiche essenziali degli elementi archeologici ed i metodi di lettura delle tracce; gli archeologi coinvolti hanno compreso i tempi e le modalità operative imposte dal mezzo tecnico. Ciò ha permesso di mettere a regime sistemi di comunicazione più efficaci e finalizzati all'uso specifico.

Negli anni le attività del Progetto Mezzogiorno a Lecce, a Roma ed in altre sedi, si sono evolute dalla cartografia archeologica numerica ai sistemi informativi, anche in seguito alla ratifica di convenzioni con l'Istituto Centrale del Catalogo e con le strutture centrali del Ministero. Ed è stato costituito un Laboratorio di riferimento a Roma, destinato alla raccolta ed all'organizzazione dei dati delle varie ricerche del settore archeologico, in funzione della tutela e della gestione.

Il laboratorio è attivo da alcuni mesi ed i dati raccolti sono già utilizzabili con lettura diretta dal CCTPA e dal Nucleo Elicotteri. Un altro laboratorio dotato di strumenti più potenti è stato costituito a Napoli e sarà operativo tra poco. Sulla base delle esperienze di Arpi è stata avviata un'attività di monitoraggio nei centri maggiori dell'Etruria meridionale: Veio, Tarquinia e soprattutto Cerveteri, dove l'attività clandestina è endemica con punte in alcuni periodi preoccupanti.

Nel caso di Cerveteri abbiamo cercato di fornire a chi opera uno strumento per poter posizionare esattamente, nei limiti degli strumenti tecnici, cioè del GPS, le tombe. Questo è il sistema che funziona su base nazionale, quindi della cartografia d'Italia con le tavolette IGM con la possibilità di introdurre le coordinate, latitudine e longitudine.

La collaborazione a monitoraggio ha permesso di acquisire dati su altre tipologie di intervento clandestino. A *Salapia*, che è una zona di difficile controllo con alto livello di malavita, gli interventi dei clandestini vengono effettuati con mezzi meccanici che sconvolgono completamente il terreno: nel tempo hanno cancellato a *Salapia* la fortificazione, il terreno è stato completamente sconvolto e poi rimescolato dai mezzi meccanici.

A *Crustumerium*, al Casale della Marcigliana nel Lazio, l'intervento clandestino è imponente, manuale in questo caso, con punte negli anni scorsi molto consistenti.

Esistono scavi in piccole necropoli, come a Rocca Forzata vicino Taranto, che sono i più vantaggiosi per gli scavatori clandestini perché sono zone a basso livello di tutela. Naturalmente non ci si può fermare soltanto agli interventi dei Carabinieri sugli scavi clandestini, ma bisogna andare oltre, perché se i danni dello scavo clandestino occupano gran parte della nostra attività è necessario ricordare che in percentuale la perdita maggiore è causata da interventi urbanistici, sempre in combinazione con un insufficiente livello di conoscenza, come è accaduto a Cerveteri e a Veio.

Fatti del genere sono sempre più rari, però sono dovuti a carenze di conoscenza. Sia per i centri urbani che per il territorio la maggior parte di perdite non è imputabile a fatti urbanistici, ma alla comune e legale attività agricola, in particolare all'azione continua dei mezzi agricoli che progressivamente cancellano gli strati archeologici.

Nelle aree urbane il fenomeno non può di fatto essere controllato, e talvolta non sempre viene valutato nella reale entità.

Nel Lazio, in Campania e in Toscana in situazioni di pianoro e di collina, l'azione combinata di erosio-

ne meccanica e di dilavamento provoca l'erosione dei pianori fino all'esposizione dei livelli geologici.

Di molti insediamenti è stata rilevata contemporaneamente l'esistenza e la distruzione. Nel caso di zone vincolate si tratta di un reato, in molti casi non doloso, che potrebbe in qualche modo essere perseguito, o almeno valutato.

A *Lavinium*, ad esempio, due tombe principesche della metà del VII sec. a.C. sono state quasi del tutto cancellate da aratura da scasso dolosa, fatta eseguire in zona vincolata dal proprietario.

Mi fa piacere ricordare che l'iniziativa comune che ci coinvolge è per il CNR che la porta avanti e per me di grandissima soddisfazione: sia perché ci permette di applicare i risultati delle nostre ricerche nel settore con immediatezza e dare concretezza ad un lavoro che troppo spesso è confinato nelle pubblicazioni, sia per l'opportunità scientifica di raccogliere dati nuovi grazie alla dotazione di mezzi ed alla collaborazione fattiva e discreta dei militari dell'Arma.

Un ringraziamento sincero va al Gen. Conforti ed agli ufficiali del CCTPA ed a tutti i militari con i quali portiamo avanti questo progetto.

Davanti all'entità del lavoro necessario per conoscere il patrimonio, cioè alla cosiddetta catalogazione sia integrale che speditiva, sempre più spesso dal settore imprenditoriale e politico, ma anche da alcuni funzionari si rileva in modo esplicito o sotteso, la necessità di scegliere cosa conservare, non esistendo le condizioni ed i mezzi per valorizzare tutto, né avendo le forze per catalogarlo rapidamente.

È indubbio che si debbano operare delle scelte, ma è altrettanto certo che è impossibile scegliere razionalmente, in sostanza stabilire una gerarchia di valori dei beni, senza conoscerli. Conoscerli possibilmente tutti ed in maniera documentata ed equilibrata.

Una scelta del tutto casuale sulla modesta percentuale nota (al massimo il 5%) sarebbe un'operazione non degna di una nazione civile, anche se in molti casi purtroppo ampiamente praticata.

CLAUDIO MOCCHEGGIANI CARPANO[1]

PROBLEMI DI CONOSCENZA E TUTELA DELL'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

Per quanto riguarda il settore dell'archeologia subacquea, il problema fondamentale è quello della conoscenza. È fondamentale – allo scopo di porre in essere attività di contrasto – conoscere esattamente la quantità e l'estensione di quello che noi oggi definiamo il territorio sommerso: quindi conoscenza del territorio sommerso, di tutte quelle aree archeologiche che sono sommerse e, di conseguenza, la necessità di un adeguamento delle strutture del Ministero a fronte di questi problemi di tutela.

Un certo ritardo in questo settore è dovuto appunto alla difficoltà di aggiornamento delle tecnologie in uso: prima del 1942 con l'invenzione dell'autorespiratore ad aria ad opera di Cagnan e Cousteau e delle sperimentazioni dei nostri incursori della Marina Militare, l'archeologo non poteva effettivamente scendere in acqua per rimanere a lungo e poter svolgere quelle operazioni che oggi riteniamo indispensabili. Oggi invece – grazie ai progressi della tecnologie per l'immersione – non possiamo immaginare archeologia subacquea senza la presenza dell'archeologo subacqueo e dei suoi collaboratori, cioè le altre figure professionali (disegnatori, fotografi, restauratori), in modo da portare sott'acqua il cantiere e le metodologie di ricerca che sono proprie degli scavi in superficie.

Ma quali sono i campi d'indagine dell'archeologia subacquea?

Voi avrete sentito parlare di archeologia sottomarina perché in mare sono stati segnalati i primi rinvenimenti, le prime segnalazioni casuali (da pescatori in apnea o da reperti impigliati nelle reti a strascico); oggi abbiamo un quadro abbastanza completo, grazie anche allo sviluppo della tecnica di immersione: moltissimi subacquei volontari sono i migliori collaboratori delle Soprintendenze.

Abbiamo varie tipologie di presenze archeologiche sul fondo marino; reperti collegati alla navigazione antica, quindi relitti di antiche navi commerciali, testimoniati dalla presenza di resti dei carichi; aree archeologiche sommerse, alcune molto importanti, come quella di Baia, nella zona di Napoli, dove ci sono interi ettari di strutture relative a ville, magazzini, strutture portuali sommerse a causa di fenomeni di bradisismo e la stessa cosa si è verificata anche in altre parti d'Italia.

Ecco quindi il problema della conoscenza: più si cerca con criterio in relazione a fenomeni di subsidenza o di bradisismo, più avvengono le segnalazioni: un tempo Baia era l'unico esempio di strutture sommerse, oggi abbiamo tantissime segnalazioni in Calabria e nell'Adriatico; si tratta

[1]Direttore del Servizio Tecnico dell'Archeologia Subacquea – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

di fenomeni di tipo geologico diverso, che hanno portato strutture ed aree costiere sott'acqua.

Un altro problema dell'archeologia subacquea, poco noto e che dagli Anni Sessanta è andato sempre più evidenziandosi, è quello della presenza di tracce archeologiche nei laghi. Sappiamo oggi, come ipotesi di lavoro, che in un periodo che va dall'Età del Bronzo all'Età del Ferro, moltissimi laghi italiani avevano un livello molto più basso. Intorno a questi laghi si erano insediate abitazioni palafitticole. Un fenomeno probabilmente di tipo climatico ha portato ad un'inversione del livello dei laghi, quindi ad un innalzamento dell'acqua e alla sommersione di queste strutture, che oggi vengono individuate, seguendo la logica della ricognizione intorno all'antica linea di costa.

Questi rinvenimenti costituiscono un grosso problema per la tutela, perché l'acqua dolce permette la conservazione di reperti altrimenti deperibili e quindi ci sono problemi di intervento archeologico molto delicati e problemi di tutela collegati allo stato di conservazione dei resti. In taluni casi infatti sono stati trovati vasi dell'Età del Bronzo praticamente intatti, in situazioni di conservazione totale.

Un altro aspetto della ricerca archeologica subacquea è la ricognizione negli alvei dei fiumi.

I fiumi erano le antiche vie di comunicazione per i trasporti commerciali, quindi anche i fiumi ci restituiscono dal loro alveo i resti della navigazione, i resti della vita di una città, di tutto ciò che era caduto incidentalmente o intenzionalmente nell'alveo. Lungo le rive rimangono le testimonianze dell'antica navigazione: quindi magazzini, strutture portuali, ancoraggi. Roma ha una tradizione in questo senso: una intensa navigazione commerciale fluviale giungeva a Roma dai porti di Claudio e di Traiano alla foce del Tevere con la presenza di scali intermedi e strade di alaggio.

Tutta una serie di strutture fanno parte di questo complesso dell'archeologia dei fiumi, alle quali vanno aggiunte le strutture sommerse a causa delle variazioni dell'alveo dei fiumi.

A fronte di questa non conoscenza, c'è anche il ritardo da parte del nostro Ministero.

Nel 1964 la Commissione Franceschini, che era stata costituita con un'apposita legge per schedare tutto ciò che faceva parte dei beni culturali, da considerare come obiettivo di tutela, non scrisse una sola riga sul problema dell'archeologia subacquea.

E questo nonostante che fin dal 1955 il professor Nino Lamboglia, che è stato l'antesignano delle ricerche sottomarine, avesse già iniziato una notevole attività di scavo subacqueo; nel 1986 viene creata la struttura che ho l'onore di dirigere, che aveva praticamente tre obiettivi fondamentali: di individuazione delle aree a rischio; di intervento in collaborazione con squadre del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico; di informazione e formazione alla nuova attività di controllo e tutela delle Forze dell'Ordine: i Carabinieri subacquei, i Carabinieri delle unità navali, i loro colleghi della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera.

Questa attività, specialmente con i Carabinieri del Patrimonio Artistico, si è sviluppata negli anni con incontri nelle caserme, con i responsabili delle unità navali. È stato organizzato nel 2000 il primo corso nazionale per i comandanti dei Nuclei Subacquei dei Carabinieri, un corso particolare volto ad una preparazione specifica: quella della fotografia e della documentazione grafica, perché nel momento in cui gli operatori si trovano di fronte ad un rinvenimento e devono relazionare o alla Soprintendenza o più spesso al magistrato, siano anche in grado di individuare correttamente il problema. La documentazione fotografica, quindi, fatta con i criteri dell'archeologia e la documentazione grafica sono gli elementi fondamentali per la conoscenza del sito.

Per quanto riguarda l'attività clandestina, questa non è particolarmente rilevante come sul territorio: non tutti i relitti trasportano i Bronzi di

Riace o altri reperti preziosi. Generalmente ci troviamo di fronte ad anfore, più o meno conservate, a ceramiche, a reperti vari che non sono appetibili dal punto di vista economico: per i subacquei che intendano fare ricerche clandestine in mare si tratta di un'attività molto impegnativa e costosa, col rischio di essere intercettati dalle forze di polizia sempre più sensibilizzate, che conoscono il significato dei reperti che possono essere ritrovati sui natanti.

C'è poi quello che io definisco il "clandestinaggio della domenica", cioè la ricerca del trofeo da mettere nel club subacqueo o da portare a casa. Questo è un problema che si sta superando, grazie proprio all'attività dei club che organizzano corsi per l'acquisizione dei brevetti. Generalmente si organizzano delle lezioni di archeologia, nel corso delle quali si spiega il danno che si può fare strappando un reperto archeologico da un contesto che può essere, appunto, una struttura sommersa oppure un relitto.

Il subacqueo può intervenire fino ad una profondità di 50-60 metri, mentre il problema fondamentale, che si è drammaticamente affacciato negli ultimi anni, è quello degli alti fondali; sulle antiche rotte avvenivano i naufragi, non solo lungo le costa, ma anche a profondità diverse. Sintomatico è l'esempio di Ustica: durante le ricognizioni effettuate dalla Magistratura per il recupero dell'aereo precipitato nel 1979, a 3.200 metri di profondità è stato individuato un relitto di nave oneraria romana con anfore cilindriche perfettamente intatte, e quindi probabilmente anch'esso perfettamente intatto grazie alla profondità ed alle condizioni ambientali che favoriscono la conservazione dei reperti.

L'Italia non ha riconosciuto a livello internazionale la zona contigua, quindi non ha raggiunto le 24 miglia, dove potrebbe esercitare la tutela anche del patrimonio archeologico: un disegno di legge in tal senso, presentato nel 1984, è caduto con l'avvicendarsi di un nuovo governo. La proposta di legge va ripresentata affinché possa essere messa sotto tutela una fascia di mare più larga, in modo da comprendere un numero maggiore di aree archeologiche sottomarine.

Rimane insoluto il problema dei recuperi di relitti in ottimo stato di conservazione in acque internazionali con l'uso delle moderne e sofisticate strumentazioni, che permettono di scendere anche a grandi profondità; il risultato di questi recuperi viene immesso nel mercato internazionale con un gravissimo danno per la ricerca storica.

Dobbiamo segnalare l'attività del geologo Ballard, che con un mini-sommergibile nucleare, un sommergibile laboratorio, ha effettuato una serie di ricerche nel Canale di Sicilia. Tra l'altro, nel Canale di Sicilia qualche tempo fa, è stato trovato il Satiro di Mazara che si trovava a circa 400 metri di profondità e che probabilmente è collegato ad un relitto. Questa attività di ricerca, non collegata con i paesi rivieraschi, probabilmente destinatari del carico, è talmente grave, che l'UNESCO sta predisponendo una convenzione, che dovrebbe essere approvata probabilmente nel mese di luglio 2001, per la tutela di questi reperti.

STEFANO MOGINI [1]

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL RECUPERO E DELLA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI

Vorrei riportare la vostra attenzione sulle problematiche attinenti alla cooperazione giudiziaria internazionale nell'ambito del recupero e della restituzione dei beni culturali.

Il mio intervento si articolerà intorno a tre temi principali. Vorrei dapprima spiegarvi quali sono state le origini e quali sono le funzioni dei Magistrati di collegamento, per poi vedere rapidamente quali sono le azioni possibili e quali le difficoltà principali nell'azione di contrasto al traffico illecito dei beni culturali. Difficoltà legate al carattere naturalmente transnazionale di questo traffico illecito, per poi finalmente analizzare in dettaglio le possibili azioni volte al recupero dei beni culturali oggetto di reato illecitamente asportati.

Origine dei Magistrati di collegamento

L'idea nacque da Giovanni Falcone allorché era Direttore Generale degli Affari Penali al Ministero della Giustizia; dopo gli attentati ai colleghi Falcone e Borsellino nel 1992, i ministri della Giustizia di Italia e Francia si incontrarono a Parigi nel novembre del 1992 e siglarono un accordo bilaterale che prevedeva lo scambio di Magistrati di collegamento.

S'immaginava così di dare una risposta operativa all'emergenza criminale nata dagli attentati di Capaci e di Palermo, ed a questa nuova sfida criminale portata fino al cuore delle istituzioni.

Nel febbraio del 1993 il primo Magistrato di collegamento francese prese servizio a Roma e successivamente la Francia assunse il ruolo di motore nello sviluppo di una rete di Magistrati di collegamento, attraverso successivi accordi bilaterali con altri paesi, sempre dettati all'inizio da situazioni di crisi.

Con i paesi Bassi si trattava della crisi sulle politiche di repressione al traffico degli stupefacenti; con la Spagna, ad esempio, alle politiche di contrasto giudiziario ai fenomeni e movimenti del terrorismo basco: solo per fare alcuni esempi.

Oggi la famiglia dei Magistrati di collegamento si è allargata, siamo sedici in Europa, nelle diverse capitali. Presto Magistrati di collegamento italiani, oltre che al Ministero della Giustizia francese saranno inviati anche a Londra ed a Madrid. Da pochi giorni abbiamo il piacere di ospitare al Ministero della Giustizia la nostra collega qui presente Sally Callen, che svolge queste funzioni per il Regno Unito e che, credo, potrà migliorare il nostri rapporti di cooperazione anche nello specifico settore delle azioni di contrasto al traffico illecito dei beni culturali.

Quello che mi preme sottolineare è che i Magistrati di collegamento sono diventati, da

[1] Magistrato di collegamento presso il Ministero della Giustizia – Parigi – Francia.

http://www.numismaticadellostato.it

risposta a situazioni di crisi e di emergenza, uno strumento ordinario di facilitazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria tra paesi europei, ed anche non europei: abbiamo Magistrati di collegamento, ad esempio, francesi negli Stati Uniti d'America.

L'altro elemento degno di nota è che per una volta la normazione convenzionale a livello europeo ha seguito le prassi, le pratiche sviluppatesi nei rapporti di cooperazione giudiziaria. A partire dall'esperienza concreta dei Magistrati di collegamento, nel 1997 il Consiglio dei Ministri, della Giustizia e degli Affari Interni dell'Unione Europea, ha adottato un'azione comune che incita appunto i governi dei quindici paesi a scambiarsi tra di loro Magistrati di collegamento per facilitare i rapporti di cooperazione giudiziaria.

Questo ha costituito anche il primo passo per lo sviluppo di nuovi strumenti della cooperazione giudiziaria: come, ad esempio, la Rete giudiziaria europea (*Reseau Judiciaire Européen*) e da poco tempo *Euro-Just*, che raggruppa a Bruxelles rappresentanti dei quindici paesi incaricati di coordinare le indagini transnazionali per le forme gravi di criminalità a livello europeo.

Le funzioni dei Magistrati di collegamento

Sono funzioni che attengono, appunto, alla facilitazione della cooperazione giudiziaria. Nel 2000 ho seguito, per esempio, 165 rogatorie italiane verso la Francia o il Principato di Monaco – perché anche il Principato di Monaco fa parte della mia zona di competenza – oltre naturalmente a tutte le pratiche di estradizione ed all'applicazione delle altre convenzioni, trasferimento detenuti, trasferimento di procedure penali, etc.

Interveniamo anche per il raggiungimento di posizioni comuni nei negoziati per l'adozione dei testi internazionali. Cerchiamo cioè di favorire il raggiungimento di posizioni comuni, là dove si tratti di partecipare a negoziati finalizzati all'adozione di convenzioni o altri strumenti internazionali nei vari fori internazionali, nei quali i nostri paesi operano (G7, ONU, Consiglio d'Europa, Unione Europea, principalmente).

Altra funzione è quella dell'incontro delle sinergie tra le istituzioni della Giustizia. Ad esempio, Italia e Francia hanno messo a punto un progetto integrato in favore della Federazione Russa per l'implementazione di un sistema di tutela dei rapporti commerciali. Questo programma è stato finanziato con cinque milioni di Ecu dalla Commissione Europea ed è in corso di svolgimento sul piano biennale.

Altre iniziative si organizzano nel campo della formazione dei magistrati. Il Magistrato di collegamento è chiamato a facilitare questo rapporto e ad immaginare i possibili campi di intervento, comunque, tra le nostre amministrazioni della Giustizia.

Ultima nostra attività sono gli studi di diritto comparato che siamo chiamati a redigere su domande delle varie istituzioni dei nostri paesi.

Qual è il plusvalore possibile dell'intervento dei Magistrati di collegamento? È che l'assistenza giudiziaria cambia di pelle: prima il magistrato redigeva la sua commissione rogatoria e la spediva all'estero un po' come si getta una bottiglia nell'oceano, con un messaggio sperando che ritorni e sperando che ritorni con un messaggio utile ed utilizzabile nel proprio processo. Il magistrato, quindi, non era nemmeno in grado di individuare le cause di eventuali difficoltà, ed era portato anche a reiterare gli errori. Così facendo non contribuiva all'evoluzione delle prassi di cooperazione giudiziaria. Per cui, quando delle pratiche si arrestavano su uno scoglio, anche quelle successive continuavano ad infrangersi contro le stesse difficoltà.

Anche il tempo necessario all'esecuzione delle domande era imprevedibile e l'assistenza giudiziaria era puntuale, cioè aveva ad oggetto singoli atti o una serie di atti definiti.

Qual è la situazione oggi? La situazione oggi è che l'inserimento dei Magistrati di collegamento

all'interno dei Ministeri della Giustizia, permette di stabilire dei rapporti continuativi e diretti tra amministrazioni centrali della Giustizia e tra colleghi che operano presso gli uffici giudiziari dei nostri paesi. Questa circolazione dell'informazione diventa rapida ed operativa e può dare risultati concreti. Permette di intervenire in urgenza, come nel caso Cuomo: si trattava di un'indagine di contrabbando. Su comunicazione della Polizia italiana abbiamo organizzato il sequestro del battello, battente bandiera britannica e intestato ad una società di schermo e approdato sulle coste francesi per uno scalo tecnico, sequestro che doveva avvenire prima che al mattino alle sei riprendesse il mare. Con la collaborazione della Procura Generale di Aix-en-Provence siamo riusciti ad individuare il battello a Cannes ed a sequestrarlo in poche ore. Ciò ha permesso di scoprire all'interno del computer di bordo tutta una serie di dati utili a ricostruire il circuito finanziario del quale si serviva questa rete di contrabbando ed anche a sequestrare delle foto compromettenti.

L'intervento dei Magistrati di collegamento permette di seguire un procedimento dall'inizio alla fine.

Un caso recentissimo, che abbiamo seguito, è quello che consentirà a giorni di rientrare in possesso di una tela del Canaletto che era stata sequestrata presso una casa d'asta di Parigi qualche mese fa.

Quali sono le difficoltà legate al carattere transnazionale del traffico illecito dei beni culturali? Basta mettere una frontiera tra gli elementi costitutivi di una vicenda penale (reato, autore, oggetto) perché questa frontiera divida non solo due territori, ma faccia entrare anche in potenziale conflitto i sistemi giuridici e giudiziari di due paesi.

Questa difficoltà diventa ancora più acuta quando, all'esistenza di un reato principale, ad esempio il furto commesso in Italia di un determinato bene culturale, o il furto archeologico, si accompagnino fatti connessi che costituiscono altri reati commessi nel territorio di un altro Stato: ricettazione, falsi, ecc..

Come riuscire, quali sono gli strumenti in ambito europeo, o meglio nell'ambito dei paesi che aderiscono alla Convenzione del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria per ottenere la restituzione dei beni culturali allo Stato d'origine? L'elemento più importante dell'azione di contrasto è arrivare al recupero del bene culturale. È chiaro, c'è un interesse forte dello Stato alla repressione, all'individuazione dei colpevoli, alla loro punizione. Ma dal punto di vista della realizzazione dell'interesse della collettività, il recupero è il momento essenziale dell'attività complessiva che tende a reintrodurre il bene in quel tessuto storico e di vissuto e di possibilità di analisi, che costituisce parte delle nostre radici e della nostra storia.

Lo strumento classico è sempre stato quello della Commissione rogatoria internazionale, che tende al sequestro del bene illecitamente esportato, là dove si trova, ed alla restituzione secondo gli articoli 3 e 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959.

Questo strumento, largamente impiegato ha però alcuni limiti importanti. Il primo limite è che la restituzione effettuata sulla base di questo strumento di cooperazione giudiziaria è una restituzione temporanea. L'articolo 6 della Convenzione dice che gli oggetti, nonché gli originali dei fascicoli e dei documenti dati in comunicazione seguendo una rogatoria, saranno dalla parte richiedente restituiti quanto prima alla parte richiesta, almeno che quest'ultima non vi rinunci. L'ipotesi della rinuncia è un'ipotesi frequente, ma non sempre lo Stato richiesto è disponibile ad effettuare una rinuncia alla restituzione perché, ad esempio, possono esserci dei terzi che pretendono di avere dei diritti in buona fede, perché esistono delle vie di ricorso, delle impugnazioni che possono essere attivate dagli interessati e, oltre alla temporaneità della consegna, questo strumento della rogatoria ha il limite di poter in potenza provocare dei conflitti tra decisioni degli uffici giudiziari dei diversi paesi interessati.

Potrebbe esserci, ad esempio, una decisione di confisca emessa dal giudice penale italiano ad esito del procedimento penale, che si accompagna ad una decisione contraria alla restituzione presa dall'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

Secondo strumento è lo strumento che vale in ambito Unione Europea, ed è l'azione di restituzione ai sensi della Direttiva 93/7 trasposta nel nostro ordinamento dalla Legge 88/98 e, per esempio, per quanto riguarda la Francia da una legge del 1995, la 877.

Questa azione di restituzione ha alcune particolarità, perché i soggetti legittimati di solito non sono autorità giudiziarie ma sono, nel nostro ordinamento, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel sistema francese è l'Ufficio Centrale di lotta contro il traffico dei beni culturali.

La natura dell'azione è un'azione di restituzione che si fonda sull'accertamento dell'uscita illecita dal territorio nazionale. Ci sono tutta una serie di altri temi sottesi a questo accertamento. Possono essere: l'esistenza di diritti di terzi in buona fede, il problema dell'equo indennizzo, l'azione di rivalsa verso l'eventuale responsabile nazionale dell'esportazione illecita.

L'autorità giudiziaria competente è di solito il Tribunale Civile, questo sia nel sistema italiano che in quello francese, e quindi le forme del procedimento sono le forme proprie al processo civile. I vantaggi dell'azione di restituzione rispetto alla rogatoria sono la definitività della restituzione; una volta che la decisione di restituzione è presa è una decisione definitiva e l'accertamento è completo nei rapporti transnazionali concernenti il bene.

La decisione, ad esempio, del giudice francese regola in maniera definitiva i rapporti tra Stato italiano e Stato francese, in ordine al bene che forma oggetto della decisione medesima.

Ma anche l'azione di restituzione ha dei limiti: il primo è che il soggetto ha un termine di decadenza annuale a partire dalla comunicazione fatta dall'autorità centrale del paese di sequestro, ed è un termine di decadenza che talvolta può essere difficile da rispettare. Inoltre pone i problemi degli oneri derivanti dall'esercizio dinanzi all'autorità straniera (c'è bisogno dell'incarico ad un avvocato) e c'è tutta l'alea insita in un procedimento giudiziario, tanto più in un procedimento di carattere civile, che quindi tiene in conto, anche come sensibilità culturale dei colleghi magistrati chiamati a pronunciarsi, molto i diritti di proprietà, i diritti dei terzi privati coinvolti.

Ci sono anche altri problemi, uno può essere la durata. In molti sistemi c'è una pregiudiziale penale, quindi là dove ci fosse contemporaneamente un procedimento penale, per esempio, davanti al giudice istruttore di Parigi, ed un'azione di restituzione davanti al Tribunale Civile di Parigi attinenti allo stesso bene, il giudice civile non potrebbe pronunciarsi sulla restituzione prima che il giudice penale non si sia pronunciato sulla responsabilità penale dell'imputato. Esiste anche in questo caso un rischio di conflitto tra decisioni di differenti autorità giudiziarie, anche all'interno dello stesso paese: il giudice civile potrebbe andare in diverso avviso, sulla base di considerazioni attinenti al diritto civile, rispetto al giudicato penale francese o al giudicato penale italiano.

A fronte di questo quadro e di queste difficoltà, nel caso del Canaletto abbiamo scelto di perseguire una strada diversa, ed abbiamo fatto ricorso allo strumento del trasferimento del procedimento penale previsto dall'art. 21 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.

Quale ne è il presupposto? È che nello Stato che ha operato il sequestro, sia aperto un procedimento penale. Quindi è necessario che fin dall'inizio, fin da quando abbiamo conoscenza del fatto che è stato operato un sequestro in uno Stato parte alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, va subito sollecitata l'apertura di un procedimento penale autonomo da parte dell'autorità giudiziaria competente. È stata la cosa che, per esempio, abbiamo fatto per quanto riguarda il Canaletto attraverso il contatto strettissimo tra il

Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Artistico e l'Autorità centrale, l'Ufficio Centrale di lotta contro il traffico dei beni culturali di Parigi. Abbiamo saputo subito che il sequestro era stato operato. I Carabinieri hanno potuto fornire ai loro colleghi francesi in tempo reale tutti gli elementi di conoscenza di cui avevano bisogno riguardo a quel bene; quindi il contatto tra i Carabinieri, il Magistrato di collegamento, l'Ambasciata d'Italia a Parigi, ha permesso di fare in modo che venisse aperto subito un procedimento francese per quel bene.

Quali sono gli elementi che giustificano il trasferimento della procedura? Gli elementi possono essere diversi. La Convenzione di Strasburgo del 1972 ne enunciava alcuni. Nel caso specifico si trattava di un quadro uscito illecitamente dal territorio italiano, seppure attraverso un meccanismo ingegnoso di falsa importazione temporanea dalla Svizzera, quindi l'oggetto era un oggetto italiano. L'autore presunto – ancora non è stato giudicato – è un cittadino italiano, un mercante d'arte operante nella zona di Firenze, e gran parte dell'attività illecita era stata realizzata in territorio italiano: l'esportazione, la falsa importazione temporanea, ciò che legava l'intero fatto al territorio italiano più di quanto non fosse la parte di azione illecita commessa in territorio francese nel caso di specie.

Dal punto di vista operativo questo tipo di attività suppone che si possa seguire passo a passo la procedura aperta nello stato del sequestro.

Quali sono i vantaggi di questo procedimento? È che innanzitutto c'è un unico accertamento giudiziario, che avviene di fronte all'autorità giudiziaria del paese di origine del bene culturale illecitamente esportato, in questo caso l'Italia.

Le norme applicate sono unicamente le norme dello Stato esportatore o obbligato ad esportare, che subisce l'esportazione illecita. Del resto non c'è motivo di inquietarsi sul fatto che le norme applicabili siano quelle di un solo Stato, perché tra l'altro in questa materia, in ambito europeo le norme sono ampiamente uniformi, essendo in larga parte di derivazione comunitaria. Inoltre il giudice – in questo caso sarà il Tribunale di Firenze – accerterà insieme la responsabilità penale per tutti i reati commessi in Italia ed in Francia, e potrà decidere in maniera coerente anche tutti gli aspetti attinenti ad eventuali diritti di terzi di carattere civile su questo quadro. Ci sarà dunque un'unica decisione giudiziaria, un'unica autorità giudiziaria, ci sarà quindi una decisione che definirà completamente tutte le situazioni coinvolte in maniera coerente.

Inoltre si potrà ottenere la restituzione definitiva del bene come conseguenza del trasferimento del procedimento penale e si tratta di uno strumento gratuito e semplice. Non ci sono oneri aggiuntivi. In pratica che succede? Succede che il giudice francese, ed in particolare il pubblico ministero francese richiede al suo ministero di chiedere al Ministero della Giustizia italiano di procedere anche per i fatti commessi sul territorio francese. Naturalmente il trasferimento del fascicolo con tutte le prove raccolte in Francia comprende anche come pertinenza, come accessorio, il corpo del reato che in Francia è stato sequestrato. Ci sarà dunque il trasferimento del fascicolo penale al giudice di Firenze, ed a corredo del fascicolo penale ci sarà anche il corpo di reato, in questo caso la tela del Canaletto che era stata sequestrata a Parigi.

Per fare questo, però, è chiaro che c'è bisogno che i due magistrati si parlino nel corso dell'intero procedimento.

La diversità degli strumenti coinvolge una molteplicità di attori. C'è un'attività di polizia, di prevenzione, di *intelligent*, c'è un'attività giudiziaria alla quale partecipano autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, ci sono poteri ed obblighi dell'autorità di governo (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Commissione interministeriale per il recupero delle opere d'arte), ruolo delle rappresentanze diplomatiche. La diversità delle competenze, la diversità degli attori impone che

gli attori si parlino, comunichino gli uni agli altri tutti gli elementi di conoscenza e di scienza dei quali dispongono.

La comunicazione tra gli attori è il presupposto per la definizione, caso per caso, di una strategia finalizzata al recupero delle opere d'arte, ed in questo senso la mia personale esperienza è quella di un ruolo fondamentale dei Carabinieri del Comando Tutela del Patrimonio Artistico; perché i Carabinieri TPA si situano in ciascuna di quelle caselle di attività: sono autorità di polizia, sono quelli che intervengono in prima linea nell'azione di contrasto e di prevenzione e quindi conoscono, hanno l'acquisizione, i dati per impostare un'azione volta al recupero là dove l'azione di prevenzione non si riveli sufficiente; sono autorità di polizia giudiziaria, perché in questo tipo di attività i magistrati italiani fanno particolare affidamento sulla professionalità e competenza del Comando TPA; sono incardinati funzionalmente nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali, quindi hanno un contatto funzionale diretto con l'autorità di governo che è legittimata, ad esempio, ad attivare l'azione di restituzione.

Possono quindi svolgere al meglio quel ruolo di sinapsi intelligente tra i diversi attori della cooperazione di polizia, della cooperazione giudiziaria e di politiche governative volte al recupero di beni culturali proprio per questa loro posizione istituzionale del tutto peculiare.

Del resto i Carabinieri svolgono al meglio questa attività da tanti anni, e per questo, non solo per l'invito che mi è stato fatto ad intervenire in questo convegno, li ringrazio sentitamente.

MANLIO FRIGO [1]

IL PROBLEMA DELLA RESTITUZIONE DI BENI ARCHEOLOGICI TRA NORME INTERNAZIONALI, DICHIARAZIONI DI PRINCIPI E CODICI DEONTOLOGICI

1. Benché nella seconda metà del secolo XX l'attenzione della comunità internazionale verso la protezione dei beni culturali abbia subìto un'evoluzione davvero considerevole se paragonata all'esperienza delle epoche precedenti, sarebbe quanto meno ottimistico ritenere che il fenomeno del traffico illecito costituisca non solo una condotta criminosa ormai debellata, ma anche una pratica ormai inidonea a costituire fonte di preoccupazione per l'integrità e la conservazione dei beni. Con particolare riguardo ai beni di interesse archeologico poi, nonostante il fatto che le norme di origine internazionale oggi in vigore si sono moltiplicate – si pensi alle convenzioni internazionali dell'UNESCO, a quelle regionali del Consiglio d'Europa, alle norme comunitarie emanate agli inizi degli anni '90 e alla Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 – i problemi relativi al monitoraggio della loro circolazione, nonché al recupero di quelli illecitamente esportati restano particolarmente acuti.

A tale proposito basti considerare che le opere provenienti da musei pubblici o da collezioni private possono essere attribuite più facilmente ad un proprietario, mentre per quanto attiene ai ritrovamenti archeologici, rispetto ai quali si presentano spesso maggiori difficoltà di collocazione quanto al loro titolo se non, addirittura, alla loro provenienza. Gravi problemi in ordine alla restituzione si frappongono, del resto, anche nell'ipotesi apparentemente più semplice in cui l'appartenenza allo Stato sia espressamente dichiarata dalla legge nazionale dello Stato medesimo, come è dimostrato – per ricordare un caso che riguarda da vicino il nostro paese – dalla nota vicenda relativa alla statua di *Nike*, trafugata in Sicilia e riapparsa nelle sale del "Getty Museum" di Malibu.

Sotto questo profilo, che assume particolare rilievo proprio con riguardo ai beni di interesse archeologico, è nota la tradizionale ritrosia, se non ostilità da parte delle giurisdizioni nazionali a riconoscere e a dare esecuzione alle norme di diritto pubblico di altri paesi. E ciò tanto nel caso in cui dette norme prevedano una riserva di proprietà a favore dello Stato, quanto nel caso, non infrequente, in cui esse, pur senza incidere sul regime di proprietà dei beni, pongano limiti alla loro circolazione vietandone, ad esempio, l'esportazione.

2. Non è questa la sede idonea per una diffusa trattazione della più ampia questione – nella quale il problema in esame deve essere inquadrato – relativa al riconoscimento del diritto pubblico straniero nell'ordinamento del foro a seguito del richiamo operato dalle norme di diritto interna-

[1] Professore straordinario di diritto internazionale – Università degli Studi di Milano – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

zionale privato di quest'ultimo. Basti qui ricordare che se è lecito affermare che le posizioni espresse dalla dottrina più risalente circa l'assoluta inapplicabilità del diritto pubblico straniero paiono in gran parte superate, è altrettanto vero che la prassi della maggior parte degli Stati, in particolare in questa materia, depone comunque nel senso di non ritenere applicabili le norme poste da un altro paese a tutela del proprio patrimonio culturale. In mancanza di precisi obblighi internazionali, rimane alquanto improbabile che l'esportazione illecita di un bene culturale dal territorio di uno Stato in violazione delle sue norme interne di tutela sia considerata di per sé un atto illecito da parte dello Stato nel cui territorio il bene viene trasferito. A tale situazione di fatto hanno posto un rimedio assai parziale, in questa materia, la Convenzione dell'UNESCO del 1970, sul piano internazionale, e certamente più efficace ma limitato all'ambito comunitario, la direttiva 93/7/CEE. La successiva Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati si caratterizza, peraltro, anche per l'ambizione di rappresentare un significativo banco di prova circa la determinazione degli Stati di superare un atteggiamento profondamente radicato[2].

3. Venendo al regime previsto dalla Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 è opportuno ricordare che essa contempla la duplice ipotesi della *restituzione* dei beni rubati (artt. 3 e 4) del *ritorno* (artt. 5-7) di quelli illecitamente trasferiti dal territorio di uno Stato contraente in violazione delle sue norme in materia di esportazione di beni culturali (art. 1, lett. b).

La questione del ritorno dei beni illecitamente esportati costituisce indubbiamente il tema più complesso e controverso della Convenzione. Il motivo di tale complessità è facilmente spiegabile proprio ove si consideri che la disciplina contenuta negli articoli da 5 a 7 della Convenzione mira sostanzialmente a introdurre sul piano del diritto positivo l'affermazione di un obbligo di dare riconoscimento ai limiti posti dalle norme di diritto pubblico di un altro Stato alla circolazione e alla commerciabilità di talune categorie di beni.

L'art. 5 della Convenzione prevede requisiti e condizioni di ammissibilità della domanda volta ad ottenere il ritorno di beni illecitamente esportati stabilendo che lo Stato legittimato alla richiesta può proporre tale domanda non solo all'autorità giudiziaria dello Stato contraente nel quale è stato trasferito, ma anche a "qualsiasi altra autori-

[2] L'atteggiamento al quale si fa riferimento nel testo non impedisce di rilevare come non siano mancate interessanti sentenze emanate da giudici di Stati che, benché non contraenti della Convenzione UNESCO del 1970, hanno espresso la volontà di cooperare alla protezione del patrimonio artistico di Stati terzi aggirando in sostanza anche i problemi posti dall'applicazione di norme di diritto pubblico straniere. Ciò almeno in quanto queste ultime fossero ritenute conformi nell'interesse della comunità internazionale nel suo complesso, così come espresso in una norma di diritto internazionale; cfr. la nota sentenza del Bundesgeritschof, 22 giugno 1972, in *Entscheidungen des Bundesgeritschofes in Zivilsachen*, 1973, p. 82 ss. relativa al trasporto e assicurazione di oggetti d'arte nigeriana dalla Nigeria ad Amburgo, sulla quale v. REICHELT, *Kulturgüterschutz und Internationales Privatrecht*, in *IPRax*, 1986, p. 73 ss. e la sentenza della Queen's Bench Division nel caso *Attorney General of New Zealand v. Ortiz*, in *Weekly Law Reports*, 1982, p. 10. Circa il rilievo in questa materia delle questioni relative all'ammissibilità e ai limiti dell'applicabilità del diritto pubblico straniero e il relativo esame delle posizioni espresse in dottrina e in giurisprudenza ci permettiamo di rinviare a FRIGO, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano 1986, p. 332 ss.; v. inoltre LUZZATTO, *Trade in Art and Conflict of Laws: the Position of Italy*, in LALIVE (ed.), *Internationale Sales of Works of art,* Paris 1988, p. 409 ss., a p. 420, e MARESCA, *Conformità dei valori e rilevanza del diritto pubblico straniero,* Milano 1990, p. 177 ss.. È noto peraltro che da qualche tempo si assiste ad una chiara tendenza nel senso di consentire al giudice di applicare – o, almeno, di "prendere in considerazione" (per riprendere la distinzione assai marcata nei sistemi di *common law* e sulla quale si impernia la nota risoluzione dell'*Institut de Droit International* nella sessione di Wiesbaden del 1975 – le norme imperative di diritto pubblico straniero anche se tale diritto non si applichi a titolo principale al rapporto giuridico considerato, come nel caso dell'art. 7 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e dell'art. 18 della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987. Cfr. inoltre le più recenti osservazioni sul punto di un attento studioso della materia quale LALIVE, *Une avancée du droit international: la Convention de Rome d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés*, in *Revue dr. Uniforme*, 1996, p. 54 ss., il quale lamenta che buona parte dei delegati, nonché dei commentatori della Convenzione, sia del tutto ignara dell'esistenza stessa di tali problemi.

tà competente" di detto Stato, con ciò tenendo conto delle ipotesi in cui il diritto interno dello Stato richiesto attribuisca ad altra autorità (ad esempio quella amministrativa) la competenza a dirimere la questione.

Per quanto attiene alla delimitazione della nozione di bene illecitamente esportato la norma estende opportunamente al § 2 tale qualifica anche ai beni oggetto di esportazione temporanea per fini di esposizione, ricerca o restauro che, pur avendo lasciato il territorio di uno Stato contraente muniti di debita autorizzazione, non vi abbiano fatto ritorno alla fine del periodo di validità della autorizzazione medesima.

Il meccanismo regolato dall'art. 5 dispone, al § 5, che la domanda debba essere proposta entro tre anni dal momento della conoscenza effettiva da parte dello Stato richiedente del luogo di situazione del bene e dell'identità del possessore e non oltre cinquanta anni dalla data entro la quale il bene avrebbe dovuto rientrare. La domanda troverà accoglimento qualora l'autorità competente accerti la sussistenza delle condizioni previste ai §§ 3 e 4, che attengono alla verifica dell'"importanza culturale significativa" che il bene riveste per lo Stato che ne chiede il ritorno.

Si osservi, a tale proposito, che l'obbligo previsto al § 4 relativo alla produzione di tutte le "informazioni di fatto o di diritto" idonee a consentire la valutazione da parte dell'autorità richiesta della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per disporre il ritorno pone in primo piano l'esigenza per il nostro paese di affrontare in modo decisivo il problema della conoscenza del patrimonio culturale.

È ancora una volta il caso di sottolineare – come del resto non avevamo mancato di avvertire già in occasione del varo della direttiva comunitaria 93/7 – che la predisposizione di idonei strumenti di inventariazione e di sistemi di catalogazione a livello nazionale e locale e, in particolare, un'appropriata omologazione di tali strumenti e sistemi può rivelarsi decisiva ai fini del ritorno dei beni oltre che dell'esercizio di una più generale e adeguata tutela dei beni. Non vi è dubbio, infatti, che volendosi avvalere del sistema previsto dall'art. 5 della Convenzione dell'UNIDROIT è estremamente difficile ottenere il ritorno di un bene dall'autorità giudiziaria o amministrativa straniera qualora non si sia neppure in grado di provare la conoscenza del bene medesimo, oppure ad esempio la sua provenienza da un sito archeologico determinato, come purtroppo è talora avvenuto in passato[3].

Analogamente all'ipotesi della restituzione di cui all'art. 4, anche nel caso del ritorno viene garantito al possessore del bene il diritto ad un equo indennizzo, in questo caso a carico dello Stato richiedente, a condizione che venga accertato il rispetto dello standard di diligenza secondo i parametri di cui all'art. 6, §§ 1 e 2. In particolare si noti che tra le circostanze relative all'acquisto che devono essere prese in considerazione a tal fine spicca la verifica della eventuale mancanza del certificato di esportazione qualora questo venga richiesto ai fini della legittimità dell'esportazione dalla legge dello Stato che ha presentato la domanda di ritorno. Il contenuto della norma mira palesemente ad impedire che, in mancanza di tale certificato, il possessore possa far valere la buona fede e il conseguente diritto all'indennizzo, anche se la proposta di inserire la previsione espressa che la mancanza di tale certificato avesse come conse-

[3] Analoghe osservazioni avevamo infatti proposto in sede di commento alla direttiva con riguardo al medesimo problema; cfr. FRIGO, *La proposta di direttiva del Consiglio CEE relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente "esportati"*, in *Dir. Comm. Int*., 1992, p. 519 ss., a pp. 527-529 e *Gli aspetti giuridici*, cit., pp. 84 e 106 dove si richiamava, tra l'altro, il celebre precedente dei reperti archeologici di Morgantina, sul quale v. CILIA PLATAMONE, *Speciali scavi a Morgantina (Aidone)*, in REVERDINI, BISCARETTI DI RUFFIA, FRIGO, (a cura di), *La tutela e la circolazione dei beni culturali nei paesi membri della CEE*, p. 172 ss..

guenza automatica il mancato riconoscimento dell'indennizzo fu respinta già nel corso dei lavori del Comitato di esperti governativi[4].

Anche in questo caso, come nel caso dell'art. 4, § 1, la norma è ispirata all'esigenza di mediazione tra la preoccupazione degli Stati che temono di non avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo necessario ad ottenere il ritorno del bene illecitamente trasferito e le istanze degli Stati che devono prevedere il diritto all'indennizzo quale condizione per consentire sul piano della legittimità costituzionale l'adozione di misure espropriative a carico del possessore di buona fede.

Un'interessante alternativa all'obbligo di pagamento dell'indennizzo è infine prevista all'art. 6, § 3 che concede al possessore, d'accordo con lo Stato richiedente, la facoltà di rimanere proprietario del bene ovvero di trasferirlo a qualsiasi titolo a una persona di sua scelta residente nel paese richiedente purché questa presti le necessarie garanzie. Si tratta di una opportuna disposizione volta a facilitare il ritorno in tutte le ipotesi in cui si incontrino l'interesse dello Stato richiedente di evitare un esborso eccessivamente oneroso, con l'interesse del privato possessore e dello Stato di appartenenza di quest'ultimo laddove si presentino ostacoli eccessivi all'introduzione di una norma che preveda la confisca o altro istituto ablativo della proprietà. È da ritenersi in proposito che le "necessarie garanzie" richieste dalla lettera *b* dell'art. 6, § 3 debbano essere idonee ad impedire che il bene ritorni nella disponibilità di chi lo aveva precedentemente venduto e, in ogni caso, ad evitare che il bene medesimo venga nuovamente esportato[5].

4. Anche alla luce dei problemi ai quali si è fatto cenno non vi è dubbio che un ulteriore strumento particolarmente idoneo a favorire le restituzioni di beni archeologici sia naturalmente rappresentato dalla sottoscrizione di accordi bilaterali *ad hoc* riguardanti la predisposizione di più precisi limiti all'importazione di determinate categorie di beni da parte degli Stati contraenti di tali accordi. Tali accordi bilaterali, del resto, non solo sono pienamente compatibili con quelli multilaterali quali quelli sopra citati, ma sono altresì da essi suggeriti quale mezzo per conferire maggiore efficacia ad impegni assunti in via programmatica e dunque più precise garanzie di ottenere, in concreto, la restituzione di beni rubati o illecitamente esportati. In proposito basti ricordare l'art. 15 della Convenzione dell'UNESCO del 1970 e l'art. 13, § 2 della Convenzione dell'UNIDROIT del 1995.

Per quanto riguarda la Convenzione dell'UNESCO del 1970 ciò ha favorito la conclusione di un numero non irrilevante di accordi bilaterali da parte di un paese rilevante anche nel mercato dell'arte quale gli Stati Uniti (tra i quali quello con il Canada del 1997 e il recentissimo *Memorandum d'intesa con l'Italia relativo a determinate categorie di beni archeologici* del 19 gennaio 2001). Inoltre tale modello – consistente nel far seguire accordi bilaterali da concludersi nel quadro della Convenzione dell'UNESCO – sembra anche particolarmente idoneo ad assicurare l'adesione alla Convenzione stessa da parte di altri paesi tradizionalmente importatori di beni culturali che le avevano finora riservato scarsi entusiasmi. Ciò è tanto vero se si pensa che il recente progetto di Legge Federale svizzera sul trasferimento internazionale di beni culturali

[4] Cfr. in tal senso UNIDROIT, *Text of the Draft Convention with Explanatory Report*, UNIDROIT 1994 – CONF. 8/3 del 20 dicembre 1994, p. 30.

[5] Cfr. nello stesso senso UNESCO, *Comments on the Draft UNIDROIT Convention on the International Return of Stolen or illegally exported Cultural Objects submitted by the International Organizations*, UNIDROIT, 1995 – CONF. 8/6, aprile 1995, p. 51 ss. e UNIDROIT, *Explanatory Report*, cit., p. 30. Al fine di alleviare i costi dello Stato richiedente l'art. 6, § 4 dispone che la Convenzione non pregiudica il diritto dello Stato che abbia sostenuto delle spese per ottenere il ritorno del bene culturale (ad esempio spese di trasporto, di assicurazione ecc.) di rivalersi su altri soggetti (in particolare su chi ha illecitamente esportato il bene) in base alle sue norme interne.

(LTBC) dell'ottobre 2000 volta a dare esecuzione alla Convenzione adotta sostanzialmente il medesimo modello, conferendo al Consiglio federale il potere di concludere accordi bilaterali del tipo indicato.

Come si è accennato, tuttavia, proprio nel settore della protezione dei beni archeologici si presenta particolarmente acuto il problema del grado di tutela che è possibile conferire ad un patrimonio del quale non è neppure dato conoscere con sufficiente certezza l'esatta consistenza.

A tale proposito non è del resto un caso che il citato Memorandum d'Intesa concluso a Washington nel gennaio 2001 tra Italia e Stati Uniti sottolinei espressamente, all'art. II, § B, che "*Entrambi i Governi concordano che, affinché le limitazioni alle importazioni negli Stati Uniti d'America possano avere pienamente successo nel contrastare gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica Italiana farà quanto in suo potere per incrementare la ricerca scientifica e la protezione del patrimonio archeologico e le misure di protezione degli scavi archeologici nei siti conosciuti, particolarmente in aree a maggior rischio di scavi abusivi. Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del Governo della Repubblica Italiana per destinare maggiori fondi pubblici per la custodia dei siti archeologici e dei musei e per la adozione di incentivi fiscali italiani per il sostegno privato di scavi autorizzati. Il Governo italiano proseguirà il suo impegno in questi settori*".

Inoltre all'art. II, § F "*Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del Governo italiano per rivedere la normativa in materia di esportazione di reperti archeologici e per aumentare l'efficienza del sistema per il rilascio dei certificati di esportazione. Il Governo della Repubblica Italiana continuerà ad esaminare ulteriori modalità che facilitino l'esportazione di oggetti archeologici venduti legittimamente in Italia*".

Lo sforzo di assicurare il giusto equilibrio tra la necessità di conoscere la consistenza del patrimonio e l'esigenza di garantire la circolazione dei beni costituisce, particolarmente nel caso del nostro paese, la chiave di una più efficace tutela dei beni culturali contro il fenomeno del traffico illecito.

5. Riguardando il problema delle restituzioni sotto altro profilo si deve notare come costituiscano un motivo di crescente interesse sul piano internazionale le questioni sollevate in questi ultimi anni in ordine ad una più accentuata protezione dei beni sottratti in caso di conflitto armato. Le questioni sollevate in ordine alla restituzione dei beni in particolare, ma non solo, ad individui di religione ebraica oggetto di persecuzione e alle istituzioni ad essi collegate di beni culturali sottratti in vario modo nel corso del secondo conflitto mondiale, consentono di mettere in luce la frequenza con la quale si è fatto ricorso, soprattutto negli ultimi anni, anche a fonti talora prive del carattere vincolante proprio delle norme giuridiche in senso stretto, ma che si possono rivelare particolarmente efficaci quali strumenti complementari a queste ultime.

Quanto sopra trova conferma nelle numerose iniziative intraprese da parte di enti pubblici e privati in relazione a temi connessi alla circolazione di opere d'arte e di beni di interesse archeologico, artistico, storico, archivistico ecc. proprio sotto il profilo della rinnovata attenzione posta al rispetto di principi posti a livello internazionale. A titolo di esempio basti citare l'adozione, nel 1998, delle *Guidelines Concerning the Unlawful Appropriation of Objects during the Nazi Era* da parte dell'*American Association of Museums*. Si tratta di uno strumento volto ad indicare ai musei statunitensi (che, è bene ricordare, sono quasi esclusivamente privati) delle direttive da osservare per accertare la provenienza dei beni prima di procedere all'acquisizione. Tali "direttive" dovrebbero essere osservate in caso di compravendita, ma anche di donazione, di legato o di

scambio e sono basate sul principio che costituisce una precisa responsabilità di ogni istituzione museale quella di fare tutti gli sforzi possibili al fine di identificare gli oggetti che non siano stati restituiti ai legittimi proprietari[6].

Non si possono del resto non richiamare, su un diverso piano ma nel medesimo senso, le raccomandazioni dell'ICOM relative al *Return of Art Belonging to Jewish Owners* e i *Washington Conference Principles on Nazi-Appropriated Art* adottati nel 1998 in occasione della *Washington Conference on Holocaust-Era Assets* organizzata congiuntamente dal Segretariato di Stato americano e dall'*United States Holocaust Memorial Museum*[7].

Sul versante europeo e in coerenza con l'intensa attività del Consiglio d'Europa per la protezione dei beni culturali, deve essere almeno segnalata l'emanazione da parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa della raccomandazione 1372 (1998) del 26 maggio 1998 relativa alla *UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Property* e alla risoluzione 1205 (1999) del 4 novembre 1999 relativa ai *Looted Jewish Cultural Property* (o *Biens culturels des Juifs spoliés*). La prima raccomandazione rileva in questa sede esclusivamente per il contenuto del suo § 5 nel quale viene messo in luce, incidentalmente, come la Convenzione dell'UNIDROIT non sia in grado di risolvere tutti i problemi posti dal trasferimento illecito di beni culturali. Non essendo applicabile con effetto retroattivo, ad esempio, essa non può costituire un rimedio efficace nel caso dei furti di beni nella ex-Jugoslavia, ovvero nel caso dei beni di proprietà di persone di religione ebraica trasferiti dai paesi baltici durante la seconda guerra mondiale. Peraltro la raccomandazione sottolinea come in casi analoghi sia possibile ottenere una tutela giuridica mediante l'applicazione di altre convenzioni internazionali quali, in particolare, il primo Protocollo alla Convenzione dell'Aia del 1954 e la Convenzione dell'UNESCO del 1970[8].

Quanto alla seconda dichiarazione di principi – sempre, naturalmente appartenente al *genus* delle raccomandazioni a dispetto della diversa formale denominazione assunta – essa si segnala non solo perché al § 8 sottolinea che l'Assemblea ritiene che la restituzione dei beni ai proprietari originari o ai loro eredi (individui, istituzioni o comunità) o, ancora, agli Stati costituisce un mezzo effettivo per ristabilire il ruolo della cultura ebraica in Europa. Ciò che riveste un significato ancora più rilevante è rappresentato dal fatto che la risoluzione assimila "*the systematic identification, seizure and dispersal of the most significant private and communal Jewish property*" (§ 2) a "*subsequent expropriation and nationalisation of Jewish cultural property, whether looted or not, by communist regimes*" che viene considerata "*illegal, as was similar action in countries occupied by the Soviet Union*" (§ 3). Alla luce di tali premesse, dopo avere invitato (§ 10) i parlamenti degli Stati membri a studiare senza indugio ogni mezzo per facilitare la restituzione dei beni considerati "*looted Jewish cultural property*" la risoluzione invoca al § 13 che venga attribuita particolare importanza a modifiche legislative interne riguardanti "*i. extending or removing statutory limitation periods, ii. Removing restrictions on alienability, iii. providing immunity from actions*

[6] Cfr. il testo delle *Guidelines* in *Int. Journ. Cult. Property*, 2000, p. 151 ss.; cfr. anche il sito www.aam-us.org/nazi_guidelines.htm e *infra* nell'appendice dei documenti in Frigo, *La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, Milano 2001.

[7] Cfr. *Int. Journ. Cult. Property*, 2000, p. 152 e nell'appendice dei documenti in Frigo, *La circolazione internazionale*, cit..

[8] Il testo integrale della Raccomandazione 1372 del 26 maggio 1998 è riprodotto nell'appendice dei documenti in Frigo, *La circolazione internazionale*, cit..

for breach of duty on the part of those responsible for collections, iv. Waiving export controls"[9].

I medesimi concetti sono stati recentemente riaffermati nell'ambito del *Vilnius International Forum on Holocaust Era Looted Cultural Assets*, seguito della Conferenza di Washington del 1998, tenutosi nell'ottobre 2000, dedicato esclusivamente ai problemi connessi alla restituzione di opere d'arte e beni culturali. Nel richiamarsi espressamente alla risoluzione 1205 del Consiglio d'Europa e ai *Washington Conference Principles on Nazi-confiscated Art* – dei quali chiede l'attuazione a tutti i soggetti pubblici e privati interessati – la *Vilnius Forum Declaration* riconosce, tra l'altro, al § 4, "*the urgent need to work on ways to achieve a just and fair solution to the issue of Nazi-looted art and cultural property where owners or heirs of former Jewish owners, individual or legal persons cannot be identified, recognizes that there is no universal model for this issue, and recognizes the previous Jewish ownership of such cultural assets*"[10].

Come espressamente sottolinea la Conferenza di Washington lo scopo dei *Principles* da questa adottati consiste principalmente nel "*developing a consensus on non-binding principles to assist issues relating to Nazi-confiscating art*". Benché dal punto di vista formale nessuno degli strumenti e delle dichiarazioni di cui sopra ecceda i limiti di ciò che comunemente si definisce come *soft law*, sarebbe avventato sottovalutare il loro impatto sulla prassi diplomatica e anche giudiziaria internazionale.

6. Un'ultima considerazione merita il ruolo che questo insieme di atti ai quali si è fatto cenno può rivestire nell'ambito delle problematiche connesse alla soluzione delle controversie internazionali in materia di beni culturali e di beni di interesse archeologico in particolare. Sotto questo profilo si deve anzitutto sottolineare come, sia pure ancora timidamente, stia prendendo piede la prospettiva di introdurre l'arbitrato quale mezzo per molti versi particolarmente idoneo a risolvere questo tipo di vertenze in virtù del carattere di riservatezza, celerità e competenza specifica in materia che gli arbitri potrebbero garantire, potendo essi venire prescelti e indicati dalle parti nell'ambito di una rosa di esperti del settore.

Orbene, analogamente a quanto suole verificarsi nell'esperienza degli arbitrati commerciali internazionali con riferimento alla presa in considerazione, accanto alle norme di legge ritenute applicabili alla controversia, anche delle c.d. "regole oggettive del commercio internazionale", sotto questo profilo l'organo arbitrale ben potrebbe giovarsi di quei corpi di direttive, linee-guida, codici ecc. che, pur senza rivestire il carattere di testi normativi in senso proprio, promanano da enti, istituzioni o associazioni professionali di rilievo internazionale tale da non potersi ragionevolmente ritenere sconosciuti non solo ai "consociati" ma, più in generale, almeno agli operatori professionali del settore. Accanto alle già richiamate *Guidelines* dell'*American Association of Museums*[11], è opportuno almeno ricordare l'attività dell'*International Council of Museums* (ICOM), organizzazione non-governativa di musei e di operatori museali e, in tale ambito, l'adozione del *Code of Professional Ethics* contenente i principi ai quali dovrebbero ispirarsi tutti gli operatori del settore in particolare al fine di evitare le acquisizioni di beni e materiali di pro-

[9] Il testo integrale della Risoluzione 1205 (1999) del 4 novembre 1999 è riprodotto nell'appendice dei documenti in FRIGO, *La circolazione internazionale*, cit; cfr. inoltre *Int. Journ. Cult. Property*, 2000, p. 199 ss..

[10] Il testo integrale della *Vilnius Forum Declaration* del 5 ottobre 2000 è riprodotto nell'appendice dei documenti in FRIGO, *La circolazione internazionale*, cit. Cfr. inoltre il sito www.vilniusforum.lt/docs/declaration.htm.

[11] Cfr. il testo nella appendice dei documenti in FRIGO, *La circolazione internazionale*, cit..

venienza illecita o dubbia. A tale proposito si deve sottolineare che tale codice, adottato nel 1986 dall'Assemblea generale dell'ICOM[12], è attualmente oggetto di un processo di revisione che dovrà sfociare nell'approvazione di un testo emendato nel corso della prossima Assemblea generale con un'attenzione particolare proprio all'adozione di ulteriori misure che dovranno essere rispettate in occasione di acquisizioni, donazioni, scambi e prestiti di beni culturali.

Per altro verso non potrà non essere tenuto in considerazione il rispetto dei codici deontologici e/o delle direttive emanate dalle associazioni nazionali di categoria o dalle federazioni internazionali alle quali aderiscono tali associazioni o federazioni nazionali di operatori del mercato dell'arte, quali quelle emanate della C.I.N.O.A. (*Confédération Internationale des Négociants en œuvres d'Art*)[13], alle quali vanno affiancate le analoghe iniziative dell'UNESCO quali, in particolare, la recente adozione dell'*International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property*[14]. È, del resto, appena il caso di aggiungere che la garanzia della trasparenza delle transazioni riguardanti le opere d'arte e i beni culturali più in generale non può non dipendere anche dal rispetto di regole quali quelle alle quali si è fatto cenno. Sarebbe pertanto estremamente controproducente che, ai fini della risoluzione delle controversie in materia, la valutazione della diffusione e dell'indice di osservanza di tali regole da parte degli operatori non potesse trovare la giusta considerazione, privando in tal modo l'organo giudicante di un supporto particolarmente significativo.

[12] Cfr. ICOM, *Code of Professional Ethics*, 4 novembre 1986, *infra*, nell'appendice dei documenti. La revisione del codice, sulla base delle modificazioni già proposte dall'*Ethics Committee* dell'ICOM, è prevista per la prossima Assemblea generale dell'ICOM che si terrà a Barcellona nel luglio del 2001.

[13] Cfr. in proposito le *Direttive generali C.I.N.O.A.*, allegate allo statuto della confederazione approvato dall'Assemblea generale di Salisburgo del 28 giugno 1987 e di Praga del 27 giugno 1997, riprodotte nell'appendice dei documenti in FRIGO, *La circolazione internazionale*, cit. Le direttive sono state approvate all'Assemblea generale di Firenze nel 1987 ed emendate con l'assemblea generale di Stoccolma, il 26 giugno 1998. La C.I.N.O.A. è un'associazione internazionale costituita ai sensi della legge belga e ha la propria sede legale a Bruxelles, alla quale aderiscono associazioni, consorzi e federazioni di vari paesi europei ed extra-europei. Ne fanno parte, tra le altre, la Federazione Italiana Mercanti d'Arte e l'Associazione Antiquari d'Italia. Sul rilievo dei "codici etici" nella disciplina del mercato dell'arte v. le osservazioni di O'KEEFE, *Codes of Ethics and the Art Trade*, in FRANCIONI, DEL VECCHIO, DE CATERINI (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale*: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura, Milano 2000, p. 141 ss..

[14] Cfr. UNESCO, *International Code of Ethics for Deales in Cultural Property*, 6 novembre 2000, il cui testo è riprodotto nell'appendice dei documenti in FRIGO, *La circolazione internazionale*, cit..

VITTORIO MAINETTI[1]

LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Il tema del mio intervento riguarda quella che potrebbe essere definita l'ultima frontiera in materia di protezione del patrimonio culturale, vale a dire la protezione del patrimonio culturale subacqueo.

In particolare vorrei concentrare la mia analisi sul progetto di convenzione che l'UNESCO sta elaborando su questa materia. Il processo di elaborazione di questo progetto di convenzione trova le sue origini nelle lacune che sono contenute nella Convenzione di Monte Gobei che, come è noto, dedica alla materia due disposizioni specifiche: l'Art. 149 e l'Art. 303.

Io non mi attarderò sull'analisi di questi due articoli, ma vorrei semplicemente ricordare che la lacuna forse più grave del regime previsto dalla Convenzione di Monte Gobei è costituita dalla mancanza di una disciplina specifica del patrimonio subacqueo che viene a trovarsi in quello spazio di mare compreso tra il limite esterno della zona contigua – che citava il dottor Mocchegiani[2] – ed i fondi marini internazionali. Si tratta di uno spazio al di là delle 24 miglia, corrispondente alla zona economica esclusiva ed alla piattaforma continentale.

Le disposizioni che sono contenute nella Convenzione di Monte Gobei, lungi dal prevedere un regime completo di protezione, rappresentano tutt'al più una sorta di richiamo al problema e contengono una serie di principi generali che dovrebbero guidare l'elaborazione di una futura convenzione in materia.

Questo è proprio il compito che si è dato l'UNESCO che, recependo le preoccupazioni che sono state manifestate da più parti con riferimento ai pericoli che corrono i beni culturali sommersi, ha avviato un processo di negoziato al fine di sviluppare un regime completo di protezione.

L'apertura ufficiale di questo processo di elaborazione è avvenuta nel 1997 nel corso della Ventinovesima Sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO. Sulla base di una risoluzione, che è la 29C21, il Direttore generale dell'UNESCO è stato incaricato di redigere una bozza di progetto, tenendo conto di una serie di documenti internazionali che purtroppo non è possibile analizzare in questa sede: il Progetto di Convenzione dell'*International Low Association*; il Progetto di Buenos Aires; la Carta internazionale dell'ICOMOS del 1996, che contiene una serie di principi e linee guida relativi alla gestione ed alla salvaguardia del patrimonio subacqueo; il Progetto di Convenzione europea del 1985, che è stato elaborato in seno al Consiglio d'Europa, ma che purtroppo non è mai stato aperto alla firma. Vi è un altro strumento abbastanza importante, sempre del

[1] Università degli Studi – Milano – Italia.

[2] Cfr. C. MOCCHEGIANI, *infra*, pp. 179-181.

http://www.numismaticadellostato.it

Consiglio d'Europa, 'la Convenzione de La Valletta' sulla protezione del patrimonio archeologico sulla base di un serie di osservazioni che sono state inviate dagli Stati membri.

Questa bozza è stata utilizzata come base di discussione da quattro riunioni di esperti che si sono succedute. Nel 2001 si è tenuta appunto la quarta riunione dell'UNESCO, programmata dal 26 marzo al 6 di aprile, che purtroppo non è riuscita, come doveva essere il suo obiettivo, ad approvare un progetto che avrebbe dovuto essere inviato alla Conferenza Generale per la sua adozione definitiva.

Il Direttore Generale dell'UNESCO, constatando l'impossibilità di arrivare ad un consenso, ha deciso di prevedere una sessione supplementare che si terrà sempre nel 2001 a Parigi. Da questa sessione supplementare dovrebbe uscire il testo definitivo.

Il negoziato, quindi, si trova ad uno stadio molto avanzato, anche se una serie di temi restano da trattare e molti di essi non si sa bene quale sarà il loro destino.

Nel corso della scorsa riunione sono comunque stati già raggiunti importanti risultati che devono essere considerati come definitivi.

In questa sede vorrei soffermarmi principalmente sui temi che hanno già trovato una soluzione ed accennare ai temi che devono essere ancora definiti.

Innanzitutto è stato raggiunto un accordo sulla definizione di patrimonio culturale subacqueo. Che cosa si deve intendere con questa espressione? Vengono designate con l'espressione di 'patrimonio culturale subacqueo tutte le tracce dell'esistenza umana, aventi un carattere culturale, archeologico o storico che si trovano sommerse parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza da più di cento anni'.

All'interno di questa nozione devono essere ricompresi i siti, le strutture, le costruzioni, i manufatti, i resti umani, i relitti di navi, di altri aeromobili e mezzi di trasporto con il loro carico così come il loro contesto storico ed archeologico.

Non è ancora chiaro se all'interno di questa nozione debbano considerarsi compresi anche gli oggetti di natura preistorica o paleontologica, e nessuna decisione è stata presa – e questo è un altro argomento che si riproporrà nella prossima riunione – per quanto riguarda la possibilità per gli Stati partecipanti di designare dei beni che abbiano un'anzianità inferiore ai cento anni, come previsto dalla regola generale.

È stato anche approvato un Art. 2, che riguarda gli obiettivi ed i principi generali. Principi generali sui quali si dovrà fondare l'intera disciplina convenzionale.

È previsto ed è ribadito l'obbligo di cooperazione, di protezione del patrimonio culturale subacqueo, come già previsto all'Art. 303, paragrafo 1 della Convenzione di Monte Gobei. Viene però sancito un principio importantissimo che è quello della protezione in situ che viene considerata come l'opzione prioritaria nell'azione di conservazione.

Un altro principio molto importante riguarda l'esclusione della logica economico-commerciale dallo sfruttamento del patrimonio sommerso. Quest'ultimo principio è legato a quello dell'esclusione della *Low Salvage* e della *Low Find*, relativamente alle attività dirette al patrimonio subacqueo. Questo è stato uno degli argomenti più controversi e delicati di tutto il negoziato.

A questo proposito occorre ricordare che la caratteristica principale di questi due istituti tradizionali del diritto marittimo anglosassone sta nella ricompensa che il s*alvor* riceve per il bene recuperato. Questo incentivo economico è stato considerato pericoloso proprio perché incoraggia le compagnie di salvataggio commerciale ad intraprendere delle attività di recupero dei beni sommersi con lo scopo di trarre dei vantaggi economici. Per questo motivo ne è stata raccomandata l'esclusione.

Ora questa proposta di esclusione è stata avversata da un certo numero di Stati, capeggiati

dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e nel corso della precedente riunione si è giunti ad un compromesso. Compromesso che è contenuto nell'Art. 5 del Progetto: si è convenuto di escludere in linea generale il *salvage*, a meno che esso sia espressamente autorizzato da autorità competenti, che sia in piena conformità con quanto disposto dalla Convenzione e che in ogni caso assicuri ai beni eventualmente recuperati il massimo di protezione possibile. Non potendo escludere del tutto questo istituto si è cercato se non altro di neutralizzarne gli effetti nefasti.

Un altro punto importante, sul quale è stato raggiunto un accordo, riguarda la definizione del regime di protezione del patrimonio culturale subacqueo nelle acque sottoposte alla sovranità dello Stato costiero.

Lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di disciplinare ed autorizzare le attività dirette al patrimonio culturale subacqueo. La novità è però costituita dal fatto che gli Stati, parte della Convenzione, hanno l'obbligo di chiedere l'applicazione per tutte le attività che sono dirette a questo patrimonio delle regole che sono contenute nell'annesso. E questo credo sia l'aspetto più originale di tutto il Progetto di convenzione: vale a dire le regole dell'annesso. Le regole dell'annesso sono costituite da un insieme di 37 norme che costituiscono la riformulazione dei principi che sono contenuti nella Carta dell'ICOMOS.

Secondo l'idea originaria del Direttore Generale dell'UNESCO, il Progetto di Convenzione avrebbe dovuto fare riferimento a questi principi. Tuttavia sono stati sollevati dei dubbi, delle incertezze relative alla forza obbligatoria che tali principi avrebbero avuto. Donde i partecipanti hanno deciso di riprendere le norme generali e di fonderle in un insieme concreto di regole.

Queste regole sono state raggruppate in 14 punti: il primo punto è intitolato "Principi generali" e tutti gli altri riguardano la conduzione di progetti di ricerca archeologica subacquea in maniera responsabile e si occupano della competenza professionale degli operatori, delle tecniche di conservazione dei reperti, della divulgazione dei risultati, ma anche del finanziamento e dei lavori di scavo.

Vi sono poi tutta una serie di aspetti che non sono stati ancora risolti; mi limito a citare i temi giurisdizionali, quindi la questione della definizione del regime giuridico dei beni culturali localizzati nella piattaforma continentale, nella zona economica esclusiva, che rappresenta senza dubbio il tema di più difficile soluzione di tutto il negoziato e che riguarda la questione anche delle navi da guerra, soprattutto dell'immunità di queste navi. Un altro tema è quello del regime di protezione del patrimonio culturale nell'area dei fondi marini internazionali, per i quali il progetto di convenzione non prevede nulla e quindi deve essere sicuramente rivisto.

Fino ad una data molto recente i siti sommersi sono stati protetti dalla loro stessa inacessibilità. Questa inacessibilità oggi non esiste più e se da un lato questa situazione presenta sicuramente un aspetto positivo, poiché consente l'accesso a nuove possibilità di conoscenza della storia umana, dall'altro però vi è un aspetto negativo, costituito dal fatto che il progresso tecnologico fa pesare su questo patrimonio una grave incertezza, poiché ne permette la facile localizzazione e il recupero indiscriminato.

Tutto questo noi non possiamo, né dobbiamo permetterlo: il patrimonio culturale subacqueo ha un valore speciale ed è nostro preciso dovere conservarlo e proteggerlo.

MARIA BEATRICE MIRRI [1]

LA TUTELA PENALE DELL'ARCHEOLOGIA

1. *Violazioni in tema di ricerche archeologiche*

I reati in materia archeologica possono essere descritti nel codice penale (furto, ricettazione, danneggiamento, riciclaggio) oppure sono previsti dalle specifiche disposizioni della legge speciale.

Le "violazioni in tema di ricerche archeologiche", previste dall'art. 124 T.U. n. 490/99[2], insieme all'ipotesi descritta nel successivo art. 125 (dedicato all'"impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato"), rappresentano uno dei settori più importanti dell'intero sistema sanzionatorio nella tutela dei beni culturali. In esse, infatti, si contemplano fattispecie penali "poste a tutela della stessa proprietà dei beni culturali, e cioè di ciò che integra materialmente il "patrimonio storico-artistico" nel suo complesso"[3]. Le relative condotte, così individuate e punite, riguardano pratiche purtroppo da sempre diffusissime in Italia e estremamente dannose per un patrimonio culturale che vanta pochi paragoni al mondo, nonostante sia certo che la maggior parte di questo ancora non sia venuto alla luce.

Prima di analizzare nel dettaglio tali norme, è necessario fare qualche precisazione sulla tutela generale offerta dalla legislazione speciale al patrimonio archeologico e alle c.d. zone di interesse archeologico, oggi riunita e coordinata nel Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99.

Fin dall'antichità, si registra la tendenza a conservare, piuttosto che a distruggere, beni mobili o immobili appartenenti ad altri popoli, se connotati da particolare valore artistico o simbolico.

È indicativa in tal senso l'affermazione di Teodorico, barbaro educato alla corte di Costantinopoli: "È nostra intenzione costruire edifici nuovi, ma ancor più conservare quelli antichi, perché conservarli è cosa che ci potrà dare non minor lode che farne di nuovi"[4].

E così, sono giunti fino a noi oggetti o edifici conservati e riutilizzati nelle diverse epoche. Occorre altresì ricordare che i primi provvedimenti di tutela del patrimonio artistico riguardavano i divieti di scavo non autorizzato e di esportazione di oggetti antichi. Ancora più precisi e penetranti, dopo la scoperta di Ercolano e Pom-

---

[1] Docente di Diritto Penale – Università degli Studi "La Sapienza" – Roma – Italia.

[2] Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).

[3] L. Poniz, M. Bignami, *Sanzioni*, in AA.VV. *Testo unico sui beni culturali*, Giuffrè, Milano 2000, p. 442.

[4] M.B. Mirri, *Beni culturali e centri storici. Legislazione e problemi,* ECIG, Genova 1996, p. 55 ss..

http://www.numismaticadellostato.it

pei, i divieti stabiliti nel Regno di Napoli in materia di scavi e addirittura di copiare, senza autorizzazione, le antichità rinvenute[5].

2. *La disciplina generale dei ritrovamenti e delle scoperte*

Spesso l'ordinamento, attraverso le leggi speciali in materia, predispone, a completamento della tutela dei beni culturali, una serie di strumenti il cui oggetto materiale non vede coinvolti direttamente beni dotati delle particolari caratteristiche.

La legge, infatti, oltre al vincolo diretto sull'area ritenuta d'interesse archeologico (che deriva direttamente dall'art. 2 del Testo Unico), al vincolo indiretto[6] e all'istituto dell'espropriazione (in particolare quella prevista dall'art. 93, in cui si dispone che "il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali"), prevede un'articolata e particolare regolamentazione avente ad oggetto le zone a rilevanza archeologica, la ricerca archeologica e i relativi "scavi".

Tale peculiare disciplina, cui sono dedicati gli artt. 85-90 del Testo Unico, che definisce chiaramente e preliminarmente prerogative e ruoli nella materia archeologica, spesso implica una limitazione legale della proprietà su aree e zone di per sé apparentemente prive di *valore culturale*, ma che possono essere soggette alle norme della disciplina speciale qualora si presuma che in tali spazi si possano trovare beni culturali e, specificamente, beni archeologici.

Conseguentemente, la mancata osservanza di quanto disposto nelle norme richiamate integra le specifiche fattispecie criminose previste nella sede delle "sanzioni".

In particolare l'art. 85, dopo aver sancito al primo comma l'attribuzione allo Stato, in via primaria, della competenza in materia di ricerca archeologica e, in genere, relativamente a tutte quelle opere volte al ritrovamento di beni culturali indicati all'art. 2[7], dispone al secondo comma che il Ministro, per realizzare i fini di cui al primo comma, possa con suo decreto "ordinare l'occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori", salvo indennizzo per il proprietario che vede compressi i suoi diritti (terzo comma).

Con questa disposizione, dunque, il legislatore delegato, recependo la disciplina già contenuta all'art. 45 della legge n. 1089/1939, prevede un'altra forma di acquisizione temporanea della disponibilità di immobili che possano interessare la ricerca archeologica.

Attraverso l'istituto dell'occupazione di fondi per effettuare ricerche di beni archeologici[8], peraltro, l'Amministrazione, a norma dell'art. 86,

---

[5] F. HASKELL, *La dispersione e la conservazione del patrimonio artistico,* in *Storia dell'arte italiana,* p. III, v. III, Einaudi, Torino 1981, p. 20.

[6] Si ricordi che l'istituto del vincolo indiretto, costitutivo delle c.d. *zone di rispetto*, cui è dedicato l'art. 49 del T.U. (che riprende sostanzialmente la disciplina contenuta nell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939), attribuisce al Ministero la facoltà di prescrivere, anche su proposta del soprintendente, le distanze, le misure e le altre norme dirette "ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni" del Testo Unico, "ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente o di decoro". Il vincolo in oggetto, investendo pertanto beni privi di per sé di *valore culturale*, è frutto, al pari del vincolo diretto, di un'attività discrezionale dell'amministrazione, e dunque non sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio inerente alla motivazione (carente o contraddittoria), in quanto integra una violazione di legge (ai sensi della L. 241/1990, sul nuovo procedimento amministrativo).

[7] Si sottolinei che il legislatore delegato all'art. 85, come nella relativa norma sanzionatoria – art. 124 – tiene distinte le ricerche archeologiche dalle opere per il ritrovamento di beni culturali, "non solo per la maggiore tipicità e frequenza, ma soprattutto perché la ricerca archeologica può non essere volta al rinvenimento di cose che abbiano l'interesse richiesto all'art. 2, ma avere quale scopo, almeno prevalente, lo studio di vestigia di antiche civiltà, e si deve tener presente che gli strati archeologici costituiscono per l'archeologo delle vere e proprie "pagine di cultura". G. PIOLETTI, *Articolo 124. Violazioni in materia di ricerche archeologiche,* in AA.VV., *Commento al Testo Unico sui beni culturali*, a cura di M. CAMMELLI, Il Mulino, Bologna 2000, p. 399.

[8] La caratteristica tipica dell'istituto richiamato è la *temporaneità*, in quanto l'acquisizione della disponibilità dell'immobile avviene per un lasso di tempo limitato, fin quando sussiste l'interesse per la ricerca archeologica.

può affidarne le relative ricerche e opere a terzi qualificati, ai quali possono essere affidati scavi in concessione. In tale ipotesi (la cui regolamentazione è contenuta agli artt. 86, 87 e 90), gli enti o privati concessionari devono attenersi alle norme imposte nell'atto di concessione e a tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.

Per completare la sintetica descrizione della particolare disciplina amministrativa in oggetto, è fondamentale l'art. 88: "I beni indicati nell'art. 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile".

Con tale precisazione il legislatore delegato fissa, in maniera non equivoca, i principi inerenti al regime di *appartenenza e qualificazione dei beni* – tutti i beni elencati all'art. 2, compresi quindi quelli d'interesse archeologico – *ritrovati*: essi appartengono *ab origine* allo Stato (allo scopritore, se lo richiede, può esserne attribuita una parte a titolo di premio, non superiore ad un quarto del patrimonio rinvenuto, ai sensi dell'art. 89).

L'attribuzione *ipso iure* allo Stato dei beni d'interesse archeologico ritrovati (rinvenuti nel sottosuolo del territorio nazionale o scoperti fortuitamente durante opere di qualsiasi tipo, come ad esempio quelle di demolizione di edifici) è, peraltro, un principio di antica origine, affermato per la prima volta nell'art. 15 della legge 20 giugno 1909, n. 364 e ribadito nelle successive leggi speciali, fino all'emanazione del codice civile che, oltre a precisare il principio agli artt. 822 e 826, lo conferma all'art. 932, nel disciplinare il regime giuridico del tesoro[9].

3. *L'art. 124 T.U.*

A norma dell'art. 124 "è punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000: *a*) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'art. 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione; *b*) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'art. 87, comma 1 i beni indicati all'art. 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea".

Quanto alla lettera *a*), conviene sottolineare che la punizione della violazione delle disposizioni inerenti l'attribuzione allo Stato delle ricerche archeologiche o a terzi, previa concessione, mira sostanzialmente ad impedire che tali attività si svolgano senza le precauzioni necessarie alla tutela del patrimonio archeologico. Le ricerche archeologiche, infatti, devono essere realizzate con particolari ed adeguate cautele: mediante sondaggi, scavi, esami del terreno con strumenti tecnici per la prospezione del contenuto del sottosuolo, come ad esempio il metal-detector[10].

Il reato, pertanto, è di mera *condotta*, in quanto non richiede il realizzarsi dell'evento materiale del danno, ma si realizza tutte le volte in cui venga iniziata scientemente un'attività d'individuazione e ricerca. Tuttavia, pur essendo di natura contravvenzionale, è esclusivamente *doloso*, in quanto il dolo è insito nelle azioni (finalizzate alla ricerca o al ritrovamento di beni archeologici).

Inoltre il reato, nelle sue diverse forme di manifestazioni, è di *pericolo*, sicché, anche se la ricerca "abusiva" è realizzata secondo esatti criteri scientifici, risulta irrilevante l'effettiva mancanza di danno[11] per il patrimonio archeologico.

---

[9] Ai sensi dell'art. 932, ogni bene di cui nessuno può provare la proprietà appartiene al proprietario del fondo in cui si trova, ma "per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali".

[10] Cass. Pen., Sez. III, 4 maggio 1999, n. 7131, in *Riv. di polizia*, 2000, p. 151.

[11] M. Stifano, *Profili sanzionatori,* in *Il testo unico sui beni culturali e ambientali,* a cura di G. Caia, Giuffrè, Milano 2000, p. 239.

Secondo la giurisprudenza, le ricerche e le opere sono vietate in tutto lo Stato, comprese le acque territoriali[12], a prescindere che si tratti di zone già classificate come d'"importanza archeologica"[13].

Quanto alla lettera *b*), la nuova formulazione introdotta dall'art. 124 (che riprende sostanzialmente la disciplina contenuta nell'art. 68 della legge n. 1089/1939) descrive due ipotesi di reato, la cui finalità principale è quella di far conoscere all'Autorità amministrativa l'esistenza di beni potenzialmente assoggettabili alla particolare tutela.

La fattispecie è costruita su un presupposto inverso rispetto al reato di cui alla lettera *a*), al di fuori, cioè, di ogni programma di ricerca, in quanto essa è rivolta allo "scopritore fortuito", che è tenuto a denunciare all'autorità competente il bene rinvenuto entro il termine di 24 ore (dato desunto dall'art. 87, a cui rinvia la disposizione), e a provvedere alla sua temporanea conservazione; a quest'ultimo obbligo, peraltro, è obbligato chiunque detiene il bene ritrovato fortuitamente. Con tali precisazioni è chiarita l'espressione "chiunque...essendovi tenuto", per alcuni "tautologica"[14]. Per cui, il primo è un reato proprio, riferibile al solo scopritore, mentre il secondo è ascrivibile sia allo scopritore che al temporaneo detentore.

In ogni caso, i reati in oggetto sono *omissivi* e di *pericolo,* in quanto si vuole evitare che dal non tempestivo intervento dell'autorità possa derivare danno ai beni scoperti. Le due fattispecie configurano delle contravvenzioni e, pertanto, sono imputabili sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, pertanto, secondo Pioletti, "largo margine deve essere riconosciuto all'errore incolpevole specie per scoperte fortuite che avvengono in località in cui la diffusione di cose appartenenti alle categorie protette sia generalizzata, ma la percepibilità della nota di culturalità richieda nel caso conoscenze altamente specialistiche"[15].

4. *L'"impossessamento illecito"*

L'art. 125 del Testo Unico (che integra ciò che viene tradizionalmente definito "furto d'arte") prevede che "chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'art. 2 appartenenti allo Stato a norma dell'art. 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessanta mila a in milione.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86".

Occorre preliminarmente sottolineare come la formulazione adottata dal legislatore delegato abbia apportato alcune significative modifiche, sia formali che sostanziali, rispetto alla disciplina previgente contenuta nell'art. 67 della legge n. 1089/1939, già modificato dall'art. 13, comma 3, della legge Veltroni n. 352 del 1997[16].

Se da una parte, infatti, le cose oggetto dell'"impossessamento" sono oggi individuate per il rinvio al dettagliato elenco dell'art. 2 e, qualora siano "appartenenti allo Stato a norma dell'art. 88", nel caso in cui siano state "da chiunque e in qualunque modo ritrovate" (mentre prima le cose oggetto di tutela erano genericamente descritte nella fattispecie con la locuzione "cose d'antichità e di arte, rinvenute fortuitamente ovvero in seguito di ricerche"), dall'altra, si definisce espressamente il contenuto sanzionatorio,

[12] Cass. Pen., Sez. III, 23 ottobre 1972, n. 1488, in Cass. Pen., 1974, p. 641.

[13] Cass. Pen., Sez. III, 15 gennaio 1973, n. 2671, in *Cass. pen.*, 1974, p. 640.

[14] L. Poniz, M. Bignami, *Sanzioni*, cit., p. 444.

[15] G. Pioletti, *Articolo 124, Violazioni in materia di ricerche archeologiche*, cit., p. 386.

[16] M.B. Mirri, *Beni culturali e centri storici. Nuovi problemi,* ECIG, Genova 1998, pp. 33 – 34.

eliminando il rinvio *quoad poenam* all'art. 624 c.p. (e all'art. 625, per l'ipotesi aggravata) che era operato dal legislatore del 1939 per sottolineare una omogeneità offensiva tra la fattispecie in esame e il "furto comune" di cui al codice penale.

Rispetto a questo secondo intervento, in particolare, occorre ricordare che tale similitudine era suggerita dalla norma previgente sia per l'identica condotta (impossessamento) sia per il rinvio, appunto, alla pena dell'art. 624 c.p., che aveva sollevato molti dubbi in sede d'interpretazione[17].

Il legislatore del Testo Unico ha eliminato il contestato rinvio all'art. 624 (indicando la pena prevista) e riformulato la fattispecie in oggetto in modo tale da fare risultare l'autonomia lesiva del fatto.

Sempre in relazione alla nuova formulazione dell'art. 125 e, in particolare, per quanto concerne la circostanza aggravante stabilita nel secondo comma per l'impossessamento commesso "da chi abbia ottenuto la concessione", si sottolinea che il legislatore delegato ha opportunamente eliminato l'inciso "ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'art. 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da persona diversa dal proprietario" che era stata inserito all'art. 67 della legge del 1939 dall'art. 13 della legge n. 352 del 1997; e "questo è stato un fisiologico rigetto di un innesto spurio in una disposizione circostanziale di una fattispecie delittuosa i cui fatti costitutivi (impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato perché fortuitamente rinvenuti, ma non in suo possesso) sono con esso incompatibili"[18].

La fattispecie si pone in rapporto di specialità con il furto comune (di cui condivide la condotta): presupposto dell'impossessamento illecito è la natura artistica, storica o archeologica della cosa ritrovata, in mancanza della quale la stessa sarà soggetta al regime privatistico ordinario[19]. E, sulla necessità dell'accertamento della *culturalità* del bene, è concorde la prevalente dottrina, che esclude che debba compiersi ad opera del giudice o di un suo perito, ma ritiene necessario che avvenga con un provvedimento della competente autorità amministrativa[20].

Nella fattispecie delittuosa è senz'altro configurabile il *tentativo*, ma affinché ciò avvenga è necessario che si sia realizzato il presupposto stesso della condotta antigiuridica, ossia il ritrovamento dei beni culturali, altrimenti l'agente sarà punito per la sola contravvenzione di "ricerca archeologica abusiva", di cui all'art. 124.

Passando all'elemento soggettivo, la fattispecie delittuosa in esame richiede il dolo: volontà dell'impossessamento[21] e conoscenza della "natura" del bene oggetto dell'impossessamento[22], da parte del soggetto attivo.

Per altri, inoltre, ma la questione è ancora oggi controversa, l'ignoranza dell'interesse culturale della cosa configurerebbe un errore non scusabile su una norma integratrice del precetto penale che pertanto non sarebbe tale da escludere la punibilità della condotta.

Strettamente connesso con tale ultimo problema è quello, estremamente interessante e su cui il legislatore delegato non ha colto l'occasione per

---

[17] I. Iacovacci, *L'art. 67 della legge 1089/1939, come modificato dal Testo Unico dei beni culturali*, in *Beni e attività culturali,* n. 3/2000, p. 411.

[18] G. Pioletti, *Articolo 125. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato,* in AA.VV., *Commento al Testo Unico sui beni culturali*, a cura di M. Cammelli, Il Mulino, Bologna 2000, p. 387.

[19] Cass. Pen., Sez. III, 4 febbraio 1993, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1329.

[20] Così, A. M. Sandulli, *In tema di sindacato del riconoscimento dei requisiti artistici di un immobile*, in *Foro it.*, 1951, I, c. 1556; cfr. anche M. Bellacosa, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (tutela penale del),* in *Enc. Giur. Treccani,* v. XXII, Roma 1990, p. 2.

[21] Cass. Pen., Sez. II, 28 aprile 1984, n. 3770.

[22] M. Bellacosa, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale*, cit., p. 5.

fornire una risolutiva risposta normativa, della prova della legittimità del possesso di cose d'interesse archeologico, anche in considerazione della regola della proprietà statale delle stesse, a norma dell'art. 88.

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione[23], infatti, devono ritenersi di *provenienza delittuosa* tutte le cose che presentino un interesse storico, artistico, archeologico o etnografico, che sono venute alla luce in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e che non siano accompagnate da alcun documento[24] che ne provi il legittimo possesso o detenzione privati.

Tale concezione trae giustificazione dall'antico precetto che sancisce la proprietà statale a titolo originario dei beni culturali da chiunque e in qualunque modo ritrovati, oggi consacrato all'art. 88 del Testo Unico.

Il possessore di beni archeologici, pertanto, deve fornire la prova contraria, "in difetto, a seconda dei casi, sarà considerato o come un ladro (vale a dire, uno scavatore abusivo o *tombarolo*, come si dice in gergo) o come un ricettatore"[25].

In dottrina, non mancano le critiche nei confronti di un sistema di questo tipo: "la presunzione di proprietà dello Stato, proprio perché conduce all'*inversione dell'onere della prova*, che è eccezionale nel nostro ordinamento, deve aver un incontrovertibile e legittimo fondamento normativo, che però nel caso non sussiste"[26].

Inoltre, la realtà dei fatti dimostra come sia estremamente faticoso, talvolta, per il detentore, pur se in assoluta buona fede, provare attraverso titoli legalmente validi la propria innocenza (si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il bene "incriminato" sia stato comprato ad una fiera di antiquariato o avuto in regalo o trovato, da soggetti incauti o comunque totalmente all'oscuro della peculiare disciplina).

Anche la giurisprudenza di Cassazione, recentemente, con qualche pronuncia ancora isolata, comincia a porsi in contrasto con l'orientamento dominante. In tal senso, la decisione maggiormente degna di nota è quella della Suprema Corte[27], in cui si chiarisce che, partendo dalla constatazione che la responsabilità penale non tollera presunzioni di colpevolezza, la circostanza per cui la legislazione speciale configura un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico non comporta che i privati proprietari, possessori o detentori di oggetti archeologici, siano considerati legittimamente tali solo qualora forniscano la prova della validità della loro proprietà, del loro possesso o della loro detenzione. L'eventuale illegittima provenienza degli oggetti archeologici deve essere stabilita sulla base di effettivi accertamenti istruttori, la cui prova deve essere posta a carico dell'accusa, e in cui l'omessa indicazione sull'asserita legittimità può avere mero valore indiziante nella formazione del convincimento del giudice.

Tale minoritario orientamento giurisprudenziale ha, peraltro, in dottrina, molti sostenitori, alcuni dei quali[28], denunciando come il legislatore del Testo Unico si sia reso in tal senso manchevo-

---

[23] Tra le altre, Cass. pen., Sez. II, 8 febbraio 1985, n. 1292, in *Riv. pen.,* 1985, p. 804.

[24] Ci si riferisce, ad esempio, alla copia del verbale consegnato all'avente diritto, concessionario di scavo o proprietario del fondo, a conclusione delle operazioni di ripartizione dei beni archeologici rinvenuti e di assegnazione della quota parte dei medesimi a titolo di premio ai sensi della legge speciale, agli atti notarili che attestano l'acquisizione del bene archeologico per via ereditaria, o ad altri titoli attestanti, con valore legale, la regolarità e la legittimità del diritto su un determinato bene archeologico.

[25] F. LEMME, *Introduzione alle modifiche formali del Testo Unico*, cit., p. 209.

[26] G. PIOLETTI, *Articolo 125. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato*, cit., p. 394.

[27] In *Cons. Stato,* 2000, II, p. 94.

[28] Cfr. F. LEMME, *Introduzione alle modifiche formali del Testo Unico*, cit., p. 209; G. PIOLETTI, *Art. 125. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato,* cit., p. 392 ss.; R. TAMIOZZO, *La legislazione dei beni culturali e ambientali,* Giuffrè, Milano 2000, p. 100 ss..

le (avrebbe, peraltro, potuto fare di più, stante i limiti della delega?), sottolineano l'urgenza di un nuovo intervento normativo, al fine di rendere il reato maggiormente coerente con l'intero ordinamento penale italiano.

Ed ancora l'art. 126, dedicato alla *collaborazione per il ritrovamento di beni culturali*, prevede una circostanza attenuante speciale per i reati di cui agli artt. 123 e 125, quando il soggetto attivo collabori in modo decisivo o comunque di notevole rilevanza, per il recupero dei beni culturali illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

5. L'esportazione illecita di beni culturali e l'art. 66 della L. 1089/39

Per affrontare la materia della esportazione illecita di beni culturali, non si può prescindere dal delineare un quadro della precedente situazione[29], tenendo conto del sistema[30] in cui si è venuta ad inserire la modifica dell'art. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, apportata dalla legge 30 marzo 1998, n. 88 e successivamente dall'art. 123 T.U.

Prima della riforma del 1998, l'art. 66 della legge 1089/39 puniva con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da £ 300.000 a £ 4.500.000 "l'esportazione, anche solo tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa è confiscata".

L'art. 66 però non poteva essere considerato come norma a sé stante, ma doveva essere necessariamente coordinato con l'art. 35, secondo cui era "vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'art. 1 della presente legge ed al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze.

Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze". D'altra parte, l'art. 36 prevedeva che "chiunque intenda esportare cose di cui all'art. 1 deve ottenere licenza. A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale".

Tali norme erano già state interessate dalle modifiche apportate dalle leggi n. 487/1972 e n. 44/1975, che avevano eliminato il riferimento al danno *ingente* per il patrimonio culturale ed avevano inasprito il trattamento sanzionatorio, elevando la misura della multa (che anche nel 1972 era ormai ridicola, da £ 2.000 a £ 150.000) e

[29] M. CANTUCCI, *Patrimonio storico, archeologico e artistico,* in *Nss. D. It.,* v. XII, Utet, Torino 1965, p. 676 ss.; M. PETRONE, *La tutela penale dei beni culturali,* in *Ricerca sui beni culturali,* Camera dei deputati, Segretariato generale, v. I, Roma 1975, pp. 270-271; B. ROTILI, *La tutela penale delle cose di interesse artistico e storico,* Jovene, Napoli 1978, p. 139 ss.; L. MAZZA, *Opere d'arte. I. Contrabbando di opere d'arte,* in *Enc. Dir.,* v. XXX, Giuffrè, Milano 1980, p. 277 ss.; G. PIOLETTI, *Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il),* in *Enc. Dir.,* v. XXXII, Giuffrè, Milano 1982, p. 386 ss.; M. BELLACOSA, *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (tutela penale del),* in *Enc. Giur.,* v. XXII, Treccani, Roma 1990, p. 1 ss.; R. RISTORI, *Patrimonio (offese al),* in *Dig. Disc. Pen.,* v. IX, Torino 1995, p. 267 ss.; T. ALIBRANDI, P. FERRI, *I beni culturali e ambientali,* Giuffrè, Milano 1995, pp. 684-685.

[30] *La tutela penale del patrimonio artistico* (Atti del sesto simposio di studi di diritto e procedura penali, promosso dalla Fondazione "Avv. Angelo Luzzani" di Como, 25-26 ottobre 1975), Giuffrè, Milano 1977.

introducendo la reclusione, congiunta alla pena pecuniaria[31].

Era stata altresì prevista la possibilità di acquistare, entro 90 giorni dalla denuncia, il bene che presentasse interesse (non era più necessario l'interesse *importante*), mentre veniva attribuita al Ministro la facoltà di veto all'esportazione dei beni che presentassero (un semplice) interesse culturale.

Nell'ottica di anticipazione della tutela, il tentativo era equiparato alla consumazione e il dolo, almeno nelle ipotesi di cui alla lett. *b)* dell'art. 66 ("quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti"), si presentava come *specifico*, connotato dal fine di sottrarre la cosa alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

D'altra parte, la giurisprudenza non riteneva indispensabile, per la sussistenza del delitto, la preventiva notifica del bene, essendo sufficiente che la cosa presentasse un intrinseco interesse storico-artistico, perché "la legge punisce ogni attività di esportazione clandestina di beni culturali"[32].

Molte sentenze riguardavano il problema della confisca obbligatoria, che – in simmetria con le disposizioni della legge doganale – costituiva una deroga alla disciplina generale del codice penale (art. 240 c. p.): era intervenuta più volte la Corte costituzionale soprattutto in merito alla confisca di cose appartenenti a persone estranee al reato. Con la sentenza n. 229/74, l'art. 66 era stato ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui imponeva la confisca delle cose che fossero servite ovvero fossero state destinate a commettere il contrabbando anche nella ipotesi di appartenenza delle stesse a persone estranee al reato, alle quali non fosse imputabile un difetto di vigilanza[33] e, successivamente, nella parte in cui non escludeva l'applicazione del provvedimento ablatorio nel caso in cui le cose oggetto del contrabbando fossero state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risultasse giudizialmente accertata[34].

Infine, con la sentenza n. 2/87 era stata dichiarata illegittima "la parte che prevedeva la confisca di opere tutelate ai sensi della legge n. 1089 del 1939, che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino di proprietà di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto"[35].

Molto dibattuta era la questione della natura giuridica del contrabbando artistico come reato tributario, soprattutto per le conseguenze pratiche che ne potevano derivare, come l'applicabilità dell'amnistia: in dottrina, si assisteva alla contesa fra Azzali[36] e Mazza[37], mentre la Suprema Corte negava che avesse natura fiscale, essendo il delitto volto a tutelare il patrimonio culturale nazionale, aggiungendo però che lo stesso avrebbe potuto assumere tale natura quando l'esportazione verso paesi diversi da quelli della CEE fosse avvenuta clandestinamente per evitare il pagamento del-

[31] M.B. Mirri, *La esportazione illecita di beni culturali,* (relazione al Convegno *La circolazione dei beni culturali: tra il diritto interno e il diritto comunitario,* Pontignano, Siena, 14 maggio 1999), in corso di pubblicazione su *Studi senesi*.

[32] Cass., III, 18 novembre 1986, n. 12932 in Mass. 1986, m. 174320: giurisprudenza costante che si perpetua fino agli anni '90: Cass., II, 5 aprile 1995, n. 1253 in Mass. 1995, m. 201588.

[33] Corte Cost., 19 luglio 1974, n. 229 in *Giur. cost.* 1974, p. 2434.

[34] Corte Cost., 29 dicembre 1976, n. 259 in *Giur. cost.* 1976, p. 1917.

[35] Corte Cost., 19 gennaio 1987, n. 2 in *Giur. cost.* 1987, p. 27; sul tema cfr. G. Vassalli, *Confisca doganale e cose appartenenti a persone estranee al reato*, in *Giur. cost.* 1977, p. 421.

[36] G. Azzali, *Profili in tema di esportazione di opere d'arte*, in *La tutela penale del patrimonio artistico,* cit., p. 111 ss..

[37] L. Mazza, *Contrabbando di opere d'arte*, in *Enc. Dir.*, v. XXX, Milano 1980, p. 277 ss..

l'imposta[38]. Mazza aveva invece con maggior rigore logico posto in evidenza che il delitto previsto dall'art. 66, nell'ipotesi di esportazione non assoggettata a tributo, tutelava l'interesse culturale della nazione, mentre, in caso di trasferimento verso paesi extracomunitari, era volto a soddisfare la pretesa fiscale dello Stato ad esigere il pagamento del tributo[39].

6. *La realtà del fenomeno dell'esportazione prima del 1998*

A fronte di questo sistema, si è venuta consolidando nella realtà una situazione di scollamento e di anarchia, derivante da una parte dalla nozione troppo ampia e praticamente onnicomprensiva di bene culturale e di conseguenza di patrimonio culturale nazionale e di relativo danno derivante dall'esportazione e, dall'altra, dall'atteggiamento intransigente degli uffici esportazione che di norma, per non sbagliare, si arroccavano su una posizione protezionistica ad oltranza, così da far parlare di "embargo totale, che rischia di trascinare il paese in un fenomeno di autarchia culturale"[40].

Non sono mancate naturalmente le proposte di riforma, come quella di Mazza, il quale, a conclusione della importante e approfondita voce sul contrabbando di opere d'arte[41], auspicava opportunamente l'abbandono della legislazione disorganica e sciatta a favore di interventi che valorizzassero l'interesse culturale dello Stato, piuttosto che quelli fiscali. Ed ancora, lo Schema di legge delega di riforma del codice penale, elaborato dalla Commissione Pagliaro nel 1992, all'interno del titolo V del libro III, dedicato ai reati contro il patrimonio culturale, prevedeva il delitto di esportazione abusiva di cose di interesse culturale (da definire come cose aventi un interesse artistico, storico, archeologico, etnografico o paleontologico, sottoposte o sottoponibili a vincolo amministrativo)[42].

7. *L'esportazione illecita alla luce delle riforme del 1998 e 1999*

La legge n. 88/98 ha ridisegnato il sistema di circolazione e di restituzione dei beni culturali, con la conseguente modifica di norme della legge n. 1089/39, tra cui l'art. 66: "Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui al comma 2 dell'art. 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da £ 500.000 a 10 milioni.

La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato"[43].

Il T.U. ha sintetizzato ulteriormente la condotta, che consiste nel semplice "trasferimento all'estero" ed ha parificato all'esportazione illecita l'omesso rientro del bene alla scadenza del periodo per cui è stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea.

La fattispecie è stata opportunamente semplificata, eliminando il dolo specifico e l'equiparazione

---

[38] Cass., III, 8 gennaio 1980, n. 4215 in Mass. Cass. pen, 1983, p. 248.

[39] L. Mazza, *Contrabbando di opere d'arte*, cit., p. 291.

[40] F. Lemme, *Tutela*, in *Lessico dei beni culturali,* Allemandi, Torino 1994, p. 167.

[41] L. Mazza, *Contrabbando di opere d'arte,* cit., p. 309.

[42] *La riforma del codice penale. Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale,* in *Documenti giustizia* 1992, n. 3: si deve ricordare che della ristretta e selezionatissima Commissione ha fatto parte il prof. Mantovani, da tempo attento e profondo studioso dei problemi della tutela penale del patrimonio artistico.

[43] B.L. Boschetti, *L'esportazione illecita di beni culturali alla luce delle recenti riforme,* in *Beni e Attività culturali,* n. 2/2000, p. 221 ss..

fra tentativo e consumazione, anche se rimane aperto il problema della punibilità di azioni fraudolente (per esempio, il frazionamento delle licenze di esportazione) preordinate al trasferimento.

Un altro punto problematico è costituito dall'oggetto materiale del delitto: nonostante nella legge n. 88/98 si parli della restituzione di beni culturali, nell'art. 66 si rimane legati alla nozione di "cose di interesse storico e artistico", concetto amplissimo e onnicomprensivo[44], allargato ulteriormente a quelle "di interesse bibliografico, documentale o archivistico", nonché ai beni indicati nel comma 2 dell'art. 35 (audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre 25 anni; mezzi di trasporto aventi più di 75 anni; beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni).

In tal modo, l'oggetto si amplia e perde sempre più consistenza: se già il riferimento alle cose di interesse storico e artistico dell'art. 1 della legge 1089/39 poteva dar luogo a problemi per il suo carattere onnicomprensivo, l'ulteriore espansione fino a ricomprendere non solo le cose di interesse bibliografico, documentale o archivistico, ma anche i nuovi beni emersi negli ultimi tempi fa sì che il concetto di "interesse culturale" o "culturalità" venga a sfumarsi, rendendo del tutto evanescenti quelle connotazioni di "testimonianza materiale di civiltà", che lo rendono percepibile alla collettività, con evidenti riflessi anche in tema di dolo[45]. Da notare altresì che la dilatazione del concetto di bene culturale ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 T.U. si riverbera gravemente sulla struttura dell'esportazione illecita, amplificando ancor più i problemi. Si può concludere che queste modifiche, in mancanza di una delega esplicita e specifica sulla materia penale del T.U., aprono inquietanti dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 123, come di tutte le altre norme penali investite dall'intervento del 1999[46].

Perplessità può anche suscitare la decisione di unificare le condotte di esportazione verso paesi extraeuropei con quelle di spedizione all'interno dell'Unione europea, identificandole nel solo "trasferimento all'estero, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione": il trattamento semplificato della circolazione infracomunitaria (fondata sull'attestato di libera circolazione) è basato sulla reciproca fiducia dei membri dell'Unione e sulla tutela assunta dalla CE del patrimonio culturale europeo.

Ciò non vale nei confronti dei paesi terzi rispetto all'Unione, quindi non sembra ispirata a criteri di ragionevolezza l'equiparazione di attività che possono essere connotate da un differente disvalore, anche se il giudice, in sede di commisurazione della pena, ha la possibilità di irrogare la sola pena pecuniaria, in alternativa a quella detentiva.

Degne di attenzione erano anche le previsioni della circostanza aggravante (relativa alla cosa "di interesse particolarmente importante") e delle conseguenze del reato, consistenti nella sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio della professione per una durata minima di sei mesi, nonché la revoca in caso di recidiva infraquinquennale e specifica (se il nuovo reato è commesso entro cinque anni dalla precedente condanna ed è della stessa indole del primo): il legislatore del Testo Unico ha inopinatamente eliminato la circostanza, dilatando ancora la discrezionalità nella scelta del trattamento sanzionatorio (addirittura fra pena pecuniaria e detentiva)[47].

---

[44] Tale nozione era già stata sottoposta ad un approfondito esame da F. C. PALAZZO, *La nozione di cosa d'arte in rapporto al principio di determinatezza della fattispecie penale*, in *La tutela penale del patrimonio artistico,* cit., p. 229 ss..

[45] Su questo punto, si rinvia al commento di G. MORGANTE, *L. 30/3/1998, n. 88 – Norme sulla circolazione dei beni culturali,* in *Leg. Pen.,* 1999, n. 3, p. 503 ss..

[46] M.B. MIRRI, *La cultura del bello ~ le ragioni della tutela,* Bulzoni, Roma 2000, p. 61.

[47] In senso contrario v. G. PIOLETTI, *Art. 123. Esportazione illecita,* cit., p. 382.

Per quanto riguarda invece la pena accessoria, si è invece (e del pari inopinatamente) preferito fare riferimento alla disciplina generale dell'art. 30 c.p., che prevede l'interdizione dal commercio. Opportunamente si è previsto che "il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato", così da eliminare quelle note che rendevano la confisca in caso di contrabbando artistico diversa dalla disciplina generale dettata dall'art. 240 c. p. e che avevano attirato più volte l'attenzione della Corte Costituzionale.

8. Il problema dell'interesse tutelato

Importante rimane l'individuazione del bene giuridico: ha perduto sicuramente importanza il riferimento all'aspetto tributario, di cui si è parlato per la disciplina precedente, non solo per l'abolizione della tassa in ambito comunitario e per la nuova circolazione e restituzione, ma soprattutto a seguito dell'eliminazione dell'equiparazione del tentativo alla consumazione, che era stato stabilito per anticipare la tutela penale, in perfetta simmetria col contrabbando doganale. Si è già detto che tale simmetria conduceva alla considerazione del contrabbando artistico come reato tributario o fiscale.

Se pertanto il bene giuridico individuabile nell'interesse all'identità e integrità del patrimonio artistico nazionale (che si collega direttamente all'art. 9 cost.) recupera pienamente il suo valore, esaminando la disposizione nel suo complesso ci si può legittimamente domandare se la disciplina non si riferisca piuttosto all'inosservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione ("trasferisce o esporta, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione")[48].

Si passerebbe così dalla tutela di un bene giuridico di rilevanza costituzionale alla tutela di una funzione amministrativa (di catalogazione e controllo di beni culturali da parte delle competenti autorità), secondo uno schema usuale nel diritto penale speciale, anche se non esente da dubbi di costituzionalità[49].

E tale conclusione è rafforzata anche dalla previsione di un illecito amministrativo nell'ultimo comma dell'art. 66, perché non solo viene punito il contrabbando vero e proprio, ma anche il fatto di aver spedito o esportato un bene culturale non accompagnato dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza (che pure siano stati lecitamente ottenuti).

È proprio strana questa disposizione, anche perché si riferisce ad un ulteriore adempimento amministrativo (di far circolare la cosa accompagnata dalla terza copia della prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 36, 4° comma), che però può essere superato dalla richiesta di una copia conforme all'ufficio che aveva rilasciato l'atto in precedenza.

Sicuramente ancora una volta si vuole tutelare la funzione di controllo da parte dell'Autorità: ne deriva quindi la predisposizione di una fattispecie che, al di là dell'apparente rigore derivante anche dall'inserimento in un sistema ancora fortemente protezionistico, si rivela invece espressione di una legislazione simbolica e dotata di scarsa efficacia, un'occasione perduta (come è stato con eloquenza dimostrato dal processo per un quadro Corsini a Firenze).

Di sicuro avrebbe avuto più senso, in sede di riforma, limitare decisamente (sull'esempio di altri ordinamenti europei e riferendosi esplicitamente alla formulazione originaria dell'art. 37 del Trattato di Roma) l'oggetto del divieto di esportazione ai "tesori", cioè ai beni culturali

[48] In questo senso è la conclusione cui perviene anche G. MORGANTE, *L. 30/3/1998, n. 88,* cit., pp. 522-523.

[49] T. PADOVANI, *Diritto penale,* cit., p. 111-113; cfr. anche M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente,* Cedam, Padova 1996, p. 89 ss..

veramente *significativi e irrinunciabili* per il patrimonio nazionale, rendendo ancora più rigorosi ed efficaci i controlli.

L'aver esteso l'obbligo di richiedere l'attestato di libera circolazione e la licenza di esportazione per qualsiasi bene si voglia trasferire (sia esso crosta, coccio o capolavoro) fa perpetuare la situazione dei traffici illeciti, vanificando gli sforzi per una armoniosa circolazione e per una effettiva restituzione, dando ragione ancora una volta a chi ha affermato che "il cannone del diritto penale speciale tuona molto, ma spara a salve"[50].

[50] L'espressione è di F. Galgano.

GIORGIO BOMIO[1]

LA NORMATIVA SVIZZERA IN MATERIA DI CONTROLLO DEI TRAFFICI ILLECITI DI OPERE D'ARTE

È un arduo compito per i rappresentanti elvetici intervenire dopo che la Svizzera è stata nominata varie volte durante questo incontro; nello schema del Generale Conforti al centro di questi traffici illeciti di opere d'arte o all'andata o al ritorno si trova quasi sempre la Svizzera.

Come ipotesi di lavoro, mi sono annotato due riflessioni: questo postulato risponde ad un dato di fatto reale, dal quale si può dedurre che la Svizzera o i commercianti che si trovano in questo paese usano, o meglio dire abusano, di certe lacune giuridiche per aumentare i traffici illeciti? Oppure il riferimento alla Svizzera è dovuto ad una sensibilizzazione internazionale e anche elvetica a questo tipo di attività illecita? È ovvio che se si aumenta la repressione per contrastare un traffico illecito e si aumentano le Forze di Polizia, si avrà come conseguenza l'aumento del fenomeno criminologico.

Nell'ordinamento giuridico svizzero i beni culturali e quindi anche i beni archeologici non sono considerati in modo diverso dai beni comuni. Dai beni mobili e immobili comuni. Non c'è al momento una legislazione che tratti in un modo specifico questo tipo di beni culturali.

Quando dico al momento, penso al fatto che la Svizzera non ha ratificato la Convenzione dell'UNESCO del 1970, né la Convenzione UNIDROIT del 1995, ma le ha firmate; la Convenzione dell'UNESCO con la relativa legge di applicazione della convenzione dovrà essere sottoposta al Parlamento svizzero e forse, nell'ipotesi più positiva, dovrebbe essere ratificata nel corso del 2001, se non ci sono inconvenienti e se non ci sono resistenze maggiori.

Questa ratifica dovrebbe comportare l'adozione di una legge federale che trasferisce all'interno dell'ordinamento giuridico svizzero i principi fondamentali della convenzione. I principi fondamentali sono la dichiarazione di voler contribuire al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità ed impedire il furto, il saccheggio, le importazioni illecite di beni culturali.

Questa nuova normativa incorpora all'ordinamento giuridico svizzero, per esempio, la prescrizione per la presentazione di una richiesta di rimpatrio di beni culturali, limitando la prescrizione da 1 a 30 anni. Prevede anche il fatto che la buona fede non può porre ostacolo alla restituzione dei beni culturali, presupposto che il titolare di buona fede dovrà ricevere un'indennità, se è riconosciuto come tale.

La legge prevede altresì l'obbligo per i commercianti di tenere un registro sul quale vanno riportate la provenienza del bene culturale, il nome e l'indirizzo del fornitore del bene, una

[1] Ufficio Federale di Giustizia, Berna – Svizzera.

http://www.numismaticadellostato.it

descrizione del bene ed il prezzo dell'acquisto. E questi registri dovranno essere conservati per trent'anni. I commercianti, inoltre, avranno l'obbligo di informare le autorità in merito a operazioni di traffico illecito, a operazioni sospette, e dovranno informare di tali irregolarità un ufficio centrale che sarà creato presso il Ministero degli Interni, Ufficio Federale della Cultura.

Da ultimo la legge prevede anche delle sanzioni penali per i trasgressori: per esempio, il fatto di ostacolare la raccolta delle informazioni sul registro e di non collaborare con le autorità.

Ho brevemente riassunto i punti forti di questa legge, ma vanno anche sottolineati i punti deboli. Uno dei principali è il fatto che la legge non è retroattiva: ciò significa che evidentemente potrà essere applicata unicamente a fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge e non a fatti precedenti. Quindi c'è una sorta di sanatoria per tutti gli illeciti che si sono realizzati in precedenza.

Un altro punto debole della legge, perlomeno a mio avviso, è quello della definizione dei beni che devono essere considerati come illecitamente importati e quindi anche illecitamente esportati. Definizione che deve essere fatta all'interno del negoziato di un trattato bilaterale.

A mio avviso, un accordo complementare è sempre positivo, ma si poteva evitare l'accordo complementare adottando, per esempio, una legislazione interna, come ha fatto il Canada, perché è evidente che, se un bene è stato illecitamente esportato in un paese produttore di beni culturali, di riflesso dovrebbe, mi sembra ovvio, essere considerato come illecitamente importato nel paese dove è stato inviato.

La soluzione svizzera è esattamente come quella che si è delineata in passato con gli Stati Uniti; è quella di fare un trattato bilaterale per delimitare quali siano i beni che devono essere considerati come beni archeologici o come beni culturali. Questi sono i due punti deboli, a mio avviso, di questa legislazione.

Che fare, aspettando l'entrata in vigore di questa legge? Aspettando il consolidamento di una giurisprudenza dei tribunali per far sì che il traffico continui ad essere ostacolato? Rimane l'assistenza in materia penale, alla quale due relatori hanno già consacrato parte dei loro interventi: da questo punto di vista si può dire che l'assistenza in materia penale in Svizzera è diventata sempre più efficace, se posso esprimermi senza falsa modestia per il paese che qui rappresento. Nel senso che negli ultimi anni si è visto all'interno delle sentenze della Corte Suprema della Svizzera la volontà di voler assimilare i princìpi che sono già stati codificati nelle convenzioni di cui si parlava. Per esempio, in due decisioni del Tribunale Federale del 1997: in una è stato statuito che un bene rubato e successivamente importato in Svizzera, qualora il detentore del bene non era nella possibilità di mostrare la sua buona fede, dal momento che c'era una denuncia per furto in Francia e il bene culturale era un quadro, questo andava restituito senza la necessità di ottenere una decisione confiscatoria nel paese richiedente.

Invece in una seconda decisione del 5 giugno del 1997, il Tribunale Federale, ossia la Corte Suprema Svizzera, ha respinto un ricorso interposto dal nostro ufficio che accordava la restituzione di beni archeologici italiani presumibilmente illecitamente scavati in Italia.

In questo caso il Tribunale Federale ha mantenuto la misura cautelare ordinata dai magistrati svizzeri, ma non ha deciso la restituzione in quanto l'ha sottoposta ad una decisione, passata in giudicato, dello Stato italiano. Ossia la possibilità di restituire i beni culturali, provento di furto – se il furto non è accertato e se il procedimento penale di confisca nello Stato richiedente non è ancora giunto a termine e non è ancora passato in giudicato – i beni rimangono sequestrati in Svizzera fino alla presentazione della sentenza.

Tuttavia la possibilità di restituzione di beni culturali o di contrasto nell'ambito dell'assistenza continua ad essere positivo. Un altro fattore

importante, un altro punto che va sottolineato è quello della non retroattività, perché evidentemente anche quando entrerà in vigore la Convenzione dell'UNIDROIT e quella dell'UNESCO, sempre che la Svizzera le ratifichi, questa ratifica non porta pregiudizio ad altre forme di cooperazione per contrastare i traffici illeciti di beni culturali. Tanto più che la procedura di assistenza in materia penale in Svizzera, essendo una procedura amministrativa ed essendo una procedura differente da quella penale, non prevede la possibilità nei confronti di alcuni stati di rifiutare l'assistenza a causa della prescrizione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959 in materia di assistenza penale, quindi, non prevede la prescrizione per accordare l'assistenza, contrariamente alla convenzione dell'estradizione.

Secondo il diritto svizzero se una richiesta di restituzione di beni culturali, inoltrata dall'Italia fosse prescritta, questa non è una buona ragione per negare l'assistenza. E quindi indipendentemente dall'entrata in vigore delle altre due convenzioni, l'assistenza continuerà ad essere un buon ausilio per contrastare il traffico illecito di beni culturali.

Un altro punto al quale si faceva riferimento in una delle precedenti relazioni, era quello del trasferimento del procedimento penale all'estero, qualora il foro e la competenza fosse di un altro Stato, benché gli oggetti sequestrati si trovino in uno stato terzo.

Questa è materia per l'art. 21, al quale si ricorreva prima della Convenzione di assistenza in materia penale del Consiglio d'Europa, ma c'è anche l'art. 12 della Convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa.

Che cosa prevede l'art. 12? L'art. 12 prevede che in casi di impossibilità di estradizione di una persona, perché cittadina del paese al quale andrebbe richiesta l'estradizione, è l'autorità che ha avviato un procedimento penale in uno Stato terzo, che può delegare il perseguimento di questa persona, che non può essere estradata allo stato, del quale ha la nazionalità. Ciò significa che l'autorità delega non solo i fascicoli, ma anche i mezzi di prova ed in questo caso si ha una situazione di razionalizzazione del perseguimento penale e la possibilità di restituire i beni culturali sequestrati nell'ambito di un procedimento avviato nello Stato, del quale la persona non è cittadina.

Per concludere, questo specifico campo del traffico illecito dei beni culturali mette in gioco più campi del diritto e la soluzione spesso si trova in questa incertezza, se ci si pone nell'illegalità.

Mentre invece, quando ci si pone nella legalità, le norme sono certe e sono ben definite. Nell'illegalità è difficile fare il calcolo del rischio, anche se si pensa che il deposito di un bene culturale in un porto franco a Ginevra o in una cassetta di sicurezza in Svizzera, possa servire come mezzo per sfuggire alle domande di rimpatrio di beni culturali.

Un altro punto che vorrei sottolineare è quello inerente al mitico segreto bancario svizzero. Il segreto bancario in Svizzera può essere tolto in qualunque momento, se c'è una domanda di assistenza in materia penale, che soddisfa le condizioni formali dei testi internazionali. Lo facciamo tutti i giorni: si può levare il segreto bancario e ricostituire delle transazioni, appunto, che si riferiscono al traffico di beni culturali.

Il problema nel quale evidentemente il segreto bancario pone e continua a porre dei problemi al mio paese è quello dell'impossibilità di dare assistenza per sottrazione fiscale. Quando ci si trova in un ambito di sottrazione fiscale, evidentemente il segreto bancario entra in funzione; ma per tutto quello che è criminalità comune, richiesta di assistenza penale che soddisfa le condizioni formali, il segreto bancario fa parte della mitologia del paese, come quando si pensa che gli orologi vengono fabbricati soltanto in Svizzera.

EMANUELE STAUFFER [1]

IL RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE UNESCO NELLA LEGISLAZIONE SVIZZERA

In Svizzera la legge di applicazione della Convenzione UNESCO[2] dovrebbe entrare in vigore nel corso del prossimo anno ed è una legge estremamente importante.

È ben vero che in questo settore è applicabile la legge sull'assistenza internazionale giudiziaria in materia penale, che ci aiuta efficacemente in taluni casi. In quei casi però, ci deve essere un reato penale, quindi un furto di opere d'arte; solo in tali casi scatta l'applicazione di questa legge che consente alla Svizzera di restituire l'opera d'arte sottratta o rubata.

Alcuni casi sono eclatanti e dimostrano che in Svizzera vi è la volontà e vi sono gli strumenti sufficienti per restituire in caso di furto le opere d'arte.

Il diritto penale e la legge sull'assistenza solitamente sono strumenti che intervengono a fatto compiuto. Il diritto penale ha per scopo primo la repressione, la punizione e quando può, eventualmente, aiuta anche a recuperare un oggetto già sottratto.

Con questa nuova legge si vuole agire a titolo preventivo. La legge vorrebbe disciplinare tutto quello che è importazione, esportazione e transito di opere d'arte, in modo tale da evitare alla radice l'inizio degli abusi che poi potrebbero sfociare in problematiche penali.

Questa legge d'applicazione della Convenzione UNESCO, che entrerà fra poco in vigore in Svizzera, dovrebbe sopperire ad un vuoto legislativo molto importante. Vuoto attualmente occupato soltanto dai codici etici.

Punto cruciale della legge è il termine trentennale, entro il quale uno Stato potrà richiedere un bene culturale, che è stato illecitamente importato in Svizzera. È un termine piuttosto lungo, ma importante per la Svizzera, Stato che non fa parte dell'Unione Europea, è un termine eurocompatibile, nel senso che è ripreso dalla Direttiva CEE n. 93/7.

Vi è un altro punto abbastanza importante, ed è il cosiddetto impegno alla restituzione per i beni prestati. Spesso in Svizzera si organizzano mostre abbastanza importanti ed i musei di tutto il mondo, anche collezionisti privati, possono prestare a questi musei delle opere d'arte. È successo purtroppo che alcune volte questi beni culturali venissero bloccati in Svizzera, in quanto oggetto di rivendicazioni di terzi. Con questa legge potrà essere rilasciato un certificato che garantirà colui che presta o che mette a disposizione il bene culturale; garantirà di poter recuperare entro un certo termine questo bene.

Un altro punto molto interessante della legge che evidentemente ha effetti per quanto riguarda-

[1] Procuratore Pubblico di Lugano – Svizzera.

[2] Cfr. l'intervento di G. Bomio *infra*, pp. 213-215.

http://www.numismaticadellostato.it

no i beni culturali svizzeri, ma soprattutto avrà effetti per quelli che sono i beni culturali degli altri paesi, sono le misure straordinarie.

La legge prevede che il governo centrale svizzero possa adottare in determinati casi delle misure straordinarie per bloccare l'importazione di beni culturali provenienti da un certo paese. Questo è importante, perché noi sappiamo che quando in un determinato Stato, in una determinata regione, vi sono problemi socio-politici o anche situazioni di conflitto, da questi stati vi è spesso uno sfruttamento da parte di trafficanti di beni culturali che tendono ad esportare quanto più possono e, purtroppo, ancora una volta la Svizzera è un luogo dove si concentrano, confluiscono molti di questi beni.

A fronte di una situazione del genere, il governo potrà adottare, sottoforma di decreto legge, delle misure urgenti ed impedire l'importazione di ogni bene culturale proveniente da un determinato paese.

Questa formula è interessante perché consente, appunto, al governo di agire autonomamente, senza dover ricorrere al Parlamento; quindi è uno strumento estremamente flessibile e di rapida esecuzione.

Un altro punto molto importante della legge è l'introduzione della nozione di dubbio. Il dubbio per l'operatore attivo in questo settore non può più essere consentito. Con questa legge un commerciante d'arte, di fronte ad un bene culturale di cui non sa la provenienza, anche se è in buona fede, in presenza di questi elementi non potrà più operare per questa specifica transazione. Dovrà, cioè, bloccare il bene culturale in questione e segnalare immediatamente ad un'autorità centrale la transazione. Questo è un punto focale della nuova legge, ricalca quanto già stabilito dalla legge federale sul riciclaggio di denaro sporco.

La legge sul riciclaggio di denaro sporco è entrata in vigore nel 1998 e a distanza di due o tre anni abbiamo già i primi risultati. Una legge quando entra in vigore, prima di veder qual è il suo effetto, bisogna aspettare un po' di tempo; questa legge ha avuto un duplice effetto e così sarà anche per il settore dei beni culturali.

Da un lato rialza la soglia di attenzione degli operatori. Bene o male gli operatori di fronte ad un'operazione dubbia o la devono segnalare oppure non devono portarla a termine: quindi aumenta il grado di cautela degli operatori.

D'altro lato con questo obbligo di segnalazione si riesce ad ottenere anche in tempi relativamente brevi una catalogazione esaustiva degli operatori a rischio, attivi proprio nel paese. E diventa molto più facile individuare una persona attiva in questo settore, sapendo che è una persona di cui bisogna diffidare.

Quest'opera di catalogazione che è già sancita dalla legge contro il riciclaggio di denaro sporco, verrà anche trasposta in questa nuova legge sull'importazione ed il transito dei beni culturali.

Un altro punto importante ed anche abbastanza significativo – ed è anche il punto che ha incontrato più difficoltà quando la legge è stata messa in consultazione presso i vari gruppi interessati – è questo obbligo di catalogazione, di registrare ogni transazione ed ogni partecipante alla transazione.

È significativo che l'obbligo del registro abbia trovato molta resistenza da parte degli operatori; purtroppo il motivo è molto semplice e va cercato in questa mania del segreto che vige in Svizzera, segreto su tutto.

Per cui l'antiquario non è molto contento di vedersi imposto l'obbligo di tenere il nome dei suoi acquirenti, dei suoi fornitori e dei suoi clienti. Tale obbligo è stato posto nella nuova legge.

Un altro punto importante, ed è l'ultimo, riguarda ovviamente la collaborazione fra le varie autorità statali. Collaborazione che oggi è possibile grazie alla convenzione di assistenza internazionale in materia penale. Nel senso che la Svizzera è agevolata in questa assistenza, ma solo quando vi è un reato penale che viene attribuito ad una persona e si verifica quindi una situazione che può dare luogo ad una commissione rogatoria

internazionale. Diversamente il flusso di informazione è difficile con la Svizzera, in quanto vi è appunto un vuoto legislativo.

Con questa legge finalmente le autorità amministrative svizzere avranno la facoltà di comunicare facilmente, rapidamente, alle altre autorità, agli altri Stati, le informazioni che potrebbero essere rilevanti in un contesto del genere. Viene, quindi, finalmente data la base legale per organizzare, garantire un flusso di informazioni continuo e, speriamo, positivo.

Con questa legge, come conclusione, si spera di poter porre ostacoli tali da impedire d'ora in poi questo genere di attività illecite in territorio svizzero, e ciò ovviamente a beneficio dell'intera comunità nazionale.

JEAN-PIERRE JOUANNY [1]

L'INTERPOL PER LA TUTELA DEI REPERTI ARCHEOLOGICI

Tout d'abord, au nom d'INTERPOL, je voudrais remercier le Général Conforti pour m'avoir invité à m'exprimer lors de cette 7ème Conférence internationale. J'ai eu le privilège de participer aux 6 conférences précédentes et, pour moi, c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation et de venir à Rome, ville musée.

Pour ceux qui ne me connaissent pas, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jean-Pierre Jouanny, je suis policier français, officier spécialisé au Secrétariat général d'INTERPOL à Lyon. Je suis responsable de l'unité chargée de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.

Je ne vais pas vous présenter les structures de notre Organisation car j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises et surtout parce que ceci n'est pas le sujet de cette Conférence.

Il est très difficile sinon impossible d'avoir une idée précise de l'importance des vols d'œuvres d'art dans le monde et il est peu probable que des statistiques précises soient un jour disponibles. Les statistiques nationales ont souvent pour base les circonstances du vol (vol simple, vol avec effraction, vol à main armée...) plutôt que la nature des objets volés.

De plus, de nombreuses victimes ne déclarent pas les vols aux services de police car les œuvres volées ont été achetées avec de l'argent non déclaré aux services fiscaux.

Vorrei innanzitutto ringraziare, a nome dell'INTERPOL, il Generale Conforti per avermi invitato ad intervenire a questo 7° Convegno internazionale. Ho avuto il privilegio di partecipare ai sei precedenti convegni ed è sempre un piacere accettare il vostro invito e venire a Roma, città museo.

Consentitemi di presentarmi a coloro che non mi conoscono. Mi chiamo Jean-Pierre Jouanny, sono un ufficiale specializzato di polizia francese presso il Segreteriato Generale dell'INTERPOL a Lione e sono responsabile dell'Unità preposta alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali.

Non desidero presentarvi le strutture della nostra Organizzazione in quanto ho già avuto l'occasione di farlo più volte e soprattutto perché non è il tema di questo Convegno.

È molto difficile, se non impossibile, stimare con precisione l'entità dei furti di opere d'arte nel mondo ed è poco probabile che statistiche esaurienti siano un giorno disponibili.

Le statistiche nazionali riguardano spesso le circostanze del furto (furto semplice, furto con scasso, furto a mano armata…) e non la natura degli oggetti rubati.

Inoltre, spesso le vittime non denunciano i furti ai servizi di polizia in quanto le opere ruba-

[1] Segretariato Generale O.I.P.C. – INTERPOL – Lione – Francia.

http://www.numismaticadellostato.it

Il est encore plus difficile d'avoir une idée de l'ampleur des vols commis dans les sites archéologiques, qu'ils soient terrestres ou subaquatiques. En effet, très souvent, les vols sont constatés quand les objets apparaissent sur le marché de l'art officiel ou sont exposés dans des musées.

De nombreuses régions souffrent particulièrement de cette criminalité: l'Amérique Centrale et Latine, l'Asie, l'Afrique et certains pays d'Europe tels que l'Italie, la Grèce et la Turquie.

Ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Il n'est qu'à se souvenir de quelques articles parus dans la presse ces dernières années.

Je vais vous présenter maintenant les informations en notre possession. Il s'agit d'informations concernant les vols dans les sites archéologiques. Je n'ai pas tenu compte des informations concernant les vols d'objets archéologiques commis dans les musées ou dans les collections privées.

Dans notre base de données nous avons enregistré un total de 110 vols dans les sites archéologiques. Vous pouvez constater que c'est relativement faible.

En 1999, seulement 7 pays nous ont communiqué leurs statistiques sur les vols dans les sites archéologiques: Algérie 2 vols, Grèce 27 vols, lsraël 3 vols, Italie 104 vols (dans ce nombre figurent également les vols dans les châteaux et les galeries d'art), Suisse 1 vol, Tunisie 4 vols et Turquie 8 vols.

Peu d'informations concernant ces vols ont été communiquées au Secrétariat général: en 1999 5 vols (5 objets) communiqués par la Turquie, un vol (un objet) communiqué par la Libye.

Nous ne possédons pas les statistiques 2000, il nous est donc impossible de faire une comparaison avec les informations que nous avons reçues: 5 vols (6 objets) communiqués par la Grèce, 4 vols (4 objets) communiqués par la Turquie.

Prenons maintenant le cas de l'Italie. Nos collègues italiens vous présenteront (ou vous ont

te sono state comprate con denaro non dichiarato al fisco.

È ancora più difficile avere un'idea dell'entità dei furti perpetrati negli scavi archeologici, terrestri o sottomarini. Infatti, più volte si ha constatazione di furto, solo nel momento in cui gli oggetti rubati appaiono sul mercato ufficiale dell'arte o vengono esposti nei musei.

Questo tipo di criminalità è presente in numerose aree: l'America Centrale e Latina, l'Africa, l'Asia e alcuni paesi europei tra cui l'Italia, la Grecia e la Turchia.

Non si tratta di un fenomeno del momento, basti pensare ad alcuni articoli apparsi alcuni anni fa.

Le informazioni in nostro possesso, che vi presento, riguardano furti da siti archeologici e non furti di oggetti archeologici perpetrati in musei o collezioni private.

La nostra banca dati contiene informazioni su 110 furti commessi in siti archeologici, si tratta quindi di pochissime registrazioni.

Nel 1999 solo 7 paesi ci hanno fornito le statistiche sui furti perpetrati nei loro siti archeologici: 2 furti in Algeria, 27 in Grecia, 3 in Israele, 104 in Italia (questo numero comprende anche i furti commessi in castelli e gallerie d'arte), 1 furto in Svizzera, 4 in Tunisia e 8 in Turchia.

Solo poche informazioni riguardanti questi furti sono state trasmesse alla Segreteria Generale, ad esempio nel 1999, la Turchia ha segnalato 5 furti per un totale di 5 oggetti e la Libia un furto relativo ad un unico oggetto.

Non possediamo le statistiche del 2000, per cui non ci è possibile confrontarle con le informazioni ricevute: 5 furti (6 oggetti) segnalati dalla Grecia e 4 furti (4 oggetti) dalla Turchia.

Esaminiamo ora il caso dell'Italia: i colleghi italiani vi presenteranno o forse vi hanno già presentato dati molto precisi, ma mi sembra necessario confrontare le informazioni possedute dal

présenté) des informations beaucoup plus précises mais il me semble nécessaire de comparer les informations en possession d'un pays victime et les informations en possession du Secrétariat Général.

Des informations sur 5 vols commis dans des sites archéologiques italiens ont été enregistrées dans la base de données du Secrétariat général, pour un total de 5 objets. La dernière information reçue date de 1997. Ce sont des chiffres ridiculement faibles. Comment voulez-vous que l'on vous aide à retrouver les œuvres qui vous sont volées si vous ne nous communiquez pas d'informations.

Il faut se poser des questions: est-ce que le phénomène est aussi important que l'on dit? Est-ce que les pays sont intéressés par la recherche de leur patrimoine volé? Nous n'avons aucune information émanant de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique Latine.

Lutter contre le trafic illicite des objets issus de fouilles clandestines est très difficile pour un service de police. Pour intervenir, ces services doivent connaître le lieu et la date du vol. Ils demanderont une liste et la description des objets volés. Il est évident que ces inventaires n'existent pas puisque l'existence de ces objets étaient inconnue jusqu-à la date de leur découverte.

Si un objet d'origine italienne est découvert dans un autre pays, pour pouvoir intervenir, les services de police demanderont toutes les informations mentionnées précédemment. C'est pour cela que, dans de très nombreux cas, les objets ne peuvent pas êtres saisis par manque de preuve.

Il faut des mois, parfois des années aux experts pour déterminer l'origine d'un objet découvert. Un tel cas est survenu il y a quelques années. Nous avions reçu une information selon laquelle une statue d'une Aphrodite de très grande valeur devait être exposée dans un musée des États-Unis, la statue provenait d'un vol commis à Morgantina en Sicile. Nous avions pris

paese vittima con quelle in possesso della Segreteria Generale.

Sono state registrate nella banca dati della Segreteria Generale informazioni relative a 5 furti commessi in siti archeologici italiani, per un totale di 5 oggetti. L'ultima segnalazione risale al 1997. Si tratta di cifre ridicole. Come pensate che vi si possa aiutare a recuperare le opere d'arte che vi sono state sottratte, se non ci fornite informazioni?

È necessario porsi degli interrogativi: il fenomeno è così importante come detto?

I paesi sono realmente interessati a ricercare il patrimonio artistico loro sottratto?

Non abbiamo informazioni provenienti dall'Africa, dall'Asia o dall'America Latina.

La lotta contro il traffico illecito di oggetti provenienti da scavi clandestini è ardua per i servizi di polizia. Per poter intervenire, devono conoscere il luogo e la data del furto.

La polizia richiede quindi l'elenco e la descrizione degli oggetti rubati, ma naturalmente non esistono inventari di tali oggetti, in quanto fino al momento della loro scoperta non si era a conoscenza della loro esistenza.

Se un oggetto di origine italiana venisse scoperto in un altro paese, per poter intervenire i servizi di polizia devono richiedere le informazioni appena menzionate. Per questo motivo, numerose volte, gli oggetti non possono essere recuperati per mancanza di prove.

Occorrono dei mesi, e a volte degli anni, agli esperti per stabilire l'origine di un oggetto scoperto. Un esempio si è verificato qualche anno fa. Avevamo ricevuto una segnalazione secondo la quale una statua di Afrodite di inestimabile valore stava per essere esposta in un museo degli Stati Uniti, la statua era frutto di un furto commesso a Morgantina in Sicilia. Abbiamo contattato gli BCN (Uffici Centrali Nazionali) di Roma e Washington; ma le autorità italiane non erano in grado di confermare se la statua fosse stata ruba-

contact avec les BCN de Rome et de Washington. Le problème dans ce cas était que les autorités italiennes ne pouvaient pas confirmer que la statue avait été volée ou sortie illégalement d'Italie. Je ne sais pas si cette affaire a été résolue aujourd'hui et peut-être que nos amis italiens pourront nous apporter des informations complémentaires. Dans ce cas particulier le Secrétariat Général d'INTERPOL a fait son travail. C'était ensuite aux juristes et aux experts de résoudre ce problème. La plupart d'entre vous savent que ce problème est courant.

Les trafiquants et certains marchands exploitent le fait que dans de nombreux cas ces objets ne peuvent pas être identifiés.

Que pouvons nous faire pour lutter contre cette criminalité?

Il faut faire la distinction entre les objets archéologiques répertoriés, volés dans les musées ou les collections privées et les fouilles clandestines.

– Dans le premier cas, il faut diffuser les informations (descriptions et photographies), le plus rapidement possible.

– Dans le deuxième cas, établir des listes d'objets protégés, qui ne peuvent pas sortir de leurs pays d'origine et mettre ces listes à la disposition de la police et des douanes.

– Sensibiliser le marché de l'art.

– Encourager les pays à être parties aux conventions internationales. Je rappelle que la Convention de l'UNIDROIT dans son article 3-2 considère les biens issus de fouilles clandestines aux objets volés. Je cite "Au sens de la présente Convention un bien culturel issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement retenu est considéré comme volé si cela est compatible avec le droit de l'État où lesdites fouilles ont eu lieu".

Ceci est une avancée considérable.

Que fait INTERPOL:

– Tout objet archéologique volé, possédant une description précise et une photographie

ta o esportata illegalmente dall'Italia. Non so se questo caso sia stato risolto, forse i nostri amici italiani potranno fornirci informazioni.

In ogni caso, la Segreteria Generale dell'INTERPOL ha svolto il proprio compito, spettava a giuristi ed esperti risolvere questo tipo di problematica e molti di voi sanno quanto questo problema sia frequente.

I trafficanti ed alcuni mercanti d'arte sfruttano il fatto che in molti casi gli oggetti non possono essere identificati.

Cosa possiamo fare per contrastare questo tipo di criminalità?

È indispensabile fare una distinzione fra gli oggetti archeologici repertoriati, rubati da musei e collezioni private e gli scavi clandestini.

– Nel primo caso, occorre diffondere le informazioni (descrizioni e foto) quanto prima.

– Nel secondo caso, bisogna predisporre delle liste di oggetti tutelati, che non possono lasciare i loro paesi di origine e rendere disponibili questi elenchi per polizia e servizi doganali.

– Sensibilizzare il mercato dell'arte.

– Incoraggiare i paesi a aderire alle convenzioni internazionali. Vi ricordo che la Convenzione UNIDROIT, all'articolo 3 par. 2, considera i beni provenienti da scavi clandestini beni rubati. Cito "Ai sensi della presente Convenzione, un bene culturale proveniente da scavi illeciti o che provenendo da scavi leciti, sia illecitamente detenuto, è considerato come rubato, ove ciò sia conforme alla legislazione dello Stato nel quale gli scavi hanno avuto luogo". Ciò rappresenta uno sviluppo considerevole.

Cosa fa l'INTERPOL:

– Qualsiasi oggetto archeologico rubato, corredato da descrizione precisa e foto utilizzabile, segnalato alla Segreteria Generale, viene immediatamente registrato nella nostra banca dati e pubblicato su Internet per un periodo di tempo.

exploitable, signalé au Secrétariat général, est immédiatement enregistré dans notre base de données informatisée, et diffusé au moyen d'Internet pendant une certaine période. Les informations sont donc disponibles en temps réel dans le monde entier. Cet objet sera également représenté dans le CD-ROM "INTERPOL-Œuvres d'art volées".

– Nous diffusons également au moyen du CD-ROM et par lien avec le site Internet de l'ICOM, la liste rouge concernant les objets africains. Il ne dépend que des pays que nous diffusions dans la rubrique "objets en danger" les objets protégés par les lois nationales. Il sera difficile pour un marchand d'art, un directeur de musée ou un collectionneur, vu la disponibilité de ces informations, de déclarer qu'il ne pouvait pas savoir qu'il ne devait pas acheter ce type d'objet.

– Les publications de la série *Cent objets disparus* publiés par l'ICOM sont des outils très précieux pour la sensibilisation du public et pour lutter contre le trafic illicite des biens archéologiques.

Concernant les sites archéologiques subaquatiques, nous avons lors des conférences internationales organisées à Lyon en 1999 et plus récemment en Croatie, à la fin du mois de mai 2001, consacré une journée complète à étudier les moyens de protection de ces sites. Il est certain que l'augmentation du nombre des plongeurs amateurs et professionnels, la modernisation des équipements techniques, ne facilitent pas la tâche des services chargés de cette protection. Comme le faisait remarquer dans la conclusion de sa présentation effectuée lors de la Conférence de Brijuni en Croatie le Docteur Mario Jurisic, du Ministère croate de la culture "si les services de protection ne suivent pas ces tendances (l'évolution des techniques), alors la protection de ce qui reste dans les grandes profondeurs, sera mis en question. Il est alors raisonnable de penser que le problème mentionné deviendra seulement plus complexe avec le temps".

Le informazioni sono dunque disponibili in tempo reale in tutto il mondo. L'oggetto è inoltre incluso nel CD-ROM "INTERPOL-Opere d'arte rubate".

– Altresì diffondiamo, tramite il CD-ROM e il link al sito Internet dell'ICOM, la lista rossa contenente gli oggetti africani provenienti da scavi clandestini. Dipende solo dalle segnalazioni da parte dei paesi, la pubblicazione degli oggetti tutelati dalle leggi nazionali, nella rubrica "oggetti a rischio". Sarà quindi difficile per un mercante d'arte, un direttore di museo o un collezionista poter dichiarare di non essere a conoscenza dell'origine dell'oggetto acquistato, tenuto conto della disponibilità delle informazioni.

– La collana Cento oggetti scomparsi, *pubblicata dall'ICOM, rappresenta uno strumento prezioso per la sensibilizzazione del pubblico e per la lotta contro il traffico illecito di beni archeologici.*

Per quanto riguarda i siti archeologici sottomarini, nel corso dei convegni internazionali organizzati a Lione nel 1999 e in Croazia alla fine del mese di maggio 2001, abbiamo dedicato una giornata allo studio dei mezzi da adottare per la salvaguardia di questi siti.

Il compito dei servizi responsabili della loro tutela è sicuramente reso più arduo dal crescente numero di subacquei amatori e professionisti e dalle apparecchiature tecniche sempre più sofisticate.

Come ha sottolineato il Dottor Mario Jurisic, del Ministero croato della cultura, concludendo la sua presentazione al convegno di Brijuni in Croazia "se i servizi per la salvaguardia non seguono tali tendenze (l'evolversi delle tecniche), la tutela di quanto resta nelle profondità marine sarà compromessa. È lecito pensare che il problema diverrà sempre più complesso con il passare del tempo".

Nonostante mi sia spesso lamentato di ricevere poche informazioni da parte dell'Italia, con-

Si je me suis plaint souvent de ne recevoir que peu d'informations de la part de l'Italie, je constate avec plaisir que depuis quelques mois nous recevons un nombre important d'informations sur le vols commis dans ce pays.

Nous enregistrons actuellement une moyenne de 140 objets par mois, alors que celle-ci n'était que de 70 les années précédentes. Cependant, cela est toujours insuffisant.

Nous annulons en moyenne 14 objets par mois ce qui représente 10% des saisies.

stato, ora con piacere, che da qualche mese riceviamo maggiori informazioni sui furti commessi in questo paese.

Attualmente registriamo una media di 140 oggetti al mese, gli anni precedenti solo 70. Tale numero è comunque ancora insufficiente.

Ritroviamo in media 14 oggetti al mese che corrispondono al 10% dei recuperi.

NICOLAIDES PANAYOTIS [1]

LA SITUAZIONE DEI TRAFFICI ILLECITI DI OPERE D'ARTE A CIPRO

First of all, I would like to express gratitude to the organizers of this important event for inviting the Cyprus Police to participate and simultaneously show appreciation for giving us the opportunity to present, describe and analyse one of the most significant issues facing the world today. The illicit trafficking in Artworks, worldwide is a criminal act against humanity because it destroys cultural heritage, essence for ethnic identity.

It must be mentioned that the Carabinieri, the host of this significant conference, having one of the largest specialized Units in the World, concerning the safeguard of the artistic heritage, are always eager and willing to co-operate with other Police forces in the world, in the fight against illicit traffic of works of art.

For this effect, the Cyprus Police wish to thank the Italian authorities for the excellent co-operation and assistance provided for mutual benefit.

At this point, I must mention and emphasize the significance of organizing such events, which they offer the opportunity to the country members of INTERPOL, to participate, present and analyze cases, contributing to the increase of co-operation, awareness and sensitivity to issues concerning the theft of works of art. In fact, it is beneficial to countries which face tremendous

Prima di tutto desidero esprimere i miei ringraziamenti agli organizzatori di questa importante manifestazione per avere invitato la nostra polizia a partecipare a questa riunione, e vi ringraziamo per l'opportunità che ci date di presentare e analizzare uno dei problemi più importanti, uno dei problemi fondamentali per il mondo attuale. Il furto o il traffico illecito di opere d'arte è un atto criminale contro l'umanità, perché distrugge l'identità etnica, il patrimonio culturale di un paese.

Dobbiamo dire che i Carabinieri che hanno organizzato questa conferenza hanno una delle unità specializzate più importanti del mondo per quanto riguarda la protezione del patrimonio culturale e sono sempre pronti a collaborare con altre forze di polizia nel contrastare il traffico illecito delle opere d'arte.

La polizia di Cipro, quindi, desidera ringraziare le autorità italiane per l'ottima collaborazione e l'assistenza che ci viene offerta con vantaggio reciproco.

A questo punto devo sottolineare l'importanza dell'organizzazione di tali eventi, che offrono l'opportunità ai paesi membri di INTERPOL di partecipare, di presentare e di analizzare vari casi. Questo significa una maggiore collaborazione per quanto riguarda tutto quello che è lega-

[1] Ufficio Centrale INTERPOL – Nicosia – Cipro.

problems regarding the destruction and the illegal trade of their cultural heritage.

Cyprus is one of those countries which faces a significant problem concerning the destruction and the illegal trade of its cultural Heritage. As a matter of fact, the survival of Aphrodite's rich and old civilization, which has a History of 9,000 years and has outlived numerous conquerors over the centuries, is today endangered and almost at the stage of disappearance, due to the fact that, 40% of the island is Under Turkish Control (July, 1974).

Since July, 1974, the great Cultural Heritage of Cyprus is continuously destroyed, looted and illegally traded in different countries of the World. It is estimated that more than 60,000 artifacts have been cut into pieces and illegally been transferred in different countries of the World; mostly in Western Europe and America. Furthermore, more than 16,000 Christian icons and many mosaics, unique items dating from the 6th to 5th century have been stolen.

Many International Scholars and Journalists, specialist in the field of protection of the universal cultural heritage, have visited that part of Cyprus, which is Under Turkish Control and have witness the destruction, ravage and the abandonment of the Cyprus Christian Orthodox Churches, museums and antiquities. Among the specialist were: the German Byzantine Scholar, Klaus Gallees and the American Journalists, Judith Miller and Stephen Kinzer. All specialised have come to a common conclusion. "This tragedy will continue".

Moreover, Turkish-Cypriot newspapers very often, have numerous articles reporting the destruction of the Greek culture in the part of Cyprus which is Under Turkish Control. They refer to the absence of security for museums and antiques, their abandonment and how easy prey they are for thieves. Also, they emphasized the illegal trade of Christian Orthodox icons which are stolen from Churches, monasteries as well as places of religious significance. It must be noted

to al traffico delle opere d'arte. Infatti per i paesi che hanno grossi problemi di distruzione del patrimonio culturale si tratta di un fatto molto importante: Cipro è uno di questi paesi che deve affrontare questo problema rilevante per quanto riguarda la distruzione ed il commercio illecito del suo patrimonio culturale.

Infatti, la sopravvivenza di un'antica civiltà, quale è quella di Cipro che ha una storia di millenni, è fondamentale ed esiste realmente il pericolo della distruzione di tutti questi reperti, perché una percentuale dell'isola è sotto il controllo turco (Luglio 1974).

A partire da quell'anno il patrimonio culturale di Cipro continua ad essere distrutto, saccheggiato, commercializzato in diverse parti del mondo. Si stima che più di sessantamila manufatti siano stati smembrati e trasferiti illecitamente in diversi paesi del mondo, soprattutto nell'Europa dell'Est e in America.

Inoltre, più di sedicimila icone cristiane e molti mosaici, oggetti unici del V e del VI secolo sono stati sottratti. Molti giornalisti, specializzati nella protezione del patrimonio culturale, hanno visitato una parte di quello che è sotto il controllo della Turchia ed hanno visto la distruzione delle chiese ortodosse, dei musei, delle antichità.

Fra questi specialisti vi erano: Klaus Gallees, studioso tedesco dell'arte bizantina e i giornalisti americani Judith Miller e Stephen Kinzer.

Tutti questi specialisti sono giunti ad una stessa conclusione: "La tragedia di Cipro continuerà!"

Tuttavia anche i quotidiani turco-ciprioti molto spesso presentano degli articoli che riferiscono della distruzione del patrimonio della cultura greca, che è nella parte di Cipro sotto il controllo turco. E riferiscono dell'assenza di sistemi di sicurezza a protezione dei musei e delle antichità, il loro abbandono e come siano facilmente preda dei ladri. Inoltre sottolineano il commercio illegale di icone cristiano-ortodosse, che vengono sottratte da chiese e monasteri ed anche da altri luoghi di culto. Bisogna far notare che la maggior

that most of the churches have been converted into mosques, cinemas and stables for goats and sheep.

Specifically, the Turkish-Cypriot newspaper "Ortam" (5/8/1997) reports front page, an article, which includes a photograph, the conversion of the Christian Orthodox Church of Panayia tis Trapezas (Venetian Period, 14th-16th Century), into a sheep-pen, in the Village of Acheritou which is Under Turkish Control, since July 1974.

Regarding the fight against illicit traffic, world-wide, the International Community must use new advanced technology; co-ordinate effort and co-operate it's actions in every aspect and area (exchange information, data analysis strict legislation etc.) in order to have positive results. Moreover, the International community must find ways to educate people and increase awareness about the consequences from the destruction of the Universal Cultural heritage.

Currently the Cyprus Police is trying to co-operate with other Police Forces around the World in the fight against illicit trafficking of Works of Art. I could simply mention the recent case in Munich (Oct. 1997), of Aydin Dikmen, a Turkish National and Art smuggler, who systematically stripped the Turkish occupied areas of their cultural and religious heritage. This is a classical case which illustrates the effectiveness of the co-operation between INTERPOL Nicosia and INTERPOL Wiesbaden.

Furthermore, stolen works of Art with Cyprus origin, frequently appear in galleries, museums, showrooms in Europe and America and in the possession of individuals as legal purchases note Kanakaria Mosaics 1989 U.S.A., Holland case 1999, etc.

The Government and the Christian Orthodox Church of Cyprus are facing tremendous problems recovering stolen cultural property with Cyprus origin. In a recent case in Holland, February 1999, the Rotterdam District court decided that although (16th century) the icons,

parte delle chiese sono state convertite in moschee, cinema e stalle per capre e pecore.

In particolare il quotidiano turco-cipriota "Ortam", nell'agosto del 1997, aveva pubblicato nella prima pagina un articolo che comprendeva la fotografia della conversione di una chiesa cristiano-ortodossa di Panaya tis Trapezas, che risaliva al periodo Veneziano, XIV-XVI secolo, in un ovile, nel villaggio di Acheritou, che è sotto il controllo turco dal luglio 1974.

Sicuramente bisogna combattere questo traffico illecito e la comunità internazionale deve utilizzare nuove tecnologie e coordinarsi e collaborare per quanto possibile in tutti gli aspetti ed in tutte le aree. Bisogna scambiarsi informazioni, analizzare dati, bisogna stringere relazioni, per avere dei risultati più positivi.

Inoltre la comunità internazionale deve trovare dei modi per educare, sensibilizzare le persone, accrescere l'attenzione alle conseguenze della distruzione del patrimonio culturale universale.

Attualmente la polizia cipriota cerca di collaborare con le forze di polizia di tutto il mondo nella lotta contro il traffico illecito delle opere d'arte.

Potrei ricordare solo un fatto accaduto a Monaco: nell'ottobre del 1997 un uomo – Aydin Dikmen – di nazionalità turca, sistematicamente si impadroniva di oggetti di natura religiosa e culturale: questo è un caso classico che illustra l'efficacia della collaborazione tra l'INTERPOL di Nicosia e l'INTERPOL di Wiesbaden.

Opere d'arte rubate di origine cipriota compaiono spesso nelle gallerie, nei musei, nelle esposizioni in Europa e in America nelle mani di individui che sostengono di averle acquistate lecitamente. Parlo anche di mosaici che sono stati ritrovati nel 1998 (mosaici di Kanakaria negli Stati Uniti) e nel 1999 (caso Olandese).

La Chiesa cristiano-ortodossa di Cipro si trova ad affrontare dei problemi terribili per poter recuperare oggetti culturali rubati di origine cipriota. In un caso recente in Olanda, nel febbraio del 1999, il tribunale di Rotterdam ha sen-

where from Antifonitis Orthodox Christian Church near Saint Ambrosios village, which is under Turkish Control, they could not be returned to the Christian Orthodox Church of Cyprus, which is the legal owner, because Holland has not enacted the 1954 Hague Convention. The court valued that there was no evidence to suggest, that the Dutch Collectors had not bought the icons in good faith. This example must sensitize all of us, in order to find the right mechanism for public awareness and consensus.

Inevitably, we must pay more attention to the legal area, finding ways to repatriate (immediately) the stolen property back to the lawful owners, once the origin of the items has been established. Indeed, signing new universal treaties; adding more legal measures restrains and reforming the existing laws concerning the subject, will provide more protection and security to the International Cultural heritage. Moreover, these legal measures will assist Police Forces in their fighting against illicit trade of works of art and will compel the reparation of stolen antiquities to their lawful owners.

The Government of Cyprus, shows great concern to the repatriation of stolen works of art and antiques to the country of origin. For this effect, Cyprus has signed and applied numerous International conventions concerning the above issue.

Among them are:

– The 1954 Hague Convention on the return of artefacts taken during war;
– The 1970 UNESCO Convention in Paris on the means of prohibiting and preventing the illicit import-export and transfer of ownership of cultural property;
– The 1972 Convention concerning the protection of the World cultural and natural Heritage;
– The 1985 European Convention on offences relating to cultural property.

tenziato che anche se le icone del XVI secolo erano state sottratte dalla chiesa cristiano-ortodossa di Antifonitis presso il villaggio di S. Ambrosios, che è sotto il controllo turco, non potevano essere restituite alla Chiesa cristiano-ortodossa cipriota perché l'Olanda non ha promulgato la convenzione del 1954 de L'Aia. Il tribunale ha sostenuto che non vi erano prove tali per dire che i collezionisti non avevano acquistato queste icone in buona fede.

Da questo esempio dobbiamo capire che dobbiamo trovare i meccanismi giusti per creare una consapevolezza generale ed un consenso diffuso.

Dobbiamo inevitabilmente porre una maggiore attenzione agli aspetti legali, nel trovare dei modi per rimpatriare immediatamente i beni sottratti ai legittimi proprietari, una volta che sia stata stabilita la loro origine.

È necessario poi firmare nuovi trattati universali e aggiungere nuove misure legali che possano rafforzare o aggiornare le leggi esistenti in questa materia per fornire maggiore protezione e salvaguardia al patrimonio culturale internazionale.

Inoltre queste misure giuridiche saranno di aiuto alle forze di polizia nella loro lotta contro il commercio illecito di opere d'arte e porteranno al rimpatrio di oggetti artistici e archeologici rubati ai loro legittimi proprietari.

Il governo di Cipro si preoccupa del rimpatrio di opere d'arte e archeologiche rubate, che devono essere riportate al paese d'origine. A tale scopo Cipro ha firmato e ha dato applicazione a numerose convenzioni internazionali che riguardano questo aspetto.

In particolare:

– *La Convenzione de L'Aia del 1954 sulla restituzione di opere d'arte prese in tempo di guerra;*
– *La Convenzione UNESCO del 1970 di Parigi sull'importazione, esportazione e trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali;*

Shortly, I will hand to you, an envelope containing significant documents, articles and photographs which describe the destruction, looting, pillage and the illicit trafficking of the cultural heritage in the part of Cyprus which is Under Turkish Control, since July 1974. Namely, the envelope will contain the following items:

– An article by Michael Jensen presented in the Irish Times, Saturday, January 10, 1998, titled "The Icon Men". In essence, Jensen reports from Nicosia on a string to recover Byzantine art treasures, looted from Orthodox Churches in the part of Cyprus which is Under Turkish Control;
– An article by a Turkish-Cypriot newspaper "Cyprus Today" dated 25/9/1999, titled "Church renovation to be finished by March" reports the conversion of a Christian Orthodox Church of Ayia (Saint) Anastasia (19th Century) Lapithos-Karavas, which is Under Turkish Control, since 1974, into a hotel;
– A photograph of the front page, reported in the Turkish Cypriot Newspaper "ORTAM", titled "A big Insult to History", dated 5/8/1997 which describes the Conversion of the Christian Orthodox Church of Panayiatis Trapezas (Venetian Period, 14th – 16th Century) into a sheep-pen; Village of Acheritou, which is again Under Turkish Control;
– A photograph (the inside) of the Christian Orthodox Church of Ayia (Saint) Solomony, 8th Century, in the village of Koma Yialou, Famagusta – Cyprus, which is again Under Turkish Control since July 1974, destroyed;
– An article by Cinzia Dal Maso, presented in the Italian (Milan) newspaper, "Il Sole 24 Ore", dated 13/5/2001, titled "Cipro, memorie dal Sotto Suolo" which points out the violation of the UNESCO decisions concerning the Protection of Cultural property, by Turkey.
– *La Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e dell'ambiente;*
– *La Convenzione Europea del 1985 sui danneggiamenti ai beni culturali.*

Vi mostrerò una busta che contiene documenti, articoli, fotografie che descrivono la distruzione ed il traffico illecito del patrimonio culturale su quella parte di Cipro che è sotto il controllo turco dal luglio 1974. La busta contiene:

– *Un articolo di Michael Jensen, che è stato pubblicato nel Times irlandese del 10 gennaio 1998, intitolato "The Icon Men". In pratica Jensen riferisce da Nicosia un'iniziativa per recuperare i tesori dell'arte bizantina delle chiese ortodosse in quella parte di Cipro che è sotto il controllo turco.*
– *Un articolo di un quotidiano turco-cipriota, che si chiama "Cipro Today" del 25.9.1999, il cui titolo è "Il restauro della Chiesa deve essere terminato entro marzo" e si riferisce alla trasformazione della chiesa cristiano-ortodossa di Ayia (Santa) Anastasia (XIX secolo) a Lapithos-Karavas, un'area che è sotto il controllo turco, in un albergo.*
– *La fotografia in prima pagina riportata nel quotidiano turco-cipriota "Ortam", e intitolata "Un grave insulto alla storia", datato 8.8.1997, che descrive la trasformazione della chiesa cristiano-ortodossa di Panaya tis Trapezas del periodo Veneziano, XIV-XVI secolo, in un recinto per pecore presso il villaggio di Acheritou, che é di nuovo sotto il controllo turco.*
– *Una fotografia (esterno) della chiesa cristiano-ortodossa di Ayia (San) Salomone dell'VIII secolo nel villaggio di Koma Yialou, Famagosta, Cipro, sotto il controllo turco dal 1974, abbandonata.*
– *Un articolo di Cinzia Dal Maso, pubblicato sul quotidiano italiano "Il Sole –24 ore" in data 15.5.2001,intitolato "Cipro, memorie dal sottosuolo", che segnala le violazioni della decisione dell'UNESCO che riguarda*

Cyprus is a victim of this form of crime and lives daily the tragedy of loosing its culture heritage.

According to our evaluation, the illicit traffic of works of Art worldwide represents the second most important offence, after drug trafficking, exploited by Organise Crime. This is an activity which threats the survival of the Universal Cultural Heritage.

Hence, the International Community has a duty to work collectively and use any available means to fight this form of crime. We must try to preserve, save and salvage what is left from this destruction. Our existence and our History depend on the safeguard of Cultural Heritage.

la protezione del patrimonio culturale da parte della Turchia.

Cipro è vittima di questa forma di criminalità e vive quotidianamente la tragedia della perdita della propria identità culturale.

Secondo la nostra valutazione, il traffico illecito di opere d'arte a livello mondiale rappresenta il secondo crimine più importante (dopo il traffico di droga) sfruttato dalla criminalità organizzata.

È un'attività che minaccia la sopravvivenza del patrimonio culturale universale.

Di conseguenza la comunità internazionale ha il dovere di cooperare ed utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere questo tipo di crimine. Dobbiamo cercare di proteggere, salvaguardare tutto ciò che è rimasto dopo questa distruzione.

La nostra esistenza e la nostra storia dipendono dalla salvaguardia del patrimonio culturale.

SEBASTIANO TUSA [1]

PROBLEMI E PROSPETTIVE DELL'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA IN SICILIA E NEL MEDITERRANEO CENTRALE

Negli ultimissimi anni, si è fatto un gran parlare di archeologia subacquea e sottomarina in particolare. Un grosso giro di interessi scientifici, economici, ricreativi e culturali è nato intorno a questa che può essere considerata una delle ultime discipline ad essere "nate" nell'ambito del grande arcipelago delle scienze storico-archeologiche. Ma al di là della moda legata al fascino insito della ricerca abissale, l'archeologia subacquea riserva sorprese e possiede potenzialità del tutto originali ed inusitate.

Innanzitutto permette il recupero di oggetti, materiali e sostanze che generalmente non vengono conservati nei depositi archeologici terrestri. Inoltre quando la ricerca archeologica subacquea si interessa ai relitti di imbarcazioni naufragate, si ha l'eccezionale possibilità di operare una sorta di "fermo-fotogramma" su un momento specifico dell'antichità. La nave che viaggiava o guerreggiava era un piccolo universo conchiuso, che assumeva in sé un campione fortemente indicativo della società dell'epoca.

Infine è con la ricerca archeologica subacquea che si ha la possibilità di contribuire in maniera a volte determinante all'analisi dei flussi commerciali dell'antichità. Per non pensare poi al grande valore di questa disciplina nell'ambito della ricerca topografica sugli antichi porti o sulle città sommerse.

Inoltre se si pensa all'estensione dei mari si capisce che essi sono stati e sono ancora oggi i depositari di una fetta estremamente importante del grande patrimonio che ci è stato tramandato sia sotto il profilo quantitativo che, soprattutto, qualitativo dato che esso può fornire elementi di conoscenza e di godimento del tutto particolari ed eccezionali.

Oggi l'archeologia subacquea ha fatto enormi passi in avanti da quando, nel dopoguerra, l'uso degli autorespiratori è diventato possibile. Da allora si contano a decine gli esempi di iniziative, ricognizioni e ricerche effettuate in più parti del mondo. I risultati sono incoraggianti e l'attuale momento di grande interesse verso questo settore della ricerca storica lo dimostra.

Quello che vogliamo ribadire, per sgombrare subito il campo da facili, anche se legittimi entusiasmi, è che di ricerca storica si tratta. Lo dimostra il fatto che, al di là della spettacolarità del recupero, oggi corredato di alta tecnologia, i risultati più significativi di quasi un quarantennio di ricerche si sono avuti nell'avanzamento della conoscenza storica dell'antichità. Storia intesa sia come aggiunta di tasselli sconosciuti ai quadri esistenti, sia come capacità di approfondire la conoscenza di determinati periodi e aspetti della vita dell'uomo.

[1] Gruppo d'Indagine Archeologica Subacquea Sicilia – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – Regione Sicilia – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

Oggi le grandi possibilità, che la tecnologia sviluppatasi nel campo delle ricerche ed attività oceanografiche offre, possono essere messe a disposizione della ricerca archeologica, anche senza grossi interventi finanziari, ma soltanto grazie ad un coordinamento maggiore tra settori scientifici diversi ancora distanti ed aree d'intervento privato che hanno sviluppato grande esperienza al riguardo.

Riteniamo che vi sia una certa urgenza di operare in questo settore con serietà e competenza, ma anche con incisività e determinazione, poiché questo patrimonio sommerso non è una fonte inesauribile o rinnovabile, ma è sottoposto ad un degrado continuo che si incrementa in progressione quasi geometrica. La diffusione della pesca sportiva e la sempre più diffusa capacità di immersione, nonché l'incremento di interventi di ingegneria idraulica dal forte impatto ambientale, e la pesca industriale (strascico) spesso distruttiva, determinano, infatti, grandi sconvolgimenti, distruzioni e depauperamenti in questo grande museo subacqueo.

La Sicilia, come ogni isola che si rispetti, per di più situata nel più ricco tra i mari del mondo, è, dagli inizi, saltata a pieno titolo sulla ribalta dell'archeologia subacquea. Lo sviluppo costiero dell'isola e la presenza di arcipelaghi limitrofi l'avvantaggia come potenziale area egemone nel settore in questione. Ed in effetti la breve storia di ricerche e scoperte fortuite registrate nelle acque siciliane ne costituisce una chiara riprova.

Anni di attività e di esperienza sono stati recentemente valorizzati con la creazione da parte della Regione Siciliana del Gruppo d'Indagine Archeologica Subacquea Sicilia, che costituisce un organo centrale di ricerca che agisce nei mari isolani di concerto con le soprintendenze competenti per territorio e con le forze dell'ordine.

È, comunque, da tempo ormai che la tutela dei beni archeologici sommersi, soprattutto quelli marini, è oggetto di particolare attenzione da parte delle istituzioni preposte alla tutela e delle forze dell'ordine. Ciò in virtù di un sempre maggiore interesse scientifico verso le testimonianze provenienti dal mare, ma anche per l'oggettiva mole di trafugamenti che si sono sempre più incrementati in seguito alla diffusione degli sport subacquei a livello di massa.

Un indubbio progresso nella didattica subacquea ha portato alla volgarizzazione delle tecniche di apprendimento con il risultato che se fino agli anni '70 era necessario un corso di diversi mesi per acquisire i rudimenti dell'immersione con autorespiratore, successivamente sono bastati, e bastano, soltanto sette giorni per essere in grado di indossare ed usare l'attrezzatura necessaria per raggiungere almeno i venti metri di profondità. Non è necessario indugiare sui pro e contro di questa rivoluzione nell'andar per mare, ma è indubbio che tutto ciò ha provocato un aumento vertiginoso del rischio per la salvaguardia del nostro patrimonio subacqueo soprattutto marino.

Ne deduce che il rischio trafugamento, a differenza di quanto avviene per i beni archeologici terrestri, non è tanto legato al fenomeno delle criminalità organizzata che depreda sistematicamente (o tenta di depredare) le vaste concentrazioni necropolari del Meridione o intraprende vere e proprie sistematiche attività di scavo illegale, o furti in depositi e musei già esistenti.

L'emorragia di beni archeologici sommersi è dovuta soprattutto ad un diffuso e pessimo costume che ingenera, anche in soggetti non particolarmente adusi al crimine, anzi spesso tra la cosiddetta area dei benpensanti, l'abitudine a pensare che il prelevamento di una o più anfore da un relitto non sia un crimine, bensì una debolezza giustificabile sia dalla gran quantità di reperti esistenti nei nostri mari, sia dall'apparente disinteresse delle istituzioni verso questo patrimonio. Tale mentalità si è lungamente basata sull'errato concetto che ogni reperto giacente sul fondo del mare dovesse essere necessariamente prelevato. Oggi si è ampiamente diffusa, invece, la corretta impostazione della necessità di lasciare il più possibile intatti i contesti per-

mettendo ai reperti di non abbandonare il loro luogo di originaria giacitura. In tal senso si indirizzano anche i principi ispiratori delle convenzioni internazionali, sia già promulgate che in corso di redazione al livello UNESCO.

È purtroppo ancora diffusa la mentalità che il reperto che si trova al fondo del mare stia in quel posto non per scelta ragionata di chi ha la responsabilità della tutela e della ricerca, bensì per incuria. È nostro compito, pertanto, lavorare affinché tale mentalità cambi e, così come per la natura, si diffondano mentalità e costume che portino a pensare che così come è più bello ed istruttivo guardare un fiore nel suo contesto, piuttosto che in un vaso, ancorché di Murano, o ammirare le evoluzioni di un falco tra le rupi piuttosto che in una voliera, anche, nel nostro campo, è più istruttivo ed entusiasmante osservare un'anfora nel suo relitto piuttosto che su un freddo tripode di museo o peggio di un salotto signorile.

Tuttavia anche se le depredazioni del patrimonio archeologico subacqueo costituiscono un fenomeno diffuso riconducibile in massima parte non ad attività criminale organizzata, bensì ad un diffuso malcostume, è bene avere presente, al fine di non sottovalutare il problema che spesso, soprattutto nelle zone ad alto valore turistico, proprio in virtù del malcostume di cui sopra, è sorto un mercato di anfore ed ancore che si articola sulla richiesta dei singoli villeggianti residenti con seconda casa ai subacquei locali di pochi scrupoli di procurargli il pezzo archeologico subacqueo necessario per definire con un tocco di storia e di mare l'arredo estivo. Addirittura già in fase di progettazione spesso il pezzo archeologico subacqueo viene allocato, e quindi procurato, per il futuro arredo. Si tratta di un vero e proprio furto su commissione che, seppur non raggiunge dimensioni eccessive, costituisce un fenomeno pericoloso da non sottovalutare ed anzi da contrastare.

Infine una terza categoria di furto del patrimonio archeologico subacqueo è costituito da vere e proprie spedizioni effettuate soprattutto da gruppi non nazionali mediante l'organizzazione di crociere di natanti di grosse dimensioni aventi natura di imbarcazioni da diporto. Risulta che, soprattutto nelle zone costiere più difficili da controllare, siano stati effettuati dei veri e propri recuperi archeologici subacquei da parte di gruppi specializzati ed attrezzati che, talora, si sono anche camuffati da archeologi professionisti in missione autorizzata agli occhi della locale marineria e diportistica.

Tale tipologia di depredazione si inquadra nel più generale fenomeno dei cosiddetti "treasure hunters" che ha altrove le sue più eclatanti manifestazioni (Antille, Carabi etc,), ma che nel Mediterraneo è da sempre presente e che spesso viene alimentato da cospicui finanziamenti anche istituzionali esteri, come nel famoso caso "Ballard".

Questo fenomeno generalmente si rivolge alle acque internazionali, ove l'attuale mancanza di normativa impedisce ogni intervento da parte dei paesi rivieraschi, tuttavia spesso è presente anche in acque territoriali e, soprattutto, può essere indirettamente contrastato nel momento in cui l'imbarcazione si appoggia a qualche approdo nazionale.

Al fine di contrastare quanto succintamente espresso è ovviamente necessario attivare un'azione repressiva forte basata sul controllo delle attività d'immersione nelle zone a rischio archeologico, nonché sul controllo attivo di banchina e dei natanti sospetti.

Tale azione repressiva deve basarsi necessariamente, per essere veramente efficace e non eccessivamente dispendiosa, su due elementi di fondamentale necessità. Da un lato è indispensabile che le strutture istituzionalmente preposte alla tutela elaborino delle dettagliate mappe riservate contenenti il posizionamento dei reperti e delle aree a rischio archeologico subacqueo da fornire alle forze dell'ordine onde potere effettuare un controllo capillare del mare. Dall'altra è necessario che anche per questa attività si realizzi un coordinamento tra le varie forze che agiscono

in mare onde evitare sovrapposizioni e aggravi inutili nell'impiego delle risorse sia umane, che strumentali, che economiche.

Ma siamo tutti coscienti che la sola tutela repressiva non basta a contrastare un fenomeno così radicalmente diffuso. Purtroppo i dati che affluiscono dimostrano che anche in presenza di tutela repressiva attiva il fenomeno stenta a scomparire. Pertanto ritengo che sia necessario agire anche mediante un tipo di controllo che possa prevenire il fenomeno e che si basi da un lato su una capillare attività informativa ed educativa, dall'altro su un controllo diretto, intensivo ed attivo del mare. Per quanto attiene al primo aspetto di questa strategia non è necessario dilungarsi eccessivamente poiché i mezzi mediatici ed informativi sono talmente tanti che il discorso ci porterebbe molto lontano. Voglio solo ribadire che in questa azione informativa un grosso ruolo lo devono svolgere le associazioni del volontariato culturale, la scuola e le strutture ricettive. Ma anche le associazioni nazionali ed internazionali che raggruppano i subacquei come FIPSAS, PADI e NASE.

Per il secondo aspetto abbiamo già intrapreso una strada che si sta mostrando efficace, basata sull'affidamento controllato della custodia, nonché della eventuale fruizione di aree, relitti o singoli reperti giacenti sul fondo del mare a persone di provata fiducia mediante il sistema dell'assuntoria di custodia a titolo oneroso per la pubblica amministrazione o talvolta anche gratuita. Anche se a titolo oneroso tale sistema di controllo costa qualche milione l'anno e, pertanto, risulta ininfluente ai fini di bilancio. Ovviamente tale sistema diventa efficace quanto più oculata sia la scelta di chi deve effettuare tale custodia.

In genere abbiamo selezionato le persone affidatarie cercando di valutarne l'onestà, la credibilità e l'autorevolezza nell'ambito del loro territorio. Ma abbiamo anche cercato di valutare il loro interesse specifico nel mantenimento dell'integrità dei contesti archeologici subacquei. In tal senso gli esponenti di spicco dei vari club sparsi sul territorio risultano di grande aiuto, poiché sono sempre loro a pretendere l'integrità dei contesti, che risulta funzionale all'ottimizzazione della loro offerta di turismo subacqueo. L'integrazione tra interesse delle istituzioni e, quindi, della collettività, a tutelare il patrimonio archeologico subacqueo ed interesse a preservare una risorsa ed un'occasione di lavoro da parte dei gestori delle attività connesse con il turismo marino (siano essi diving, albergatori, oppure operatori nautici) è risultata e risulterà sempre più vincente in futuro. Oggi il turismo subacqueo è in netta ascesa pur essendo un fenomeno di nicchia. Ed in questo campo quello rivolto alla fruizione delle valenze archeologiche subacquee risulta in netto incremento. Pertanto è possibile il connubio tra istituzioni ed imprenditoria proprio nel campo della tutela quale elemento strategicamente importante per entrambi gli ambiti.

In tal senso abbiamo sperimentato già quanto detto sia a Ustica che a Levanzo e Pantelleria ed i risultati risultano soddisfacenti. Infatti anche se il triste fenomeno del tentativo di furto è stato anche in queste realtà registrato, tuttavia è stato subito individuato e neutralizzato ritrovando immediatamente i reperti appena decontestualizzati e, quindi, ricollocandoli al loro posto, o individuando e segnalando alle forze dell'ordine movimenti ed attività sospette. Responsabilizzare chi da queste risorse del mare deriva il proprio sostentamento è stato e sarà, a mio avviso, una scelta strategicamente vincente.

Al fine di contrastare tale inquietante fenomeno di depredazioni sistematiche è, pertanto, necessario equilibrare l'intervento repressivo con quello preventivo cercando di stimolare alla tutela quelle forze sane e quegli operatori del mare che effettivamente hanno l'interesse alla tutela. In questo campo la marineria ha un grande ruolo non tanto perché direttamente interessata alla tutela storico-archeologica, quanto perché evidenti fattori di orgoglio di categoria e di conoscenza secolare del mare ne fan-

no un soggetto che, opportunamente stimolato, può diventare determinante per la salvaguardia del patrimonio in questione.

Abbiamo iniziato un lento, ma incisivo e fruttuoso, percorso di avvicinamento con le marinerie giungendo a rompere quel muro di diffidenza che nei decenni passati ha prodotto la riluttanza e l'ostilità verso le istituzioni della tutela. Tale lavoro di paziente tessitura di un dialogo con la marineria ha portato alla segnalazione di importanti relitti che hanno costituito oggetto di attenzione da parte delle istituzioni e che hanno anche prodotto un grande risultato nel campo dell'accrescimento del patrimonio dello Stato. Pensiamo, ad esempio al relitto medievale di San Vito Lo Capo, trovato su segnalazione di un pescatore locale, o al relitto di Punta Galera di Favignana segnalatoci analogamente da locali addetti alla pesca.

Ma in tale quadro sono da mettere anche in conto le consegne spontanee effettuate da alcuni pescatori mazaresi di vario materiale anforaceo e, soprattutto, dei grandi bronzi che sono stati ampiamente pubblicizzati recentemente come il satiro, la zampa di elefante ed il calderone bronzeo consegnati dal capitano Francesco Adragna.

Questi avvenimenti hanno dimostrato che è cambiato l'atteggiamento della marineria nei confronti delle istituzioni. Ma l'equilibrio raggiunto è precario, poiché la marineria si aspetta che quanto consegnato possa costituire effettivamente occasione di visita attraverso adeguate esposizioni museali, che possano costituire un contributo all'arricchimento dell'offerta didattica e turistica delle zone in questione. E si aspetta anche che non si instauri un clima di sospetto che la criminalizzi, come è successo in seguito ad alcune uscite giornalistiche che hanno adombrato l'esistenza di attività criminose alla base di questi rinvenimenti.

È in atto, a tal proposito, un'indagine della magistratura che certamente farà chiarezza affinché l'eventuale azione criminosa di alcuni non comprometta un indifferibile e necessario clima di collaborazione tra marineria ed istituzioni che si è faticosamente raggiunto. Clima che certamente porterà a ulteriori avanzamenti nella conoscenza della storia del mare soprattutto per quanto attiene all'alto fondale ed alle acque internazionali.

Purtroppo a tal proposito dobbiamo però registrare una situazione critica che perdurando continua a provocare certamente delle perdite al patrimonio culturale sommerso del Mediterraneo, ed in particolare del Canale di Sicilia. Attualmente, infatti, pur avendo numerose segnalazioni di aree a rischio archeologico nelle acque tra la Sicilia e la Tunisia, ed avendo la possibilità tecnica di andare a vedere cosa realmente si cela sui fondali, siamo impossibilitati dall'intervenire poiché le nostre ripetute richieste di realizzare un quadro di necessaria collaborazione con le autorità tunisine per la ricerca in questo spazio di mare, che deve essere considerato patrimonio comune sia per storia che per posizione, sono rimaste inascoltate.

È necessario a tal proposito ricordare alcuni passi salienti di questa vicenda. Già in seguito al ritrovamento del satiro nelle acque del Canale di Sicilia nel marzo del 1998, la Soprintendenza di Trapani, nella presunzione che il reperto facesse parte di un carico di opere simili contenute in un'imbarcazione naufragata nel Canale di Sicilia, si attivò procedendo ad una ricognizione a mezzo sonar nello stesso spazio di mare del rinvenimento, individuando diversi "target" potenzialmente attribuibili a presenze di carattere archeologico e, di conseguenza, pertinenti probabilmente al relitto di cui sopra. È da ricordare che nello stesso periodo nella non lontana zona del Banco Skerki, sempre in acque internazionali, a più riprese ha operato la ben nota missione archeologica guidata dal famoso oceanografo statunitense R.J. Ballard. Tale missione ha identificato sette relitti ed ha asportato a mezzo sottomarino nucleare dagli stessi oltre un centinaio di reperti archeologici portandoli negli Stati Uniti con evidente danno per il patrimonio storico-archeologico mediterraneo, com'è stato sottolineato non soltanto da numerose prese di posizioni a

mezzo stampa, ma anche delle istituzioni preposte alla tutela storico-archeologica.

Al fine di evitare il ripetersi di episodi come quello ricordato al punto precedente, la stessa Soprintendenza prese contatti con la Comex, società oceanografica francese di comprovata esperienza in questo settore di ricerca marina d'alto fondale, per intraprendere con adeguato mezzo sottomarino una campagna sistematica di ricognizione dei fondali, ove è stato rinvenuto il satiro, al fine di identificare altri reperti simili ed, eventualmente, effettuarne il recupero dopo l'esecuzione delle documentazioni e rilievi tecnico-scientifici necessari.

Premettendo che la zona in questione ove s'intendeva intervenire si trova in acque internazionali (ad oltre 30 miglia marine da Capo Bon) e, pertanto, non soggetta al controllo ed alla giurisdizione delle autorità tunisine che, ai sensi dell'art. 2 della legge tunisina n. 86-35 del 9 maggio 1988, si esercita, nello specifico della tutela archeologica, entro le 24 miglia marine dalla linea di base della costa tunisina, tuttavia, essendo di fronte ad un patrimonio storico-archeologico inquadrabile, in senso lato, in un contesto culturale unitario, poiché presumibilmente pertinente ad una comune civiltà mediterranea antica, si riteneva opportuno e logico che in tale ulteriore fase della ricerca le nazioni rivierasche collaborassero per la buona riuscita dell'impresa, nel comune interesse, nella fattispecie, di Tunisia ed Italia.

A tal fine si fece formale richiesta alle nostre autorità diplomatiche, affinché tale richiesta di collaborazione venisse opportunamente veicolata e condotta a buon fine nel più breve tempo possibile per dare corso alle operazioni di ricognizione e recupero d'intesa e con la collaborazione delle autorità tunisine.

Si manifestava già allora l'estrema urgenza di effettuare tale operazione di ricerca poiché era ed è presumibile, nonché intuibile da molteplici indizi, che un'azione di recupero di altre statue o oggetti di grande pregio storico-archeologico ed artistico presenti probabilmente nella zona, da parte degli stessi soggetti che hanno già prelevato reperti archeologici dai fondali dello Skerki, sia in avanzata fase di preparazione. Così com'è altamente probabile che alcune società internazionali di cosiddetti "treasures hunters" si siano già attivate per lo stesso scopo. Ed era ed è ulteriormente impellente intervenire con un'adeguata azione di ricerca, poiché al momento né l'Italia, né la Tunisia hanno alcun mezzo giuridico per scongiurare il pericolo di ulteriori asportazioni di patrimonio archeologico mediterraneo.

L'urgenza di tale intervento sistematico era ed è ancora maggiore poiché, se da un lato è, infatti, da giudicare estremamente positivo il fatto che i motopesca consegnino alle autorità competenti ciò che di archeologico trovano, rompendo la tradizionale diffidenza che li portava nel passato a ributtare in mare o consegnare a loschi trafficanti quanto di più o meno prezioso si tirava con le reti, è, altresì, evidente che le zone più a rischio archeologico vadano al più presto ricognite con i mezzi che la tecnologia di ricerca d'alto fondale mette a disposizione per evitare che le reti a strascico facciano "terra bruciata".

Ma il pessimismo ci assale nel constatare che dal 1998 ad oggi non si è fatto alcun passo in avanti. Nessun accordo con la Tunisia è in itinere ed i nostri appelli sono rimasti inascoltati con la conseguenza che gli strascichi dei motopesca continuano ad arare il mare con intuibili conseguenze negative per l'incolumità dei reperti e dei contesti ed il patrimonio storico-archeologico mediterraneo, d'inestimabile valore a giudicare dai rinvenimenti recenti, è sottoposto a continuo grave rischio di depredazione incontrollata ed incontrollabile.

Siamo giunti al paradosso che le istituzioni preposte alla tutela ed alla ricerca non sono messe in condizione di operare per il bene dell'integrità del patrimonio storico-archeologico a vantaggio di quelli che sono stati pittorescamente, ma efficacemente definiti i "predoni del mare" che, talvolta, ricevono anche il plauso e la compiacenza della stampa e delle istituzioni universitarie.

NORMAN PALMER [1]

NOVITÀ IN MATERIA DI TRAFFICI ILLECITI DI REPERTI ARCHEOLOGICI ED OPERE D'ARTE IN GRAN BRETAGNA

Giorgio Bomio we had from Switzerland invited us to believe there was more in Switzerland than watches and I am here today to invite you similarly to abandon national stereotypes. We have of course been branded in England for 2 hundred years as a nation of shopkeepers. We know it must be true because that is what Napoleon said and we believed what Napoleon told us. I ask you to believe that we effectively are a nation of shopkeepers and it is not in itself a discreditable thing; and not all the trade which passes through United Kingdom passes under the counter and substantial steps are being made within the United Kingdom at the moment to outlaw and suppress those aspects of the market in cultural objects which are of illicit origin, and I shall say more about that in a moment.

I think I am invited here today because I was appointed in May 2000 as the Chairman of a new ministerial advisory panel which was set up in the United Kingdom called "The Illicit Trade Advisory Panel" or ITAP. And it was one the numerous initiatives which was set up in about the same time by the same government to deal with the problems of the violation of heritage.

These initiatives deal not only with the prospective violation, contemporary trade and its continuation but also past violation as well, so for

Giorgio Bomio, il rappresentante svizzero, ci ha ricordato che la Svizzera non è soltanto il paese degli orologi; anche io voglio invitarvi ad abbandonare qualsiasi stereotipo nazionale. Per quasi due secoli, noi inglesi siamo stati definiti una nazione di negozianti. Dovrà pur esserci del vero in questo, dal momento che Napoleone ne era convinto. Siamo davvero una nazione di negozianti, ma non crediate che ciò sia da disprezzare, e non tutti gli scambi che avvengono in Gran Bretagna sono illeciti: stiamo infatti adottando misure volte a rendere illegali quelle pratiche del mercato degli oggetti d'arte che sono in qualche modo collegate a pratiche illecite.

L'invito a questo convegno, credo, sia dovuto alla nomina ricevuta a maggio del 2000. Sono Presidente del nuovo comitato consultivo ministeriale creato in Gran Bretagna e denominato "Comitato Consultivo sui Traffici Illeciti" o ITAP. La creazione di questo comitato è l'esempio di una delle numerose iniziative di prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale, intraprese in questo periodo dal governo. Lo scopo è non solo quello di prevenire reati presenti o futuri collegati al commercio, ma anche quelli commessi in passato. Ad esempio, è stato creato uno speciale organo consultivo per affrontare il problema dei saccheggi, esso si occupa delle richieste avanza-

[1] Docente di Diritto e Presidente del "Comitato Consultivo sui Traffici Illeciti" (ITAP) – Inghilterra.

http://www.numismaticadellostato.it

example a special committee was set up for the spoliation advisory panel which was there to deal with claims by Jewish and other victims of the Holocaust to objects which were in the United Kingdom museums; other bodies as well which the latest is called "The working group on human remains" it is there to rationalise and in the proper cases return to overseas countries items of human material which are still in the United Kingdom museums.

So quite a lot is happening and for our purposes I think the Illicit Trade Advisory Panel is probably the most important of these initiatives. It was appointed in May 2000, it reported in December 2000 and it was immediately invited to continue an existence as a body to in-vigilate the implementation of the reforms, which it had recommended, and it has so continued its existence.

Of the 16 recommendations which that panel made in its report last December only one of these was negative and that was adherence to the UNIDROIT Convention, we did not feel the time was right for that and again I should say something more about that later on. The other 15 recommendations, which I may say were unanimous, with the unanimous opinion of all 11 members of the panel which included archaeologists, museum officials, members of reputable trading institutions and myself as a lawyer, and we made these 15 recommendations which probably the two most important for present purposes are: first the United Kingdom should accede to the UNESCO convention and secondly that there should be a new criminal offence within the United Kingdom of dealing widely with cultural objects which have been unlawfully removed from an overseas country.

Of these two major recommendations the first one was accepted by the United Kingdom government on the 13th of March 2001 and we expect from the early autumn, possibly the end of October, the United Kingdom will now be a

te da ebrei e da altre vittime dell'Olocausto relative ad oggetti custoditi in musei inglesi; tra le altre organizzazioni, quella di più recente istituzione è denominata "Gruppo di lavoro per reperti umani", istituita per razionalizzare, e se necessario, restituire alle nazioni richiedenti reperti umani che si trovino ancora nei musei inglesi.

Sono molte le iniziative in atto, ma ritengo che il Comitato Consultivo sui Traffici Illeciti sia quella più importante. È stato istituito a maggio 2000 e, dopo la presentazione del primo rapporto, a dicembre dello stesso anno, è stato invitato a proseguire la propria attività di vigilanza sulla attuazione delle riforme.

Delle sedici raccomandazioni preparate dal comitato consultivo e presentate nel rapporto lo scorso dicembre, una sola, la proposta di adesione alla Convenzione UNIDROIT è stata rifiutata. Non si è ritenuto che i tempi fossero maturi per la nostra adesione. Le altre quindici raccomandazioni sono state votate all'unanimità da parte degli undici membri del comitato che comprendeva la presenza di archeologi, funzionari di musei, membri di famose organizzazioni commerciali e la mia, in qualità di avvocato. Delle quindici raccomandazioni, le due più importanti per il nostro scopo riguardavano l'adesione da parte della Gran Bretagna alla Convenzione UNESCO e quella che include la definizione di un nuovo reato in Gran Bretagna, che consente di punire chi si occupa di reperti ed altri oggetti d'arte illecitamente trafugati da altri paesi.

Il 13 marzo 2001 il governo inglese ha approvato la prima delle due raccomandazioni, e ci aspettiamo che all'inizio dell'autunno, probabilmente alla fine di ottobre la Gran Bretagna abbia aderito alla Convenzione UNESCO. Il governo ha anche accettato la seconda raccomandazione relativa alla definizione di un nuovo tipo di reato, ed al momento sono state coinvolte le istituzioni governative interessate.

Prima di parlare delle suddette raccomandazioni voglio fare alcune osservazioni. La prima

full party to the UNESCO Convention. The government in principle has accepted the second recommendation of the new criminal offence and at present the process of negotiating it with the various interested government departments is under way.

I will say something about both of these recommendations in a little while, but I want first to digress on one or two remarks. The first is about restitution or recovery or return. We do not believe that this is the exclusive answer; we do not believe that this is the universal panacea and therefore we have not made it our absolute priority.

This may surprise you, but let me explain why. Firstly much of the appalling depredation which occurs overseas from museums and archaeological sites and other places involves destruction of context, amputation from monuments and from the ground and there is obliteration of the historical record. There are those who feel that the return of objects that has been taken, is very much a second best. The important thing is to prevent it from happening in the first place. That brings me to the next point: of course you will say the returning of looted cultural objects is an important way of discouraging people from looting them in the future, and of course it is. Our point is simply: it is not the only way. There are other ways as well. There is criminalization of such activity, which as you know we propose and there is legislation, which confiscates the proceeds of crime as well. Although of course restitution has its part to pay, in many ways it cannot work alone unless it is supplemented by other mechanisms and essentials as well.

Sometimes restitution can be the worst possibility, I refer of course to Afghanistan, we have to bear in mind that there are occasions when it is not safe and proper to send something home yet. Another reason why we did not make restitution our sole and absolute priority was that we believe that the United Kingdom has rather a

riguarda le restituzioni. Non crediamo che le restituzioni possano essere l'unica risposta e pertanto non rappresentano una nostra priorità.

Questa affermazione potrà sorprendervi, ma consentitemi di spiegarne le ragioni. In primo luogo, molti dei furti perpetrati in altri paesi ai danni di musei, siti archeologici ed altri luoghi, causano la distruzione del contesto, la rovina di monumenti e la cancellazione di tracce rilevanti dal punto di vista storico. Sono in molti a credere che la restituzione dei reperti e dei beni rappresenti solo una soluzione di ripiego, è fondamentale invece evitare i furti. Sicuramente la restituzione di reperti ed opere d'arte trafugate è ritenuta una valida strategia per scoraggiare altri furti. Secondo noi, la restituzione delle opere d'arte non è l'unica strategia attuabile, è possibile percorrere anche altre strade. È possibile criminalizzare questo tipo di attività, come abbiamo proposto noi, e prevedere quindi, a norma di legge anche la confisca dei proventi derivanti da questo tipo di attività criminale. Sebbene la restituzione ricopra un ruolo importante, non è sufficiente, se non è supportata da altri strumenti e strategie.

In alcuni casi la restituzione può essere la peggiore delle ipotesi. Mi riferisco naturalmente al caso dell'Afghanistan: dobbiamo tener presente che in alcuni casi non è appropriato restituire le opere al paese di origine. Inoltre non riteniamo che la restituzione sia la nostra unica e sola priorità perché la Gran Bretagna ha una lunga storia di restituzioni di opere d'arte rubate o trafugate.

Negli ultimi dieci anni in tre importanti casi, i tribunali inglesi hanno accolto le richieste di restituzione consentendo il ritorno di beni culturali ai paesi d'origine.

Nel 1990, una statua rappresentante una divinità Indù è stata restituita dopo una battaglia legale condotta di fronte alla Corte di Appello inglese; nel 1997 c'è stato il caso di una donna a cui erano stati rubati i candelieri, poi acquistati a New York da un mercante d'arte londinese; la donna ha portato il proprio caso in giudizio a Londra e i cande-

good record on the restitution of stolen and looted cultural artefacts.

Over the last ten years we had three major cases in which overseas claimants have successfully gone before United Kingdom courts and retrieved their cultural property.

In 1990 a statue of a Hindu god returned to India after a battle in the United Kingdom Court of Appeal; in 1997 a woman whose candle sticks were stolen from her home and bought by a London dealer in New York; she sued in London and she got them back. In 1998 the Federal Republic of Germany recovered the painting "Holy Family" by Waterwell which had been taken by the art trophy squad led by professor major Alexandrov at the end of the war, probably in 1946 from Eastern Germany.

So we do give things back, in fact to my recollection the only occasion in which a claimant to a cultural object in the UK court has failed within living memory, involved a UK claimant, an Englishman whose works of art were stolen from his house in Oxfordshire and taken abroad, sold on the Continent and brought back to London where they were auctioned under his nose at Christie's, he sued to get them back and he failed because he had lost his title, a new title sprang up under the law of the country in which they were sold overseas, and of course we all know which country that was: it was the law of Italy which gave good title to the Marquess who bought it, so there is a rather sad irony, that the only person who failed to get back his property in an English Court in the last twenty years is someone who failed because we had to apply Italian law.

My second general point is human rights, that have only been mentioned so far and it is one of the system of law which governs European countries and indeed, I think has the potential to be a great coagulant, a great bonding factor in the development of cultural property laws. There is a number of rights guaranteed by the European

lieri le sono stati restituiti nel 1998. Nel 1998, la Repubblica Federale Tedesca è riuscita a recuperare un dipinto raffigurante la "Sacra Famiglia" di Waterwell che era stato sottratto da una squadra specializzata nella caccia alle opere d'arte. La squadra era guidata dal maggiore Alexandrov, e molto probabilmente l'opera era stata sottratta alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1946, dalla Germania dell'Est.

In altre parole, noi siamo attivi per quanto riguarda le restituzioni; l'unica esperienza negativa in questo campo ha coinvolto un cittadino inglese che subì il furto delle opere d'arte che aveva nella sua residenza nell'Oxfordshire. Le opere d'arte furono vendute in Europa e riportate a Londra dove sono state messe all'asta da Christie's. Ricorse in giudizio, ma non vinse perché aveva perso il diritto di proprietà. Infatti le disposizioni normative italiane, il paese nel quale le opere erano state vendute, ha riconosciuto il diritto di proprietà al marchese che le aveva acquistate. Si tratta di una triste ironia: che un cittadino inglese sia stato l'unico, negli ultimi venti anni, a non ottenere la restituzione dei beni sottratti perché nel suo caso sono state applicate le normative italiane in materia.

L'altra mia osservazione riguarda i diritti dell'uomo, fino ad ora solo citati, e che costituiscono uno dei sistemi legislativi alla base delle normative adottate dai paesi europei e rappresentano di fatto un importante elemento di aggregazione per lo sviluppo di leggi in materia di patrimonio culturale. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo garantisce molti diritti e enuncia una serie di problemi da tenere presente. La nostra proposta deve rispettare i diritti dell'uomo ed in particolar modo: il diritto ad un processo equo, che va tenuto in debita considerazione nella definizione del nuovo tipo di reato, e l'articolo 62 della Convenzione che stabilisce che ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Il diritto

Convention on Human Rights which impinge on an area which we have to bear constantly in mind. Our proposal has to be tested against human rights: the right to a fair trial, we have to look at this very carefully when considering the new criminal offence, particularly article 62 of the Convention which says that there should be no reversal of the presumption of innocence. The right to a family and private life and privacy of correspondence, when it comes to for example registering dealers or demanding details of transactions. I would say these provisions were necessarily debarred, they have to be considered, the right not to be discriminated against under article 14. But above all, of course, the right to peaceful enjoyment of ones possessions, under article 1 of the first protocol.

There are a number of areas of potential reform, which have to be looked at very critically in the light of the right to peaceful enjoyment of ones possession. If you are thinking of changing limitation periods, for example, and divesting existing new titles that could be an infringement of the right of peaceful possession. If you are thinking of bringing in, for example, an anti-seizure law as Switzerland will do with its UNESCO accession, as Germany has done, as France has done, Ireland has partially done and as United States has done as well, so if your work of art, stolen from you, comes into a country on loan and that country has got such a statute you can't get it back. Not because you've lost your title as under a limitation period, but because you can't get to court, the door of the court is slammed in your face.

We have some difficulties, and it is not UK policy, in seeing how you can combine an antiseizure–statute with the right to peaceful enjoyment of your possessions. There may be a reconciliation we, at the end of the day, did not have to make it because UK government did not want us to consider that. And then of course there are export controls and rights of pre-emption in

al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, elementi di cui tenere conto quando si procede alla registrazione dei mercanti d'arte oppure quando si richiedono informazioni relative a transazioni commerciali. Ritengo si debba riflettere su queste disposizioni, necessariamente eliminate: il divieto di discriminazione in base all'articolo 14, ed in modo particolare la protezione della proprietà, stabilita dall'articolo 1 dello stesso protocollo.

È necessario esaminare con molta attenzione una serie di ambiti oggetto di riforma e connessi alla protezione della proprietà. Infatti, modificare i termini di prescrizione e il conseguente trasferimento del diritto di proprietà potrebbe rappresentare una violazione della norma sulla protezione della proprietà. Una volta introdotta una legge contro il sequestro, così come ha fatto la Svizzera quando ha aderito all'UNESCO, o come hanno fatto Germania, Francia, Irlanda in modo parziale e gli Stati Uniti, si potrebbe verificare che un'opera d'arte rubata e concessa in prestito ad un paese in cui è in vigore questo tipo di normativa, potrebbe non essere più restituita. Ciò non dipende dal fatto che il diritto di proprietà sia decaduto per prescrizione dei termini, ma semplicemente perché è impossibile appellarsi ad un tribunale.

In Gran Bretagna, abbiamo delle difficoltà, e questo non fa parte del nostro orientamento, ad immaginare come una legge contro il sequestro possa conciliarsi con le norme per la protezione della proprietà. Potrebbe forse essere possibile conciliare le due cose, ma è una possibilità che non è stata presa in considerazione, perché il governo inglese non è interessato. Anche per quanto riguarda le esportazioni ci sono controlli da eseguire ed il diritto di prelazione di cui tener conto. Bisogna essere cauti, infatti in caso di esportazione di beni, sia lecita che illecita, qualsiasi controllo o qualsiasi sanzione prevista potrebbe essere in conflitto con la norma sulla protezione della proprietà.

the event of export. Again you have to be careful that where people are seeking to export their own property whether legally or illegally, then any control you try to exert over that and any sanction which you envisage upon may not be consistent with their right to enjoy their property.

The UK was extremely reluctant to embark on a path of conduct that would have taken it to the same destination as another European country whose own pre-emption procedures were, of course, held contrary to the European convention of Human Rights. I refer, of course, to the case of Pila against Italy in 1999, again you can draw your own conclusion.

We decided to join the UNESCO Convention, we made three reservations: first within the European Community the European directives will continue to apply; secondly the categories of goods which the UNESCO Convention will cover vis-à-vis the enforcement in the UK will be the same categories of goods as in the European directives set out in the first annex; and thirdly that the limitation periods applying under standard domestic UK law would continue to apply to any situation where right was to be based on the UNESCO Convention.

One of the advantages of the UNESCO Convention is that it does allow reservations which allows to adapting it according to local conditions, and that was seen at the same time as well as the drawbacks of the UNIDROIT Convention, which did not allow a similar latitude of reservation. I ought to say that we saw other problems as well probably the most intractable of which was the extensive limitation period laid down in article 33 of the UNIDROIT Convention: three years from the date in which you knew, fifty years as a long stop if you didn't know.

We were able to gain clean considerable evidence about the disruptions which cause dishonest transactions. If a person were divested, say in the 49th year of the 50 year period, by a dilatory claimant who have not taken reasonable

La Gran Bretagna è stata molto riluttante a seguire un percorso che avrebbe potuto condurla alle stesse conclusioni di un altro paese europeo, dove le procedure relative al diritto di prelazione sono in contrasto con la Convenzione Europea sui Diritti Umani. Un esempio è ovviamente il caso di Pila contro l'Italia, del 1999, da cui ancora una volta potete trarre le vostre conclusioni.

Abbiamo deciso di aderire alla Convenzione dell'UNESCO, ma abbiamo avanzato tre riserve: in primo luogo, le direttive comunitarie devono continuare ad essere applicate all'interno della UE; in secondo luogo, le categorie di beni contemplate dalla Convenzione UNESCO in Gran Bretagna dovranno essere le stesse previste dal primo allegato della direttiva europea; e infine, che i termini di prescrizione applicabili in base alle normative inglesi devono essere applicati in tutte quelle situazioni nelle quali viene applicata la Convenzione UNESCO.

Abbiamo considerato che l'adozione della Convenzione UNESCO presenta alcuni vantaggi, tra cui la possibilità di adattarla alle situazioni locali, la mancanza di questo tipo di flessibilità rappresenta uno degli svantaggi della Convenzione UNIDROIT. Va detto che abbiamo rilevato anche altri problemi, e probabilmente il più difficile da risolvere è quello rappresentato dalla lunghezza dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 33 della Convenzione UNIDROIT: tre anni a decorrere dalla data in cui si è venuti a conoscenza del fatto, ed in ogni caso entro cinquanta anni dalla data del furto.

Siamo riusciti a raccogliere molte informazioni su danni derivanti da transazioni disoneste. Qualora un individuo fosse privato del diritto di proprietà, ad esempio dopo 49 anni del periodo previsto di 50 anni, da un richiedente negligente che non avesse precedentemente adottato tutte le ragionevoli misure per individuare il luogo dove si trova il bene, il possessore potrebbe trasferire la richiesta a chi lo ha preceduto, ovvero a chi ha

efforts to find out the location of goods, and that victim of that claim could then pass the claim further up the line, to the person who sold him the good and all could reopen the transaction and reinvest the price. We did not think on the whole that was an attractive prospect and again was a path down which we choose not to go.

The criminal offence is that of dishonestly dealing in, or importing or being in possession of a cultural object which you know or believe has been stolen or illegally excavated or unlawfully removed from any monument or shipwreck and we took a positive line on this criminal offence, we actually said in our report "apparels of illicit excavation" demand a response from public and penal law, the matter is too important to be left to the vagaries of private law or to the necessarily post active remedy of restitution. Crucial pre-empted measure to count the illicit trade can be devised by the creation of a new criminal offence and that is what we did. Again deeply mindful of the right to a fair trial in article 6 of the European Convention on Human Rights we made it a crime of criminal intent based on knowing and believing the burden of proof had to be on the prosecution, the standard of proof was the normal criminal standard and the offence is non retroactive. We felt that a retroactive criminal offence will be very unattractive to the European Court of Human Rights, not to mention to other people as well.

So it is heavily hedged around but it is there and we feel that it has not only of course bite, it can actually catch criminals, but it has symbolic or representational value as well. People will now know that you deal in looted cultural objects at your peril. I hope I have gone some way towards persuading you that it is more important from our point of view to look at where we are going from here and how we got to where we are.

ceduto il bene, e in questo caso la transazione potrebbe essere riaperta.

Ancora una volta non abbiamo ritenuto questa prospettiva interessante.

Il reato di cui parlavo è quello commesso da chi tratta in maniera disonesta, oppure importa ovvero possiede oggetti d'arte di cui conosca l'origine illecita, ovvero oggetti che sono stati rubati, oppure scavati illecitamente o trafugati illegalmente da un monumento o da un relitto. Nei confronti di questo tipo di reato abbiamo adottato un approccio positivo, e nel nostro rapporto abbiamo detto chiaramente che nel caso di "oggetti e ornamenti provenienti da scavi clandestini" è necessario prevedere misure adeguate nel diritto pubblico o nel codice penale; si tratta di questioni troppo importanti per essere lasciate ai capricci del diritto civile o a misure tese alla restituzione che intervengono a posteriori. Abbiamo previsto questo nuovo tipo di reato per adottare misure che prevedano l'uso del diritto di prelazione contro il traffico illecito. Abbiamo anche tenuto conto della necessità di far salvo il diritto ad un processo equo sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo: il nuovo reato si fonda sull'intenzionalità di compiere un reato, consapevoli che l'onere della prova debba essere a carico dell'accusa. Le prove da produrre sono analoghe a quelle per i reati penali, e questo reato non ha effetto retroattivo. Crediamo infatti che la retroattività avrebbe potuto non essere gradita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e non solo.

Nonostante i rigidi limiti, il nuovo reato è stato definito e crediamo che possa esserci utile nella cattura dei criminali, senza dimenticare il forte valore simbolico. In questo modo nessuno può ignorare che trattare beni culturali trafugati o di origine illecita è molto rischioso. Spero di essere riuscito a convincervi della grande importanza che ha, secondo noi, sapere da dove si viene e come si è arrivati al punto in cui ci si trova.

JAMES EDE[1]

I MERCANTI D'ARTE INGLESI CONTRO GLI ILLECITI COMMERCI

I am incredibly impressed to be in a conference in which everybody seems to be in agreement, so far. So, let's start with two provocative thoughts. Firstly not all dealers are thieves; secondly more damage has been done to the cultural history of the European world in the last two years by governments than by legions of looters. I refer not only to the Taliban in Afghanistan, but also to the flooding of the second most important Roman site after Pompei, Suma by the Turkish government, and at this atrocious vandalism was responded by EU money.

I am the Chairman of the "Antiquities Dealers Association" of Great Britain and Vice – Chairman of the "International Association of Dealers in Ancient Art", I am also Managing Director of "Charles Ede Ltd" a London based company founded by my father and yet, despite the foregoing I am a human being.

I am speaking for the trade association that I represent I can assure you that I am passionately opposed to the illicit trade. No one would be more outraged than I if Stonehenge would disappear one night and emerge years later in a foreign museum.

My feelings are not only on moral grounds, but also because the illegitimate trade does me a great deal of damage commercially. Frankly I am fed up

Desidero ringraziarvi per l'invito a partecipare a questo convegno. Sono colpito dal fatto che i partecipanti sembrino essere tutti d'accordo, almeno fino a questo momento. Vorrei quindi iniziare con due riflessioni provocatorie. La prima considerazione è che non tutti i mercanti d'arte sono dei ladri; e la seconda è che negli ultimi due anni, alcuni governi hanno arrecato danni ben maggiori di quelli causati da legioni di saccheggiatori. Mi riferisco ai Talebani in Afghanistan, e alla inondazione del sito romano più importante dopo Pompei, Suma da parte delle autorità turche e per rispondere a questo terribile atto vandalico si sono utilizzati fondi UE.

Sono Presidente della "Associazione Mercanti d'Arte" della Gran Bretagna e vicepresidente della "Associazione Internazionale dei Mercanti d'Arte"; ricopro anche la carica di amministratore delegato della "Charles Ede Ltd.", società fondata da mio padre con sede a Londra e, nonostante questi incarichi, sono una persona semplice. Sono qui in rappresentanza delle associazioni di mercanti e vi garantisco che sono un deciso oppositore del mercato clandestino. Nessuno si risentirebbe più di me se un giorno Stonehenge scomparisse per riapparire dopo qualche anno in un museo straniero. La mia opposizione è dettata non solo da considerazioni di tipo morale, ma dal fatto che il com-

[1] Presidente dell'Associazione Mercanti d'Arte – Gran Bretagna.

with the import traders-are-thieves because of the actions of others. The tendency to treat the licit art trade and art thieves as one group is extremely unfortunate to say the least, since it alienates a body of people whose help is essential to you in the fight against art crime.

I do accept however that the traders often being slow in coming forward with this help, this is partly because of mutual suspicion and partly because some of us have had very unfortunate experiences in the past.

We also feel that the trade is grossly misrepresented; we hear constantly that it is the second largest illicit trade after the drugs trade. No evidence has ever been produced to support this view. The drugs trade is estimated to be between 1 and 3 hundred billion pounds a year.

The licit art trade was established by professor Palmer's panel to be someway in the region of 15 million pounds a year. For the illicit market to be so much larger than the licit market the very important monuments would have to disappear. I think it is a major danger of the illicit art conference business itself overtaking the art trade in size.

Critics of the trade fall into 2 groups: firstly there are those who believe that there should be no trade in antiquities whatsoever and that all archaeological material should be lodged in the cultural institutions of the countries where they were found. Needless to say I have little sympathy for this point of view.

I can only observe that the collecting of antiquities is one of the mankind most long standing pursues and your illustrious forefathers, the Romans, were among its most ardent practitioners devoted as they were to collecting the antiquities of ancient Greece.

This means that there is a vast reservoir of objects which are legally on the market especially in England from whence many of the most active collectors came on the Grand Tour in the 18th and 19th centuries. Unfortunately, at that time

mercio clandestino mi danneggia economicamente. In tutta onestà debbo dirvi che sono stufo di sentire ripetere che i mercanti d'arte sarebbero dei ladri, un luogo comune che è il risultato di azioni commesse da altri. Non è saggio associare il mercato ufficiale ai ladri di opere d'arte, in questo modo si alienano le simpatie di un gruppo di persone che possono esservi di grosso aiuto per combattere i reati contro le opere d'arte.

Riconosco che i mercanti spesso rispondono in modo poco sollecito, ma questa lentezza è il risultato sia del clima di sospetto che delle esperienze negative fatte da alcuni di noi. Riteniamo anche che i dati sul commercio non siano corretti; ci sentiamo ripetere che il mercato clandestino dell'arte è secondo solo al mercato degli stupefacenti, ma non sono mai state portate delle prove a sostegno di ciò. Si stima che il valore del mercato degli stupefacenti vada dai 100 ai 300 milioni di sterline. Il gruppo di lavoro del professor Palmer ha invece stimato che il commercio lecito delle opere d'arte sia valutabile in circa 15 milioni di sterline l'anno. Il commercio illecito delle opere d'arte non potrebbe eccedere di così tanto il mercato lecito, senza comportare la scomparsa di monumenti molto importanti. Credo che questo convegno rischi di stimare per eccesso il mercato clandestino.

Coloro che hanno un'opinione negativa del mercato possono dividersi in due gruppi. Alcune persone ritengono che non si debbano vendere opere d'arte, e che tutti i reperti archeologici debbano essere conservati dalle istituzioni culturali dei paesi nei quali è stato effettuato il ritrovamento. Inutile dire che non condivido affatto questo punto di vista. Vorrei solo far notare che la raccolta e la collezione di opere d'arte è una delle attività più antiche del genere umano, ed i vostri illustri antenati, i Romani, si sono dedicati con passione a questa attività, collezionando opere d'arte greche.

Questo vuol dire che esiste una grossa riserva di oggetti presente lecitamente sul mercato, in modo particolare in Gran Bretagna, la patria di molti collezionisti che nel XVIII e nel XIX secolo

provenance was not seen as being of importance and therefore the ownership history of most of the objects has been lost. This can make it extremely difficult to differentiate between these pieces and others that may have been recently looted or smuggled.

This confusion was illustrated yesterday when you were shown a whole series of photographs of antiquities offered at auction. Although the speakers gave their impeccable provenance in some cases, for example the Roman bronze had a collection history going back to the 1520s, we were all left with the clear implication that they were in some way illicit. And in this respect it is particularly vital that information put on the Web by law enforcement agencies should be accurate and that objects are not put on the Web until they are known not to have been the subject of theft. Otherwise it will bring the whole system into disrepute, nobody would believe it.

Despite these problems I believe that dealers and collectors have played a vital role in encouraging interest and knowledge of our ancient past. I might also say that when I see the products of our rather minor British artistic tradition represented in your museums, I don't feel resentment but pride, whilst I ardently spoke the right of any country to ban the export of major national treasures, I do not think it correct that this right should be abused by a blanket ban on all classes of objects which are both minor and more than adequately represented in national collections.

I am aware that this will not be a very popular point of view with many of you but I do believe that a total embargo brings the whole system of control into disrepute.

The second group of critics do not object the principle of collecting antiquities "per se" but suggest legitimate trade is so tide up with the illicitly exported and excavated material that the whole business is tainted. Those of us who make

hanno affrontato il Grand Tour. Purtroppo, all'epoca, non si attribuiva importanza alla provenienza degli oggetti, e questo ha causato la perdita di molte informazioni sulla proprietà degli oggetti stessi. Inoltre, questo fatto rende molto difficile distinguere i beni rubati o saccheggiati di recente da quelli che sono stati rubati o saccheggiati in passato.

Le foto che ci sono state mostrate ieri, di oggetti di antiquariato venduti dalle case d'asta, sono un esempio di questo tipo di confusione. Sebbene il relatore chiarisse la provenienza degli oggetti mostrati, come ad esempio il bronzo di epoca romana la cui storia risaliva al 1520, in molti casi siamo rimasti della convinzione che, in qualche modo, la loro origine fosse illecita o clandestina. A questo riguardo, credo che sia fondamentale che le informazioni che le forze dell'ordine rendono disponibili su Internet, siano accurate e che i beni siano visibili sul Web solo dopo averne accertato la provenienza illecita. Diversamente, ne soffrirebbe la credibilità dell'intero sistema.

Nonostante questi problemi, ritengo che i mercanti d'arte ed i collezionisti abbiano rivestito un ruolo molto importante nel suscitare interesse e nell'incoraggiare la conoscenza del nostro passato. Debbo anche dire che, quando vedo nei vostri musei esempi della nostra tradizione artistica minore, non provo rabbia ma orgoglio, e anche se ho sostenuto la necessità di provvedimenti che impediscano l'esportazione delle opere nazionali più significative, non credo sia opportuno abusare di questo diritto, estendendo tale divieto a tutti i beni culturali, compresi quelli di minore importanza, già rappresentati nelle collezioni nazionali. Sono consapevole che questa opinione potrebbe non essere condivisa da molti di voi, ma sono altrettanto convinto del fatto che un embargo totale potrebbe gettare il discredito sull'intero sistema di controllo.

Vi è poi un secondo gruppo che non è contrario al collezionismo di opere d'arte, ma sostiene che il mercato lecito è troppo legato ai beni esportati o

every effort to own legitimately antiquities find such an attitude deeply offensive and yet at the same time we must acknowledge that this is a generalisation that has in the past been founded on some truth.

It is an unfortunate fact that antiquities, in common with all other works of art, are subject to theft and that these objects are joined the million of objects legally on the market. Archaeological sites are subject to illegal excavations and museums and private collections are robbed.

The response of the majority of source countries to this problem has been the enactment of ever-stricter laws. Unfortunately it is doubtful whether these laws have the desired effect; in some cases indeed they have the opposite effect, to that which was intended.

By nationalising legitimately held private collections, some countries have encouraged legal owners to hide their collections and eventually smuggle them out.

This intent has led to the creation of smuggling routes but has also been used for freshly excavated objects. In Italy it is perfectly legal to own registered antiquities and auctions are regularly held here. It is however almost impossible to get an export licence for these pieces.

The mechanisms exist but are so complicated and long winded but some feel that they are deliberately designed to discourage applications. I myself would never of course suggest that this was so, but this general feeling has led to distortion in market price whereby goods now worth more outside Italy than inside and that also encourages people to smuggle.

I am sometimes offered pieces from legitimate private collections in Italy, they never have an export licence and I therefore refuse to buy them, but I am sure that they do not return here. This is an unsatisfactory state of affairs for everyone.

With a more liberal, although still regulated market the flow of objects could indeed be in the

scavati clandestinamente, gettando così molte ombre sul mercato ufficiale. Questo atteggiamento è offensivo per chi vuole entrare in possesso, in modo lecito, di oggetti di antiquariato, tuttavia si deve ammettere che questa generalizzazione ha un fondamento di verità. Purtroppo gli oggetti di antiquariato, come molte altre opere d'arte, possono essere rubati per poi entrare di nuovo nel mercato lecito, insieme a milioni di oggetti di provenienza lecita. I siti archeologici possono essere oggetto di scavi clandestini, ed è possibile che ci siano furti ai danni di musei e collezioni private. A questa situazione la maggior parte dei paesi ha risposto imponendo leggi più severe. Non sempre queste normative ottengono l'effetto auspicato, in alcuni casi si ottengono effetti contrari.

In alcuni paesi, la nazionalizzazione delle collezioni private ha indotto i proprietari legittimi a nascondere le proprie collezioni ed alla fine a esportarle clandestinamente. Si sono così creati dei percorsi privilegiati per il contrabbando, utilizzati anche per oggetti provenienti da scavi clandestini recenti. In Italia il possesso di beni culturali registrati è lecito e le aste vengono bandite con regolarità, ma risulta comunque molto difficile ottenere l'autorizzazione all'esportazione per questi beni. La procedura esiste, ma è così complessa e tortuosa che secondo alcuni è stata ideata per scoraggiare i richiedenti. Non sto ovviamente suggerendo che sia così, ma questo ha modificato i prezzi di mercato e i beni sono quotati di più all'estero che non in Italia: questo incoraggia il traffico illecito di beni. Mi vengono spesso offerti degli oggetti di collezioni private ufficiali provenienti dall'Italia, privi purtroppo delle autorizzazioni per le esportazioni, che mi vedo costretto a rifiutare, ma sono sicuro che questi beni non tornano in Italia. Questo stato di cose è insoddisfacente per tutti. Se il mercato fosse più libero, pur regolamentato, il flusso di beni potrebbe andare in direzione opposta. Sono convinto che l'Italia possa essere uno dei maggiori mercati potenziali leciti per l'arte, ma gli italiani

opposite direction. I believe that Italy is one of the largest and potential markets for legitimate trade, but Italians do not buy abroad in my experience, because they know that once imported here the pieces can only return to a more open market with the utmost difficulty. This also works against your interest as was made clear by signor Lampronti yesterday[2].

We wish to help you in your struggle against the spoliation of archaeological sites but in order to do so, I urge you to liberalise your export laws for legitimately held pieces. The UK has stricter laws and requires an export license for any archaeological item from his soil but people apply for these licenses because they know that they will not unreasonably withheld and that it would not take forever to get them.

If you were felt that you had a properly functional export procedure, fresh objects without license would have falling chances of finding buyers. By all means charge an export tax, the money from which could be used to upgrade the security of a designated archaeological site known to be at risk. So much for private collections. What of newly discovered pieces. Deliberately looting of schedule sites is of course totally unacceptable in any country.

However it is necessary to deal differently with the largest number of objects which are the result of chance finds during the course of farming and construction work. No one has mentioned this area yet in this conference, but it is extremely important and chance finds are the source of many of the illicit antiquities which appear on the market.

In the UK the portable treasure legislation has been a huge success. The laws not only provide punishment for those who failed to report finds, but also encouragement for those who do by way of a proper financial reward.

non acquistano all'estero, perché sanno che una volta entrati in Italia, solo con grandi difficoltà possono essere reimmessi in un mercato più libero. Tutto ciò è contrario ai vostri interessi, come ha avuto modo di chiarire Lampronti ieri[2].

Vogliamo essere al vostro fianco nella lotta contro il saccheggio dei siti archeologici, ma per potervi dare il nostro aiuto, vi chiediamo di liberalizzare le normative sulle esportazioni dei beni legittimamente posseduti. In Gran Bretagna le normative in materia sono più severe ed è necessario avere una licenza di esportazione per qualsiasi reperto archeologico di provenienza nazionale, licenze che vengono richieste, perché si sa che non saranno rifiutate senza motivo e che i tempi necessari ad ottenerle non saranno molto lunghi. Se la procedura per l'esportazione fosse snella e funzionale, sarebbe meno facile trovare acquirenti disposti ad acquistare beni riportati alla luce di recente, ma privi delle necessarie autorizzazioni. Se poi si imponesse una tassa sulle esportazioni, il ricavato potrebbe essere utilizzato per migliorare il sistema di sicurezza dei siti archeologici a rischio.

Con questo ho terminato con le collezioni private; vorrei ora spendere qualche parola sui reperti scoperti di recente. Il saccheggio gratuito dei siti non è accettabile in nessun paese. È necessario considerare differentemente i numerosi beni frutto di ritrovamenti casuali, nel corso di lavori agricoli o durante gli scavi per lavori edili. In questo convegno non se ne è ancora parlato, ma i ritrovamenti casuali alimentano una buona parte del commercio clandestino. In Gran Bretagna, le normative sui beni mobili hanno riscosso un grosso successo. La legge non solo prevede sanzioni e pene per chi non denuncia i reperti ritrovati casualmente, ma prevede anche ricompense economiche per chi invece denuncia i ritrovamenti. Ci si prefigge di incoraggiare chi effettua il ritrovamento a denunciarlo presso le auto-

[2] Cfr. C. LAMPRONTI *infra*, pp.89-91.

This is to encourage finders to come forward with the result that archaeologists are able to go to the site and record the contextual information which is of such a vital importance if, as is often the case, the objects themselves are less important than the context, the finders gains title. The state of course has a right of pre-emption in which case the finder gets financial reward.

In the last two months I have valued two finds on behalf of the UK government of supreme importance, one containing over 3 kilos of Bronze Age gold work. If our laws simply provided the confiscation of such a find, I have absolutely no doubt that it would have disappeared, probably abroad, and our knowledge of our ancient past would have suffered a dreadful blow. Both these finds were made by metal-detectors and would never come to light by normal archaeological methods since they were found far from any archaeological site. We're often told that our trade is secretive, I believe passionately in transparency which is why I am standing here, but I believe that governments and archaeologists must also be open.

The best way to fight the "tombaroli" is to work with the legitimate trade and to encourage such an openness, not simply to demonise us all.

I must tell being particularly upset by recent example of this. I was an intermediary in the return to Italy of some stolen frescos.

Instead of this action being welcome as an example of good will on the part of the trade, the newspapers made the preposterous suggestion that the Italian authorities saw this as one more example of London position as headquarters of the stolen art trade.

This is not an isolated example, yet in fact in recent years the London trade has led the way in trying to tackle the problems in an enlightened and opened way. As a result it has shrunk considerably. But it is a much safer market place for buyers and sellers alike.

rità competenti, in modo che gli archeologi possano visitare il luogo del ritrovamento per ricavare informazioni utili sul contesto, che sembra assumere una importanza maggiore rispetto agli oggetti. In questo caso chi ha effettuato il ritrovamento acquisisce il diritto di proprietà. Qualora lo Stato si avvalesse del diritto di prelazione, viene riconosciuta una ricompensa economica a chi ha effettuato il ritrovamento.

Negli ultimi due mesi mi è stato richiesto di stimare due reperti di grande valore per conto del governo inglese. Uno contiene oltre 3 chilogrammi di manufatti in oro risalenti all'età del Bronzo. Se le nostre normative avessero previsto la confisca dei reperti, sono certo che sarebbero scomparsi, probabilmente all'estero e la conoscenza del nostro passato avrebbe subito un duro colpo. Questi reperti sono stati ritrovati da cercatori muniti di metal-detector, ed è molto probabile che non sarebbero mai stati ritrovati nel corso di scavi archeologici perché distanti da qualsiasi altro sito archeologico. Si dice spesso che il nostro è un campo chiuso e riservato, ma io amo la trasparenza, ed è questo che mi ha portato qui oggi, e sono dell'avviso che anche i governi e gli archeologi debbano essere più aperti.

Sarà possibile combattere i "tombaroli", lavorando insieme al mercato lecito ed incoraggiando apertura e trasparenza, non demonizzando i mercanti. Di recente sono stato molto turbato da un esempio di questo atteggiamento. Ho agito da intermediario nella restituzione all'Italia di alcuni affreschi rubati. Questa decisione non è stata accolta con favore, né si sono capite le buone intenzioni dei mercanti, anzi la stampa ha insinuato che per le autorità italiane questo rappresentava un'ulteriore prova a sostegno del fatto che Londra è uno dei più importanti centri di smistamento delle opere d'arte rubate. E non si tratta di un esempio isolato: di recente i mercanti londinesi hanno studiato nuove soluzioni per poter affrontare questo problema senza pregiudizi ed apertamente ed i risultati sono stati positivi: il

Please don't attack those who are trying to help you. More and more of the owners who control the flow of illicit art works is being pushed onto the shoulders of the trade; we are told we must be diligent in our checks on the objects we buy and must touch nothing which does not have trusted provenance. And often we've even been denied access to information on stolen goods so that we can avoid them. We feel that we're being asked to make all the concessions; we need some compromise from you and some appreciation of the realities of the market place. More and more stringent regulations could eventually drive people like me from the business and push the all trade underground and you'll never stop that.

A final thought: for hundreds of years we've imported Roman antiquities and between 55 B.C. and 400 A.D. we also imported Romans.

Your heritage and ours are inexplicably mixed. We British are not famous for pro – European views but I for one would be very happy to see a proper open pan – European art market in antiquities. Maybe then everything wouldn't go to America and Japan. Thank you.

fenomeno si è ridotto di molto ed il mercato è diventato un luogo molto più sicuro per acquirenti e venditori. Vi prego di non scagliarvi contro chi sta cercando di aiutarvi. Un numero sempre maggiore di opere d'arte fatte circolare illecitamente viene attribuita al mercato lecito; ci viene chiesto di essere diligenti nei controlli che eseguiamo sugli oggetti che acquistiamo, e di non toccare nulla di cui si ignori o non sia certa la provenienza. Accade spesso che non ci sia permesso di consultare le informazioni relative ai beni rubati e diventa quindi difficile riuscire ad evitarli. Si ha la sensazione che ci vengano chieste molte concessioni; mentre è necessario arrivare ad un compromesso e ad una migliore conoscenza della realtà del mercato. È probabile che normative sempre più severe possano indurre persone come me ad abbandonare questo tipo di attività, e possano determinare la crescita del mercato clandestino, che potrebbe diventare un fenomeno molto difficile da contrastare.

Un'ultima considerazione: per centinaia di anni abbiamo importato oggetti di origine romana e, tra il 55 a.C. e il 400 d.C., abbiamo anche importato i romani. I nostri patrimoni culturali sono fortemente legati. Gli inglesi non sono famosi per essere sostenitori di visioni europee, ma io sarei ben felice di poter vedere un mercato pan-europeo degli oggetti di antiquariato, e forse questo potrebbe evitare che tutto finisca in Giappone o negli Stati Uniti.

http://www.numismaticadellostato.it

BERARDINO LIBONATI [1]

LA CONVENZIONE UNIDROIT (1995)

Desidero innanzitutto ringraziare l'Arma dei Carabinieri per aver invitato l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT), di cui mi onoro di essere il Presidente e per il costante appoggio che lo speciale Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico ed in particolare il suo comandante, Generale Roberto Conforti, hanno dato per l'elaborazione e la diffusione della Convenzione preparata da UNIDROIT.

La Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma nel 1995, è oggi uno strumento internazionale che, nonostante i violenti attacchi delle lobbies dei mercanti d'arte, è già in vigore in e tra 12 Stati, mentre in altri 3 sono state completate le procedure interne di ratifica o di adesione e si è in attesa del deposito del relativo strumento.

Mi risulta, inoltre, che i governi di alcuni importanti Stati hanno avviato le procedure di approvazione della Convenzione ed il mio augurio, che penso sia comune a tutti coloro che hanno un interesse alla salvaguardia dei beni culturali, è che la Convenzione, costata tanti anni di fatica al nostro compianto Segretario generale Malcolm Evans e a tutti coloro che con lui hanno contribuito alla sua elaborazione, divenga patrimonio comune degli Stati più importanti dando così un aiuto, con la forza dei suoi contenuti, alla lotta contro il traffico illecito di beni culturali.

Il problema della protezione dei siti archeologici e dei reperti, che da questi sono ricavati, è stato sempre all'attenzione di tutti coloro che hanno elaborato la Convenzione UNIDROIT, dalla fase in cui essa è stata all'attenzione del gruppo di studio a quella in cui è stata esaminata dagli esperti governativi ed, infine, alla conclusione dei lavori nell'ambito della Conferenza diplomatica di Roma del giugno di sei anni fa che è il simbolo del recupero di un bene culturale abbandonato per anni e riconsegnato al godimento dell'umanità come è avvenuto, non solo in Italia, in ragione della crescente sensibilità internazionale verso i beni, espressione della storia e della cultura dei popoli.

La norma fondamentale relativa alla protezione dei beni culturali risultanti da scavi archeologici, siano essi legittimi o illegittimi, sta in un paragrafo dell'Articolo 3 della Convenzione. L'articolo con il quale si apre il Capitolo II della stessa, nel quale si regola la restituzione dei beni culturali rubati.

L'Articolo 3 apre con un'affermazione chiara e semplice nella sua formulazione "il possessore di un bene culturale che sia stato rubato deve restituirlo". Questa norma è destinata ad incide-

[1] Presidente dell'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) .

http://www.numismaticadellostato.it

re in modo sensibile sulla regola che l'acquisto in buona fede vale titolo, riconosciuta con maggiore o minore intensità, nei sistemi di tradizione civilistica.

L'UNIDROIT tra il 1962 ed il 1975 aveva elaborato un progetto di Legge uniforme sull'acquisto in buona fede di beni mobili (LUAB) nel tentativo di attenuare le differenze tra i sistemi di common law ed i sistemi di tradizione civilistica, ma tale progetto era rimasto tale per l'ostilità da parte dei governi di modificare la propria posizione sugli effetti giuridici da dare all'acquisto in buona fede di beni mobili e alla conseguente maggiore o minore protezione dell'acquirente in buona fede.

È stato solo grazie alla peculiare natura del bene culturale, al particolare bisogno di tutelarne l'integrità, al rispetto delle culture nazionali che la comunità internazionale, presente nella Conferenza diplomatica di Roma, ha messo in discussione il principio dell'acquisto in buona fede che vale titolo ed ha introdotto l'obbligo della diligenza da parte dell'acquirente come elemento essenziale per riconoscere al possessore in buona fede di un bene culturale rubato il diritto al pagamento di un equo e ragionevole compenso quando sia tenuto a restituirlo al legittimo proprietario.

Il tema dell'attuale Convegno è stato anch'esso al centro di un vivace dibattito in tutte le fasi di preparazione della Convenzione UNIDROIT.

Sulla protezione dei beni culturali derivanti da scavi si formarono sia nella fase dei lavori preparatori che alla Conferenza diplomatica due gruppi. Da una parte vi erano i rappresentanti di Stati che manifestavano il loro consenso per una soluzione che vedesse i beni scavati da siti archeologici regolati da quella sezione della Convenzione relativa al ritorno dei beni culturali illecitamente esportati. Dall'altra vi erano i rappresentanti di quegli Stati, le cui legislazioni prevedono che ogni bene archeologico esistente nel sottosuolo sia di proprietà dello Stato, i quali erano invece in favore di una soluzione che contemplasse come furto o appropriazione indebita lo scavo illegittimo o la detenzione illegittima di un bene culturale ritrovato nel sottosuolo del suo territorio.

I rappresentanti dell'Italia così come quelli della Cina, dell'Egitto, della Grecia, della Turchia e di numerosi Stati dell'Africa e dell'America centrale e latina si schierarono in favore della seconda soluzione, lasciando agli altri la possibilità di recuperare i beni risultanti da scavi in base all'articolo 5(3) (a) (b) e (c), che regola il ritorno dei beni culturali illecitamente esportati.

I sostenitori della prima soluzione erano dell'avviso, inoltre, che per reclamare la restituzione di un bene era necessario che questo dovesse preliminarmente essere entrato nella sfera di possesso del richiedente e ciò come *condicio sine qua non* per poterne richiedere la restituzione. Tuttavia questa motivazione fu rigettata ed ogni tentativo di ricondurre la tutela dei beni culturali scavati esclusivamente nel capitolo dedicato al ritorno dei beni culturali illecitamente esportati è stato contrastato ed è emersa la soluzione che più di ogni altra può garantire la restituzione del bene culturale: quella, cioè, di considerare il bene culturale illecitamente scavato alla stregua di un bene rubato, vista l'attitudine di tutti gli Stati a considerare il furto come un reato da combattere con una sensibilità maggiore di quanto non si combattano le violazioni delle norme che presiedono alla tutela del patrimonio culturale, imponendo restrizioni e controlli sulle esportazioni.

L'Articolo 3 della Convenzione UNIDROIT, perciò, prevede che ai fini dell'applicazione della stessa un bene che sia stato illegittimamente scavato o che, scavato legittimamente, sia stato illegittimamente trattenuto debba essere considerato come rubato, quando ciò sia anche in conformità alla legge dello Stato sul cui territorio lo scavo sia stato realizzato.

Questa disposizione unitamente alla successiva concernente l'illecita esportazione di quei particolari beni che sono i reperti archeologici importa che questi, quando si possa dimostrare la loro identità e quindi la loro appartenenza ad uno

Stato, potranno essere da questo richiesti in base all'Articolo 3(2) e cioè in quanto beni culturali rubati. Quando, invece, si tratta di beni che siano stati esportati senza un permesso di esportazione, quando questo era obbligatorio secondo la legge dello Stato in cui sono stati ritrovati, lo Stato ha diritto a richiederne il ritorno in base ai criteri fissati per la illecita esportazione dei beni culturali.

In altri termini nei casi in cui lo Stato preveda che ogni bene archeologico esistente nel suo sottosuolo è di sua proprietà e che tale bene sia stato illecitamente esportato potrà agire per la restituzione del bene in quanto oggetto rubato secondo quanto previsto dall'Articolo 3(2) della Convenzione o chiederne il ritorno in base all'Articolo 5(3) della stessa in quanto bene culturale illecitamente esportato. Il doppio strumento di cui disporrà lo Stato consentirà allo stesso di scegliere di volta in volta la più idonea delle due soluzioni sulla base di apprezzamenti specifici che sarebbe lungo in questo frangente indicare.

Nei casi, invece, in cui i beni esistenti nel sottosuolo siano attribuiti al proprietario del terreno, questi potrà agire in base all'Articolo 3(2) e lo Stato in base all'Articolo 5(3).

Per una ricostruzione minuziosa del dibattito e delle origini dell'Articolo 3(2), che rappresenta un notevole progresso per la protezione dei beni culturali provenienti da scavi rispetto alla normativa fino allora esistente, rinvio a quanto scritto dalla collega Lyndel Prott, che tanto ha contribuito alla formulazione ed al successo della Convenzione, nel suo Commentario alla Convenzione UNIDROIT.

L'altra disposizione della Convenzione concernente i beni culturali provenienti da siti archeologici è il già citato Articolo 5(3) (a)(b) e (c). Con esso si dispone che "la corte o altra competente autorità dello Stato richiesto disporrà il ritorno di un bene culturale esportato illecitamente se lo Stato richiedente stabilirà che la rimozione del bene dal suo territorio comporti un significativo pregiudizio ad uno dei seguenti interessi".

Non è necessario, quindi, che lo Stato richiedente "provi", come era previsto nel progetto di Convenzione, ma semplicemente che "stabilisca" la sussistenza del pregiudizio. Quest'ultimo termine fu infatti il risultato di un compromesso tra coloro che avrebbero voluto la restituzione automatica a seguito di una semplice dichiarazione del possibile pregiudizio e coloro che avrebbero voluto imporre sul richiedente l'onere della prova di un tale pregiudizio. Con il termine "stabilisca" si offre al giudice o alla competente autorità la possibilità di richiedere ulteriori elementi per stabilire la sussistenza del pregiudizio.

Come si è visto prima, la Convenzione, trattando dei beni rubati, si esprime in modo perentorio imponendo la restituzione del bene culturale rubato. Per quanto riguarda, invece, il ritorno dei beni esportati illecitamente è necessario che da parte del richiedente si dimostri che la loro esportazione, almeno per quanto riguarda i beni oggetto di questo Convegno, abbia arrecato pregiudizio alla conservazione fisica del bene o al suo contesto, che sia pregiudizievole dell'integrità di un bene complesso e che attenti alla conservazione dell'informazione, per esempio, di carattere scientifico o storico.

Alcune delegazioni avrebbero voluto attribuire alla mancata licenza di esportazione un obbligo di ritorno generalizzato, posizione, questa, che avrebbe fatto fallire la Conferenza e avrebbe fatto mancare l'obiettivo della stessa.

L'UNIDROIT, nel proporre una Convenzione internazionale di così vasta portata, non ha inteso proteggere i beni culturali di scarso significato economico, storico e religioso, ma quelli che hanno una importanza, come è scritto nell'Articolo 2 della Convenzione, "per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte e la scienza". Solo beni di grande significato sono presi in considerazione dalla Convenzione e, grazie a tale impostazione, i beni scavati o facenti parte di siti archeologici esportati illecitamente potranno essere oggetto di richiesta di ritorno nel loro conte-

sto originale se, oltre che alla loro intrinseca natura di bene scavato o facente parte di un sito archeologico, si stabilisca che la loro rimozione possa arrecare pregiudizio ad alcune essenziali caratteristiche del bene che il legislatore ha voluto definire nei suoi particolari come ho riferito prima.

Per me, quale Presidente di UNIDROIT dallo scorso anno e che ho seguito la vita di questo Istituto come studioso di problemi di diritto commerciale internazionale, è stata una piacevole sorpresa constatare il contributo che questa organizzazione internazionale ha saputo dare in un settore al quale si era avvicinata solo in occasione di un progetto di legge uniforme sull'acquisto in buona fede di beni mobili. Ho letto quanto l'UNIDROIT ha fatto per la protezione dei beni culturali e sono stato informato degli attacchi cui questa piccola ma gloriosa istituzione è stata sottoposta per aver preparato la Convenzione del 1995.

In base all'Articolo 20 della Convenzione, nella mia qualità di Presidente dell'organizzazione o su richiesta di 5 Stati contraenti, potrò convocare uno speciale comitato per esaminare il funzionamento pratico della Convenzione. Non escludo che, raggiunto un numero più consistente di ratifiche, non sia costretto a prendere questa iniziativa, che mi è conferita dalla Convenzione stessa, per esaminare quanto questa abbia influito sul traffico illecito delle opere d'arte e quante legislazioni nazionali si siano ad essa adeguate indipendentemente dall'adozione della Convenzione. In questa iniziativa penso di poter essere confortato dalla collaborazione di tutti coloro che sono interessati a combattere il traffico illecito, non solo dei beni oggetto di questo convegno, al quale – a nome dell'Istituto che rappresento – auguro ogni successo e dal quale mi aspetto suggerimenti dai quali trarremo nuovi stimoli.

RICHARD ELLIS[1]

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI REPERTI ARCHEOLOGICI E LE NUOVE TECNOLOGIE DI RICERCA

The "Internationalisation" of the illicit trade in archaeological finds is not a new phenomenon, but there continue to be new developments to this trade that cause concern.

The use of new technologies has made the discovery of sites easier, and the rate of discovery has increased dramatically. In the United Kingdom, a country particularly rich in Bronze Age, Roman and Anglo Saxon sites, the Treasure Act came into force in September 1997. In the ten years up to 1997 there were on average about 24 potential cases of treasure trove reported each year. Between September 1997 and September 1998 the number increased nearly tenfold to 205 cases, while over the following 15 months a further 223 finds were reported.

A voluntary finds reporting scheme has been started to complement the Treasure Act, with a view to acquiring information about recovered artefacts and their find-spots. In 1999 the scheme was extended to 11 areas, and presently provides cover for about half of England and all of Wales. During the third year of operation of the scheme, 1999-2000, 31,783 objects were recorded by 1788 finders, of whom 1405 were metal-detectorists.

Archaeologists are now working with metal-detectorists and the situation is much improved

L'internazionalizzazione del traffico illecito di reperti archeologici non è un fenomeno nuovo, tuttavia destano preoccupazione i nuovi e continui sviluppi di questo commercio.

L'introduzione di nuove tecnologie ha facilitato la scoperta di siti, e il numero di ritrovamenti è aumentato in modo impressionante. Nel Regno Unito, una nazione molto ricca di siti risalenti all'età del Bronzo, all'epoca romana e anglosassone, il Treasure Act è entrato in vigore a settembre del 1997. Nel decennio precedente la sua entrata in vigore, in media, sono stati registrati 24 casi di ritrovamenti di oggetti preziosi ogni anno. Nel periodo da settembre 1997 a settembre 1998 il numero si è quasi decuplicato, fino ad arrivare a 205 casi, e nei 15 mesi successivi sono stati denunciati altri 223 ritrovamenti.

È stato istituito un programma volontario per la raccolta di dati a completamento di quanto previsto dal Treasure Act. Le finalità del programma prevedono la raccolta di informazioni relative agli oggetti recuperati ed ai luoghi da dove sono stati trafugati. Nel 1999 il programma è stato allargato fino ad includere 11 zone ed al momento comprende circa la metà del territorio dell'Inghilterra e tutto il Galles. Nel 1999-2000, a tre anni dalla sua istituzione, sono stati registrati 31.783 oggetti ritrovati da cercatori con l'ausilio di metal-detector.

[1] Manager della Società Invaluable & Trace – Inghilterra.

http://www.numismaticadellostato.it

from that of a few years ago. However, there are still a number who continue to operate in a destructive and often criminal way, and this rogue element are turning increasingly to "on-line" sales and to the US to market there finds. That in turn is attracting US detectorists to the archaeologically rich fields of England.

One solution is to use modem technologies to combat the illicit trade by monitoring what is offered for sale on the licit market. Prof. Guzzo and Di Stefano told us of some interesting sales that had passed through Christie's and Sotheby's, and called for the setting up of an "Observatory" to monitor these sales.

I have good news. Invaluable and Trace have already done just that. To some, Trace is Just a magazine, but to the enlightened it offers the most comprehensive recovery service available on the market today. The company has developed the world's largest databases of their kind in the art market today, searching more auction lots for more auction houses than any other stolen art database. The systems are complimented by the magazine Trace, and by the web site, invaluable.com and operate independently of the art market. We charge no finders fee.

Gli archeologi ora operano insieme a cercatori muniti di metal-detector e la situazione ha fatto registrare un deciso miglioramento rispetto a qualche anno fa. Purtroppo ci sono ancora alcuni che continuano ad operare in modo distruttivo e spesso criminale e che approfittano delle vendite "on-line", o che vendono i reperti sul mercato americano. Questa situazione sta anche attirando molti cercatori muniti di metal-detector nella ricca campagna della Gran Bretagna.

Una possibile soluzione è rappresentata dall'uso delle nuove tecnologie per monitorare quello che viene messo in vendita nel mercato autorizzato. Il prof. Guzzo[2] e il prof. Di Stefano[3] hanno riferito di interessanti vendite all'asta di Christie's e Sotheby's e hanno auspicato la creazione di un osservatorio per monitorare le aste.

Per concludere, ho delle buone notizie. Invaluable & Trace hanno già implementato un sistema di questo tipo. Per alcuni Trace è semplicemente un bollettino, ma per i più illuminati, Trace rappresenta il servizio di recupero più completo attualmente disponibile sul mercato. La nostra banca dati è la più grande attualmente disponibile, ed è in grado di eseguire ricerche su un gran numero di case d'asta, in misura maggiore di qualsiasi altra banca dati esistente. Sono anche disponibili il sito web[4] ed il bollettino Trace, due fonti di informazione indipendenti e non legate in alcun modo al mercato dell'arte. Non sono previsti costi di registrazione o altri oneri per lo svolgimento di ricerche.

[2] Cfr. P.G. Guzzo, *infra,* pp. 75-77.

[3] Cfr. G. Di Stefano, *infra,* pp. 79-83.

[4] www.invaluable.com.

GABRIELLA PESCATORI[1]

LA SITUAZIONE DEGLI SCAVI CLANDESTINI NELL'AREA DELLA SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO

Nell'esteso territorio della Soprintendenza archeologica di Salerno, il pensiero naturalmente corre subito al centro più noto, il centro che è la ragione della creazione, nel lontano 1939, della Soprintendenza stessa, vale a dire l'antica città di *Paestum*.

Le vaste necropoli di *Paestum*, note ed esplorate fin dal Settecento, sono state oggetto di scavi clandestini, come testimonia d'altronde la presenza di vasi paestani praticamente nelle collezioni di tutto il mondo. Circa, però, questo tipo di attività illecita bisogna dire che la situazione è notevolmente migliorata rispetto a quindici-venti anni fa, specie per il potenziamento dell'Ufficio Scavi di *Paestum*, cui ha fatto seguito un capillare censimento delle situazioni maggiormente a rischio, oggetto di controlli quasi quotidiani.

Si spera, quindi, che appartengano definitivamente al passato episodi come il trafugamento in Località Spinazzo di un'intera tomba a camera dipinta, ritrovata presso Taranto, smontata ed in viaggio verso ignota destinazione.

La stessa situazione geologica delle necropoli urbane di Posidonia-*Paestum* favorisce il fenomeno degli scavi clandestini, in quanto al di sotto di uno strato di terreno, a volte di poche decine di centimetri, si trova roccia calcarea che ospita i tagli delle tombe.

I più recenti sequestri di materiale archeologico sono sia il frutto di perquisizioni domiciliari, sia a seguito di arresti in flagrante di clandestini, in massima parte provenienti dall'agro Sarnese-Nocerino e dalle aree vesuviane.

Di recente in una delle necropoli paestane, a poche centinaia di metri dalle mura, la pronta individuazione della presenza di scavatori abusivi ha in questo caso permesso alla Soprintendenza di avviare regolare scavo archeologico di una ricca necropoli riferibile al VI sec. a.C. con ottimi risultati. Vedremo poi per altre aree come questo fenomeno della ricerca archeologica sistematica possa invece al contrario creare un viatico proprio per gli scavi clandestini.

Non sembra verificabile, infine, la presenza di un traffico locale di materiali archeologici; l'impressione è che i materiali scavati a *Paestum* vengono immediatamente estradati verso l'estero, in particolare verso il centro dell'Europa, come alcuni recuperi operati negli anni scorsi fanno ritenere.

Vorrei segnalare due aree, a parte la zona pestana che è ovviamente la più conosciuta e di fama mondiale, ubicate nelle zone interne di competenza della Soprintendenza Archeologica di Salerno: vale a dire la provincia di Avellino e la provincia di Benevento.

Nella provincia di Avellino, una delle aree maggiormente a rischio coincide con l'attuale

[1] Archeologo Direttore – Soprintendenza Archeologica di Salerno – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

Comune di Avella (siamo nell'entroterra campano, praticamente nell'Agro Nolano). In questa zona la ricerca sistematica, la distruzione dell'evidenza archeologica avviene per tre motivi diversi: gli scavi clandestini (i vasi figurati di Avella sono noti già da tempo, tant'è che il Trendall aveva ipotizzato una fabbrica italiota, il famoso gruppo AV proprio ad Avella), ai quali sono seguiti una serie di sequestri avviati dal Comando dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Al personale della Soprintendenza, che controlla il territorio – in numero minore che non nell'area pestana – non rimane che constatare il danno avvenuto.

Oltre agli scavi clandestini ci sono due altri fattori di distruzione dei siti archeologici: uno è l'attività agricola, che costituisce una delle fonti primarie di reddito della zona (coltivazioni di noccioleti), in contrasto con le norme di tutela, poiché sia il centro del comune che le aree agricole limitrofe sono integralmente vincolate dalla legge 1089/39; l'altro è l'abusivismo edilizio che è eclatante in questo centro dell'entroterra campano.

Per cui la nostra lotta per la tutela viene fatta nelle aree destinate a parco archeologico che, pur vincolate dalla 1089 e dal piano regolatore, vengono prese di mira dall'abusivismo edilizio.

Di competenza della Soprintendenza Archeologica di Salerno sono anche vaste aree del beneventano corrispondenti a tre città italiche, che si ubicano nei moderni centri di Montesarchio, Sant'Agata dei Goti e San Salvatore Teresino. A Montesarchio ed a Sant'Agata dei Goti, che corrispondono all'antica *Caudium* ed all'antica *Saticula*, purtroppo lo scavo clandestino è noto da anni. Da Montesarchio soprattutto proviene una cospicua quantità di ceramica attica, al punto da far dire ad un collega esperto in ceramiche che, se dovessimo inquadrare culturalmente una città basandoci sul materiale rivenuto, potremmo dire che la capitale dei Caudini era un città greca per l'abbondanza e la qualità dei vasi attici provenienti dal suo territorio[2].

La Soprintendenza sta creando un museo nel Castello di Montesarchio; la presenza del museo con una postazione sempre in contatto con il Comando dei Carabinieri potrà tenere sotto controllo il fenomeno dei clandestini anche nelle aree limitrofe.

Invece nell'antica *Saticola*, oggi corrispondente al centro di Sant'Agata dei Goti, la cui importanza è attestata dalle grandi collezioni di oggetti trovati in zona, famosa la Rainoni-Mustilli, ancora in proprietà di privati (originari appunto di Sant'Agata dei Goti) ma notificata, la salvaguardia del territorio è piuttosto limitata, che quindi è oggetto da sempre di devastazioni e scavi clandestini.

Un grande aiuto viene dai locali Comandi dei Carabinieri: la Stazione di Maddaloni in provincia di Caserta ha potuto recuperare molti materiali archeologici, frutto di scavi clandestini.

Laddove la Soprintendenza opera con ricerche sistematiche avviene un fenomeno perverso: sullo scavo – sospeso spesso per mancanza di fondi o per ragioni tecniche – si inseriscono i clandestini, che non solo asportano reperti, ma danneggiano anche i contesti archeologici ancora in fase di ricerca.

Solo un cenno al famoso parco geopaleontologico di Petraroia, dove è conservato un importante giacimento fossilifero, che ha restituito una grande quantità di fossili. Ricordo per tutti il famoso cucciolo di dinosauro, che è diventato famoso con il nome di Ciro.

La Soprintendenza Archeologica di Salerno ha iniziato una collaborazione con il NTPA di Napoli, al quale è stata consegnata di recente tutta la cartografia in scala al 25.000 dei siti archeologici delle tre province. Sono iniziati anche i voli mensili di controllo ed ispezione sul territorio di competenza con gli elicotteri dei Carabinieri.

[2] È stato possibile ammirare di recente la quantità e la qualità della ceramica attica ed italiota di *Caudium* nella mostra "L'Italia dei Sanniti", aperta a Roma e nel Museo di Capua Antica a Santa Maria Capua Vetere (2001).

MARIA LUISA NAVA[1]

LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

1. Definizione del valore culturale del bene archeologico

La storia culturale di ogni nazione si definisce attraverso la ricostruzione puntuale di tutti gli aspetti materiali e immateriali che caratterizzano le singole civiltà che si sono succedute nel corso dei secoli in quello specifico ambito territoriale. Ogni reperto rappresenta, dunque, un documento insostituibile per definire uno specifico contesto archeologico, si tratti di una sepoltura o di un edificio. Tutti gli elementi raccolti, con metodologia scientifica, nel corso di uno scavo contribuiscono a definire la "storia" di un sito e confrontati con altri rinvenuti in ambiti omogenei, la "storia" di un territorio.

L'aspetto essenziale dell'attività di ricerca archeologica riguarda, dunque, la necessità di ricostruire, nelle forme più puntuali, tutti i contesti di rinvenimento, in particolare se si considera che, in ogni caso, lo scavo rappresenta un'alterazione di una situazione definitasi in un momento storico particolare. Questa definizione consente di superare una concezione inaccettabile del bene culturale, considerato esclusivamente in relazione al suo valore artistico; concezione che, per lungo tempo, ha condizionato la tutela del patrimonio archeologico nella consapevolezza internazionale e, di conseguenza, nella definizione di accordi tra Stati.

La restituzione del fregi del Partenone, conservati nel British Museum di Londra, da sempre, ha rappresentato un motivo di particolare interesse, più volte riproposto, nel dibattito internazionale. L'opinione pubblica internazionale si è posta, infatti, esclusivamente il problema della restituzione dei "capolavori d'arte", limitando a questi la costituzione del patrimonio culturale di una nazione.

Il continuo depredamento delle necropoli dell'Italia meridionale (si pensi al caso del centro daunio di Arpi), che ha determinato danni irreparabili al patrimonio culturale nazionale, al contrario, è passato pressoché sotto silenzio. Raffinati vasi dauni o gioielli in oro provenienti dagli stessi contesti culturali sono stati, di conseguenza, messi all'asta presso le case internazionali o esposti nei principali musei europei, americani e australiani, senza che venisse percepita – a livello di opinione pubblica – la gravità del fenomeno criminale che ha consentito tali "acquisti".

Si sono così irrimediabilmente dispersi straordinari contesti culturali e storici che avrebbero consentito di definire forme di organizzazione, modelli di comportamento, strutture del pensiero delle comunità antiche insediate in Italia: una grave depauperazione per il patrimonio culturale nazionale.

[1] Soprintendente Reggente – Soprintendenza Archeologica della Basilicata – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

A questo proposito non appare privo di rilievo un dato: da una verifica effettuata sulla rassegna stampa – nazionale e internazionale – relativa agli ultimi due anni si evidenzia un silenzio pressoché assoluto sui problemi della tutela del patrimonio archeologico e della restituzione dei beni sottratti illegalmente all'Italia, così come degli altri paesi del Mediterraneo analogamente interessati da fenomeni di criminalità organizzata operanti nel settore dei beni culturali.

Si rileva, al contrario, come espressione di una tangibile sensibilità verso queste problematiche un sito internet dell'Università di Cambridge dedicato esclusivamente a favorire una sensibilità internazionale rispetto alle ricerche archeologiche illecite (Illicit Antiquities Research Centre) e uno scambio di informazioni tra istituzioni, necessario per contrastare le predette attività criminali. In questo sito vengono diffuse informazioni e indirizzi utili (per l'Italia viene segnalato il sito del Comando Carabinieri TPA) e sono affrontati per la prima volta i problemi della tutela archeologica riguardanti anche l'America Latina e l'Estremo Oriente: territori in cui l'attenzione delle autorità nazionali e, di conseguenza, dell'opinione pubblica per il patrimonio culturale risulta del tutto marginale.

Il sito in questione, sia pure espressione di un'autorevole università che per compiti istituzionali dovrebbe collaborare alla conoscenza e tutela del patrimonio culturale, costituisce a tutt'oggi l'espressione più positiva di una cresciuta consapevolezza internazionale sulla priorità da attribuire alle attività di contrasto alla criminalità organizzata, anche nel campo dei beni culturali.

2. Scavi illeciti e rapporto di collaborazione con le istituzioni scientifiche

La collaborazione, a livello internazionale, tra polizia giudiziaria e istituzioni scientifiche (per l'Italia, le Soprintendenze, i Musei e le Università) e tra le stesse istituzioni scientifiche costituisce un elemento basilare per un effettivo contrasto delle ricerche archeologiche clandestine.

Per quanto riguarda il caso italiano, un primo problema da affrontare riguarda la definizione, in forme istituzionali, di interventi congiunti e preventivi tra polizia giudiziaria e Soprintendenze.

L'individuazione delle aree a rischio immediato di scavi clandestini e il conseguente scavo di urgenza per bonificare le predette aree costituiscono l'unico deterrente possibile per contrastare efficacemente le attività criminali in questione.

A solo titolo esemplificativo si può ricordare la quotidiana collaborazione tra Soprintendenza Archeologica della Basilicata e Comando Carabinieri TPA, che ha consentito di sottrarre alla criminalità organizzata contesti archeologici (corredi funerari) di straordinaria importanza sotto il profilo culturale ed anche economico, stroncando sul nascere fenomeni di gravità assoluta.

Sempre per lo stesso motivo la stessa Soprintendenza ha posto come obiettivo prioritario del Piano Operativo Nazionale sulla Sicurezza predisposto dal Ministero degli Interni la realizzazione di estese campagne di scavo nelle aree a maggior rischio, individuate in accordo con il Comando Carabinieri TPA.

Un secondo aspetto del problema riguarda il coinvolgimento delle altre istituzioni scientifiche, come le Università, che operano nel campo della ricerca archeologica, senza avere responsabilità dirette di tutela.

In questo caso il compito si presenta più complesso, se si considera che, in passato, numerosi docenti universitari – soprattutto stranieri – sono stati consulenti di case d'asta o di musei esteri, favorendo acquisti di beni illecitamente esportati o contribuendo all'organizzazione di mostre di capolavori (ceramiche figurate, bronzi, vetri) che avevano, come unico scopo, quello di far crescere la quotazione dei reperti conservati presso collezioni private o istituzioni museali (che, all'estero, sono in genere riferibili a fondazioni private con propri bilanci definiti tra voci attive – patrimonio acquisito – e passive).

Solo di recente – si pensi al caso del Paul Getty Museum di Malibu – i predetti docenti universitari hanno rivestito un ruolo di straordinaria ed insostituibile importanza nel favorire un'effettiva collaborazione delle predette istituzioni straniere, al fine di consentire la restituzione di importanti reperti illecitamente sottratti al patrimonio culturale italiano.

3.Restituzione del bene archeologico, illegalmente scavato ed esportato

Per quanto attiene la restituzione dei reperti archeologici usciti illecitamente dal territorio nazionale, il riferimento normativo riguarda la legislazione italiana (in ultimo il decreto legislativo 490/1999), quella comunitaria sostanzialmente recepita dalla prima e le convenzioni internazionali.

Il riferimento principale è alla direttiva CEE n. 93/7 del 15 marzo 1993, in cui vengono fissate le modalità di restituzione dei beni archeologici illecitamente esportati in epoca successiva all'entrata in vigore del mercato comune (1° gennaio 1993), ma con riferimenti normativi anche per quanto riguarda periodi anteriori.

Un elemento prioritario di discussione è rappresentato dai ristretti limiti temporali entro cui si prescrive l'attività di restituzione: un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore e comunque entro trenta anni dalla data in cui il bene culturale è uscito illegalmente dal territorio dello Stato membro – art. 7 delle direttiva per i beni usciti illegalmente dopo il 1993 e art. 14, comma 2.

A questo occorre evidenziare che il primo termine di prescrizione (un anno dall'individuazione del luogo di conservazione) appare assolutamente incompatibile con i tempi necessari per definire un atto complesso come quello relativo alla restituzione di un bene culturale, così come il secondo termine (trenta anni dalla scoperta) contrasta con gli ostacoli apposti dai musei e dai collezionisti privati in merito alla verifica delle effettive modalità di acquisto.

Solo a titolo esemplificativo si può citare il caso di uno straordinario elmo in argento ed oro, sottratto dalla necropoli di Metaponto nel 1942 e di cui altri frammenti sono stati recuperati nella stessa necropoli nel corso degli anni ottanta, a conferma della provenienza illegale del reperto in questione. A tutt'oggi, a quasi cinquanta anni dalla scoperta, per le difficoltà poste in essere dal museo americano, lo straordinario reperto non è stato ancora restituito. Secondo la legislazione comunitaria, il reato sarebbe prescritto e la restituzione impossibile, se non attivando una complessa causa civile prevista dalla normativa nazionale.

Si evidenzia, in proposito, che le convenzioni internazionali sottoscritte, sotto l'egida dell'UNESCO, dall'Italia e da numerose altre nazioni (convenzione UNIDROIT di Roma del 1995) fissano termini più ampi per la prescrizione (tre anni dall'individuazione del luogo di conservazione del bene per la sola richiesta e non per il completamento dell'azione di restituzione, art. 3 comma 3) e addirittura non fissa termini di prescrizione rispetto alla data di rinvenimento nel caso in cui sia possibile provare la provenienza da un sito archeologico individuato (art. 3 comma 4), come nel caso del citato elmo di Saint-Louis e solo in alcuni casi identifica, per la richiesta di restituzione, il termine di settantacinque anni o un termine maggiore previsto dalla legislazione nazionale.

4.Codice deontologico per evitare acquisti di reperti archeologici di dubbia provenienza

La necessità di un codice deontologico da parte di musei, antiquari e case d'asta per evitare acquisti di reperti archeologici di dubbia provenienza appare di straordinaria importanza per contrastare gli scavi clandestini e le attività della criminalità organizzata nel settore. Un articolo comparso su "Il Tempo" del 20 ottobre 2000 sintetizza la posizione degli antiquari italiani in

merito. L'accento viene posto dagli stessi mercanti d'arte sull'azione "meritoria" svolta nell'acquistare all'estero opere d'arte italiane, restituendole al patrimonio nazionale. Quanto meno per il passato, in realtà, in alcuni casi questa "azione meritoria" è consistita nel favorire l'esportazione illecita proprio in vista di un "acquisto legale" all'estero che convalidasse la legittimità del possesso.

Il problema, per quanto attiene il patrimonio archeologico è nel definire un effettivo codice deontologico che, a mio parere, potrebbe essere basato sui seguenti punti:

1) possibilità di consultazione degli archivi da parte di autorità statali interessati alla restituzione di beni illegalmente esportati;

2) acquisti limitati a casi in cui atti con data certi (successioni, donazioni) documentino la legittimità del possesso da parte del venditore;

3) segnalazione immediata di tutte le proposte di vendita, non suffragate dalla predetta documentazione, alle autorità competenti.

5. Accordi bilaterali di collaborazione

Se le convenzioni internazionali (in particolare quella di La Valletta del 1992) definiscono la necessità di scambi culturali e di programmi internazionali di ricerca, quale premessa essenziale per favorire una consapevolezza condivisa riguardo alla necessità di contribuire alla tutela dei patrimoni culturali nazionali con interventi coordinati su scala mondiale, una prima attuazione di questi principi è stata definita con il Memorandum d'intesa stipulato tra Italia e Stati Uniti per reprimere l'importazione di determinate categorie di reperti archeologici appartenenti al patrimonio culturale italiano. Si tratta di un primo atto, limitato nell'effettiva applicazione in quanto impegna gli Stati Uniti a restituire i beni culturali di proprietà statale (e, dunque, in numero estremamente ridotto, se si considera che i principali musei americani appartengono a fondazioni private) illecitamente esportati dall'Italia, oltre a non ricomprendere i reperti archeologici preistorici e medioevali, oggetto di spoliazione soprattutto negli ultimi anni, in forme del tutto analoghe a quelle riguardanti i reperti di età classica.

Il Memorandum in questione rappresenta, in ogni caso, una significativa inversione di tendenza rispetto alla precedente assenza di effettiva collaborazione da parte delle autorità americane. La realizzazione di scavi congiunti, di prestiti di studi e di esposizioni – queste ultime basate sulla presentazione non di capolavori d'arte, ma di specifici temi culturali e di carattere storico – può costituire una premessa importante per porre in essere collaborazioni continuate ed efficaci.

Anche in questo caso, appaiono, a mio avviso, doverosi alcuni elementi pregiudiziali:

1) possibilità di verifica degli archivi dei musei americani da parte delle autorità italiane;

2) organizzazione di incontri con la stampa e di convegni finalizzati ad evidenziare la gravità del fenomeno criminale rappresentato dall'esportazione illecita di beni culturali, presso gli stessi musei americani interessati ad ospitare mostre archeologiche italiane, possibilmente contestualmente all'apertura delle predette esposizioni.

VERNON RAPLEY[1]

LA SITUAZIONE DEGLI SCAVI CLANDESTINI IN GRAN BRETAGNA

We are a small unit of Scotland Yard; however each year we handle about a thousand items of criminal intelligence relating to arts and antiques cultural property thefts. We conducted 25 to 30 private investigations and we recovered approximately 20 million pounds worth of stolen arts, antiques and cultural property. We also conduct hundreds of investigations and enquiries on behalf of organizations. London itself suffers approximately 3,000 offences a year of cultural property thefts which results in about the loss of 9,000 items.

For many years now we, at Scotland Yard, maintained a database of this stolen items and it currently holds 46,000 items. These items are researched by police forces throughout the country and we also publish now a monthly bulletin to advertise on most wanted pieces. Unlike many other countries, 99.1% of our stolen property comes from residence burglaries or people's private motor vehicles. A very small number of our items are stolen from museums, churches and other institutions.

Despite the small size of the arts and antiques unit we are part of a greater organization, we are part of the what is now known as "the specialist crime group" and I think it is a great advantage to

Faccio parte di una piccola squadra di Scotland Yard, tuttavia, ogni anno trattiamo migliaia di informazioni di tipo criminale connesse a reati perpetrati contro l'arte e i beni culturali.

Abbiamo svolto dalle 25 alle 30 indagini, che ci hanno permesso di recuperare opere d'arte rubate per un valore di circa 20 milioni di sterline. Ci viene anche chiesto di svolgere centinaia di indagini per conto di altre organizzazioni. La stessa città di Londra è teatro di circa 3.000 reati all'anno perpetrati contro beni culturali, ovvero la perdita di circa 9.000 oggetti.

Da molti anni, a Scotland Yard è stata creata una banca dati degli oggetti rubati, che al momento contiene informazioni relative a 46.000 oggetti. Si tratta di beni ricercati dalle forze di polizia in tutto il paese ed il nostro bollettino mensile presenta i pezzi più ricercati. A differenza di quello che accade negli altri paesi, il 99,1% degli oggetti è stato rubato da residenze private oppure da vetture, e solo una piccola parte proviene da musei, chiese ed altre istituzioni.

Nonostante le piccole dimensioni, la nostra squadra fa parte di una organizzazione più grande nota come "il gruppo specializzato", e credo che sia un grosso vantaggio poter contare su altri specialisti per poter individuare coloro che com-

[1] Scotland Yard – Londra – Inghilterra.

http://www.numismaticadellostato.it

call upon others to target and detect offenders of art and antiques crime.

Our twin team "the special enquire team" is made up of 16 experienced detectives selected for their role for their integrity and flexibility, 80% of their work will be conducted on behalf of the art and antique units.

They have recently dealt with cases such as the theft of the late Princess Diana's state property. They also deal with other political sensitive enquires. We also have the normal assistance within units, surveillance team, technical team, financial analysts, crime pattern analysis and an intelligence unit.

On a large-scale arts and antiques enquiry we can call on at least 50 experienced detectives to help us in our investigations. As we mentioned we estimated that the UK is the second largest art and antiques market and the figures are up there, it currently controls one third of the legal trade in arts and antiques, about 6 million pounds a year. We estimated that about 3% of that trade at the most is to do with archaeological findings and antiquities. We do receive stolen archaeological items from all over the world.

Our current analysis shows us that these items are no longer being sold in such great quantities in the main auction houses and on public sales, they have now moved more underground, into smaller dealerships, privately run auction houses as well as sells on the Internet.

To assist us in investigating crime, which is becoming more frequent on the Internet we have a dedicated computer crime unit to assist us in the special legal and technical difficulties in investigating that type of crime.

The United Kingdom's problem in the theft of archaeological items is evident in two ways: firstly the theft from museums, libraries and institutions and secondly thefts from the archaeological sites themselves. The offenders committing crimes against our institutions often come through the most serious levels of security and so

mettono reati contro il patrimonio artistico e contro gli oggetti di antiquariato.

Abbiamo anche una squadra gemella, "il gruppo per le inchieste speciali", composto da 16 investigatori esperti, selezionati per la loro integrità e flessibilità, che dedicano l'80% del loro tempo-lavoro alla protezione del patrimonio storico- artistico.

Recentemente si sono occupati di casi quali il furto dei beni della Principessa Diana. Si sono anche occupati di altre inchieste delicate, con risvolti politici. Possiamo anche contare sul normale aiuto da parte di una squadra di sorveglianza, di una squadra tecnica, da parte di analisti finanziari, di una squadra che si occupa di analisi di modelli criminali e di un'unità che si occupa di attività informativa.

Per le indagini su scala più vasta in relazione a crimini in campo artistico e dell'antiquariato, possiamo contare su 50 investigatori esperti che ci supportano nelle indagini.

La Gran Bretagna è il secondo mercato per l'arte e l'antiquariato, e dalle cifre si evidenzia che al momento controlla un terzo dei traffici leciti in questo settore, equivalenti a circa sei milioni di sterline l'anno e il 3% di questo mercato è costituito da reperti archeologici e oggetti di antiquariato. Nel nostro paese arrivano reperti archeologici rubati provenienti da tutto il mondo.

Le ultime analisi condotte mettono in luce che questi articoli non sono più venduti in grosse quantità dalle case d'asta più famose, o nelle vendite pubbliche; le vendite ora sono più nascoste, fatte da case d'asta più piccole e on-line, utilizzando Internet.

Per condurre indagini sui reati commessi utilizzando Internet possiamo contare su una unità specializzata per i reati informatici che ci supporta per risolvere problemi tecnici e legali specifici di questo settore.

In Gran Bretagna, il furto di reperti archeologici assume due aspetti: in primo luogo i furti da musei, biblioteche ed altre istituzioni, ed in

uncover their nature and then the offenders often actually disclose their true identities and provide identification documents and references to commit the crimes.

The majority of the thefts in our experience are committed for personal collections and not for financial gain. The offenders are commonly identified and the objects are readily recovered and offenders are prosecuted. Thefts from archaeological sites are predominantly committed by metal-detectorists. These offences differ from the primary offences, they have little or no security around the sites, they are often covered in nature, and meant to be conducted at nights. They are usually conducted for financial gain and not for personal collection and again the offenders are detected and we recover the property.

To look now to metal-detectors in our country it has already been referred to by Mr Ellis[2], we estimate that there are 30,000 thousand interested metal-detectors in England and they are employing in sophisticated methods, in depth study and good equipment to pillage our archaeological sites. An estimate is that each detectorist recovers approximately 13 findings a year of archaeological importance, that is approximately 400 000 items a year taken from our country. We estimated that about 3 thousand of these are correctly preserved and left in site for the correct study and reported to the correct agencies.

We must forget however that metal-detectorists are not the enemy and that they do play a vital part in assisting archaeological research. The British Museum estimates that 70% of Anglo – Saxons and Medieval artefacts are currently discovered by metal-detectorists. More and more fines are being made and those reported assist us to study the subject; unfortunately few are reported. As Ellis stated, the Treasure Act has inspired a tenfold increases today in the amount of reports

secondo luogo il furto dai siti archeologici. I responsabili di reati commessi ai danni delle nostre istituzioni spesso superano controlli molto rigidi e per questo debbono rivelare la loro identità e fornire documenti ed altre referenze per poter perpetrare il crimine.

La nostra esperienza mostra che la maggior parte dei reati viene commessa solo per arricchire le collezioni personali e non per ottenere dei profitti. Riusciamo ad identificare e a perseguire tempestivamente i responsabili e a recuperare i beni. I furti dai siti archeologici sono commessi in modo prevalente da coloro che eseguono ricerche con l'ausilio del metal-detector. Questo tipo di reati differisce dagli altri perché la sorveglianza dei siti archeologici è scarsa, i siti sono nascosti dalla vegetazione e le ricerche si svolgono di notte. Questo tipo di ricerche viene solitamente condotto a scopo di lucro e non per arricchire le collezioni personali, e quando si arriva alla identificazione dei colpevoli riusciamo anche a recuperare i beni.

Per quanti riguarda i cercatori che utilizzano il metal-detector, di cui ha già parlato Ellis[2], si stima che siano 30.000 coloro che si avvalgono di metodi sofisticati, di studi approfonditi e di buone attrezzature per saccheggiare i nostri siti archeologici. Abbiamo anche stimato che ogni cercatore, grazie all'uso del metal-detector riesce a recuperare 13 reperti di importanza archeologica all'anno, per un totale di 400.000 oggetti sottratti al nostro paese ogni anno. Le nostre stime mostrano che ci sono circa tremila oggetti in buono stato di conservazione che sono lasciati nei siti di appartenenza e denunciati presso le autorità competenti.

Dobbiamo anche dimenticare il luogo comune che i cercatori con il metal-detector non sono un nemico e che giocano un ruolo importante nelle ricerche archeologiche. Secondo stime del British Museum, il 70% degli manufatti anglosassoni e

[2] Cfr. R. ELLIS, *infra*, pp. 259-260.

made of archaeological items discovered, but we still estimate that only 1% of the total number that is found.

The important point here is that the European Association of Archaeologists said that it is the destruction of sites that concerns archaeologists and not the ownership of antiquities. That leads us to our police, which are to prevent the thefts in the first instance rather than to detect the offenders and the property at a later occasion.

To try to achieve this we looked closely with the community, associations and professional bodies and in our department we employ full time crime prevention officers to advice collectors and institutions on the best way of protecting their property.

Internationally our goals are different to our territorial goals; we concentrate in assisting other countries to detect property and offenders. As I said we recover property from all over the world in a large scale, some figure suggests. We currently have intelligence, which suggest that one criminal organization is smuggling in the excess of 15 million pounds of antiquities from one area. The most common routes for the importation to the United Kingdom. The route from Italy is well recorded and I will give an example of a recent case in a few minutes which I believe will highlight the barbarian nature that some of these crimes can take.

Intelligence suggests that some of the property moving from Italy is now coming by way of Switzerland and southern France. Germany is increasingly featuring as a stop over for pieces from China and the Far East as well as art and antiques coming from Eastern Europe. For us the most alarming trend is the route from Iraq, Iran and Kuwait via Jordan. We have some evidence that suggest that many of these pieces are actually coming through Rome on their route to London.

Jordan, despite its strict exportation rules is being subjected to a continual abuse and liaison with Jordan is proving frustrating to our enqui-

medioevali sono scoperti dai cercatori con l'ausilio del metal-detector. Il numero di multe elevato è in crescita ed i reati denunciati ci forniscono informazioni utili allo studio del fenomeno. Come ha già ricordato Ellis, il Treasure Act ha portato ad una crescita di quasi dieci volte del numero di rapporti relativi al ritrovamento di reperti archeologici, ma secondo le nostre stime, rappresentano solo l'1% del totale dei ritrovamenti.

Il punto importante è stato esposto dalla Associazione Europea degli Archeologi: quello che preoccupa maggiormente gli archeologi è la distruzione dei siti e non la proprietà dei reperti archeologici. Questo ci porta a considerare gli organi di polizia preposti alla prevenzione dei furti in primo luogo, piuttosto che alla caccia dei responsabili e degli oggetti.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo consultato gli interessati del settore, le associazioni e le istituzioni professionali, e nel nostro reparto possiamo contare su funzionari che dedicano tutto il loro tempo alla prevenzione di questo tipo di reati e che offrono la loro consulenza ai collezionisti ed alle istituzioni, sul modo migliore per poter proteggere i loro beni.

Le nostre finalità a livello internazionale differiscono da quelle nazionali, dove i nostri sforzi sono volti a fornire assistenza ad altri paesi per localizzare i beni ed individuare i responsabili. Al momento, siamo in possesso di informazioni che attesterebbero che un'organizzazione criminale sta introducendo illecitamente in Gran Bretagna beni culturali, provenienti da una unica zona, per un valore che supera i 15 milioni di sterline. Tra gli itinerari che conducono in Gran Bretagna, quello che passa attraverso l'Italia è ben documentato. A questo scopo vi voglio illustrare un caso che mostra la natura incivile di alcuni di questi reati.

Le informazioni di cui disponiamo ci inducono a credere che una parte dei beni provenienti dall'Italia transita per la Svizzera e la Francia meridionale. La Germania sta diventando invece

ries. Our own property stolen from United Kingdom on the whole tends to go to the rich nations and in particular America and Canada.

The Head of Medusa stolen from a village in northern Iraq in 1996 has moved by land to Jordan than travelled to Rome under a false export licence. And then from Rome travelled by not known means to London where sat in a London antique dealer for 5 years; estimated value 80 thousand pounds. It was in the front window of this address in the middle of London for 5 years, remained undetected and unpurchased. We have now recovered that item and hopefully is now on its route back to Iraq.

I want to mention "Italian Job 2000", a new case which is still under investigation and you will forgive me if I am not giving complete details, but I think it is a case, which I want to mention because it highlights and describe the destruction of archaeological sites. Just to give you a brief history: a team was founded in the United Kingdom of individuals with money with no archaeological history or historical background. They applied for permission to salvage a 20th century British merchant ship which was sank in the World War and they were authorized by the Italian authorities to conduct that salvage operation in Italian territorial waters. The method they used for salvage was not to dive with scuba diving equipment but was to use a grabbing technique: that is a large boat with a crane and a huge mechanical grabber which dive in, they sown the area, detected 3 possible sites, none of which they were sure was the site, lowered the grabber down and ripped chunks off the boat. That was the method they proposed to use for the legitimate salvage mission and that is the method they have used.

A concerning point for me is that why they wanted to explore 3 sites without knowing which one was the legitimate 20th century vessel which is of little historical interest. The first site they grabbed on gives an explanation of the sequence

un punto di sosta per i beni provenienti dalla Cina e dall'Estremo Oriente, tuttavia la tendenza che crea maggior allarme è rappresentata dai beni provenienti da Iraq, Iran e Kuwait, beni che nel loro percorso transitano per la Giordania. Le prove di cui siamo in possesso dimostrano che molti di questi transitano per Roma, prima di arrivare a Londra.

Nonostante le grosse limitazioni alle esportazioni, la Giordania è vittima di abusi continui, ma il tentativo di collaborare con le forze di polizia in Giordania non ha avuto esito positivo, né è stato di aiuto per le nostre indagini. In generale, i beni rubati in Gran Bretagna vengono immessi nei mercati dei paesi più ricchi, in particolare l'America ed il Canada.

Una testa di Medusa, rubata da un villaggio nell'Iraq settentrionale nel 1996, ha viaggiato via terra fino a Roma accompagnata da una falsa licenza di esportazione. Non sappiamo in che modo sia arrivata a Londra, dove è rimasta per 5 anni nella vetrina di un mercante d'arte, senza essere né individuata né acquistata. Siamo riusciti a recuperarla ed ora sta tornando in Iraq.

Segnalo poi un nuovo caso, "Italian Job 2000": le indagini sono ancora in corso e non posso fornire altri dettagli, ma ho voluto citarlo perché descrive bene il livello di distruzione di cui sono vittima i siti archeologici. Ecco in breve la storia: in Gran Bretagna è nato un gruppo di persone facoltose, ma prive della necessaria preparazione in campo archeologico o storico. Hanno chiesto il permesso di poter recuperare una nave mercantile inglese affondata nel corso del secondo conflitto mondiale, e le autorità italiane hanno concesso il permesso per il recupero del relitto nelle acque territoriali italiane. Il recupero non è stato effettuato immergendosi con l'ausilio di bombole, ma utilizzando una gru montata su una barca con una grossa benna ed esplorando tre siti probabili. E questo è stato il metodo utilizzato nelle operazioni di recupero munite delle necessarie autorizzazioni.

of events: that they grabbed and on fourth day and they recognized that the material that they were pulling out from the wreck is not from the vessel they are exploring for; they are pulling out wooden masts they identify being from a much smaller, much older wooden vessel. At this point however they carry on. So what they have identified is not the legitimate target, for the next five days they ripped chunks out of this archaeological site, which we believe, has not been disturbed from 1840.

I believe we can do a lot more to prevent crimes such as this and that to do that we need to liase more closely with our colleagues in this instance in Italy. We would like to receive intelligence of operations such as this, which have been planned so that we can check subjects proposing such salvage missions and run them against database criminals. This, I believe, may assist us together to combat this crime.

The next slide alludes to the legislation of my country in combating the theft and traffic of archaeological items. I believe that our legislation gives us the power in our country and especially with the new approved recommended offence. We are successful in prosecuting offenders and recover cultural property. I believe we can have great success in recovering international property if we share more intelligence amongst police forces.

Quello che mi preoccupa è il fatto che volessero esplorare tre possibili siti, senza essere certi di quale fosse l'esatta posizione del relitto a cui erano interessati, relitto peraltro di scarso interesse storico. Il primo sito nel quale hanno scavato illustra bene che cosa è accaduto: arrivati al quarto giorno di scavi si sono resi conto che il materiale che stavano portando in superficie non poteva provenire dal relitto a cui erano interessati, infatti stavano portando in superficie i resti di alberi di legno di una nave di legno più piccola e più antica, ma arrivati a questo punto, gli scavi continuano. Il sito che hanno trovato e dove stanno scavando non è quello giusto, né quello per il quale hanno ricevuto la necessaria autorizzazione, e nei cinque giorni successivi hanno continuato a tirare via materiali da questo sito archeologico, che riteniamo non fosse mai stato toccato dal 1840.

Credo che si possa fare molto per prevenire questo tipo di reati e che è necessario stabilire un clima di maggiore collaborazione con i colleghi italiani. Vorremmo essere informati di operazioni di questo tipo, in maniera da poter eseguire controlli sui soggetti che avanzano queste richieste utilizzando le banche dati criminali.

Un'ultima annotazione sulla legislazione in Gran Bretagna in materia di lotta contro la circolazione illecita di reperti archeologici: credo che le disposizioni normative esistenti e il nuovo tipo di reato introdotto di recente ci dia grossi poteri sul territorio nazionale.

Credo che il numero di azioni contro i criminali ed il numero di opere d'arte recuperate possa aumentare a livello internazionale, se le forze di polizia faranno circolare di più le informazioni di cui dispongono.

TERZA GIORNATA

27 giugno 2001

http://www.numismaticadellostato.it

ROBERTO LO VULLO[1]

LA TUTELA GIURIDICA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO SOTTOMARINO TRA NORMATIVA INTERNA ED INTERNAZIONALE

Permettetemi innanzi tutto di ringraziare il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico, nella persona del Generale Roberto Conforti che mi ha invitato a tenere una breve relazione, affidandomi tra l'altro il compito di aprire i lavori della giornata.

Quest'argomento è oggetto di un mio studio specifico volto a creare un CD-Rom, che contenga le norme di riferimento in materia, strumento che ritengo indispensabile per gli operatori del settore.

La mia relazione è tratta da questo lavoro, secondo un percorso che tiene conto dei tempi assegnati, nonché dei pregevoli interventi che hanno preceduto il mio.

L'archeologia subacquea non è attività di recente istituzione. L'imperatore Serse utilizzava il nuotatore greco Scyllis per il recupero di oggetti sommersi ed Aristotele ricorda che nel IV secolo a.C. era possibile per coloro che si immergevano respirare sott'acqua grazie a una canna forzata orizzontalmente nell'acqua, in modo da creare all'interno della stessa una bolla d'aria. Anche presso gli antichi romani era nota l'attività del recupero sottomarino, professione vera e propria esercitata dagli *urinatores*.

Non sempre coloro che operano sono specialisti del settore e il loro intervento talvolta ha creato più danno che beneficio tanto da rendere comune la necessità, a livello internazionale, di regolamentare l'attività di ricerca e di ritrovamento dei beni archeologici sottomarini.

Prezioso in tal senso il lavoro che sin dal 1969 conducono il prof. Patrick O'Keefe e la dr.ssa Luydel Prott (già ospite di questo Convegno nel 1999).

La "querelle" sui beni archeologici sottomarini, oggetto di possibile scoperta, è articolata poiché riguarda sia la terminologia cui si fa ricorso per definire questi beni, la loro natura giuridica, le finalità dell'attività di ricerca ed il luogo del ritrovamento.

In merito alla terminologia è di tutta evidenza la disomogeneità delle espressioni utilizzate nei vari ordinamenti per definire questa particolare categoria di beni. Fanno eccezione in proposito la normativa francese chiara e diretta ed il draft della Convenzione UNESCO. Ecco di seguito la definizione francese.

"Les biens culturels maritimes sont les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien représentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique... situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contigué".

È comunque consolidata oggi l'accezione dei beni archeologici sottomarini come beni "culturali", il che costituisce un altro degli insidiosi

[1] Rappresentante della Regione Sicilia in sede UNESCO nei lavori per la Convenzione Internazionale sulla Tutela Giuridica del patrimonio archeologico sottomarino – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

nodi nei quali risulta invischiata la materia, dato che né a livello internazionale, né a livello dei singoli ordinamenti nazionali è dato rinvenire una concorde definizione di beni culturali.

La normativa pattizia internazionale crea una prima definizione nella Convenzione dell'Aja del 1954, nella quale la necessità di definire e delimitare la categoria nasceva in conseguenza dalla sottrazione, durante i conflitti bellici mondiali, di taluni beni, da musei, gallerie, pinacoteche ed altro, con conseguente "fuga" all'estero.

La definizione formulata in quella sede, divenne poi di uso comune in tutti i successivi atti elaborati dell'UNESCO.

Ciononostante nei vari ordinamenti nazionali si riscontra l'uso di disparate espressioni quali ad esempio: "beni di interesse particolare" "... di importanza eccezionale" "...di grande valore", di importanza nazionale" o "di interesse pubblico".

Decisamente più complessa la definizione contenuta nel T.U. del 1999 che ha riordinato in Italia la materia dei beni culturali ed ambientali. Il legislatore, nell'ottica del riordino della materia ed in parte volendo operare quell'auspicato raccordo fra più discipline convergenti, ricalcando in buona parte i contenuti della Direttiva CEE 93/7 allegato "A", ha statuito all'art. 2 che:

"Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; ..."

Non pago, ha poi individuato una sub-categoria costituita da quelli "speciali".

"Articolo 3. Categorie speciali di beni culturali.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 13, legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15, legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)

Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

a-b) omissis;

c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;

d) omissis;

e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;

f) omissis.

Come ogni legislatore che si rispetti, ha poi previsto una norma dal contenuto prettamente residuale:

"Articolo 4. Nuove categorie di beni culturali.

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 148)

1. I beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà".

La comparazione tra i termini in uso nei sistemi di norme stranieri consente comunque di affermare la 'specialità' dei beni oggetto di studio, condizione data dalla loro intrinseca attitudine, di qualsiasi natura essi siano, a formare il patrimonio culturale dell'umanità visto il contributo offerto alla lettura del passato dell'uomo.

È opinione personale che i beni archeologici sottomarini costituiscano una particolare specie all'interno del genere dei beni culturali e che addirittura, quando sono protetti "in situ", per la loro particolare collocazione spesso siano suscettibili di essere ricondotti all'altra particolare categoria dei beni ambientali, a loro volta oggetto di una specifica protezione.

Quanto alla natura giuridica sotto il profilo sostanziale i reperti archeologici subacquei costituiscono entità sulla quale possono essere esercitati diritti reali ma, data la loro specialità, essi sono inalienabili e come tali "*res extra commercium*".

Tale specificazione, come è noto, non è comunemente accettata dalla dotta tradizione romanistica, la quale preferisce parlare di "*res extra*

patrimonium" o "*nullius rei*" (o *nullius in bonis*). Con questa espressione, si indicano le cose che non fanno parte del patrimonio di una persona (di alcuno in generale) distinte nei sottotipi "*nullius rei"* (mai appartenute ad alcuno) e "*derelictae"* (abbandonate dal legittimo proprietario) ed "*extra commercium"* (che non potranno mai far parte del patrimonio di alcuno).

La riconduzione dei reperti archeologici sottomarini all'una o all'altra categoria risulta obiettivamente difficile, perché questi beni sembrano accomunare tutte le caratteristiche che i dotti romani avevano utilizzato per le varie classificazioni: indubbiamente sono cose appartenute a qualcuno (quindi "*res in patrimonio"*), da costui perse o smarrite per ragioni di svariata natura e mai recuperate, dunque *latu sensu* "*derelictae"* ma, per il gioco del tempo spesso lunghissimo, mai rivendicate e quindi divenute "*nullius*".

A questi tre assunti è facile obiettare.

Circa la proprietà, il più delle volte è difficile dimostrare la titolarità del bene a favore di un soggetto (e così indirettamente consentire la rivendicazione) dato che per il lungo tempo trascorso è impossibile risalire al diretto interessato o ai suoi eredi. Più verosimilmente si riesce ad accertare la provenienza dell'oggetto, ad inquadrarlo in una determinata epoca e genericamente attribuirlo (si vorrebbe aggiungere in proprietà) ad un popolo.

Il secondo presupposto (il mancato recupero) costituisce una presunzione "*juris tantum"* visto che non si può, in maniera assoluta, escludere il tentativo del recupero in tempi passati.

Al terzo presupposto si può obiettare facilmente che nella maggior parte dei casi un legittimato alla rivendicazione della proprietà del bene non ha mai posto in essere tale atto perché gli era sconosciuta l'esistenza dell'oggetto, men che meno gliene era nota l'ubicazione, ma soprattutto perché non è dimostrabile nell'originario proprietario l'"*animus dereliquendi"* cioè la volontà di abbandonare l'oggetto, in modo da farlo considerare "*vacuae proprietatis*".

Lo scopo della ricerca e del recupero di oggetti facenti parte del patrimonio archeologico sottomarino, è duplice. Da un lato viene condotta la ricerca scientifica che soggiace ai rigorosi principi dell'archeologia ed ha quale fine la ricerca di tracce e testimonianze che costituiscano il patrimonio comune dell'umanità. Dall'altro esiste una sempre più corposa tendenza al saccheggio incondizionato dei fondali marini per scopi puramente commerciali e che non tiene in alcuna considerazione né i legami storici e culturali fra gli oggetti rinvenuti ed i popoli di appartenenza e men che meno si preoccupa dell'incommensurabile danno che tale attività reca all'umanità stessa.

L'ultimo problema in tema di disciplina giuridica applicabile ai reperti archeologici sottomarini è costituito dal luogo del ritrovamento, in mare.

Fondamentale in questo caso è il riferimento ai princìpi contenuti nella Convenzione di Montego Bay (UNCLOS), nonché a quelli contenuti nella cosiddetta "Salvage Law" (Convenzione Salvage).

In base ai principi della citata Convenzione, l'esercizio della sovranità da parte di uno Stato costiero è limitata alla porzione di mare estesa dodici miglia marine misurate dalle linee di base tracciate sulla costa. All'interno di questo spazio, tutti gli oggetti rinvenuti appartengono di diritto allo Stato che li considera, in base alle norme interne, suo patrimonio. Nel caso dell'ordinamento giuridico italiano, il più volte richiamato T.U. del 1999 ha stabilito all'art. 88 che "i beni indicati nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato..."

Nel caso della Sicilia la proprietà viene attribuita alla Regione Sicilia.

Agli stessi Enti è dato il potere esclusivo di condurre ricerche. Per tale regola è tuttavia ammessa una duplice eccezione:

– la possibilità del rilascio dell'autorizzazione a chi ne faccia richiesta per l'esecuzione di specifiche campagne di ricerca;
– il ritrovamento fortuito che obbliga l'autore, in sostituzione della P.A., agli adempimenti

descritti nel primo capitolo, non esclusa la custodia a sua cura e spese.

Lo scopritore casuale, almeno in Italia, ha l'onere di porre "in sicurezza" il reperto rinvenuto ma qualora ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che la permanenza in sito possa costituire motivo di rischio per la salvezza del bene, può asportarlo per custodirlo altrove. Appare di tutta evidenza che una simile condotta, frettolosa ma in buona fede, è assolutamente contraria ai principi che, abbiamo visto, governano queste esplorazioni archeologiche dato che la prima fase dell'indagine successiva all'esplorazione è il rilievo topografico sottomarino con picchetti per la successiva ricostruzione del sito a mezzo di elaboratore, e solo dopo si passa alla decisione se asportare o meno il bene dal luogo del ritrovamento.

Nella zona contigua (24 miglia marine dalle linee di base) il diritto dello Stato costiero si affievolisce in sintonia con il principio che ci si trova in presenza di uno spazio nel quale lo Stato costiero non manifesta sovranità, ma esercita dei diritti di particolare natura, volti più che altro alla tutela di propri interessi generali. L'Italia non ha ancora provveduto alla determinazione della 'zona contigua', determinazione non facile dato che nel caso dell'Italia la determinazione di questo spazio lungo le sue coste e le isole minori richiede un pregevole intervento a livello diplomatico finalizzato alla stesura di idonea convenzione.

Nell'evidente vuoto normativo della Convenzione, la disciplina in tema di ricerca e recupero di reperti archeologici sottomarini, è data dal combinato disposto degli articoli 303 n. 2 e 33 della Convenzione di Montego Bay, mediante l'affermazione di una presunzione *juris et de jure*, secondo la quale la violazione si deve considerare come avvenuta nel mare territoriale con conseguente applicazione delle norme di diritto interno.

L'intervento dello Stato costiero, in questo caso, sarebbe giustificato dalla previsione della lettera a) dell'art. 33 e cioè prevenire la violazione delle proprie leggi e regolamenti doganali. In proposito accorta dottrina (T. Scovazzi) ha rilevato l'insufficienza dell'argomento di natura fiscale per giustificare l'estensione della applicazione delle norme interne.

Non si incorre nella violazione se viene richiesta la preventiva autorizzazione allo Stato costiero, sempre in base all'inciso contenuto nell'art. 303 n. 2, ma vi è grande incertezza, data la portata generale della norma, sugli obblighi conseguenti al ritrovamento ed al recupero, vista la generalità degli enunciati in tema di protezione degli oggetti e cooperazione fra gli Stati.

Limitatamente alla 'zona contigua', ritenuto operante il meccanismo di rinvio alle norme di diritto interno, nel caso dell'Italia, il ritrovatore avrebbe l'obbligo di denunziare il ritrovamento e consegnare poi il materiale rinvenuto alle autorità preposte ai sensi del T.U. più volte citato.

Nella 'zona economica esclusiva' (200 miglia marine dalle linee di base) l'interesse dello Stato costiero è protetto grazie al combinato disposto degli articoli 56 lettera c) e 303 n. 1 e 2, ma si affievolisce di gran lunga la portata perché esso deve essere contemperato con l'equivalente diritto del legittimo proprietario, laddove identificabile. L'apparente semplicità della norma è di fatto complicata dalle disposizioni dei successivi commi 3 e 4, che fanno espressa menzione della salvezza dei diritti nascenti dall'applicazione di convenzioni internazionali in tema di recupero di relitti e di protezione degli oggetti di carattere storico ed archeologico.

Il ritrovamento sulla piattaforma continentale (Area nella Convenzione UNCLOS, art. 76) induce a complesse valutazioni.

Per piattaforma continentale si intende ai sensi dell'art. 76 della Convenzione UNCLOS "il fondo ed il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento del (suo) territorio dello Stato fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino ad una distanza di 200 miglia marine dalla linee di base".

Uno dei principi sostenuti dagli Stati costieri per rivendicare l'esercizio della sovranità su una piattaforma continentale il più estesa possibile è di natura prettamente geologica, dato che si fa osservare che l'innalzamento dei mari e lo scivolamento della crosta, progressivi, ma costanti nel tempo, hanno falsato e falsano la determinazione così come misurata dalle linee di base. Pertanto ciò che nel secolo scorso costituiva piattaforma continentale di uno Stato, oggi può non essere considerata tale a tenore della norma in commento con conseguente pregiudizio dei suoi diritti.

L'argomento, apparentemente pretestuoso, assume rinnovato vigore nel caso dei mari chiusi o di quelli nei quali la batimetria non rilevi profondità tali per descrivere con precisione l'orlo e men che meno consenta di parlare di alto mare.

È di tutta evidenza che la situazione teorizzata ha riscontro nel mare Mediterraneo, con protagonista in primo luogo l'Italia che deve confrontarsi con più stati rivieraschi nei confronti dei quali la distanza da costa a costa non consente la demarcazione di una Z.E.E. per entrambi e men che meno rende possibile l'individuazione dell'orlo della piattaforma continentale, comune fra i due Stati.

Data per scontata e non contestata la misurazione dell'orlo della piattaforma resta il problema di determinare se, tra i diritti sovrani (che hanno contenuto prettamente economico) attribuiti allo Stato costiero rientrino quelli relativi allo sfruttamento (mediante impossessamento o meno) dei beni archeologici sommersi.

La risposta in tal senso deve intendersi negativa dato che l'inciso "risorse naturali" contenuto all'articolo 77 è stato definitivamente interpretato come descrittivo dei noduli polimetallici esistenti nel sottosuolo marino e dal cui sfruttamento può trarsi grande vantaggio economico nel momento stesso in cui, portati in superficie diventano minerali, nonché dalle risorse ittiche e biologiche in generale. Ne sarebbero quindi espressamente esclusi i reperti archeologici, per i quali si procederebbe all'applicazione dell'art. 303, norma di portata generale o, se esistenti, agli accordi pattizi del caso, in quanto non confliggenti con le disposizioni della Convenzione.

L'unico debole argomento a sostegno delle ragioni degli Stati costieri è costituito dalla presa d'atto che l'esercizio della sovranità dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non è correlato all'impossessamento degli stessi spazi e men che meno alla sua passività dovuta al non condurre ricerche. Queste attività infatti potranno essere condotte da Stati stranieri solo dopo l'espresso consenso dello Stato costiero. Interpretando estensivamente questa espressione si potrebbe arrivare ad ammettere che l'esercizio dei diritti sovrani dello Stato costiero comprenda anche l'applicazione delle norme di diritto interno sul patrimonio archeologico sottomarino almeno sino al momento in cui non intervenga esplicita convenzione internazionale al riguardo.

L'altro problema interpretativo indotto dall'art. 303 UNCLOS è quello relativo al rapporto con la Convenzione Salvage firmata a Londra il 29 aprile 1989 che prevede all'articolo 30 lettera d), la possibilità che gli Stati sottoscrittori, al momento della firma, si riservino di non applicare le disposizioni al "bien maritime, culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer" intendendosi con la parola "bene" ogni cosa non attaccata in modo permanente e intenzionale al litorale.

A prescindere dall'indagine su quali siano gli Stati che abbiano formulato tale riserva al momento della sottoscrizione, giova ricordare che, rispetto al testo di Montreal, la presente Convenzione aveva cancellato la parola 'relitti' dal nuovo testo, nonostante l'insistenza di taluni Stati. La circostanza, oltre ad avere refluenza sulle attività materialmente conducibili dal "salvor" e sulla gestione dell'ecosistema marino, indurrebbe a ritenere come non applicabile la Convenzione ai recuperi di qualsivoglia relitto ed attesa l'accezione estesa di quest'ultimo termine, di qualsiasi reperto archeologico. L'indicazione

residuale dell'art. 30 però, pur in assenza di specifici richiami ad altre norme del corpus, consente almeno fino all'emanazione di nuove regole di diritto internazionale di essere applicata anche ai recuperi degli oggetti archeologici sommersi.

È proprio per la difficoltà di interpretare in maniera uniforme a livello internazionale queste norme che in sede UNESCO da diversi anni si discute una Bozza di convenzione che nei giorni dal 2 al 7 luglio 2001 dovrebbe essere varata in forma definitiva.

Dalla lettura del draft si evincono i principi che hanno orientato i "progettisti" nella redazione del documento e che in buona sostanza tentano di fornire soluzione ai quattro problemi inizialmente individuati.

Circa la terminologia, come è prassi dei recenti trattati, anche in questo caso è stato predisposto un glossario ad hoc. E si è cercata una definizione realmente universale di patrimonio culturale sottomarino.

Sicuramente degna di rilievo è la presa d'atto che il patrimonio culturale sottomarino è parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità perché esso mostra una serie infinita di legami con la storia dei popoli e delle nazioni ed è testimonianza delle relazioni fra esse.

Preoccupante è viceversa la constatazione che il patrimonio in questione è oggetto di sconsiderati e sempre più frequenti attacchi alla sua integrità ed alla sua conservazione ad opera di individui senza alcuno scrupolo e men che meno cognizione di causa.

A fronte di questa presa d'atto, della opportunità di richiamare i princìpi contenuti nella carta internazionale dell'ICOMOS del 1996 e della preferenza per la cosiddetta custodia "*in situ"* dei reperti piuttosto che asportarli dall'ambiente che li ha custoditi, non corrisponde incisività degli strumenti normativi che si stanno predisponendo.

Il rispetto dei principi contenuti nella Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare viene dichiarato per evitare inutili conflitti dovuti alla coesistenza delle norme.

Sotto il profilo della esatta individuazione degli oggetti ritrovati il draft UNESCO all'art. 1 contiene la definizione di patrimonio culturale sottomarino e, sia nel testo in inglese che in quello francese (testi ufficiali delle riunioni), si fa ricorso agli avverbi per descrivere nel modo più ampio possibile i beni ricompresi nel patrimonio. La definizione che ne deriva è la seguente:

"On entend par 'patrimoine culturel subaquatique' toutes les traces d'existence humaine qui ont été partiellement, totalmente ou périodiquement situées sous l'eau depuis 100 ans au moins ou qui ont 100 ans et sont sous l'eau, notamment:

i) les sites, structures, bâtiments, objects et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel; et

ii) les épaves de navires, aeronefs, autres vehicules ou toute partie de ceux-ci avec leur cargaison ou outre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel.

Nonobstant la disposition du paragraphe 1, un État partie peut designer certaines traces d'existence humaine dans les limites de sa jurisdiction comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique même si elles sont immergées depuis moins de 100 ans".

Paragonata alle definizioni contenute nei testi di legge nazionali, la norma appare innovativa perché, nella logica della prevenzione degli effetti del divenire del diritto e conscia della profonda mutazione subita dai popoli come organizzazioni sociali nel tempo, ritiene di dovere utilizzare il limite temporale per definire il patrimonio sottomarino come limite d'età in "combinato disposto" alla permanenza sott'acqua anche solo per brevi periodi, cosi ricomprendendovi oggetti, costruzioni, siti, strutture e, oltre ad aerei e navi (refuso del diritto della navigazione) anche "altri veicoli o loro parti con il loro carico".

Certamente improntato al compromesso il secondo paragrafo della norma che prevede la

possibilità di derogare al requisito dell'età dei beni se interviene specifica dichiarazione da parte dello Stato interessato alla protezione di oggetti che abbiano meno di 100 anni.

L'ultimo comma dell'articolo in commento è relativo alla problematica concernente le navi (e gli aerei) da guerra o di Stato e comunque non adibiti a scopi commerciali. La sovranità dello Stato della bandiera in questo caso non è esclusa e pertanto i beni in oggetto sono esclusi dal novero di quelli recuperabili da parte di terzi. In deroga al principio della libertà del mare essi, ovunque si trovino, sono intesi come territorio flottante e su di essi lo Stato della bandiera eserciterà in via esclusiva i propri diritti. Non dissimile la sorte di tutte quelle navi o aeromobili che dopo il naufragio, contengano ancora salme dei passeggeri e che devono intendersi come inviolabili in quanto navi (aerei) sepolcro.

La norma non risolve comunque il problema, già affrontato nel capitolo 11 relativo alle antichissime navi da guerra delle quali per esempio è pieno il Mediterraneo o alle navi di Stato come sembra che fossero intese quelle battenti bandiera portoghese, sparse per il mondo.

L'articolo 4 è funzionalmente collegato alla formulazione dell'articolo 2 del quale potrebbe apparire una inutile ripetizione.

Vista comunque la possibilità che la norma non sia d'ausilio nella soluzione delle controversie fra Stati costieri, laddove l'estensione della superficie del mare non consenta l'individuazione di Z.E.E. e dell'alto mare, viene inserita la previsione, fortemente voluta dall'Italia, anche tenendo da conto la corografia del mar Mediterraneo, della possibilità di accordi regionali su base bilaterale, aperti comunque alla sottoscrizione da parte degli Stati ai quali sia ascrivibile l'origine culturale, storico o archeologica dei beni.

Auspicabile, vista l'enorme diffidenza delle parti in causa, appare il principio in base al quale la tutela del patrimonio culturale sottomarino non può prescindere dalla collaborazione fra tutti gli Stati in qualche modo interessati, non potendo essere delegata solo a quelle nazioni in qualche modo direttamente coinvolte e strettamente connessa al loro ambito territoriale.

In tal senso è stata formulata la 'Carta di Siracusa', che contiene una serie di principi generali non dissimili da quelli contenuti nelle più volte richiamate norme internazionali ed altrettanti auspici per la non commercializzazione dei beni ritrovati nonché la loro preservazione nell'interesse dell'umanità.

Di questa condizione di stand-by e reciproca diffidenza approfittano persone e organizzazioni per condurre la sistematica razzia del mare Mediterraneo appropriandosi, in palese spregio a tutte le Convenzioni ed agli "agreements" richiamati in questo Convegno, di reperti destinati ad essere posti sul mercato degli oggetti d'arte, alimentando un'attività estremamente redditizia e difficilmente perseguibile date le modalità con le quali viene condotta.

GIORGIO GULLINI[1]

CAUSE ED EFFETTI DELLA CRISI DEL PATRIMONIO MUSEALE IRAQENO IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA DEL GOLFO E DELL'EMBARGO INTERNAZIONALE

Il progetto per l'istituzione e il funzionamento del B.R.I.L.A. (*Bureau for Recovering and Investiganting Iraqi Looted Antiquities*) presentato dal Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia è stato approvato e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri.

La Guerra del Golfo, o meglio, le conseguenze di essa sul piano sociale ed economico hanno provocato gravissime perdite all'immenso patrimonio culturale dell'Iraq, non tanto per i danni causati da eventi bellici a monumenti e siti, quanto per il saccheggio di molti musei provinciali e per il dilagare del fenomeno degli scavi clandestini – precedentemente pressoché ignoti in Iraq – in particolare nel sud del paese, in una regione ricchissima di insediamenti dal V millennio a.C. in avanti. Negli anni precedenti la guerra, la Direzione Generale delle Antichità dell'Iraq aveva organizzato e aperto numerosi musei provinciali nelle più importanti città del paese, destinati a presentare al pubblico, non solo i materiali di complessi storico-archeologici della regione, ma anche una buona documentazione delle diverse fasi culturali che si sono succedute in Mesopotamia, dalla preistoria all'età islamica. A tale scopo in questi musei erano stati trasportati molti oggetti, anche di provenienza da siti lontani topograficamente e frutto delle ricerche delle numerose missioni archeologiche iraqene e soprattutto straniere (italiane, francesi, tedesche, inglesi, americane, russe, belghe, giapponesi, per citare solo le più presenti continuativamente) che fino al 1990 hanno lavorato in Iraq, campo di una larga concorrenza internazionale in questo settore.

Le difficilissime condizioni economiche, che la popolazione iraqena deve subire come conseguenza dell'*embargo*, hanno costituito l'humus da cui ottenere una comoda mano d'opera a prezzi assai convenienti per un mercato antiquario internazionale senza scrupoli. Da esso parte la commissione diretta o l'indiretto allettante incentivo per coloro che non possono procurarsi nulla al di fuori di quel minimo, spesso al di sotto della sopravvivenza, che viene assicurato a "prezzi statali".

D'altro canto se il Museo di Bagdad, il grande Iraqi Museum che, per la ricchezza e importanza storica e storico-artistica degli oggetti che esponeva e che riempivano i suoi amplissimi magazzini, indubbiamente era di gran lunga il più importante di tutto il Medio Oriente, si trova in condizioni di sicurezza per essere stato l'unico protetto contro azioni belliche e quindi in riserve ben difese o in casse in ambienti assolutamente a prova di furto, i musei provinciali, aperti allo scoppio della Guerra del Golfo, sono rimasti indifesi, affidati a funzionari locali e a pochi guardiani. Questi sono stati sopraffatti in vere e

[1] Presidente del Centro Ricerche Archeologiche e Scientifiche per il Medio Oriente e l'Asia – Università degli Studi di Torino – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

proprie rapine, come quella al Museo di Assur, o sono stati ingannati per operazioni di furti e di saccheggio che non hanno risparmiato i monumenti *in situ,* come il caso di un Lamassu del palazzo assiro di Khorsabad.

Le condizioni di incerta sicurezza di alcune regioni, specialmente nel sud del paese e, nel contempo, la grandissima frequenza di siti archeologici, evidenziati dai *tell*, hanno dato il via a numerosi interventi di scavo clandestino, dai quali si raccolgono oggetti diversi, dai rilievi, ai cilindri incisi, alle tavolette iscritte, che da qualche tempo entrano sempre più abbondanti nel mercato antiquario, mercato che, prima della guerra, offriva, solo in occasioni del tutto eccezionali, simili oggetti.

Si comprende molto bene come sia alta in merito la preoccupazione del Governo iraqeno, che vede saccheggiato e sempre più minacciato un patrimonio di grandissimo valore intrinseco e culturale per il mondo intero, fondamento dell'identità del paese, e quanto debba essere prioritario l'impegno per fermare questa emorragia e per impostare su solide basi l'operazione di recupero di quanto illecitamente trafugato.

Da ciò nasce la pressante richiesta di aiuto all'Italia, che vive sul suo patrimonio simili problemi e che si è, da tempo, data strutture per ridurli e bloccarli, soprattutto ben conoscendo e apprezzando la sincera e produttiva collaborazione che l'Italia ha dato nell'ultimo trentennio ai problemi della gestione del patrimonio culturale dell'Iraq.

Da tali istanze è derivato il progetto operativo definito *Bureau for the Investigating and Recovering Iraqi Looted Antiquities (B.R.I.L.A.)* concordato, nel 1997, tra la Direzione Generale delle Antichità e del Patrimonio Culturale iraqena e il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia, già del resto sollecitato dal Simposio Internazionale sul medesimo argomento, tenutosi a Bagdad il 12 dicembre 1994.

Tra gli scopi del progetto, che ambisce a favorire la protezione del patrimonio archeologico iraqeno attraverso diverse iniziative, di notevole rilevanza è quello di tentare il recupero dei reperti trafugati dai musei e dal territorio.

FEDORA FILIPPI[1]

IL PROGETTO B.R.I.L.A. UNO STRUMENTO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DELL'IRAQ[2]

Desidero ringraziare il Generale Roberto Conforti e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico e tutti gli organizzatori per l'invito ad intervenire in questo importante Convegno internazionale sul traffico illecito del patrimonio archeologico ed il fenomeno della sua internazionalizzazione.

Dopo la relazione introduttiva del Prof. Giorgio Gullini è mio compito illustrare, sia pur brevemente ed in via generale, le motivazioni, la struttura, i primi risultati, ed in particolare le indicazioni provenienti dall'esperienza, avviata operativamente nell'ottobre 2000, per il recupero del patrimonio archeologico dell'Iraq disperso e trafugato durante e dopo la Guerra del Golfo, a partire dal 1991 (figg. 1-2).

Nella fase di avvio del progetto, a seguito degli accordi di cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono stata incaricata di assistere tecnicamente il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia in particolare per quanto riguarda l'impostazione degli aspetti connessi alla catalogazione e alla documentazione ed, inoltre, per avviare ed assicurare un collegamento con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico.

L'apertura e la costruzione, di una collaborazione effettiva tra soggetti diversi, quali il Centro Ricerche e Scavi Archeologici di Torino, il Ministero per gli Affari Esteri, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, oltre che la Direzione Generale delle Antichità e del Patrimonio dell'Iraq e l'Iraqi Museum di Bagdad[3] deve, a mio avviso, essere considerata il primo tra i dati positivi del progetto. La ricerca di un dialogo comune, a partire dal linguaggio, con i colleghi archeologi iraqeni sia della Direzione Generale delle Antichità, sia del museo archeologico di Bagdad, ha costituito, in questo progetto in particolare, fattore imprescindibile per la sua riuscita.

Altro aspetto importante è stato quello di aver riacceso l'attenzione sul caso della dispersione del patrimonio archeologico iraqeno e, sono certa, con l'occasione di questo convegno, la questione potrà tornare davvero di attualità e sul tavolo delle polizie e degli investigatori dei diversi paesi qui presenti. A questo proposito abbiamo visto stamattina il caso, esposto dal rappresentante della Metropolitan Police di Londra, di un rilievo trafugato ad Hatra rimasto esposto e invenduto per cinque anni in un negozio londinese, senza che alcuno si ren-

---

[1] Archeologo Direttore – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Italia.

[2] Alla realizzazione del Progetto B.R.I.L.A. (*Bureau for Recovering and Investiganting Iraqi Looted Antiquities*) sono impegnati Carlo Lippolis (Università di Torino), Roberto Parapetti (Direttore dell'Istituto Italo-Iraqeno di Bagdad) e Carlo Birocco (Centro Ricerche e Scavi Archeologici per il Medio Oriente e l'Asia di Torino).

[3] Nomi del museo di Bagdad.

http://www.numismaticadellostato.it

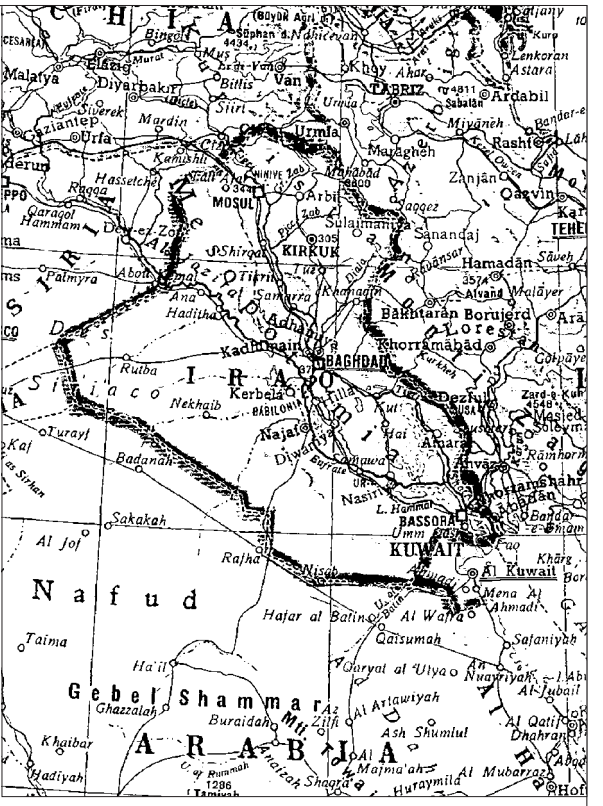

Fig. 1 - Carta geografica del territorio della Repubblica dell'Iraq. *Republic of Iraq Map.*

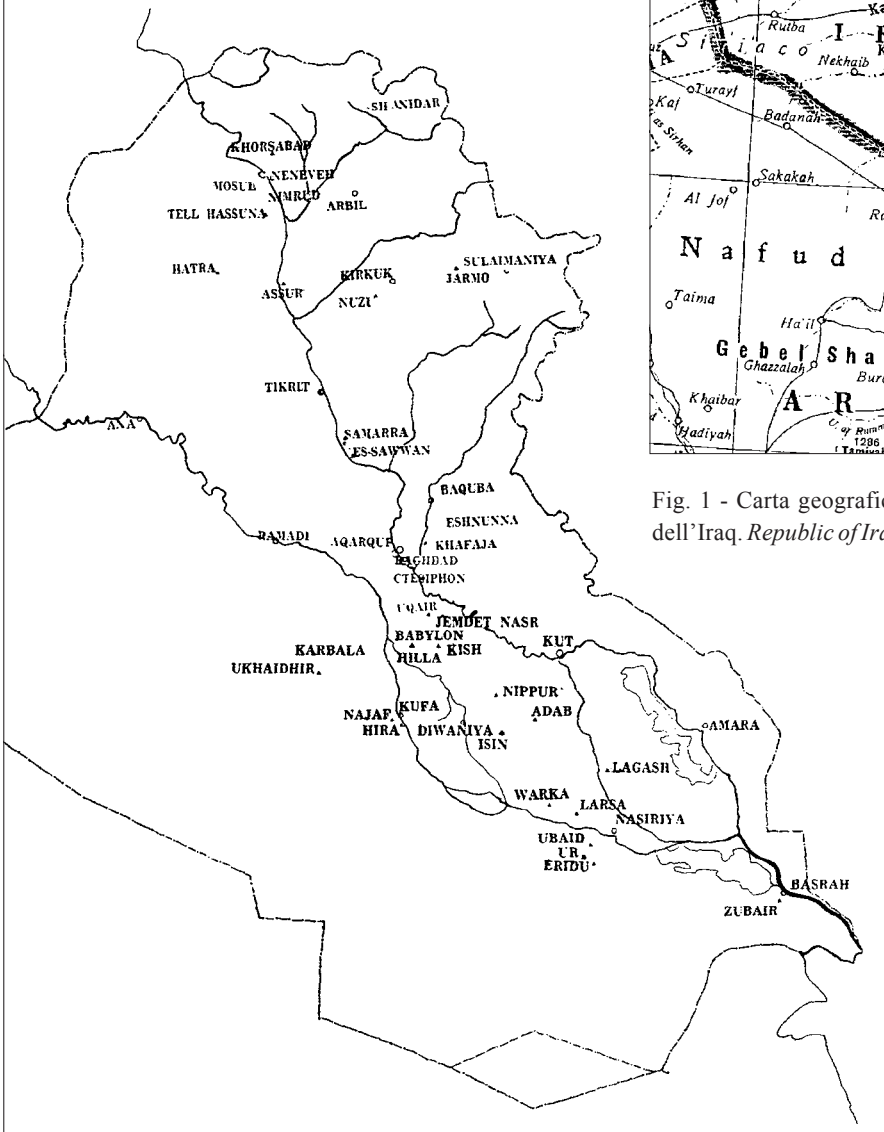

Fig. 2 - Iraq. Carta dei principali siti archeologici. *Iraq. Map of the mains archaeological sites.*

desse conto della possibile provenienza illecita o, comunque, rivendicasse all'Iraq il reperto.

Corre l'obbligo, a tale proposito, di ricordare che l'Iraq è tra i paesi firmatari sia della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, sia della Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970 concernente l'illecita circolazione dei beni culturali[4].

L'avvio del progetto segue, purtroppo di alcuni anni e innanzi tutto a causa dell'embargo, alcune importanti iniziative di carattere culturale sostenute dall'ambiente accademico internazionale dell'archeologia medio orientale all'indomani delle prime notizie di devastazioni e di dispersione di un patrimonio culturale di elevatissimo significato storico non solo per il paese di provenienza, ma per tutta la comunità internazionale.

A tale proposito va ricordato che nel 1995 la rivista *Sumer* (n. 47, pp. 6-18) pubblicava gli appelli – rivolti in particolare all'UNESCO – di archeologi e specialisti dell'antica Mesopotamia[5], provenienti da varie parti del mondo, in occasione di un *Symposium* tenutosi tra il 10 e il 12 dicembre 1994 in Bagdad e organizzato dal Ministero della Cultura Iraqeno insieme con l'Institute for Cultural Studies of Ancient Iraq della Kokushikan University di Tokyo. In tale occasione venivano denunciati gli atti di vandalismo e furti in dieci musei regionali con la diramazione di un primo elenco sintetico dei musei depredati, per la maggior parte di reperti in pietra[6]. Una lista di reperti con numeri di inventario e in alcuni casi completi di documentazione fotografica, fu inviata dal Departement of Antiquity of Iraq all'UNESCO, ma non fu "actet upon", e servì, comunque, come base per i fascicoli di *Lost Heritage: Antiquitis stolen from Iraq's Regional Museums*[7]. Fermo restando l'elevato significato etico e culturale di tali proposte, tuttavia l'iniziativa denunciò dei limiti dovuti essenzialmente a scadenti apparati fotografici legati alla difficoltà di reperire, presso il museo di Bagdad, materiale di buona qualità e all'assenza di una adeguata diffusione che non riuscì a incidere sui nodi strategici di controllo del traffico e del commercio internazionali di reperti archeologici. D'altra parte gli appelli rivolti all'UNESCO perché si attivasse, congiuntamente ad altri organismi internazionali e sovranazionali, per la messa

[4] Va inoltre evidenziato che l'Iraq dispone di una legislazione specifica per la protezione del patrimonio culturale, che tra l'altro proibisce il traffico e l'esportazione di beni archeologici risalente al 1926. Si rinvia per un approfondimento a Ch. IRSHEID, *The Protection of Cultural Property in the Arab World*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 6 (1997), n. 1, pp. 11-46 (in particolare pp. 19-20).

[5] Sottoscrissero i diversi appelli, archeologi e studiosi delle antichità mesopotamiche, le cui scuole e università avevano svolto, fino all'inizio della Guerra del Golfo, attività scientifica in Iraq: Hideo Fujii e Ken Matsumoto (Institute for Cultural Studies of Ancient Studies of Ancient Iraq. Kokushikan University, Japan); Erica Hunter (University of Cambridge); Nicholas Postgate (Trinity College, Cambridge); John Curtis (The British Museum, London); Leri Davies (London); McGuire Gibson e Augusta McMahon (American Association for Research in Bagdad); Elisabeth Stone (State University of New York at Stony Brook); Michael Müller-Karpe (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz); Peter Miglus (Berlin); Herman Gasche e Michel Tanret (University of Ghent); Giorgio Gullini (Università di Torino); Giovanni Pettinato, Franco D'Agostino, Silvia Chiodi, Fiorella Ippolitoni (Università di Roma "La Sapienza"); Roberto Parapetti (Torino); Rauf Munchaev (Russian Academy of Sciences, Moscow); Joachin Cordova Zoilo (Autonomous University of Madrid); Helga Piels-Trenkwalder (University of Innsbruck).

[6] In *Sumer*, 1995, p. 7: …"The following regional museums were affected by theft and vandalism: Dohuk: 240 objects stolen; Kirkuk: 748 objects and 484 manuscripts; Kufa: 198 objects stolen; Qadissiyah (Diwanyah): 94 objects stolen; Misan (Amara): 723 objects stolen; Basra: 947 objects stolen; Slaimaniyah: 22 objects stolen; Wasit (Kut): 74 objects stolen; Assur: 30 objects stolen; Sinjar: 4 objects stolen. In addition, parts of statues and relief slabs have been recently removed from sites of Hatra and Nimrud. About twelve additional sites have been extensively looted by illicit digging, including the site of Umma, wich was invaded by hundreds of armed looters who dug up a cuneiform archive. Only a few of these objects stolen from museums or illegally excavated have been recovered within Iraq and many have been smuggled out of the country and are appearing on antiquities market around the world".

[7] Fasc. 1 a cura di M. GIBSON e A. MCMAHON, *American Association for Research in Bagdad*, 1992; Fasc. 2 a cura di J.N. POSTGATE, H. BAKER, R. MATTHEWS, *British School of Archaeology in Iraq*, 1994; Fasc. 3 a cura di HIDEO FUDJII e KAZUMI OGUCHI, *Institut for Cultural Studies of Ancient Iraq*, Kokushikan University, Tokyo 1996.

in opera di misure di protezione, controllo ed informazione tali da – quanto meno – scoraggiare il traffico e la vendita del patrimonio archeologico dell'Iraq, non ebbero tuttavia reali riscontri[8], giocando un ruolo non secondario tra le difficoltà incontrate ad ottenere qualche risultato concreto.

È interessante segnalare che nella Riunione di Parigi del 29 gennaio 1999 (n. 99.11) del Comitato UNESCO Intergovernativo costituito da 22 membri per la promozione della restituzione degli oggetti rubati ai paesi di origine o la restituzione in caso di illecita appropriazione, veniva raccomandato l'utilizzo di semplici schede di identificazione dei reperti, significative per il riconoscimento dei reperti in caso di trafugamento[9]. In tale documento, il "caso Iraq" diventava caso emblematico per l'impossibilità di riconoscere la gran parte, sui 4000 in totale, dei reperti archeologici portati via dai musei iraqeni ed elencati in quattro volumi inviati dal governo dell'Iraq all'UNESCO. È, d'altra parte, altrettanto vero, che il processo di formazione e adozione dell'Object-ID standard ha richiesto nove anni, da quando nel 1990, su istanza canadese, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiese all'UNESCO di promuovere la cooperazione internazionale per coordinare i data-base su oggetti (opere d'arte e reperti archeologici) rubati.[10]

Il progetto B.R.I.L.A. si colloca dunque pienamente negli ambiti definiti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali. Lo scopo, appunto, è quello di mettere in atto strategie e soprattutto sinergie utili al recupero del patrimonio archeologico iraqeno disperso durante e dopo la Guerra del Golfo, attraverso un'azione coordinata e metodica, ma anche partendo da una realtà concreta quale oggi ci si propone recandosi a Bagdad presso l'Iraqi Museum.

Infatti, dopo la firma degli accordi di cooperazione, nella prima missione a Bagdad avvenuta nell'ottobre 2000, si è preso contatto con la problematica concreta del progetto, ricercando soluzioni agili e concrete per assicurare – almeno in parte – un risultato positivo. Dopo i primi contatti con i colleghi funzionari archeologi del Dipartimento di Antichità si è dovuto constatare che la lista dei musei regionali che avevano subito furti era più lunga di quello che si conoscesse: 11 musei.

Va innanzi tutto detto che i materiali rubati (talora rapinati) dai musei regionali provenivano in gran parte dalle raccolte del museo nazionale di Bagdad e, spesso, da scavi effettuati da missioni straniere. Dunque è stato possibile rintracciare, attraverso i numeri di inventario, i siti di provenienza e l'anno di scavo e la relativa documentazione depositata dai responsabili delle diverse missioni straniere.

È stata predisposta una scheda, in una prima fase cartacea e volutamente in doppia lingua

[8] Una lettera-appello fu inviata al Direttore Generale dell'UNESCO dai partecipanti al Symposium di Bagdad e integralmente pubblicata in *Sumer*, 47 (1995), pp. 15 –17. Tuttavia lo stesso numero della rivista ebbe scarsissima diffusione in Occidente a causa dell'*embargo*. In essa si chiedeva all'UNESCO: 1. di attivarsi congiuntamente con INTERPOL, International Union of Custom, International Union of Antique Dealers e ogni altro organismo, per assumere ogni utile iniziativa per prevenire il trasferimento e la vendita di antichità di origine sospetta, stabilendo la non provenienza furtiva da musei iraqeni o da scavi clandestini, segnalando ogni caso alle autorità dell'Iraq così che questa potesse avviare le pratiche per la restituzione. 2. di dare ogni possibile assistenza nel pubblicizzare e informare sulle antichità rubate anche attraverso un'agenzia all'esterno dell'Iraq ed in accordo con quel governo. 3. di assumere il ruolo di intermediario tra l'Iraq e gli altri paesi, in particolare con quelli non rappresentati diplomaticamente. 4. di dare ogni supporto per il restauro del museo e dei laboratori di Bagdad.

[9] Il riferimento attiene allo standard Object-ID, adottato dal Comitato, una *checklist* contenente, oltre alla fotografia dell'oggetto, informazioni su: tipo di oggetto, materiale e tecnica, misure, iscrizioni e marchi, elementi distintivi, titolo, soggetto, data o epoca, fabbricante, breve descrizione.

[10] È interessante seguirne le tappe: 1990 – istanza canadese a UN e UNESCO; 1992 a Courmayeur 50 Stati si dichiarano favorevoli a formare elenchi e invitano l'UNESCO ad organizzare incontri di esperti; 1996 a Praga si svolge un incontro tecnico tra UNESCO e il Getty Information Institute; 1997 a Washington si svolge il secondo incontro tecnico organizzato dall'FBI sul traffico illecito del patrimonio culturale nell'ambito del quale viene esaminato il GRASP Project, sostenuto dalla Commissione Europea; 1998 a Lyon si svolge il 1° Working Group Meeting sull'accesso a D-bases su furti organizzato dall'FBI di Washington.

(inglese e arabo) con le informazioni essenziali compatibili con la Scheda TPA (o Documento Opera d'Arte) adottata dal Comando Carabinieri[11].

Obiettivo del progetto è, infatti, la massima divulgazione degli elenchi e delle immagini dei reperti trafugati. Grazie alla collaborazione avviata, è in atto l'inserimento dei dati e delle immagini recuperate nella banca-dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico con l'intenzione di procedere in seguito alla divulgazione tramite il sito Internet.

Si tratta, per ora, di ca. 632 reperti dei quali sono state recuperate e riprodotte le fotografie esistenti negli archivi del Museo Nazionale di Bagdad, i cui negativi sono stati messi a disposizione di un fotografo italiano appositamente inviato sul posto. Insisto su questi aspetti pratici, che possono sembrare superflui, ma che nel caso di questo progetto non solo non lo sono, ma hanno un ruolo determinante per la realizzazione del lavoro: infatti le stampe disponibili presso il museo di Bagdad erano – purtroppo – di un livello qualitativo inutilizzabile, né il museo disponeva delle apparecchiature e dei materiali per effettuarne di nuove.

I circa 600 oggetti finora schedati, completi di documentazione fotografica, costituiscono un complesso estremamente interessante sia per la qualità sia per l'ampia rappresentatività tipologico-culturale e cronologica delle diverse epoche e civiltà che hanno caratterizzato la storia più antica dell'area mesopotamica[12] (figg. 2-12).

Si tratta di un patrimonio culturale che è comune a tutti noi e il tentativo di un suo recupero non può che costituire un atto di civiltà. In tal senso auspichiamo la massima attenzione da parte delle autorità di polizia.

In conclusione mi permetto formulare alcune osservazioni che derivano da questa e da altre esperienze.

C'è un punto di crisi per il patrimonio, di fronte alla caduta delle difese di una comunità civile (per terrorismo, conflitti armati, ma anche gravi crisi economiche, oppure, come è stato osservato, a causa di catastrofi naturali), un punto di crisi nel quale il patrimonio (in particolare quello archeologico, ma non solamente) viene aggredito, depredato, distrutto. Credo che a questo fenomeno non sia estranea, paradossalmente, la maggiore visibilità, anche la diffusione della cultura e dell'informazione: "beni culturali in ostaggio" appunto, è la definizione corretta, se pensiamo ad esempio alle recenti vicende dell'Afghanistan. Non vorrei che altri fenomeni criminosi del genere ci cogliessero impreparati.

Credo che la risposta al fenomeno della globalizzazione dei traffici illeciti, l'unica possibile, sia la globalizzazione del contrasto: un salto di qualità deciso. Dunque un lavoro forte per la prevenzione, la circolazione delle informazioni, primo tra tutti il raggiungimento dell'unificazione o almeno dei collegamenti delle banche-dati.

Se le polizie specializzate sapranno certamente attivarsi, e già lo stanno facendo come dimostra questo stesso convegno, devo – in quanto archeologa – attirare l'attenzione dei miei colleghi, siano essi operanti negli uffici di tutela, siano essi universitari. A noi spettano almeno due compiti in questa azione di contrasto. C'è un compito primario, etico, che dobbiamo assolvere: la catalogazione, la documentazione. Come gli esempi drammatici di paesi come l'Iraq, ma anche di quelli balcanici e dell'Europa dell'Est o dell'Estremo Oriente stanno testimoniando, dobbiamo comprendere

[11] La scheda utilizzata contiene le seguenti informazioni: *Classe* del materiale, *Museo* di provenienza, *Oggetto*, *n. inventario*, *Data-Periodo*, *Materiale-Tecnica*, *Misure*, *Descrizione*, *Stato di conservazione*, *Provenienza*, *Missione* straniera che ne ha effettuato il ritrovamento, *Foto-Disegno*, *Bibliografia*, *Compilatore, Data* di compilazione.

[12] Per un'informazione generale sulla consistenza archeologica del territorio iraqeno e per gli apparati bibliografici si rimanda al volume "*La terra tra i due fiumi*", Torino 1985.

che il tempo a disposizione non è infinito. Dunque l'imperativo è di apprestare una "pre-catalogazione" diffusa, una scheda di identità dei reperti. A questo proposito condivido pienamente l'impostazione del Comando dei Carabinieri: pochi dati essenziali e foto. E questo lavoro va pianificato e realizzato – come si dice nel linguaggio della Protezione Civile – "in tempo di pace" come risposta visibile e dichiarata, una delle possibili opzioni della comunità internazionale, sostenuta e garantita dagli organismi sovranazionali.

Accanto a questa azione, c'è un compito culturale imprescindibile, quello di una vigilanza, di un'azione educativa, di una testimonianza continua, forte e convinta dell'affermazione del valore storico del patrimonio archeologico, per la conoscenza e la conservazione della nostra memoria, esigenza fondamentale che non può ammettere compromessi.

Nel momento in cui riordino questo intervento per la stampa, una nuova crisi internazionale, determinata dal gravissimo atto di terrorismo dell'11 settembre 2001 a New York, ha aperto un nuovo fronte di guerra nell'Afghanistan che aveva visto la spettacolare – e premonitrice – distruzione delle statue colossali di Budda di Bamyian e, come dichiarato dalle notizie di stampa[13], di altre migliaia di reperti archeologici del Museo di Kabul. Storie di razzie, anche per fame, e di distruzioni del patrimonio culturale che segnano il punto di crisi del vivere e del convivere civili e che, mai come in questo periodo, sembrano scandire in modo sempre più pressante la nostra esistenza.

Fig. 3 - Iraq. Museo di Kirkuk. Sigillo cilindrico in steatite nera del periodo accadico, da Tello (h cm 2,6) (Inventario Iraqi Museum Bagdad =IM 016280). *Iraq. Kirkuk Museum. Cylinder seal, black steatite, h cm 2,6, Akkadian Period. From Tello (IM 016280).*

Fig. 4 - Iraq. Museo di Kirkuk. Sigillo cilindrico in lapislazulo (h cm 3,5), Da UR, Spedizione Britannica (IM 007745). *Iraq. Kirkuk Museum. Cylinder seal, lapislazul (h cm 3,5). From UR, British expedition (IM 007745).*

[13] Cfr. *La Repubblica*, 30 novembre 2001, pp. 12-13 "*Afghanistan, l'arte perduta, i tesori distrutti dalla guerr*a" di Stefania Di Lellis.

Fig. 5 - Iraq. Museo di Basra. Lucerna a forma di Sileno, terracotta (cm 14 x 14,3). Da Seleucia (IM 075083). *Iraq. Basra Museum. Lamp in a shape of a bearbed man (Sylen) terracotta (cm 14 x 14,3). From Seleucia (IM 075083).*

Fig. 6 - Iraq. Museo di Maysan. Tavoletta con iscrizione terracotta (h cm 6,9). Periodo PU. Da Warka (IM 073201; Inv. di scavo 20831-1). *Iraq. Maysan Museum. Tablet with writing, terracotta (h cm 6,9). Period PU. From Warka (IM 073201; Excav. Inv. nr. 20831-1).*

Fig. 7 - Iraq. Museo di Kirkuk. Stele con rappresentazione a basso rilievo di figura femminile con militare, recante un'iscrizione in aramaico, pietra (cm 80 x 75). Periodo partico. Da Hatra (IM 058152; Inv. di scavo 5744). *Iraq. Kirkuk Museum. Stele carved in a bas-relief (female figure and warrior), stone (cm 80 x 75). Partian Period. From Hatra (IM 058152; Excavation Inv. nr. 5744).*

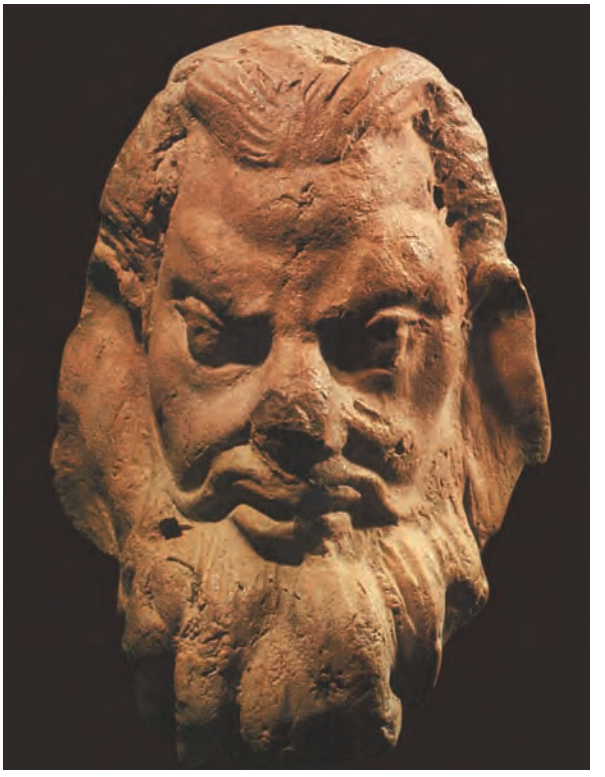

Fig. 8 - Iraq. Museo di Basra. Maschera a testa di Sileno, terracotta (h cm 13). Da Seleucia (IM 075073; Inv. di scavo nr. S8-515). *Iraq. Basra Museum. Mask of Sylen, terracotta (h cm 13). From Seleucia (IM 075073; Inv. nr. S8-515).*

Fig. 9 - Iraq. Museo di Basra. Testa di figura femminile, terracotta (h cm 10,5). Da Seleucia (IM 075404; Inv. di scavo n. 177). *Iraq. Basra Museum. Head of a female figure, terracotta (h cm 10,5). From Seleucia* (*IM 075404; Excavation Inv. nr. 177).*

Fig. 11 - Iraq. Museo di Assur. Testa di una statua, pietra (h. cm 40). Periodo partico. Da Hatra (IM 119666; Inv. di scavo n. 1141.289). *Iraq. Assur Museum. Head of a statue, stone (h cm 40). Partian Period. From Hatra (IM 119666; Excav. nr. 1141.289).*

Fig. 10 - Iraq. Museo di Dohut. Anfora con decorazione geometrica a vernice rossa e nera, ceramica (h 27,8). Periodo Halaf (VI° millennio a.C). Da Tell Hasan. (IM 102203; Scavo. Nr. 43). *Iraq. Dohut Museum. Jar painted in black and red, pottery (h 27,8) Halaf Period (VI Millennium B.C.). From Tell Hasan (IM 102203; Excav. Nr. 43).*

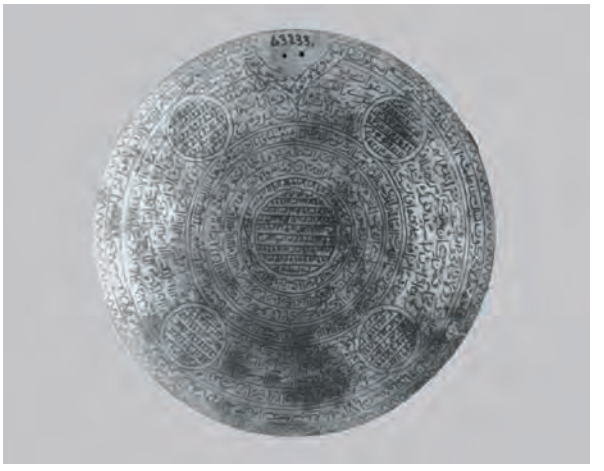

Fig. 12 - Iraq. Museo di Basra. Disco decorato con incisioni, argento (diam. cm 22). Periodo Islamico (IM 043233). *Iraq. Basra Museum. Disk-plate, copper (diam cm 22). Islamic Period (IM 043233).*

DIRK DE KLERK [1]

LAPOLIZIAFEDERA LE BELGACONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI OPERE D'ARTE

I am representing the Belgian Federal Police. In the program, it says that I am representing the Judicial Police of Belgium and this is not quite correct, as this organization doesn't exist anymore.

Since April 1st 2001 the police forces in Belgium were reorganized and restructured. I would like to take the opportunity to address a couple of words to you about this new structure and how we, our unit, fit in.

Before April 1st 2001 there were three regular police forces in Belgium: the Gendarmerie, the Judicial Police and the Local or Municipal Police. Those three forces, together about 40,000 policemen, have merged to an integrated police structure at two levels: a federal level and a local level.

Now, prior to this date our unit was called "Central Office Arts and Antiques" and was located within the General Police Support Service. This was the service that supported the three regular police forces, as the three police forces were not allowed to talk to each other. Since this date our unit has got a new name, which is ART, and this is the abbreviation for Art Research Team. The Art Research Team is now one of the units of the Direction Combat of Crime against property and this Direction can be found within the General Direction of Criminal Police.

Rappresento la Polizia Federale Belga, ma non appartengo più alla Polizia Giudiziaria del Belgio, come indicato nel programma della conferenza, poiché questa organizzazione non esiste più. Il 1° aprile del 2001 le forze di polizia belghe sono state unite, riorganizzate e ristrutturate, e approfitto di questa occasione per illustravi brevemente la nuova struttura e per presentarvi il ruolo della nostra unità.

Fino al 1° aprile 2001, in Belgio esistevano tre corpi di polizia: la Gendarmeria, la Polizia Giudiziaria e la Polizia Municipale. La fusione di questi tre corpi di polizia, 40.000 agenti circa, ha dato vita ad un unico corpo di polizia, articolato su due livelli: uno federale ed uno locale. La nostra unità, denominata "Ufficio Centrale per le Arti e l'Antiquariato" e appartenente al Servizio di Supporto per le Forze di Polizia fungeva da punto di raccordo per i tre corpi di polizia, ai quali non era permesso di avere rapporti diretti. Dal 1° aprile 2001, la nostra unità ha assunto il nome di ART, l'acronimo Art Research Team. L'Art Research Team ora fa parte della Direzione per la Lotta ai crimini contro il patrimonio, una delle unità della Direzione della Polizia Criminale, che è una delle cinque Direzioni Generali della Polizia Federale. Voglio ricordare rapidamente le altre quattro: la

[1] Art Research Team – Direzione per la Lotta ai crimini contro il patrimonio – Polizia Federale – Belgio.

http://www.numismaticadellostato.it

This is one of the five general directions of the Federal Police. I will mention very quickly the other four: the General Direction Administrative Police, which is mostly law and order; General Direction Operational Support; General Direction Personnel and General Direction Means. The General Direction Criminal Police is formed with the former detectives from both the Judicial Police and the Gendarmerie.

The missions of our unit are: coordination of criminal matters at international level for special operations like undercover or pseudo-wiring and pro-active research at local and federal level; technical and documentary supports in criminal matters on persons, objects and phenomena; control by analysis of the information on the grounds of legality, proportionality and subsidiarity; formation and training of officers, internal as well as external; management, analysis, exploitation of documentation at a national and international level, public relations and contacts with the public and private sectors.

I am certain that we all gathered here to this conference are convinced of the values of culture towards the society. I am also sure that we agree on the necessity to make efforts for better preservation, conservation and protection of these values because these values can only lead to better cultural competence. Cultural competence is an ability that one is developing over a lifetime, it makes people do things, it helps determine one's tastes, it reflects the capability of handling with differences, alternative changes and the capacity to be able and to be allowed to fundamentally disagree. This competence, this ability to cope with art and culture is universal. Cultural competence leads to major personal freedom of choice, it enriches a person; he, who assimilates, who owns, who possesses more culture has more chance to autonomous existence, he, who is aware of ideas, meanings, values, tastes, styles etc. is capable to make real

Direzione Generale della Polizia Amministrativa, che si occupa di legislazione e di ordinamento, la Direzione Generale per il Supporto Operativo, la Direzione Generale per il Personale e la Direzione Generale per i Mezzi. La Direzione Generale della Polizia Criminale è composta da agenti prima al servizio della Polizia Giudiziaria e della Gendarmeria.

Gli obiettivi della nostra unità comprendono: il coordinamento di problemi criminali a livello internazionale nel caso di operazioni speciali, quali l'uso di agenti sotto copertura, le intercettazioni e indagini a scopo preventivo, sia a livello locale che federale; il supporto tecnico e documentale per le indagini criminali svolte su individui, beni e attività; i controlli eseguiti attraverso l'analisi di informazioni utilizzando criteri legali, di proporzionalità e sussidiarietà; la formazione e l'addestramento di funzionari sia interni che esterni; la gestione, l'analisi e lo sfruttamento di documentazione sia a livello nazionale che internazionale; le relazioni pubbliche e i contatti con istituzioni pubbliche e con privati.

Sono sicuro che tutti i presenti siano convinti dell'importanza sociale della cultura. Sono anche convinto che siamo tutti concordi sulla necessità di compiere sforzi tesi ad una migliore tutela, conservazione e protezione di questi valori, gli unici in grado di migliorare la nostra competenza culturale.

La competenza culturale è una conoscenza che si sviluppa nel corso di tutta la vita, consente alle persone di compiere certe azioni, aiuta a definire i propri gusti, riflette la capacità di gestire le differenze, le alternative e la capacità di esprimere il proprio dissenso. La capacità di discutere di arte e cultura è universale. La competenza culturale sviluppa una maggiore libertà di scelta, arricchisce l'individuo; chi apprende, chi possiede più cultura ha maggiori possibilità di sviluppare un'esistenza autonoma, chi ha la consapevolezza delle idee, dei significati, dei valori, dei gusti, degli stili, ecc. è in grado di compiere

choices in life. You probably all guess but these are words not mine.

To broaden the cultural competence is one of the two of the fundamental goals of the Flemish Minister of Culture in his policy note 2001. Within this framework the Minister wants to develop an integrated policy for cultural heritage. He wants to do this by strengthening the position of mobile cultural heritage within the community by making cultural heritage more visible and by making its meaning more clearly and accessible for people.

In 2001, two supporting instruments will be implemented: new legislation to prevent export of cultural heritage and regulations for cultural heritage sites that do not belong to the archives and museums sector.

Let's have a closer look at the existing tools. The first one to take into consideration is the decree of June 5th 1991 on the implementation and organization of the Institute of Archaeological Patrimony. Its mission is to prepare and execute the policy concerning inventory and protection of archaeological patrimony and, on the other hand, examine scientific research and studies.

The Institute gathers and explores all relevant information and documents related to excavations, finds and sites to a systematic documentation, which is called "The Central Archaeological Archive".

The Institute makes inventories, proper descriptions and maps of all the so far known archaeological sites. It utilises all the legal means to ensure the protection, the conservatory measures and the global management of the archaeological patrimony.

The second one is a decree of June 30th 1993 on the protection of archaeological patrimony. This decree treats all archaeological sites, its contents, mobile or non which are located underground, at the surface or underwater with exception *once again* of those who are treated by regulations on

scelte reali nella propria vita. Come avrete giustamente pensato, non sono parole mie.

Uno dei due obiettivi primari del Ministro della Cultura Belga, contenuto nella sua nota sulle politiche del 2001, è il potenziamento della competenza culturale. Sono dunque il suo portavoce. Il Ministro desidera sviluppare politiche integrate per il patrimonio culturale che siano parte di questo quadro generale. Per raggiungere questo obiettivo verrà dato maggiore rilievo al ruolo che i beni culturali mobili hanno all'interno della comunità dando maggiore visibilità al patrimonio culturale e facendo in modo che il suo significato sia più chiaro e facilmente comprensibile da tutti.

Nel 2001 verranno implementati due strumenti a sostegno di queste politiche: nuove norme volte a prevenire l'esportazione di beni culturali e disposizioni per regolamentare quei siti culturali non compresi negli archivi e nei musei.

Prendiamo ora in esame gli strumenti già esistenti. Il decreto del 5 giugno 1991, relativo alla implementazione ed alla organizzazione dell'Istituto per il Patrimonio Archeologico, prevede la preparazione e la messa in atto di politiche relative agli inventari e la protezione del patrimonio archeologico, oltre all'esame di ricerche e studi in campo archeologico. L'Istituto ha il compito di raccogliere ed esaminare tutte le informazioni e la documentazione relativa a scavi, reperti e siti.

Questi dati sono raccolti sistematicamente formando l' "Archivio Centrale Archeologico". L'Istituto redige anche inventari, descrizioni e mappe dei siti archeologici conosciuti, e mette in atto tutte quelle misure legali volte a garantire la tutela, la protezione e la gestione globale del patrimonio archeologico.

Il secondo strumento è rappresentato dal decreto del 30 giugno 1993 sulla tutela del patrimonio archeologico. Questo decreto considera tutti i siti archeologici, il loro contenuto, i beni mobili ed immobili che sono sepolti o che si trovano in ambiente sottomarino, tranne quei beni e quei siti che sono regolamentati da norme su

archives and museums. This decree regulates excavations and findings. Excavations can only be done after specific procedure to become a licencee to do so. This licence is delivered and registered by the Institute for Archaeological Patrimony.

Any man who finds a good of which he has reasons to believe that it is an archaeological object has the obligation to declare this within three days after its discovery at the Institute. This decree also regulates the procedure to become a licence to use detectors to trace and collect archaeological items. The procedure for an archaeological site, monument or object to become a protected archaeological site, monument or object is stipulated in this decree.

The sites and objects that are proposed to become protected are made public by the government to publication in the "Belgium Monitor". The government once again publishes the sites and objects that passed the procedures and became protected. The reason for this publication is that from this day on, the owner, who can be anybody, no longer can do with the items whatever he wants, he will always need approval from the Government.

It is interesting to know that all felonies against this decree are incriminated with either punishment within the penal law or with imprisonment from 8 days to 6 months and a fine of 20 thousand to 10 million Belgium francs which is 5 hundred up to 250 thousand Euro.

With every conviction, restitution of the protected archaeological item is ordered, together with restoration of the item to its original status, this at the expenses of the convicted. However nothing is mentioned for non protected archaeological items.

Belgium is very advantaged not having a lot of archaeological sites and objects that resorts under this legislation; therefore this type of crime is nearly non-existent in our country. I do not recall having a case of theft or illegal exportation during

archivi e musei. Questo decreto regolamenta anche gli scavi e i ritrovamenti di reperti. È possibile eseguire scavi solo dopo aver espletato una serie di pratiche per poter ottenere la necessaria licenza. Queste licenze sono rilasciate e registrate dall'Istituto per il Patrimonio Archeologico.

La norma stabilisce che chiunque ritrovi degli oggetti, che possono essere ragionevolmente ritenuti reperti archeologici, ha l'obbligo di informarne l'Istituto entro tre giorni dalla scoperta. Inoltre questo decreto definisce le procedure necessarie ad ottenere la licenza per poter utilizzare il metal-detector nella ricerca e raccolta di materiali, oltre alle procedure da seguire per poter dichiarare protetto un sito, un monumento o un bene archeologico.

I siti e gli oggetti per i quali si chiede la condizione di protetti, sono resi pubblici dalle istituzioni governative attraverso la pubblicazione nel "Belgium Monitor". Le autorità statali preposte pubblicano gli elenchi dei siti e dei beni che, al termine delle procedure, sono stati dichiarati protetti. Lo scopo della pubblicazione è quello di vincolare il proprietario; chiunque esso sia, dovrà infatti chiedere l'autorizzazione delle autorità preposte prima di decidere in merito ai beni culturali in suo possesso.

Va sottolineato che i reati commessi contro questo decreto sono puniti dal codice penale con la detenzione da 8 giorni a 6 mesi ed una multa dai 20.000 ai 10.000.000 di franchi belgi, ovvero da 500 a 250.000 Euro. Ogni condanna è seguita da un ordine di restituzione dei reperti archeologici che devono essere riportati alle condizioni originali a spese del colpevole. Tuttavia, non si dice nulla dei beni archeologici non protetti.

Il Belgio ha il vantaggio di non avere molti siti e beni archeologici soggetti a questa disposizione normativa; pertanto, questo tipo di reati è praticamente inesistente nel nostro paese. Non ricordo infatti casi di furto o di esportazione illecita verificatisi nel periodo in cui ho prestato servizio presso questo ufficio, ovvero negli ultimi 5 anni.

the period that I am working in the office, which is 5 years right now.

But not only exportation is to be considered here; whenever there is illegal exportation, somewhere there is importation of these goods. There are no tools to do anything about that, these objects are sold in Belgium at the shops of world-known antique dealers.

I give an example: statues coming from illegal excavations in the north of Nigeria. There are national regulations in Nigeria since the beginning of the '70s to prevent these types of illegal export. As we are in Belgium, police officers unable to do anything about this, we informed the Nigerian authorities last year, until now however we haven't heard anything from them.

This example is to illustrate that a good combat against thefts, illegal excavations and illegal traffic can only be done on the basis of the following 3 criteria: decent policy towards prevention, proper legislation as well on a national and international level, a good, solid but flexible international cooperation.

Non ci si deve occupare solo di esportazioni, poiché, ogni qualvolta si verifica un'esportazione illecita, da qualche parte c'è un importazione di questi beni. Non ci sono strumenti che possano impedire ciò, e questi beni sono messi in vendita nelle vetrine di noti antiquari in Belgio.

Voglio citare un esempio: le statue provenienti da scavi clandestini nel nord della Nigeria. In Nigeria sono in vigore dagli inizi degli anni '70 normative volte ad evitare questo tipo di esportazioni illecite. In Belgio non abbiamo strumenti per poter contrastare questo tipo di attività e abbiamo quindi informato le autorità nigeriane, ma fino ad ora la nostra segnalazione non ha ricevuto risposta.

Questo esempio voleva solo chiarire che per poter combattere in modo efficace i furti, gli scavi clandestini ed il traffico illecito è necessario adottare questi tre criteri: politiche preventive accettabili, legislazione adeguata sia a livello nazionale che internazionale ed una cooperazione internazionale solida, ma flessibile.

LYNN CHAFFINCH[1]

L'F.B.I. E IL COMMERCIO DI REPERTI ARCHEOLOGICI NEGLI STATI UNITI

As various speakers have already mentioned during this conference, the United States is a major consumer country of cultural property sold worldwide, both legal and illicit. Our largest markets include New York, Los Angeles, Chicago and Miami.

Archaeological material represents a particular challenging problem for law enforcement agencies in the United States because the objects lack the theft documentation required for most of our stolen property loss.

To aid in addressing this issue, the United States ratified the UNESCO Convention in 1983. The cultural property advisory committee within the Department of State was developed to implement the UNESCO Convention.

This enables countries, which have also signed the UNESCO Convention, to file an application requesting certain categories of cultural property be restricted from coming to United States without the appropriate licenses.

I understand that this can be a long and arduous process but the United States does not recognize other countries export laws so we need to establish import restrictions into the United States as a mean of controlling access to certain categories of archaeological material.

Come è già stato fatto notare da altri relatori, gli Stati Uniti sono uno dei maggiori acquirenti di beni culturali venduti sia legalmente che illecitamente. New York, Los Angeles, Chicago e Miami sono i mercati interni più importanti. I reperti archeologici presentano problemi particolari per le nostre forze dell'ordine, poiché sono privi della documentazione relativa ai furti richiesta per la maggior parte delle opere rubate.

Per poter affrontare questo problema, gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione UNESCO nel 1983. Il comitato consultivo per i beni culturali è stato istituito presso il Dipartimento di Stato per implementare la Convenzione UNESCO. I paesi firmatari della Convenzione UNESCO possono richiedere l'applicazione delle restrizioni all'importazione di beni negli Stati Uniti per alcune categorie di beni, se privi delle necessarie licenze. Sono consapevole del fatto che si tratta di un processo lungo e difficoltoso, ma gli Stati Uniti non riconoscono le normative sulle esportazioni di altri paesi, pertanto è necessario applicare delle restrizioni alle importazioni negli Stati Uniti, per poter controllare l'ingresso di alcune categorie di reperti archeologici.

Come avete avuto già modo di sentire, gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con l'Italia per imporre delle restrizioni sulle importazioni negli Stati Uniti di alcuni beni, inoltre esistono

[1] Responsabile di progetto del programma sui furti di opere d'arte dell'FBI - Washington D.C. – Stati Uniti d'America.

http://www.numismaticadellostato.it

As you have already heard, the United States recently signed an agreement with Italy to place import restrictions on certain antiquities coming into the United States. Other countries with current agreements include Peru, Cambodia, Bolivia, Canada and Mali.

This is primarily a customs violation but it can be used by other federal agencies such as the FBI to seize looted archaeological material.

I am going to do a quick case study now because that is the fun in the interesting part of what we do.

In the late 1980s an undisturbed royal burial was found in Peru; a tomb called Sipon that was built by the Mochi culture about one hundred to eight hundred A.D.

The Sipon site was a major archaeological find and through the UNESCO Convention the United States placed emergency restrictions on any items from this Sipon site coming into United States. But of course, despite all efforts, looting of the site begun immediately.

Afew years ago an FBI agent in an undercover capacity as an art dealer was contacted by two men from Miami, Florida, offering to sell an artefact from this site. It was a gold back flap, it is a piece of armour worn by a warrior priest, the one buried in the Sipon site; it will cover him from his waist to his knees in the back. Our agent was offered the back flap for 1.7 million dollars and at that time my agent asked them how they planned to get the item into United States with the import restrictions in place. At that time they said they had a friend in the Panamanian Embassy who would be making the arrangements.

The suspects gave the undercover agent photographs of the back flap, which we took to experts to authenticate. The back flap had a decoration on top of it, a decapitator which is a figure holding a knife in one hand and a severed head in the other hand. This is a very unique motive to the Sipon site and it helped us to identify the piece as being from that particular site.

accordi con il Perù, la Cambogia, la Bolivia, il Canada e il Mali.

Si tratta essenzialmente di una violazione delle normative doganali, utilizzabile anche da altre agenzie federali, come ad esempio l'FBI, per sequestrare reperti archeologici rubati.

Desidero ora presentarvi un caso specifico, perché questi fatti di solito rappresentano la parte più interessante della nostra attività.

Alla fine degli anni ottanta venne scoperta una sepoltura reale in Perù, la tomba venne chiamata Sipon ed è una testimonianza mochica, risalente ad un periodo dal 100 all'800 d.C. Si è trattato di un ritrovamento archeologico molto importante, e grazie alla Convenzione UNESCO, gli Stati Uniti hanno potuto imporre delle restrizioni di emergenza su qualsiasi oggetto proveniente da questo sito. Ovviamente, nonostante gli sforzi compiuti, il saccheggio del sito è iniziato immediatamente. Alcuni anni fa, un agente dell'FBI sotto copertura, che operava come mercante d'arte, è stato contattato da due individui di Miami in Florida, che proponevano la vendita di un manufatto proveniente da questo sito. Si trattava della parte posteriore ed inferiore del busto di un'armatura in oro indossata da un sacerdote guerriero sepolto nel sito di Sipon, che lo proteggeva dalla vita al ginocchio. Questo oggetto venne offerto al nostro agente per 1.700.000 dollari; il nostro agente chiese come pensavano di riuscire ad introdurlo negli Stati Uniti, tenuto conto delle restrizioni sulle importazioni in vigore. I due individui replicarono che potevano contare su un amico all'ambasciata panamense che si sarebbe occupato della cosa, ed inoltre consegnarono al nostro agente delle foto dell'oggetto, che sottoponemmo all'esame di esperti per verificarne l'autenticità. L'oggetto proposto aveva una decorazione sulla parte superiore, un boia con un coltello in una mano ed una testa recisa nell'altra mano. Si tratta di una decorazione particolare, tipica del sito di Sipon; abbiamo quindi avuto la certezza che l'oggetto proveniva proprio da questo sito. Dopo una serie di con-

After multiple taped conversations between the undercover agent and the suspects, they contacted him to say that the item was in the United States. They tried to give the agent the contact to the Panamanian Embassy to do the exchange of the back flap but of course we could not legally do that if we're gone into the Embassy that would be considered foreign soil. So we appealed to their greed and had them deliver the back flap to us. Of course they agreed to meet the agent outside the Embassy. They met at a rest stop just along the side of the highway in New Jersey.

At this point we had assumed their friend in the Embassy was perhaps a clerk or a janitor or some lower level person, but the two suspects drove to the meeting in a car with diplomatic plates and the friend driving the car was the Counsel General of Panama, Francisco Umberto Iglesias. He had smuggled the back flap into the country in his diplomatic pouch. We arrested the two suspects but we could not arrest Iglesias because of his diplomatic immunity. He returned to Panama and we found out that afterwards he lost his position as Counsel General, as a result now he is a federal fugitive.

Before the back flap returned to Peru it was displayed at the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology as the central piece of an exhibition on illicit trafficking. It was an excellent opportunity to educate the public regarding this crime problem.

As Kenneth Polk[2] pointed out in a consumer country like the United Stated education is a very important tool in the fight against illicit trafficking; most stolen art works moves to the legitimate market and it is important to educate museums, dealers and collectors about this crime problem and ways they can lessen the demand for these objects on the international market.

versazioni tra il nostro agente ed i sospetti, conversazioni che registrammo, il nostro agente venne informato del fatto che l'oggetto si trovava negli Stati Uniti. Tentarono anche di dare al nostro agente un contatto diretto con la persona presso l'Ambasciata panamense, per poter procedere allo scambio del reperto, ma ovviamente non era una cosa che potevamo fare senza infrangere la legge, infatti l'Ambasciata è territorio straniero. Abbiamo quindi cercato di fare leva sulla loro avidità, obbligandoli a consegnarlo direttamente al nostro agente, fuori dall'Ambasciata. Il punto di incontro era un'area di parcheggio lungo l'autostrada nel New Jersey. A questo punto, supponevamo che il contatto presso l'ambasciata potesse essere un impiegato o un custode o comunque un personaggio di secondo piano. I due sospettati si recarono all'incontro con una vettura con targa diplomatica, ed alla guida della vettura c'era il Console Generale del Panama, Umberto Iglesias. Aveva portato il reperto negli Stati Uniti all'interno del suo bagaglio diplomatico. I due sospettati sono stati arrestati, mentre non è stato possibile arrestare Iglesias, perché godeva dell'immunità diplomatica. Al suo ritorno a Panama, Iglesias è stato destituito dal suo incarico di Console Generale ed ora è ricercato dalle autorità federali.

Prima di essere restituito al Perù, il reperto è stato l'oggetto più importante di una mostra sulla circolazione illecita di beni culturali organizzata dal Museo di Archeologia e Antropologia dell'Università della Pennsylvania. La mostra è stata una buona occasione per informare e sensibilizzare il pubblico nei confronti di questo tipo di problema. Come ha già chiarito Kenneth Polk[1], in un paese consumatore come gli Stati Uniti, l'istruzione e la sensibilizzazione sono importanti strumenti per combattere il traffico illecito; la maggior parte delle opere rubate viene immessa nel mercato ufficiale, ed è importante sensibiliz-

[2] Cfr. K. Polk, *infra*, pp.97-120.

Education is one of the priority within the FBI's Art and Theft program and I believe we are finally seeing an improvement in the market, an increased awareness in our problems, and I talked to the United Kingdom people as well and they have said the same thing, that slowly we are seeing a shift in the ethics of a lot of these people, now that they're becoming more aware of this problem.

The UNESCO convention is just one tool we can use to fight illicit traffic. I also encourage countries that have suffered losses to be sure to report those losses to the stolen art databases in the consumer countries.

Daily we search suspicious objects and when we can't find a theft report we have to release them back into the art market.

I also recommend increasing areas of information not just object descriptions, but information about organized crime groups, convicted thieves and any other crime analysis, you are legally able to share with us.

I would like to also offer to put any art theft notices on the FBI web page or if you would like us to link to your web page from ours, we will be more than happy to do that. Please see me and I would take your address down.

I did not talk much about our actual art theft program or the national stolen art file, most people here have heard that talk before but I did bring handouts that talk about our program and our national stolen art file. I have it in many languages so if anyone wants that information please see me.

We provide if anyone is interested, it is training by the national park service in the United States on cultural heritage resource law. She has said that it will be useful for any international attorney interested in returning things civilly.

zare musei, mercanti d'arte e collezionisti su questo tipo di reato e su come possano intervenire per ridurre la richiesta di questo tipo di beni sul mercato internazionale.

La sensibilizzazione è una delle priorità del programma sui furti di opere d'arte dell'FBI e credo si stia finalmente registrando una risposta positiva da parte del mercato, una maggiore consapevolezza dei nostri problemi; ho anche avuto modo di parlare con i rappresentanti della Gran Bretagna ed anche loro hanno confermato la stessa impressione, che la consapevolezza di questo problema stia crescendo.

La Convenzione UNESCO è solo uno degli strumenti che abbiamo per combattere la circolazione illecita. Voglio anche consigliare i paesi che hanno subìto delle perdite a registrare tali perdite presso i registri delle opere d'arte perdute creati nei paesi consumatori. Eseguiamo ricerche ogni giorno, e se non ci sono denunce di furto, gli oggetti in questione debbono essere restituiti al mercato. Suggerisco anche di aumentare lo scambio di informazioni, non solo di far circolare le descrizioni degli oggetti, ma anche ogni informazione utile sulle bande organizzate, sui criminali condannati e qualsiasi altro dato utile che possa essere lecitamente fatto circolare. Desidero anche offrire la possibilità di inserire gli avvisi di furto nella pagina web dell'FBI, o, se preferite, di inserire un collegamento con il vostro sito web, e per questo potete mettervi in contatto con me.

Non vi ho parlato molto del nostro programma contro i furti di opere d'arte o dell'archivio nazionale delle opere d'arte rubate: la maggior parte di voi ne ha già sentito parlare, ma ho con me delle brochures che illustrano le nostre attività.

Siamo anche in grado di addestrare personale; l'addestramento è curato dal servizio parchi degli Stati Uniti e la preparazione è mirata alla legislazione sul patrimonio culturale. Mi è stato detto che questo tipo di formazione è sicuramente utile per tutti i magistrati interessati alla restituzione di oggetti.

SANDRA GATTI[1]

IL PROBLEMADELLE IMPORTAZIONI DI OGGETTI D'ARTE E D'ANTICHITÀ

Questo breve contributo è in parte problematico ed in parte propositivo. È frutto delle riflessioni comuni con una mia collega di soprintendenza, la dottoressa Dembri, che ringrazio della collaborazione.

Siamo ambedue archeologhe della Soprintendenza Archeologica del Lazio ed oltre ai normali compiti di tutela del territorio, di scavo, di ricerca e di restauro, ci troviamo spesso a confrontarci con problematiche relative a scavi clandestini, a sequestri ed a recuperi di materiali archeologici operati dalle Forze dell'Ordine e la nostra Soprintendenza inoltre comprende l'ufficio esportazione oggetti di antichità e di arte di Roma, che ho l'onore di dirigere.

Questa struttura ha il compito di controllare ed autorizzare la circolazione delle opere d'arte che escono dall'Italia o entrano in Italia e che provengono di solito da tutta l'area dell'Italia Centrale: dal Lazio, dall'Umbria, dall'Abruzzo.

Da questi due settori di attività derivano alcune riflessioni che vogliamo proporre in questa sede. La normativa italiana rispetto alla circolazione delle opere d'arte, è nata nel lontano 1909, quando si emanò una legge molto puntuale e protezionistica in merito all'esportazione. Fu poi perfezionata con la legge del 1939, che è rimasta in vigore fino al 1992, anno del Regolamento CEE 39/92, che costrinse tutti gli Stati membri della Comunità Europea a rendere omogenea la legislazione in questa materia. E quindi anche l'Italia dovette adeguarsi, modificando le proprie procedure, anche se riuscì a lasciare in vigore controlli e procedure più restrittive, tipici – diciamo così – soltanto in Italia. Poi ci fu una legge del 1998 che modificò ancora questa normativa e l'ultima proprio del 1999.

Pur con tutti questi successivi passaggi, i princìpi della normativa italiana in materia di circolazione dei beni culturali non sono stati sostanzialmente modificati nell'arco di un secolo, se non nelle procedure operative e nell'adeguamento ai parametri generali stabiliti dalla CEE, che pure sono stati – come ho detto – fortemente attenuati con la contestuale salvaguardia della normativa nazionale di carattere più protezionistico.

In sintesi la nostra legislazione si presenta in materia di esportazione molto attenta e rigorosa ed offre al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per esso ai suoi organi periferici ed agli uffici esportazione vari strumenti di intervento per controllare e, ove è necessario, vietare l'uscita dal territorio nazionale di beni quando questo costituisce un danno per il patrimonio nazionale.

Oggi in Italia esiste la licenza di esportazione, che è il documento uguale per tutti i paesi mem-

[1] Archeologo Direttore – Soprintendenza Archeologica del Lazio – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

bri, che è valida per l'uscita dai confini della Comunità Europea, dei beni compresi nelle categorie indicate come rilevanti proprio dalla Comunità Europea o per natura o per soglia di valore. In Italia abbiamo anche come condizione prioritaria l'attestato di libera circolazione che è il vero e proprio passaporto per i beni culturali italiani, di cui devono essere fornite tutte le opere d'arte di qualsiasi natura o soglia di valore economico che devono comunque varcare i confini dell'Italia. Lo Stato può vietare l'uscita di un bene culturale, può anche esercitare un diritto di acquisto coattivo per opere particolarmente rilevanti, quando vengano presentate per l'esportazione per acquisirle alle collezioni pubbliche.

Tuttavia, se tanto rigorosa risulta la legge in materia di esportazione, a nostro giudizio è ancora troppo poco incisiva in materia di importazioni dove si creano alcuni grossi problemi per la tutela del patrimonio culturale e nazionale, non solo italiano. Se infatti l'esportazione è così attentamente controllata e l'uscita dall'Italia dei beni culturali rilevanti avviene, purtroppo, solo per le vie illegali che tutti conosciamo, l'importazione sia temporanea che definitiva, rappresenta un canale di circolazione molto libero, senza particolari restrizioni e con procedure di controllo molto limitate.

Sono palesi i princìpi per cui la legge italiana non ha mai previsto restrizioni per le importazioni: perché la tutela naturalmente si applica al patrimonio nazionale che lo Stato deve difendere dalla dispersione. È ovvio che quando un bene arriva, in linea di principio è il benvenuto. Così, per le importazioni temporanee, la nostra legge prevede solo controlli al fine di verificare l'identità del bene, il quale, trovandosi appunto in questo regime, ha diritto entro cinque anni di uscire di nuovo dall'Italia. Gli uffici esportazione sono tenuti perciò a controllare solo la corrispondenza fra ciò che entra e ciò che esce, sulla scorta della fotografia e della descrizione.

Per le importazioni definitive la legge non prevede nessun adempimento. I controlli vengono fatti ugualmente, ma soltanto perché gli uffici delle dogane chiedono la consulenza del nostro Ministero tramite gli uffici esportazioni, e questo al fine di stabilire se l'opera importata abbia più o meno di cento anni. Questo serve solo per classificare l'oggetto a fini strettamente doganali e d'imposta, come oggetto d'arte, di collezione o di antichità. In queste domande di esame non c'è obbligo di allegare documentazione di nessun tipo, né fatture, né fotografie. Si può bene immaginare come queste procedure possano rappresentare dei comodi sistemi per legalizzare soprattutto reperti archeologici, che provengono da scavo abusivo in Italia, che sono stati esportati clandestinamente e che in seguito vengono importati in Italia.

In tal modo gli oggetti acquisiscono documenti ufficiali di provenienza che prima non avevano, cui si aggiunge anche la verifica tecnica dei funzionari del Ministero.

Nel caso delle importazioni definitive la descrizione troppo sintetica e la mancanza di fotografie degli oggetti può consentire in seguito, in caso di controlli, di utilizzare tali documenti per coprire reperti eventualmente analoghi, ma diversi, e non facilmente identificabili, provenienti da scavi clandestini.

È evidente che l'ufficio esportazione, quando si trova ad esaminare opere in importazione di chiara produzione italiana e di rilevanza artistica e soprattutto nel caso di reperti archeologici, richiede sempre di propria iniziativa documenti sulla provenienza o controlli alle Forze dell'Ordine. E si sono verificati casi in cui, a seguito di questi accertamenti, gli oggetti in importazione sono risultati trafugati. Ovviamente per lo scavo clandestino questo non è mai, o quasi mai, provabile.

Il problema della genericità della descrizione del bene si pone in modo analogo anche per gli elenchi tenuti dagli antiquari e dai commercianti

d'arte. Nel caso infatti di successivi controlli e di riscontri incrociati fra gli oggetti registrati e quelli effettivamente detenuti è impossibile una verifica sicura. Ne deriva quindi un'incertezza del controllo da parte dell'autorità e un danno anche per l'antiquario.

Per questi documenti dovrebbe ovviamente essere prevista una descrizione specifica con l'indicazione delle misure, del materiale, della decorazione e naturalmente una documentazione fotografica.

Il secondo aspetto a cui vorrei brevemente accennare riguarda la problematica relativa alla fase processuale, nel caso di procedimenti verso privati trovati in possesso irregolare di reperti archeologici non documentati, al fine di puntualizzare alcune argomentazioni che a volte vengono addotte dalla difesa.

Già dal lontano 1909 la nostra legge ha stabilito che le Soprintendenze dovessero controllare l'esecuzione degli scavi archeologici, che dovevano essere eseguiti secondo criteri scientifici e attentamente documentati. La norma è stata approfondita e migliorata nel 1939 e la legge 1089 ha sancito una volta per tutte l'esclusiva facoltà dello Stato di effettuare scavi e la proprietà statale delle cose ritrovate.

Sono passati ormai ben 62 anni, ed è evidente che non può avere nessun senso tentare, come a volte si fa, di individuare o differenziare i casi in cui i reperti provengono da uno scavo recente o non recente e sostenere a discolpa che i reperti si trovano da lungo tempo in possesso di un privato.

Uno scavo clandestino può essere stato effettuato anche decine di anni fa, non per questo è meno grave rispetto a quello di poche settimane fa. In ogni caso le tracce di uno scavo recente si annullano in pochi giorni, i residui di terra si asciugano rapidamente, si staccano dai materiali, i reperti si impolverano e per un archeologo diventa praticamente impossibile stabilire da quanto tempo il pezzo sia stato scavato.

Un ulteriore elemento addotto dalla difesa è quello dello scavo effettuato personalmente. Lo scavo di privati non è permesso dalla legge, se non su specifica concessione, pertanto lo scavo clandestino effettuato anche da un singolo non ci sembra meno perseguibile di quello legato al mondo della criminalità o da gruppi organizzati. Ed in ogni caso l'evento è molto grave perché porta sempre la perdita dei dati sul contesto di provenienza del reperto, impedendo di conoscere l'associazione, di stabilire la datazione, di ricostruire il processo storico che l'ha prodotto.

Veniamo al problema dell'accertamento della provenienza dei reperti archeologici. Avolte viene considerato un elemento a favore del detentore l'impossibilità da parte dei periti archeologi di stabilire con certezza l'esatta provenienza dei pezzi da una specifica area geografica o addirittura l'esatta località di scavo o la tipologia del contesto: per esempio, necropoli, santuario, abitato, villa, eccetera.

Per gli archeologi, però, è spesso impossibile giungere ad attribuzioni geografiche di provenienza molto precise, proprio in considerazione del fatto che nell'antichità gli oggetti circolavano ampiamente. Allora un conto è l'identificazione del luogo di produzione, spesso possibile, altro è l'individuazione dei contesti di ritrovamento.

L'esempio più significativo è quello della ceramica attica figurata, di cui è possibile riconoscere il luogo di produzione, ma che fu esportata in aree molto ampie e, soprattutto in Italia, presso popolazioni diverse, tanto che nell'Ottocento si credette addirittura che questa ceramica fosse fabbricata proprio in Italia.

Ci sembra evidente, quindi, che a questo fatto non debba essere attribuita alcuna rilevanza, perché il mancato accertamento della provenienza non diminuisce il carattere archeologico del bene, non attenua l'illegittimità dello scavo abusivo e del possesso illecito.

Al contrario il danno arrecato al patrimonio archeologico è maggiore, perché i reperti sono stati strappati dal loro contesto.

Un'ultima breve considerazione in merito ai tempi di prescrizione per il reato di mancata denuncia dei beni archeologici. Essa non dovrebbe decorrere dal momento del ritrovamento del bene archeologico dell'oggetto, ma solo eventualmente dal momento in cui l'autorità ne venga a conoscenza, perché questo può avvenire anche dopo decenni.

Del resto questo principio vige, per esempio, per l'esercizio del diritto d'acquisto che lo Stato può esercitare nel momento in cui venga a conoscenza di un bene rilevante o, come anche avviene a livello internazionale, per le procedure di restituzione.

JOÃO NETO [1]

LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO IN PORTOGALLO

Introduction

Parmi les dangers qui menacent le patrimoine culturel des peuples, le trafic international de biens culturels est, sans aucun doute, un des phénomènes les plus importants.On sait que les frontières et les distances constituaient, jusqu'à quelques dizaines d'années, un obstacle naturel au développement du trafic.

Actuellement, certains facteurs, tels que le développement accéléré des communications terrestres, maritimes et aériennes, l'établissement de zones de commerce libre, avec des frontières inexistantes ou diluées, ainsi que le pouvoir d'achat élevé d'une classe moyenne supérieure chaque fois plus nombreuse, ont favorisé un fort développement du commerce à l'échelle mondiale.

Cette élimination de barrières, en ce qui concerne le passage des frontières de la part des agents économiques, a facilité également le commerce international de biens culturels, notamment des objets archéologiques et des œuvres d'art.

Cependant, quoique cette activité puisse, dans un premier temps, paraître utile pour le développement de la culture et du commerce à l'échelle internationale, car elle contribue parfois à un approfondissement de la connaissance mutuelle des peuples et à la préservation de

Introduzione

Fra i pericoli che minacciano il patrimonio culturale dei popoli, il traffico internazionale dei beni culturali è indubbiamente uno dei fenomeni più importanti. Si sa che le frontiere e le distanze costituivano fino ad alcune decine di anni fa un ostacolo naturale allo sviluppo del traffico.

Attualmente alcuni fattori, quali lo sviluppo accelerato delle comunicazioni terrestri, marittime ed aree, la creazione di zone di libero scambio, con frontiere inesistenti o diluite, così come il potere di acquisto elevato di una classe media sempre più numerosa, hanno favorito un forte sviluppo del commercio su scala mondiale.

Questa eliminazione delle barriere, per quanto riguarda il passaggio delle frontiere da parte di agenti e di operatori economici, ha facilitato anche il commercio internazionale di beni culturali, fra i quali gli oggetti archeologici e le opere d'arte.

Non di meno, benché questa attività possa in un primo tempo sembrare utile per lo sviluppo della cultura e degli scambi su scala internazionale, in quanto contribuisce talvolta ad un approfondimento della reciproca conoscenza dei popoli ed alla preservazione di alcuni beni che si perderebbero per sempre, per mancanza

[1] Ministero della Giustizia – Servizio T.P.A. – Lisbona – Portogallo.

http://www.numismaticadellostato.it

certains biens qui se perdraient pour toujours, par manque de conditions économiques des pays moins développés, elle sera toutefois trop préjudiciable pour la préservation de l'identité culturelle des peuples affectés. L'exportation de ces biens est généralement interdite par les États, ce qui fait que ce type de commerce soit illicite.

Le pillage des sites archéologiques

Le pillage des sites archéologiques était permanent aux époques anciennes. Pendant ces deux derniers siècles, cela a été réalisé par des groupes d'aventuriers, souvent soutenus financièrement par les États ou par le secteur privé, sous le masque d'expéditions scientifiques, qui ne font qu'exploiter des zones archéologiques vastes, en envoyant vers l'Europe, le Japon et l'Amérique du Nord, tout ce qui peut avoir de la valeur historique ou artistique. C'était ainsi, souvent avec la complaisance des gouvernements locaux, que de nombreux musées et de collections de renom mondial ont été constitués.

Les pillages des sites archéologiques peuvent prendre trois formes caractéristiques différentes: le pillage occasionnel, le pillage individuel systématique et le pillage organisé.

Le pillage occasionnel est réalisé par quelqu'un qui localise inopinément un objet enterré. Ça peut être un agriculteur ou un simple habitant du local soit qui garde l'objet, soit qui le vend à fin d'obtenir un peu d'argent. L'objet entre ensuite dans le circuit commercial normal ou dans le circuit du trafic établi dans la zone, en finissant par être exporté illicitement si sa valeur est significative.

Le pillage individuel systématique est réalisé par quelqu'un qui connaît un site archéologique sans surveillance et qui décide, au-delà de son activité professionnelle, de l'exploiter de façon à obtenir le plus grand profit possible. Ensuite, une grande partie des pièces ainsi obtenues entre également dans le circuit du trafic international.

Le pillage organisé est beaucoup plus préjudiciable pour le patrimoine. Les trente

di condizioni economiche dei paesi meno sviluppati, è non di meno pregiudizievole per il mantenimento dell'identità culturale dei popoli interessati, se queste esportazioni sono illecite. L'esportazione di questi beni è generalmente vietata dagli Stati, dunque questo commercio è illecito.

Il saccheggio di siti archeologici

Il saccheggio di siti archeologici era qualcosa di permanente, di costante, in epoca antica. Durante i due ultimi secoli, gruppi di avventurieri, spesso sostenuti finanziariamente dagli Stati o dal settore privato – sotto la maschera di spedizioni scientifiche – che non hanno fatto che sfruttare zone archeologiche quanto mai ampie, hanno trasferito verso l'Europa, il Giappone e l'America del Nord tutto ciò che poteva avere valore storico ed artistico; e così, molto spesso con la complicità dei governi locali, si sono costituiti numerosi musei e collezioni di fama mondiale.

I saccheggi dei siti archeologici possono assumere tre differenti forme caratteristiche: il saccheggio occasionale, il saccheggio individuale e sistematico ed il saccheggio organizzato.

Il saccheggio occasionale è realizzato da qualcuno che fortuitamente individua un oggetto: sia un agricoltore o un semplice abitante del luogo che conserva l'oggetto trovato, sia uno che lo vende con lo scopo di guadagnare qualche soldo. L'oggetto entra in seguito nel circuito commerciale normale o nel circuito del traffico esistente nella zona, finendo per essere esportato illecitamente, se il suo valore è significativo.

Il saccheggio individuale sistematico è realizzato da qualcuno che conosce bene il sito archeologico senza sorveglianza e che decide, al di là della sua attività professionale, di esplorarlo per ottenere il massimo profitto possibile. In un momento successivo, una gran parte di pezzi così recuperati entra ugualmente nel circuito del traffico internazionale.

dernières années, l'archéologie clandestine a été contrôlée par des groupes dûment structurés et organisés, composés de techniciens et de spécialistes en archéologie, de quelques intermédiaires receleurs et de commerçants d'antiquités dans les meilleurs marchés d'art. Ces groupes menacent les objets archéologiques localisés en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Asie et au Moyen-Orient.

D'un autre coté, le trafic international des objets archéologiques se déroule habituellement en plusieurs étapes: la localisation; l'extraction et le recueil des objets; la vente aux intermédiaires locaux et, finalement, l'exportation clandestine vers les marchés acheteurs.

En ce qui concerne la protection et la récupération du patrimoine archéologique terrestre, le Portugal a de nombreux sites archéologiques provenants de l'époque romaine qui sont découverts tous les ans. Et d'autres encore plus anciens, comme les vestiges localisés près de la ville de Sétubal qui proviennent, d'après les spécialistes, de la colonisation phénicienne.

La paléontologie a eu également un grand développement ces dernières années, notamment en ce qui concerne les découvertes de fossiles de dinosaures dans des localités près de Lisbonne. La dispersion des locaux, le manque de personnel de surveillance et de garde ainsi que la méconnaissance de la part de la population des matières concernant la protection des biens culturels, favorisent les plus divers types de dilapidation du patrimoine.

En ce qui concerne la protection et la récupération du patrimoine archéologique subaquatique**,** nous savons que les techniques de plongée ont évolué très rapidement et que les recherches traditionnelles scientifiques subaquatiques se sont transformées dans une véritable "chasse au trésor". Celle-ci est dûment organisée et financée par des organisations de caractère international.

Il saccheggio organizzato è molto più pregiudizievole per il patrimonio. Negli ultimi trent'anni l'archeologia clandestina è stata controllata da gruppi strutturati ed organizzati, composti da tecnici e da specialisti in archeologia, da intermediari per il riciclaggio, da commercianti di antichità dei migliori mercati d'arte. Questi gruppi costituiscono una minaccia per tutto il patrimonio archeologico di paesi dell'America Centrale, dell'America del Sud, dell'Asia, del Medio Oriente.

D'altro canto il commercio internazionale degli oggetti archeologici si svolge solitamente con varie tappe: vi è la localizzazione dell'oggetto, il rinvenimento, lo scavo e la raccolta degli oggetti, la vendita ad intermediari locali ed infine l'esportazione clandestina verso i mercati acquirenti.

Per quanto riguarda la protezione ed il recupero del patrimonio archeologico terrestre, il Portogallo ha numerosi siti archeologici di epoca romana che vengono scoperti ogni anno. Vestigia ancora più antiche sono state localizzate vicino alla città di Sétubal, che risalgono, secondo gli specialisti, alla colonizzazione fenicia.

Anche la paleontologia ha avuto un importante sviluppo in questi ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le scoperte di fossili di dinosauri in località vicine a Lisbona.

La dispersione dei siti, la mancanza di personale di controllo e di guardia, così come l'ignoranza da parte della popolazione di ciò che riguarda la tutela dei beni culturali, favoriscono varie forme di aggressione al nostro patrimonio.

Per quanto riguarda la tutela e il recupero del patrimonio archeologico subacqueo, le tecniche di immersione si sono evolute rapidamente e le ricerche tradizionali scientifiche subacquee si sono trasformate in vere e proprie 'cacce al tesoro'. Queste sono messe a punto e finanziate da organizzazioni internazionali.

In Portogallo, paese con quasi novecento chilometri di coste marittime e dove miliardi di navi

Au Portugal, un pays avec près de 900 kilomètres de côte maritime où des milliards de navires ont naufragé depuis le XVI siècle, beaucoup d'entre eux chargés de métaux précieux venus d'Amérique du Sud et de l'Inde, la situation semble être contrôlée, car la législation en vigueur ne permet pas l'activité de ce type d'entreprises. Cependant, des signaux évidents de rapine persistent dans les profondeurs maritimes. Ce sont les plongeurs sportifs qui, de façon systématique ou ponctuelle, recherchent les sites archéologiques connus et qui s'approprient parfois des objets localisés, en profitant du manque de surveillance existante. Dans les eaux de l'archipel des Açores, où plus de 850 navires ont coulé, dix pour cent desquels dans la Baía de Angra do Heroísmo, dans l'île Terceira, ainsi que dans la côte de l'Algarve.

La Police Judiciaire portugaise, dans le cadre de ses compétences, a rendu une collaboration maximale à l'Institut Portugais d'Archéologie, l'organisme de l'État compétent pour la surveillance des activités archéologiques, dont le résultat a été, dans certains cas, la récupération ponctuelle de quelques trouvailles archéologiques telles que des canons en fer et des pièces de monnaie en or et en argent.

Le régime juridique de protection

Le régime juridique spécifique des objets archéologiques, directement influencé par la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, est constitué par les documents suivants:

– Article 36 et suivants de la Loi 13/85 (Loi du Patrimoine Culturel Portugais);
– Décret-loi 117/97, qui a créé l'Institut Portugais d'Archéologie (IPA);
– Décret-loi 164/97, qui a établit des normes concernant le patrimoine culturel subaquatique;
– Arrêté ministériel 51/98, du 4 février 1998, qui a établit le tableau concernant les récompenses des trouvailles archéologiques;

sono naufragate sin dal XVI secolo, molte delle quali erano cariche di metalli preziosi provenienti dall'America del Sud e dall'India, la situazione sembra essere sotto controllo per quanto riguarda questi saccheggi, in quanto la legislazione vigente non consente attività di questo tipo. Tuttavia dei segni evidenti di rapina persistono per quanto riguarda le profondità marine e questo da parte di persone che fanno per sport immersioni subacquee e in maniera sistematica ricercano i siti archeologici sommersi e già noti e puntualmente si appropriano di oggetti localizzati, nei confronti dei quali non vi è nessun controllo e nessuna sorveglianza. Ottocentocinquanta navi, in effetti, hanno fatto naufragio nell'Arcipelago delle Azzorre, il dieci per cento delle quali è colata a picco nella Baia de Angra do Heroismo, nell'isola di Terceira, così come lungo la costa dell'Algarve.

La Polizia Giudiziaria portoghese, nel quadro delle sue competenze, effettua dei controlli e collabora con l'Istituto Portoghese d'Archeologia, l'organismo di Stato competente per la sorveglianza delle attività archeologiche; il risultato di questa collaborazione è stato che, in qualche caso, è riuscita a recuperare alcuni oggetti archeologici: dei cannoni e delle monete in oro ed in argento.

Il regime giuridico di tutela

Il regime giuridico specifico per quanto riguarda gli oggetti archeologici, influenzato direttamente dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, è costituito dai seguenti documenti:

– *l'art. 36 e seguenti della Legge 13/85 (legge sul patrimonio culturale portoghese);*
– *il Decreto legge 117/97 che ha creato l'Istituto Portoghese di Archeologia (IPA);*
– *il Decreto legge del 164/97, che ha stabilito delle norme per quanto riguarda il patrimonio culturale subacqueo;*

– Loi 121/99, qui a réglementé l'utilisation de faux détecteurs;
– Décret-loi 270/99, entre-temps partiellement modifié par le Décret-loi 287/2000, du 10 novembre 2000, qui a approuvé le Règlement des Travaux Archéologiques.

D'après ce régime, les biens archéologiques sont considérés comme appartenant au patrimoine national et la réalisation des travaux archéologiques dépend d'une autorisation préalable de l'Institut Portugais d'Archéologie, qui est aussi chargé de la surveillance technique de ceux-ci.

Dans le cas des objets archéologiques, le principe de l'inaliénabilité est complètement présent, étant donné que ceux-ci appartiennent, en principe, au patrimoine de l'État.

Ce régime juridique s'applique aussi aux objets provenants de l'activité subaquatique, régulée par le décret-loi n. 164/97 du 27 juin, qui prévoit également que les biens du patrimoine culturel subaquatique constituent une propriété de l'État et qu'après l'inventaire, ceux-ci ne pourront pas être exportés, aliénés ou altérés.

La législation publiée en 1993 (décret-loi 289/93) permettait l'exploration commerciale des découvertes subaquatiques, mais celle-ci n'a pas été appliquée car, entre-temps, le décret-loi 164/97, précité, a établi de nouvelles règles concernant le patrimoine subaquatique, les harmonisant avec la législation applicable aux activités archéologiques dans le milieu terrestre.

Cette nouvelle réglementation a établi des récompenses pour les découvertes fortuites et elle a interdit l'utilisation, sans licence, d'appareils électroniques de détection proche ou lointaine.

Cette réglementation a aussi éliminé la possibilité de concession de l'exploration commerciale du patrimoine culturel subaquatique de telle façon que cette activité est alors passé à la condition de projet strictement scientifique.

– il Decreto ministeriale del 51/98 del 4 febbraio 1998, che ha stabilito il quadro degli indennizzi e le ricompense da concedere quando vi sono dei ritrovamenti archeologici;
– la Legge 121/99 che ha regolamentato l'utilizzo dei metal-detectors;
– il Decreto legge 270/99, parzialmente modificato dal Decreto legge 287/2000 del 10 novembre 2000, che ha approvato il Regolamento dei Lavori Archeologici.

Ebbene, questa regolamentazione cerca di controllare il patrimonio culturale, anche quello subacqueo.

Per quanto riguarda i beni archeologici, questi sono considerati appartenenti al patrimonio statale e la realizzazione di scavi archeologici dipende da una preventiva autorizzazione dell'Istituto Portoghese d'Archeologia, che è incaricata anche della loro sorveglianza tecnica.

In materia di beni archeologici, il principio della inalienabilità è presente, dal momento che per definizione essi appartengono allo Stato.

Questo regime giuridico si applica anche agli oggetti che provengono dall'attività subacquea, regolata dal decreto legge 164 del 27 giugno 1997, che prevede che i beni appartenenti al patrimonio culurale subacqueo siano proprietà dello Stato e che – dopo esser stati inventariati – non possono essere alienati, esportati o venduti o alterati.

La legislazione pubblicata nel 1993 (decreto legge 289/93) permetteva l'utilizzo commerciale delle scoperte subacquee, ma questa legge non è stata applicata perché nel frattempo un decreto legge, il 164/97 già citato, ha stabilito nuove regole per quanto riguarda il patrimonio subacqueo, armonizzandole con la legislazione applicabile alle attività archeologiche sul terreno.

Questa nuova regolamentazione ha stabilito anche delle ricompense per tutte le scoperte fortuite. Ha vietato l'utilizzo, senza licenza, di apparecchi o apparecchiature elettroniche.

Questions à débattre

a) Pour les raisons susmentionnées et d'après la loi du patrimoine culturel, on ne peut pas questionner la valeur culturelle intrinsèque des trouvailles archéologiques, à partir du moment où elles ont un intérêt significatif pour la permanence et la culture portugaise à travers les temps. Dans ce sens, les biens archéologiques appartiennent au patrimoine national.

b) Les fouilles archéologiques illicites sont punies par la législation portugaise et l'Institut Portugais d'Archéologie est responsable de leur surveillance. La tâche d'identifier les trouvailles archéologiques appartient à cet institut du Ministère de la Culture.

c) La législation portugaise prévoit le retour des trouvailles archéologiques résultantes d'une fouille et d'une exportation illicites à leur pays d'origine. La possibilité de renforcer la réglementation internationale, notamment celle de la Directive et de la Convention européenne, est très positive pour la protection du patrimoine.

d) Le renfort du code déontologique des musées et des institutions similaires à fin d'éviter l'achat des trouvailles archéologiques d'origine douteuse est aussi une tâche urgente et nécessaire, car sans des marchés qui n'observent pas strictement les règles, le trafic ne fonctionne pas.

e) Au Portugal, l'Institut Portugais d'Archéologie est compétent en ce qui concerne la promotion d'accords bilatéraux pour mener des fouilles archéologiques conjointes, l'obtention de prêts pour des études et des exhibitions, ainsi que la promotion de récompenses publiques qui puissent contribuer à limiter, au maximum, le trafic des trouvailles archéologiques ayant une origine illégale.

Dans ces cas, la Police Judiciaire portugaise pourra donc seulement collaborer, sous condition d'évaluation ponctuelle, pour établir des canaux appropriés d'informations.

Questa regolamentazione ha anche eliminato qualsiasi possibilità di concessione per sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo, in modo tale che queste attività possono essere effettuate solo a condizione che esista un progetto strettamente scientifico.

Spunti per una discussione

a) Per tutte le ragioni dette in precedenza e in conformità con la legge sul patrimonio culturale, non si può mettere in discussione il valore culturale intrinseco dei reperti archeologici, dal momento che hanno un interesse preminente per la cultura portoghese attraverso il tempo: ecco perché il nostro patrimonio è un patrimonio nazionale.

b) Gli scavi archeologici illeciti sono puniti dalla legislazione portoghese. Il compito di identificare e di custodire questi oggetti è dell'Istituto Portoghese di Archeologia del Ministero della Cultura.

c) La legislazione portoghese prevede la restituzione degli oggetti archeologici risultanti da uno scavo e da una esportazione illeciti al paese d'origine. La possibilità di rafforzare la regolamentazione internazionale, soprattutto quella della Direttiva e della Convenzione europee, è molto positiva per la tutela del patrimonio.

d) Un codice deontologico da parte dei musei e degli istituti analoghi è una tappa urgente e necessaria per evitare l'acquisto di oggetti di origine dubbia. È così che si può sconfiggere il traffico illecito.

e) In Portogallo, l'Istituto Portoghese di Archeologia è competente per quanto riguarda la promozione di accordi bilaterali per lo svolgimento di scavi archeologici congiunti e la concessione di prestiti per studio e per mostre, così come la promozione di ricompense pubbliche che possano contribuire a limitare al massimo il traffico illecito di oggetti archeologici di origine illegale.

L'intervention de la Police Judiciaire

Prenant en considération les nécessités d'améliorer la capacité de réponse à ce type de criminalité, la Police Judiciaire portugaise, dans le cadre de ses compétences, s'efforce pour développer un ensemble de mesures qui s'avèrent appropriées au combat de ce phénomène. C'est-à-dire, l'augmentation de l'activité de surveillance systématique sur les agences de vente aux enchères et d'autres établissements d'achat et de vente d'antiquités. Nous pensons qu'il est fondamental connaître le marché. Il faut établir de meilleures formes de coopération, formelles et informelles, entre tous les opérateurs du système de contrôle de ce phénomène criminel; et augmenter les moyens humains engagés dans les activités de prévention et d'investigation criminelle ainsi que l'amélioration de la respective formation professionnelle spécialisée.

Ces mesures ont peut-être contribué à une augmentation sensible de l'efficacité de la police portugaise.

Parmi d'autres enquêtes, un exemple en est la récupération exceptionnelle d'un ensemble d'antiquités, en incluant des tableaux, du mobilier, des statues en pierre et en bois, ainsi que des objets en argent et en porcelaine, qui avaient été volés dans des fermes, des manoirs et des églises pendant les deux dernières années.

Cette récupération de pièces volées souligne l'action de notre service.

En effet, dans les derniers six mois, les démarches qui ont mené à l'extinction d'un grand groupe organisé, la Police Judiciaire a saisi plus de 1200 pièces, ayant une valeur totale de près de 2,5 millions de Euros, ainsi que 12 armes à feux et 5 voitures supposées d'avoir été utilisées pour le transport de marchandises. 9 suspects ont été détenus et plus de 20 autres ont été assujettis à d'autres mesures judiciaires de coercition, quelques-uns d'entre eux étant des commerçants d'antiquités. Les enquêtes sont encore en cours, et nous souhaitons que quelques-unes des pièces

In questi casi la Polizia Giudiziaria portoghese è pronta a collaborare per stabilire dei registri e per raccogliere il massimo delle informazioni circa gli oggetti rubati.

L'intervento della Polizia Giudiziaria

Tenuto conto della criminalità esistente in questo campo, la Polizia Giudiziaria portoghese, nell'ambito delle sue competenze si sforza di sviluppare un insieme di misure che siano appropriate per la lotta contro questo fenomeno ed in particolare tende ad aumentare l'attività di controllo sistematico delle società che effettuano vendite all'asta ed altri istituti che si occupano di questo tipo di vendite di antichità.

Noi pensiamo che il mercato debba essere controllato costantemente.

Si tratta anche di istituire forme migliori di cooperazione formale ed informale fra tutti gli operatori, per sconfiggere il fenomeno criminale. Si tratta di aumentare i mezzi umani impegnati nell'attività di prevenzione e di indagine e si tratta di formarli e specializzarli.

Queste misure potranno contribuire ad un aumento sensibile dell'efficacia dell'attività della polizia portoghese.

Fra le varie inchieste, un esempio è il recupero eccezionale di varie antichità, includenti quadri, mobili, statue in pietra e legno, oggetti in argento e porcellana, oggetti che erano stati rubati in varie chiese e in varie dimore negli ultimi due anni.

Questo recupero di oggetti rubati mostra l'impegno notevole del nostro servizio.

Negli ultimi sei mesi sono stati sgominati molti gruppi criminali. Oltre milleduecento pezzi sono stati recuperati per un valore di oltre 2,5 milioni di euro. Dodici armi da fuoco sono state sequestrate e cinque macchine che erano state utilizzate per il trasporto di dette merci. Nove sospetti sono stati arrestati e più di venti sono stati sottoposti a varie misure giudiziarie. Alcuni di loro erano dei commercianti di antichità. Le

volées au Portugal soient encore localisées et saisies, notamment en Espagne et au Royaume Uni, où elles ont peut-être été envoyées à fin d'être vendues.

Pour conclure, j'informe qu'en ce qui concerne les actions d'information publique, la Police Judiciaire portugaise dispose maintenant d'une page de l'Internet, à l'adresse *www.pj.pt,* où se trouvent les images de 60 des œuvres d'art les plus recherchées, ainsi que la législation applicable au patrimoine culturel.

inchieste sono ancora in corso; alcuni dei pezzi, che sono stati rubati in Portogallo, sono stati localizzati e sequestrati in Spagna e nel Regno Unito, dove erano stati trasferiti per la vendita.

Per concludere desidero informarvi che per quanto riguarda le attività di informazione della Polizia giudiziaria portoghese, essa dispone di una pagina Internet, il cui indirizzo è: wwpj.pt, *dove vengono presentate le immagini delle 60 opere d'arte più ricercate, così come la legislazione applicabile al patrimonio culturale.*

ANTONIO CORTES[1]

LA SITUAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI IN SPAGNA

I work for the Historical Heritage group, our specialised unit in this type of crime. First of all I would like to thank Arma dei Carabinieri specially the Comando Tutela Patrimonio Artistico for inviting us to this interesting convention. I want to speak about the current situation of archaeological sites pillage in Spain. It is impossible to establish the amount of archaeological pillaging carried out in our country every year, as we have only the data from the security force when they catch the looter red handed in the archaeological site, trying to find something illegally or when the pillaging is taking place in archaeological sites where authorisation to excavate has been granted. Consequently the data shown during this speech correspond only to the pillages reported by different units of the Civil Guard. We have between 300 to 400 crimes every year. We can see a constant increase in the number of actions in recent years, although in the year 2000 there has been a slight drop. The increase will be due more than to the increase in pillaging to a number of different circumstances, among which we should highlight the improved training of the different units mainly through tools organised by the different government departments, the experience gained by the working officers as well

Appartengo al Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale, una unità specializzata nella lotta contro questo tipo di criminalità. Desidero ringraziare l'Arma dei Carabinieri, ed in particolare il Comando Tutela Patrimonio Artistico per il cortese invito.

Nel mio intervento vorrei illustrare la situazione dei saccheggi ai danni dei siti archeologici in Spagna. Non siamo in grado di determinare l'entità dei saccheggi che vengono commessi nel nostro paese ogni anno, poiché disponiamo solo dei dati fornitici dai responsabili della sicurezza, dati che si riferiscono alla cattura di saccheggiatori sorpresi sul fatto nel corso di scavi clandestini, oppure al saccheggio di siti archeologici per i quali è stata concessa l'autorizzazione allo scavo. Pertanto i dati che vi fornirò si riferiscono esclusivamente ai saccheggi denunciati dalle unità della Guardia Civile.

Ogni anno vengono commessi dai 300 ai 400 reati. Il numero di interventi ha registrato un incremento, anche se nel 2000 c'è stata una leggera flessione. Questo aumento è da imputare non tanto ad un incremento dei saccheggi, quanto ad altre circostanze, quali ad esempio il miglior addestramento delle diverse unità, che utilizzano gli strumenti messi a disposizione dai diversi settori della pubblica amministrazione, l'esperienza

[1] Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale – Guardia Civile – Spagna.

http://www.numismaticadellostato.it

as better qualified standard legal proceedings of the regional government. Acomparison of the situation of the different self-governing regions during the same time frame shows a huge difference in the number of actions carried out in Andalusia in comparison with other regions. There are several circumstances that explain this difference. Andalusia is the second largest region in Spain; it is rich in archaeological sites. There are quasi-organized groups engaged in site pillaging and the regional government is well aware of this problem. All that together makes such a big difference since in Andalusia is committed over half of the actions carried out in the whole country. The illegal activities reported include the use of metal detectors and illegal prospecting. This represents 75% of all actions and affects almost all regions. Crimes against archaeological sites, roman roads, protected buildings represents 14% of the total amount and mainly affects tourist and highly populated areas where lots of construction works is carried out for the construction of new buildings or communication roads or for mobile antennas.

Position of archaeological items from pillaging with the aim of distributing them on the black markets or for personal enjoyment. Pillaging of paleontological sites, underwater archaeological pillage and pillaging of protected caves paintings. With regard to those involved in these illegal activities first we could make a clear division between institutions, private organizations and individuals. Most institutions are small city councils and to a lesser extent river authorities and the offences committed concern damages to the archaeological sites. The private entities mainly include construction companies, companies that extract stone from quarries and mobile telephone companies that damage the sites while installing their repeaters. There are also nautical clubs, foreign and export associations that commit the same type of offences as the public institutions. The

fatta dai funzionari in servizio e migliori procedure legali, messe in atto dalle autorità locali. Confrontando le situazioni dei diversi governi locali, esaminate in uno stesso arco temporale, si evidenzia la grande differenza tra il numero di azioni condotte in Andalusia e le altre regioni. Questa differenza è dovuta a diversi fattori, l'Andalusia è la seconda regione per estensione ed è molto ricca di siti archeologici. In questa regione sono presenti delle bande semi-organizzate dedite al saccheggio dei siti archeologici ed il governo regionale è a conoscenza di questo fenomeno. Per questi motivi, più della metà delle azioni nel nostro paese vengono condotte in Andalusia. Le attività illecite denunciate comprendono anche l'uso del metal-detector e le ricerche clandestine. Questo tipo di attività rappresenta circa il 75% di tutti i reati ed è presente in quasi tutte le regioni. I reati commessi in siti archeologici, in strade romane, negli edifici protetti rappresentano il 14% del totale; di solito tali reati si verificano in zone turistiche e densamente popolate, dove si eseguono molte opere edili per la realizzazione di nuove costruzioni o di nuove strade, o per l'installazione di antenne telefoniche per i telefoni cellulari.

I reperti archeologici, frutto di saccheggi, sono destinati al mercato nero oppure a collezioni private. Per quanto riguarda il saccheggio di siti di interesse paleontologico, di siti sottomarini o di pitture in grotte poste sotto tutela, è necessario distinguere tra istituzioni, organizzazioni private e individui. La maggior parte delle istituzioni è rappresentata da piccoli comuni, ed in misura minore dalle autorità fluviali, e di solito si tratta di danni a siti archeologici. Le organizzazioni private sono di solito costituite da società di costruzioni, società che si occupano dell'estrazione di pietre da cava, compagnie di telefonia mobile, che danneggiano i siti per installare i ripetitori. I club nautici, le associazioni straniere e di esportazione commettono lo stesso tipo di reati perpetrati dalle istituzioni pubbliche. Per quanto riguarda i reati

offence committed by individuals requires a further study and I will go on to speak about them.

Nearly all the offenders and or the offences related to the use of metal detectors are illegal prospecting carried out by individuals. Individuals also commit a lot of damage of archaeological sites. About 30% of the total number of offences is committed by persistent offenders. Some of them have been reported to seek time in a 4-year period. This persistence saw some kind of organization. In regard to the origin of these persistent offenders they mainly come from Andalusia. Most of them operates in the area or in the neighbouring province, however similar groups extend their scope to very far locations, exactly in the north of Spain. Usually when the security forces discover these individuals on the site looting for archaeological items, persistent offenders not casual offenders hold many items. There are some metal objects, bottles, rings, fibulas etcetera although in some exceptional cases police has seized vessels and mosaics. Major seizures of archaeological material requires police investigations that's police searches in houses and sometimes the warehouses of those people under investigation being quite common in these cases to size the items including coins, votive offerings, fibulas, pottery as well as the seizures of plans and maps to locate the finds.

After analysing all the data of the seizures of the Civil Guard we can establish 3 main and clearly differentiated types of pillagers of archaeological finds: casual pillagers, regular pillagers and lastly we have the local experts. These local experts are keen on archaeological data moved by their interest in history and culture. They seize these types of objects without the corresponding authorization and absolutely not aware of excavation techniques, pretending to be the saviours of the local culture and sometimes gathering substantial collections. Likewise there are several amateurs archaeological associations that create the same problem as local experts and

commessi dai privati è necessario procedere ad un'analisi più dettagliata.

Nella maggior parte dei casi, i privati utilizzano metal-detectors commettendo il reato di ricerche clandestine. I privati sono anche responsabili di molti danni arrecati ai siti archeologici. Il 30% circa dei reati viene commesso da criminali abituali. Alcuni sono stati denunciati più volte nel corso di quattro anni. Questo tipo di continuità dei reati è collegata ad una qualche forma organizzativa. Per quanto riguarda la provenienza, la maggior parte dei criminali è di origine andalusa. La maggior parte di loro opera nella propria zona o nelle zone limitrofe, anche se il raggio di azione di alcuni gruppi si estende fino al nord della Spagna. Quando i servizi di sicurezza colgono in flagrante privati che saccheggiano i siti archeologici, i criminali abituali vengono solitamente trovati in possesso di molti oggetti. Di solito si tratta di oggetti metallici, bottiglie, anelli, fibule, ecc. ed in alcuni casi, ma più raramente, sono stati confiscati vasi e mosaici. Per arrivare a sequestri di maggiore rilevanza sono necessarie indagini di polizia, con perquisizioni di abitazioni e a volte, anche dei depositi degli indagati. In questi casi si arriva al sequestro di monete, offerte votive, fibule, oggetti in terracotta, oltre ai piani ed alle cartine dove sono indicati i siti archeologici.

Dall'analisi dei dati relativi ai sequestri compiuti dalla Guardia Civile emergono tre tipi di saccheggiatori: abbiamo i saccheggiatori casuali, coloro che compiono saccheggi abitualmente ed infine gli esperti locali. Questi ultimi, mossi da interessi storici e culturali, vanno a caccia di reperti archeologici. Si appropriano di reperti senza le necessarie autorizzazioni, e non conoscono le tecniche di scavo, sono armati solo dal loro desiderio di diventare i conservatori delle testimonianze della storia locale, e spesso riescono a mettere insieme delle raccolte abbastanza importanti. Le associazioni archeologiche amatoriali creano problemi dello stesso tipo, di solito il loro scopo è quello di creare un museo o un cen-

usually their true or supposed intention is to set up an archaeological museum or cultural centre in the town where the association is settled.

As can be seen in the statistical data shown before, the metal detector is the main tool for looters and there are different prices and types. In Spain it is legal to sell and possess these tools and both sellers and owners allege that they only use it for seeking minerals however in fact they're used to pillage archaeological finds. To defend their own interests the uses of metal detectors are set up different detectorists associations whose statutes claims that the members are only keen on finding minerals and that their code of ethics oblige them to hand over to the authorities any object with an archaeological interest that they would find. Lots of pillagers when caught red handed show some cards indicating their membership to one of these associations with the aim of justifying what they're doing which of course don't give any right to act in this way.

In Spain the trade of archaeological items is considered legal if these items come from legal collections or it can be proved that they've been legally acquired. This purchase could have been made abroad holding in that case the corresponding import documentation or in the legal national markets holding in that case the corresponding invoice. The licit trade is conducted through numismatic or archaeological business. These businesses are obliged to hold a detailed register of the pieces in the shop. Apart from that in towns like Madrid, Barcelona and Seville some conventions are held in hotels periodically where there is trade of these types of objects. However alongside the licit trade flourish the illicit traffic. The most important pieces are sold directly to private collectors who normally belong to the upper, middle class who are known by the looters of previous sales. The pieces of less quality are distributed in some towns near the pillage's sites, in particular in establishment where crowds gather, normally

tro culturale nella città dove ha sede l'associazione stessa.

È possibile dedurre dai dati statistici, che il metal-detector è lo strumento usato più di frequente dai saccheggiatori, in commercio è possibile reperire metal-detectors di prezzo e tipi diversi. In Spagna la vendita dei metal-detectors è lecita e sia i rivenditori che gli acquirenti sostengono che i metal-detectors verranno utilizzati per la ricerca di minerali, di fatto vengono adoperati per eseguire ricerche di reperti archeologici. Sono nate così delle associazioni che si prefiggono di proteggere l'utilizzo dei metal-detectors e gli interessi dei possessori di tali strumenti. Negli statuti di queste associazioni si dichiara che i membri si dedicheranno esclusivamente alla ricerca di minerali e che il loro codice deontologico di comportamento impone di consegnare alle autorità competenti qualsiasi reperto di interesse archeologico ritrovato. Molti di questi saccheggiatori, quando vengono colti in flagrante, esibiscono il loro tesserino a giustificazione del loro operato, ma ovviamente, ciò non dà loro il diritto di agire in questo modo.

In Spagna, è consentito il commercio di reperti archeologici, a condizione che si possa dimostrare che provengono da collezioni lecite o che si possa dimostrare che sono stati acquistati lecitamente. È obbligatorio essere in possesso di documenti di importazione per gli acquisti effettuati all'estero, e di fattura per gli acquisti effettuati nel mercato lecito interno. Il mercato lecito è costituito da attività commerciali collegate alla numismatica ed all'archeologia. Queste attività prevedono obbligatoriamente un registro dei beni presenti in negozio. Fatta eccezione per città come Madrid, Barcellona e Siviglia, il commercio di questo tipo di oggetti si svolge in alberghi. Il commercio clandestino di questi beni è comunque florido. Gli oggetti più importanti sono venduti direttamente a collezionisti privati, di estrazione sociale medio alta, e conosciuti dai saccheggiatori per precedenti vendite. Gli oggetti meno

pubs or in estate markets of towns where trafficking of pillage items take place. The way in which these sales are conducted in pubs or estate markets depends on the police pressure against illicit traffic and the trade will be conducted openly in front of everyone or secretly, hiding the pieces in vehicles parked nearby or in the hands of accomplices also nearby. It must be taken into account that licit trade can also be used for covering up the illicit traffic by selling pillage items in legal shops or by forging the invoice, all of it with or without the trader knowing.

On the other hand it is believed that international illegal traffic of archaeological items exist, as some specimen appear in international auction houses. This has been detected but some items pillaged in Spain leave the country illegally and then return with an invoice in that way managing to hide the true origin. Although advertisement have been seen in the press offering archaeological material, the newest way of illicit trade of archaeological item is the one detected in the Internet that is becoming more and more frequent.

The most important case is a police operation carried out by the Spanish Civil Guard in September 1999, when a gang involved in archaeological pillaging and illicit exportation by means of auctions in Internet was forced out of action. In this operation three people were arrested and over 9,000 pieces belonging to the Spanish Historical Heritage were safe together with archaeological plans, metal detectors, computing materials, accountancy books and correspondence with lots of buyers. The main suspect had been acting since 1997 and most deliveries were made to the United States although there was also evidence of trade with Australia, Canada, Germany, France and Portugal.

On the other hand, according to our experience, the relation between illicit trade of works of art and archaeological pillaging material is not very close and the distribution channels and purposes are different.

importanti vengono distribuiti in cittadine vicine al luogo del saccheggio, di solito si scelgono punti di ritrovo o mercati. Le modalità di vendita di questi oggetti variano in funzione della pressione esercitata dalle forze di polizia contro il mercato clandestino. A volte queste vendite avvengono alla luce del sole, a volte in modo molto segreto, all'interno di automobili, o avvalendosi di complici che hanno il compito di tenere gli oggetti. È da considerare il fatto che il mercato lecito può essere utilizzato come copertura per gli scambi illeciti, gli oggetti rubati possono essere venduti in negozi regolari, oppure si possono falsificare le fatture, a volte, anche all'insaputa del proprietario dell'attività commerciale.

D'altro canto, il traffico clandestino internazionale di reperti archeologici è una realtà, dal momento che è possibile reperire degli oggetti nelle case d'asta internazionali. Alcuni oggetti frutto di saccheggi escono clandestinamente dalla Spagna per poi rientrare con una regolare fattura, riuscendo così a nascondere la loro vera origine. Sebbene la stampa presenti annunci con offerte di reperti archeologici, Internet è la vera novità nel commercio clandestino di questo tipo di oggetti, ed il numero di casi collegati a transazioni su Internet è in costante aumento.

Il caso più importante è rappresentato da una operazione condotta dalla Guardia Civile, nel settembre del 1999, che portò allo smembramento di una banda coinvolta in scavi clandestini e in circolazione illecita di reperti, grazie ad aste on-line su Internet. Questa operazione ha portato all'arresto di tre persone ed al recupero di oltre 9.000 reperti appartenenti al patrimonio culturale spagnolo. Sono stati inoltre recuperati mappe di siti archeologici, metal-detectors, materiale informatico, libri contabili e corrispondenza con un gran numero di acquirenti. Il sospettato principale agiva dal 1997, e la maggior parte degli oggetti era stata spedita negli Stati Uniti, c'erano comunque prove di transazioni effettuate con clienti in Australia, Canada, Germania, Francia e Portogallo.

Another issue to be considered is the forgery of archaeological items a crime that has considerably increased in recent times due to the significant economic profits that this activity generates. This cannot be classified as pillaging and does not damage the National Archaeological Heritage, this is fraud. However this phenomenon must be taken into account since supposed original pieces could be seized and after special analysis discovered to be a forgery. With regard to the production of this forged pieces two methods of production have been detected. The first one involves clandestine production and for this reason, once the piece has been manufactured it goes through an ageing process using chemicals, and it is buried in the earth or put in the water for a period of time. The second method consists in acquiring a piece from one of the workshops, which makes reproduction of archaeological piece in Spain, and then it is used to be passed as an original.

Aspecial type of archaeological pillaging is carried out in underwater sites. The Spanish coastline is suffering a considerable sacking due to similar reasons as the intense touring, the spread of scuba diving and improvement of submarine exploration equipment. In many areas lots of tourist favoured by mild weather extracts materials and most of the times with total impunity due to the difficulties in guarding the sea.

Two types of different criminal behaviour have been detected in the pillaging of cave paintings: on one hand we have the damages caused by the hooliganism and on the other hand we have the robbery of paintings. With reference to the last case two modus operandi have been employed: the first one uses of sophisticate means of uplift the support where the paintings are; and the second method, which is more basic, involves taking up some figures until one is managed to be successfully removed although the paintings are damaged.

D'altro canto, secondo la nostra esperienza il rapporto tra il commercio illecito di opere d'arte ed il saccheggio di reperti archeologici non è così stretto; i canali di distribuzione e le finalità sono diverse.

Si deve inoltre prendere in considerazione un altro elemento: la falsificazione di reperti archeologici, un reato le cui proporzioni sono aumentate considerevolmente di recente, anche per i notevoli profitti che questa attività riesce a produrre. Non si tratta di saccheggio, e questa attività non danneggia il Patrimonio Archeologico Nazionale, si tratta solo di frode. Tuttavia, è un fenomeno da prendere in considerazione, poiché potrebbe accadere che si sequestrino dei reperti credendoli originali, per poi rivelarsi falsi. Abbiamo individuato due metodi utilizzati per la produzione di oggetti falsi. Il primo metodo prevede la produzione clandestina dei falsi, i reperti vengono quindi sottoposti ad un processo di invecchiamento chimico, e successivamente, sepolti o immersi in acqua. Il secondo metodo prevede l'acquisto di una riproduzione di un reperto archeologico spagnolo da vendere come se fosse un originale.

I siti archeologici sottomarini sono oggetto di un particolare tipo di saccheggio. Anche la zona costiera spagnola è costantemente minacciata da saccheggi a causa dell'intenso flusso turistico, alla diffusione delle immersioni subacquee ed alle migliori attrezzature disponibili per le esplorazioni sottomarine. In molte zone i turisti riescono a portare alla luce, con il favore della buona stagione, molti materiali, e questi saccheggi rimangono spesso impuniti, poiché non è semplice sorvegliare le coste.

Due tipologie di comportamenti criminali sono state individuate per quanto riguarda il saccheggio di dipinti nelle grotte: da una parte i danni causati da vandali, e dall'altra parte abbiamo il furto perpetrato con due modus operandi; in alcuni casi vengono utilizzate tecniche sofisticate per asportare il dipinto, altre volte

In various points within the national territory, especially in the northern provinces, considerable police intervention involving pillaging of paleontological heritage is taking place and a percentage of this acts are committed by nationals of neighbouring countries.

Finally I would like to briefly explain the organization and mission of our police force with regards to the protection of historical heritage. The Civil Guard is a force with a military nature although it performs police tasks similar to the Italian Carabinieri, Defence Gendarmerie or the Portuguese Guardia National de Policao. Founded in 1844 the Institution comprises 70 thousand members and the police activity includes prevention and investigation activities. The Civil Guard is responsible for security in small towns and all rural areas which means a very wide deployment, which is quite an advantage for protecting the historical heritage and the Civil Guard investigates about 80% of the crime against cultural heritage committed in Spain. These activities take place in churches and in small villages or isolated places, local museums, private houses.

Almost all the archaeological sites are located in areas which are in charge of the Civil Guard. Within the general bodies of the Civil Guard there are different services involved in some way in the protection of historical heritage. We have the Public Security Units which protects property and land belonging to the Spanish cultural heritage and they are the first to intervene when a crime is committed. One of the tasks assigned to the Wildlife and Nature Protection Service is to protect the archaeological sites as well as enforcing regulations such as for ivory artefacts. The Maritime Service with the diving activity groups, in their activities carried out both above and below the sea, protect underwater archaeological finds. The Fiscal Service, in charge of suppressing every type of smuggling

vengono rimosse più figure per poter asportare una figura intatta, danneggiando il dipinto in modo irreparabile.

Abbiamo registrato anche molti interventi di polizia, in diverse località del territorio nazionale, in particolare nelle province del nord, per il saccheggio di siti di interesse paleontologico e molti di questi reati sono stati perpetrati da cittadini di paesi confinanti.

Per concludere desidero illustrarvi brevemente la struttura e i compiti delle nostre forze di polizia, per quanto riguarda la tutela del nostro patrimonio storico. La Guardia Civile è un corpo di polizia militare, ed i compiti affidatigli sono simili a quelli svolti dai Carabinieri, dalla Defence Gendarmerie o dalla Guardia Nazionale Portoghese. Fondato nel 1844, il Corpo è composto da 70.000 membri e i suoi compiti prevedono attività di prevenzione e di indagine. La Guardia Civile ha il compito di garantire la sicurezza nelle piccole cittadine e nelle zone rurali, e ciò comporta un ingente spiegamento di forze, sicuramente un vantaggio dal punto di vista della tutela e della salvaguardia del patrimonio culturale; le indagini della Guardia Civile riguardano l'80% dei reati commessi in Spagna ai danni del patrimonio culturale. Questi reati vengono commessi contro chiese o in cittadine molto piccole, oppure in località isolate, musei locali, e residenze private.

La maggior parte dei siti archeologici si trova nelle zone di competenza della Guardia Civile. La Guardia Civile comprende diverse unità che sono, in qualche modo, collegate alla tutela del patrimonio storico. Le Unità destinate alla Sicurezza Pubblica hanno il compito di proteggere beni e terreni appartenenti al patrimonio culturale spagnolo e sono le prime ad intervenire in caso di reato. I compiti assegnati al Servizio Protezione Fauna e Foreste prevedono anche la protezione dei siti archeologici e l'applicazione di normative, quali ad esempio quello concernente gli oggetti in avorio. Il Servizio Marittimo, con i gruppi operativi subacquei, si occupa della pro-

activity in the coastal areas borders and customs and so responsible for avoiding illegal export of cultural goods. Lastly the purely investigation task is carried out by the Criminal Police Investigation Service based in Madrid but covering the whole country throughout the central operational unit. This unit is divided in two different investigation groups according to the different types of crimes. One of these groups is the Historical Heritage group, specialised in investigating crimes against the cultural heritage. They fight against national and international groups involved in stealing works of arts and antiques, archaeological pillaging, smuggling of cultural goods and every kind of forgery, counterfeits etc. This group also gathers all the information from all the units within the force regarding this type of criminality and manages the computerised database of stolen cultural goods that is a key element for fighting against this type of crime. Similarly, in liaison with specialised units from other countries the unit carries out investigation beyond Spanish borders being especially important the relationship with Italy, France and Portugal as these countries are the main destinations of the artefacts that have been stolen in Spain.

Just to finish I would like to tell you that all the units of the Civil Guard are willing to collaborate with you in any investigation and in any other specific arrangement that you require.

tezione dei reperti archeologici sottomarini, grazie alle attività espletate sia a terra che in mare.

Il Servizio Fiscale ha il compito di reprimere le attività di contrabbando nelle zone costiere e ai confini, ed ha quindi il compito di evitare la circolazione illecita dei beni culturali. Il Servizio di Polizia Criminale effettua indagini, ed anche se la sede è a Madrid, l'unità operativa centrale copre l'intero territorio nazionale. Questa unità è suddivisa in due gruppi investigativi, ognuno dei quali si occupa di una serie di reati.

Il Gruppo per il Patrimonio Storico è uno di questi, ed indaga sui reati commessi contro il patrimonio culturale. Il loro obiettivo è la repressione e la lotta contro i gruppi, sia nazionali che internazionali, coinvolti nei furti di opere d'arte, nel contrabbando di beni culturali, nella riproduzione di falsi, ecc. Questo gruppo raccoglie anche ogni informazione relativa a questo tipo di reati, fornita dalle altre unità della Guardia Civile, e gestisce una banca dati informatizzata dei beni culturali rubati, che rappresenta un elemento chiave nella lotta contro questo tipo di reati.

Inoltre, questa unità, in collaborazione con unità specializzate di altri paesi, conduce indagini al di fuori dei confini spagnoli. I rapporti con l'Italia, la Francia ed il Portogallo sono particolarmente importanti, poiché questi paesi rappresentano le principali destinazioni degli oggetti rubati in Spagna.

Vorrei concludere sottolineando che tutte le unità della Guardia Civile sono pronte a collaborare con voi per qualsiasi indagine o necessità.

BLANCA NIÑO NORTON[1]

LACIRCOLAZIONE ILLECITA DEL PATRIMONIOCULTURALE IN GUATEMALA

During the last 20 years different actions have been developed depending on the interest of the Director of the Institute of Anthropology and History, IDAEH and also depending in great manner on the budget of the institution to be spent in issues that are directly related to illicit appropriation or exportation of cultural goods. The Ministry of Culture and Sports has given strong support to the policy that IDAEH has presented.

Guatemala as a multiethnic, plurilingual and multicultural society has an indefinable list of cultural expressions and traditions that are part of the intangible heritage strongly related to objects and images of cultural and religious use in different communities.

Guatemala is conscious of the difficult target against illicit traffic of cultural property not only in the theme of archaeological objects but also of colonial visual art and silver work, traditional paintings, modern paintings, textiles, books and documents of importance to the history of the Nation and of invaluable value for the self determination of the cultural roots.

This year as an initiative from the Minister of Culture and Sports Mrs. Otilia Lux de Cotí, and the convenient support of the Getty Conservation Institute with a Guest Scholar Grant, the view to

Negli ultimi venti anni, gli interventi attuati in questo settore sono stati definiti dal Direttore dell'Istituto di Antropologia e Storia, IDAEH, in funzione anche delle disponibilità di budget destinate alle appropriazioni o alle esportazioni illecite di beni culturali. I suggerimenti presentati dall'IDAEH hanno ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura e dello Sport.

Il Guatemala è un paese multietnico, plurilingue e multiculturale, che presenta molte espressioni e tradizioni legate ad oggetti ed immagini che appartengono alla sfera culturale e religiosa delle diverse comunità.

Il Guatemala è consapevole delle difficoltà che scaturiscono dalla lotta contro la circolazione illecita di beni culturali, non solo di reperti archeologici, ma anche di iconografie di epoca coloniale e manufatti in argento, dipinti d'epoca e moderni, tessuti, libri e documenti significativi dal punto di vista storico per il paese e di valore inestimabile per la determinazione delle radici culturali. Quest'anno, su iniziativa del Ministro della Cultura e dello Sport, Otilia Lux de Cotí e con il supporto del Fondo istituito dal Getty Conservation Institute è stato possibile dare una nuova impostazione alla lotta contro la circolazione illecita. È stato adottato, ad esempio il modulo, approvato dall'UNESCO per documentare le opere

[1] Cooperazione Internazionale, Ministero della Cultura e dello Sport – Guatemala.

http://www.numismaticadellostato.it

work against illicit traffic has started with new concepts, as the implementation of the object ID standard form for documentation of stolen goods approved by UNESCO (cfr. p. 328). Other activities in progress like to update agreements and create new ones for multilateral cooperation.

The task now is to unify views and actions as a inter-institutional team that will be able to identify resources, and get advantage of them in a more effective manner. The INTERPOL Guatemala, the section for ecology and cultural heritage from the Service for Criminal Investigation of the Civil National Police (SIC), the Register of Cultural Property of IDAEH, The National Park Tikal (PANAT), The Protection of Archaeological Sites in Petén Yaxhà-Nakùn-Naranjo, had joined the team to start a new co-operation and approach to the difficult problem that is growing very fast due to the economic problematic situation in Guatemala.

Other organisations like the Superintendence of Administration of Customs (SAT) and the Ministry of Public Affairs had been invited to join this work against robbery, illicit appropriation and exportation of cultural objects.

The problem of customs and parcel service are still not part of the actions taken because there is no infrastructure to facilitate this control. X rays are not used for luggage or cargo in La Aurora and Tikal International Airports. The need of technical training to be able to recognise and facilitate the management and control of exported goods is basic for the control of import/export of cultural goods.

The Superintendence of Administration of Customs (SAT) does not perform any control to detect cultural goods since they understand that is not common to import/export cultural goods via customs. Last year with the co-operation of the Costa Rican Government a large painting stolen in La Antigua Guatemala was recuperated. The painting left the country in a table base that was designed for the size of the painting.

rubate (cfr. scheda a p. 328). *Le altre attività intraprese prevedono la revisione di accordi già esistenti e la creazione di altri che abbiano come scopo la collaborazione multilaterale.*

Il nostro compito è quello di unificare opinioni ed azioni per costituire un team inter-istituzionale in grado di identificare le risorse per poterle sfruttare efficacemente. Sono entrati a far parte di questo team l'INTERPOL Guatemala, la sezione che si occupa di ecologia e del patrimonio culturale nell'ambito del reparto Criminale della Polizia Nazionale (SIC), il Registro del Patrimonio Culturale dell'IDAEH, il Parco Nazionale Tikal (PANAT), la Tutela dei Siti Archeologici di Petén Yaxhà-Nakùn-Naranjo. Il team si propone di avviare una nuova cooperazione seguendo un approccio diverso a questo difficile problema che sta crescendo molto velocemente in Guatemala, anche a causa della difficile situazione economica del nostro paese.

L'invito ad unirsi nella lotta ai furti ed alla circolazione illecita delle opere d'arte è stato rivolto anche ad altre organizzazioni quali la Soprintendenza all'Amministrazione delle Tradizioni (SAT) ed al Ministero dei Lavori Pubblici. Le dogane ed il controllo dei colli spediti non rientrano nelle nostre strategie, perché non ci sono infrastrutture adeguate per poter effettuare questo tipo di controlli. Negli aeroporti internazionali di La Aurora e Tikal i cargo ed i bagagli non sono sottoposti a controlli con i raggi X. Occorre personale addestrato a gestire le operazioni di controllo necessarie per l'importazione e l'esportazione di beni culturali. La Soprintendenza all'Amministrazione delle Tradizioni (SAT) non esegue controlli perché ritengono che normalmente i beni culturali non vengono importati o esportati attraverso gli accessi doganali. Lo scorso anno, grazie alla collaborazione del governo del Costa Rica, è stato possibile recuperare un grosso dipinto rubato a La Antigua in Guatemala. Il dipinto aveva traversato i confini all'interno di un tavolo, costruito su misura per poterlo alloggiare.

There is almost no control on archaeological sites and the same happens in frontiers where cultural objects pass from one country to the next not even covered or packed. Customs let cultural objects pass as household furniture.

There is no budget for this kind of personnel that is needed to control importation/exportation of goods. if there is personnel dedicated to this matter, usually are very badly paid and it becomes a matter of time when the system will corrupt them. Illicit trade is profitable for the ones involved.

Guatemalan archaeological and colonial goods are well paid in the national and international markets. All archaeological objects by law are property of the state and owners are only depositaries of the pieces. For this reason all archaeological objects and stelaes are not allowed to be outside of the country unless it is otherwise specified as in the case of exhibitions. For example the exhibition of Mayan objects "Les Temp Vite" that was coordinated by The Georges Pompidou Center and exhibit in Paris, The Palace for Exhibitions in Rome and The Contemporary Art Center in Barcelona.

International agreements are part of the strategy to avoid or hinder the illicit trade of cultural objects by merchants. An example of this is the Emergency calling of the Guatemalan Government to the Government of the United States of America for the restriction of illicit importation of cultural objects.

In the same sphere there are two agreements with the Government of Mexico. One is the Memorandum of Agreement in matter of Archaeological-Anthropological Protection and Conservation of Cultural Heritage signed in Guatemala in 1998. The other is an agreement to avoid illicit traffic of cultural property.

For Central America there are two agreements signed in Guatemala in 1995. One is the Central American convention for the restitution and return of archaeological, historic and artistic

I controlli sono quasi assenti nei siti archeologici e lo stesso accade alle frontiere, dove gli oggetti di valore passano da una nazione all'altra senza neanche essere imballati o nascosti. Le autorità doganali lasciano passare i beni del patrimonio artistico come arredamento domestico. Il personale preposto al controllo delle importazioni/esportazioni di questi beni non può contare su fondi specifici. Normalmente si tratta di personale malpagato che è facilmente corruttibile, e il traffico illecito delle opere d'arte rappresenta una fonte sicura di arricchimento.

I reperti archeologici e quelli di epoca coloniale guatemaltechi sono ben pagati sia sul mercato nazionale che in quello internazionale. La legge stabilisce che tutti i reperti archeologici sono di proprietà dello Stato ed i proprietari sono soltanto dei depositari di tali oggetti. Per questo motivo non è consentito portare al di fuori dei confini reperti archeologici o stele, tranne che per eventi particolari quali le mostre, come ad esempio la mostra di oggetti Maya "Les Temp Vite" coordinata dal Centro Georges Pompidou che si è tenuta a Parigi, al Palazzo delle Esposizioni a Roma ed al Museo d'Arte Contemporanea a Barcellona.

Gli accordi internazionali rientrano nella strategia volta ad evitare o ostacolare il commercio illecito di opere d'arte. La richiesta di aiuto volta a limitare le importazioni di beni culturali presentata dal governo guatemalteco a quello degli Stati Uniti ne è un esempio. Sempre nella stessa direzione abbiamo due accordi con il Messico, uno è un Protocollo di Intesa per la Tutela dei reperti archeologici-antropologici e la Tutela del Patrimonio Culturale sottoscritto in Guatemala nel 1998, il secondo è un accordo per ostacolare la circolazione illecita dei beni culturali.

Nel 1995, in Guatemala sono stati firmati due accordi che riguardano l'America Centrale: la convenzione Centroamericana sulla restituzione dei reperti archeologici, storici e oggetti d'arte e la convenzione Centroamericana sulla tutela dei Beni Culturali.

objects, and the other is the Central American Convention for the protection of Cultural Objects.

Three of the four agreements are not ratified at the moment but the Ministry of Culture and Sports has asked the Ministry of Foreign Affairs to take action on this matter. The UNIDROIT convention as well has been considered but still not agreed.

The actions applied in Guatemala are: Legal support as in the Constitution of the Republic of Guatemala articles 60, 61 and 62, the National Law for Protection of Cultural Property Decree 26/97 and its reforms Decree 81-98, The penal code articles 332 AB C and D.

The institutions that support this laws are the Department of Registration of Cultural Property and the Department of Monuments of IDAEH.

The Department of Police follows up and investigates different groups and routes of stolen objects, but professional training is needed to obtain useful results. The prevention and criminological investigations of organised groups that are interested in cultural objects are also done. Lectures and some basic training have been given by the Department of Registration.

The Department of Registration of Cultural Objects of IDAEH is not actualised and needs new systems, technical support and training.

This Department keeps the inventory of objects displayed in museums, private collections, the church, collections that are part of an archaeological investigation, monuments and sites on a National basis. For this endless activity the Department of Registration has only eight persons because of insufficient budget to contract more personnel.

In this matter the World Bank gave this year the support to make a proposal for the modernisation of systems for registration. The next step would be to develop the program that is

Per tre di questi quattro accordi manca ancora la ratifica, ma il Ministero della Cultura e dello Sport ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri di agire in questa direzione; la convenzione UNIDROIT è stata presa in considerazione, ma non ancora sottoscritta.

In Guatemala sono previsti i seguenti interventi: supporto legale secondo quanto stabilito dagli articoli 60, 61 e 62 della Costituzione della Repubblica Guatemalteca, la Legge Nazionale per la Tutela del Patrimonio Culturale, decreto 26/97 e successive modifiche e il decreto 81-89, gli articoli 332 A, B, C e D del codice penale.

Il Dipartimento del Registro del Patrimonio Culturale e il Dipartimento dei Monumenti dell'IDAEH hanno l'incarico di applicare queste disposizioni e normative.

Le forze di polizia svolgono indagini su diverse bande ed itinerari seguiti dagli oggetti rubati, ma per poter ottenere dei risultati positivi è necessario che il personale sia addestrato. Sono oggetto di indagine anche i gruppi organizzati che trattano oggetti d'arte. Il Dipartimento del Registro ha anche organizzato dei seminari di preparazione e iniziative di formazione di base. Il Dipartimento del Registro del Patrimonio Culturale non dispone di sistemi ed infrastrutture aggiornate ed ha anche bisogno di supporto tecnico e formazione.

Questo Dipartimento si occupa della tenuta dell'inventario degli oggetti custoditi nei musei, nelle collezioni private, nelle collezioni di proprietà di chiese e collezioni frutto di ricerche archeologiche, di monumenti e di siti a livello nazionale. Il personale del Dipartimento non è adeguato alla mole di lavoro da svolgere, infatti il Dipartimento può contare solo su uno staff composto da otto persone, poiché non ci sono fondi per poter assumere altro personale.

A questo riguardo, quest'anno la Banca Mondiale ha fornito il proprio aiuto per poter avanzare una proposta volta ad ottenere l'aggiornamento del sistema utilizzato per la registrazione. Il passo successivo sarà rappresentato

applicable to the needs in Guatemala and to implement it.

We need to prepare other agreements to implement the modern use of inventory systems that neighbour countries are already using.

Training in general in different fields is important and also with the support of the World Bank basic and advanced training in the use of computers was given to all the personnel of the Ministry of Culture and the IDAEH.

Guatemala needs support to be able to implement plans and ideas related to stopping illicit traffic of cultural objects.

Electronic equipment and systems are now in use by the Ministry of Culture and Sports and also in IDAEH, but still many things have to be done to fight organised crime against cultural heritage.

The Ministry of Culture and Sports continues with the purpose of policies and strategies to protect and maintain all cultural objects that are part of the Guatemalan society within the country to be admired and understood by locals and tourists. We understand that our systems and lack of professionals in different fields are part of the problem, so we need the support of other countries and organisations to improve and protect our cultural background.

dallo sviluppo di un programma rispondente ai bisogni del Guatemala e dalla sua implementazione. È necessario stipulare altri accordi che ci permettano di implementare i sistemi moderni di inventario già in uso nei paesi confinanti.

Riteniamo che sia importante che le iniziative di formazione coinvolgano i vari settori interessati e, con l'aiuto della Banca Mondiale, è stato possibile attivare iniziative di formazione, sia di base che avanzate, nell'uso degli strumenti informatici; tali iniziative hanno coinvolto tutto il personale del Ministero della Cultura e l'IDAEH.

Il Guatemala ha bisogno di aiuti per poter implementare i programmi mirati a combattere la circolazione illecita delle opere d'arte. Il Ministero della Cultura e dello Sport e l'IDAEH dispongono ora di sistemi informativi elettronici, ma c'è ancora molto da fare per poter combattere in maniera efficace la criminalità organizzata che mette in pericolo il patrimonio artistico.

Il Ministero della Cultura e dello Sport continua a perseguire la sua politica e ad attuare strategie volte a tutelare e a conservare il patrimonio culturale e artistico del Guatemala, perché sia apprezzato sia dai nostri concittadini che dai turisti stranieri. Siamo anche consapevoli che uno dei problemi del nostro sistema è rappresentato dalla mancanza di personale specializzato, e abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri paesi e di altre organizzazioni per poter proteggere in maniera efficace il nostro patrimonio culturale.

OBJECT ID: GUATEMALA.

Reporte de robo.

objectIDguate@hotmail.com

Fecha de robo: 19 abril 2001.

Lugar de Robo: Iglesia del Cerrito del Carmen, Ciudad de Guatemala.

Tipo de objeto: Escultura.

Material: Madera, plata, oro y piedras preciosas.

Técnica: Talla en madera policromada, recubierto con lámina de plata sobredorada y burilada

Dimensiones: 44 cms. de alto.

Titulo: Nuestra Señora del Carmen.

Tema: Mujer con resplandor, que cubre con su manto a dos hombres y dos mujeres

Marcas: Decoración burilada sobre plata, con hojas de higuera, tréboles y adornos foliares estilizados; con el escudo de la Orden Carmelita en el escapulario. Bajo su manto se cobijan (4) frailes y monjas de la Orden Carmelita arrodillados en actitud orante.

Período: Hispánico, mediados del Siglo XVI.

Autor: Anónimo

Descripción: Imagen de la Virgen del Carmen traída a este reino de Guatemala por Juan Corz a principios del Siglo XVII cumpliendo con la voluntad de Santa Teresa de Avila, de que la imagen viniera a América.

La túnica, el manto, el escapulario y la mantilla datan del Siglo XIX, en tanto que la chispa, corona y peana son de principios del XVIII. Le acompañan cobijados bajo su manto 4 monjes de la Orden Carmelita, arrodillados en actitud orante, con sus respectivos hábitos. La Virgen tiene sobre su cabeza una mantilla, corona imperial con esmeraldas, rubíes y otras piedras preciosas.

El resplandor de plata sobredorada, fue igualmente robada. Está decorada con querubines de plata en su color y soles sobre tembleques, con piedras encastadas. Este resplandor, está coronado por una cruz con el escudo de la Orden Carmelita y extremos calados.

Registro de Bienes Culturales, Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.
Ficha No.1-5-15-1.

Reporte: BN/mcd/OID # 1

objectIDguate@hotmail.com

MOHAMED TALEADA [1]

LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E ARCHEOLOGICO IN EGITTO

Je tiens à vous remercier de me donner cette opportunité de m'exprimer, je tiens à remercier le Directeur de l'École des Carabiniers pour l'accueil qu'il nous a réservé à l'occasion de cette rencontre. Je désire vous présenter la situation en Égypte de la protection du patrimoine culturel et du patrimoine d'antiquité.

L'Égypte est considéré comme le pays hautement touristique et cela en raison de son patrimoine culturel et artistique, de ses trésors anciens. L'Égypte est le berceau des civilisations anciennes, de la science, de la culture et de l'antiquité. Il revêt une très grande importance pour tous ceux qui souhaitent s'intéresser aux cultures anciennes et aux antiquités. Pour cette raison on est en train de mener une lutte contre le crime organisé. Pour supprimer ce phénomène, on a créé une police spécialisée pour la protection du tourisme et pour la prévention des crimes du tourisme, spécialisée pour protéger le patrimoine culturel, et tout cela est considéré comme une des activités de plus d'avant-garde de notre administration. L'administration lutte contre le crime du commerce illicite des objets culturels et pour cette raison on a créé une loi qui concerne le trafic illicite, malgré nombre de frustrations, lorsqu'on a à faire à des situations fort compliquées.

Vi ringrazio per avermi fornito l'opportunità di intervenire e ringrazio anche il Direttore della Scuola dei Carabinieri per la squisita accoglienza riservataci in occasione di questo incontro.

Sono qui per presentarvi la situazione egiziana, per quanto attiene la tutela del patrimonio artistico e archeologico.

L'Egitto è considerato un paese che esercita una forte attrazione turistica grazie al suo patrimonio culturale ed artistico, e soprattutto grazie ai tesori pervenutici dall'antichità. Il mio paese è la culla delle civiltà antiche, così come si può affermare che qui sono nate le scienze e la cultura. Esso riveste dunque grande importanza per tutti coloro che si interessano delle culture e dei tesori dell'antichità. Per tale ragione ci siamo fortemente impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata. Per combattere il fenomeno è stata istituita una Polizia del Turismo, specializzata nella prevenzione e nella repressione dei reati contro il patrimonio culturale; si tratta di uno dei fiori all'occhiello della nostra amministrazione. È stata anche promulgata una legge contro il commercio illecito di opere d'arte, che sta producendo i suoi effetti, nonostante le numerose frustrazioni provate nei momenti in cui ci si trova dinanzi a situazioni troppo complicate.

[1] Generale della Polizia – Egitto.

http://www.numismaticadellostato.it

Il faut donc définir le sens de bien culturel, d'antiquité, il faut aussi recenser les lois qui ont été mises en œuvre en Égypte pour lutter contre le commerce illicite du patrimoine culturel.

Nous avons une loi qui date de 1983, nous avons une définition des biens culturels, l'art. 1 de la loi dit que les antiquités, les biens culturels, sont les biens mobiliers et immobiliers qui ont été créé par une civilisation, moyennant l'art, l'histoire, la littérature pendant les différentes époques historiques. Ces biens ont une valeur archéologique et historique de grande valeur, il s'agit d'un phénomène de civilisations différentes qui se sont installées en Égypte et qui ont gardé une relation historique, ou bien on les considère comme les traces de la génération des hommes qui ont habité l'Égypte.

Une autre loi établit un décret du Premier Ministre avec une recommandation qui concerne les biens culturels et qui considère comme bien culturel n'importe quel bien mobilier ayant valeur historique, technique, scientifique et littéraire et un bien qui peut avoir une valeur nationale et qui doit être protégé sans aucune limite de temps.

L'art. 41 de la Loi 117 de 1983 établit aussi que ceux qui sont les responsables de ce commerce illicite à l'étranger vont faire l'objet d'une sanction de travaux forcés et une sanction qui ne dépasse pas les 5000 sterling égyptiens, nous avons aussi un arrêt de la Cour Suprême qui prend en considération la saisie de ces biens qui doit être donnée à l'Autorité.

L'art. 43 de cette loi prévoit aussi la prison qui ne doit pas être supérieure de 2 ans avec une amende de 50.000 sterling égyptiens au cas où il y aurait vol, ou recel ou implication dans ce crime. Et par la suite ces biens doivent être saisis par l'Autorité compétente en la matière. En même temps, il y a aussi des actions et des amendes pour ceux qui portent atteinte à des biens historiques qui relèvent de l'antiquité, un immeuble, ou bien lorsqu'il y a une distorsion des caractéristiques et des traits saillants de ces biens culturels. Il y aura de même

Gli strumenti giuridici posti in essere hanno voluto dare innanzitutto una definizione precisa di cosa si intenda per "opera d'arte". Vado ad esporre qui di seguito quali sono gli strumenti giuridici che abbiamo a disposizione per lottare contro il commercio illecito di beni artistici.

Abbiamo una legge del 1983 che ci fornisce la definizione di "bene culturale": all'art. 1 essa stabilisce che per "antichità" e "bene culturale" si intende qualunque bene, mobile o immobile frutto di una civiltà o creato attraverso l'arte, la storia, la letteratura delle varie epoche storiche trascorse. Tali beni hanno un notevole valore archeologico e storico e testimoniano le civiltà straniere vissute in Egitto che hanno conservato dei legami con il nostro paese, essi vengono considerati come una traccia delle generazioni di uomini che hanno abitato il paese.

Un'altra legge delega al Primo Ministro il compito di regolamentare la protezione dei beni culturali e considera come bene artistico qualsivoglia bene mobile avente un valore storico, tecnico, scientifico o letterario che rivesta importanza nazionale e che come tale deve essere tutelato senza limiti di tempo.

L'art. 41 della Legge n. 117 del 1983 stabilisce inoltre, che i responsabili di traffici illeciti perpetrati all'estero, vengano puniti con la pena dei lavori forzati e con un'ammenda fino a 5.000 sterline egiziane. Una sentenza della Corte Suprema prenderà in considerazione la possibile confisca dei beni recuperati a beneficio dell'Autorità.

L'art. 43 della stessa legge prevede anche la detenzione fino a due anni e un'ammenda di 50.000 sterline egiziane per chi si renda colpevole di furto di opere d'arte, di ricettazione di questi beni o di associazione al fine di perpetrare detti reati. I proventi di detti reati devono poi essere confiscati dall'Autorità competente in materia. Vi è inoltre l'obbligo di procedere nei confronti di chi arreca danno a beni artistici di valore storico, come per esempio un edificio storico, o qualora vengano alterati i tratti caratte-

pour ceux qui réalisent des fouilles clandestines et la sanction va être les travaux forcés avec une amende qui ne doit pas dépasser les 5,000 sterling égyptiens.

La loi de 1983 prévoit aussi une sanction qui prévoit la prison qui ne doit pas être inférieure à un an et pas supérieure à 2 ans et aussi une amende de 200 sterling égyptiens lorsqu'il y a le transport sans permis donné par l'autorité culturelle compétente d'un bien qui appartient à l'État ou qui a été classé ou d'un bien qui a été enlevé de son lieu originaire. Il y aura de même pour ceux qui changent un immeuble archéologique ancien, une partie de cet immeuble pour l'affecter à des stocks, à des magasins, à une usine ou bien lorsque on plante des arbres dans le même terrain ou quand il y a l'exécution de drainage ou d'irrigation. Cette règle est appliquée aussi pour ce qui a trait à la possession d'arènes, sables, terres et sols et d'autres matériels qui ont été enlevé d'un site archéologique sans qu'il y ait le permis donné par l'autorité compétente ou lorsqu'on ajoute aussi des fertilisants, des herbicides, des déchets, des poudres, et d'autres matériels qui sont dispersés dans les sites archéologiques. Il en va de même pour ceux qui ne respectent pas les conditions qui sont prévues par le permis, ceux qui possèdent un bien archéologique et qui violent la loi, ceux qui font la contrefaçon d'un bien culturel pour un but lucratif.

Suite aux termes de ce règlement, le Ministère du Tourisme, de l'Intérieur et la Police Administrative ont mis en exergue des facteurs importants. Le Département des enquêtes criminelles reçoit des informations de sources dignes de foi, lorsqu'on soupçonne quelqu'un de commercer de manière illicite des biens culturels, de cette façon il est possible d'organiser une enquête débouchant sur un mandat pour faire des fouilles dans l'immeuble et sur l'arrêt de ces individus.

La participation de l'Égypte dans le cadre des conventions internationales et dans le cadre des accords pour la protection des biens est souligné

ristici e le linee architettoniche di questi edifici. Lo stesso avviene nei confronti di chi effettua scavi clandestini; in questi casi la pena comminata agli autori di questi reati è quella dei lavori forzati e del pagamento di un'ammenda fino a 5000 sterline egiziane.

La Legge del 1983 prevede anche la detenzione da 1 a 2 anni e un'ammenda di 200 sterline egiziane in caso di trasporto, non autorizzato dalle Autorità, di opere d'arte classificate come tali, o di proprietà dello Stato, o opere che sono state prelevate dal loro luogo di origine. La stessa pena è prevista per coloro che deturpano un edificio di valore storico, o che lo danneggiano in parte realizzando al suo interno, magazzini di stoccaggio o officine di lavoro, o quando all'esterno dell'edificio vengano piantati alberi o realizzate opere di drenaggio o sistemi di irrigazione.

La norma viene anche applicata nei confronti di chi preleva da siti archeologici terra, sabbia o altri materiali, in assenza di autorizzazione da parte dell'autorità competente e/o nel caso in cui vengano anche sparsi fertilizzanti, erbicidi, rifiuti, polveri o altri materiali, nonché nei confronti di chi, possedendo le necessarie licenze d'uso, non ne rispetta le condizioni contravvenendo così alla legge e, infine, di chiunque, a fini di lucro, si renda colpevole di contraffazione di un bene artistico.

Grazie ai suddetti strumenti giuridici, il Ministero del Turismo, dell'Interno e la Polizia Amministrativa hanno potuto organizzare un efficace sistema di repressione di questi reati: per esempio, quando il Dipartimento per le Investigazioni criminali riceve un'informazione attendibile, cioè nel caso in cui si sospetti che venga posto in essere un traffico illecito, si può, grazie a questi strumenti normativi, impiantare un'indagine, procedere a delle perquisizioni e all'arresto dei colpevoli.

Per quanto riguarda il quadro normativo internazionale, la partecipazione dell'Egitto alla

par l'adhésion à: la Convention de la Haie de 1954 pour ce qui a trait à la protection des biens culturels au cas où il y aurait un conflit armé. Il s'agit là du premier accord international adopté au niveau mondial qui est axé sur la protection des biens culturels. Et puis après nous avons la recommandation des principes internationaux qui devrait être appliquée au niveau des fouilles archéologiques et qui a été adoptée dans la IX session de l'UNESCO en 1956 à Nouvelle-Delhi. L'accord qui a été adopté par l'Assemblée de l'UNESCO en 1972 et qui est entrée en vigueur à partir de 1975, d'après laquelle l'objectif consiste à appliquer une coopération internationale au niveau culturel. Un avant-projet de convention, signé le 8 octobre 1993 à Rome pour la récupération des objets volés et les pièces d'antiquité qui ont été exportées.

Suite à la mise en œuvre des Conventions susdites, en 1994, avec Scotland Yard, on a pu arrêter une bande qui réalisait le trafic de biens culturels et qui se composait de personnes provenant de l'Égypte et d'Angleterre et cette bande de malfaiteurs avait fait le trafic de pièces d'antiquité qui venait de collections publiques. Ces pièces ont été transportées en Angleterre, la sanction prévoyait une période de détention de 15 ans.

lotta contro il traffico illecito di opere d'arte è confermata dall'adesione a:

- *la Convenzione dell'Aia del 1954 sulla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato, che rappresenta il primo accordo internazionale volto a tutelare il patrimonio artistico;*
- *la raccomandazione dei princìpi internazionali in materia di scavi archeologici, adottata nel corso della IX sessione dell'UNESCO nel 1956 a Nuova Delhi;*
- *l'accordo UNESCO del 1972 entrato in vigore nel 1975, sulla cooperazione internazionale in materia culturale.*
- *la bozza di progetto sulla restituzione delle opere d'arte rubate e illecitamente esportate, firmata a Roma, l'8 ottobre 1993.*

L'adesione alle dette convenzioni ha prodotto i suoi frutti in un caso concreto, nel 1994, di collaborazione tra le nostre forze di polizia e Scotland Yard, caso in cui è stata sgominata un'organizzazione dedita al traffico di opere d'arte che si componeva di elementi egiziani e inglesi; tale organizzazione aveva impiantato un commercio di pezzi antichi provenienti da collezioni pubbliche egiziane che venivano trasportati in Inghilterra. In quel caso la pena prevista era di 15 anni di detenzione.

ANGELO BOTTINI[1]

VALORE DEI BENI ARCHEOLOGICI

Come ho avuto modo più volte di sottolineare, ad esempio presentando nel 1996 la mostra che Palazzo Grassi dedicò ai Greci in Occidente, i beni archeologici, in linea di principio, possono essere considerati sotto due diversi profili, da cui scaturiscono attribuzioni di valore diversificate.

In primo luogo, i reperti rappresentano, per la loro stessa natura, delle testimonianze del passato; essi rivestono dunque un forte valore documentario, che naturalmente prescinde completamente da ogni considerazione di carattere formale ed estetico.

Il manufatto antico è, in questo senso, un portatore di informazioni, in una certa misura intrinseche (inerenti l'oggetto in sé), in altra estrinseche, tali da esistere solo in relazione al sistema di riferimento generale cui appartiene.

È precisamente in questo aspetto che trova la sua motivazione più profonda l'interesse per quell'insieme di dati che noi archeologi definiamo 'contesto', pensando soprattutto (ma non solo) allo scavo, e – d'altra parte – la profonda avversione intellettuale che proviamo per ogni attività, più o meno lecita sotto il profilo giuridico, che possa comunque condurre a strappare un qualsiasi oggetto dal suo quadro d'insieme: nella consapevolezza che, così facendo, si sia provocata una perdita d'informazioni del tutto irreparabile, paragonabile solo a quella causata dalla distruzione di un testo scritto in copia unica prima che qualcuno abbia avuto modo di leggerlo. In molti casi, ciò risulta anzi di tale gravità da far crollare l'interesse per l'oggetto in sé: una situazione che si vive di frequente quando ci si trovi a prendere in esame quanto conservato nelle collezioni private e che genera una vera e propria scissione fra valutazioni di carattere patrimoniale e di natura scientifica; un aspetto che – aggiungo a margine – dovrebbe forse essere tenuto presente laddove si mettesse mano a quella legge di sanatoria del passato che tutti auspicano da molti anni e che dovrebbe porre le basi per una normativa assai più incisiva e chiara (penso ai numerosi e non omogenei pronunciamenti della Cassazione) per il futuro.

In questa categoria 'documentaria' rientrano in primo luogo, è facile comprenderlo, i 'cocci', quei frammenti ceramici che da soli, in quasi tutti i cantieri di scavo, in terra o sott'acqua, rappresentano il resto archeologico più comune e diffuso; per questo stesso motivo essi si pongono, in quanto insieme, molto al di là della loro modestia intrinseca, anche come elemento costitutivo di una vera e propria intelaiatura di riferimento per l'analisi di ogni altro reperto, contenuta talora in dati di natura essenzialmente statistico-quantitativa.

Per converso, essi possono esaurire la propria capacità informativa nell'àmbito della ricerca stessa, senza che si determini l'opportunità di una

[1] Soprintendente Archeologo per la Toscana – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

loro valorizzazione in altre forme, talora senza che neppure si configuri l'esigenza di una disponibilità materiale indefinita nel tempo.

Mi riferisco qui alla necessità-opportunità della selezione ed eventualmente dello scarto (mediante reinterro controllato) di una certa quota del rinvenuto, soprattutto laddove l'attività di scavo abbia raggiunto le dimensioni di un'intera città e la conservazione dei reperti rappresenti un gravissimo (ed oneroso) problema di organizzazione logistica e di tutela, attiva e passiva.

Alla luce di queste considerazioni, appare manifesto quanto, in casi di questo genere, il dato di relazione prevalga su quello intrinseco: forzando un po' i termini della questione, possiamo ben dire che un frammento di bucchero etrusco raccolto in terra di Toscana, una volta persa la relazione con il punto esatto di provenienza non è più in grado di dirci nulla che già non sappiamo; ma basterà spostarci di qualche decina di chilometri più a nord perché lo stesso coccio acquisti un valore assai diverso, se solo lo possiamo ricollegare ad un certo territorio.

Tornando alla distinzione iniziale, è per converso da sottolineare come possano essere valutati in questa prospettiva anche tutti quei manufatti che, al contrario, sono palesemente dotati di una seconda forma di valore, questa volta del tutto intrinseca, fondata sulle qualità formali o sul bagaglio di informazioni che incapsula in sé, in forma del tutto irrelata: dalle opere d'arte vere e proprie ai frutti dell'artigianato artistico ai testi epigrafici.

Non credo peraltro occorra insistere sul fatto che una valutazione specifica, incentrata sul pezzo in quanto tale può solo trarre giovamento dalla conoscenza contestuale e come, per converso, l'inserimento certo di un qualsiasi manufatto 'speciale' in un quadro d'insieme ne rafforzi la comprensione globale sotto il profilo storico.

Anche in questo caso non posso non soffermarmi su quanto sia doloroso e frustrante per noi archeologi dover prendere atto della frequente comparsa sul mercato internazionale di oggetti del tutto fuori dal comune, che altrimenti avrebbero potuto gettare nuova luce su interi aspetti della vicenda culturale di un centro o di una comunità antichi e che finiscono invece nella sterile categoria degli *unica*, privi di relazioni e gravati al contrario da infiniti problemi esegetici che non avrebbero avuto alcuna ragione di essere sollevati, non ultimi quelli della possibile falsità, che, in questi casi, tornano puntualmente ad affacciarsi.

Si sarà certo notato che, in questa breve analisi, non ho fatto ricorso a considerazioni di natura giuridica; si tratta infatti di questioni del tutto interne ad un approccio scientifico alla ricerca archeologica, che non dovrebbero essere altro che condivise da quanti affermano di svolgerla in modo professionale, in Italia come all'estero.

Proprio per questa ragione, non dovrebbe esistere nemmeno alcuna remora, da parte di istituzioni, siano esse pubbliche o private ma aventi per fine una simile attività (o la formazione delle nuove generazioni), alla collaborazione internazionale nell'opera di contrasto al complesso delle azioni che intaccano tali presupposti (dallo scavo di frodo a tutta la trafila mercantile che ne consegue), sia in forma diretta, vale a dire con l'impegno a non acquistare né intermediare in alcun modo, sia in forma indiretta, contribuendo quindi a diffondere una mentalità fondata sui valori della tutela e del rispetto di questo patrimonio universale dell'Umanità, ovunque esso si trovi.

In questa direzione, ritengo sia sicuramente auspicabile la creazione di banche-dati che permettano la circolazione più ampia delle conoscenze in merito ai reperti sfuggiti in un modo o nell'altro al controllo delle autorità dei singoli paesi, create ed alimentate in base ad accordi che risolvano a priori le questioni connesse ai diritti di immagine e di proprietà intellettuale delle attività di studio che li riguardino.

Così come in moltissimi altri casi, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni appare in ogni caso strumento fondamentale di difesa dai comportamenti illeciti; va tuttavia rilevato che, nel campo specifico della ricerca archeologica, essa si presenta in una forma del tutto partico-

lare, strettamente correlata alla natura stessa dei beni in questione, che sono o frutto di un'attività di scavo (e dunque per definizione sconosciuti fino a quel momento), oppure appartengono al vastissimo novero dei reperti già usciti dal sottosuolo, ma poi di fatto 'risepolti' nei depositi. Inutile dire che, nella maggior parte dei casi, si tratta di situazioni che riguardano in primo luogo quel complesso di paesi detti 'produttori', in cui l'Italia occupa una posizione di primissimo piano.

Tocchiamo così uno dei punti più delicati della questione. Se infatti noi italiani ci lamentiamo molto spesso della scarsa, o comunque non così piena quale noi la vorremmo, partecipazione degli stranieri (parlo ovviamente degli studiosi!) alla battaglia contro i fenomeni negativi che ben conosciamo, quasi altrettanto comune è la critica che i nostri interlocutori ci muovono in materia di accesso ai beni ed ai siti (per la verità spesso a ciò si aggiunge anche l'accusa di non fare abbastanza per la conservazione, ma è questo un tema che ci porterebbe lontano e rispetto al quale comunque è oramai da registrare una netta e credo definitiva inversione di tendenza).

I nostri depositi, ben lo sappiamo, rigurgitano di reperti di ogni genere, mentre spesso vediamo durare nel tempo, al di là di ogni ragionevole esigenza di studio da parte dei rinvenitori, forti limitazioni, per non dire preclusioni vere e proprie all'accesso di interi complessi di scavo.

Pur nella consapevolezza del fatto che si tratti di materia in cui occorre intervenire in modo estremamente meditato e cauto, in primo luogo garantendo in concreto ai funzionari dello Stato quell'attività di studio specialistico e non episodico che è inscindibile dall'esercizio della tutela, sono tuttavia convinto dell'esistenza di significativi spazi di manovra per conseguire una collaborazione molto più ampia, anche da parte di istituzioni straniere.

Si obietterà che i casi di partecipazione di colleghi di varie nazioni, europee *in primis*, sono già all'ordine del giorno; credo tuttavia sia possibile andare oltre la dimensione attuale, mettendo in campo la disponibilità ad affiancare alla partecipazione scientifica la facoltà di disporre dei materiali a fini didattici ed espositivi fuori dai nostri confini.

Fermo restando insomma il principio della temporaneità (anche per motivi di carattere giuridico, legati alla prevalente natura demaniale dei beni archeologici), non mi sembra sussistano obiezioni insormontabili all'accedere a forme di concessione in deposito, specie se esso ha per beneficiarie istituzioni pubbliche dell'Unione Europea, che con crescente difficoltà potremo considerare in futuro 'straniere' nel senso tradizionale del termine.

I vantaggi che si otterrebbero in cambio sono a mio avviso evidenti, dal momento che tali prestiti contribuirebbero a soddisfare quell'insopprimibile desiderio di aver a disposizione una parte di quel patrimonio che interessa ed affascina anche in base ad un insieme di considerazioni che noi stessi contribuiamo ad alimentare, allorché sottolineiamo la perdurante centralità della civiltà classica nelle radici della nostra cultura attuale.

D'altra parte, proprio la presenza e la disponibilità *in loco* di beni, intorno ai quali si siano andate sviluppando tutte quelle attività conoscitive ed interpretative di cui si diceva all'inizio, non potrebbe che accrescere la consapevolezza delle buone ragioni in virtù delle quali opporsi alla parte meno condivisibile del desiderio di possesso, fondata su valutazioni esteriori o al più estetizzanti e comunque antistoriche (quali quelle che abbiamo peraltro visto prevalere in esposizioni anche non troppo lontane nel tempo, cui purtroppo non hanno fatto mancare il proprio contributo anche colleghi italiani).

Va da sé naturalmente che, in questa prospettiva, un siffatto trattamento potrebbe essere esteso anche ai frutti di nuovi cantieri di scavo, impostati sulla base di una collaborazione regolata da norme di assoluto rigore, in cui gli studiosi prestino la propria opera sentendosi partecipi di un impegno non solo scientifico, non diverso da quello che anima i nostri funzionari o i nostri amici delle Università italiane.

ENRICO FONTANA [1]

ARCHEOMAFIA: L'AGGRESSIONE CRIMINALE AL PATRIMONIO ARTISTICO E ARCHEOLOGICO E LE ATTIVITÀ DI REPRESSIONE

Ogni anno scompaiono da musei, chiese, collezioni private o di enti pubblici, migliaia di oggetti: dalle armi artistiche ai quadri, dalle monete agli orologi, dagli oggetti chiesastici ai reperti archeologici. Altre decine di migliaia di reperti vengono sottratti al nostro patrimonio archeologico. Un pezzo della nostra storia e della nostra cultura che viene ferito, deturpato e trasformato in un lucroso business, che ha attirato, ovviamente, anche gli interessi del crimine organizzato.

Nel 2000, secondo i dati raccolti dal Comando Tutela Patrimonio Artistico dell'Arma dei Carabinieri, sono stati 2.136 i furti di opere d'arte e di reperti archeologici denunciati in Italia (in leggera diminuzione rispetto ai 2.168 del 1999). Sono stati asportati 27.795 oggetti d'arte (contro i 29.410 del 1999). Le persone indagate sono state 1.254; 159 invece le persone arrestate. Sono stati recuperati 14.393 reperti archeologici provenienti da scavi clandestini e 7.149 oggetti d'arte. È infine aumentato di quasi il 40% il valore delle opere recuperate: dai circa 190 miliardi di lire del 1999 ad un valore complessivo di quasi 260 miliardi di lire. Campania, Lazio e Sicilia rappresentano l'epicentro dell'arte rubata sia terrestre che marina nel nostro paese. Ma è l'intero stivale ad essere colpito da trafficanti, tombaroli e professionisti dell'archeomafia.

All'attività dell'Arma dei Carabinieri si affianca quella della Guardia di Finanza, che nel 2000 ha sequestrato oltre 21.977 oggetti antichi, tra i quali 14.381 frammenti di vasellame, 2.112 vasi completi, 566 tra sculture e frammenti e 1.218 monete. Per le principali operazioni condotte dalla Guardia di Finanza vanno segnalati le 21 persone denunciate e i 715 reperti archeologici recuperati in diverse provincie italiane.

Un ultimo cenno alle operazioni condotte dalle Capitanerie di porto che, in materia di archeologia marittima, hanno compiuto 17 sequestri (6 nelle Marche, 4 in Puglia e 4 in Sicilia, 3 nel Lazio) e ha denunciato 2 persone.

Quello dell'archeomafia, come l'ha ribattezzata Legambiente, è un fenomeno che sta assumendo sempre più connotazioni "globali". Elaborare delle stime sul mercato clandestino internazionale delle opere d'arte è particolarmente arduo. Studi e inchieste (come quella pubblicata dalla rivista inglese Trace nel 1994) collocano queste attività subito dopo i traffici internazionali di droga. Siamo comunque nell'ordine delle "migliaia di miliardi di lire l'anno". Il nostro paese è sicuramente tra i più ricchi di beni archeologici e opere d'arte e, dunque, quello in cui più rilevanti sono i rischi e gli interessi delle organizzazioni criminali, anche di carattere transnazionale,

[1] Responsabile Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

che si dedicano a questi traffici. Tuttavia, in questo settore l'Italia può vantare un'attività d'indagine e, quindi, una conoscenza dei fenomeni illeciti di assoluto valore internazionale.

L'esame delle rogatorie internazionali attivate dalle indagini del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico, al fine di recuperare beni culturali esportati illecitamente dall'Italia, consente di delineare le rotte internazionali più consolidate del traffico: opere d'arte e reperti archeologici provenienti da furti o da scavi clandestini varcano i confini nazionali per approdare sui mercati illegali europei, che spesso rappresentano una tappa intermedia (in particolare Svizzera e Gran Bretagna), verso "l'eldorado" finale dei mercati illegali, e cioè Stati Uniti, Giappone ed Australia. Secondo alcune stime, gli Stati Uniti rappresentano un buon 40% di tutto il mercato di opere d'arte italiane. Solo una parte dei reperti archeologici che figurano nelle collezioni private americane è munito di autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: gli altri esemplari sono stati trafugati da scavi archeologici e fatti passare clandestinamente attraverso le frontiere. Oltre a finire nelle collezioni private o nelle mani di antiquari e trafficanti d'arte senza scrupoli, l'archeologia rubata fa mostra di sé anche nei più famosi musei di tutto il mondo. Alcuni di questi, come il Getty Museum di Malibù, si sono dotati di un codice deontologico per non acquistare più oggetti di dubbia provenienza e restituire i reperti "illegali" (come la coppa di Euphronios, trafugata dal tempio di Ercole a Cerveteri, ora esposta al Museo Etrusco di Villa Giulia, a Roma). Non solo gli altri musei, ma anche le istituzioni affini, i mercanti d'arte, gli antiquari, le case d'asta dovrebbero dotarsi al più presto di un codice deontologico di comportamento, sulla scia dell'esempio virtuoso messo a punto dal Getty Museum di Malibù.

Nella giusta direzione va, anche, l'accordo storico stipulato nel gennaio 2001 tra l'Italia e gli Stati Uniti per limitare l'introduzione nel territorio statunitense di determinate categorie di beni archeologici. I beni non accompagnati da una dichiarazione di esportazione rilasciata dalle autorità italiane potranno essere bloccati alla frontiera americana e restituiti al nostro paese. Va, infine, sottolineata la disponibilità a collaborare di alcuni Stati, tra cui la Francia, che recentemente ha restituito all'Italia ben 267 pezzi in terracotta dipinta (vasi, anfore, piatti), provenienti da scavi clandestini in Puglia[2].

Dal 1993 al 1999, sono rientrati nel nostro paese 2.000 reperti archeologici individuati presso gallerie, collezioni private e musei; altri 10.000 sono stati localizzati in Svizzera e Gran Bretagna (su questi episodi è in corso un'inchiesta giudiziaria). Nel "tesoro ritrovato" figurano 100 dipinti di autori che vanno dal Trecento all'Ottocento, 600 monete d'oro, argento e bronzo, pagine miniate, sculture, mobili d'antiquariato. Si tratta di una piccola goccia nel mare dell'arte trafugata dal nostro paese, visto che attualmente mancano ancora all'appello circa 300.000 oggetti d'arte.

Lo scenario che emerge da questi numeri non è davvero tranquillizzante, per usare un eufemismo. È ormai opinione largamente diffusa che di fronte a queste attività illecite che hanno ormai assunto una rilevanza sempre più internazionale debba essere decisamente innalzato il livello di collaborazione tra i diversi Stati e di prevenzione e repressione, attraverso la definizione di una normativa comune internazionale per contrastare in maniera più efficace i "trafficanti di cultura".

In questa direzione va sicuramente la sottoscrizione della Convenzione dell'UNESCO del 1970

[2] Cfr. *infra*, Appendice, pp. 453-463.

contro il commercio illecito di beni culturali. Fino ad oggi hanno recepito la Convenzione soltanto 91 Stati, esclusi Gran Bretagna e Svizzera che rappresentano in Europa il "ventre molle" dei traffici miliardari di reperti archeologici, anche se il Ministro per le Arti inglese ha annunciato la firma della Convenzione per il 2001. Allo stato dell'arte, i commercianti illegali non sono tenuti per legge a sincerarsi dell'origine lecita dei beni acquistati. In questo modo le opere introdotte in modo illegale, modificano il proprio status, diventano legali e vengono immesse sul mercato. Infine, intorno ai traffici internazionali di opere d'arte e beni archeologici si sviluppano anche attività di riciclaggio di capitali di provenienza illecita.

Anche sul fronte nazionale i rischi in cui incorrono i trafficanti delle opere d'arte sono minimi: il furto dal sottosuolo è punito come furto semplice, mentre il commercio clandestino di cose antiche è sanzionato come una banale contravvenzione. Spesso il commercio illegale è facilitato dalla complicità di personaggi insospettabili, legati a prestigiose case d'asta che svolgerebbero il ruolo di intermediari. Pertanto, è necessario procedere non solo all'immediata catalogazione del nostro immenso patrimonio archeologico ma, anche ad un inasprimento delle sanzioni penali per colpire in maniera più adeguata i trafficanti di reperti archeologici.

La repressione di queste attività criminali, che va resa sicuramente più efficace grazie a nuovi strumenti legislativi, nazionali e internazionali, deve essere comunque affiancata da una costante attività di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico.

Va in questa direzione la campagna "Salvalarte", promossa da Legambiente e giunta ormai alla sesta edizione: centinaia di beni, spesso poco conosciuti, sono stati oggetto di attività di analisi e restauro; il patrimonio artistico, quello cosiddetto minore e diffuso sul territorio, è stato al centro di intense attività di promozione e divulgazione, che hanno coinvolto centinaia di migliaia di cittadini.

Alcune migliaia di volontari, infine, sono stati impegnati, nel corso degli anni, nelle campagne di monitoraggio di questi beni. La lotta all'archeomafia e le campagne di "Salvalarte", insomma, rappresentano le due facce di un impegno forte e costante della nostra associazione di cittadini perché l'immenso patrimonio storico e archeologico del nostro paese possa durare nel tempo, come simbolo della nostra cultura e della nostra civiltà e come risorsa straordinaria messa a servizio di uno sviluppo ecocompatibile.

JEAN ROBERT GISLER [1]

UN ESPERIMENTO DI RICONTESTUALIZZAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI DA SCAVO CLANDESTINO: IL 'PROGETTO FRANCAVILLA MARITTIMA'

Vorrei ringraziare l'Arma dei Carabinieri ed il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico, particolarmente il Gen. Roberto Conforti, per l'organizzazione di questi importanti convegni.

La mia relazione è composta di due parti: la prima tratta di considerazioni sulla situazione della Svizzera in materia di traffico di oggetti archeologici; la seconda dei problemi relativi alla restituzione di oggetti archeologici provenienti da scavi clandestini.

La Svizzera non deve solamente alla professionalità dei suoi mercanti d'arte ed alla sua situazione privilegiata nel cuore dell'Europa di essere un centro nevralgico del mercato internazionale d'arte, soprattutto per gli oggetti archeologici, ma anche grazie alla legislazione piuttosto liberale in materia di importazione dei beni culturali.

In termini economici queste importazioni di beni culturali rappresentano una cifra d'affari dell'ordine di un miliardo di dollari all'anno. La Svizzera occupa il quarto posto a livello mondiale nel commercio d'arte 'legale' dopo gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Francia.

È evidente che, quando un mercato si mostra dinamico, questo possa diventare punto di attrazione per qualsiasi attività parallela più o meno lecita. È il caso della Svizzera, paese che è diventato un crocevia anche per il trasferimento illegale di beni culturali. Questa situazione si riflette sul piano giuridico, perché in Svizzera giungono sempre più ricorsi e richieste d'assistenza giudiziaria e penale che hanno per oggetto beni culturali rubati o esportati illegalmente e così pure si moltiplicano le sentenze pronunciate in questo ambito, in particolare dal Tribunale Federale, che è la nostra istanza suprema per i ricorsi sul piano nazionale.

I mass media hanno a più riprese riferito di casi clamorosi di transito illecito di beni culturali attraverso la Svizzera. Le loro critiche hanno stimolato le associazioni di antiquari e di commercianti d'arte a reagire. La loro reazione è stata quella di darsi un codice deontologico proprio per sopprimere gli abusi. È difficile fare una valutazione dei risultati che possono essere derivati dall'applicazione di questo codice di autoregolamentazione, ma si impone una riflessione. Queste iniziative, pur lodevoli che esse siano, devono essere sostenute attraverso disposizioni legali chiare, affinché diano prova della loro efficacia.

In Svizzera il trasferimento di beni culturali ha due livelli di competenza: uno nazionale, quello dello Stato Federale per quanto riguarda l'importazione di beni culturali; l'altro regionale, quello dei Cantoni, per l'esportazione di oggetti d'arte con riserva, qualora gli oggetti facciano parte di

[1] Docente di archeologia classica – Università di Friburgo – consulente scientifico del Ministero di Giustizia – Berna – Svizzera.

http://www.numismaticadellostato.it

collezioni della Confederazione e di beni culturali di importanza nazionale.

Dunque, si constata che non esiste ancora in Svizzera una regolamentazione federale specifica applicabile all'importazione ed all'esportazione di beni culturali. Si tratta di una lacuna che bisogna colmare e d'altra parte è necessario ricordare che dal punto di vista del diritto doganale i beni culturali sono assimilati ai beni di consumo ordinari.

Lasciamo da parte i problemi legati all'esportazione dalla Svizzera di beni culturali e concentriamoci sull'importazione di quelli stranieri, poiché la Svizzera è prima di tutto un paese di destinazione.

Aquesto proposito è importante rilevare che le prescrizioni degli altri paesi per l'esportazione non sono riconosciute in Svizzera, poiché fanno parte di regola del diritto pubblico e non hanno alcun effetto al di fuori del territorio sul quale sono state emanate.

Aquesto si aggiunge una disposizione particolare del diritto svizzero, che fissa il termine di recupero degli oggetti rubati a cinque anni. È evidente che questo termine è troppo corto. In effetti, sta di fatto che l'importazione e l'esportazione dei beni culturali non sono sottomesse ad alcun controllo ed inoltre in Svizzera è possibile acquistare in tutta buona fede un bene culturale rubato, visto che i ricettatori, operanti spesso a livello internazionale, depositano per un certo tempo sul suolo elvetico gli oggetti rubati.

Un bene culturale di provenienza illegale può essere importato in Svizzera con molta discrezione e senza grandi rischi, rimanendo depositato per un periodo di cinque anni in un magazzino.

I ricettatori approfittano di questo tempo per redigere un certificato di proprietà valido, usando scappatoie diverse, trasferimenti reali o fittizi dell'oggetto a persone fisiche oppure a enti giuridici che comunque incoraggiano il favoreggiamento.

Le disposizioni svizzere che regolano in buona fede l'acquisizione della proprietà, particolarmente nel dominio delle vendite all'asta, favoriscono tali traffici poco chiari. In seguito, dopo aver acquistato una nuova verginità, l'oggetto può essere rivenduto in un altro paese. Tali sono le lacune più importanti del diritto svizzero attuale in materia di trasferimento di oggetti culturali. Le autorità politiche sono coscienti di questo fatto ed hanno la ferma convinzione che le regolamentazioni internazionali sono uno strumento efficace per lottare contro questi abusi. Se la Convenzione UNIDROIT non è più all'ordine del giorno, la Convenzione dell'UNESCO del 1970 è diventata un tema di discussione molto attuale.

D'altro canto il Dipartimento Federale dell'Interno ha elaborato un progetto di legge federale sul trasferimento internazionale di beni culturali che ha come obiettivo di dare alla Svizzera uno strumento giuridico moderno equivalente a quello di altri paesi europei. Attendendo che queste nuove regolamentazioni diventino effettive, la Svizzera si sforza di utilizzare per il meglio le proprie limitate disposizioni legali.

In particolare lo fa accordando un'attenzione speciale alle domande di assistenza giudiziaria internazionale inviate dai paesi vittime dei saccheggi delle zone archeologiche.

Al di fuori del dominio penale nuove esperienze sono state recentemente tentate per stabilire i danni causati da scavi clandestini. Tutta l'azione si è svolta a livello scientifico, senza implicazioni di ordine giudiziario, ma le soluzioni trovate e messe in opera hanno certamente delle ripercussioni più ampie e non devono essere ignorate.

Si tratta della concretizzazione del 'Progetto Francavilla Marittima', pilotato dall'Istituto di Archeologia Classica dell'Università di Berna, in collaborazione con il Paul Getty Museum di Malibù in California e la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen.

Tutta l'impresa è iniziata con una donazione. Nel 1975 l'Istituto di Archeologia Classica di Berna ricevette da un individuo di Berna una gran quantità di frammenti di ceramica ed altri oggetti antichi. Contemporaneamente ci si rese conto che nello stesso periodo il Paul Getty Museum aveva

acquistato una gran quantità di oggetti antichi provenienti chiaramente dalla stessa fonte. Infine si era venuti a conoscenza che la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, museo prestigioso, aveva pure acquistato vasi greci e figurine in terracotta provenienti dallo stesso posto. Sconosciuti i proprietari degli oggetti.

La composizione specifica di tutto questo materiale archeologico, che comprendeva migliaia di frammenti di ceramica, numerose figurine in terracotta ed un numero importante di coppe in bronzo permetteva agli archeologi di supporre che provenissero da uno scavo clandestino di un santuario greco di epoca arcaica situato a sud dell'Italia.

I tombaroli avevano verosimilmente usato i rilevatori di metallo per localizzare questo luogo nascosto e ricco di reperti eccezionali. Per molti anni la provenienza esatta di questi oggetti è rimasta sconosciuta.

Nel frattempo, separati dal loro contesto archeologico, questi oggetti erano diventati muti, poiché era impossibile ricollegarli ad una storia culturale locale. Era, in effetti, impossibile rispondere a domande concernenti il significato profondo degli stessi: per chi erano stati fabbricati; quale era la religione delle popolazioni che li avevano utilizzati; quale legame avevano con il luogo dove erano stati sepolti; qual era la loro importanza sociologica, ecc.

Si rinunciò, dunque, provvisoriamente a pubblicare questo materiale, che restò accuratamente classificato e scelto per parecchi anni presso l'Istituto di Archeologia.

Un incontro fortuito ha dato un impulso decisivo a questa vicenda. Nel 1992 un archeologo che lavorava a Roma, al quale avevamo mostrato le fotografie, espresse la convinzione che i frammenti dovevano provenire da Francavilla Marittima, in Calabria, dove stavano per cominciare degli scavi archeologici ufficiali.

Il materiale proveniente dai nuovi scavi è stato messo a confronto con quello di Berna, Malibù e Copenaghen. Si è arrivati con certezza alla conclusione che il luogo di provenienza era effettivamente Francavilla Marittima, più precisamente una zona sacra situata sulla collina chiamata Timpone della Motta, non lontano dall'antica città di Sibari.

In questo luogo si trovavano fin dall'epoca arcaica alcuni templi ed una piattaforma destinata all'incontro di fedeli ed al culto.

La dottoressa Marion True, direttrice del P. Getty Museum ed il professor Dietrich Vilas dell'Università di Berna decisero allora di mettere insieme gli oggetti appartenenti alle due istituzioni.

Presero inoltre contatto con i loro colleghi italiani della Soprintendenza archeologica della Puglia e del Museo di Sibari, dove erano conservati i reperti provenienti dallo scavo. Fu proposta alle autorità italiane la restituzione di tutto il materiale esportato illegalmente. Un accordo è stato fatto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano, secondo il quale si sarebbe inizialmente proceduto allo studio scientifico del materiale. I risultati di questi studi saranno in seguito pubblicati dallo stesso ministero.

Da parte sua la Soprintendenza di zona ha intrapreso lo studio del materiale proveniente dai vecchi scavi della stessa zona, che si trovavano depositati nei locali del Museo di Sibari.

Nel 1996 tutti gli oggetti appartenenti al Museo P. Getty furono portati a Berna per lo studio ed il confronto con il materiale dell'Istituto.

Si concretizzava così il 'Progetto Francavilla Marittima' sotto la guida dell'Istituto di Archeologia Classica dell'Università di Berna. Lo studio del materiale è durato molti anni: circa una ventina di archeologi appartenenti a cinque paesi differenti hanno partecipato a questa ricerca con finanziamenti internazionali. Da parte della Svizzera i principali sostenitori sono stati l'Università di Berna ed il Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica.

I lavori di studio si sono conclusi nell'anno 2000. In certi casi i frammenti di uno stesso vaso sono stati trovati tra quelli di Berna, di Malibù, di Copenaghen e di Francavilla.

Un'esposizione è stata organizzata all'Università di Berna, che ha così potuto presentare il materiale archeologico nel suo contesto e nel suo significato. Si è pure sensibilizzato il pubblico dei visitatori sul problema degli scavi clandestini e delle conseguenze funeste per la scienza e la conoscenza del passato.

Cosa succederà ora? Tutto il materiale archeologico studiato nel quadro del progetto sarà restituito all'Italia. Attualmente si trova nelle casse che saranno trasportate a Sibari il 25 luglio 2001. L'esposizione dell'Università di Berna sarà presentata prossimamente al Museo Archeologico Nazionale di Sibari con il titolo emblematico "Provenienza ritrovata".

Le autorità italiane stanno studiando la possibilità di lasciare in prestito di lunga durata per fini di studio agli studenti dell'Istituto di Archeologia Classica dell'Università di Berna qualche pezzo importante e significativo, proveniente da questa zona di scavi. Così avrà un lieto fine una bella avventura scientifica, che ha permesso, grazie ad una collaborazione internazionale, non solamente di riparare un danno, ma anche di ridare alle testimonianze dell'attività umana la loro memoria.

Infine, tutta la vicenda avrà permesso di sperimentare un nuovo modo di operare – a margine del sistema giudiziario – per la restituzione dei beni culturali rubati ed esportati illegalmente.

http://www.numismaticadellostato.it

KJELD AGERSKOV PETERSEN[1]

PROBLEMI IN MERITO ALLE IMPORTAZIONI ILLEGALI DI OGGETTI ARCHEOLOGICI IN DANIMARCA

By way of introduction, and in a few words, I would like to inform you about what has happened in Denmark since our last meeting in Rome, a meeting that will largely affect the future, also in connection with this year's meeting.

It has proved very difficult to form a correct picture of the scope of the problems related to the stealing of art objects and archaeological findings, and the same applies to the importation of the above mentioned objects. Of course reports on thefts/robberies concerning art objects etc. have been given to the police, but the updating has taken place locally and not according to fixed instructions. However, this was changed on 1 January 2001. In Denmark we dispose of 6 regional investigation centres as well as a national support investigation centre. The latter has access to everything that is updated. Investigation Centre Copenaghen has been given the possibility of collecting everything relevant to the item in question, and guidelines on what to be updated have been drawn up. As a basis the enclosure made for the European Directive no. 93/7/EEC has been utilised. Now a gathering of the cases preceding 1 January 2001 takes place centrally as quickly as possible depending on the number of staff at work.

Regarding non-EU countries, there are problems in connection with the importation of

Desidero innanzitutto informarvi degli sviluppi che ci sono stati in Danimarca dal nostro ultimo incontro, avvenuto qui a Roma, in occasione del convegno tenutosi lo scorso anno.

È stato molto difficile riuscire a ricostruire un quadro chiaro dei problemi collegati ai furti di opere d'arte e di reperti archeologici, e le stesse considerazioni valgono per le importazioni di tali oggetti. Le forze di polizia hanno ricevuto note informative sui furti di opere d'arte, ma queste informazioni sono state aggiornate solo localmente e non seguendo istruzioni comuni.

Questa situazione si è modificata dopo il 1° gennaio 2001. In Danimarca abbiamo adesso sei centri di indagine regionali ed un centro nazionale per il supporto alle indagini con accesso a tutte le informazioni aggiornate. Il Centro Investigativo di Copenaghen ha avuto l'incarico di raccogliere tutto il materiale relativo all'argomento e sono state redatte le linee guida. Il punto di riferimento per questo lavoro è rappresentato dalla Direttiva Comunitaria n. 93/7/CEE. I casi verificatisi prima del 1° gennaio 2001 saranno raccolti a livello centrale, nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le risorse umane disponibili.

Nel caso dei paesi che non fanno parte della UE, l'importazione di quasi tutti i tipi di beni cul-

[1] Sovrintendente Capo – Dipartimento di Polizia – Copenaghen – Danimarca.

http://www.numismaticadellostato.it

almost all kinds of cultural values, especially archaeological objects and collections. The problems may be illustrated by using a current example from September 2000 when a person with a supposed Pakistani background entered in Denmark through Kastrup Airport (Copenaghen). He brought a large suitcase containing coins and other archaeological items. At Customs and Excise in the airport his suitcase was detained for a close inspection of its contents. Two assistant curators from the Danish National Museum were sent for, and they were given a few hours to search the contents of the suitcase. The owner of the suitcase was very keen on having his suitcase with him, and for this reason there was not much time to search in. The assistant curators had the contents of the suitcase photographed, and the matter ended that same day by the suitcase and its contents being handed back to the owner against a payment of DKK 521 (less than USD 100).

The police were not involved in the matter, and the reason why I have been acquainted with the incident is due to the fact that the museum contacted me. I then contacted the Customs and Exercise in Kastrup Airport, and they promised to let me have a response regarding the matter. However, I did not get any response since the matter was settled by administrative means.

The owner of the suitcase showed some vouchers, whose validity were not contested, but which apparently proved that he had paid approximately DKK 10,000 for the contents of the suitcase (approximately 1,200 USD). The owner also said that the items were to be sold in Germany. The people from the museum have declared in writing that the coins are most likely to be of Afghan origin. Of the contents photographed and I quote the people from the museum "a total treasure find of little late bactrian silver coins from the northern part of India from the time around the birth of Christ as well as a small part of the sasanian drachma, which were placed in a special container, and approximately 800 sasanian coins".

turali, in particolare di reperti archeologici e di collezioni, presenta dei problemi. Un esempio servirà a chiarire questa situazione: a settembre del 2000, un individuo di origine pakistana è entrato in Danimarca dall'aeroporto di Kastrup (Copenaghen). Aveva con sé una voluminosa valigia piena di monete ed altri reperti archeologici. Il bagaglio venne fermato alla Dogana per essere sottoposto a controlli accurati. Ci si rivolse a due funzionari del Museo Nazionale Danese, ai quali si chiese di esaminare il contenuto della valigia. Il proprietario del bagaglio rifiutò di separarsi dalla sua valigia, e per questo motivo, i funzionari del museo ebbero poco tempo a loro disposizione per eseguire le ricerche. Riuscirono a fotografare il contenuto, e, nella stessa giornata, la valigia ed il suo contenuto furono restituiti al proprietario, che dovette pagare la somma di 521 DKK (circa 100 dollari USA).

Le forze dell'ordine non vennero coinvolte, ed io ne sono venuto a conoscenza solo perché il museo mi aveva contattato. A mia volta chiamai l'Ufficio Doganale dell'aeroporto di Kastrup, che promise di tenermi informato. Non ho ricevuto altre comunicazioni dall'Ufficio Doganale, poiché la questione è stata risolta ricorrendo a sanzioni amministrative.

Il proprietario della valigia esibì delle ricevute, la cui validità non venne messa in discussione. Dalle ricevute in suo possesso si evinceva che aveva pagato circa 10.000 DKK per il contenuto della valigia (circa 1.200 dollari USA),e dichiarò anche che gli oggetti dovevano essere venduti in Germania.

Nella dichiarazione scritta, rilasciata dai funzionari del museo, si diceva che le monete erano di probabile provenienza afgana. Inoltre, nella dichiarazione si dice chiaramente che tra le monete "c'è un tesoro rappresentato da monete in argento del tardo periodo Battrianide, provenienti dall'India settentrionale, risalenti I sec. d.C., alcune dracme sasanidi, conservate in un contenitore speciale e quasi 800 monete sasanidi".

As a final remark, the people of the museum found that "we had established 2, maybe 3 treasure finds of an age of between 1,000 and 2,000 years. This documentation may be used for any subsequent research (Danish or international) in a suitable way and in suitable due course". Please note that the valuation at a current auction amounted to 30 Euro a piece for the cheapest sasanian coins and considerably more for the beautiful and rare ones, (information by the Museum).

Any involvement from the start by the police in the matter would probably not have changed the course of the event. My reservation is due to the valuation from Customs and Excise, which appears unreasonable. Determining how often the above has taken place is not possible, but in the future we will make sure to have the matters updated.

The Danish National Museum will always react upon a contact from the police or the Customs and Excise no matter the place of such events in Denmark, since they dispose of the expertise locally. I hope it is clear from the above-mentioned example that there are problems with findings of all kinds being smuggled or legally brought into Denmark. We shall follow up upon the process, but how the problems may be solved in a satisfactory way in relation to non-EU countries, I find hard to imagine.

Finally, I mention that Denmark has not joined the UNESCO Convention. This decision is a political one, and for that reason I cannot comment further on my country's pending accession to the convention.

Il valore d'asta delle monete meno pregiate è di circa 30 Euro ciascuna, mentre quelle più rare hanno prezzi decisamente più elevati, secondo quanto ci è stato detto dal Museo.

È probabile che il coinvolgimento delle forze dell'ordine sin dall'inizio non avrebbe modificato la situazione. Vorrei però esprimere delle riserve sulla linea di condotta tenuta dall'Ufficio Doganale. Non ci è possibile stabilire quante altre volte si siano verificate situazioni simili, ma per il futuro vogliamo impedire che si ripetano di nuovo.

Il Museo Nazionale Danese è sempre pronto ad intervenire su richiesta delle forze di polizia o delle autorità doganali, indipendentemente dalla località dove è richiesto l'intervento, anche perché dispone di esperti in molte zone.

Spero che questo esempio sia servito a chiarire il tipo di problemi che si presentano quando si cerca di far entrare in Danimarca, illecitamente o legalmente, reperti di qualsiasi tipo.

Siamo pronti ad adottare le procedure necessarie, ma ci riesce difficile immaginare come risolvere in maniera soddisfacente i problemi connessi alle importazioni da paesi non appartenenti alla UE.

Per concludere desidero informarvi che la Danimarca non ha ratificato la Convenzione dell'UNESCO. Si è trattato di una scelta politica e non spetta a me commentare tale decisione.

FRANCESCA MANCONI VALSECCHI [1]

ATTIVITÀ DI TUTELANELLASA RDEGNA ARCHEOLOGICA

Il Comando Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri – che in ambito regionale, come in quello nazionale ha sempre svolto fra le Forze dell'Ordine una fondamentale opera di contrasto verso i reati di danneggiamento dei monumenti e verso quelli di traffico clandestino dei reperti archeologici – aprirà a Sassari entro il mese di luglio 2001 una nuova sede: saranno infatti completate le procedure amministrative indispensabili al concreto avvio dell'attività in quella parte del complesso denominato "Centro di restauro e di documentazione di Li Punti", destinato a sede del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico della Sardegna. Una situazione nuova, promettente, che faciliterà e darà impulso all'attività svolta dalla Soprintendenza e dai Carabinieri nell'ambito dei rispettivi compiti.

Dei monumenti archeologici – di competenza della Soprintendenza Archeologica di Sassari – sottolineo la consistenza numerica, la diffusione quasi omogenea su tutta l'isola tanto da caratterizzarla marcatamente e la varietà dal punto di vista cronologico e culturale. I luoghi di interesse archeologico rappresentano un aspetto tutt'altro che marginale del territorio. Sono costituiti da giacimenti paleobotanici, paleontologici, da luoghi di frequentazione umana fino alla preistoria, dagli innumerevoli ipogei preistorici funerari del tipo a "domus de Janas", dai nuraghi e dalle altre forme architettoniche dalle architetture coeve, da insediamenti di età storica, riferibili ad epoca fenicio-punica, romana, tardo antica ed alto medioevale. Infine, non ultimo, dall'ingente patrimonio archeologico subacqueo.

Tutela, conservazione e valorizzazione sono temi di grande attualità ai quali non è estranea la popolazione e quindi, per suo conto, la classe politica, che sembrano consapevoli della proprietà del loro passato, patrimonio unico e irriproducibile, un investimento sicuro per il futuro.

Tutto il complesso delle attività, che la Soprintendenza svolge, è basato sui risultati di un'efficiente opera di tutela che implica, oggi più che mai, un costante e sempre più ampio processo conoscitivo del patrimonio archeologico, finalizzato a ridurre al minimo o, se possibile, ad annullare il sempre presente rischio di danneggiamento, di manomissione, di trafugamento ed esportazione illecita dei materiali archeologici, noti o sconosciuti.

Tali obiettivi si raggiungono, in primis, perseguendo la formazione del cittadino e, per quanto concerne direttamente la Soprintendenza, con la ricognizione sistematica dei beni archeologici del territorio, che è fra i compiti preminenti, ma può diventare maggiormente proficua con l'intensifi-

[1] Direttore Archeologo – Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

cazione dei controlli e la computerizzazione dei dati acquisiti.

Gli obiettivi si colgono con una più incisiva azione vincolistica, con l'aggiornamento costante del personale sui temi relativi alla tutela. È altresì evidente che si va ad incidere su un problema di organici che devono essere adeguati numericamente e migliorati qualitativamente, curando gli aspetti specialistici dell'attività di tutela.

Pertanto tra gli strumenti più idonei si indica l'informatizzazione, che deve essere portata a totale compimento nel più breve tempo possibile, anche migliorando il collegamento con l'Ente Regione, impegnato in attività analoghe.

Per quanto riguarda il traffico illegale dei reperti archeologici, e la Sardegna non è immune da questo problema, bisogna considerare che si tratta prevalentemente di materiali provenienti da scavi clandestini.

È facile dedurre che gli interventi illegali sono da mettere in stretta relazione con la conformazione fisica della regione e con la distribuzione della popolazione. Degli oltre 23.000 kmq della Sardegna, comprese le isole minori, 14.000 kmq costituiscono le province di Sassari e Nuoro. I soli nuraghi, oltre 7.000, raggiungono il numero di 8000 con le altre espressioni architettoniche coeve e sono distribuiti su quasi tutto il territorio, che presenta prevalenti zone montuose e poche, ben definite, aree pianeggianti.

Nella provincia di Sassari, 460.891 abitanti, la densità media è di 61 per kmq e scende a 39 nella provincia di Nuoro, dove vivono all'incirca 271.870 abitanti. Esistono anche aree di certo non prive di monumenti, oggi pressoché spopolate, di difficile accesso, con una densità di abitanti per kmq molto bassa.

Purtroppo la stessa situazione di scarsa presenza di insediamenti si può riprodurre nelle zone costiere; dello sviluppo costiero complessivo della Sardegna, misurato in 1800 km con le isole minori, più della metà è di competenza della Soprintendenza Archeologica per le province di Sassari e di Nuoro.

La popolazione dell'isola, in prevalenza adulti ed anziani, vive in alcuni grandi centri e in numerosi piccoli insediamenti, che conoscono il fenomeno dello spopolamento. Fenomeno che si riscontra in altre regioni italiane e del Mediterraneo europeo in generale e che richiede progetti di sviluppo economico, nei quali siano inserite le cospicue risorse culturali dell'isola.

Il sostegno e lo sviluppo dell'economia sono, in ogni caso, da considerare tra i più validi mezzi di contrasto verso i reati contro il patrimonio archeologico.

Se è necessaria una stretta collaborazione nel prevenire e combattere, con tutti i mezzi a disposizione, il traffico dei beni asportabili, credo opportuno sottolineare quanto grandi siano i danni provocati nel contesto archeologico dal prelievo illegale del reperto destinato al traffico clandestino. L'attività illecita di scavo, finalizzato alla ricerca dell'oggetto richiesto dal mercato clandestino, provoca infatti, come è noto, lo sconvolgimento delle stratigrafie, fondamentali per la ricerca, l'alterazione irreversibile del sito archeologico ed infine la distruzione di quei materiali che, magari non apprezzati dal mercato illegale antiquario o dei collezionisti, sono invece fondamentali per la conoscenza e, in ogni caso, necessitano di specifici accorgimenti ed estrema delicatezza nello scavo e di grande cura nella conservazione.

Nonostante l'impegno ed i mezzi che si profondono, il patrimonio archeologico è sempre a rischio. Non solo l'estensione del territorio – mi riferisco ovviamente sempre alla Sardegna – ma anche la difficoltà di accesso ai luoghi di interesse archeologico determinano, a chi è preposto alla tutela, problemi che possono essere risolti soltanto attraverso adeguati investimenti. Si tratta di investire nel potenziamento della rete stradale e nel dotare la Soprintendenza di mezzi che consentano il raggiungimento di quei siti archeologici –

e sono la maggior parte – che si trovano in luoghi remoti, impervi, spopolati e non più coincidenti con l'attuale distribuzione della popolazione.

Per quanto riguarda i musei e la sicurezza dei materiali in essi custoditi ed esposti, dai dati che si possiedono, relativi alle denunce di furti, si evince un elemento abbastanza confortante: sul totale dei furti denunciati nel corso del decennio appena trascorso, la Sardegna non sembra presentare una situazione particolarmente negativa, specie per i furti nei musei archeologici.

La Soprintendenza è attenta a garantire la sicurezza dei reperti all'interno dei musei che gestisce direttamente, il Museo Nazionale "Giovanni Antonio Sanna" di Sassari e l'Antiquarium Turritano di Porto Torres con l'annesso Parco Archeologico. Nei numerosi musei civici e comprensoriali, con sezioni archeologiche, presenti nel territorio delle province di Sassari e Nuoro, la Soprintendenza ha ottenuto dalle amministrazioni locali, oltre all'adeguamento degli organici del personale addetto alla custodia, l'adozione di misure finalizzate alla sicurezza dei materiali, del tutto analoghe a quelle dei musei statali.

Per quanto concerne la globalizzazione dei fenomeni attinenti la tutela del patrimonio archeologico, come la detenzione ed il commercio illegale di reperti, non si vede altro mezzo, oltre alle misure già ricordate, che l'urgente ricorso all'informatizzazione che dovrà essere sempre più estesa perché sia sempre più efficace.

Se è vero che l'area mediterranea è fra quelle più visitate dalla popolazione del pianeta, la Sardegna, al centro del Mediterraneo, è oggi fra le mete balneari più richieste dal turismo internazionale.

Ciò comporta la presenza di particolari problematiche, attinenti alla tutela del patrimonio archeologico, terrestre e marino, ed alla prevenzione dei sempre possibili reati.

Le caratteristiche geografiche, per esempio, facilitano il prelievo illegale dei reperti archeologici dai fondali marini, su cui giacciono in genere in seguito ad antichi naufragi oppure in seguito ad attività attinenti all'esercizio di antiche miniere e in molti casi sono riferibili a piccoli e grandi antichi insediamenti costieri oggi parzialmente sommersi per effetto di fenomeni fisici, quali l'innalzamento del livello marino.

Si tratta di problemi non nuovi, ma divenuti sicuramente più complessi per effetto dell'aumento e della diversificazione dei flussi, alla soluzione dei quali si deve attendere e da questo convegno potranno scaturire nuove prospettive e stimolanti contributi.

Fig. 1 – Putifigari (Sassari). Dettaglio del portello interno dell'ipogeo neolitico, sovrastato da corna multiple.

Fig. 2 – Siligo (Sassari). Frammento di bronzetto nuragico: una mano protende un piatto in atto d'offerta. Dal santuario di Monte S. Antonio.

Fig. 3 – Padrai (Sassari). Navicella nuragica in bronzo detta '*del Re Sole*'.

Fig. 4 – Muros (Sassari). Idoletto neolitico in pietra detto '*la dea di Muros*'.

MARIO BONDIOLI OSIO[1]

IL RUOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI NEL RECUPERO DELLE OPERE D'ARTE

Sia consentito ad un funzionario diplomatico, ormai giunto quasi al termine di una quarantennale carriera, di sottolineare che anche al Ministero degli Affari Esteri spetta un ruolo nel recupero delle opere d'arte illecitamente all'estero.

In primo luogo quello del Ministero degli Affari Esteri è un ruolo generale e preventivo. Vale a dire intervenire, sul piano generale, per creare il quadro sia culturale sia giuridico di diritto internazionale pubblico e privato, che faciliti il recupero nei casi concreti.

Quest'ultimo aspetto si è verificato, nel tempo, con la negoziazione e conclusione delle convenzioni che hanno affrontato il problema della protezione del patrimonio artistico, da quella dell'Aja sui conflitti armati, a quella pietra miliare che è la convenzione UNESCO 1970, per la quale si prospettano ora ulteriori importanti adesioni che le consentiranno di assumere un carattere veramente universale, per cui il Governo italiano si sta attivamente adoperando.

È noto, infatti, che il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di aderire a UNESCO '70, la Svizzera ha seriamente posto allo studio il problema dell'adesione e perfino il Giappone la sta prendendo in considerazione.

Nel 1995, per iniziativa del MAE italiano, la conferenza di Roma ha adottato la Convenzione UNIDROIT anch'essa, con gli usuali tempi lenti del diritto internazionale, sta affermandosi.

Di più immediato impatto il Memorandum d'Intesa che l'Ambasciatore d'Italia a Washington ha firmato con il Sottosegretario al Dipartimento di Stato per prevenire l'importazione illecita negli Stati Uniti di reperti archeologici di origine italiana. Data l'importanza di questo accordo permettetemi di rifarne brevemente la storia.

Il Governo degli Stati Uniti ha aderito alla Convenzione UNESCO 1970 ai sensi di una legge approvata dal Congresso che è nota come CCPIA(Convention on Cultural Property Implementation Act).

Ai sensi del CCPIA, gli Stati Uniti limitano il proprio obbligo di repressione del traffico illecito di opere d'arte a quelle rubate, ma si sono lasciati aperto un varco per quanto riguarda la protezione dei siti archeologici a rischio, ai sensi dell'art. IX della Convenzione UNESCO 1970, attribuendo all'Amministrazione la facoltà di stipulare accordi bilaterali per bloccare l'importazione negli USAdi reperti provenienti da siti a rischio di saccheggio.

È stato quindi possibile applicare questa disposizione a tutto il territorio italiano, che è tutto un sito archeologico ed è tutto a rischio.

La preparazione della richiesta di assistenza, che l'Italia doveva presentare per far scatta-

[1] Commissione Interministeriale per il recupero delle opere d'arte – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

re il meccanismo previsto dal CCPIA, non è stata semplice.

Fu deciso, infatti, che da parte nostra la richiesta doveva includere l'intero patrimonio archeologico italiano. È stato pertanto predisposto un volume composto di vari capitoli, tra cui una storia dello sviluppo degli insediamenti delle varie civiltà italiche dalla preistoria alle ultime invasioni barbariche; la politica di tutela; la normativa italiana, ecc., che si concludeva con un lungo elenco di tutte le tipologie di reperti reperibili nel sottosuolo italiano.

La compilazione da parte del MBAC del volume e la traduzione in inglese a cura del MAE hanno richiesto uno sforzo notevole.

La richiesta italiana è stata esaminata dal Dipartimento di Stato statunitense, seguendo la complessa procedura prevista dal CCPIA, che include un esame da parte di un apposito Comitato Consultivo e audizioni di esponenti di tutti i settori interessati, alcuni dei quali ferocemente critici del prospettato accordo.

Malgrado queste violente opposizioni, l'accordo è stato firmato dall'Amministrazione Clinton il 19 gennaio e ratificato la settimana successiva dall'Amministrazione Bush.

Mi auguro che questo convegno possa registrare qualche eco della sua effettiva applicazione.

Il Memorandum d'Intesa non copre integralmente la lista di reperti a suo tempo presentata da parte italiana, ma una selezione (nota come Designated List), individuata dal Comitato Consultivo e dalle autorità americane, sostanzialmente secondo due criteri principali: la ricettività del mercato americano per determinate tipologie di reperti (la Designated List dovrebbe coprire il 95% di quelle che erano, negli anni scorsi, le importazioni di reperti archeologici negli USA) e la loro facile identificazione da parte dei funzionari delle dogane americane come provenienti dall'Italia.

Questa è la ragione per cui da parte americana, nonostante le nostre insistenze, non si è accettato di includere nella Designated List anche le monete, pur se ci è stata data assicurazione di riesaminare la nostra richiesta per alcune tipologie specifiche.

L'importanza di questo accordo, grazie anche al suo effetto deterrente, che va certo al di là della lettera della Designated List, non può essere sottovalutata.

Ma il problema dalla protezione dagli scavi clandestini dei siti archeologici è un problema comune a tutti i paesi del Mediterraneo.

Per questo la Farnesina ha già avviato una serie di contatti affinché l'esempio della collaborazione tra gli Stati Uniti e l'Italia possa trovare seguito anche in altri paesi.

Se questo ruolo di politica generale è quello che è il più tipico tra le incombenze del Ministero degli Affari Esteri, non è certo il solo, quando si tratta di opere d'arte o reperti archeologici illecitamente all'estero.

È ben vero che il termine stesso di illecito sottolinea il ruolo che, nella gestione di ogni singolo caso, spetta alla magistratura penale e ai suoi bracci armati, le forze dell'ordine e, tra esse, in primissimo luogo al Comando Tutela Patrimonio Artistico.

Non si può peraltro dimenticare che scopo principale della magistratura penale è l'individuazione e la persecuzione del reo, mentre al corpo del reato è – in linea di massima – riservato il ruolo secondario di elemento probatorio.

La sensibilità della magistratura italiana, l'abilità del CCTPAe i buoni rapporti che il CCTPA intrattiene con le controparti estere ha fatto sì che, nella prassi, in molti casi, il CCTPAe la magistratura penale riescano a riportare in Italia, in via definitiva, l'opera d'arte corpo del reato, anche grazie ad una serie di convenzioni a livello europeo sulla collaborazione giudiziaria, che consentono la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Ciò non toglie, tuttavia, che in via di principio il corpo di reato richiesto a titolo probatorio, quando abbia esaurito la sua utilità a tale specifi-

co fine, debba essere restituito alla magistratura penale che lo ha posto sotto sequestro.

Per ottenere la restituzione definitiva è allora necessario aprire *ex novo* un separato procedimento, davanti ad una magistratura diversa da quella penale, vale a dire davanti alla magistratura civile.

Il Testo Unico, che disciplina i beni culturali e ambientali (D.L. n. 490 del 29 ottobre 1999), ha regolato in termini generali questa materia, prima affrontata solo in sede di applicazione della Direttiva Comunitaria 7/93, cui si è data attuazione con la legge n. 88/98.

L'Art. 80 del T. U. stabilisce infatti che l'azione di restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio italiano è esercitata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, d'intesa con il MAE.

Il ruolo del MAE, cui in via di principio spetta la rappresentanza dello Stato italiano all'estero, è certamente fondamentale e, a mio avviso, sarebbe stato più opportuno che il legislatore avesse usato l'espressione "di concerto" anziché "d'intesa" (mi scuso con gli interpreti, ma nella prassi burocratica italiana, la differenza delle due espressioni è importante!) per sottolineare il ruolo attivo, nonché il giudizio politico di ultima istanza, che spetta al MAE.

La legge assegna un importante ruolo di consulenza all'Avvocatura Generale dello Stato, l'organo dello Stato designato ad assistere la burocrazia italiana quando lo Stato è parte in giudizio.

Gli Avvocati dello Stato non sono di norma, peraltro, abilitati a intervenire nei procedimenti all'estero ed è quindi l'avvocato di fiducia della Rappresentanza diplomatico-consolare in loco a tutelare, davanti alla magistratura civile estera, lo Stato italiano. È in ogni caso sempre e soltanto il MAE che ha la rappresentanza dello Stato Italiano nei confronti dell'estero.

I compiti del MAE, pertanto, sono tre:

– raggiunta l'intesa con il MBAC, anche per quanto riguarda l'assunzione delle spese legali, spetta al MAE per il tramite del rappresentante diplomatico-consolare in loco adire la locale magistratura civile;
– spetta al MAE, d'intesa con il MBAC e l'Avvocatura Generale dello Stato, sentito il rappresentante diplomatico in loco, scegliere l'avvocato di fiducia;
– spetta al MAE raccogliere e trasmettere le informazioni su tutti gli elementi della causa fino alla sentenza definitiva, all'Avvocatura Generale dello Stato e al MBAC per le valutazioni di competenza e ritrasmettere le istruzioni all'avvocato di fiducia.

Questo tracciato procedurale, per cui la Commissione Interministeriale, che ho l'onore di presiedere, si è battuta (con l'autorevole avvallo della Procura di Termini Imerese nel caso della Phiale d'oro) quando ancora non esistevano le disposizioni legislative del 1998 e del 1999 sopra citate, è stato fatto proprio anche dall'Avvocatura Generale dello Stato che, in un parere emesso quest'anno, il 17 febbraio 2001, dall'Avvocato Generale, sentito il Consiglio Superiore, si è espressa in modo conforme.

Questo parere ha esplicitato la procedura da seguire in tutte le fasi dell'azione di rivendica, specificando i compiti che spettano alle diverse articolazioni dello Stato italiano.

Al MBAC, con l'assistenza del CCTPA, spetta il compito di accertare l'illecita presenza all'estero dell'opera d'arte, acquisendo tutti gli elementi del caso anche tramite la rappresentanza diplomatica all'estero, e ciò fin dall'inizio.

Il MBAC, tenendo ben presenti i tempi della prescrizione dell'azione, dovrà quindi sottoporre gli elementi raccolti all'Avvocatura Generale dello Stato, per il parere di competenza sull'ammissibilità dell'azione di restituzione.

Al Ministero degli Affari Esteri spetterà, come sopra accennato, il reperimento del legale di fiducia in loco, che predisporrà lo strumento formale a firma del rappresentante diplomatico, con cui lo

Stato italiano dà inizio all'azione davanti alla magistratura civile estera.

Il parere qui riassunto dell'Avvocatura Generale dello Stato si conclude con queste parole:

"La Commissione Interministeriale per il Recupero delle Opere d'Arte appare realizzare un punto di riferimento per la collaborazione tra il MBAC e il MAE prevista dalla legge in relazione alle rispettive competenze istituzionali".

È un compito questo che la Commissione Interministeriale ha già svolto con successo, ad esempio nei noti casi della Phiale d'oro e dei reperti archeologici Swingler.

Il mio personale auspicio, per continuare a svolgere il ruolo assegnatomi dal dicembre 1995, è che questo compito sia esplicitato nel rinnovo del mandato della Commissione Interministeriale, dal 1° gennaio 2002.

CHIARA ZAMPETTI[1] – JULIAN RADCLIFFE[2]

USO DELLA BANCA DATI DELL'ART LOSS REGISTER PER CONTRASTARE I TRAFFICI ILLECITI

Julian Radcliffe:

We would discuss solutions rather than the problem. I would like, first of all, to explain the limitations of databases. Clearly for archaeological items databases have a much more limited role than they have for items stolen from museum, where the description is available. However, I do believe, and this is taking up some of the points that James Ede[3] made yesterday about the art trade, that the existence of the databases and the tendency now for people to undertake due diligence is beginning to provide some discipline and transparency on the trade which did not exist before.

If they have to check with the database as a matter of their own procedures, then they would be much less likely to buy items where the provenance is not known, because when they check it with us, they are, to a considerable degree, revealing their hand because we have an audit trail of every enquiry that is made on us.

Now, we know that some dealers used a search with us as an exaggerated umbrella to protect themselves from any accusation that they have not undertaken proper due diligence. We are seeking to prevent them doing that by making it increasingly clear that a search with us may be a necessary part of due diligence, but it is not

Julian Radcliffe:

Il nostro intervento è centrato sulla discussione delle soluzioni. Per prima cosa voglio illustrare i limiti delle banche dati. Il loro ruolo, nel caso dei reperti archeologici, è meno importante che non per i beni rubati da musei, per i quali è disponibile una descrizione. Tuttavia, riallacciandomi a quanto detto ieri da James Ede[3] a proposito del mercato delle opere d'arte, l'esistenza di banche dati e l'attuale tendenza ad adottare la debita diligenza sta iniziando a creare un clima di maggiore disciplina e trasparenza nel mercato, cosa che non esisteva in precedenza.

Infatti, quando i controlli nelle banche dati sono eseguiti nell'ambito di procedure proprie, diventa meno probabile acquistare oggetti di provenienza sconosciuta, perché in questo caso ci si espone, poiché è possibile risalire a chi ha effettuato il controllo nella nostra banca dati. Sappiamo che alcuni mercanti hanno utilizzato le ricerche eseguite nella nostra banca dati come una sorta di scusa, che li mettesse al riparo da accuse per non aver adottato la debita diligenza. Stiamo adoperandoci affinché tali comportamenti scompaiano, chiarendo che l'esecuzione di ricerche nella nostra banca dati fa parte della debita diligenza, ma non è sufficiente. Un acquisto non potrà considerarsi effettuato in buona fede, se il

[1] Art Loss Register – Londra – Inghilterra.
[2] Art Loss Register – Londra – Inghilterra.

[3] Cfr. *infra*, J. EDE, *I mercanti d'arte inglesi contro gli illeciti commerci*, pp. 247-253.

sufficient. It will not be considered a purchase in good faith by a dealer, if he checks with us or with the INTERPOL for example, and finds that it is not on the database and he is buying from somebody who he should know is a criminal, that will not protect him.

So we are alert of the dangers that any of these measures can provide to people that wish to use it in an unscrupulous or dishonest fashion, but that of course does not mean to say that we are not providing a step in the right direction. Now I am going to analyse, after Chiara has spoken, the advantages and disadvantages of different ways of distributing data on the Internet or through managed services.

Chiara Zampetti:

Today with cases of theft supplied directly from the victim, law enforcement agencies and insurance companies our database has approximately 120,000 uniquely identifiable items.

To give an idea of our efficiency it is enough to say that in the last ten years the ALR had a fundamental role in the recovery of works of art for a total value of 100 millions of pounds, which is approx. 300 milliards of Italian liras.

What make our service unique it is the fact that the major international auction houses pay the ALR to check with systematic and manually all their catalogues. Each year our team of Art Historians check a total of approx. 320,000 lots, more ad hoc searches done to check the provenance of items for collectors, museums, art dealers and police forces from all over the world.

As an example of how important is to check auction catalogues and to do manual searches with a qualified personnel I will talk of a bronze dated II-III century B. C. stolen in 1980 from the National Museum in Rome and found by the Art Loss Register during a routing search in an auction in London in October 2000.

The bronze was published in a Carabinieri bollettino with a description, in the auction

mercante, pur avendo eseguito controlli tramite noi o INTERPOL, e verificato che l'oggetto non è compreso nella banca dati, lo acquista da una persona nota come criminale.

Siamo quindi consapevoli dei pericoli che queste pratiche possono comportare, se vengono utilizzate in modo poco scrupoloso o disonesto, ma ovviamente, non vogliamo dire che non ci si stia muovendo nella direzione giusta. Dopo l'intervento di Chiara Zampetti, illustrerò i vantaggi e gli svantaggi dei diversi modi di distribuire i dati attraverso Internet o per mezzo di servizi gestiti.

Chiara Zampetti:

Oggi con i casi di furto segnalatici direttamente dalle vittime, dalle forze di polizia internazionale, dalle compagnie di assicurazioni la nostra banca dati annovera circa 120.000 oggetti d'arte e di valore tutti chiaramente identificabili.

Per dare un idea della nostra efficienza basti dire che negli ultimi dieci anni l'ALR ha avuto un ruolo fondamentale nel recupero di opere d'arte per un valore totale di 100 milioni di pounds, il che equivale a circa 300 miliardi di lire.

Quello che rende il nostro servizio unico è il fatto che le maggiori case d'asta internazionali pagano l'ALR per controllare con sistematicità e manualmente tutti i loro cataloghi. Ogni anno la nostra équipe di Art Historians controlla un totale di circa 320.000 lotti, senza contare le ricerche ad hoc fatte per controllare la provenienza di oggetti richiestaci da collezionisti, musei, mercanti d'arte e forze di polizia di tutto il mondo.

Un esempio molto rappresentativo dell'utilità e dell'importanza della consultazione della banca dati per controllare i cataloghi d'asta e di fare ricerche manuali con personale specializzato è il caso di un bronzo risalente al II-III secolo avanti Cristo rubato nel 1980 dal Museo Nazionale Romano ed individuato dall'Art Loss Register durante una ricerca di routine in un'asta di Londra nell'ottobre 2000: l'opera era stata pubblicata in un bollettino del CCTPA dei

catalogue appeared with another description: there are no matching words in the two descriptions.

In an automatic search, done only by checking the words, the different description would have caused a missing of the item.

Moreover I would like to stress the importance of the fact that the dealers from all over the world contact the ALR to check the provenance of items in their possession and of items they would like to buy.

With regards to this I would like to talk about the case of a Roman head dated II century B. C., stolen from a museum in Sfax, Tunisia, in the October 1998 and notified by INTERPOL.

Ayear later the head has been found by the specialist in Antiquities of the Art Loss Register during an ad hoc search done for a London dealer who wanted to check its provenance before acquiring it. After an investigation conducted by the Metropolitan Police Art and Antique Unit it was returned to the Tunisian Consulate in London.

Julian Radcliffe:

There are several ways in which we could distribute data to the art trade in order that they can search. I think of the advantages and disadvantages of free uncontrolled distribution on the Internet, something which at first sight would appear to be the obvious way in which to allow the art trade to search. The only thing we might not distribute would be some items which are under surveillance or where there is very sensitive information in relation to police operations.

Now, the advantages are that the art trade or a collector has open access, there could be no excuses for not going to find out the item they are going to buy was stolen, and no excuse for the seller either. Theoretically we should get more reports than matches because if the great majority of the population and of the trade are honest then they would report to us every time they handle an item which is on the database, freely accessible on the Internet.

Carabinieri con una descrizione diversa da quella apparsa nel catalogo dell'asta: non c'è nessuna corrispondenza di parole nelle due descrizioni. In una ricerca automatica fatta solo attraverso il controllo delle parole la diversa descrizione avrebbe portato ad una mancata individuazione del bronzo, mentre fatta da personale specializzato ha dato un risultato positivo.

Desidero sottolineare inoltre l'importanza del fatto che i mercanti d'arte di tutto il mondo si rivolgono all'Art Loss Register per controllare la provenienza sia di oggetti già in loro possesso sia di oggetti che sono interessati a comprare. Desidero citare a proposito il caso di una testa romana risalente al II secolo a.C., rubata da un museo di Sfax, in Tunisia, nell'ottobre 1998 e segnalata dall'INTERPOL. Un anno dopo la testa è stata individuata dallo specialista in archeologia dell'Art Loss Register proprio durante una ricerca fatta per un mercante di Londra che voleva controllarne la provenienza prima di un eventuale acquisto. In seguito ad una indagine della Metropolitan Police Art and Antique Unit è stata restituita al Consolato Tunisino a Londra.

Julian Radcliffe:

La distribuzione dei dati agli operatori commerciali nel settore dell'arte per lo svolgimento di ricerche, può avvenire in modi diversi. Desidero prendere in esame i vantaggi e gli svantaggi della distribuzione di dati incontrollata tramite Internet che a prima vista sembrerebbe rappresentare la soluzione ovvia per consentire lo svolgimento di ricerche da parte degli operatori del settore. I soli dati che non possiamo diffondere sono le informazioni relative ad oggetti e beni strettamente confidenziali collegate ad operazioni delle forze di polizia.

Tra i vantaggi va segnalata la possibilità (per gli operatori del settore e per i collezionisti) di accedere liberamente; non avrebbero quindi giustificazioni per non aver verificato che l'articolo

Let's now look at the disadvantages. One disadvantage is that the criminals can access the database and we know they try to do so with us or some probably others, all the time.

If they can find out that an item is not on the database, they know they can offer it for sale at a more respectable end of the market, whereas, if it is on the database they must go off to Hong Kong or somewhere else, and try to sell it there.

Secondly, if we do not have what I call "managed access", we will not be in the position of actually knowing when the item is being offered for sale, because the only person who will know is the person who is about to sell it or buy it, so it is not actually providing, except to the action houses or other public sales, there is no ability for anybody, except the buyer or seller, to know what is going on.

Thirdly, the art trade would have no evidence that they searched, they would not have a real ability to demonstrate that they tried to search the Internet and failed to make a match, even if it was there. There would be no audit trail and last of course we would not be able to follow up for a recovery, unless all the individuals were very honest and told us that they had the item.

Now, let's look at the alternative system, which is what I call a "managed and contracted searching service", i.e. the dealer, the auction houses, the museum or whoever is the buyer or seller has to contract with a central database, they are under an obligation to search and they are under an obligation to cooperate if they make a match.

But the disadvantages of this are: it can be more expensive, because it is a managed system, the dealers may resent the lack of privacy, and thirdly they may see this as the beginning of regulation, even if it self-regulation, and that it is something the art trade has resisted.

What are the advantages? We have an audit trail, we have clear evidence of what everybody did, we can manage the recoveries or at least get

o l'oggetto da acquistare sia stato rubato, anche chi vende non avrebbe più scusanti. In teoria, il numero di report dovrebbe essere superiore a quello delle corrispondenze trovate, perché se la maggior parte delle persone e dei mercanti fosse onesta, dovrebbero informarsi ogni volta che è in corso una trattativa per un articolo contenuto nella banca dati, liberamente accessibile e disponibile su Internet.

Esaminiamo ora gli svantaggi. Uno degli svantaggi è rappresentato dalla possibilità che anche i criminali possano accedere a questa banca dati, e siamo certi che provano ad accedere sia alla nostra banca dati, che alle banche dati di altri. Se scoprono che un articolo di loro interesse non è stato immesso nella banca dati, possono metterlo in vendita su piazze più rispettabili, altrimenti devono tentare di venderlo ad Hong Kong o altrove. In secondo luogo, se non si dispone di quello che definisco un "accesso gestito", non si è in grado di sapere se un oggetto è messo in vendita, gli unici a saperlo saranno il venditore e l'acquirente, non è quindi di aiuto. Tranne nel caso di aste o altre vendite pubbliche, nessuno potrà venire a conoscenza di quello che sta accadendo.

Infine, gli operatori del settore non avrebbero alcun riscontro che consenta di dimostrare che hanno provato a svolgere delle ricerche, non potrebbero dimostrare di aver svolto delle ricerche su Internet e di non essere riusciti a trovare l'articolo, anche se c'era. Non ci sarebbe nessuna traccia delle ricerche, ed infine non sarebbe possibile trovare delle tracce o degli indizi utili al recupero, se non nel caso di individui molto onesti e pronti a dichiarare il possesso dell'articolo in questione.

Esaminiamo ora un sistema alternativo, che potrebbe essere definito "servizi di ricerca gestiti e regolamentati da contratti": ad esempio, un mercante d'arte, una casa d'asta, un museo o un acquirente generico debbono stipulare un contratto con una banca dati centrale, lo svolgimento di

the police involved to follow them up, and we can make certain that everybody's practices accord with public policy. Now, we need both, we cannot, I think, operate just with one or the other, we cannot operate merely with that sort of system: the managed one, because we need to alert the world of art and educate them, which means that we must distribute some data through hard copy or through the Internet, and that we do. But we cannot also purely work with an Internet system for exactly the reason that Chiara has pointed out. It does not much unless your expertise is superimposed through skilled people in the art and in the question of stolen art advising the art trade, you will not build up the statistics and the expertise which is really necessary.

Now, let me give you two examples of mistakes or problems that occurred in the last two weeks. One on distributed data, a theft, twenty years ago, of fifteen Impressionist paintings from Manda Museum are offered for sale in the art trade and accompanying them is the INTERPOL CD-disc on which they are not because INTERPOL did not collect data in 1980 or whenever. Was it INTERPOL fault? No, it was not, it was just a fact.

The art trade was fouled into thinking that therefore they were not stolen because they failed to check with us, they only checked with us when they were drawing up the contract. We said that it was stolen, and it looks as if there will be a happy ending because they have now agreed to surrender the items at no cost to anybody, and we will get them back to the museum. That does not mean that the sort of open access is wrong, it just recognises some of the problems.

Let me tell you about some of the mistakes we have made. We know that we miss items through human errors, and then we find them two or three years later when they come up for sale again. Very embarrassing for us and very costly for us, because we have a legal liability, so we take our searching very seriously.

ricerche dovrebbe essere obbligatorio, così come la collaborazione qualora si arrivi ad una identificazione. Gli svantaggi di tale sistema sono: può risultare più costoso, essendo un sistema gestito, i mercanti d'arte potrebbero non gradire la mancanza di privacy, ed infine potrebbe essere visto come l'inizio di una regolamentazione a cui questo settore è stato sempre ostile, anche se si tratta di uno strumento per l'autoregolamentazione. Quali sono i suoi vantaggi? La sua tracciabilità, si avrebbero prove certe ed inoppugnabili di ciò che viene fatto, si riuscirebbe a gestire i recuperi, o sarebbe almeno possibile coinvolgere le forze di polizia e si avrebbe la certezza che le prassi seguite siano conformi ai dettami delle politiche pubbliche.

Credo che ci sia bisogno di entrambi i sistemi, non è possibile utilizzare solo il sistema ad "accesso gestito", poiché è anche necessario informare ed educare il settore dell'arte, ovvero è necessario che alcune informazioni e dati siano distribuiti anche su carta o su Internet, cosa che facciamo. Non è comunque possibile operare affidandosi soltanto ad Internet, proprio per i motivi che Chiara Zampetti ha già illustrato. Infatti, serve a poco, se la vostra esperienza non viene surrogata da persone con conoscenze specifiche nel campo dei furti di opere d'arte.

Desidero ora presentarvi due esempi di problemi o di errori commessi nelle ultime due settimane. Il primo riguarda la distribuzione dei dati: si tratta del furto di quindici quadri di Impressionisti, commesso venti anni fa dal museo Manda, i quadri messi in vendita erano accompagnati dal CD dell'INTERPOL, sul quale non erano presenti, semplicemente perché l'INTERPOL nel 1980 non raccoglieva questo tipo di dati. Non si è trattato di una mancanza dell'INTERPOL, è semplicemente un dato di fatto. I mercanti sono così stati tratti in inganno ed hanno pensato che non si trattasse di oggetti rubati, e non hanno svolto i controlli con noi. Si sono rivolti a noi solo nel momento in cui stavano

If you take the system about TRACE, in the last two weeks there had been four items on the TRACE database, which have gone through auction houses, searched by TRACE, but it has not found them. INVALUABLE has not found them. Not necessarily INVALUABLE's fault, it is because the word search system will never pick, out of millions of items of data every item that could be matched. So, what we need to do is to find a way of bringing all these separate systems together to work in some combination of managed and free distribution.

preparando il contratto e solo in quel momento sono stati informati del fatto che si trattava di oggetti rubati. Sembra che questa vicenda avrà un lieto fine, poiché i quadri verranno riconsegnati senza alcuna spesa, e sarà nostro compito restituirli al museo. Con questo non voglio dire che l'accesso aperto e non controllato sia sbagliato, voglio solo portare alla luce alcuni dei problemi che ciò potrebbe comportare.

Ora vorrei illustrarvi alcuni degli errori che abbiamo commesso. Siamo consapevoli che molti oggetti non vengono individuati a causa di errori umani, o vengono ritrovati solamente dopo qualche anno, quando vengono nuovamente messi in vendita. Si tratta di vicende per noi molto imbarazzanti e costose, per le quali siamo anche responsabili legalmente, il che ci porta ad eseguire le ricerche con molta serietà. Prendiamo ad esempio il sistema TRACE: nelle ultime due settimane ci sono stati quattro oggetti presenti nella banca dati di TRACE, che sono stati messi all'asta nonostante TRACE li avesse cercati senza riuscire ad individuarli. INVALUABLE non è riuscito a trovarli, e non si tratta di una colpa attribuibile ad INVALUABLE perché i sistemi di ricerca con parole chiave non riusciranno mai ad individuare, tra milioni di oggetti, ogni articolo od oggetto che corrisponde a quelli cercati. Pertanto, è necessario trovare il modo di combinare sistemi diversi per farli funzionare in un sistema che unisca le caratteristiche del modello di distribuzione ad accesso libero con quello ad accesso gestito.

FRANCESCA SPATAFORA [1]

SCAVI CLANDESTINI E AZIONI DI TUTELA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Un territorio così esteso e morfologicamente vario come quello della provincia di Palermo è stato certamente teatro, nel corso dei decenni appena trascorsi, oltre che di devastanti lavori agricoli nelle aree più interne e di incontrollate e caotiche attività edilizie soprattutto lungo le fasce costiere, anche di estese, durature e dannosissime attività di scavo clandestino: soltanto oggi tuttavia si ha consapevolezza della reale portata del fenomeno e della sua gravità in relazione alla perdita definitiva e irrimediabile di dati fondamentali dal punto di vista della ricostruzione storica dell'area e delle vicende relative al suo popolamento.

Poco noto sotto il profilo archeologico fino agli inizi degli anni ottanta, il comprensorio provinciale si è in realtà rivelato ricco e denso di insediamenti antichi, cronologicamente compresi dalle più remote epoche preistoriche fino ad età medievale: negli ultimi due decenni sono stati individuati, tramite prospezioni e ricognizioni intensive[2], centinaia di siti per lo più dislocati lungo le vallate fluviali che, nell'antichità, costituirono certamente le vie di percorrenza naturali e privilegiate: fiumi e torrenti incidono infatti profondamente tutto il territorio della provincia che, a prescindere dall'ampia fascia costiera tirrenica e da alcune zone pianeggianti, come ad esempio quelle alle spalle di Palermo e Bagheria, è per lo più collinare e montuoso: comprende ad esempio buona parte dei Monti Sicani, che occupano prevalentemente la zona centrale dell'isola, il massiccio della Busambra, che con i suoi 1613 m s.l.m. costituisce una delle cime più elevate del corleonese, la catena montuosa delle Madonie con picchi anche molto elevati.

Il nuovo assetto organizzativo del settore dei Beni Culturali venutosi a determinare con l'applicazione delle Leggi Regionali n. 80 del 1977 e n. 116 del 1980 – attuate poi concretamente a partire dal 1987 e che hanno sancito la giurisdizione provinciale delle Soprintendenze – se da un lato ha interrotto la possibilità di interventi unitari in aree storicamente omogenee, dall'altro ha favorito la ricerca e la tutela in zone per lunghi anni endemicamente abbandonate in favore di realtà archeologiche più note e di grande richiamo, che assorbivano gran parte delle forze in campo e delle risorse economiche disponibili e dove tra l'altro il fenomeno degli scavi clandestini, effettuati su larga scala, aveva assunto nel corso del tempo dimensioni assai preoccupanti. Ne sono testimonianza i numerosi materiali selinuntini sparsi nei Musei di tutto il mondo e alcune rilevanti collezioni private del capoluogo dell'isola, compren-

[1] Direttore della Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo - Italia.

[2] Per citare solo i principali e più recenti lavori d'insieme sull'argomento ricordiamo: FALSONE 1976-77; BELVEDERE 1988-89; BELVEDERE 1997; DI STEFANO 1988-89; JOHNS 1992; CANZANELLA 1993; VASSALLO 1990; VASSALLO 1996; VASSALLO-GRECO 1992; SPATAFORA 1996; SPATAFORA 1997; SPATAFORA 2000.

http://www.numismaticadellostato.it

denti numerosi reperti certamente provenienti dall'antica colonia megarese.

Per ritornare invece alla provincia di Palermo non è forse inopportuno ricordare che, a prescindere dalla colonia calcidese di Himera e dalla città punico-ellenistica sita sul Monte Catalfano, sede dell'antica Solunto, pochissime erano fino agli inizi degli anni ottanta le ricerche sistematiche avviate e le azioni di tutela messe in atto: ciò lasciava crescere da una parte l'idea di un territorio povero sotto il profilo archeologico, ma favoriva sicuramente dall'altro il proliferare di pesanti, lunghe e intense attività clandestine, di cui solo negli ultimi decenni si sta pian piano venendo a conoscenza.

Solo per limitarci ai fatti più eclatanti, ricordiamo che, alla fine degli anni settanta, sono andati perduti e dispersi nel mercato antiquario clandestino otto dei nove[3] preziosi decreti entellini iscritti su tavolette di bronzo, noti al mondo scientifico grazie ad alcune foto o alle trascrizioni dei testi[4], due dei quali, uno purtroppo falso, recuperati recentemente dal Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Artistico, con la collaborazione del compianto professore Giuseppe Nenci, presso il Fogg Art Museum dell'Università di Harvard[5], mentre è ancora in mano di un collezionista svizzero la laminetta aurea con iscrizione orfica, recentemente pubblicata dal Frel[6]; del resto fino agli inizi degli anni ottanta gli scavi clandestini a Entella, città di tradizione elima localizzata lungo il corso del Belice Sinistro e largamente citata dalle fonti antiche, interessavano in maniera assai estesa sia l'abitato che le necropoli; l'avvio delle ricerche sistematiche a partire dal 1983, svolte con la collaborazione della Scuola Normale Superiore di Pisa[7] e l'allestimento di un ricco e moderno *antiquarium*[8] che conserva le più preziose testimonianze rinvenute nel corso delle ricerche, ha quasi pressoché debellato il fenomeno, limitandolo ad episodi sporadici e occasionali che vedono gli scavatori di frodo operare, tramite *metal-detector*, soprattutto nelle aree di abitato oggetto delle indagini sistematiche, alla ricerca di monete e oggetti metallici che, ancora conservati nei loro originari contesti stratigrafici, una volta eliminati i livelli di sedimentazione superiori, risultano più facilmente percepibili dagli apparecchi rilevatori.

Riferendoci poi ad uno degli episodi più recenti e importanti relativi all'ambito della provincia di Palermo, ricordo solo brevemente la storia dell'ormai famosissima phiale aurea, il cui ritrovamento, probabilmente dalla zona di Caltavuturo, pare risalire a poco prima del 1980; sembra che poco dopo il pezzo venne acquistato illegalmente dal multimiliardario americano Steinhardt e trasferito negli Stati Uniti. L'indagine, iniziata nel 1994 dalla Procura di Termini Imerese, si è conclusa solo lo scorso anno con la restituzione del prezioso reperto da parte del governo americano, mentre è ancora in corso il procedimento giudiziario a carico dei presunti intermediari della vendita.

Aseguito di una prima segnalazione da parte della Soprintendenza di Palermo, sono state inoltre avviati i dovuti accertamenti sulle modalità di accesso presso il Praehistorische Staatsammlung di Monaco di Baviera di una serie di materiali

[3] Il nono decreto venne donato al Museo Archeologico Regionale A. Salinas di Palermo: NENCI 1987; NENCI 1993.

[4] NENCI -ASHERI 1982.

[5] NENCI 1997.

[6] FREL 1994.

[7] Dal 1983 la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha stipulato apposita convenzione con il Laboratorio di Topografia storico-archeologica del mondo antico della Scuola Normale Superiore di Pisa per gli scavi a Rocca d'Entella e per le prospezioni del territorio di Contessa Entellina. Dei risultati delle ricerche sono stati dati ampi resoconti preliminari sugli *Annali della Scuola Normale di Pisa* e sugli Atti delle Prime, Seconde e Terze *Giornate di Studi sull'area elima*, oltre che nei due volumi *Entella 1993* ed *Entella I.*

[8] Antiquarium *di Entella,* 1997.

archeologici di età bizantina provenienti dalla Sicilia e pubblicati dal Dannheimer nel 1989[9]; di alcuni dei reperti, secondo l'autore entrati a far parte delle collezioni del museo tramite acquisti da non meglio specificate "collezioni private", viene indicata la provenienza da siti della provincia di Palermo già noti per la presenza di testimonianze archeologiche, in alcuni casi riferibili proprio ad età tardoromana e bizantina, e vengono fornite altresì indicazioni, seppur generiche, circa le modalità del rinvenimento, lasciando intravedere la realizzazione di indagini eseguite non da semplici scavatori di frodo, che esercitano la loro attività esclusivamente a scopo di lucro, ma piuttosto, probabilmente, da cosiddetti "appassionati" della materia che si sono finanche preoccupati di fornire indicazioni sui luoghi delle ricerche nonché, in qualche caso, schizzi planimetrici delle sepolture indagate.

Ai fatti più eclatanti finora ricordati si sono poi affiancati i continui scavi di frodo ai danni dell'antica colonia di Himera o di alcuni arroccatissimi insediamenti indigeni dell'entroterra, quale ad esempio quello abbarbicato sul Pizzo di Case[10] o sulla Montagna dei Cavalli di Prizzi.

Ad invertire questa preoccupante linea di tendenza ha certamente contribuito in questi ultimi anni l'avvio di numerosissime indagini scientifiche, promosse dalla Soprintendenza ed effettuate direttamente o grazie alla preziosa collaborazione di Istituti Universitari italiani e stranieri: ciò ha accresciuto in maniera assai rilevante la conoscenza dell'intera area che adesso ci appare fittamente abitata nell'antichità e caratterizzata, in piena età storica, da tre principali componenti culturali, quella greca, quella fenicio punica, ma, soprattutto, quella di matrice indigena, elima o sicana che dir si voglia.

Questa accresciuta consapevolezza ha avuto come conseguenza una più incisiva presenza nel territorio dove, oltre a forme doverose di tutela passiva, si è cercato di attivare forme più efficaci di tutela attiva, soprattutto attraverso la diffusione dei dati acquisiti tramite le ricerche e promuovendo la conoscenza dei beni riportati alla luce: a tale scopo è stata creata una fitta rete di *antiquaria* locali (ne contiamo ormai più di quindici), attraverso cui anche le popolazioni locali sono state rese consapevoli della loro storia e quindi custodi vigili del proprio passato.

Devo riconoscere che si tratta di un'attività particolarmente impegnativa e difficile ma che, unita all'efficace azione svolta dal Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, con cui attivamente collaboriamo, ha certamente prodotto buoni frutti: è sicuramente diminuita in maniera consistente l'attività di scavo clandestina, soprattutto quella effettuata su larga scala e prolungata nel tempo e non risulta essersi ulteriormente incrementato il numero delle collezioni private di una certa entità; di contro sono stati operati numerosi sequestri di materiali, da parte di Carabinieri e Guardia di Finanza in particolare, che hanno documentato tra l'altro l'esistenza di un esteso fenomeno legato al recupero di reperti subacquei, per lo più conservati nelle abitazioni degli stessi scopritori. D'altra parte si è registrata, anche a seguito di alcuni accertamenti sulla legittimità dei titoli di proprietà effettuati dalla Soprintendenza, la crescita di una coscienza civica e giuridica che ha spinto alcuni detentori di materiali archeologici alla spontanea consegna dei reperti che, in qualche caso, hanno costituito i primi nuclei di quei piccoli *antiquaria* locali di cui accennavo precedentemente.

Ma l'azione delle istituzioni deve necessariamente farsi più incisiva ed efficace nell'assoluta

[9] DANNHEIMER 1989.

[10] VASSALLO 1996 A.

consapevolezza che finché esisterà un mercato, esisteranno gli scavi clandestini e le organizzazioni criminali che li gestiscono. Pur riconoscendo al nuovo Testo Unico dei Beni Culturali (D.L.vo 490/99) una maggiore consapevolezza della gravità dei reati connessi al trafugamento e al possesso di reperti archeologici occorre tuttavia, a mio parere, stabilire regole adeguate alla soluzione del problema: da una parte scoraggiare il collezionismo privato, con l'emissione di norme e sanzioni più rigorose e stabilendo regole chiare che mettano un punto fermo alle situazioni già esistenti e in qualche modo note, in modo da pervenire ad elenchi puntuali e definitivi dei materiali in circolazione; tali reperti, ove non venga dimostrato il contrario da parte del detentore, così come tra l'altro acutamente previsto anche da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, appartengono allo Stato ma potrebbero eventualmente essere lasciate in deposito e custodia presso chi ne detiene temporaneamente il possesso.

L'altro fattore su cui bisogna profondamente incidere è quello che interessa i Musei e le Istituzioni culturali straniere: è necessario studiare e attivare urgentemente forme di collaborazione utili a debellare in maniera efficace il fenomeno dell'acquisizione illecita da parte di tali enti.

Così come tra l'altro recentemente previsto dal *Memorandum* d'intesa sottoscritto nel Gennaio 2001 a Washington dal governo italiano e da quello statunitense, potrebbe risultare utile, ad esempio, promuovere mostre più frequenti e di più lunga durata, soprattutto a favore delle Istituzioni di giovane formazione e prive pertanto delle grandi collezioni acquisite nel secolo scorso dai maggiori musei europei, o affidare, anche per lunghi lassi di tempo (5/10 anni), lotti di materiali conservati nei nostri magazzini, e spesso già privi dei loro originari contesti, a Musei stranieri che ne garantiscano la conservazione, la fruizione e la conoscenza attraverso adeguati restauri e pubblicazioni, così come sarebbe plausibile consentire temporanee esportazioni, finalizzate all'esposizione scientifica e didattica, di contesti di scavo provenienti da regolari ricerche effettuate da Istituti stranieri in territorio italiano, attivando in tal modo proficue e approfondite occasioni di interscambi culturali tra studiosi di diverse nazionalità.

Il cambiamento di rotta è tra l'altro sicuramente favorito dagli attuali orientamenti scientifici della scienza archeologica, considerata non più, o non soltanto, storia dell'arte dell'antichità, ma piuttosto disciplina storica che si basa principalmente sull'integrità dei contesti stratigrafici: tali princìpi, unanimemente riconosciuti come validi e imprescindibili dagli studiosi di tutto il mondo, hanno comportato la stigmatizzazione dello scavo clandestino e del commercio antiquario anche da parte di quei paesi che ne sono stati finora i maggiori beneficiari: a prescindere dalle convenzioni ufficialmente sottoscritte (UNESCO del 1970 e UNIDROIT del 1994), voglio in tal senso almeno ricordare la risoluzione adottata nel 1994 dall'Associazione Svizzera degli Archeologi Classici e il recente codice deontologico su cui basa la propria attività scientifica il P. Getty Museum di Malibù: tali processi ormai avviati lasciano ben sperare per un futuro in cui a ciascuno venga riconosciuto il diritto di non dovere rinunciare alle proprie radici storiche e culturali a condizione che, nello stesso tempo, ne faccia doverosamente partecipe il mondo intero, a cui il nostro prezioso e ricco patrimonio sicuramente appartiene.

Bibliografia

Antiquarium *di Entella*, 1997 = Antiquarium *di Entella. Guida del Museo* (a cura di M. Cecilia Parra), Contessa Entellina 1997.

BELVEDERE 1988-89 = O. BELVEDERE, *Prospezione archeologica nella valle dell'Imera*, in *Kokalos* XXXIV-XXXV (1988-89), pp. 659-668.

BELVEDERE 1997 = O. BELVEDERE, *Prospezione archeologica nel territorio imprese (1986-1995)*, in

Wohnbauforschung in Zentral und Westsizilien (Zurigo 1996), Zurigo 1997, pp. 91-96.

CANZANELLA 1993 = M.G. CANZANELLA, *L'insediamento rurale nella regione di Entella dall'età arcaica al VII sec. d.C.*, in *Alla ricerca di Entella 1993.*

DANNHEIMER 1989 = H. DANNHEIMER, *Byzantinische Grabfunde aus Sizilien*, München 1989.

DI STEFANO 1988-89 = C.A. DI STEFANO, *Insediamenti indigeni ellenizzati in territorio palermitano*, in *Archivio Storico Siciliano*, serie IV, XIV-XV (1988-89), p. 256 ss.

Entella 1993 = Alla ricerca di Entella (a cura di Giuseppe Nenci), Pisa 1993.

Entella I = Entella I (a cura di Giuseppe Nenci), Pisa 1995.

FALSONE 1976-77 = G. FALSONE, *Ricerche archeologiche nella Valle del Belice*, in *Kokalos* XXII-XXIII (1976-77), pp. 789-797.

FREL 1994 = J. FREL, in *Sirene* XXX, 1994, pp. 183-184.

JOHNS 1992 = J. JOHNS, *Monreale Survey: l'insediamento umano nell'alto Belice*, in *Atti delle Giornate Internazionali di studi sull'area elima* (Gibellina 1991), Pisa-Gibellina 1992, pp. 407-420.

NENCI 1987 = G. NENCI, *Un nuovo decreto entellino (IX)*, in *ASNP*, S.III, XVII, 1, 1987, pp. 119-128.

NENCI 1993 = G. NENCI, *Il IX Decreto Entellino,* in *Di Terra in Terra. Nuove scoperte archeologiche nella provincia di Palermo* (Palermo 1991), Palermo 1993, p. 39.

NENCI 1997 = G. NENCI, *I decreti di Entella: storia di un recupero*, in *Kalòs*, anno IX n. 4, luglio\agosto 1997.

NENCI - ASHERI 1982 = G. NENCI - D. ASHERI, in *ASNP*, S.III, XII, 1982, pp. 771-1103.

SPATAFORA 1996 = F. SPATAFORA, *L'alta e media valle del Belice tra la media età del bronzo e l'età arcaica,* in *Kokalos*, XLII (1996), pp. 177-198.

SPATAFORA 1997 = F. SPATAFORA, *Ricerche e prospezioni nel territorio di Corleone*, in Atti delle *Seconde Giornate Internazionali di studi sull'area elima* (Gibellina 1994), Pisa – Gibellina 1997, pp. 1273-1286.

SPATAFORA 2000 = F. SPATAFORA*, Indigeni, Punici e Greci in età arcaica sulla Montagnola di Marineo e nella Valle dell'Eleuterio,* in *Atti delle Terze Giornate Internazionali di studi sull'area elima* (Gibellina 1997), Pisa – Gibellina 2000, pp. 895-918.

VASSALLO 1990 = S. VASSALLO, *Forma Italiae 34, S.Caterina Villarmosa,* Firenze 1990.

VASSALLO 1996 = S. VASSALLO, *Il territorio di Himera in età arcaica*, in *Kokalos* XLII, 1996, pp. 199-223.

VASSALLO 1996 A= S. VASSALLO, *s.v. Pizzo di Casa*, in *BTCGI* XIV (1996), pp. 27-29.

VASSALLO - GRECO 1992 = S. VASSALLO – C. GRECO, *Testimonianze di età romana nel territorio della provincia di Palermo*, in *Atti delle Giornate Internazionali di studi sull'area elima* (Gibellina 1991), Pisa-Gibellina 1992, pp. 703-722.

JOHN CIANCI[1]

L'ART RECOVERY TEAM DI NEW YORK

I am one of the members of the new Art Recovery Team in New York City. We recently created an office and the reason is because New York City is a large capital of the world for art. Approximately 65% by value of US import volume in art arrives through the port of New York. Our office has seized 5.5 million dollars in art seizures in the year 2000, 80% of customs art seizure nationwide.

New York is the home of the major auction houses and attracts the highest bidders on art and antiques. Manhattan has the highest concentration of art dealers in the United States, for example Sotheby's. Madison Avenue has houses, art galleries and of course the Metropolitan Museum of Art.

The first quarter of 2001 there was one billion dollars worth of art entering through United States. Our customs inspection force, conducting an examination of important merchandise we were only able to examine 2 to 3% of the imported merchandise.

Our mission as the art recovery team is co-ordinate and maximise customs efforts to prevent the illicit trafficking in art and cultural property, recover art and cultural property and return it to the rightful owners. In the art team we have dedicated additional personnel, resources to target art fraud, which includes agents to progressively

Appartengo all'Art Recovery Team di New York. Il nostro ufficio a New York è stato creato di recente e abbiamo scelto New York perché è una città molto importante per il mondo dell'arte. Il 65% circa delle importazioni di opere d'arte transita per il porto di New York. Il nostro ufficio ha sequestrato beni culturali per un valore pari a 5 milioni e mezzo di dollari statunitensi nel 2000, equivalenti a circa l'80% dei beni sequestrati in tutto il paese.

New York è la sede delle maggiori e più famose case d'asta e attira clienti molto importanti. A Manhattan abbiamo la maggior concentrazione di mercanti d'arte, ad esempio Sotheby's. Madison Avenue è ricca di gallerie, e altri luoghi famosi per l'arte come il Metropolitan Museum of Art.

Nel primo trimestre del 2001, negli Stati Uniti sono entrate opere d'arte per un valore pari quasi ad un miliardo di dollari statunitensi. Le autorità doganali eseguono controlli soltanto sulle merci di maggior valore e sono riuscite a controllare solo il 2-3% dei beni importati.

L'Art Recovery Team ha il compito di ottimizzare gli sforzi compiuti dalle autorità doganali per combattere la circolazione illecita dei beni culturali e delle opere d'arte, recuperare le opere ed i beni culturali e restituirli ai legittimi proprietari. Ci siamo avvalsi di ulteriori risorse per indi-

[1] Customs Service – Stati Uniti d'America.

pursue intelligence, criminal investigation and seizures. In addition we have all the personnel, for example customs inspectors and input specialists. We work closely with the council to provide legal advice in our investigations. As to some of the responsibilities as the art team gathering attorney intelligence, conduct training within customs, assistant training cultural representatives for requesting countries, maintain established points of contact with all the government agencies and private art dealers, random assistance to agents and all the personnel involving art related cases.

Some of our objectives: to put US customs in the forefront of the fight against the illicit trafficking of art; to maintain a rich cultural history of nations, to protect innocent victims from fraud, forgery art schemes, to prosecute criminals involved in art fraud and return the works of art the rightful owners; to raise the level of care and diligence, exercised by galleries dealers and auction houses.

Also our programs is to make, the art community aware of our situation and our interest in the arts and the recovering of the arts. We have identified more than 2,300 art and antique dealers in the New York area as potential candidates for our efforts.

Discussions with representatives of art institutes, foundations and auction houses. ArtCom which is our art centre, which is cyber-smuggling, they have Internet program and we actively work with them, cross training of the agents, sharing of intelligence related leads, our cyber-smuggling will assist in tracing and identifying violators using the Internet.

This is one of their most successful of their seizures from this past year which was a saint and it was returned to the Peruvian government this year.

Apresent detention at the JFK Airport is allegedly to be from Egypt and the value of this item is 950,000 dollars, so if anybody out there has any knowledge of this piece, just let me know. Recently we had a seizure of this Iraqi stone

viduare le frodi in campo artistico. Di questo personale fanno parte anche agenti che raccolgono informazioni, conducono indagini e si occupano di sequestri, possiamo inoltre contare su ispettori doganali e specialisti. Collaboriamo con le autorità comunali, per poter fornire consulenza legale nel corso delle indagini.

L'Art Team ha anche il compito di raccogliere informazioni per la magistratura, di curare l'addestramento dei funzionari doganali e di fornire assistenza per l'addestramento dei rappresentanti culturali di paesi richiedenti, di curare i contatti con le altre istituzioni governative e con i mercanti d'arte, e di fornire assistenza quando richiesta ad agenti e a tutto il personale che opera in questo settore.

I nostri obiettivi: fare in modo che le autorità doganali statunitensi siano in prima linea nella lotta contro la circolazione illecita dei beni culturali; proteggere la ricca storia culturale degli altri paesi; proteggere da frodi e da falsificazioni; perseguire i criminali coinvolti nelle frodi in campo artistico e restituire le opere d'arte ai legittimi proprietari; aumentare il livello di attenzione e diligenza delle gallerie e delle case d'asta. Il nostro programma prevede anche la sensibilizzazione del settore, pubblicizzando il nostro interesse verso l'arte e il nostro impegno nel recupero delle opere d'arte. Nella zona di New York abbiamo individuato oltre 2300 mercanti d'arte che possono essere i potenziali destinatari dei nostri sforzi e delle nostre iniziative.

Siamo anche in contatto con i rappresentanti delle istituzioni artistiche, con fondazioni e con case d'asta. ArtCom è il nostro centro che si occupa del cyber-contrabbando, hanno un programma di attività per Internet e operiamo in stretta collaborazione con loro, cooperando nell'addestramento degli agenti e scambiando informazioni e indizi; la nostra unità che si occupa del cyber-contrabbando è di aiuto nell'individuare e identificare i criminali che utilizzano Internet.

tablets and recently, before I came here, I was scheming through the Christie's auction catalogue and discovered the same items as posted up here described as being Babylonian from the 15th to 17th century A.D. That has been researched and hopefully we can come to a successful investigation on that point.

Spoils of war. This is one of our recent recoveries, we returned back to the German government, which was last year, and Sotheby's valued this piece for 4 million or 5 million dollars.

34 icons smuggled out of Russia in 1994, we returned to the orthodox church in New York City and they were in all.

In June 2001 we returned this Chinese wall panel to Chinese government which was – I believed – seized from Christie's prior to going to the auction bloc.

L'effigie di un santo è stato il più importante sequestro, nello scorso anno, ed è stata restituita al governo peruviano quest'anno. Questo oggetto, attualmente bloccato all'aeroporto Kennedy di New York, si presume che provenga dall'Egitto, e si stima che valga 950.000 dollari; vi sarei grato se qualcuno potesse fornirci notizie in merito. Di recente abbiamo sequestrato delle tavolette di pietra irachene, simili ad altre di epoca babilonese presenti sul catalogo di Christie's, risalenti al XV - XVII secolo d.C. Abbiamo iniziato ad indagare e speriamo di trovare i colpevoli.

Per quanto riguarda i bottini di guerra, lo scorso anno abbiamo restituito al governo tedesco beni valutati da Sotheby's dai quattro ai cinque miliardi.

Alcune icone (34), uscite illecitamente dalla Russia nel 1994, lo scorso mese sono state restituite alla Chiesa ortodossa di New York. Nel giugno 2001 abbiamo restituito un pannello murale al governo cinese, sequestrato a Christie's prima di essere messo all'asta.

AIMONE DI SEYSSEL D'AIX[1]

L'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Quale Presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane desidero ringraziare il Gen. Conforti dell'invito.

In merito al tema del convegno, sul traffico illecito dei reperti archeologici, è opportuno segnalare che i reperti archeologici nelle dimore storiche private sono quelli che subiscono meno furti: o perché le case sono meglio custodite dei siti pubblici o perché nelle ville e nei castelli i reperti archeologici sono stati spesso murati saldamente o sono pesanti da trasportare.

Devo dire che nelle dimore storiche una certa sorveglianza sui reperti archeologici c'è. Recentemente un'ispezione dell'Università di Genova in un castello piemontese, a sessant'anni di distanza dall'ultimo controllo, ha riscontrato la perfetta conservazione degli oggetti sulla base della documentazione fotografica risalente al 1935.

Altre tuttavia sono le preoccupazioni che abbiamo come proprietari di dimore storiche.

Non si può non guardare con preoccupazione al già previsto ampliamento dei confini dell'Unione Europea che, estendendo in tale modo ai paesi dell'Est gli spazi doganali comunitari, viene in pratica a porre in essere un territorio via, via più grande, nel quale sarà molto più facile avviare e sviluppare traffici illeciti di opere rubate.

Di fronte ad una libera circolazione di veloci mezzi di trasporto, è estremamente facile trasferire un oggetto d'arte in ventiquattr'ore da Bologna – ad esempio – ai confini della Polonia ed Ucraina. E una pala d'altare su un tir può venire trasportata da Lisbona al centro della Francia. È un tema sul quale bisogna riflettere.

Non sono contro l'allargamento dell'Unione Europea, però è un dato di fatto che l'ampliamento ad Est, dove spesso i servizi di polizia sono ancora in fase di ristrutturazione, in cui la telematica non è così sviluppata, in cui Internet non è così ben conosciuto, mi crea qualche preoccupazione; mentre posso benissimo sapere che cosa fa la Gendarmeria francese, i Carabinieri o Scotland Yard, qualche riserva sulle polizie del lontano Est è giusto farla, perché non so se sono strutturate, se sono collegate già con le nostre strutture.

Aproposito di Internet, vorrei chiedere al Generale Conforti ed ai suoi collaboratori, dei quali apprezzo moltissimo i validissimi impegni, se non sia il caso di mettere in rete, a disposizione dei derubati, le notizie relative ai ritrovamenti; non solo le notizie dei beni rubati, ma anche quelle dei beni ritrovati.

Mettere in Internet i beni ritrovati può essere utile, naturalmente con tutte le precauzioni, per evitare che gli oggetti recuperati vengano lasciati

[1] Associazione delle Dimore Storiche Italiane – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

a deperire nei magazzini affittati o negli angoli delle caserme.

La posizione delle dimore storiche sul problema della tutela dei beni immobili, che fanno parte del patrimonio culturale di proprietà private, è ben noto, stante l'innegabile e documentata difficoltà di rientrare nel possesso dei beni sottratti dai ladri, sempre più abili e prudenti. L'unica arma, quindi, che noi possiamo avere in nostro possesso e che raccomandiamo di usare è quella della prevenzione.

La prevenzione può trovare attuazione in modi e con tecniche diverse ed innanzitutto è importante che le Forze dell'Ordine sviluppino una crescente azione di sorveglianza sul territorio.

Purtroppo sotto questo profilo, alle crescenti esigenze di controllo e di presenza non corrisponde in numerosi casi un'effettiva disponibilità di risorse umane. Non mi riferisco necessariamente alle grandi città, dove un palazzo per il solo fatto di trovarsi in un contesto urbano è già sotto controllo; ma intendo riferirmi alle numerosissime dimore storiche che sono nelle nostre campagne o in piccoli agglomerati, dove non c'è né una stazione dei Carabinieri né un posto di Polizia.

Proprio lì sono i rischi maggiori: ai quali i proprietari devono tentare di far fronte con costosi sistemi di sorveglianza e di allarme che generalmente hanno normalmente scarsa efficacia, data l'abilità dei malfattori di impadronirsi delle più sofisticate tecniche di neutralizzazione.

Credo che sia opportuno sottolineare anche la minaccia permanente, che i malfattori possano introdursi negli edifici storici per sottrarre dei beni in essi conservati.

Amio giudizio costituisce una delle ragioni più rilevanti della riluttanza dei padroni, dei proprietari di aprire al pubblico le proprie dimore storiche.

È risaputo che dopo l'apertura al pubblico di un palazzo storico, dopo un mese o due, c'è sempre stato un tentativo di furto, in quanto insieme ai visitatori possono entrare anche dei malintenzionati, che segnalano a specialisti gli oggetti da trafugare.

La maggior parte dei proprietari rinuncia ad avere dei contributi dallo Stato per l'apertura al pubblico per il rischio che tale apertura divenga l'occasione di furti.

Devo peraltro rilevare con soddisfazione quanto intensa sia stata a tutt'oggi l'attività del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico e quanto rilevanti siano i risultati ottenuti.

Si tratta senza ombra di dubbio di risultati di grande valore, dal momento che essi hanno ricondotto ai legittimi proprietari opere che erano state sottratte.

Desidero ancora esprimere il mio compiacimento per l'ampliamento del servizio con nuove sedi distribuite sul territorio nazionale: recentemente ne sono state aperte quattro, di cui una a Torino a Palazzo Reale.

Sotto questo profilo il lavoro da compiere è ancora molto, perché solo con una capillare penetrazione dell'attività investigativa di repressione e prevenzione si potranno ottenere sensibili risultati per la sicurezza dei proprietari di dimore storiche e del loro patrimonio.

Non basta infatti la cura, la passione e l'amore con cui questi proprietari conservano questi beni giunti loro da epoche lontane, attraverso vicissitudini che hanno segnato la storia della loro stessa famiglia.

La testimonianza, che l'Associazione Dimore Storiche Italiana è sensibile ed attenta al problema dei furti d'arte, sta a confermare che noi abbiamo creato un'associazione volontaria, fatta quasi tutta da associati, che si occupa specificamente del problema della tutela dei beni immobili, fornendo ai soci assistenza legale e peritale, e dando informazioni sull'iter burocratico da seguire in caso di furto o di ritrovamento.

BARBARA GRASSI[1] – GIUSEPPINA SPADEA[2]

TRAFFICI ILLECITI DI BENI ARCHEOLOGICI E PALEONTOLOGICI IN LIGURIA

L'occasione di questo importante convegno sulla circolazione illecita dei materiali archeologici offre la possibilità anche alla Soprintendenza Archeologica della Liguria di portare alla più generale attenzione aspetti e peculiarità di questo problema nel contesto del territorio ligure.

Per un migliore inquadramento della situazione occorre innanzitutto fare riferimento alla geografia della Liguria, alle caratteristiche fisiche del territorio tutto affacciato sul mare ed alla definizione politico amministrativa che ne fa la prima regione sul confine occidentale dell'Italia a contatto con la Francia.

I numerosi sequestri di materiale archeologico, operati soprattutto nel corso degli ultimi dieci o quindici anni da Carabinieri o Guardia di Finanza nell'ambito di più vaste operazioni di controllo, rendono perciò tanto più plausibile ritenere che la Liguria possa essere territorio di attraversamento e di smistamento illecito di oggetti archeologici provenienti da altri contesti prevalentemente dell'Italia Centrale, Meridionale e della Sicilia, soggetti a saccheggio clandestino.

Nel corso di questi ultimi anni pertanto la Soprintendenza Archeologica della Liguria si è dovuta confrontare in varie circostanze con la piaga del traffico illecito, sotto il profilo sia del depredamento dei depositi archeologici del territorio nazionale, sia della maggiore necessità di controllo della liceità del possesso di alcuni soggetti detentori di materiali.

Per il primo aspetto si segnalano gli scavi clandestini concentrati in particolare in siti di interesse paleontologico e preistorico; soprattutto nelle caverne del Ponente (Finale Ligure, Toirano ed altri siti della provincia di Savona), ove oggetto di ricerca illecita sono resti scheletrici di fauna pleistocenica (Orso speleo), di cui queste caverne contengono notevoli testimonianze.

Rientrano ancora in questo fenomeno le ricerche condotte con l'ausilio di *metal-detectors* da ignoti cercatori di cimeli napoleonici, che finiscono però per coinvolgere indirettamente reperti di ogni età.

Tale deplorevole usanza, infatti, porta non solo al depauperamento del patrimonio storico, ma anche in molti casi di quello archeologico, data la possibilità dell'esistenza in un medesimo sito di accampamenti di truppe napoleoniche e di siti archeologici.

Le ricadute negative di queste attività sono di duplice natura. In primo luogo vengono danneggiati o addirittura distrutti siti archeologici e depositi in caverne, che vengono così sottratti ad ogni possibile indagine scientifica.

[1] Archeologo Direttore – Soprintendenza Archeologica della Liguria – Italia.
[2] Soprintendente Reggente – Soprintendenza Archeologica della Liguria – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

Inoltre, quando per caso viene alla luce qualche reperto di notevole interesse, questo tende ad essere venduto sul mercato clandestino e risulta definitivamente disperso, senza che se ne possano conoscere in alcun modo condizioni di giacitura e preciso luogo di rinvenimento.

L'altro aspetto, quello legato al controllo della liceità del possesso di materiali di interesse archeologico e paleontologico, resta pertanto in parte collegato a questo fenomeno e per altra parte invece è conseguenza di ulteriori problematiche.

Negli ultimi anni l'attività di contrasto di quest'ampia tipologia di fenomeni condotta dalla Soprintendenza Archeologica della Liguria si è potuta proficuamente avvalere della preziosa ed insostituibile collaborazione con i vari corpi delle Forze dell'Ordine, deputate a questo complesso e delicato compito: dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Artistico al Gruppo Tutela Patrimonio Artistico della Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato.

Anche se noto a molti, in quanto ha avuto notevole eco sui mezzi di comunicazione, sarà opportuno citare, a titolo paradigmatico l'importante successo ottenuto nell'operazione "Panthera Pardus", grazie all'opera della Procura della Repubblica di Savona e della Polizia Giudiziaria che con essa collabora, dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Artistico di Monza e della Guardia di Finanza di Savona.

Nel maggio 1997 venne segnalata da più parti alla Soprintendenza l'esistenza di un sito Internet che commercializzava reperti scheletrici umani di asserita origine ligure, indicati come provenienti da celebri siti preistorici del Ponente Ligure, quali Balzi Rossi, Arene Candide e Caverna delle Fate.

Si trattava in realtà di reperti provenienti dagli scavi degli anni Trenta di Zambelli Hosmer regolarmente autorizzati in vari siti minori, che erano stati successivamente dispersi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che restano comunque di proprietà dello Stato.

L'indagine, condotta dalla Procura della Repubblica di Savona ha permesso di pervenire a sequestro di materiale paleontologico e paleoantropologico e di risalire, tramite rogatorie internazionali, ai titolari del sito ed ai canali di vendita dei reperti, portando ad altri sequestri e recuperi di importanti beni in Olanda e negli USA.

I materiali di interesse paleontologico sono attualmente in corso di studio da parte del Servizio tecnico per le ricerche Antropologiche e Paleopatologiche di Chieti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'indagine ha permesso inoltre di individuare una più vasta attività di scambio di reperti paleontologici che coinvolgeva gli stessi individui nella commercializzazione di resti faunistici fossili provenienti dalle caverne liguri, recentemente scavati da clandestini, in particolare uno scheletro completo attribuito ad una pantera, poi meglio identificato con una lince proveniente da una grotta presso Ceriale (SV). Lo stato di conservazione attuale fa pensare alla mano di scavatori esperti (fig. 1).

Un altro importante risultato dalla Procura di Savona è stata l'identificazione degli scavatori clandestini, ai quali sono stati sequestrati numerosi altri reperti, per i quali si è pure potuto risalire alle località di ritrovamento con l'attivazione di un procedimento giudiziario nei loro confronti.

Recentemente segnalazioni pervenute alla Guardia di Finanza di Savona ed alla Soprintendenza verso la fine del 2000, hanno permesso di sequestrare ad un commerciante di conchiglie di Savona altro materiale simile, oltre ad ulteriori reperti archeologici di varia provenienza. Anche in questo caso è stato possibile individuare la provenienza da caverne del Finalese e di Toirano dei reperti scheletrici di orso (fig. 2) e di altri carnivori e individuare gli autori degli scavi clandestini, nei confronti dei quali è attualmente in corso un procedimento giudiziario.

Il risalto dato dai mass-media a queste azioni ha avuto il merito di sensibilizzare l'opinione

pubblica, in quanto è attualmente diffusa una percezione imprecisa delle norme di tutela ed una sensazione di scarsa gravità e sostanziale impunità per i reati connessi all'appropriazione dei reperti archeologici e soprattutto paleontologici.

Un primo effetto deterrente delle azioni giudiziarie si è manifestato anche in altri settori: poiché, se da una parte l'attività legata alle ricerche con i *metal-detectors* deve essere ancora meglio focalizzata dal punto di vista della repressione dei reati connessi, dall'altra il timore indotto dalla rinnovata attenzione della magistratura e delle forze dell'ordine ha spinto qualche privato a consegnare spontaneamente alla Soprintendenza reperti illegalmente detenuti per impossessamento direttamente del bene a seguito di scoperta casuale e non volontaria.

Grazie a situazioni di questo tipo la Soprintendenza ha potuto recuperare ingenti lotti di anfore, ceramiche, di sicura provenienza sottomarina nel contesto del Mediterraneo (figg. 2-3).

In altri casi l'azione di tutela è volta a verificare la legittimità della detenzione di beni da parte di privati, collegati direttamente al mercato clandestino o all'incauta circolazione di tipo antiquario.

La normativa vigente, basata anche sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 10355 del 2-10-1955, sezione I Civile (richiamata anche dalla Circolare Ministeriale del 3-12-1999, n. 18748 della Divisione IV – UCBAAAS), impone al detentore di provare, attraverso atti ben documentati il possesso di un bene *ante 1909*, senza lasciare margine a facili scappatoie.

In questa casistica si inseriscono sequestri di materiali di tipologia varia, che riconducono a contesti per lo più tombali, saccheggiati dall'Italia Centrale e Meridionale che inducono ad ipotizzare, come già accennato, il ruolo della Liguria, e di Genova in particolare, come uno snodo di più ampi traffici illeciti organizzati a livello nazionale ed internazionale: si tratta di reperti di provenienza magnogreca e siciliana; in alcuni casi ci sono anche contraffazioni o comunque delle ricomposizioni, come un cratere che probabilmente è ricostruito da pezzi tutti buoni, ma di vasi diversi (figg. 5-8).

Sono inoltre presenti anche materiali di origine subacquea, che ripropongono l'altro grande problema della tutela dei siti e dei depositi archeologici sommersi: sono anfore di vario tipo, anche fenice, ceramica comune diffusa in età imperiale, anfore da olio o da vino che hanno un'ampia diffusione nel Mediterraneo, quindi anche di difficile attribuzione circa la provenienza, quando si tratta di pezzi facenti parte di sequestri.

Uno spinoso problema è costituito anche dall'attività condotta da antiquari o commercianti di reperti antichi, attività che risulta di difficile controllo. Infatti un esempio paradigmatico è costituito da commercianti operanti sul territorio ligure, i quali, nonostante la normativa vigente che richiede prove certificate dell'autenticità, della provenienza e della libera circolazione dei beni, acquistando i reperti da case d'asta svizzere o francesi, possono in realtà liberamente commerciare oggetti archeologici di cui è di fatto certificata, grazie alla dicitura 'commercio antiquario', solo l'ultima provenienza, non l'effettiva origine.

Il quadro offerto è di estrema sintesi e finalizzato a presentare il tipo di coinvolgimento che il territorio ligure ha nel traffico illecito del materiale archeologico. Si possono trarre, tuttavia, vari ordini di considerazioni: sia particolari, cioè legate alla natura del territorio e della realtà archeologica ligure, sia generali e suscettibili di estensione all'ambito nazionale.

– Per l'ambito preistorico ligure resta aperto il problema della tutela delle grotte – di cui la Liguria per le sue vicende storiche e per le sue peculiarità morfologiche è particolarmente ricca – poiché si tratta di siti incustoditi e distribuiti in un contesto territoriale in ogni modo di difficile controllo, aggravato dallo spopolamento dell'entroterra montano.
– Nell'ambito di ricerche volte a sgominare le rotte di traffici illeciti legati al commercio

Fig. 1 - Cranio di lince da una grotta presso Ceriale (Savona).

Fig. 2 - Parte di scheletro di orso da caverne del Finalese.

Fig. 3 - Anfora proveniente da relitto sottomarino.

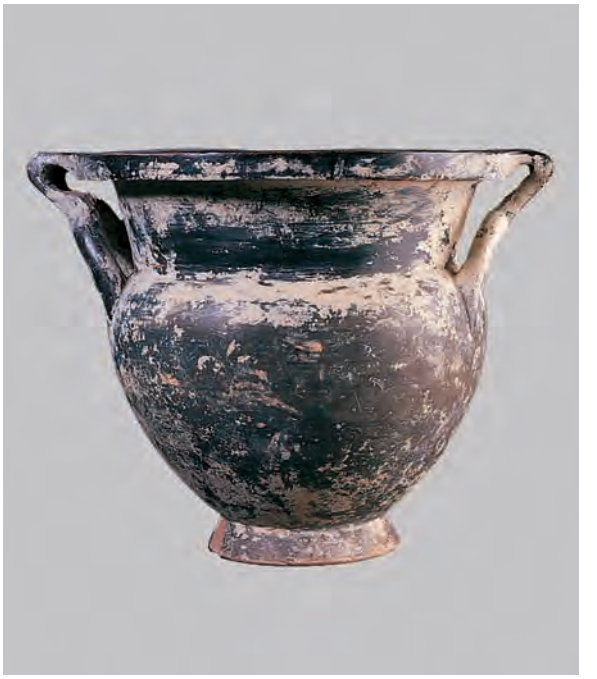

Fig. 4 - Cratere a colonette a vernice nera da relitto sottomarino.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 5-8 - Materiali archeologici sequestrati in Liguria, ma provenienti da scavi clandestini in contesti tombali dell'Italia Centrale e Meridionale.

di reperti archeologici, paleontologici e paleoantropologici, un filone di indagini – che potrà essere utilmente seguito – è quello volto a delineare il ruolo di Genova e del suo porto nell'ambito delle rotte nazionali ed internazionali, eventualmente seguite dalla circolazione dei materiali.

– Si deve affrontare su scala internazionale il problema costituito dalle case d'asta, in particolare di Svizzera e Francia che di fatto 'ripuliscono' i materiali archeologici appartenenti alle più svariate culture, reimmetendoli sul mercato grazie alla dicitura 'commercio antiquariale'; con tale sistema si riescono ad eludere tutti i controlli.
– Su scala nazionale dovrà, altresì, essere maggiormente controllato e regolamentato l'uso di metal-detectors, secondo un impegno che il Governo Italiano si è assunto anche in documenti ufficiali, quali il 'Memorandum d'intesa con gli Stati Uniti sull'adozione di misure dirette a reprimere l'importazione di determinate categorie di reperti archeologici appartenenti al patrimonio culturale italiano', più volte citato, che appunto fa riferimento a questo problema al punto C2.
– Infine si rileva la necessità di adeguarsi alle nuove potenzialità offerte dal diffondersi delle più recenti tecnologie, quali l'uso della rete Internet, secondo un modello già percorso con successo proprio dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Artistico e che andrà sempre più potenziato.

Ringrazio a nome della Soprintendenza Archeologica della Liguria tutti i corpi scelti che costantemente collaborano con le Soprintendenze, con ampio dispiego di uomini e risorse, e che con costante impegno e notevole sacrificio forniscono un validissimo aiuto nella difficile azione di tutela.

GILBERT LABELLE[1] – MICHEL OUELLETTE[2]

LA SITUAZIONE DEL COMMERCIO ILLECITO DI OPERE D'ARTE IN CANADA

Gilbert Labelle

Le Service de Police de la Communauté Urbaine de Montréal, au Bureau Central National du Canada, INTERPOL Ottawa est situé dans la capitale nationale. Nous sommes au service de plus de 1900 agences d'application de la Loi qui desservent elles-mêmes plus de 30 millions de canadiennes et de canadiens, répartis dans un territoire d'environ 10 millions de km^2.

Mon collègue, Michel Ouellette, est de la section des Douanes et Accises de la Gendarmerie Royale du Canada.

Nous sommes heureux de participer à cette 7ème Conférence Internationale traitant du trafic illicite des biens culturels à Rome, ville remarquable s'il en est une, par l'abondance des œuvres d'art s'y trouvant.

Les services policiers du Canada sont représentés comme suit:

1. La Police Nationale, soit la Gendarmerie royale du Canada;
2. Les services de Police Provinciaux, en Ontario et au Québec;
3. Et plusieurs centaines de Services de Police Municipaux tels que Montréal, Toronto et Vancouver.

Toutes ces agences sont reliées par l'entremise d'un réseau de communication national, le

Gilbert Labelle

Il Servizio di Polizia della Comunità Urbana di Montreal, presso l'Ufficio Centrale Nazionale (BCN) del Canada, INTERPOL di Ottawa si trova nella capitale; siamo al servizio di più di 1900 comandi preposti all'applicazione della legge, a loro volta al servizio di più di 30 milioni di canadesi, distribuiti su un territorio di circa 10 milioni di km^2.

Il mio collega, Michel Ouellette, appartiene alla Sezione Dogane e Dazi della Guardia Reale Canadese.

Siamo lieti di partecipare a questo 7° Convegno Internazionale sulla circolazione illecita dei beni culturali qui a Roma, città unica al mondo per le sue opere d'arte.

I servizi di polizia del Canada sono i seguenti:

1. *La Polizia Nazionale, cioè la Gendarmeria reale del Canada;*
2. *La Polizia provinciale nell'Ontario e nel Québec;*
3. *Centinaia di Sezioni di Polizia Municipale come ad esempio quelle di Montréal, Toronto e Vancouver.*

Tutte queste agenzie sono collegate per mezzo di una rete di comunicazione nazionale, il C.I.P.C. o Centro d'Informazione della Polizia

[1] INTERPOL – Ottawa – Canada.

[2] Sezione Dogane e Dazi della Gendarmeria Reale – Canada.

http://www.numismaticadellostato.it

C.I.P.C. ou Centre d'Information des Policiers Canadiens. Ce réseau est formé de plus de 18,000 terminaux permettant une communication efficace et rapide entre les divers services.

Au Canada, durant l'année 2000, une dizaine de vols d'œuvres d'art ont été rapportées comme volées aux autorités, parmi lesquelles 2 ont été inscrites au répertoire du Secrétariat Général d'lnterpol (IPSG) à Lyon.

Ace jour, le Canada est responsable de l'inscription de 540 œuvres d'art dans ce répertoire ainsi que sur le réseau Internet.

Étant donné ce nombre, ajouté à la prolifération du trafic illicite de biens culturels, il devient impératif pour INTERPOL Ottawa de s'adjoindre dés partenaires spécialisés, dans ces domaines spécifiques.

Michel Ouellette

Before starting, General, I would like to express, on behalf of the Royal Canadian Mounted Police our sincere thanks for inviting us here and providing us with the chance to express and discuss these matters.

In Canada, decisions on what has to be done concerning cultural property and archaeological items are made by the Royal Canadian Mounted Police, and it is our responsibility to investigate. To put everything in a better perspective, I want to give you some statistics about Canada, our population is not very large, though we have a considerable distance to cover. During this week we have been talking about the globalisation and of organised crime and we are taking an active role in fighting that aspect of crime, in cultural property also. We have been pro-active in that enforcement, and pro-active also in our international policing.

I want to illustrate our structure to fight against cultural property related crimes. Our national program is multi-faceted, our national program is prevent and investigate crime, to maintain order, to enforce laws on matters as

Canadese. Tale rete è composta da più di 18.000 terminali, che consentono comunicazioni rapide ed efficaci.

In Canada nel 2000, sono stati denunciati alle autorità circa 10 furti di opere d'arte, 2 di questi sono stati registrati nell'archivio della Segreteria Generale dell'INTERPOL (IPSG) di Lione.

Ad oggi, 540 opere d'arte registrate in archivio e sulla rete Internet riguardano la nostra nazione.

Tale numero e l'aumento del traffico illecito di beni culturali ha costretto l'INTERPOL di Ottawa ad avvalersi di specialisti del settore.

Michel Ouellette

Prima di iniziare, desidero ringraziarvi, a nome della Guardia Reale Canadese a cavallo, per l'invito a partecipare a questo convegno e per averci dato la possibilità di discutere questi argomenti.

In Canada, le decisioni su come operare in ambito di patrimonio culturale e di reperti archeologici sono prese dalla Guardia Reale e anche lo svolgimento delle indagini è di nostra competenza. Desidero fornirvi dei dati per aiutarvi ad avere un quadro più completo della situazione, giacché il Canada non è un paese molto popolato, ma è molto esteso. In questi giorni, si è molto parlato di globalizzazione e di criminalità organizzata: anche noi siamo attivi nella lotta contro questi aspetti del crimine ed in particolare contro quelli che riguardano i beni culturali. Siamo sempre stati a favore di un impegno attivo in questo ambito e di una partecipazione attiva nelle politiche internazionali.

Voglio illustrarvi la struttura di cui disponiamo per contrastare i reati contro il patrimonio culturale. Il nostro programma operativo è articolato, prevede attività preventive e investigative, il mantenimento dell'ordine, e l'applicazione di leggi in campi diversi quali la salute e quello fiscale. I nostri compiti prevedono anche la lotta al contrabbando di tabacco e di alcolici. Ricopriamo un ruolo importante nell'ambito del-

diverse as health and the protection of government revenues. Our tasks include also investigation on tobacco and alcohol smuggling. We contribute to national security, we ensure the safety of state officials, visiting dignitaries and foreign missions, and provide vital operational support services to other police and law enforcement agencies and we protect cultural goods coming to Canada from other countries.

The Royal Canadian Mounted Police federal policing services provide law enforcement and investigative services to the federal government, its departments or agencies and to Canadians. There are six programs to address the federal aspects in Canada.

Cultural property enforcement has full coverage in our mandate (fig. 1).

In partnership, we enforce laws within Canada and along the uncontrolled border governing: the international movement of goods, which includes cultural property; the illicit manufacture, distribution or possession of contraband products (including tobacco and spirits); the illicit traffic of critical high technology and strategic goods and; Acts & regulations that impose controls on the international movement of commodities, that is where the enforcement of the cultural property Act would follow.

The investigative priorities of our Program are: organized crime, commercial activity, personal activity, regulatory activity, which will be the case of cultural property, but cultural property could be with any of those. So, in a way, we try to build a structure to address and to give full support to our investigation to deal with that.

The structure of the Custom and Excise Branch has to cover a very large territory, and though in some areas there are no customs and excise offices of the Royal Canadian Mounted Police, we still have administrative officers. There are strategic areas where we provide greater coverage, such as Ontario and Quebec.

la sicurezza nazionale, ci occupiamo della sicurezza dei funzionari di Stato, e di dignitari e funzionari esteri in visita, forniamo inoltre un importante supporto ad altre forze di polizia e ci occupiamo della protezione di beni culturali che vengono inviati in Canada.

La Guardia Reale è al servizio delle autorità federali, dei dipartimenti governativi e dei cittadini. Per poter trattare le problematiche connesse al governo federale sono stati previsti sei programmi. La tutela dei beni culturali è tra i compiti previsti dal nostro mandato (fig. 1).

Applichiamo le leggi all'interno del nostro paese e lungo i confini per poter regolare la circolazione di merci, tra cui i beni culturali, la manifattura illecita, la distribuzione ed il possesso di prodotti di contrabbando (tra cui il tabacco e gli alcolici); rientra nei nostri compiti anche il controllo di beni di importanza strategica e di elevato contenuto tecnologico e l'applicazione di leggi e regolamenti che prevedono controlli sulla circolazione internazionale delle merci, e in questo ambito applichiamo anche la 'Legge sulla tutela del patrimonio culturale'.

Le priorità del nostro programma sono rappresentate dalla criminalità organizzata, dall'attività commerciale, dalle attività dei singoli, dalle normative, applicabili anche ai beni culturali, comunque ognuna delle nostre priorità può essere riferibile ai beni culturali. In altre parole, stiamo cercando di costruire una struttura in grado di trattare e dare tutto il supporto possibile per risolvere i problemi connessi con i beni culturali.

La Sezione Dogane e Dazi deve coprire un territorio molto esteso, e nonostante in alcune zone non ci siano nostri funzionari, sono comunque presenti degli uffici amministrativi. In alcune aree di interesse strategico siamo molto più presenti, come ad esempio nell'Ontario e nel Quebec.

La Guardia Reale è composta da 20.000 funzionari, di cui 576 fanno parte della Sezione Dogane e Dazi e si occupano delle indagini relative ai beni

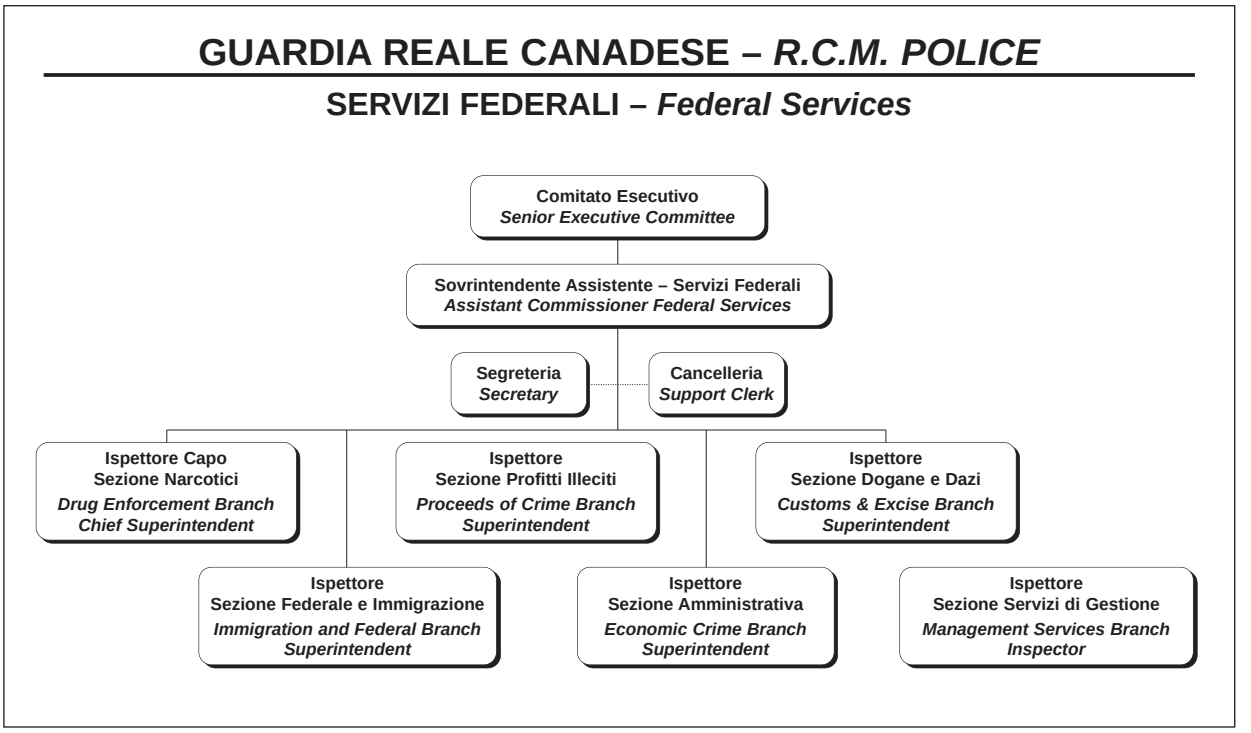
GUARDIA REALE CANADESE – R.C.M. POLICE
SERVIZI FEDERALI – Federal Services
Comitato Esecutivo
Senior Executive Committee
Sovrintendente Assistente – Servizi Federali
Assistant Commissioner Federal Services
Segreteria
Secretary
Cancelleria
Support Clerk
Ispettore Capo
Sezione Narcotici
Drug Enforcement Branch
Chief Superintendent
Ispettore
Sezione Profitti Illeciti
Proceeds of Crime Branch
Superintendent
Ispettore
Sezione Dogane e Dazi
Customs & Excise Branch
Superintendent
Ispettore
Sezione Federale e Immigrazione
Immigration and Federal Branch
Superintendent
Ispettore
Sezione Amministrativa
Economic Crime Branch
Superintendent
Ispettore
Sezione Servizi di Gestione
Management Services Branch
Inspector

Fig. 1

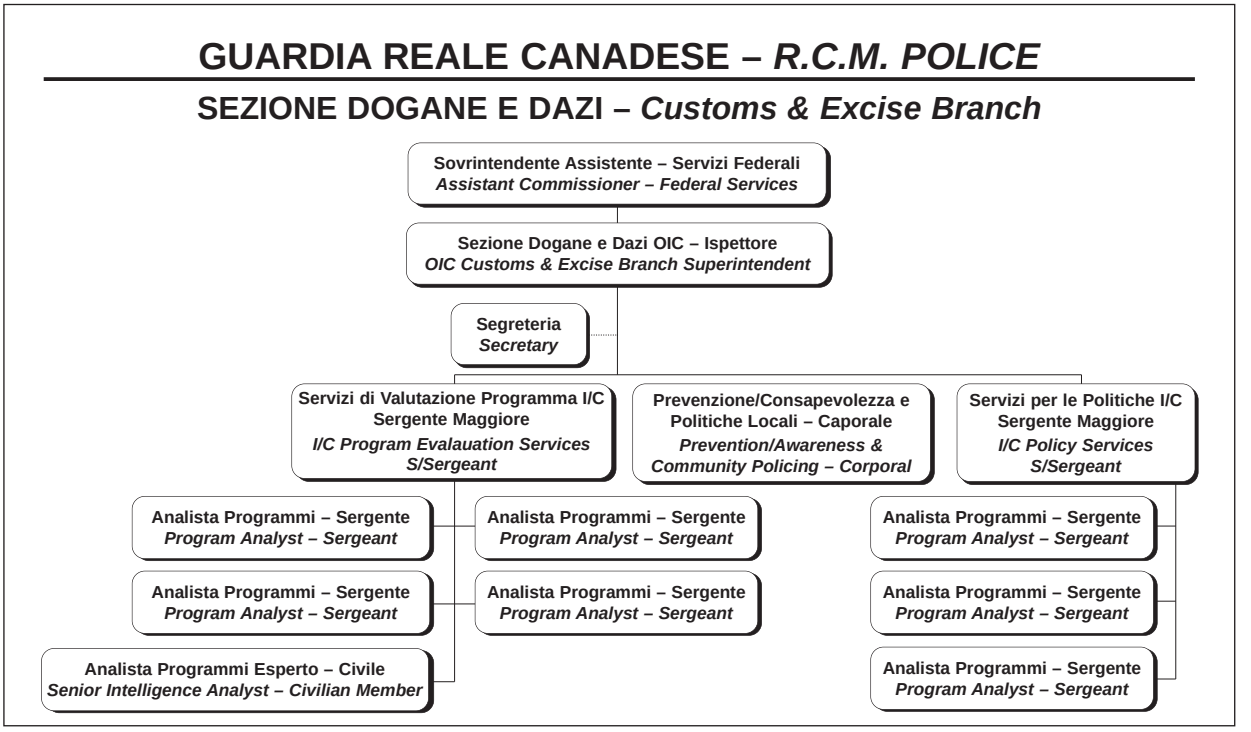
GUARDIA REALE CANADESE – R.C.M. POLICE
SEZIONE DOGANE E DAZI – Customs & Excise Branch
Sovrintendente Assistente – Servizi Federali
Assistant Commissioner – Federal Services
Sezione Dogane e Dazi OIC – Ispettore
OIC Customs & Excise Branch Superintendent
Segreteria
Secretary
Servizi di Valutazione Programma I/C
Sergente Maggiore
I/C Program Evalauation Services
S/Sergeant
Prevenzione/Consapevolezza e
Politiche Locali – Caporale
Prevention/Awareness &
Community Policing – Corporal
Servizi per le Politiche I/C
Sergente Maggiore
I/C Policy Services
S/Sergeant
Analista Programmi – Sergente
Program Analyst – Sergeant
Analista Programmi – Sergente
Program Analyst – Sergeant
Analista Programmi – Sergente
Program Analyst – Sergeant
Analista Programmi – Sergente
Program Analyst – Sergeant
Analista Programmi – Sergente
Program Analyst – Sergeant
Analista Programmi – Sergente
Program Analyst – Sergeant
Analista Programmi Esperto – Civile
Senior Intelligence Analyst – Civilian Member
Analista Programmi – Sergente
Program Analyst – Sergeant

Fig. 2

The Royal Canadian Mounted Police has about 20,000 police officers, out of that 576 are Customs and Excise and they deal with cultural property investigations (fig. 2). So, instead of trying to get one person to do it all, we had a task: to show all these persons what was cultural property investigations all about.

On the Cultural Property Enforcement, in 1982 we signed a Memorandum of Understanding with Canadian Heritage, which at that time issued the administrative act whereby we would enforce that same Act. So we are working in strict cooperation with Heritage Canada, which are responsible for that administration, so we have an open line communication. They provide us with the expertise police officers need, we do investigations, but there is very few police officers and this is a very specialised field, and when we need skilled people, Canadian Heritage will provide us. So they are playing an active role in the development and formation of our police officers.

Where we are at now? Training is one of them. In March 2001, the Lion Group, senior expert group on transactional organised crime met here in Rome, and, during this meeting, Colonnello Giovanni Pastore of the Cultural Property Service of the Carabinieri, in addressing the group was detailing a number of obstacles that had been identified with regards to the illegal trafficking in works of art. Some of the obstacles were, for example, lack of specialist police units, and inadequate internal communications and coordination, just to name a few.

He was pretty good on that, and we are trying to address that, so how are we going to train all these officers, well, we talk a lot about the Internet and so on. Gilbert mentioned that we have a central system for the Royal Canadian Mounted Police officers communication. We have developed a standard course, that is done through our own InfoWeb, it is a computer-

culturali (fig. 2). *Uno dei nostri compiti è stato quello di mostrare a tutto il gruppo come si svolgono le indagini relativamente ai beni culturali.*

Nel 1982, in relazione all'applicazione della legge sui Beni Culturali, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con il Ministero dei Beni Culturali canadese, che aveva all'epoca emanato un provvedimento che ci autorizzava ad applicare tale legge. Operiamo in stretta collaborazione con loro, ed abbiamo contatti costanti. Ci forniscono l'esperienza di cui hanno bisogno i nostri funzionari, conduciamo le indagini ma essendo il personale a disposizione ridotto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ci fornisce il supporto necessario, ricoprendo un ruolo attivo nello sviluppo e nella formazione dei nostri funzionari.

Quali sono le nostre priorità al momento? L'addestramento e la formazione è uno degli ambiti a cui è stata data precedenza. A marzo 2001, il gruppo Lion, un gruppo di esperti sulla criminalità transnazionale si è incontrato a Roma, e il Colonnello Giovanni Pastore del Comando Tutela Patrimonio Artistico ci illustrò una serie di difficoltà collegate alla circolazione illecita delle opere d'arte, quali la mancanza di unità specializzate, e l'inadeguatezza delle comunicazioni interne e del coordinamento, solo per citarne alcune. Fu molto chiaro, e stiamo cercando di affrontare questo tipo di problemi.

A proposito di formazione e addestramento dei nostri funzionari, abbiamo molto parlato di Internet. Gilbert Labelle ha già detto che la Guardia Reale dispone di un sistema informatico centrale per le comunicazioni. Abbiamo sviluppato un corso standard, distribuito attraverso la nostra rete InfoWeb. Si tratta di un corso di formazione per computer, disponibile in lingua francese ed inglese, a cui si accede tramite il nostro sistema informatico, definito InfoWeb. È in grado di fornire tempestivamente informazioni attuali ai nuovi funzionari, che entrano a far parte della Sezione Dogane e Dazi, può inoltre essere utilizzato per corsi di aggiornamento indirizzati sia ai

based training course, that is available both in French and in English, through our computer system that we call InfoWeb. It is providing timely information to new police officers entering the Customs and Excise program and acts as an excellent resource and refresher for current members. In addition, the on-line course is available to non Customs and Excise members that are assigned to police duties or wish to learn more about Customs and Excise enforcement.

Our Customs and Excise on-line course is combined with field coaches where an experienced RCMP Custom and Excise member is assigned to a new learner. The coach will assist the learner with the courseware, answer questions on various course topics and monitor the learner progress. With this method we can also call on distant learning, there is no need for the coach to be next to the learner, and at the conclusion of the course, the coach will verify the successful completion of the course and records certifications on the member service file.

The course has three main contents: customs, excise, import and export and that would include addressing a scenario covering import and export Act. At the end there will be a final quiz to test the learner knowledge and competency in the various subject areas.

The course uses scenario based content and problem based and learning methods that acquaint members with the most common infractions, investigation procedures and authority in the Customs and Excise program. Avariety of references are provided through links to partner websites, including the Department of Justice of Canada and the Canada Customs and Revenue Agency that supplement and clarify the learning material.

The new Customs and Excise basic learning course was greatly improved providing a training opportunity for the RCMP. It enables a broad number of members to simultaneously access the

funzionari già in servizio della nostra sezione, che a funzionari non appartenenti alla nostra Sezione, a cui siano stati assegnati compiti di polizia o che desiderino conoscere più a fondo la missione della Sezione Dogane e Dazi.

Il nostro corso on-line è assistito da tutor, ovvero da funzionari esperti del Servizio Dogane e Dazi, scelti per affiancare il personale in formazione. Il loro compito è quello di fornire materiale relativo al corso; di aiutare il personale in formazione, rispondendo a quesiti inerenti i contenuti del corso; monitorare e valutare i progressi e l'apprendimento del personale. Grazie a questo sistema, che potremo definire distance learning, o formazione a distanza, il tutor non deve essere fisicamente accanto alla persona assegnatagli. Al termine del programma di formazione, il tutor verificherà se il corso è stato completato con successo, in questo caso provvederà a registrare la certificazione nel file di servizio del personale in formazione assegnatogli.

Il corso si articola in tre moduli principali: dogane, dazi, import/export ed in quest'ultima sezione vengono proposti uno o più casi da trattare ricorrendo alle normative sulle importazioni e sulle esportazioni. Al termine, è previsto un test finale per verificare le conoscenze e le competenze acquisite nei tre moduli e nei vari campi.

Il corso presenta dei contenuti basati su casi reali e su problemi da risolvere, in modo che gli utenti possano familiarizzare con i reati e le infrazioni più comuni, con le procedure di indagine e con le autorità che intervengono nell'ambito del programma Dogane e Dazi. Il corso fornisce diversi materiali di supporto e di approfondimento attraverso link cliccabili per poter visitare i siti di partner nel programma, tra i quali il Ministero della Giustizia Canadese e l'Agenzia delle Imposte.

Il corso di formazione di base della Sezione Dogane e Dazi rappresenta un'ottima opportunità per l'addestramento della Guardia Reale. Consente, ad un gran numero di utenti, di accedere contemporaneamente alle risorse disponibili

training resources at a reduced cost to the RCMP. In addition it allows the participants to work through the material at their own pace, with the help of a field coach. To date, our branch, Customs and Excise offers a number of field coaches. 83 members have been trained, that is 83 coaches have been trained. In addition, 165 members have registered for the English version and 51 for the French version. This is a highly effective and motivating system. Furthermore, this system will attract more people and will allow us to train them at our best, with the proper tools. This would allow us to do advanced workshops to supplement the on-line course, whereby we get professional resources that come and lecture our officers.

Then we have awareness, internal communication and conferences that allow us to exchange information and to communicate with people in the same field. Of course, we have partnerships with INTERPOL, with Heritage Canada and with other enforcement agencies all over the world.

As to investigations, we get many referrals from Heritage Canada and INTERPOL and we welcome them, because they constitute the starting point of many investigations. Our Cultural Property Act is used to fight smuggling of artefacts, but also the illegal import and export of fossils. We are active in Canada, though we do not have the volumes that are recorded in other countries, like Italy, France or England.

For the on-line course we hired a contractor to build something for us, and, as it stands now, other sectors like immigration, drugs, economic crime are looking at us to develop their own on-line courses.

In this course you have an introduction, which is a case scenario with links to get more information on that case or scenario or to go to the website of a partner. Learners have access to actual and current information on recently concluded investigations.

per la formazione a costi molto ridotti. Inoltre, consente di rispettare i ritmi di apprendimento dei partecipanti, che possono avvalersi del supporto di un tutor. Ad oggi, la nostra Sezione è in grado di mettere a disposizione degli utenti dei tutor. La formazione ha riguardato 83 componenti, in altre parole abbiamo formato 83 tutor. Inoltre, 165 si sono registrati per la versione inglese e 51 per quella francese. Si tratta di un sistema molto efficace e motivante, in grado di attirare un maggior numero di persone e che ci consentirà di addestrarle utilizzando gli strumenti più adeguati. Saremo anche in grado di tenere dei seminari, per completare la formazione del corso on-line, nei quali sarà possibile utilizzare professionisti e specialisti.

Le altre priorità sono la consapevolezza, le comunicazioni interne, convegni e conferenze che ci permettano di scambiare informazioni e di entrare in contatto con altre persone che lavorano nello stesso campo. Ci sono poi le collaborazioni con l'INTERPOL, con il Ministero dei Beni Culturali Canadese e con altri enti ed autorità in tutto il mondo.

Per quanto riguarda le nostre indagini, riceviamo molte segnalazioni dal Ministero dei Beni Culturali Canadese e dall'INTERPOL che rappresentano il punto di inizio delle nostre indagini. La legge sui Beni Culturali viene applicata nella lotta al contrabbando di oggetti d'arte, ma anche in caso di importazioni o esportazioni illecite di fossili. Siamo attivi nel nostro paese, anche se i volumi di lavoro non raggiungono quelli di altri paesi, quali l'Italia, la Francia e l'Inghilterra.

Per la realizzazione del corso on-line ci siamo rivolti ad una società esterna, ed ora, anche altre sezioni, come ad esempio l'immigrazione, la narcotici, la finanza stanno prendendo esempio per poter creare propri corsi di formazione.

Il corso prevede una introduzione, costituita dallo studio di un caso, sono disponibili dei link dove poter reperire ulteriori informazioni o per visitare il sito web di un partner. Gli utenti hanno

There are questions and learners can provide their own answers, and all this is accessible through your coach, no matter how distant he is.

Now you can find information on a case concerning a piece of pottery that left Mexico for Canada.

There is a course on the import/export of cultural property, where useful resources are listed which can be accessed with a mouse click, it is a system to save on time.

This course can be accessed by university students as well for references purposes, they can refer to the links here and feel sure that these links are constantly updated and that the information content will be current.

I want to stress that this course is a permanent tool, always available to police investigators and it can be accessed at any time. You can contact the RCMP at any time, access our site or browse the on-line course.

così modo di accedere ad informazioni recenti ed attuali relative ad indagini concluse da poco.

Sono previsti anche dei quesiti, a cui gli utenti debbono rispondere, e poi c'è la possibilità di avvalersi del supporto di un tutor.

Al momento è possibile trovare informazioni relative ad oggetti in ceramica arrivati dal Messico.

È presente anche una sezione dedicata alle importazioni ed alle esportazioni di beni culturali, con un elenco di risorse utili, accessibili con un semplice clic del mouse, un modo per risparmiare tempo.

A questo corso possono accedere anche studenti universitari nel corso delle loro ricerche bibliografiche, che hanno così informazioni e materiali aggiornati ed attuali.

Desidero infine sottolineare che questo corso rappresenta uno strumento sempre disponibile. Consente di contattare la Guardia Reale in qualsiasi momento, di accedere al sito o semplicemente vedere il corso on-line.

BRIAN HANLEY[1]

LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN AUSTRALIA E NEI PAESI DEL PACIFICO MERIDIONALE

Firstly it is my intention to illustrate a different environment, and forgive my poetic licence, it is a view from under the Southern Cross or simply what is happening in Australia and the South Pacific. I am going to focus on some common things such as what I call the three Cs: communication, cooperation and commitment, as well as discussing some of the salient issues and potential solutions.

By dealing so it is my hope that our efforts will contribute to the positive help come of this conference.

However before I do so I want to extend my sincere appreciation to Generale Conforti, his fellow officers and all the members of the Tutela Patrimonio Artistico for their efforts in assisting me, in May last year, to learn so much about their organization.

In the week that I worked in Rome I witnessed the consistent demonstration of determination, enthusiasm, industry and above all friendship. As an officer with over sixteen years of service in the Queensland Police in the Australian Army I recognize, admire and acknowledge professionalism when I see it. My point in stating this is also to emphasise the importance of leadership and our efforts to find effective solutions to the issues that arise in cultural property crime.

Desidero presentarvi innanzitutto un ambiente completamente diverso, la zona sotto la Croce del Sud, o più semplicemente quello che sta accadendo in Australia e nei paesi del Pacifico Meridionale. Il mio intervento mira a poche cose essenziali: la comunicazione, la collaborazione e l'impegno, oltre ad affrontare alcuni dei problemi più scottanti e le loro possibili soluzioni.

Spero che in questo modo i nostri sforzi contribuiscano alla buona riuscita di questo convegno.

Prima di proseguire desidero ringraziare il Generale Conforti, i suoi ufficiali e tutti i componenti del Comando Tutela Patrimonio Artistico per avermi aiutato a studiare la loro organizzazione, a maggio del 2000. Nel corso della settimana che ho trascorso a Roma ho avuto modo di apprezzare la loro determinazione, il loro entusiasmo, l'operatività e l'amicizia. Dopo aver prestato servizio per sedici anni nel corpo di polizia del Queensland dell'esercito australiano so riconoscere e ammirare la professionalità. Dico questo perché voglio sottolineare l'importante ruolo ricoperto dai vertici di comando e l'importanza degli sforzi volti ad una soluzione delle problematiche sorte nella lotta ai reati perpetrati contro i beni culturali.

Credo che sia importante, in particolare per coloro con i quali non ho lavorato nel 2000, forni-

[1] Polizia del Queensland – Australia.

http://www.numismaticadellostato.it

Mentioning my visit last year I realize it is important to tell those of you who I have not worked with a bit about myself and how I got here.

I studied Fine Arts for five years after I left High School and joined the Queensland police when I was 30. In 1999 I successfully applied for an FBI National Academy Research Scholarship to conduct a global research project into art and cultural property crime.

The aim of the project was to collect, analyse and disseminate information on policing art and cultural property related crime, examining investigative techniques, strategies, organizational structures, goals, costs, database and intelligence technology, education and training, legislation and information protocols in order to facilitate a more effective standard of service provision.

An implicit outcome from the project was that I would have to write a national strategic policing framework document. I have never been nervous about speaking on behalf of my own country but I only found out on the 16th of June that I was going to be speaking for sixteen countries in total. That results from my conference which was held in Fiji the 12th to 15th of June which was convened by UNESCO and ICOM to look at what we are looking at this conference: the illicit trafficking in cultural property.

Apart from Australia there were the Cook Islands, Fiji, (termine incomprensibile), the Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Zealand, Aloha, Papua and Guinea, Samoa, Salomon Islands, Tonga, Tuvalu, Kiribati and others. These 16 nations that forms the South Pacific Region are all island states. They range and size from the world largest island continent to those considerably smaller. Covering over a sixth of the earth surface, distance is a characteristic that must be acknowledged. The islands are populated by diverse range of ethnic groups including Micronesian, Melanesian, Polynesian and Indian. They include the Australian indigenes aboriginal and multicultural populations.

re alcune informazioni personali e spiegare le ragioni che mi hanno condotto qui.

Dopo aver completato le scuole superiori ho studiato Arte per cinque anni, e all'età di 30 anni mi sono arruolato nel corpo di polizia del Queensland. Nel 1999 ho chiesto di poter usufruire di una borsa di studio presso l'FBI (FBI National Academy Research Scholarship) per poter sviluppare un progetto globale di ricerca sui reati contro il patrimonio artistico ed i beni culturali. Le finalità del progetto comprendevano la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni sulla tutela delle opere d'arte e sui reati contro i beni culturali, l'esame delle tecniche di indagine, delle strategie, delle strutture organizzative, degli obiettivi, dei costi, delle banche dati, delle tecnologie utilizzate per la raccolta di informazioni, i percorsi formativi e l'addestramento, gli aspetti normativi ed i protocolli di informazione per migliorare l'efficacia dei servizi forniti.

La mia partecipazione a questo progetto era finalizzata alla redazione di un documento sulla strategia nazionale da adottare per la sorveglianza dei luoghi di interesse artistico. Non mi ha mai preoccupato il fatto di dover rappresentare il mio paese, ma, il 16 giugno 2001, ho scoperto che ero stato chiamato a rappresentare sedici paesi, a seguito della conferenza a cui ho partecipato dal 12 al 15 di giugno 2001 alle isole Figi. La conferenza era stata organizzata dall'UNESCO e dall'ICOM per discutere della circolazione illecita delle opere d'arte e dei beni culturali. I sedici paesi interessati sono, oltre all'Australia, le Isole Cook, le Figi, le isole Marshall, la Micronesia, Nauru, la Nuova Zelanda, Aloha, Papua, la Guinea, Samoa, le Isole Salomone, Tonga, Tuvalu, Kiribati ed altri. Questi paesi costituiscono la regione del Pacifico Meridionale e sono tutte isole-stato. Sono molto diverse e vanno dalla più grande isola continente a isole molto piccole. Si estendono per più di un sesto della superficie terrestre, e le distanze sono un fattore da tener ben presente. Queste isole

These same populations can all be seen to have cultural heritage that is measured in thousands of years, the Australian aboriginal being the oldest estimated between 60 to 80 thousand years. In geographic terms, these same island nations range from the snow-capped mountains of New Zealand to the low line nation of Kiribati which is measured in a few meters above sea level.

I raised that latter point because there is a need to emphasise an environmental imperative as a result of global warming. There is also a social imperative with issues including high birth rates, high unemployment, access to social services and a breakdown of traditional community structures. They are essentially democratic in their political structures, but some indicators of instability just within and outside the new region, for better or worse, Australia and New Zealand are seen as the major influencers of policy and law.

Presently there are no specialists law enforcement agency investigative units within the region yet. So how does this impact on you? The nations of the region are already experiencing the effects of transnational organized crime. Archaeological cultural property is the target of a range of offences.

Illicitly obtained property is ending up in markets within the region and outside, including Australia, New Zealand, Asia, Europe and North America. Your property is also transiting and ending up within the South Pacific region. There is certain evidence of illicit trade in cultural property from the United Kingdom, Ireland, Italy, Spain, Egypt and Cyprus, to name but a few.

With cultural property in the region playing a significant spiritual role its loss can have a significant impact as can its recovery.

At the recent Fiji workshop there was a greed, there was a need for law enforcement agencies in particular, to be aware of the characteristics of cultural property which include its uniqueness, its inability to meet the supply and demand, its

sono abitate da gruppi etnici diversi, tra cui i Micronesiani, i Melanesiani, i Polinesiani e gli Indiani, oltre agli aborigeni australiani e alle popolazioni multiculturali.

Il patrimonio culturale di queste popolazioni è molto ricco ed ha una storia lunghissima, di migliaia di anni, in particolare si stima che la storia degli Aborigeni risalga a 60-80.000 anni fa. Dal punto di vista della posizione geografica, queste isole vanno dalle cime innevate della Nuova Zelanda a Kiribati, la cui altitudine massima è di pochi metri al di sopra della superficie del mare.

Ho citato questo dato, perché il fenomeno del riscaldamento terrestre pone anche dei problemi di tipo ambientale. Ci sono anche problemi di tipo sociale, come ad esempio l'alto tasso di natalità, elevati livelli di disoccupazione, l'accesso ai servizi sociali e la distruzione delle strutture tradizionali delle comunità. Sono paesi ad ordinamento essenzialmente democratico, ma si registrano anche segnali di instabilità, provenienti sia dall'interno che dall'esterno della regione.

L'Australia e la Nuova Zelanda sono considerati paesi in grado di influenzare sia gli orientamenti politici che quelli legislativi. Al momento, in questa regione non esistono delle unità di polizia specializzate. Questa situazione coinvolge in qualche modo anche i vostri paesi. Infatti, anche le nazioni di questa regione sono entrate nel mirino delle organizzazioni internazionali. I reperti archeologici sono oggetto di una serie di reati. I beni culturali di provenienza illecita vengono poi immessi sia sul mercato interno che estero, ad esempio in Australia, Nuova Zelanda, in Asia, in Europa e nell'America settentrionale. Anche i beni culturali provenienti dai vostri paesi transitano o finiscono nella regione del Pacifico meridionale. Sono state raccolte prove che dimostrano l'esistenza di una circolazione illecita di beni provenienti dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda, dall'Italia, dalla Spagna, dall'Egitto e da Cipro, solo per citare qualcuno dei paesi interessati.

ability to appreciate … there are instances where Australian impressionist paintings over the last 20 years have appreciated in the vicinity of 1900%, its use as a currency. We have already heard, the fact that it is portable and generally requires specialist abilities to recognize what are you looking at.

With legislation driving policy and procedures, we examined the situation to provide a framework aiming at establishing principles to those nations, which do not, at this stage, have applicable legislation, and in order to provide a similar framework to review and revise existing statutes that are limited in their effectiveness.

For your information the only country in the region, which signed the UNESCO, is Australia and it gave effect to that signature through the Protection of Movable Cultural Properties Act. All the attorneys and crown law officers who attended the Fiji conference agreed to push for recognition and implementation of the convention.

In our case the PMCP Act is set for review. We have in principle agreed that there is a need to include in whichever statute exist an unlawful dealing provision, that has been incorporated in a comprehensive revision to other main existing national territory statute to include this provision in criminal law all incorporated into a new act, which specifically addresses all these types of crime.

The delegates similarly have decided that it is time that our region, this new Millenium, got a better deal for everyone, and that it is a commitment to proceed toward the implementation of due diligence.

Similarly, the delegates thought most important that the principles of monetary and cultural value be brought out in the legislation. It was felt that it was an explicit need to be defined and recognized, both need emphasis in sentencing to radically address the negative

In questa regione, i beni culturali hanno un enorme valore religioso e rituale, e la loro perdita o il loro recupero assumono una importanza particolare. Nel corso del recente convegno tenutosi alle isole Figi è emersa la necessità di poter disporre di corpi di polizia specifici, ed in particolare di conoscere le caratteristiche del bene culturale, come ad esempio la sua unicità, l'impossibilità di soddisfare la domanda del mercato, il potere di far crescere il proprio valore (ad esempio, negli ultimi venti anni, abbiamo visto aumentare il valore dei dipinti di impressionisti australiani del 1900%), ed infine la possibilità di poter essere utilizzati come moneta. Abbiamo già avuto modo di considerare la facile trasportabilità di un bene e la preparazione specifica richiesta per capire se si tratta di un bene culturale.

Tenendo conto che la legislazione determina le politiche e le procedure, abbiamo esaminato la situazione allo scopo di fornire un quadro utile alla determinazione di principi validi per quelle nazioni che al momento non hanno leggi specifiche in materia, e utile alla revisione delle normative esistenti, di efficacia limitata.

Vorrei ricordarvi che l'Australia è l'unico paese della regione ad aver aderito alla Convenzione UNESCO ed ha dato seguito ad essa emanando la Legge sulla protezione dei beni culturali mobili. Nel corso del convegno tenutosi alle isole Figi, tutti i procuratori ed i funzionari della corona hanno concordato la necessità di sensibilizzare le autorità affinché riconoscano e applichino la convenzione. In Australia, la Legge sulla protezione dei beni culturali mobili è in fase di revisione. In linea di principio si è concordato che è indispensabile includere una disposizione volta a reprimere le azioni illecite, disposizione peraltro già integrata nella revisione di altre normative applicabili all'intero territorio nazionale, in modo tale che sia integrata nel codice penale e entri a far parte di una nuova legge che tratti in maniera specifica questo tipo di reati.

impact of this type of crime. Specific legislation targeting the profits of crime was similarly deemed to be necessary.

The delegates went further because they felt that fakes, fraud and forgery was having a large and measurable impact of a negative nature.

In Australia if you have a look at the museum security system network, the top ten forgers, you will see a fellow by the name of William Blondel who for 30 years has been forging works of Australian and other nations artists. They have all had a negative impact on traditional works especially those in the other nations, in their tourists market. It has resulted in confidence falling as a failure of the existing laws.

Because of the very nature of the region was also agreed that the principle should be to recognize, integrate and utilize where possible, indigenes law in order to reinforce traditional cultural structures, foster community esteem, ownership and participation.

Leading on to policies and procedures, all the nations have agreed to seek to standardize the cultural policy and procedures across the law enforcement agencies within the region and I have been asked to draft these procedures.

In concept the procedures will be comprehensive, integrated and contemporary. These will include police, customs and other organizations which for us include federal financial tracking organization called Austrack as part of immigration and the establishment of standing operating procedures which are drew by legislation.

They are integrated to maximalise the potential impact in covering these type of crime by utilising all available capabilities throughout the community both public and private sectors. They are contemporary in their principle because they recognize the necessity to effectively plan for the future by incorporating a firm foundation while at the same time ensuring flexibility and response. This principle was a result of the

I partecipanti al convegno hanno anche convenuto che, nella nostra regione, il nuovo millennio deve rappresentare un periodo promettente per tutti quanti noi e l'impegno alla implementazione della dovuta diligenza.

Inoltre i delegati hanno anche sottolineato la necessità di introdurre nella norma legislativa il concetto di valore economico e culturale. Si è ritenuto che fosse necessario arrivare ad una loro definizione per poter affrontare tempestivamente i riflessi negativi di questo tipo di reati. Inoltre si è sottolineata l'importanza di poter disporre di leggi in materia di profitti derivanti dalle attività criminali. I delegati sono andati anche oltre, specificando che i falsi, le frodi e le contraffazioni producono rilevanti effetti negativi.

L'elenco dei dieci maggiori falsari a disposizione della rete di sicurezza dei musei australiana comprende William Blondel, che per trenta anni ha falsificato opere di artisti australiani ed esteri. Queste opere contraffatte hanno prodotto effetti negativi sulle opere tradizionali, in particolare su quelle all'estero, e su quelle immesse nel mercato turistico. Abbiamo registrato un aumento della sfiducia causato dal fallimento delle leggi esistenti.

La natura della nostra regione ci ha indotto a concordare che, ove possibile, si dovessero riconoscere, utilizzare ed integrare le leggi indigene per rinforzare le strutture culturali tradizionali, di promuovere il senso di autostima delle comunità e l'idea della proprietà e partecipazione.

Per quanto riguarda le politiche e le procedure, tutte le nazioni hanno convenuto una normalizzazione di tali politiche e procedure culturali che coinvolgono le forze dell'ordine dell'area e mi è stato chiesto di redigerne una bozza.

In linea di principio queste procedure saranno globali, integrate e attuali e prevederanno il coinvolgimento delle forze di polizia, delle autorità doganali e di altre istituzioni, e nel nostro caso comprenderanno l'ente federale preposto alla sorveglianza in campo finanziario,

recognition by delegates that the market appears to go through what they call "phases of vogue". The strategies which we intend to implement will include the incorporation of pro-active and re–active strategies. They are essentially intelligence driven with re-active strategies being both overt and covert.

It is a great recognition of the opportunities offered by exchanging covered police operatives, as well as a need to utilise all the available information, including a move towards behavioural analysis in property crime.

Moving towards selection, training and development there is a process setting place to identify those with the ability, the interest, the passion and the commitment to move into this specialist areas, because the model we are looking at, by the very nature of our population and resource bases, requires to be multidisciplinary involving police, prosecutions, financial analysts, customs and even an art-store if we can go that far. There is a commitment to utilize the services of INTERPOL effectively throughout the region, both the Australian National Central Bureau and then by utilising the facilities of the password protected access.

The delegates have given a commitment to back capturing information and downloading onto the database within the pool. They also responded positively to utilise commercial databases in an effort to maximise the opportunity to return property to its lawful owners. In looking at having this same secure integrated case base, databases for investigators. An efficiency, which has been identified, is the incorporation of intelligence functions into the database.

To police and customs it was felt that it was time that training in development was ahead within the region. And there is an agreement in principle with the Oceania customs organization, headquarters in Brisbane as well as the facilities which include the state library, museum, gallery

l'Austrack, nel quadro della normativa relativa alle immigrazioni e la creazione di procedure operative derivate dalla legislazione.

Queste procedure sono integrate per ottimizzarne l'efficacia contro questo tipo di reati sfruttando tutte le opportunità offerte dalla collettività, nel settore pubblico e in quello privato. Sono attuali poiché riconoscono la necessità di una programmazione efficace sulla base di riferimenti chiari, pur garantendo flessibilità e capacità di adattamento. Questo principio è stato suggerito perché si è riconosciuto che il mercato è soggetto a mode. Pertanto vogliamo implementare strategie che prevedano interventi preventivi e reattivi. Si tratta di strategie basate sulla raccolta di informazioni, gli interventi reattivi sono effettuati sia sotto copertura, che in forma pubblica. È anche un momento in cui si riconosce l'importanza dello scambio di funzionari di polizia che agiscono sotto copertura, e della necessità di fare ricorso a tutte le risorse informative disponibili, senza escludere l'analisi comportamentale per i reati contro il patrimonio.

Per quanto riguarda la selezione, l'addestramento e lo sviluppo del personale, si stanno attuando delle procedure per individuare personale capace, interessato, appassionato e impegnato, persone pronte a lavorare in questo settore così specializzato. Il modello a cui stiamo pensando, sulla base della popolazione e delle risorse disponibili, richiede la costituzione di un corpo che sia versatile e che riesca a far cooperare polizia, legali, analisti finanziari, autorità doganali, e, se possibile, anche un mercante d'arte. Siamo anche intenzionati ad avvalerci dei servizi offerti dall'INTERPOL in tutta la regione, e dall'Australian National Central Bureau, e pensiamo anche di utilizzare accessi protetti da password. I delegati hanno anche assunto l'impegno di raccogliere informazioni da trasferire in una banca dati a disposizione dell'intero gruppo, ed hanno espresso parere positivo in merito all'utilizzo delle banche dati di tipo commerciale per poter facilitare la restituzione dei beni ai legittimi

and performing art centre to conduct that training therein the next 12 to 24 months.

As I live and work nearby I have been asked to draft the course syllabus. For I believe there will be 16 South Pacific countries, but at last notify we were also told we might have some 10 South East Asian nations attending as well. UNESCO, ICOM and INTERPOL are going to facilitate that. We are looking to implement training for prosecutions as well as the judiciary.

As I said at the start is about communication, cooperation and commitment. I think that what I have outlined here today gives you an adequate insight as to where we are at and where we are intending to go. We intend to work with everyone else in order to protect what is our global heritage.

proprietari. L'idea è quella di creare una banca dati che raccolga i vari casi. È stato anche suggerito di integrare nella banca dati funzioni per la raccolta di informazioni utili alla prevenzione e alla lotta di questo tipo di reati.

Le forze di polizia e le autorità doganali si sono espresse a favore dello sviluppo di iniziative di addestramento nella regione. Abbiamo anche un'intesa con le autorità doganali dell'Oceania, la cui sede è a Brisbane, e con altre istituzioni pubbliche, tra cui la biblioteca nazionale, il museo ed il centro culturale per poter effettuare un addestramento nei prossimi due anni. Poiché vivo e lavoro nelle vicinanze, mi è stato chiesto di redigere il programma del corso di addestramento. Credo che vi parteciperanno i 16 paesi del Pacifico meridionale, ma sembra che vi parteciperanno anche 10 paesi dell'Asia meridionale. L'UNESCO, l'ICOM e l'INTERPOL ci aiuteranno nel nostro lavoro. Altre iniziative mirano all'addestramento di giudici e magistrati.

Come avevo detto, i concetti chiave saranno la comunicazione, la collaborazione e l'impegno. Spero di essere riuscito a delineare l'attuale situazione e gli obiettivi che ci siamo proposti. È nostra intenzione collaborare con tutti per proteggere quello che appartiene a tutti.

ANITA GACH[1]

SCAVI CLANDESTINI E TRAFFICI ILLECITI DI REPERTI ARCHEOLOGICI IN AUSTRIA

Before starting my talk I would like to thank Generale Conforti very much for the invitation to this important conference.

The illicit traffic with archaeological finds is a problem that concerns every nation and that is more difficult to fight against than the problem of stolen or robbed works of art. Despite the loss of objects illegal excavations cause enormous damages for scientists: archaeologists need the context of findings to combine historical and cultural connections. That is why scientists are more engaged and involved in this field than for instance in stolen works of art.

First I would like to talk about the situation in Austria concerning illegal excavations and then some words about the legal situation.

Austria has a rich archaeological heritage from prehistoric times, from the Celts and from the Romans who had lived on today's Austrian territory for almost 500 years. Mainly these Roman finds are interesting for looters who only search for metal objects, especially coins and fibulas.

Nowadays looters search at night, mainly in the woods; some ten, fifteen years ago the searching with metal detectors had been done openly during the day. The so-called hobby-archaeologists are rare, in most of the cases the search is done just for one purpose: money.

Prima di iniziare il mio intervento, desidero ringraziare il Generale Conforti per l'invito a partecipare a questo importante convegno.

Il traffico illecito di reperti archeologici è un problema che riguarda tutti i paesi, e la lotta a questo tipo di reato è più ardua di quella contro i furti di opere d'arte. Gli scavi clandestini causano ingenti danni, che vanno ben al di là della perdita delle opere: gli archeologi hanno bisogno del contesto da cui provengono i reperti per poter ricostruire i collegamenti storici e culturali. Per questo motivo, molti più studiosi si impegnano in maniera attiva in questo ambito, che non in quello delle opere d'arte rubate.

Vorrei ora illustrare la situazione degli scavi clandestini in Austria, per poi passare a dare dei cenni sugli aspetti legali. L'Austria può vantare un ricco patrimonio culturale che risale alla preistoria, ai Celti e ai Romani presenti nell'attuale territorio austriaco per quasi 500 anni. I reperti romani attirano i ladri a caccia di soli oggetti metallici, in particolare monete e fibule.

Oggi i saccheggiatori operano essenzialmente di notte in boschi o foreste; ma dieci, quindici anni fa le ricerche con l'ausilio dei metal-detectors venivano effettuate in pieno giorno. I cosiddetti archeologi per hobby sono rari, nella maggior parte dei casi le ricerche hanno un unico scopo: il denaro.

[1] Polizia Giudiziaria – Settore Opere d'arte – Austria.

The most important pieces found in Austria are sold to foreign countries, other archaeological finds are sold on flea-markets or to private persons. There are just very few galleries respectively antique-dealers offering archaeological objects for sale in Austria, one Viennese auction house offers an antique auction once a year. This is the reason why the most beautiful objects leave the country.

An example: in the south of Austria there have been illegally excavated helmets made of bronze. These helmets, an archaeological sensation dating from the time of the Celts, have been found together with other objects, called altogether "treasure of the Celts".

These finds have been sold to an Austrian dealer, then the helmets were sold to Switzerland. They then have been bought by the German National Museum in Nuremberg. Representatives of the Austrian Federal Office for the Care of Monuments had recognised them as Austrian cultural heritage and bought them back for the sum of five million ATS(=365,000 Euro).

There has not been punished anyone.

The most famous site with roman excavations and also with the most illegal excavations is *Carnuntum*, in the very east of Austria. *Carnuntum* was a roman town with around 50,000 inhabitants. Since two years parts of the ancient town can be visited in an archaeological park.

In the eighties teams of looters went to *Carnuntum* and used special ploughs to make extremely deep nuts in the fields, – the profit of the selling of the findings was enormous, – many beautiful one-family houses have been built with the money of the selling of archaeological objects.

There have been lots of people – as mentioned – also in daytime, searching with metal detectors, – it was a kind of leisure – time occupation. The most prominent illegal excavation in *Carnuntum* is a head of bronze showing the emperor Severus Alexander (222-235 a.C.). This head has been

La maggior parte dei reperti importanti è venduta all'estero, mentre altri reperti sono venduti nei mercatini delle pulci o a privati. Gli oggetti più preziosi e belli vengono inviati all'estero perché in Austria ci sono pochissime gallerie ed antiquari che vendono reperti archeologici ed una sola casa d'asta a Vienna che, una volta all'anno, mette all'asta oggetti antichi.

Ad esempio, nell'Austria meridionale sono stati ritrovati in scavi clandestini degli elmi in bronzo. Un ritrovamento eccezionale, poiché sembra che siano di origine celtica, e sono noti come "il tesoro dei Celti".

Questi reperti sono stati venduti prima ad un mercante austriaco, e poi in Svizzera. In seguito sono stati acquistati dal Museo Nazionale Tedesco di Norimberga. Alcuni funzionari dell'Ufficio Federale Austriaco per i Beni Culturali li hanno identificati come appartenenti al patrimonio culturale austriaco e si è proceduto al loro acquisto per cinque milioni di ATS (365.000 Euro), in questo caso nessuno è stato punito.

Il sito archeologico romano più famoso ed anche il più conosciuto per gli scavi clandestini è Carnuntum*, nell'Austria orientale.* Carnuntum *era una città romana di circa 50.000 abitanti. Da due anni è possibile visitare parti di questa città antica diventata parco archeologico.*

Negli anni ottanta, squadre di saccheggiatori hanno effettuato scavi a Carnuntum *utilizzando speciali aratri per scavare solchi molto profondi. La vendita dei reperti ha prodotto enormi profitti, molte delle ville della zona sono state costruite utilizzando i proventi ricavati dalla vendita di beni archeologici. Le ricerche con i metal-detectors vedevano impegnate molte persone, anche di giorno. Era diventata una sorta di passatempo. Il più famoso reperto proveniente dagli scavi clandestini a* Carnuntum *è una busto in bronzo dell'Imperatore Severo Alessandro (222-235 d.C.). Questo busto è stato venduto ad un museo tedesco, dove ancora adesso è possibile ammirarlo, mentre a* Carnuntum *vi è solo una copia.*

exported and sold to a German museum where it still can be seen. In *Carnuntum* there is only a copy of this head.

Nowadays the situation in *Carnuntum* has calmed, – mainly because of the efforts of the Gendarmerie and the Federal Office for the Care of Monuments.

Austria has also examples for underwater archaeology, – mainly lake dwellings of the Neolithic age. Near these lakes dwellings diving is prohibited, but this prohibition often is ignored. Now private guards are paid to avoid the looting of these archaeological sites.

Legal Situation in Austria

Basically: excavations without the permission of the relevant authority are forbidden. The use of metal detectors without permission is not allowed.

The relevant authority in Austria is the Austrian Federal Office for the Care of Monuments, which is responsible for the protection and preservation of monuments, for the export of art out of the country and also for protecting archaeological areas.

When an archaeological area is protected, the trenching – that means the use of those ploughs culling extremely deep into the ground – is no longer allowed. This is one reason why this protection causes protests within the owners of land. Every archaeological find has to be shown to the above mentioned authority.

Aproper finding is given when the finder has got a permission for searching archaeological objects from the Federal Office for the Protection of Monuments.

This proper finding belongs half of it the finder and half of it the owner of the land. If the finding was illegal (most of the findings are illegal), then half of it belongs to the owner of the land and half of it to the state.

The corresponding law is the Law for the Protection of Monuments. This law provides that

La situazione a Carnuntum *è ora più tranquilla, anche grazie agli sforzi compiuti dalla Gendarmeria e dall'Ufficio Federale Austriaco per i Beni Culturali.*

In Austria ci sono anche esempi di archeologia sottomarina, rappresentata principalmente da insediamenti neolitici vicini alle sponde di laghi. In prossimità di questi insediamenti non è permesso fare immersioni, un divieto che spesso viene ignorato. Attualmente questi siti sono protetti da un servizio di vigilanza privata.

Il quadro normativo in Austria

Norma generale: sono proibiti tutti gli scavi privi delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Non è permesso l'uso di metal- detectors senza la necessaria autorizzazione.

L'Ufficio Federale Austriaco per i Beni Culturali rappresenta l'autorità competente che si occupa della protezione e della tutela dei monumenti, delle esportazioni di oggetti d'arte dal nostro paese e della protezione delle aree archeologiche. In aree archeologiche protette non sono più consentiti scavi, in altre parole non è più possibile utilizzare aratri che scavano molto in profondità. Tale divieto ha suscitato le proteste di molti proprietari di terreni. Ogni reperto archeologico deve essere mostrato alle autorità competenti.

Il ritrovamento di un reperto è considerato legale solo se è avvenuto dopo il rilascio del permesso per eseguire le ricerche da parte dell'Ufficio Federale Austriaco per i Beni Culturali. La proprietà del reperto è così suddivisa: metà appartiene a chi lo ha trovato e metà al proprietario del terreno in cui è stato ritrovato il reperto.

Nel caso di reperti di provenienza illecita (come accade nella maggior parte dei casi), la metà del valore appartiene al proprietario del terreno e l'altra metà allo Stato. La materia è disciplinata dalla Legge per la Tutela dei Monumenti. Questa normativa prevede che i permessi siano rilasciati solo a persone che abbiano una preparazione di tipo universitario nel campo

a permission is only given to persons having a relevant study of university. Today very few permissions are given every year.

For illegal excavations the Law for the Protection of Monuments provides a fine up to 350,000 ATS (25,400 Euro), for the use of a metal detector a fine up to 70,000 ATS (5,000 Euro).

These fines, even after having been increased some years ago, do not correspond to the profit illegal excavators may make and to the loss for science they cause.

If somebody is punished, this often is done not because of the Law for the Protection of Monuments but because of tax evasion.

The excavation of archaeological objects is still seen as a peccadillo, not as a crime; many illegal excavators call themselves hobby-archaeologists or treasure hunters and do not want to realize the damage for science they cause.

Concerning international conventions Austria has ratified the European Convention for the Protection of the Archaeological heritage of 1969.

On the whole the situation in Austria is not as dramatic as in the classical countries of the antiques world because of the relatively low prices that are paid for objects excavated in our country.

But it is sad that official excavations are not told to the public to avoid looters. And there have to be guardians in day and night-time to protect the area of an archaeological excavation.

The punishments are not very rigorous in Austria, there are foreseen only fines, which have been increased recently but which do not act as a deterrent.

There is the problem of control: the Gendarmerie is unable to control large territories where archaeological finds may occur.

Apossible solution: the selling of metal detectors should be prohibited. One can buy them officially i.e. in Vienna and often a map showing roman sites is included.

specifico e va comunque detto che pochissimi permessi sono concessi ogni anno.

Nel caso di scavi clandestini, la Legge per la Tutela dei Monumenti prevede multe fino ad un massimo di 350.000 ATS (25.400 Euro), mentre le sanzioni previste per l'uso del metal-detectors raggiungono un massimo di 70.000 ATS (5.000 Euro).

Nonostante l'importo delle sanzioni sia stato aumentato alcuni anni fa, non corrisponde ai profitti che i ladri possono trarre dalle loro attività illecite o alla perdita che causano al patrimonio culturale e scientifico.

Solitamente le pene e le sanzioni vengono applicate per evasione fiscale e non per illeciti puniti dalla Legge per la Tutela dei Monumenti.

Si tende ancora a considerare gli scavi clandestini come un peccato veniale e non come un reato; molti scavatori clandestini si definiscono degli archeologi per hobby o dei cercatori di tesori e sono restii a capire il danno che arrecano alla scienza.

Per quanto riguarda le Convenzioni Internazionali, l'Austria ha ratificato la Convenzione Europea per la Tutela del Patrimonio Archeologico del 1969. In generale la situazione in Austria non è grave come quella dei paesi con un'eredità classica in particolare perché gli oggetti frutto di scavi clandestini sono pagati molto poco nel nostro paese.

Purtroppo, gli scavi ufficiali non sono resi pubblici per evitare la minaccia dei saccheggiatori. Ed è inoltre necessario predisporre una vigilanza continua per proteggere gli scavi.

In Austria le sanzioni non sono molto pesanti, infatti la normativa attuale prevede soltanto delle sanzioni pecuniarie, e anche se aumentate di recente, non costituiscono un deterrente efficace.

Inoltre esiste il problema del controllo: la Gendarmeria non è in grado di controllare le vaste aree nelle quali è possibile ritrovare dei reperti archeologici.

Una possibile soluzione è quella di proibire la vendita di metal-detectors. Ora è possibile acqui-

Another possibility is the registering of the owners of metal detectors like it is done with owners of weapons.

In every case: a solution for the problem of illegal excavations and the illegal traffic of archaeological finds must be found together, in an international co-operation. Otherwise looters will always find hiding-places for doing their illegal operations.

The most effective solution that is suggested by archaeologists is the complete destroying of the art market for antiques, – then illegal excavations would stop.

This is a very radical solution that will not be realisable at once.

On the contrary: the art market grows and includes always more fields, like since some years, fossils for instance.

The art market in the Internet is also growing and will cause serious problems. There are virtual antique-shops or on-line auctions in the Internet where one can buy archaeological objects (among all kinds of antiques) from all over the world on mouse click.

One example is the on-line auction of sothebys.com, where every day hundreds of archaeological objects are coming to auction, or also the on-line auctions of ebay.com or on-line-offers of antique-shops.

The note "provenance unknown" can be read in the description of archaeological objects in galleries, museums and even in many scientific publications.

As also in archaeological publications, the note "provenance unknown" appears, Austrian archaeologists decided the prohibition of publications of objects with no or not a proofed provenance as this has been already done for more than two decades by American archaeologists.

Antiques without provenance should be banned from the art market. This has to be accompanied by campaigns raising the awareness

starli senza problemi, e spesso sono accompagnati da una mappa con l'indicazione dei siti romani. Un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata dall'obbligo per i possessori di metal-detectors di registrarsi, così come si fa per i possessori di armi.

In ogni caso, il problema degli scavi clandestini e della circolazione illecita dei reperti archeologici deve essere affrontato insieme sulla base di una collaborazione a livello internazionale. Diversamente, i saccheggiatori riusciranno a trovare sempre dei luoghi dove poter nascondere le loro operazioni illecite.

Gli archeologi hanno suggerito una soluzione decisamente efficace: l'eliminazione del mercato dei reperti archeologici e degli oggetti di antiquariato, che metterebbe fine definitivamente agli scavi clandestini. Si tratta di una soluzione decisamente radicale e che non può essere attuata in tempi brevi. Al contrario: il mercato dell'arte è in continua crescita e sta interessando altri settori, come ad esempio i fossili.

Si sta sviluppando il mercato dell'arte su Internet e questo provocherà sicuramente altri problemi: ci sono negozi di antiquariato virtuali o aste in linea dove è possibile acquistare reperti archeologici (oltre ad altri tipi di oggetti di antiquariato) provenienti da ogni parte del mondo con un semplice clic del mouse.

Le aste in linea di Sothebys.com *ne rappresentano un esempio, ogni giorno centinaia di reperti archeologici sono messi all'asta, così come accade per le aste in linea di ebay.com o gli oggetti messi in vendita su Internet dai negozi di antiquariato.*

La descrizione di reperti archeologici presenti in gallerie e musei, ed a volte anche nelle pubblicazioni scientifiche, riporta la dicitura "provenienza sconosciuta". Poiché tale dicitura compare anche nelle pubblicazioni specialistiche del settore, gli archeologi austriaci hanno deciso di proibire la pubblicazione di oggetti la cui provenienza sia ignota o non sia certa, così come è già stato fatto da più di venti anni dagli archeologi americani.

of buyers; everybody should know that when buying an object without provenance the probability is given that this object was excavated illegally.

And at last we should make efforts to install a social control by raising the awareness and educate society: everybody should know that excavating cultural objects is a serious crime and not searching for a treasure that belongs to nobody.

È necessario che gli oggetti di antiquariato, la cui provenienza sia incerta o ignota, siano banditi dal mercato. Tutte queste iniziative devono prevedere campagne di sensibilizzazione per gli acquirenti; si dovrebbe essere consapevoli che con buona probabilità gli oggetti privi dell'indicazione della provenienza vengono da scavi clandestini.

Infine, credo che sia necessario creare un sorta di controllo collettivo che potrà essere esercitato se riusciamo ad educare e a responsabilizzare la collettività: tutti dovrebbero essere consapevoli del fatto che gli scavi clandestini costituiscono un reato grave e non sono una caccia al tesoro.

QUARTA GIORNATA

28 giugno 2001

http://www.numismaticadellostato.it

FABRIZIO LEMME[1]

SUL REATO DI RICETTAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI

Vorrei trattare un problema di vivissima attualità in questo momento, al punto che da molte parti si sollecita una soluzione legislativa o perlomeno una soluzione in sede amministrativa: il problema del reato di ricettazione di reperti archeologici. Vorrei partire da una constatazione, che sarà particolarmente gradita al Procuratore Generale Nicosia, perché ci ricorda un grande maestro del diritto penale che si chiamava Arturo Rocco.

Arturo Rocco, in un lavoro del 1913, che è considerato un classico della scienza giuridica italiana, individuò una categoria fondamentale per la ricostruzione del reato, che era l'oggetto giuridico.

La categoria 'oggetto del reato' è fondamentale, non soltanto per la ricostruzione dogmatica del reato, ma anche per capire a monte di questa ricostruzione dogmatica perché ogni epoca storica privilegi determinate categorie di reati; perché, in altri termini, esistono delle mode anche nella repressione penale.

Nel 1960 non si parlava di altri reati che non fossero quelli in materia di tutela degli alimenti; c'erano battute, c'erano scoop giornalistici, c'era un'enfasi terribile contro le sofisticazioni alimentari e quindi in quel periodo la giustizia penale si occupava soprattutto di reati in materia alimentare, gli altri reati venivano tenuti un po' in disparte, venivano scarsamente considerati. Negli anni successivi c'è stata la moda dei reati urbanistici e della tutela del territorio ed anche in quel periodo i reati urbanistici venivano perseguiti con rigore esemplare a scapito di tutti gli altri reati.

Nel 1976 fu introdotta la legislazione penale valutaria, veniva punito chiunque avesse illecitamente esportato, illecitamente costituito all'estero capitali, sottraendoli all'economia nazionale. E per alcuni anni, sei-sette anni gli unici reati che sensibilizzavano l'opinione pubblica erano i reati valutari. I reati valutari, poi, cedettero il passo ai reati tributari. Io mi ricordo che quando uscì la legge del 1982, fu detta anche 'Manette agli evasori'.

Poi c'è stata la stagione dei reati contro la pubblica amministrazione, i reati di Tangentopoli. Anche in quel momento i reati contro la pubblica amministrazione erano gli unici che sensibilizzassero l'opinione pubblica e i reati di corruzione, concussione, malversazione, erano quelli sui quali si discuteva, dei quali si parlava sui giornali, gli unici effettivamente perseguiti.

Per cui quali sono i reati che oggi sensibilizzano la magistratura, che oggi sensibilizzano l'opinione pubblica? Aparte i reati di pedofilia, che sono effettivamente reati di elevato allarme sociale, oggi sensibilizzano l'opinione pubblica, ma particolarmente la magistratura, i reati in materia di tutela del patrimonio artistico.

[1] Università degli Studi di Siena – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

C'è stata infatti una riscoperta abbastanza recente della grande importanza che il patrimonio artistico ha nelle prospettive dell'economia nazionale, quindi si ritiene che tutto ciò che apporti un vulnere al patrimonio artistico debba essere duramente e severamente perseguito.

In quest'ottica si assiste ad un fenomeno di particolare allarme e che io vi vado a descrivere così come si svolge, come si realizza casisticamente.

Un delatore anonimo dice alla Guardia di Finanza che il signor XY ricetta reperti archeologici di provenienza illecita. Sulla base di questa delazione anonima la Procura della Repubblica emette un provvedimento di perquisizione e sequestro a carico del signor XY.

Alle cinque, alle sei del mattino, la Guardia di Finanza in virtù di questo provvedimento si reca nell'abitazione del signor XY. Lo tratta ovviamente come si tratta un malfattore. Aprioristicamente si mette a soqquadro l'intera abitazione e qualunque coccio antico o paccottiglia che si trova, viene sequestrato come compendio del reato di ricettazione. Ricettazione che si costruisce sotto questa forma: tutto ciò che appartiene al sottosuolo nazionale è di proprietà dello Stato, quindi coloro che scavano abusivamente nel sottosuolo archeologico, i cosiddetti "tombaroli", commettono furto ai danni dello Stato e coloro che acquistano il compendio del furto commettono ricettazione. Spetta al possessore del bene archeologico dimostrare che il reperto proviene da scavi fatti anteriormente alla legge 361 del 1909, non alla legge del 1939; la quale legge 361 è stata la prima che ha introdotto il principio dell'appartenenza allo Stato di tutto il patrimonio archeologico custodito nel sottosuolo.

Due, quindi sono i quesiti: o il possessore è in grado di dimostrare che i beni, dei quali è in possesso, provengono da scavi fatti prima della legge del 1909 oppure, se lui non fornisce questa prova, è presunto ricettatore. Viene quindi condannato con le pene previste per la ricettazione che vanno da due anni ad otto anni, quindi la ricettazione è un reato particolarmente grave e tutto ciò che viene trovato, fosse anche scarsamente significativo dal punto di vista del patrimonio archeologico, viene confiscato con la conseguenza che vengono attribuite alla proprietà dello Stato reperti archeologici che non hanno a volte alcun interesse oppure monete che abbondano presso tutte le istituzioni museali italiane, monete comuni. Chi di voi ha avuto la passione per la numismatica sa che le monete si classificano da C (comune) fino a R5 (pochi esemplari conosciuti). Molte volte, quindi, monete comuni, monete che abbondano in tutte le istituzioni museali italiane ed anche straniere vengono attribuite allo Stato, che le mette in cantina in attesa che si deteriorino e poi si perdano.

Polonio, quando sente delirare Amleto, dice "però, dietro questa follia c'è del metodo!". Io mi domando viceversa: in questa prassi giudiziaria c'è almeno del metodo, c'è un qualcosa che la giustifichi al di fuori della irrazionalità di fondo?

Primo problema: legittimità del provvedimento di perquisizione. La legge costituzionale afferma che il domicilio è inviolabile e che solo con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria è lecito introdursi nel domicilio di un cittadino e fare delle perquisizioni.

Io chiedo allora a voi, al vostro senso del diritto, chiedo al Gen. Conforti che è il punto di riferimento di noi tutti in materia di patrimonio culturale, al professor Italia che ha scritto tante monografie, al Procuratore Generale Nicosia, che onora l'aula con la sua presenza: è possibile disporre una perquisizione sulla base di una delazione anonima?

Perché affermare che si può violare il domicilio in base ad un'indicazione che non ha alcuna possibilità di riscontro, perché l'anonimo delatore rimane inidentificato ed inidentificabile. E l'anonimo delatore potrebbe essere mosso da cattiveria, da risentimenti personali nei confronti di qualcuno. È lecito che la Guardia di Finanza arrivi alle cinque del mattino a causa di questo fantomatico XY e metta tutto quanto a soqquadro, lo tratti come un malfattore, dopodiché, dato che

qualche coccio c'è in tutte le case, sequestri il coccio e denunci per ricettazione questa persona?

Questa è la prima domanda che mi pongo ed è una domanda che può riguardare tutti noi, perché non c'è nessuno di noi, che non abbia qualche nemico, e non c'è nemico che possa sottrarsi alla tentazione di vendicarsi di torti reali o presunti subìti dicendo alla Guardia di Finanza "andate a casa di XY, vedrete che troverete dei reperti archeologici".

Per fortuna io mi sono cautelato perché ho una collezione di dipinti, ma ho chiesto, ed ottenuto, dal Ministro dei Beni Culturali che la mia collezione di dipinti venisse notificata in blocco. Vale a dire venisse costituita in collezione unitaria ed armonica non separabile, con questo ho azzerato il valore economico della mia collezione, ho fatto probabilmente un danno ai miei figli, ma da un lato mi sono messo con le spalle al sicuro e dall'altro lato ho anche difeso un'opera di raccolta che ho condotto e conduco da decenni e quindi in un certo senso ho voluto salvaguardare il valore della mia collezione, il valore storico-artistico non quello economico, ovviamente.

Ma è lecito pretendere che chiunque raccolga dei beni culturali debba chiedere questa notifica in blocco della collezione per potersi mettere al riparo dalle vendette di un anonimo delatore? Questa è la seconda domanda retorica che io pongo.

Altra domanda retorica. Perché dico domande retoriche? Perché qui non stiamo parlando di scienza giuridica, stiamo parlando di buon senso. Con più di quaranta anni di attività professionale e di esperienza accademica mi sono accorto di una cosa: che le costruzioni dogmatiche sono uno strumento per arrivare ad una certezza giuridica, ma la pietra di paragone più importante è quella del buon senso. Un giurista che abbia grandi capacità dogmatiche, ma non abbia buon senso, è un pessimo giurista.

Per questo io mi rivolgo a voi facendo riferimento più al vostro buon senso che alle vostre capacità giuridiche e pongo un'altra domanda retorica: è lecito dire che colui che viene trovato in possesso di beni archeologici deve dare la prova documentale che questi beni archeologici provengano da scavi effettuati ante legge del 1909? La prova documentale è assente perché i beni archeologici normalmente sono beni mobili, quindi sono beni che si trasferiscono manualmente, non si trasferiscono con atti descritti. Nel novantanove per cento dei casi, quindi, non ci sarà la possibilità di dimostrare con atti scritti che questi beni sono provenienti da scavi fatti ante 1909.

Chi potrebbe testimoniare che questi beni provengono da scavi ante 1909, dal momento che ci sono novantadue anni tra il termine ante *quem*, legge 361 del 1909 ed i giorni nostri? Bisognerebbe trovare dei testimoni che abbiano all'incirca 115 e 120 anni.

Questa prova, quindi, è una prova impossibile; vale a dire non una *probatio* diabolica, che comunque è sempre concettualmente possibile, ma una prova materialmente possibile. Se la prova liberatoria non può essere data in alcuna maniera, noi a che cosa dobbiamo arrivare? Dobbiamo arrivare a dire questo: che l'accettazione è presunta de *jure*, vale a dire: il semplice possesso dei beni archeologici costituisce di per sé solo reato. Ora *transeat,* se, quando si va a casa di questo XY, si trova un reperto archeologico di straordinaria rarità, di straordinaria importanza, come il vaso di Eufronio, la phiale d'oro, che è stata recuperata dai Carabinieri a New York; in questi casi è giusto dire: tu hai un oggetto di questa importanza, tu non puoi comprartelo alla chetichella, devi avere dei documenti che comprovano l'acquisto, che comprovano la data dello scavo, che comprovano la provenienza.

Si tratta di oggetti che valgono centinaia, milioni di dollari, e quindi non possono essere acquistati come una monetina illeggibile o cose di questo genere. Ame è successo, però, come professionista di vedere esattamente il contrario, un collezionista di monete comuni, un pasticciere che per hobby raccoglieva monete, è stato trova-

to, in base alla delazione anonima in possesso monete comuni, che gli sono state sequestrate ed è stato pubblicato sui giornali il suo nome, cognome, indirizzo, è stato additato come un mostro che attenta al patrimonio storico artistico nazionale. Adesso attende che gli sia resa giustizia. E la via è lunga e tortuosa. Perché? Perché il sequestro, effettuato dalla Guardia di Finanza, non è stato convalidato dal Pubblico Ministero.

Noi allora abbiamo dovuto fare un appello al Tribunale del Riesame dicendo che il sequestro non era stato convalidato. Il Tribunale del Riesame ha sentenziato che se il sequestro non è convalidato, non è impugnabile il provvedimento ed ha dichiarato inammissibile il gravame. Allora abbiamo fatto istanza al pubblico ministero perché dichiari inefficace questo sequestro non convalidato; il pubblico ministero ha respinto questo provvedimento, questa destituzione e adesso la causa è davanti al GIP, perché si chiede che il GIP disponga la restituzione contro il provvedimento negativo del pubblico ministero. Se il GIP non disporrà la restituzione, si dovrà ricorrere per Cassazione. Il che significa mesi di attesa e spese da sostenere.

Tutto questo a causa di un delatore anonimo. Di fronte a tutto questo la lotta per il diritto è lunga e difficile.

Io spero che si possa arrivare all'istituzione di una commissione ministeriale, che riformi il diritto dei beni culturali in modo da renderlo coerente con l'Europa, perché noi in questo momento fruiamo di un diritto dei beni culturali che non è coerente con il nostro inserimento nell'Europa.

Propongo che la proposta di legge, elaborata dall'On. Fisichella, Ministro dei Beni Culturali nel primo governo Berlusconi, e poi ripresa ma non portata a conclusione dall'On. Veltroni, possa andare a buon fine e che ci possa essere una sanatoria: nel senso che tutti coloro che possiedono beni culturali possano farne denuncia alle autorità e così sottrarre i loro beni a provvedimenti ablatori, tranne casi eccezionali di particolarissima importanza.

Finché non sarà fatta questa riforma, non è lecito arrivare ad una supplenza normativa, come quella che è stata fatta dalla Procura della Repubblica di Roma, che sostiene che non solo colui che scopre beni archeologici a seguito di scavo abusivo casualmente è tenuto a farne denuncia, ma che chiunque viene in possesso di beni archeologici è tenuto a dichiararli.

Nel momento che il giudice si fa legislatore non rispetta la legge, assume un ruolo diverso e questo non è ammissibile. Non è ammissibile quale che sia l'importanza del bene giuridico da tutelare.

MANUEL LEMOS[1]

LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO IN PORTOGALLO

D'abord je remercie les autorités italiennes et particulièrement M. le Général Conforti de nous avoir invités à participer à cette conférence internationale sur le trafic des biens archéologiques.

Je suis aujourd'hui pour la première fois devant cette assemblée et je vais profiter de cette opportunité pour faire ma présentation. Je suis l'inspecteur en chef de la Police Judiciaire portugaise, responsable de la Brigade d'Investigation de la criminalité en connexion avec les œuvres d'art du Département de Porto. En ce qui concerne le thème qui nous a réunis ici, le trafic illicite des biens archéologiques en tant que phénomène international, j'ai décidé de l'approcher synthétiquement pendant le temps qui a été préalablement défini, en faisant référence au système juridique national et en présentant un cas pratique de la réflexion sur cette époque de changements.

En effet parler du patrimoine artistique, culturel, religieux, archéologique, c'est parler de notre mémoire collective, véritable témoignage de l'histoire d'un pays ou même d'une civilisation. Protéger cette identité c'est une question de citoyenneté puisqu'il s'agit d'un patrimoine collectif, nous devons assumer la protection de cet héritage en vue de son passage aux générations futures. En effet nous ne sommes

Innanzitutto desidero ringraziare le autorità italiane ed in maniera particolare il Generale Conforti per averci invitato a partecipare a questa conferenza internazionale sul traffico illecito dei beni archeologici.

Mi trovo per la prima volta di fronte a questa assemblea e desidero cogliere quest'opportunità per presentarmi: sono Ispettore capo della Polizia Giudiziaria Portoghese, responsabile della Squadra Investigazioni Criminali per i reati contro il patrimonio artistico presso il Dipartimento di Oporto. Poiché il tema che ci riunisce, il traffico illecito di beni archeologici, è un fenomeno di carattere internazionale, ne parlerò in maniera piuttosto sintetica, cercando di rispettare anche i tempi previsti per il mio intervento. Mi limiterò quindi ad illustrarvi la normativa interna in materia e a presentarvi un caso pratico per riflettere su quest'epoca di mutamenti.

Di fatto, parlare di patrimonio artistico, culturale, religioso, archeologico, significa parlare della nostra memoria collettiva, delle testimonianze della storia di un paese, di una civiltà. Proteggere questa identità culturale è una questione di senso civico, e dato che si tratta del patrimonio comune, dobbiamo farci carico di questa eredità e proteggerla per poterla trasmettere alle generazioni future.Noi tutti siamo sol-

[1] Ispettore Capo – Polizia Giudiziaria – Portogallo.

http://www.numismaticadellostato.it

plus que des utilisateurs de ce témoignage, comme s'il s'agissait d'un drapeau national.

La protection de l'identité culturelle dans notre cas en Europe doit respecter les différents patrimoines culturels nationaux. Avec l'implémentation du Traité de Rome qui a institué la CEE, le marché intérieur de chaque État tel qu'il se trouve préfiguré à l'art. 8 a vu la suppression de toutes les frontières physiques et fiscales à l'intérieur de la Communauté dont découle l'intérêt accru concernant la coopération de toutes les nations pour contrôler la sortie de leurs biens culturels, avec dérogation, dans certains cas, du principe de la libre circulation des personnes et des biens, notamment pour la protection des trésors archéologiques. Dans le cadre des mesures adoptées dans le contrôle des exportations avec des pays tiers et en ce qui concerne les aspects douaniers, on souligne la convention internationale d'assistance mutuelle administrative qui a pour but de prévenir, d'enquêter et de réprimer les infractions douanières, ainsi que le règlement CEE n. 752 de la Commission et n. 3.911 du Conseil révus concernant les normes d'exportations de biens culturels.

Le Portugal, localisé géographiquement dans l'extrémité sud-ouest du vieux continent est depuis toujours la porte de l'Europe; ce facteur a largement contribué à lui donner un considérable patrimoine archéologique terrestre et sub-aquatique, qu'il est urgent de préserver. Découlant des obligations de la Constitution et des accords des Traités internationaux dont il est signataire, le Portugal a concentré dans un document les principes fondamentaux qui définissent le concept de patrimoine culturel continental et sub-aquatique: le décret n. 13 de 1985 et la loi du patrimoine culturel et un décret de loi de 1999 qui a harmonisé l'activité archéologique dans les milieux sub-aquatiques et terrestres. Ces documents ont pour complément une loi de 1999 qui réglemente l'utilisation

tanto gli utilizzatori di questo patrimonio, come se si trattasse della bandiera nazionale.

La salvaguardia dell'identità culturale europea deve rispettare i patrimoni culturali nazionali. Con la firma del Trattato di Roma che ha istituito la CEE, il mercato interno di ogni Stato, quale esso è considerato all'art. 8, ha visto l'abolizione di tutte le frontiere fisiche e fiscali all'interno della comunità. Da ciò deriva la sempre maggiore attenzione che i paesi membri prestano alla cooperazione, che consente loro di poter tenere sotto controllo l'uscita di beni culturali dai loro confini, con deroghe in alcuni casi, al principio della libera circolazione delle persone e dei beni, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei beni archeologici. Nell'ambito delle misure adottate per il controllo delle esportazioni verso i paesi terzi e per quanto riguarda gli aspetti doganali, desidero menzionare la convenzione internazionale di cooperazione amministrativa il cui scopo è di prevenire, indagare e reprimere le violazioni doganali, nonché il regolamento CEE n. 752 della Commissione e il n. 3.911 del Consiglio e successive modifiche, riguardanti le norme relative all'esportazione di beni culturali.

Il Portogallo, che si trova all'estremità sud-occidentale del vecchio continente, è da sempre la porta dell'Europa; questa posizione geografica ha largamente contribuito a dare al paese un notevole patrimonio archeologico sia terrestre che subacqueo, che è indispensabile preservare. In adempimento ai princìpi sanciti dalla sua Costituzione, nonché agli accordi internazionali di cui è firmatario, il Portogallo ha riunito in un documento unico i principi fondamentali derivanti dal concetto di patrimonio culturale continentale e subacqueo: il decreto n. 13 del 1985, la legge sul patrimonio culturale e un decreto–legge del 1999 che ha armonizzato i comportamenti riguardo al patrimonio archeologico terrestre e a quello subacqueo. Detti strumenti sono completati da una legge del 1999 che regola l'utilizzo dei metal-detectors, vietando la loro utilizzazione

des détecteurs de métaux et interdit leur utilisation dans la recherche d'objets et de produits manufacturés importants pour l'histoire et pour l'art, ainsi que l'utilisation et le transport de détecteurs de métaux non autorisés pour faire des recherches dans des monuments, des sites archéologiques classés ou sur le point de l'être. Un autre décret de 1999 approuve la réglementation des travaux archéologiques en vue de la préservation, investigation, récupération et l'appui de la gestion du patrimoine archéologique.

Aperçu rétrospectif de ces deux documents: la Loi du patrimoine culturel établit déjà à l'art. 1 que le patrimoine culturel portugais est constitué de tous les biens matériels et immatériels qui, possédant une valeur intrinsèque reconnue, doivent être considérés comme ayant un intérêt significatif pour la permanence et l'identité de la culture portugaise à travers le temps.

L'art. 2, conjugué avec l'article 77 de la Constitution de la République, affirme que la préservation du patrimoine culturel national constitue non seulement un droit et un devoir pour les citoyens, mais surtout une obligation, un impératif constitutionnel, et des autres entités publiques.

L'art. 3 établit que l'étude, la protection, la valorisation et la divulgation du patrimoine culturel sont particulièrement à la charge de l'État, des propriétaires, des possesseurs, des détenteurs, et en général des institutions culturelles, religieuses ou d'autres, et encore des citoyens.

Dans l'art. 4, le gouvernement, par l'intermédiaire du Ministère de la Culture, a l'obligation de promouvoir la protection légale du patrimoine culturel et attribue au Ministère de la Culture le rôle de prendre les mesures indispensables à une action permanente concernant l'étude, la protection, la conservation et la valorisation des biens culturels.

nella ricerca di oggetti o manufatti importanti per la storia e per l'arte, nonché l'utilizzazione e il trasporto non autorizzati di queste attrezzature per compiere delle ricerche sui monumenti o in siti archeologici classificati o in corso di classificazione. Abbiamo inoltre un altro decreto del 1999 che regolamenta la conduzione di scavi archeologici in vista della salvaguardia, investigazione, recupero e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico.

Ecco una breve analisi di questi due strumenti: la Legge sul Patrimonio Culturale stabilisce già all'art. 1 che il patrimonio culturale portoghese è costituito da tutti quei beni materiali e immateriali che, possedendo un valore intrinseco riconosciuto, devono essere considerati come aventi un interesse significativo per la conservazione nel tempo dell'identità culturale portoghese.

L'art. 2, che richiama l'art. 77 della Costituzione della Repubblica, stabilisce che la tutela del patrimonio culturale nazionale costituisce non soltanto un diritto e un dovere per i cittadini, ma soprattutto un obbligo costituzionale e un imperativo per tutti gli organismi pubblici.

L'art. 3 stabilisce che lo studio, la salvaguardia, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale sono a carico dello Stato, dei proprietari, dei detentori, degli utilizzatori e, in generale delle istituzioni culturali, religiose o altre e, infine, dei cittadini.

Ai sensi dell'art. 4, il governo, tramite il Ministero della Cultura, ha l'obbligo di promuovere la protezione legale del patrimonio culturale mentre il Ministero della Cultura ha il compito di intraprendere le misure necessarie ad una azione permanente riguardante lo studio, la protezione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

L'art. 7 stabilisce che la protezione legale dei beni materiali si basa sulla classificazione dei beni mobili e immobili e attribuisce allo Stato, alle regioni autonome, alle autorità locali e a tutte le persone fisiche e giuridiche, il potere di attuare la

L'art. 7 affirme que la protection légale des biens matériels a pour base la classification des biens mobiliers et immobiliers en attribuant à l'État, aux régions autonomes, aux autorités locales et à toute personne physique ou morale, le pouvoir de mettre en marche la procédure administrative de classification. Elle considère nulles et non avenues les transactions réalisées dans le territoire portugais sur les biens culturels mobiliers en provenance de pays étrangers lorsqu'elles sont effectuées avec infraction de la législation intérieure régulatrice de son aliénation ou exportation et que les dispositions du numéro précédent seront applicables par rapport à d'autres pays en termes de réciprocité.

Elle dit à l'art. 34 que l'exportation définitive des biens mobiliers classés ou en train d'être classés, est strictement interdite. Elle considère que les propriétaires ou détenteurs de biens mobiliers classés sont considérés comme dépositaires de ces biens. Une sanction pénale est prévue pour le propriétaire ou détenteur d'un bien culturel mobilier classifié, qui soit indûment exporté.

Elle interdit à l'art. 35 le propriétaire ou détenteur d'un bien culturel de pouvoir le faire sortir du pays, à tout titre, sans une autorisation préalable du Ministère de la Culture et prévoit la saisie des biens qui sont incorporés dans les collections d'État ou, le cas échéant, la dévolution au pays d'origine des biens culturels exportés illégalement.

Elle établit à l'art. 36 que les biens archéologiques immobiliers ou mobiliers appartiennent au patrimoine national en interprétant comme travaux archéologiques toutes les investigations ayant pour but la découverte de biens à caractère archéologique si ces investigations impliquent une fouille archéologique dans le sol ou une exploration systématique de sa superficie ou si celles-ci sont réalisées dans le lit ou dans le sous-sol des eaux intérieures ou territoriales, ainsi que des

procedura amministrativa di classificazione. Sono considerate nulle le transazioni realizzate in territorio portoghese aventi per oggetto i beni culturali mobili provenienti da paesi stranieri, effettuate in violazione della legislazione interna che ne regolamenta l'alienazione o esportazione, e stabilisce che le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili anche nei confronti di altri paesi in regime di reciprocità.

L'art. 34 stabilisce il divieto di esportazione definitiva dei beni mobili classificati o in corso di classificazione e definisce i proprietari o i detentori di beni mobili classificati, depositari di tali beni. I proprietari o detentori di beni mobili classificati indebitamente esportati sono passibili di sanzione penale.

L'art. 35 vieta al proprietario o detentore di bene culturale l'uscita dal paese di tale bene, a qualsiasi titolo e senza preventiva autorizzazione del Ministero della Cultura e prevede altresì il sequestro dei beni e il loro inserimento in collezioni pubbliche nonché, ove si verifichi il caso, la restituzione al paese di origine di beni culturali esportati illegalmente.

L'art. 36 stabilisce che i beni archeologici, mobili e immobili, appartengono al patrimonio nazionale e definisce attività archeologiche tutte le ricerche aventi come scopo il ritrovamento di beni di interesse archeologico, quando dette attività implichino scavi nel suolo o esplorazione sistematica in superficie, o quando tali ricerche siano realizzate sul fondo di acque interne o territoriali o abbiano per oggetto reperti archeologici ritrovati nelle acque o trasportati dalle acque.

L'art. 38 vieta, senza preventiva autorizzazione del Ministero della Cultura, la realizzazione di attività archeologiche all'interno di siti classificati o in corso di classificazione, nonché all'interno di beni immobiliari non riconosciuti ma che rivestono una importanza dal punto di vista archeologico ed impone a coloro che rinvengono o rinverranno in un terreno demaniale o privato, ivi compreso un ambiente sommerso, un qualun-

témoignages archéologiques découverts dans les eaux submergées ou entraînés pour les eaux.

L'art. 38 interdit, sans autorisation préalable du Ministère de la Culture, la réalisation de travaux archéologiques dans les monuments de l'ensemble des sites classés ou en train d'être classés et encore des biens immobiliers non classé mais ayant de l'intérêt archéologique. Elle impose à celui-ci qui a trouvé ou trouvera dans un terrain public ou particulier et compris dans un milieu submergé, un témoignage archéologique quelconque, l'obligation de renseigner l'autorité locale laquelle informera immédiatement le Ministère de la Culture.

Et encore le décret-loi qui harmonise l'activité archéologique dans un milieu sub-aquatique avec celle qui est réalisée dans des milieux terrestres. Il établit à l'art. 1 que le patrimoine culturel sub-aquatique soit constitué de tous les biens mobiliers et immobiliers, y compris les zones environnantes qui témoignent d'une présence humaine et qui possèdent une valeur historique ou scientifique, placés totalement ou en partie dans un milieu sub-aquatique trempé ou humide. À l'art. 2, les biens nationaux appartiennent à l'État lorsque le propriétaire n'est pas connu, il interdit à l'art. 6 l'aliénation, altération ou exportation des biens archéologiques inventoriés en considérant les biens recueillis pendant la réalisation de travaux archéologiques sub-aquatiques comme n'étant passible d'être acquis par usucapion. Il entend que le travail occasionnel est susceptible de récompense, aux termes des art. 6 et suivants.

Cette époque est une époque de changement, il est vrai que toutes les époques sont toujours de changement, celle dont je vous parle, a une particularité, une constante: son changement accéléré. À propos de changements, je vais vous parler d'une affaire concrète qui, n'appartenant pas directement à ce sujet, pourra quand même servir de réflexion tout en étant peut-être prémonitoire, concernant d'autres types de vols, trafic de biens

que reperto archeologico l'obbligo di informare l'autorità locale che, a sua volta comunicherà il ritrovamento al Ministero della Cultura.

Abbiamo infine il Decreto-legge che armonizza la normativa vigente per l'attività archeologica in ambiente subacqueo con quella che regola l'attività in ambito terrestre.

Esso stabilisce all'art. 1 che il patrimonio artistico subacqueo è costituito da tutti i beni mobili o immobili ritrovati, comprese le zone circostanti, che testimonino una presenza umana e che possiedano un valore storico o scientifico, posti interamente o in parte in ambiente subacqueo sommerso o umido. L'art. 2 del decreto stabilisce che i beni nazionali appartengono allo Stato, ove il proprietario sia sconosciuto, mentre l'art. 6 vieta l'alienazione, alterazione ed esportazione di beni archeologici inventariati, considerando i beni ritrovati durante gli scavi in ambiente subacqueo come non suscettibili di essere acquisiti per usucapione. Stabilisce inoltre che il ritrovamento occasionale venga ricompensato ai sensi dell'art. 6 e seguenti.

La nostra è un'epoca di mutamenti, ma se è vero che tutte le epoche presentano dei cambiamenti, la nostra ha una particolarità, una costante, e cioè la velocità dei cambiamenti. A proposito di cambiamenti, voglio qui illustrarvi un caso concreto che, pur rappresentando una digressione rispetto al nostro tema centrale, può tuttavia invitarci a riflettere e forse può essere premonitore, con riferimento ad altri tipi di furto o di traffico di beni culturali, dato che a quest'episodio ne sono seguiti altri.

Verso la metà del 1999, abbiamo registrato dei furti in alcune cappelle site all'interno di manieri, abitati solo occasionalmente e situati nelle immediate vicinanze della città di Oporto. Tali furti presentavano un denominatore comune: venivano rubate essenzialmente opere barocche in legno, dorate o policrome del XVII e XVIII secolo; i furti venivano perpetrati durante la notte con effrazione di porte e finestre. In uno di questi casi è stato

culturels, d'ailleurs des affaires puisque d'autres affaires leurs ont suivi. Je passe à la décrire: à partir du milieu de l'année 1999 des chapelles intégrées dans des manoirs d'occupation occasionnelle, localisés dans la campagne périphérique de la ville du Porto ont été volées. Ces vols avaient une particularité commune, ces faits retombaient sur les boiseries baroques dorées ou polychromées du XVII et XVIII siècles en étant commis pendant la nuit et avec effraction des portes et des fenêtres, il y a eu une affaire où ils ont démonté et volé un autel complet, une boiserie d'environ 5 mètres de large et 7 mètres de hauteur; à partir des enquêtes menées par la Police Judiciaire, nous avons conclu que ces vols étaient commis par un groupe d'environ 4 individus d'ethnie gitane, qui disposait comme moyen logistique d'un véhicule léger de passager et aussi de transport de charge. Le receleur, qui était un commerçant d'antiquité, enregistrait la vente au public dans une ville périphérique. Cet autel a été évalué en plus de 50 millions d'escudo, environ 250.000 euro. Le receleur a seulement payé aux voleurs 1 million d'escudo c'est à dire près de 5000 euro. La loi portugaise oblige les antiquaires à informer la Police Judiciaire chaque semaine par l'intermédiaire d'un formulaire, des transactions d'achats réalisées la semaine précédente en identifiant totalement les objets qui ont été achetés, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de la carte d'identité du vendeur. Dans ce cas l'antiquaire avait aussi fait semblant d'accomplir formellement la loi: il a indiqué sur le formulaire l'achat de morceaux de boiserie en mentionnant comme vendeur le nom de l'individu d'ethnie gitane qui avait transporté l'autel et encore ici il a caché une partie de l'identité de celui-ci. Dans ce cas, la bande a été identifiée, démantelée et arrêtée par la Police Judiciaire vers le moi d'avril 2000 et l'autel qui était déjà distribué parmi plusieurs acheteurs particuliers et antiquaires a été intégralement récupéré.

completamente smontato e sottratto un altare in legno di 5 metri di larghezza per 7 di altezza. Le indagini della Polizia Giudiziaria hanno attribuito il furto ad un gruppo composto da 4 persone di etnia gitana, che si muoveva a bordo di una vettura e di un veicolo per il trasporto merci. Il ricettatore, un antiquario, registrava la vendita al pubblico in una città vicina.

Questo altare è stato valutato più di 50 milioni di escudo portoghesi, circa 250.000 euro. Il ricettatore lo ha pagato soltanto 1 milione, cioè quasi 5000 euro. La legge portoghese impone agli antiquari di informare la Polizia Giudiziaria di tutti gli acquisti effettuati durante la settimana precedente, riempiendo uno stampato nel quale vanno indicate tutte le caratteristiche dell'oggetto, nonché il nome, l'indirizzo e il numero di carta d'identità del venditore. In questo caso, l'antiquario aveva avuto cura di adempiere le disposizioni di legge, per lo meno formalmente, riportando sul modulo soltanto l'acquisto di elementi in legno e fornendo le generalità, incomplete, del trasportatore gitano che glieli aveva venduti.

L'organizzazione è stata, in questo caso, identificata e arrestata dalla Polizia Giudiziaria nel mese di aprile del 2000 e l'altare, che era già stato smontato e ripartito tra vari acquirenti, sia privati che antiquari, è stato interamente recuperato.

Di fatto il legislatore portoghese è molto attento ai mutamenti sociali ed economici che hanno caratterizzato l'ultimo decennio e che hanno avuto notevoli conseguenze sulle varie forme di criminalità, sempre più organizzata. Per affrontare questi mutamenti, il governo ha concepito degli strumenti che hanno trasformato in maniera strutturale la lotta alla criminalità.

La legge n. 21 del 2000 sulla riorganizzazione delle indagini di polizia, ridefinisce le competenze dei vari organi ponendo la Polizia Giudiziaria in una posizione di superiorità attribuendo ad essa la competenza in materia di furto, rapina, danni, contraffazione o ricettazione di beni mobili che rivestono valore scientifico, artistico, storico o cultu-

En effet le législateur portugais est attentif aux profondes altérations sociales et économiques qui se sont passées cette dernière décennie, ayant des répercussions significatives dans les caractéristiques de la criminalité chaque fois plus organisée. Pour lui faire face, il vient de concevoir des documents véritablement structurels pour le combat à la criminalité: la loi 21 de 2000 qui concerne l'organisation de l'investigation criminelle qui définit les compétences de chaque organe de police criminelle et une nouvelle loi organique de la Police Judiciaire qui définit celle–ci en tant qu'un corps supérieur à la police criminelle en lui accordant une compétence réservée pour l'investigation des crimes de vols, vols avec violence, dommages, contrefaçon ou recel de biens mobiliers ayant une valeur scientifique, artistique, historique ou pour le patrimoine culturel qui se trouvent dans une collection publique ou privée, dans un endroit accessible au public, étant important pour le développement technologique ou économique. Cette loi attribue encore à la Police Judiciaire la compétence spécifique pour assumer la liaison des organes des autorités de police criminelles portugais et d'autres services publics nationaux, avec des organisations internationales et la coopération policière criminelle, notamment INTERPOL et EUROPOL. Le Portugal est encore signataire de la Convention UNESCO de 1970 concernant la protection des biens culturels, il a ratifié la Convention internationale de l'acte UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illégalement exportés, signée à Rome, il a ratifié la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, réalisée et signée à La Valette, Malte, qui a succédé à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique signée à Londres.

rale, che siano custoditi presso collezioni pubbliche o private, in luoghi accessibili al pubblico o rilevanti per lo sviluppo tecnologico e economico del paese.

La legge attribuisce inoltre alla Polizia Giudiziaria competenza specifica per quanto riguarda il collegamento con gli altri organi di polizia portoghesi e altri servizi pubblici nazionali, nonché con le organizzazioni internazionali deputate alla cooperazione di polizia, nella fattispecie INTERPOL e EUROPOL.

Il Portogallo è inoltre firmatario della Convenzione UNESCO del 1970 sui beni culturali, ha ratificato la Convenzione internazionale dell'atto UNIDROIT sui beni culturali rubati o esportati illegalmente, firmata a Roma, ha ratificato la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta, Malta, successiva alla Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra.

MANUEL GONZALES ALONSO [1]

L'AZIONE DI TUTELA DELLA BRIGATA PER IL PATRIMONIO STORICO IN SPAGNA

In Spain, we have mainly two national police agencies which deal with all offences all over the country, except some of them in several communities called Autonomias, that have their own police force. These "Autonomias Police Forces" are in development and deal with traffic offences and street criminality.

Thus, these two National Police Agencies in Spain are: Guardia Civil and Cuerpo Nacional de Policia.

Guardia Civil is a military force that develops its task, mainly in the country side.

Cuerpo Nacional de Policia, the National Police Force, where I serve in, works at the cities, although it will not have any problem to send its officers to work to the country side.

In the National Police Force, we find the Historic Heritage. It is a Central Service that deals with the problems we are involved in this meeting.

It is made up of two squads: one of them, deals with offences against property and the other one with archaeological thefts, author property rights and illegal exportations.

In global terms, as a Police Force, we have two ways of working: prevention (before the offence) and repression (after it).

In Spain, as all countries which have a huge historic heritage, we can't put a policeman at

Le forze di polizia spagnole sono organizzate in due corpi che si occupano dei reati commessi sull'intero territorio nazionale, ad eccezione di alcune zone, le cosiddette Aree Autonome, che dispongono di corpi di polizia propri. Questi corpi sono ancora in via di sviluppo ed al momento si occupano solo del controllo del traffico e di operazioni contro la criminalità di strada.

I due corpi di importanza nazionale sono la Guardia Civile e il Corpo Nazionale di Polizia. La Guardia Civile è un corpo militare che espleta i propri compiti essenzialmente nelle zone rurali.

Il Corpo Nazionale di Polizia, di cui faccio parte, opera principalmente nelle zone metropolitane, ma può intervenire anche nelle zone rurali.

La Brigata per il Patrimonio Storico è una unità centrale che si occupa dei problemi discussi in questo convegno.

È composta da due squadre, una si occupa dei reati contro il patrimonio, mentre l'altra tratta i furti di reperti archeologici, dei diritti d'autore e delle esportazioni illecite.

Come organo di polizia, operiamo su due fronti: quello della prevenzione e quello della repressione.

In Spagna, come in tutte le altre nazioni che hanno un ricco patrimonio culturale, non è possibile sorvegliare tutti i siti archeologici, ovvero è quasi impossibile svolgere attività di prevenzione.

[1] Ispettore Capo – Brigata per il Patrimonio Storico del Corpo Nazionale di Polizia – Spagna.

http://www.numismaticadellostato.it

every archaeological site, to avoid thefts. So prevention, in this sense is almost impossible.

Besides, we have to remember that Spanish National Police Force works at the cities, and the survey the archaeological sites, is not our task.

The second way of working is repression: arresting the offenders after committing the crime.

In these cases, to recuperate the archaeological objects in short time, is very difficult, because the offenders take care of putting away the goods shortly after of being stolen.

In spite of it, we usually arrest people who plunder archaeological sites with metal-detectors devices.

In the police activity of repression of this offence, is very important for us to have permanent contacts with heritage protection associations, city councils and another institutions involved in protection of heritage.

We must have this bonds to get information because, as I said before, we haven't police stations at the country side.

In Spain, we have several sorts of archaeological plunderers:

1. The casual finder
2. The usual plunderer
3. The professional plunderer
4. And the scientist.

The first one (the casual finder) is the person who finds an archaeological object and doesn't communicate the discovery to authorities. He or she will not look for, in a deliberate way, again.

The usual plunderer is the person who, with basic knowledge about archaeology, looks for objects which will go to his or her small collection.

The professional plunderer usually goes to the country side to look for objects, using metal-detectors machines, and destroying everything between the surface and the metal object.

They are very dangerous because using grossly measures, they break tools, ovens, and other non metal objects, which are not detected by the machine, and which can be more

Inoltre, va ricordato che il Corpo Nazionale di Polizia spagnolo svolge la propria attività nel territorio metropolitano, e la sorveglianza dei siti di interesse archeologico non rientra nei nostri compiti.

La seconda strategia di intervento è la repressione: ovvero l'arresto dei criminali dopo il reato.

In questi casi risulta molto difficile recuperare in breve tempo i reperti archeologici, poiché vengono occultati quasi immediatamente. Riusciamo comunque ad arrestare coloro che saccheggiano i siti archeologici con l'ausilio di metal-detectors.

Nello svolgimento di operazioni repressive contro questo tipo di reati, è molto importante essere in contatto con associazioni per la tutela del patrimonio artistico e culturale, con le amministrazioni cittadine e con le altre istituzioni impegnate nella tutela del patrimonio.

Questo tipo di contatti è fondamentale per la riuscita delle nostre attività, poiché il nostro corpo non è presente nelle zone rurali.

In Spagna, i saccheggiatori di siti archeologici possono suddividersi in:

1. Coloro che ritrovano reperti casualmente
2. Saccheggiatori abituali
3. Saccheggiatori professionisti
4. Gli studiosi.

Alla prima categoria appartengono coloro che non comunicano alle autorità competenti il ritrovamento di reperti archeologici, e dopo la prima esperienza, continueranno probabilmente a cercare altri reperti.

I saccheggiatori abituali sono quelle persone, che hanno delle nozioni di archeologia e cercano reperti per arricchire la loro piccola collezione privata.

I saccheggiatori professionisti battono con regolarità le zone rurali, con l'ausilio di metal-detectors e distruggono tutto quello che c'è tra la superficie e l'oggetto metallico sepolto. Provocano grossi danni, perché sono muniti di attrezzature inadatte, e spesso distruggono utensili, forni e ogni altra suppellettile o oggetto non metallico che non è stato segnalato dal metal-detector.

important from the historical point of view, than the metal objects.

Beside of it, they leave holes in the archaeological sites, forsaking to the atmospheric agents the ground which was protecting the objects. They are always dreaming to find a treasure which may make them millionaires. The objects they find go to the illegal market, where loose the historic information.

We detected a fourth plunderer, who has been called by us "scientist". He or she is the person who usually works as a teacher, sometimes university teacher, who has employees who look for archaeological objects. The objects go to the his private collection only for his own delight, and his or her personal studies.

Adamage which is usually forgotten, done by these plunderers, consists in taking away the objects from their archaeological site, where can have a special meaning and specific information, which will not have hundred miles far away.

The archaeological pieces which are plundered and stolen, are usually sold in an illegal market where Spanish customers buy them for their particular collections.

We did not detect Spanish archaeological pieces abroad, in the legal market.

So we have no knowledge about international or domestic groups that smuggle Spanish pieces to the international market.

In global terms, in offences against art, as far as how this form of criminality occurs the last few years, I have to say that :we didn't detect criminal organizations in our country.

As far as the importation is concerned I would like to say that we have been receiving pieces from Italy and from South America.

The Italian pieces usually come from European auction houses where are bought by the Spanish art dealers and the pieces arc supported by the legal selling documents. Therefore, in general we can say that the pieces, according our information, don't come from Italy, directly. We implement our smuggling law, to fight against the offenders.

Inoltre, le buche scavate nel terreno e lasciate aperte, consentono agli agenti atmosferici di danneggiare reperti ed altri oggetti che prima erano protetti dal terreno. Sognano sempre di trovare il tesoro che li renderà ricchi. I reperti ritrovati finiscono nel mercato illecito, dove perdono tutto il loro valore storico-scientifico.

Abbiamo poi identificato un quarto tipo, definito "studioso". Si tratta di solito di docenti, a volte di docenti universitari, che ingaggiano persone per cercare reperti archeologici. I reperti finiscono nella loro collezione privata, per essere studiati in privato o per il semplice piacere di possederli.

Di solito si dimentica il danno maggiore che queste persone arrecano ai siti di interesse archeologico: la rimozione di oggetti che potrebbero avere un significato particolare e contenere informazioni importanti per lo studio del sito da cui provengono.

I reperti archeologici saccheggiati e trafugati sono di solito venduti sul mercato illecito, dove vengono acquistati per arricchire le loro collezioni. Infatti, non abbiamo trovato oggetti di provenienza spagnola nel mercato regolare estero. Pertanto non siamo a conoscenza dell'esistenza di gruppi organizzati nazionali o stranieri che si occupano di portare all'estero, illecitamente, reperti spagnoli. In altre parole, e sulla scorta dei reati contro il patrimonio artistico degli ultimi anni, non abbiamo prove dell'esistenza di gruppi organizzati nel nostro paese.

Per quanto riguarda le importazioni, abbiamo trovato oggetti provenienti dall'Italia e dall'America Latina. Gli oggetti di provenienza italiana provengono da case d'asta europee, dove sono stati acquistati dai mercanti spagnoli e sono accompagnati da documentazione regolare. In generale, possiamo dire che gli oggetti non arrivano direttamente dall'Italia. Stiamo inoltre applicando le normative contro la circolazione illecita di opere d'arte.

Ritengo che si debbano migliorare le misure attuate per il controllo del mercato regolare.

All I said so far, takes us, from my personal point of view, to improve our measures of control of the legal market. I usually hear that we must control the illegal market, and I think that, in the free world, it is impossible to control this kind of market.

I believe that what we must do is to control the legal market, because sooner or later, an important part of the stolen works of art and archaeological pieces are going to be sold in an art customer country. I think that this market must be controlled in a deep way.

The purchases must be done under harder laws, demanding the seller a full information about the origin of the work of art and full documents to support it.

We think that our efforts must be taken to improve our information police nets and the timing of response when we ask for information. If we achieve an almost full control of the legal market, we will be sending a message to the offenders: it's difficult to sell the pieces you steal!

To achieve this, we need the countries share nimble regulations to fight against this problem.

In this matter, Spain has not ratified the UNIDROIT agreement, but we will do it in a short time, because nowadays it is in the Spanish Foreign Office finishing last bureaucratic steps.

Beside the international agreements, the second column in which we have to base the fight against the offenders, is the information exchange.

In this field I think that we go through the right way in order to share the use of the different data base systems from the different countries, over all in Europe.

In short, Spanish Police thinks that each country must have its own data base system, because It will give answer to its own needs, but each data base must be linked with other countries systems.

Sento spesso parlare della necessità di attuare misure di controllo per il mercato illecito, ma credo che questo sia un mercato impossibile da controllare nelle nostre società libere.

Credo che ci dobbiamo impegnare per controllare il mercato regolare, perché è molto probabile che prima o poi una parte rilevante delle opere d'arte rubate e dei reperti archeologici verrà messa in vendita in uno dei paesi in cui il mercato dell'arte è fiorente. Ritengo anche che questo mercato debba essere accuratamente controllato.

Gli acquisti debbono essere vincolati da normative più rigide, che impongano al venditore di produrre documentazioni e informazioni esaustive sulla provenienza dell'opera.

I nostri sforzi debbono anche mirare a migliorare le reti informative delle forze di polizia e a ridurre i tempi di risposta, nel caso di richiesta di informazioni. Riuscire ad esercitare un buon controllo sul mercato regolare equivale a mandare un messaggio: "Gli oggetti che rubate sono difficili da vendere!".

Per poter raggiungere questo obiettivo, è necessario che i vari paesi adottino normative per combattere questo problema.

A questo riguardo, è necessario dire che la Spagna non ha aderito alla Convenzione UNIDROIT, ma presto anche la Spagna sarà tra i paesi firmatari della Convenzione, poiché sta completando l'iter burocratico presso il Ministero degli Affari Esteri. Il secondo caposaldo della nostra lotta, oltre gli accordi internazionali, è rappresentato dallo scambio di informazioni.

Credo che si sia imboccata la strada giusta che ci porterà a condividere l'uso di banche dati diverse, di diversi paesi, in tutta Europa. In breve, le forze di polizia spagnole ritengono che ogni corpo debba avere la propria banca dati, perché ogni banca dati è strutturata in modo da rispondere ai bisogni specifici, ma, al tempo stesso, ogni banca dati deve essere collegata alle altre.

HAMED KARTUM[1]

ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Before I start my talk I would like to thank the Italian authorities and special thank goes to Professor and General Conforti for inviting me to talk to you today.

As far as the globalisation phenomenon of archaeological heritage consents and in order to protect our cultural heritage, I would like to give some suggestions to the audience and to the secretary of the conference.

First, the international community should strengthen the territorial and international efforts in the field of illicit illegal trade of cultural heritage and to secure the implementation of international agreement concern.

Second: developing the security co-operation between states in the field of exchanging of information, researches, studies and modern technology. The states should work together in bilateral and territorial and international team to recover cultural properties and send it back to its original places. And lastly calling states for establishing body of co-operation which deals with protection of cultural heritage. The states have also the duty to classify and register masterpieces, manuscripts and documentation according to international standards and to speed up informing of stolen objects. Of course these procedures require security and judicial co-operation in chasing.

Prima di iniziare il mio intervento desidero ringraziare le autorità italiane ed il generale Conforti per avermi invitato.

Vorrei fare delle proposte al pubblico ed alla segreteria di questo convegno, tenuto conto della globalizzazione dei fenomeni che riguardano i beni archeologici e per tutelare il nostro patrimonio culturale.

Innanzitutto, ritengo che la comunità internazionale debba intensificare gli sforzi e l'impegno posto nel settore del traffico illecito di beni culturali ed inoltre debba garantire l'applicazione degli accordi internazionali.

In secondo luogo credo che sia necessario sviluppare la collaborazione tra gli stati mirata a favorire lo scambio di informazioni, di ricerche, di studi e di tecnologie avanzate. I paesi dovrebbero collaborare, creando dei gruppi bilaterali, internazionali e territoriali, per il recupero e la restituzione dei beni culturali.

Ed infine, si dovrebbero creare delle istituzioni internazionali che si occupino della tutela del patrimonio culturale.

È anche compito dei paesi classificare e registrare le opere d'arte, i manoscritti e i documenti sulla base delle normative internazionali e far circolare rapidamente le informazioni sui beni rubati. Il raggiungimento di questi obiettivi è ovviamente subordinato alla collaborazione tra le diverse forze dell'ordine e i vari organi giudiziari.

[1] Rappresentante della Libia.

http://www.numismaticadellostato.it

http://www.numismaticadellostato.it

DONATELLASALVI[1]

DALLA TERRA E DALL'ACQUA: PATRIMONIO SCONOSCIUTO E RELITTI DI ALTA PROFONDITÀ

Nel variegato panorama dei materiali che sono arrivati negli ultimi anni alla Soprintendenza Archeologica di Cagliari attraverso i sequestri, sono compresi oggetti di natura diversa, in molti casi costituiti soltanto da frammenti raccolti, in quantità più o meno rilevante, fra ciò che affiora nei siti archeologici non ancora indagati. Altre volte i reperti costituiscono con chiarezza parte di contesti indagati da clandestini, smembrandoli sulla base di una selezione estetica che privilegia l'oggetto integro e possibilmente insolito. Talvolta poi giungono agli archeologi, per le valutazioni richieste dalla magistratura, materiali prevalentemente metallici, evidente frutto di ricerca con metal-detectors, uniti solo dalla natura fisica ma eterogenei per datazione e possibile località di provenienza.

Se questo rientra nell'infelice media del saccheggio dei beni archeologici, altri fenomeni possono essere evidenziati sulla base delle esperienze di questi ultimi anni. Da una parte emerge la ricerca clandestina mirata in siti di particolare pregio, quali le aree nuragiche o le necropoli di diversa datazione, non ancora scientificamente indagate e talvolta nemmeno censite perché sconosciute agli stessi addetti ai lavori; dall'altra si evidenzia l'arrivo in Sardegna di oggetti che nulla hanno a che fare con le culture ed i contesti sardi, frutto in parte di possibile importazione – per un mercato sardo? – risultato, di frequente, di imitazioni moderne di oggetti di altra provenienza, realizzati in loco. Amuleti egittizzanti, statuine, insoliti vaghi di collana, minuscole bottiglie in vetro, monete in oro hanno sollevato, negli ultimi tempi, non poche perplessità nella datazione e nella valutazione dell'autenticità. Talvolta, riconosciuto il carattere di imitazione e quindi di assenza di interesse archeologico, ne è stata disposta la restituzione, poiché venivano meno le accuse di ricettazione e di appropriazione di beni dello Stato.

Ma l'aspetto più preoccupante degli ultimi tempi è il fatto che un numero particolarmente consistente dei materiali sottoposti a sequestro è rappresentato dai reperti provenienti da recuperi subacquei. Si tratta in qualche caso di frammenti, ma più spesso di anfore integre di tipologie diverse che spaziano dall'età punica a quella altomedievale, sottratte a contesti conosciuti o sconosciuti, ormai parzialmente privati della loro potenzialità di informazione scientifica e quindi sostanzialmente poco utilizzabili nella ricostruzione del passato (figg. 1-2).

Questo fenomeno, già sensibile per i giacimenti prossimi alla costa, appare particolarmente rilevante per quanto riguarda i contesti di alta profon-

[1] Archeologo Direttore – Soprintendenza Archeologica di Cagliari – Italia.

http://www.numismaticadellostato.it

dità, finora difesi dalla natura dell'ambiente, che li ospita in condizioni ottimali. Recuperati finora solo occasionalmente con le reti per la pesca dei gamberoni, permettono oggi, attraverso il gran numero di attestazioni, di ricostruire virtualmente, o comunque di ipotizzare con buon margine di verosimiglianza, l'esistenza di relitti compresi fra il VI/V secolo a.C. ed il V/VI sec. d.C..

È stato il ripetersi delle forme di contenitori da trasporto integri e rivestiti a tratti di analoghe incrostazioni, in occasioni e situazioni diverse, – non solo attraverso i sequestri ma anche tramite le dichiarazioni di possesso – che ha motivato i dubbi e ha spinto a ricercarne la provenienza, evidentemente unitaria. Rare nei contesti di terra, dove è per lo più difficile il recupero di contenitori da trasporto integri, è apparso infatti, in un arco di tempo contenuto, un gran numero di anfore africane, caratterizzate dal pronunciato corpo cilindrico e da brevi anse poste fra il collo e la spalla, di anfore globulari di medie dimensioni con il corpo costolato che rientrano nelle produzioni definite orientali, e tipologie diverse dei contenitori ispanici destinati al trasporto delle salse di pesce che sono identificate nella classificazione del Dressel dai numeri 7-14. Un

Fig. 1 - Anfora biconica punica (V sec. a.C.), proveniente da relitti di alta profondità.

Fig. 2 - Anfora Dressel 9 (I sec. d.C.), proveniente da relitti di alta profondità.

numero minore di attestazioni, ma sempre riferite a contenitori integri, riguarda le anfore da vino greco-italiche e Dressel 1B, le anfore da olio Dressel 20, le anfore dal corpo affusolato e sottile note come *spatheia*. Inoltre, riunite in uno stesso recupero di reperti avvenuto nelle acque di Villasimius, sono state consegnate alla Soprintendenza Archeologica di Cagliari cinque anfore biconiche, di tipologia insolita e assolutamente rara in Sardegna, che è stato possibile datare intorno al V secolo a.C. ed attribuire ad officine puniche operanti presso lo stretto di Gibilterra[2].

La collaborazione delle forze dell'ordine, le dichiarazioni spontanee di alcuni possessori e la collaborazione di recente instaurata con l'Associazione Armatori Motopescherecci Sardi hanno consentito di stabilire che si tratta in tutti i casi di recuperi effettuati a 20/25 miglia al largo delle coste sarde e ad una profondità che raggiunge i 650 metri. L'analisi archeologica e lo studio tipologico hanno permesso di ipotizzare l'esistenza di almeno cinque relitti diversi per età e per carico, – vino, olio, salsa di pesce – provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale e della Spagna e diretti, presumibilmente, verso la Sardegna e/o verso le coste della penisola. L'integrità degli oggetti e la distribuzione delle incrostazione sul loro corpo ceramico dimostra che i giacimenti sono in ottime condizioni di conservazione, solo in parte affioranti dalla sabbia sottile dei fondali, e che la potenzialità dei dati che il loro studio può offrire è di grandissima rilevanza. Il naufragio, al di là dell'aspetto umano ed economico della perdita rappresentata per i contemporanei, offre infatti nella correttezza dell'indagine che supera l'occasionalità del recupero per così dire "d'immagine", una quantità di dati maggiore rispetto allo scavo di siti terrestri a lungo abitati, nei quali la stratigrafia risente dell'uso e del riuso e comunque delle modifiche apportate dalle esigenze progressive della vita. L'evento, imprevedibile e involontario, dell'affondamento fa sì che il relitto conservi, in un contesto che a buona ragione si definisce chiuso, tutto ciò che in quel momento era contenuto sulla nave costituendo perciò un quadro di contemporaneità degli oggetti quale raramente è possibile analizzare sulla terraferma. Non a caso molte datazioni di reperti trovano oggi, con il progredire della ricerca subacquea, conferme o smentite dalle associazioni che si incontrano sui relitti, e queste, a loro volta, risultano affidabili e scientificamente utili, via via che le nuove scoperte portano ulteriori verifiche. È appena il caso di citare ad esempio, per quanto riguarda la Sardegna, lo scavo del relitto di Mal di Ventre, naufragato con il suo carico di lingotti di piombo tutti provvisti del marchio dei produttori, che non solo ha praticamente raddoppiato il numero dei lingotti iscritti conosciuti fino a quel momento, ma ha anche consentito di stabilire che quegli stessi produttori, che erano stati considerati attivi in momenti diversi, avevano invece operato nello stesso arco di tempo[3].

Le esperienze già effettuate, con tecnologie innovative, dagli archeologici francesi hanno dimostrato quali e quante informazioni si possano ricavare anche dai giacimenti di alta profondità, che sono per ora inaccessibili alle immersioni, ma sono comunque rilevabili con telecamere idonee e esplorabili con bracci meccanici: l'assenza di movimento sensibile dell'acqua e la mancanza di alghe conserva il relitto nelle condizioni assunte con il naufragio e con la consunzione del legno,

[2] Una prima notizia sui contenitori da trasporto presi in esame, *I relitti di alta profondità lungo le coste della Sardegna meridionale*, è in corso di stampa a cura di chi scrive.

[3] D. Salvi, *Cabras (Oristano). Isola di Mal di Ventre. Da* Carthago Nova *verso i porti del Mediterraneo*: il *naufragio di un carico di lingotti di piombo*, in *Bollettino di Archeologia* 16-17-18, pp. 237-248 e 252-254.

permettendo di rilevare, con adeguati sistemi informatici, l'immagine tridimensionale del carico e di studiarlo pur senza procedere allo scavo[4]. Ma oltre a questi dati, già di per sé eccezionali, altre considerazioni derivano da queste insperate risorse. Si è ritenuto a lungo, ad esempio, che la navigazione nell'antichità privilegiasse le rotte sottocosta, considerata la quantità dei giacimenti presenti alle profondità fin qui esplorabili. La scoperta dei relitti di alta profondità modifica in larga misura queste convinzioni, permettendo di ipotizzare che la distribuzione delle merci avvenisse in maniera diversificata secondo le necessità dei mercati: una costiera, legata alla piccola distribuzione e alla raccolta e allo scambio di prodotti locali, destinata ai mercati raggiungibili con più facilità dal mare che dalla terraferma, ed una che utilizzava rotte dirette, adottate nei collegamenti fra le aree di produzione ed i mercati principali che assorbivano grosse quantità di prodotti e di merci[5]: così ad esempio i carichi di olio destinati alla distribuzione gratuita a Roma potevano partire dalla Spagna, o più tardi dall'Africa, e raggiungere la capitale senza far soste in porti intermedi, mentre altre navi si occupavano di portare vino, olio o ceramiche a Tharros, Sulcis, Nora e Cagliari – giusto per citare come esempio la Sardegna – con percorsi più brevi e per tappe successive, raccogliendo anche, dove necessario, grano, pelli o carni da trasferire altrove.

In contrapposizione con l'importanza rivestita dallo studio degli oggetti e dalle conseguenti valutazioni che coinvolgono la sfera storico-economico-sociale del mondo antico – che dai relitti viene documentata con straordinaria evidenza – le difficoltà che si incontrano nel tutelare questo patrimonio sono molteplici e si aggiungono a quelle, più volte ribadite, della tutela di quanto, già conosciuto e catalogato, fa parte del patrimonio dello Stato.

Come si è detto, molti degli oggetti che vengono sottoposti a sequestro non rientrano in queste ultime categorie, poiché provengono da scavi clandestini a terra o, più spesso, da recuperi, occasionali o intenzionali, a mare, dove i relitti sono particolarmente numerosi e solo in parte, e non sempre sufficientemente, localizzati. Il rischio, già sensibile nella fascia più prossima alla costa, diventa ancora più grave per i relitti di alta profondità, situati a molte miglia da terra, in acque internazionali[6].

I sequestri operati negli anni passati nei confronti di chi aveva portato a terra, conservato o ricevuto in regalo le anfore senza dichiararne il possesso hanno avuto conseguenze diverse: alcuni, spinti anche dalle sollecitazioni dell'Associazione di categoria, dichiarano ora il ritrovamento e il possesso dei reperti, alcuni li consegnano, altri – sembra – dopo l'occasionale recupero si liberano, per non correre rischi, delle anfore, rompendole o semplicemente ributtandole in mare sul posto o durante il viaggio di rientro. Tale circostanza presunta trova supporto dal ritrovamento fortuito di anfore isolate, integre, della tipologia e con le incrostazione proprie dei relitti di alta profondità, su bassi fondali o, addirittura, evidentemente vuotate e buttate a mare da poco, a galla.

È chiaro, tuttavia, che questi sono solo alcuni degli aspetti. Il pericolo maggiore è che questi relitti, così preziosi e così esposti, possano essere

[4] L. LONG, *L'archéologie sous-marine à grande profondeur: fiction ou réalité*, in AA.VV., *Archeologia subacquea. Come opera l'archeologo sott'acqua. Storia delle acque, VII Ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia,* Certosa di Pontignano (Siena), 9-15 dic.1996, Firenze 1998.

[5] P.A. GIANFROTTA, X. NIETO, P. POMEY, A. TCHERNIA, *La navigation dans l'antiquité*, Aix en Provence 1997 e J.P. MOREL, *Le commerce à l'époque hellénistique et romaine et les enseignements des épaves*, in AA.VV., *Archeologia subacquea, op. cit.*, pp. 485- 529.

[6] Cfr. le osservazioni di G. VOLPE, *Archeologia subacquea e colonialismo*, in *L'archeologo subacqueo*, anno III, n. 3, sett. 1997, pp. 1-2, e oltre a quelle di L. LONG, *L'archéologie sous-marine à grande profondeur: fiction ou réalité, op. cit.*

ulteriormente saccheggiati non tanto dalle reti dei pescherecci, quanto da chi, a titolo privato, disponga dei fondi e quindi dei mezzi per recuperi organizzati, ma non scientifici, di reperti isolati e fuori contesto da immettere nei mercati internazionali, disperdendo, insieme ai materiali, tutte le informazioni che servono a scrivere la storia attraverso strumenti extralinguistici. Ciò non vuol dire, tuttavia, che si debba procedere comunque a recuperi indiscriminati, agevolando recuperi occasionali, per evitare altrui saccheggi. E d'altra parte è necessario evitare, sia attraverso norme adeguate sia per mezzo di un più stretto rapporto di fiducia e di collaborazione con chi svolge in quelle acque la propria attività di pesca, che un recupero occasionale, se effettivamente si verifica, porti alla dispersione se non alla distruzione degli oggetti.

È auspicabile invece che quanto prima arrivino a definizione i provvedimenti in corso di studio da parte di organismi internazionali quali l'UNESCO per stabilire competenze e responsabilità di tutela e di studio dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che sono stati protagonisti di quelle rotte e che oggi come nell'antichità ne attraversano le acque[7]. I dibattiti, anche accesi, che hanno riguardato l'argomento negli ultimi anni, non possono che far riflettere sulla necessità del rispetto reciproco ma, forse in maggior misura, sul rispetto del patrimonio culturale sommerso, il cui valore scientifico ha certo carattere internazionale come i fondali che lo hanno conservato fino ai nostri giorni. Non si possono quindi che condividere gli obiettivi, i principi, e le conseguenze che da questi scaturiscono, espressi dalla Dichiarazione di Siracusa sul patrimonio culturale sottomarino del mare Mediterraneo, adottata in occasione del Convegno "Strumenti per la protezione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale marino del Mediterraneo", tenutosi a Palermo e a Siracusa dall'8 al 10 marzo 2001.

[7] Cfr. G. VOLPE, *Fumata nera per la convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio subacqueo*, in *L'archeologo subacqueo,* anno VI, n. 3, sett.-dic. 2000, p. 3.

DANIELE CARLETTI[1]

IL RIORDINO DELL'APPARATO SANZIONATORIO IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Nel giugno dello scorso anno, in occasione del 6° Convegno Internazionale del CCTPA, illustrando l'impegno dell'Ufficio legislativo nella redazione di interventi integrativi o modificativi dell'attuale normativa avente ad oggetto la circolazione dei beni culturali[2], accennavo all'avvio dei lavori della Commissione ministeriale incaricata di predisporre un disegno di legge di riordino dell'apparato sanzionatorio che assiste le disposizioni di tutela dei beni culturali e ambientali.

La Commissione, istituita presso il Gabinetto del Ministro e presieduta dal Prof. Marino Petrone, ordinario di diritto penale commerciale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", ha concluso i lavori nel marzo scorso, presentando al Ministro una bozza di articolato. Purtroppo, il momento non era dei più favorevoli, a causa della coincidenza con lo scioglimento delle Camere e le conseguenti limitazioni dell'attività parlamentare.

Tale circostanza ha impedito di sottoporre immediatamente lo schema di disegno di legge al Consiglio dei Ministri, affinché ne autorizzasse il successivo inoltro al Parlamento; ma non di trasmetterne copia alla Presidenza del Consiglio e alle Amministrazioni statali maggiormente interessate, al fine di anticiparne i contenuti in attesa della presentazione ufficiale alla ripresa dei lavori parlamentari.

L'esigenza di una revisione del sistema di sanzioni posto a garanzia dell'osservanza delle norme di tutela fu rappresentata dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato nel parere reso in ordine al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Pur convenendo che i limiti imposti dalla legge-delega non consentissero, in quella sede, interventi in materia penale, le Commissioni ritennero di dover richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di una iniziativa legislativa intesa ad aggiornare specie ed entità delle sanzioni.

Nell'affrontare tale compito, affidatole con decreto ministeriale del 15 dicembre 1999, la Commissione si è ispirata allo stesso criterio che ha guidato i compilatori del testo unico: quello di escludere ogni separazione tra disposizioni meramente precettive e disposizioni esclusivamente sanzionatorie, ai fini di una più compiuta ricostruzione delle varie fattispecie di reato e conformemente alle esigenze di certezza e garanzia. Si è

[1] Ufficio Legislativo –Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Italia.

[2] D. CARLETTI, *Il Testo Unico e le norme contro i traffici illeciti di opere d'arte allo studio dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*, in Suppl. *Bollettino di Numismatica* n. 36, 2001, pp. 321-324.

http://www.numismaticadellostato.it

pertanto proceduto alla formulazione di norme penali perfette, complete di precetto e sanzione.

Per quanto riguarda la sostanza, ragioni più che comprensibili hanno indotto la Commissione a privilegiare quelle modifiche o innovazioni che rispondessero alle necessità emerse dalla pratica, quali segnalate soprattutto dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, diretto dal Generale Conforti: contrastare l'espansione del mercato delle opere d'arte falsificate, del commercio di beni archeologici di provenienza illecita, dell'esportazione clandestina di beni vincolati attraverso strumenti più efficaci di quelli offerti dalle norme in vigore, in particolare da quelle contenute nella legge 20 novembre 1971, n. 1062 sulla contraffazione delle opere d'arte, e nella legge 1° marzo 1975, n. 44, nella parte che riguarda il commercio dei beni di interesse storico-artistico, ora confluite, in massima parte, nel Testo Unico.

Si è dunque ritenuto di dover introdurre nella normativa di tutela più efficienti mezzi di prevenzione e repressione di questo genere di crimini, anche mutuati da altri settori della vigente legislazione (ad esempio, dalla disciplina in materia di traffico di stupefacenti).

La Commissione ha dedicato preminente attenzione ai settori della circolazione e della conservazione. Evidenti limiti di tempo non consentono, in questa sede, di illustrare tutte le novità; accennerò, quindi, brevemente agli interventi di maggior rilievo operati sulle norme che in qualche modo si collegano agli argomenti del presente Convegno.

In tema di 'circolazione', si è proposto un aumento dei limiti minimi e massimi della pena edittale stabilita per il delitto di esportazione illecita (art. 5), nonché il ripristino del cumulo tra pena detentiva e pena pecuniaria, previsto dall'articolo 66 della legge n. 1089 del 1939 e poi eliminato dall'articolo 23 della legge n. 88 del 1998. Si è inoltre prevista un'aggravante, legata a due circostanze: l'eccezionale gravità del danno al patrimonio culturale, o la qualità del soggetto che compie l'illecito.

Da segnalare poi le modifiche alla disposizione dell'art. 127 del Testo Unico (art. 9), che punisce la contraffazione, alterazione e riproduzione, eseguite a fine di lucro, "di opere di pittura, scultura e grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico". La terminologia usata in questo caso dai compilatori del Testo Unico per designare i beni protetti dalla norma appare manifestamente diversa da quella utilizzata nelle altre disposizioni, che ricorrono all'espressione "beni culturali" ovvero richiamano espressamente gli artt. 2 e 3 dello stesso provvedimento, intendendo in ogni caso riferirsi alle categorie di beni elencate negli articoli da ultimo citati. La ragione di tale diversità, ereditata dalla previgente normativa (legge n. 1062 del 1971), sta nell'ambito applicativo della disposizione in argomento, necessariamente più esteso di quello delle altre norme raccolte nel Testo Unico, riferendosi essa a "cose" che, in quanto oggetto tipico di attività commerciale, possono non rientrare nelle categorie concettuali e normative definite dall'art. 2, come accade in particolare per le opere d'arte contemporanea.

Ai fini dell'efficacia dell'attività investigativa, anche in questo caso è stato previsto un notevole innalzamento dei limiti edittali della pena (detentiva e pecuniaria), in ragione della particolare valenza offensiva della condotta presa in considerazione. Si prescrive, inoltre, la distruzione dei falsi e delle opere contraffatte, confiscate per ordine del magistrato procedente; ovvero, quando queste appartengano a persone estranee al reato, la registrazione in un archivio nazionale e l'apposizione di un marchio di falsità prima della restituzione.

Anche nel settore della 'conservazione' si è intervenuti soprattutto con inasprimenti di pena.

Oggetto di studio approfondito da parte della Commissione sono state l'ipotesi di costruire il furto d'arte come figura autonoma di reato, sganciandolo dalla previsione dell'art. 624 c.p.

(richiamato dall'art. 67 della legge n. 1089) e quella, alternativa, di prevedere come circostanza aggravante (in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 625 c.p.) il fatto che il furto abbia ad oggetto un bene culturale.

Si è infine optato per la prima soluzione, prevedendo (art. 3) la condotta dolosa della "sottrazione al detentore di bene culturale mobile" e punendola allo stesso modo del danneggiamento. La Commissione ha infatti ritenuto che il danneggiamento del patrimonio culturale (dal deterioramento alla distruzione o dispersione del bene) sia condotta tanto pericolosa per la conservazione del bene quanto quella volta a sottrarre il bene culturale al suo legittimo possessore, presso il quale lo stesso bene è conservato in condizioni adeguate e comunque suscettibili di controllo da parte degli organi di tutela. In tale quadro, la sottrazione del bene viene letta alla stregua di un danneggiamento del medesimo.

È stato inoltre affrontato il problema del possesso di reperti archeologici da parte dei privati. Al riguardo, la Cassazione penale è più volte in passato intervenuta con sentenze asseverative del teorema secondo il quale "il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, deve ritenersi illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati" (v., ad esempio, Cass. Pen., II, n. 12087 dell'11 dicembre 1995). Le più recenti sentenze della stessa Cassazione rivelano però un indirizzo opposto. Nella decisione n. 7131 del 7 giugno 1999 si sostiene infatti che, dalla previsione normativa di un dominio eminente dello Stato sui beni rinvenuti (contenuta nell'art. 88 t.u.), "non può desumersi che i privati proprietari, possessori o detentori di beni archeologici… siano considerati tali solo se forniscono la prova della legittimità della loro proprietà, del loro possesso, della loro detenzione".

La Commissione ha ritenuto di sciogliere il nodo interpretativo posto dalla vigente disciplina, proponendo l'introduzione di una norma transitoria che consenta, da un lato, ai privati possessori di regolarizzare la propria posizione; dall'altro, all'Amministrazione di conoscere e catalogare beni al momento ignoti. Si prevede, così, che entro un ragionevole lasso di tempo (novanta giorni) i possessori o detentori senza titolo di beni di interesse archeologico debbano farne denuncia alle competenti Soprintendenze, onde vedersene riconosciuta la proprietà o il possesso, fatti salvi eventuali diritti di terzi; ovvero, nel caso di beni di eccezionale interesse, di acquisirne la custodia per conto dello Stato.

Allo stesso tempo si propone, a regime, un inasprimento delle pene per i reati di possesso illecito di beni appartenenti allo Stato (art. 7) e la parificazione, *quoad poenam*, della condotta dello scopritore che si impossessi di un bene rinvenuto fortuitamente o in seguito ad uno scavo e di quella del detentore di un bene culturale rinvenuto con le stesse modalità e non denunciato a norma dell'art. 87 del Testo Unico (art. 8).

Assolutamente innovativa, nella nostra materia, la norma che consente all'Autorità Giudiziaria di assegnare, su domanda, al Ministero gli strumenti utilizzati per lo scavo clandestino e l'impossessamento illecito, affinché ne disponga per l'attività istituzionale (art. 8).

Nel concludere il mio intervento non posso esimermi dal sottolineare, ed anzi ne sono lieto, il determinante contributo fornito ai lavori della Commissione dal Generale Conforti, che vi partecipava in qualità di componente, e dagli ufficiali del Comando per la Tutela del Patrimonio che di volta in volta lo accompagnavano in veste di collaboratori. Il loro apporto è risultato assai prezioso in particolare nell'individuazione delle questioni da affrontare, ma anche nella ricerca delle soluzioni più adeguate.

http://www.numismaticadellostato.it

TAV. 30 – Cratere a volute di produzione apula con scena di defunto inquadrato nell'heròon (fine IV sec. a.C.)
(recupero del 23.11.1999)
(Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico)

CHIUSURA DEL CONVEGNO

28 giugno 2001

http://www.numismaticadellostato.it

CERIMONIA PER LA RESTITUZIONE DELL'OPERA "LA PARABOLA DEL SEMINATORE" ATTRIBUITA A IACOPO DA BASSANO TRAFUGATA DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE DALL'AMBASCIATA D'ITALIA A VARSAVIA (POLONIA) E RESTITUITA DAL MUSEO DI SPRINGFIELD (MASSACHUSSETTS, U.S.A.)

Ringrazio vivamente l'onorevole Sottosegretario prof. Sgarbi per aver trovato il tempo di stare con noi e che dimostra l'attenzione che ha verso la problematica specifica e verso l'attività che il Comando conduce nell'ambito del Ministero per i Beni ed Attività Culturali in difesa del patrimonio culturale.

I quattro giorni del convegno sono stati di intenso lavoro, abbiamo avuto esperienze professionali non indifferenti, a livello internazionale, che ci permetteranno indubbiamente di proseguire in quell'intesa che ha caratterizzato la nostra attività da vari anni e speriamo che possa essere preludio del prossimo incontro, sempre per dibattere nuove problematiche. Dai nostri incontri emerge un dato incontrovertibile: il desiderio da parte di tutti di muoversi all'unisono per combattere un fenomeno che non è soltanto italiano, ma che coinvolge altre nazioni e soprattutto i paesi del bacino del Mediterraneo.

Sulla base di queste valutazioni noi abbiamo redatto un documento, con le integrazioni del prof. Palmer e del prof. Lo Vullo e lo abbiamo posto all'attenzione dei partecipanti ed è stato accolto da tutte le delegazioni estere, documento che poi faremo arrivare alle Istituzioni, quindi a Lei Sottosegretario, perché possa valutare determinate emergenze apprestando poi, successivamente, quelle misure necessarie per metterci nelle migliori condizioni di espletare la nostra attività di tutela.

Nel prosieguo, alla presenza dell'Ambasciatore di Italia a Varsavia Biolato e dell'ambasciatore americano, facente funzioni in questo momento, presenteremo un'opera d'arte che fu sottratta durante la Seconda Guerra Mondiale all'Ambasciata d'Italia a Varsavia, opere d'arte che rientravano nel novero di beni che le soprintendenze mettevano a disposizione dei vari istituti all'estero proprio per far conoscere le nostre testimonianze culturali. Purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale quest'opera fu trafugata, ma è stata ricercata, fin quando non si è avuta la certezza della sua presenza in un museo americano, al museo di Springfield, grazie all'attività indefessa del Comando stesso con un lavoro certosino.

A dire la verità già se n'era interessata a suo tempo la Delegazione per il recupero delle opere d'arte diretta da Siviero; soltanto che c'erano state delle incertezze nelle valutazioni e nelle dimensioni. Grazie però ai rapporti instaurati nel tempo con i vari musei e grazie ancora una volta all'ottimo lavoro del personale del Comando, si è riusciti a convincere il museo di Springfield a restituire l'opera all'Italia e contemporaneamente il professor Paolucci, soprintendente ai beni artistici e storici di Firenze, ha ritenuto opportuno dare in gestione temporanea per un anno un'altra opera di analogo valore al museo di Springfield.

Questo sistema di scambi rientra nel novero di iniziative che sottendono il memorandum d'intesa firmato recentemente con gli Stati Uniti d'America, non soltanto per limitare l'importazione in quella nazione di beni archeologici privi di eventuale autorizzazione, ma anche per favorire lo scambio culturale, perché senz'altro questo servirà a combattere meglio il fenomeno delle importazioni illecite.

Noi vorremmo dare inizio a questa cerimonia particolare con l'ambasciatore Biolato, con l'ambasciatore americano Pope, con il professor Paolucci che è stato un buon artefice del tutto, la Direzione Generale per i beni demoantropologici, storici, artistici, diretta dal professor Serio, per presentare quest'opera all'uditorio ed alle delegazioni estere.

ROBERTO CONFORTI
Comandante Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale

Innanzi tutto vorrei dire che per me è un onore essere presente qui oggi.

La restituzione delle opere d'arte a paesi magnifici come l'Italia è molto importante e noi stiamo lavorando in questa direzione.

A tale proposito abbiamo firmato un accordo e questo è un esempio del tipo di iniziative che devono essere intraprese. Siamo molto impegnati attualmente, quindi dobbiamo vigilare su questi aspetti. Siamo lieti di lavorare con voi ed anche imparare importanti lezioni da voi in contesti come questo. Imparare, quindi, come migliorare questo tipo di scambi.

Grazie per aver ospitato, quindi, alcuni nostri colleghi, per avere organizzato un'iniziativa così importante che sottolinea l'importanza di questa attività, del lavoro che impegna gli Stati Uniti e l'Italia e siamo estremamente onorati per averci invitato e per averci reso partecipi.

WILLIAM POPE
Ambasciatore
degli Stati Uniti in Italia

Onorevole Sottosegretario, signor Generale Conforti, signore e signori, oggi è un momento di grande commozione per me, che ho seguito da vicino la storia di questa importante opera d'arte trafugata dopo l'ultimo conflitto mondiale dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia, della quale ho l'onore di essere il titolare.

Cominciammo a fare una rivisitazione del patrimonio trafugato con il mio collega Mario Bondioli Codeferini de Riva Osio erede dell'opera egregia svolta dal Siviero, colui che mi dette per primo l'impulso a condurre una nuova ricerca su elementi che fossero nel frattempo emersi sul patrimonio artistico affidato all'Ambasciata a Varsavia. Lor signori sanno che di tutto il patrimonio italiano trafugato durante il secondo conflitto mondiale, le due unità italiane all'estero più colpite furono l'Ambasciata a Berlino e quella a Varsavia.

I due importanti gruppi di collezioni erano state affidate alla nostra rappresentanza diplomatica tra le due guerre. L'Italia riprese i rapporti diplomatici con la rinata Polonia alla fine del primo conflitto mondiale; acquistò questo bellissimo palazzo, uno dei pochi sopravvissuti dalle tre terribili distruzioni delle capitale polacca e la sede venne arricchita da due gruppi di quadri molto importanti, uno dalle gallerie fiorentine ed un secondo gruppo dalle gallerie napoletane.

Quasi tutto questo patrimonio scomparve durante le vicende della guerra; prima i bombardamenti del 1939, poi l'ambasciata, abbandonata dal personale e dall'ambasciatore che si ritirarono insieme al governo polacco verso la Romania, venne occupata dai tedeschi. Il Paese non esisteva più. I nazisti non riconoscevano nemmeno agli alleati, come l'Italia, il diritto di avere una rappresentanza diplomatica.

Qualche presenza italiana nella capitale polacca continuò a manifestarsi, anche se il governo di occupazione nominò, quale sua sede, Cracovia.

Dopo la guerra, quando ritornammo in Polonia con i primi ambasciatori post-bellici, trovammo il palazzo molto colpito soprattutto dalle aggressioni e dal tritolo con cui era stata fatta saltare la Capitale per ordine del Fürer dopo l'insurrezione dell'estate del 1944, però l'ambasciata era ancora in piedi. Delle opere superstiti due o tre sono state ritrovate, questo è il rinvenimento più importante.

Abbiamo seguito la traccia, come diceva il Gen. Conforti, che vedeva l'opera già identificata in un museo americano, il Museo di Springfield, nel Massachusetts, ma mancava la prova definitiva, certa, che quell'opera fosse effettivamente la stessa che noi avevamo denunciato essere presente tra le collezioni delle gallerie fiorentine prestate in dotazione all'ambasciata tra le due guerre. Questo è stato un miracoloso rinvenimento. Nello scrivere un libro di documentazione fotografica abbiamo trovato un vecchio articolo pubblicato nel 1938 sulla residenza diplomatica italiana, in cui sullo sfondo di una parete appariva questo importante dipinto.

Con molta onestà i nostri amici americani hanno allora riconosciuto la definitiva appartenenza del quadro da loro conservato, peraltro mirabilmente, a Springfield e con molta signorilità hanno accettato di restituircelo.

Il quadro è qui presente, quindi è un momento di grande soddisfazione per tutti noi vederlo tornare in patria.

Come ambasciatore spero vivamente che possa ritrovare il suo posto là dove era stato con nostro grande onore, con nostra grande soddisfazione assegnato, i saloni del Palazzo Shlencher, dove tutti sono cordialmente invitati a venirci a visitare.

LUCA DANIELE BIOLATO
Ambasciatore d'Italia
a Varsavia

Ora non ci resta che far cadere il velo, lo faremo tra pochissimi minuti, e guardare insieme questo dipinto che manca dall'Italia dal marzo del 1935 e che è stato ritrovato grazie alla pazienza, alla sagacia ed alla fortuna – bisogna riconoscerlo – dell'ambasciatore Biolato e restituito grazie alla grande signorilità ed amabilità dei colleghi di Springfield, perché l'operazione si è conclusa con uno scambio.

Il quadro di Leandro Bassano – ma poi vedremo se è di Leandro Bassano, perché è questo l'aspetto più eccitante della questione – torna a casa sua, in Italia; in cambio il Museo di Springfield avrà per la durata di un anno, dodici mesi che è il massimale assoluto di prestiti concedibili, un bellissimo dipinto di Iacopo Bassano che viene dagli Uffizi e che raffigura due cani.

Un argomento, un soggetto che Iacopo Bassano amava molto, ce n'è uno anche al Louvre, splendido. I cani degli Uffizi sono altrettanto celebri. Bisogna dire che forse mai Iacopo Bassano ha raggiunto tanta intensità ed efficacia nel rappresentare gli animali, che erano la sua specialità.

Questo dipinto rappresenta, in un certo senso, anche un giallo attribuzionistico, perché l'attribuzione ufficiale è Leandro Bassano, ma qualcuno ha parlato di Iacopo Bassano.

Chi fa di mestiere lo storico d'arte sa benissimo che dire Iacopo o dire Leandro significa attraversare un abisso in termini di qualità, di importanza stilistica.

Concludo allora assicurando all'ambasciatore Biolato - e lo dico alla presenza dei miei colleghi ed anche del Sottosegretario Sgarbi – che alla richiesta dell'ambasciatore di riavere a Varsavia questo dipinto il parere del Soprintendente di Firenze sarà positivo. La decisione poi sarà di altri.

Mi sembra che la felice conclusione dell'operazione e la pazienza, la sagacia, l'impegno dell'ambasciatore meritino questo risultato.

ANTONIO PAOLUCCI
Soprintendente ai Beni Storici ed Artistici della Toscana

Sono lieto di porgere a nome dell'Arma dei Carabinieri il mio caloroso saluto a tutti i partecipanti a questa maratona, che ha visto in quattro giorni l'impegno professionale di ricche esperienze nazionali ed internazionali, tutti determinati nello sviscerare il tema dell'incontro, coglierne gli aspetti salienti per tradurli in concreti spunti operativi, per contrastare uno dei più preoccupanti fenomeni delittuosi in danno del patrimonio culturale, quale il dissennato commercio dei reperti archeologici provenienti da scavi clandestini.

Il progressivo impoverimento delle aree archeologiche e l'indifferenza a volte nei confronti dell'antico hanno come conseguenza diretta un indebolimento generale delle nostre conoscenze, attraverso la perdita della memoria e dell'identità, come pure l'abbandono delle tradizioni locali.

Nel corso del dibattito è stato focalizzato il filo conduttore del commercio illecito, dal tombarolo al ricettatore, al mercante, al trafficante internazionale, ai mercati più disparati, ai collezionisti, alle istituzioni museali compiacenti, alle gallerie d'arte.

Ci si trova di fronte ad una rete di distribuzione ben strutturata e collaudata, che, in men che non si dica, fa sì che la merce passi dal produttore al consumatore.

Quale comandante della Divisione Unità Specializzate, che raccoglie tutti i particolari istituti dell'Arma dei Carabinieri, per contrastare specifiche forme di devianze sociali, sono convinto che soltanto il dialogo, il confronto, la cooperazione, costituiscono i fattori determinanti per affrontare concretamente il fenomeno, che è distruttivo delle nostre origini e della nostra civiltà. Sulla base di tali princìpi si muove il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico che, d'intesa con le altre forze di polizia nazionali ed internazionali, e con le competenti Soprintendenze nell'ambito del coordinamento assicurato dalla Magistratura, svolge nel merito un'efficace attività preventiva, avvalendosi per il controllo delle immense aree archeologiche del Reggimento Carabinieri a cavallo, del Nucleo elicotteri e delle motovedette per i siti marini, nonché dell'Arma territoriale. Per l'esigenza specifica fruisce altresì di una cartografia informatizzata realizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Università degli Studi di Lecce.

Per l'attività repressiva, sulla base di quanto consentito dalle leggi vigenti e grazie alla collaborazione internazionale, consegue risultati positivi, considerando che nell'ultimo biennio sono stati recuperati ben 26.611 reperti archeologici provenienti da scavi clandestini terrestri e 31.000 da scavi marini. Ecco perché sono orgoglioso di trovarmi di fronte oggi a tanta qualificata presenza, che sono certo contribuirà ulteriormente in ogni parte del mondo alla salvaguardia di quanto rappresenta la memoria della civiltà.

Non vi è dubbio che la difesa delle testimonianze culturali richiede un impegno globale per non vanificare il valore dei singoli operatori descrivendoli nei propri limiti territoriali; mentre la criminalità sempre più agguerrita non conosce confini. Organizzando le nostre forze in perfetta intesa, potremmo sconfiggere questa minaccia.

La partecipazione così elevata di tanti paesi costituisce un punto di partenza fondamentale per una sinergica attività operativa internazionale. Vi esprimo il più vivo apprezzamento per l'interesse che avete dimostrato.

Un grazie particolare al professor Salvatore Italia, Direttore Generale dei Beni Archivistici, che con la nota professionalità e capacità, ha svolto il ruolo di moderatore. Ancora un ringraziamento alla Scuola Ufficiali Carabinieri che ha ospitato i lavori. Infine un grazie di cuore al Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, professor Vittorio Sgarbi che con la sua presenza, malgrado i numerosi impegni, conferma l'attenzione del Ministero per la problematica che ha connotato questo convegno e la sua personale e sentita considerazione per l'attività condotta dal Comando Tutela Patrimonio Artistico.

Auguro a tutti un buon lavoro ed un arrivederci al prossimo incontro.

ERMANNO VALLINO
Comandante del Comando
Divisione Unità
Specializzate Carabinieri

Sono certo che il Ministro Urbani, che avrebbe dovuto essere presente a questo convegno (ma che, pur assente, non è meno presente di noi), non vorrà contraddire il parere di un suo illustre predecessore, il Ministro tecnico (Paolucci), nel quale io mi rispecchio, come Sottosegretario. Infatti (a parte le differenze fisiche), non c'è un solo pensiero che attraversi la sua mente che non attraversi la mia.

Lo conosco da molti anni, da quando lavoravamo insieme alla Soprintendenza del Veneto, che egli diresse negli anni Ottanta, dormendo, con quell'eroismo di una categoria non inferiore a quella dei Carabinieri, per tenacia, in una brandina come in uno stato di guerra, pur di essere sul fronte della tutela del patrimonio artistico nella Soprintendenza di Verona (la nostra Soprintendenza operativa). Io lo guardavo come fosse un boyscout o un titolare di una fede come Comunione e Liberazione, naturalmente applicata ai beni culturali. È così bizzarro che uno stia quasi in un sacco a pelo pur di non andare lontano dal luogo della sua operosità. E in realtà, in quella sua febbrile tensione, c'era un avviso e una valutazione del patrimonio artistico che gli derivava dalla cultura longhiana, cioè da quell'illustre storico dell'arte, padre di tutti noi, a metà strada fra un professore, un sovrintendente e un tombarolo, un antiquario e un carabiniere. Anche lo stesso Gen. Conforti ha in sé un tale amore per l'oggetto da perseguire, da usare metodi che possono essere talvolta non perfettamente regolari. Io lo trovai – come racconto sempre – in un carcere a Peschiera, perché aveva, con troppa determinazione, voluto recuperare il simbolo più alto della civiltà religiosa e artistica italiana, cioè il Reliquiario di Sant'Antonio, e pur di recuperarlo aveva fatto qualunque cosa. Non si può però immaginare che si possa sempre usare un modello assolutamente legalitario e regolare per combattere quelli che, con furbizia, (fingendo persino di essere onesti), riescono a portar via il patrimonio artistico italiano anche in modi apparentemente raffinati.

Roberto Longhi aveva del patrimonio artistico, e anche privato, una conoscenza tale da farci osservare le opere d'arte in un modo particolare: è essenziale che si sappia dov'è l'opera d'arte, si sappia chi ce l'ha e che si possa in qualunque momento recuperarla, al di là di quello che è il fatto specifico della legalità, in senso assoluto. Oggi abbiamo un esempio: da un museo americano, che sta in un luogo remoto, un dipinto di Bassano passerà all'Ambasciata di Varsavia. Non so quanto questo possa essere utile per il patrimonio artistico italiano! Meglio che quel dipinto fosse rimasto a Springfield, dov'era, oppure è giusto che torni a Varsavia? Siamo di fronte a una classica contraddizione: quale debba essere la valutazione del patrimonio artistico universale e a chi appartenga. Se appartiene a confini o debba appartenere all'umanità.

E lo dico certamente perché il ministro Urbani – come ho annunciato – non vorrà contraddire la liberatoria del soprintendente Paolucci che invece, di tenersi, magari in "deposito un dipinto di ..." non Leandro e non Iacopo, ma Francesco Bassano come mi pare essere (ma abbiamo poi alcuni esperti definitivi come il professor Ballarin, che potrà chiudere la vertenza attribuzionistica) lo

manda di nuovo a Varsavia, andando incontro a quelle critiche che la sinistra spesso ha fatto sulla diaspora del patrimonio artistico italiano (finire in ambasciate, prefetture, luoghi dove i dipinti possono utilmente stare per propaganda!).

Il dipinto non è troppo importante. Biolato, l'ambasciatore, è un amico ... Un elemento comunque importante, è il recupero irrituale: cioè l'opera era fuori casa e torna fuori casa.

Penso alle tante polemiche, fatte anche con il Parlamento italiano (quando io ero nel Comitato Tutela Patrimonio Artistico), e con giornali, specialmente La Repubblica, che indicavano il Parlamento, le prefetture e le ambasciate quali ricettacoli di opere disperse del patrimonio artistico. Con un decreto si è chiesto poi di dire quali erano le opere che volevano e che sarebbero state restituite. Napoli, Firenze meno, Venezia, Milano, hanno chiesto circa quindici opere che stavano "perfettamente" in ambienti frequentati dal pubblico. Ricorderò l'episodio del Presidente Pivetti che non voleva vedere in Parlamento un nudo, un'opera di Luca Giordano, un capolavoro nascosto. Poi Spinosa, il Soprintendente di Napoli si manifestò disponibile a riprendere il dipinto, esponendolo regolarmente proprio nella mostra di Luca Giordano.

In quel momento però la polemica infuriava: "Montecitorio, le prefetture, le ambasciate, erano loro che sequestravano dipinti!". Abbiamo fatto l'inventario e abbiamo restituite le opere e, fra quelle, una che si presumeva essere (e forse era) di Guido Reni e che avevo visto negli ambienti immediatamente circostanti il Transatlantico (o forse più facilmente opera del Cantarini), comunque un dipinto molto importante. Anche quello venne restituito.

Poi abbiamo integrato i vuoti di Montecitorio con alcune opere del Risorgimento (i musei italiani, infatti, non sanno, per le dimensioni, ove esporli, Napoli soprattutto), e con l'acquisto benemerito da parte del Parlamento di opere di artisti contemporanei e che ora si trovano nella zona aperta al pubblico (nel corridoio dei passi perduti), dove sono esposti i ritratti di tutti i presidenti della Camera. Poco lontano da quel corridoio ci sono i dipinti che abbiamo acquistato per colmare le lacune delle opere restituite.

Esiste, quindi, una problematica molto complessa diversa da quella del furto: la restituzione delle opere che si trovano in sedi di rappresentanza. È opportuno quindi che ogni opera torni nel luogo dove stava, anche se il luogo è improprio.

Credo che Urbani non contraddirà il parere del Soprintendente regionale soprattutto perché esso sarà sottolineato da una nota del Sottosegretario che condivide pienamente la posizione di Paolucci.

Non sono ancora preparato al nuovo ruolo che qui per la prima volta rappresento, in una componente non strettamente accademica o ministeriale. È il primo discorso ufficiale che faccio e sono felice di farlo: non ci poteva essere migliore circostanza di quella di trovarmi fra amici, come i Carabinieri che mi assistono tutti i giorni, per l'amicizia del Gen. Conforti, per l'assistenza quotidiana dei Carabinieri del Comando che vengono a chiedermi pareri, che pubblicano i loro bollettini con la mia occulta consulenza sulle attribuzioni, con indicazioni pertinenti alle opere scomparse, rubate, e anche perché non si pubblichino croste che c'è da augurarsi non vengano mai recuperate. Altri casi invece drammatici e terribili: insieme al grande Caravaggio è stato rubato anche il capolavoro della Madonna del Cucito di Francesco Cozza. Chiedo spesso agli amici Carabinieri che molte più energie vengano opportunamente indirizzate verso il recupero di opere così straordinariamente importanti. In questo catalogo, fidandosi troppo degli amici del Campidoglio a pagina 190 vedo un errore attributivo. Non mi hanno fatto vedere il catalogo e quindi hanno pubblicato un opera, certo interessante, ma di area caraccesca, come opera di Guercino. Non è colpa loro, ma è colpa degli storici d'arte del Campidoglio che hanno fatto cre-

dere il furto di un capolavoro che in realtà tale non è, anche se è un'opera interessante. Queste osservazioni spiegano come un uomo di governo, essendo anche storico dell'arte, può talvolta arrivare – come accadeva all'amico Paolucci - a conclusioni piuttosto difficili per un Ministro politico. E questo riguarda un altro campo che molto mi appassiona dell'attuale attività degli amici Carabinieri: il furto puro e semplice di un'opera d'arte privata o pubblica ha una gravità minore, dal mio punto di vista e, credo, dal punto di vista universale, di un'attitudine sempre più frequente allo smantellamento di strutture stabili, che riducono complessi a rovine, portando via altari, balconi, portali, strutture architettoniche, bifore, camini...e altro.

Un vandalismo che agisce nell'impossibilità di controllare il patrimonio, smantellandolo fisicamente. Questo è dolorosissimo: rubare ciò che è immobile; smontare e portare via, forse in un giorno, l'intera Cà d'Oro per esempio!! Io credo che la vigilanza dovrà essere uno dei tanti problemi da affrontare sul tema dei reperti archeologici, perché il furto o il possesso di un reperto archeologico in sé non ha la stessa gravità del metodo con cui si è arrivati al possesso illecito di quel bene. Lo stupro di una tomba e la rapida, violenta azione, non può essere condotta scientificamente da chi in una notte deve portare via il tesoro di un sito (come è stato fatto nelle zone etrusche in Italia nel corso di decenni), con tombaroli indisturbati che distruggono l'identità del reperto e il clima dell'ambiente.

Questo è accaduto e accadrà ancora in Italia (più difficilmente), ma è accaduto in maniera dura e terribile negli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta. Questo Comando Tutela Patrimonio Artistico deve essere coordinato con altri nuclei in zone archeologiche pressoché sconosciute. Mi riferisco a quella zona dove archeologi e autorità politiche non vanno da circa dieci anni, al confine fra lo Yemen e l'Arabia Saudita, dove intere città mai studiate, mai scavate, con cinta murarie straordinarie, sono completamente in preda a vandali che hanno l'autorizzazione da parte dei beduini a procedere, portando via interi templi.

Ho visto macchine che si fermavano perché troppo pesanti, con colonne di sei metri, con capitelli la cui morfologia non era stata ancora studiata e fregi di straordinaria importanza smantellati e portati forse verso l'Arabia Saudita. Non i vasi, non l'arredo di una tomba, ma intere strutture architettoniche, con interventi in siti archeologici così estesi, e con centinaia di fori, fatti (neppure notte tempo), da tombaroli, per scendere di sei, sette metri e per estrarre strutture, e portarle via. Non è il furto dell'arredo ma il furto di un'entità storica e culturale della civiltà sabea tra settimo, sesto e quinto secolo a.C., di importanza quasi pari a quella della civiltà greca-attica. Non si sa come agire perché lo Stato non ha potere. I beduini invece hanno la capacità di autorizzare. Infatti, solo con la concessione di questi signori si possono vedere luoghi affascinanti, straordinari, si possono scoprire civiltà misteriose e sconosciute.

Questo convegno ha avuto particolare importanza, perché non riguarda soltanto il furto degli oggetti mobili, ma anche la distruzione delle strutture stabili. Distruzione, cancellazione di civiltà, di testimonianze storiche. Se la colonna ha un capitello importante, si taglia il capitello e lo si porta via lasciando la colonna come un resto inutile. L'architettura sabea ha un'astrazione che fa pensare alle architetture naziste! Se c'è un elemento decorativo, quello si porta via. Rimane quindi questa struttura "meravigliosa", geometrica, di pilastri che hanno una assoluta pulizia.

C'è nella morfologia della natura e della civiltà dello Yemen qualcosa che fa pensare all'Italia. È un'Italia più debole, più povera, e che, nell'arco di dieci anni, può sparire. L'Italia, certo, negli ultimi cinquant'anni, e soprattutto per ragioni di speculazione selvaggia sul piano dell'edilizia, è sparita al cinquanta per cento. L'Italia di Berenson, o perfino l'Italia di

Antonello Trombadori, noi non la vedremo mai più. È stata cancellata e stuprata in tutti i modi e in tutti i luoghi, anche a Firenze, dove la stazione di Michelucci è stata subito occultata dall'architettura di Toraldo di Francia. Noi abbiamo, in questi anni, dato ovunque testimonianza di barbarie, non solo rubando, ma anche violentando la civiltà monumentale italiana e ne è rimasta, io credo, la metà, la metà rispetto a quella che potevano vedere Berenson e Trombadori.

Penso anche a quegli antagonisti politici che hanno potuto fare un foro nel Gianicolo eliminando la Casa di Agrippina! Sono sindaci di Roma, guardati con grande ammirazione, contro soprintendenti e contro lo stesso Ministro che hanno umanamente tentato di ribellarsi, contraddetti anche dal Presidente del Consiglio. Mi pare che siamo di fronte a una specie di follia sfrenata, la medesima per cui si può abbattere l'architettura di un razionalista ebreo come Morpurgo, per fare un monumento americano all'Ara Pacis!

Quando si vede cadere (durante la campagna elettorale), un'architettura così importante che proteggeva l'Ara Pacis, ci si chiede il perché.

Ma torniamo allo Yemen, che se non fosse perché è una civiltà povera, sarebbe stata cancellata. Basti vedere il restauro che hanno fatto alle mura di Sana, le mura celebrate da Pasolini, che avevano una struttura povera di malta e di fango e che ora sono state ricostruite quasi tutte in cemento, con il benestare dell'UNESCO! E questo avviene in una civiltà molto più fragile della nostra. In Italia hanno fatto altro, anche se per fortuna la struttura più forte del nostro patrimonio monumentale ha resistito.

Io credo che il cinquanta per cento delle opere in Italia esista ancora. Andiamo, quindi, tranquilli verso l'avvenire, e speriamo che il nuovo millennio mostri maggior prudenza specialmente nei lavori pubblici delle città storiche. Il successore di Paolucci, Veltroni, ha detto recentemente all'Assemblea degli Industriali "Roma non deve essere un museo". Per me Roma è un museo; non può diventare Los Angeles o San Francisco. Ho impedito (non da Sottosegretario) uno stupro in un luogo urbanistico di straordinaria bellezza: il Prato della Valle a Padova, città della Cappella degli Scrovegni, città della Basilica del Santo. Tra Prato della Valle, la Basilica del Santo e Santa Giustina, volevano far passare con autorizzazioni non so da chi ottenute, un treno o un tram, con fermate all'interno di questo coro di sculture meravigliose, luogo che è rimasto integro nel corso di tre secoli.

D'altra parte chi va a Venezia, nel ponte voluto dal Conte Volpi (ponte peraltro che ha una struttura oggi notevole sul piano monumentale), un arredatore delizioso e stimatissimo come Aldo Rossi ha fatto un'illuminazione orribile. La mia passione civile supera quella di qualunque altro Ministro, Soprintendente, Generale dei Carabinieri, che pongono come loro problema soprattutto il recupero del patrimonio rubato.

Io cerco invece di impedire che il patrimonio venga smantellato o violentato, così come si vede quasi ovunque nelle città monumentali e storiche, e si è visto nel passato con architetture abominevoli, nel tentativo di inserire il moderno nell'antico. Ciò che si vuole, oltre alla difesa dai furti, è la difesa dalla violenza al patrimonio monumentale e architettonico. Ero ancora ispettore alla Soprintendenza di Venezia, quando, arrivato a Pievebelvicino (Vicenza), cercavo di vedere la chiesa del paese. Arrivo in questo edificio con bellissimi affreschi del primo Quattrocento e vedo un campo di pallavolo. "Ma questa non è la chiesa?". "Sì, era, adesso è la palestra". "E la chiesa?" "Sa, c'era una grande esigenza di culto, bisognava fare una chiesa in centro". Il paese è molto piccolo. Trecento metri più in là c'era la chiesa per accogliere tutta la popolazione della Valle. Vado dal prete e chiedo "Perché ha fatto questa orribile chiesa ?" E mi rispose: "Ma lei non può capire l'architettura contemporanea, guardi queste cose di cemento che meraviglia". "E il Luca della Robbia?" Venduto, con l'autorizzazione del vescovo. "I banchi?" Venduti. "I confes-

sionali?". Venduti. "E l'organo?". Venduto. "L'organo venduto?". "Sì, alla signora che fa l'organista". Bene, ottimo! E ancora: "Non vede che bello questo spazio?". Rispondo: "Guardi, quello che lei ha fatto offende la mia coscienza di studioso e di cristiano", e sono andato immediatamente a denunciarlo. Il giorno dopo sul giornale di Vicenza appare: "Giovane ispettore ventiseienne denuncia prete sessantaseienne – (sembrava un delitto) – che ha fatto la Resistenza!". A quel punto il processo è andato avanti ed hanno dato ragione a me. L'organo è rimasto nella casa di questa signora. Era impossibile smontarlo perché la casa era stata costruita proprio per ospitare l'organo! Ho cominciato così la mia carriera di storico dell'arte, in maniera mite e accomodante! E così continuo; da lì sono arrivato all'Ara Pacis ed intendo continuare. I Carabinieri sono con me, con obiettivi analoghi ai miei, più moderati.

Forse su un punto – e questa è la cosa che mi premeva dire – credo che dovremo rapidamente perfezionare la legge di tutela, quello che riguarda la circolazione del patrimonio artistico, in particolare quello archeologico. Perché, se vanno bloccati i vandali, è vero che ci sono collezioni stratificate da decenni, e il problema di farle emergere e farle conoscere confligge con il rischio di un esproprio. Un esproprio fondamentale (parola che non va usata) dovrebbe essere meditato, per esempio, sulla grande collezione Torlonia, la quale è sottratta all'universale conoscenza pur essendo la più grande collezione di archeologia romana del mondo.

Allora, siamo di fronte a un problema: se importante è impedire il furto, ancora più importante è impedire il furto di conoscenze, cioè che chi possiede qualcosa non lo faccia sapere per paura. Se quel bene è arrivato, non dico negli ultimi due anni, ma in una collezione, attraverso percorsi ormai improcedibili, è giusto che chi lo possiede, dica "ce l'ho", senza temere che gli venga portato via. È un punto su cui occorrerà discutere e trovare un accordo fra la proposta fatta già nel Governo Fisichella per le osservazioni del Gen. Conforti e del Comando e una visione, non dico liberista, ma di una tolleranza civile. Essere rigidissimi sulla difesa del patrimonio, meno sulla proprietà effettuale: perché se un privato comunque ha ottenuto alcune opere trent'anni fa e le tiene con passione, non deve essere perseguito come se fosse un criminale. Non bisogna cioè confondere, come dico da tempo, il farmacista con lo spacciatore di droga!

Vi sono categorie diverse di antiquari e collezionisti (talvolta omologati), presi tutti per criminali quando spesso non lo sono. È un tema complicato e su questo occorrerà fare un ampio dibattito che garantisca la proprietà, la tutela, ciò che lo Stato ha come patrimonio suo sotto il suolo e ciò che i privati hanno nel corso degli anni comunque raccolto e che rende diverso il mercato italiano rispetto a quello europeo.

Se si va a Basilea a vedere le grandi fiere o a Maastricht, si vedono oggetti che sarebbe impensabile che un mercante italiano (che pure quelle cose possiede) potesse esporre. E allora si esportano illegalmente per venderli a Basilea. Ci si trova quindi di fronte a un meccanismo che è quello per cui, come sa bene l'amico Paolucci, in Italia non è possibile vedere da circa venti anni un'asta di disegni, perché chi li possiede li porta a Londra, perché a Londra si vendono e in Italia invece no.

Su questo si apre una lunga questione che riguarda piuttosto la conoscenza e la difesa del patrimonio, e non la persecuzione, anche se con un atteggiamento di tutela, per chi detiene illegalmente un bene.

Altro problema riguarda le notifiche, ma non è il tema di questo convegno, cioè il rapporto con antiquari e collezionisti di opere d'arte. Allora, se è consentito che lo Stato, una volta recuperato un dipinto, lo mandi a Varsavia, mi chiedo perché l'avvocato Agnelli che possiede un Giovanni Bellini notificato deve tenerlo a Roma, invece che a Saint Moritz? Abbiamo stabilito che conosciamo il dipinto e che chi lo possiede lo può portare dove vuole e

se vuole può venderlo, ma lo Stato deve avere la prelazione nell'acquisto e non il controllo del sito. Non si capirebbe quindi la posizione di Paolucci, la mia (o quella di Urbani domani), perché quel dipinto non debba andare a Varsavia – oltretutto un Paese pericoloso – ma dovrebbe stare agli Uffizi. Allora perché chi ha un dipinto notificato deve tenerlo a Varese e non può portarlo a Londra?

Da ultimo dirò che nel ritorno a Varsavia di questo dipinto c'è qualcosa di bello e di giusto, perché io credo di essere, tra quanti sono qui, uno dei pochi che sono stati a Springfield. Andai a Springfield nel 1984 per visionare un dipinto attribuito, e forse non suo, ad Antonio da Crevalcore (il pittore su cui si è consumata la mia vicenda di scontri e di fine dell'amicizia con Federico Zeri per una competizione proprio su quel pittore). Il dipinto di Springfield non è di Antonio da Crevalcore, ma è di un pittore romagnolo, un pittore vicino a Crevalcore, un dipinto bellissimo. E mentre guardavo i rari, non rarissimi quadri italiani di Springfield, vidi anche questo quadro di cui non sapevo la vicenda.

Ricordo che Springfield è un paese un po' come Bagnacavallo, un paese di provincia con un museo esattamente come Lugo o Bagnacavallo. Quindi vedere questo pittore romagnolo in un paese che sembrava un paese romagnolo, mi ha fatto sentire che questo pittore Antonio da Crevaltore o chi per lui, era a casa. Per Bassano pittore veneto forse non era il luogo più adatto, ma ci sono sicuramente luoghi come Boston che assomigliano al Veneto (la "Isabella Stuard Collection") che non darebbero quindi la nostalgia del sito italiano.

Per cui intendo dire con questo ricordo del mio viaggio a Springfield, che quando un dipinto è in un museo nel mondo, è davanti agli occhi di tutti.

La proprietà è importante, ma è più importante che un bene sia universalmente conosciuto.

E questo vale per ogni opera d'arte, per ogni dipinto, per ogni reperto archeologico, e vale soprattutto per quelle architetture che dovrebbero essere immobili e non mutabili e che invece vengono dalla incultura degli uomini trasformate e vilipese, distruggendo l'immagine della civiltà italiana.

VITTORIO SGARBI
Sottosegretario di Stato
del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

http://www.numismatica.beniculturali.it

APPENDICE

IL RECUPERO DEI VASI DEL LOUVRE

RESTITUZIONE ALLO STATO ITALIANO DA PARTE DEL GOVERNO FRANCESE DI 267 REPERTI ARCHEOLOGICI ESPORTATI ILLEGALMENTE

Nel 1981 le autorità doganali francesi, al posto di frontiera di Longlaville (Francia), fermavano un cittadino italiano in possesso di 267 reperti archeologici. Malgrado certa la provenienza italiana, i beni d'arte venivano depositati nei magazzini del Museo del Louvre, in attesa di una loro definitiva destinazione.

Nel 1994, militari del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, in Francia per altra attività, venuti a conoscenza del sequestro, raccoglievano tutte le notizie possibili, informandone l'autorità giudiziaria italiana. Nel contempo, con il coinvolgimento dell'ex Ufficio Centrale per i Beni Culturali, oggi Direzione Generale Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico, e dell'Interpol, accertavano che i reperti, provenienti da scavi abusivi in aree pugliesi, erano stati esportati clandestinamente da un italiano, prima verso il Lussemburgo e poi la Francia.

Ne scaturiva una rogatoria che non sortiva effetti, atteso il tempo trascorso dall'illecito.

Si attivavano comunque altre procedure, che, grazie all'intervento del Magistrato di collegamento italiano presso il Ministero di Grazia e Giustizia francese, nonché alla fattiva collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a Parigi e delle Autorità competenti, inducevano la Direzione Generale della Dogana francese, organo procedente, a ritenere opportuno definire la restituzione quale "atto autonomo" nel quadro della direttiva europea del 1993 ed a "titolo di cortesia" nei confronti dell'Italia.

Il 23 novembre del 1999, nel corso di una cerimonia ufficiale presso l'Ambasciata d'Italia a Parigi, i reperti archeologici venivano riconsegnati ai carabinieri, per il rimpatrio.

I citati 267 reperti, considerati profondamente interessanti per la manifattura e l'estrema bellezza storico-artistica, sembrano costituire un vero piccolo tesoro d'arte proveniente da aree archeologiche della Puglia (Foggia, Taranto, Brindisi) e risalente al IV secolo a.C. In particolare, si notano molti esemplari di produzione apula e daunia (testine fittili con forti incrostazioni terrose, anfore figurate, piatti decorati, diversi crateri a figure rosse e numerosi altri vasi di varie forme, fra cui oinochoai, skyphoi, lekythoi, lekanes, hydriai, kylikes).

La restituzione all'Italia è stata resa possibile grazie a vari fattori, fra i quali l'accresciuto prestigio del nostro Paese e gli ottimi rapporti di cooperazione tra gli Stati.

http://www.numismaticadellostato.it

Elenco delle ceramiche antiche, per un totale di n. 267 reperti, esportate illegalmente, recuperate e conservate presso il Museo del Louvre, restituiti dal Governo Francese al Governo Italiano in data 29.11.1999 e attualmente conservate presso la Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico [1]

- 1 *kylix* a vernice nera - h. cm 3,4; Ø cm 9,5 [*143/1*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera - h. cm 6,3; Ø cm 11,1 [*83*]
- 1 *vaso* monoansato di color rosso e bruno - h. cm 11,6; Ø bocca cm 9,3 [*118/3*]
- 1 *vaso* monoansato a vernice nera - h. cm 14,3; Ø bocca cm 8,3 [*140/2*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba e vernice nera - h. cm 10,6 [*144/2*]
- 1 *vasetto* monoansato (?) a vernice nera - h. max cm 9,0 [*135/3*]
- 1 *lampada* (*guttus*) a vernice nera con testa di leone - h. max cm 9,0 [*135/2*]
- 1 *epichysis* a vernice nera - h. cm 11,0 [*44*]
- 1 *vaso* monoansato con decorazioni a filettature rosse e brune - h. cm 14,3; Ø bocca cm 9,7 [*125/2*]
- 1 *cratere* con decorazione su fondo chiaro - h. cm 15,8, Ø cm 13,2 [*128/2*]
- 2 *piattelli* con profili femminili - Ø cm 13 [*133/3*]; Ø cm 13,8 [*74*]
- 2 *kylikes* a vernice nera - Ø cm 10 [*143/5*]; Ø cm 9,9 [*143/4*]
- 1 *kylix* a vernice nera - h. cm 4,4, Ø cm 8,1 [*11*]
- 2 *basi di lekanides* a vernice nera – h. cm 4,5; Ø cm 8,8 [*senza indicazione*]; h. cm 5,5; Ø cm 10,8 [*70*]
- 3 *vasetti* monoansati a vernice nera - h. cm 6,4; Ø bocca cm 5,5 [*141/3*]; h. cm 6,3; Ø bocca cm 5,5 [*141/2*]; h. cm 6,5; Ø bocca cm 5,2 [*141/1*]
- 2 *oinochoai* a vernice nera - h. cm 12 [*117/1*]; h. cm 10,4 [*117/4*]
- 1 *bottiglia* a vernice nera - h. cm 11,3; Ø bocca cm 4 [*150*]
- 1 *unguentario* - h. cm 12,6 [*109*]
- 1 *lampada* (*guttus*) a vernice nera con testa di gorgone (?) - h. max cm 7,0 [*19*]
- 1 *coppa* - h. cm 6; Ø bocca cm 8,7 [*113/C*]
- 1 *vasetto* monoansato a vernice nera - h. cm 8,2; Ø bocca cm 4,5 [*144/1*]
- 3 *ciotoline* monoansate a vernice nera - Ø cm 8,8 [*143/8*]; Ø cm 8,8 [*143/6*]; Ø cm 9,1 [*143/7*]
- 2 *kylikes* a vernice nera - Ø cm 9,1 [*143/3*]; Ø cm 9,3 [*143/2*]; Ø cm 9,4 [*143/9*]
- 2 *basi di lekanides* a vernice nera – h. cm 5,4; Ø cm 5,4 [*114/c*]; h. cm 5; Ø cm 9,0 [*63*]
- 1 *coperchio* a vernice nera - Ø cm 11,2 [*68*]
- 1 *kylix* a vernice nera – h. cm 4,1; Ø cm 11,7 [*10*]
- 3 *oinochoai* a vernice nera – h. cm 8; Ø cm 6,5 [*141/4*]; h. 8,7; Ø cm 7,6 [*141/5*]; h. cm 9,7; Ø cm 7,2 [*140/3*]
- 48 *testine* fittili [*senza specifica definizione*]
- 33 *testine* o *parti di statuine* fittili [*senza specifica definizione*]

[1] Una parte dei vasi recuperati è attualmente esposta in due vetrine presso la sede del Comando Tutela Patrimonio Culturale, Piazza S. Ignazio n. 152 , Roma.

- 1 piccolo *cratere* con decorazioni bianche e rosse – h. cm 9,9; Ø cm 8,6 [*125*]
- 1 *vaso* biansato decorato con filettature – h. cm 9,4; Ø cm 8,0 [*127/4*]
- 1 *olpe* decorata con filettature rosse – h. cm 10; Ø cm 5,5 [*130/3*]
- 1 *versatore* monoansato - - h. cm 14,2; Ø cm 11,5 [*129/1*]
- 1 *oinochoe* con bocca triloba – h. max cm 19,8 [*181/20*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili e presa a nodo – h. cm 4,9; Ø cm 11,1 [*112/R*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera – h. cm 5,9; Ø cm 10,9 [*112/R*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 6,5; Ø cm 8,7 [*113/R*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 6,0; Ø cm 8,2 [*113/L*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera con decorazione a foglie d'ulivo – h. cm 5,0; Ø cm 8,1 [*113/L*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera con decorazione a foglie d'ulivo – h. cm 5,3; Ø cm 8,7 [*113/R*]
- 1 *vaso* biansato decorato con filettature – h. max cm 10,3; Ø cm 8,4 [*175*]
- 1 *vaso* monoansato privo di decorazioni – h. cm 8,5; Ø bocca cm 7,8 [*129/3*]
- 1 *vaso* monoansato con filettature – h. cm 8,5; Ø bocca cm 8,0 [*127/2*]
- 1 piccolo *skyphos* con decorazione a civette e foglie d'alloro – h. cm 6,0; Ø cm 6,7 [*137/3*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera – h. cm 7,4 + 1 *coperchio di lekane* - Ø cm 7,3; h. complessiva cm 7,0 [*114/L*]
- 1 *skyphos* con decorazione a motivi vegetali stilizzati (tipo Gnathia) – h. cm 9,2; Ø cm 8,3 [*113/6*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera - Ø cm 7,6 + 1 *coperchio di lekane* con decorazioni - Ø cm 7,3; h. complessiva cm 7,5 [*114/R*]
- 1 *coperchio di lekane* con decorazioni – h. cm 5,5; Ø cm 9,9 [*114/C*]
- 1 *aryballos* a vernice nera con decorazioni floreali e figurazione miniaturistica (tipo Gnathia) – h. cm 9,9; Ø cm 7,6 [*103*]
- 1 *vaso* monoansato con decorazioni – h. max cm 10,6; Ø cm 6,9 [*78*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba – h. cm 12,2 [*115/3*]
- 2 *oinochoai* a bocca triloba con decorazione a motivi vegetali – h. cm 10,4 [*116/3*]; h. cm 12,3 [*116/6*]
- 1 *lekythos* con scena figurata – h. cm 22,7; Ø bocca cm 6 [4]
- 1 *kantharos* privo di decorazioni – h. max cm 9,7; Ø cm 6,7 [*129/4*]
- 1 *kantharos* con decorazione a filettature – h. max cm 10,2; Ø cm 8,4 [*126/1*]
- 1 *kantharos* – h. cm 11,2; Ø cm 9 [*161*]
- 1 *versatore* monoansato con decorazione a filettature – h. cm 10,2; Ø cm 8,6 [*126/2*]
- 1 *kantharos* con decorazione costituita da filettature – h. cm 10,7; Ø cm 9,4 [*162*]
- 1 *kantharos* con decorazione costituita da filettature e geometrizzazioni – h. cm 9,7; Ø cm 8,2 [*127/3*]
- 1 *oinochoe* con decorazioni bianche e rosse – h. max cm 21 [*130/2*]
- 1 *versatore* monoansato con decorazione a filettature e motivi vegetali – h. cm 11,9; Ø cm 7 [*86*]
- 1 *olpe* decorata con filettature rosse – h. cm 13,7; Ø cm 5,9 [*130/4*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba con decorazioni a motivi vegetali stilizzati – h. cm 14,1 [*116/7*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba con decorazioni a motivi vegetali stilizzati – h. cm 16,2 [*116/1*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba con decorazioni a motivi vegetali stilizzati – h. cm 15,8 [*116/4*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba con decorazioni a motivi vegetali stilizzati e papera – h. cm 15,5 [*75/8*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba con decorazioni a motivi vegetali stilizzati – h. cm 11,5 [*116/5*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba con decorazioni a motivi vegetali stilizzati – h. cm 11,6 [*116/2*]

http://www.numismaticadellostato.it

- 1 *oinochoe* a bocca triloba con decorazioni a motivi vegetali stilizzati – h. cm 10,3 [*12*]
- 1 *vaso* monoansato con decorazioni a palmette – h. cm 11,5; Ø bocca cm 7,1 [*118/2*]
- 1 *vaso* monoansato a vernice rossa – h. cm 12,2; Ø bocca cm 7,0 [*118/1*]
- 1 *vaso* monoansato con decorazioni – h. cm 11,3; Ø bocca cm 6,2 [*118/4*]
- 1 *lekythos* miniaturistica con decorazione a graticcio – h. cm 9,0 ; Ø bocca cm 3 [*13*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera – h. cm 5,0; Ø cm 9,4 [*146/4*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera – h. cm 5,6; Ø cm 9,2 [*146/3*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera – h. cm 4,3; Ø cm 10 […]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 4,9; Ø cm 8,6 [*146/3*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5 ; Ø cm 9,6 [*145/4 bis*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,8 ; Ø cm 9,6 [*146/2*]
- 1 *piattello* su alto piede con filettature rosse – h. cm 5,8; Ø cm 11,7 [*132/1*]
- 1 *piattello* su alto piede con filettature e pennellate – h. cm 9,00; Ø cm 19,8 [*132/3*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera – h. cm 5,3; Ø cm 9,2 [*145/6*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera – h. cm 5,9; Ø cm 13,2 [*135/2*]
- 1 *base di lekane* (?) a vernice nera – h. cm 5,5; Ø cm 9,2 [*145/3*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 6,7; Ø cm 13,3 [*90*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,9; Ø cm 10,2 [*67*]
- 1 *coperchio* con palmette – h. cm 5,2 [*113/C*]
- 1 *piatto* con profilo maschile – h. cm 3,5; Ø cm 16,6 [*135/3*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 7,4; Ø cm 16 [*94*]
- 3 *piattelli* con fondo di color giallo e filettature rosse - Ø cm 13,8 [*132/6*]; Ø cm 13,8 [*132/5*]; Ø cm 14,2 [*132/4*]
- 1 *coppetta* su alto piede con fondo giallo e filettature nere – h. cm 6,3; Ø cm 12 [*132/2*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,9; Ø cm 9,3 [*145/2*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,4; Ø cm 9,2 [*146/4*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,2; Ø cm 9,8 [*66*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,7; Ø cm 13,0 [*senza indicazione*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,5; Ø cm 8,8 [*145/6*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili e presa a nodo – h. cm 5,7; Ø cm 11,5 [*112/L*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 6,2; Ø cm 10,2 [*106/L*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 6,2; Ø cm 10,3 [*93*]
- 1 *base di lekane* con anse – h. cm 4,6; Ø cm 9,2 [*37*]
- 1 *base di lekane* senza anse – h. cm 5,8; Ø cm 8,7 [*146/5*]
- 1 *base di lekane* senza anse – h. cm 5,0; Ø cm 9 [*145/4*]
- 1 *base di lekane* senza anse – h. cm 4,2; Ø cm 10 [*146/1*]
- 1 *base di lekane* senza anse – h. cm 5,1; Ø cm 9,7 [*146/6*]
- 1 *base di lekane* senza anse – h. cm 5,0; Ø cm 10,4 [*145/5*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,4; Ø cm 9,6 [*145/5*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,2; Ø cm 8,8 [*145/4*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,6; Ø cm 9,6 [*146/6*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,5; Ø cm 9 [*82*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,0; Ø cm 9,1 [*146/5*]

http://www.numismaticadellostato.it

- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 6,2; Ø cm 9,5 [*145/3*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 4,0; Ø cm 9,7 [*146/1*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,3; Ø cm 9,7 [*54*]
- 1 *coperchio di lekane* con profili femminili – h. cm 5,4; Ø cm 9,1 [*55*]
- 1 *piattino* con profilo femminile - Ø cm 16,3 [*135/1*]
- 1 *piattino* con profili femminili - Ø cm 13,1 [*133/R*]
- 1 *skyphos* con decorazione a motivi vegetali stilizzati ed uccello (tipo Gnathia) – h. cm 14,2; Ø cm 12,7 [*119/5*]
- 1 *skyphos* con decorazione a motivi vegetali stilizzati ed uccello (tipo Gnathia) – h. cm 13,6; Ø cm 12,8 [*119/1*]
- 1 *skyphos* con decorazione a civette e foglie d'alloro – h. cm 7,6; Ø cm 9,5 [*137/1*]
- 1 *skyphos* con decorazione a motivi vegetali (tipo Gnathia) – h. cm 9,4; Ø cm 7,9 [*113/4*]
- 1 *skyphos* con decorazione a motivi vegetali stilizzati ed uccello (tipo Gnathia) – h. cm 11,2; Ø cm 9,2 [*119/3*]
- 1 *skyphos* con decorazione a motivi vegetali stilizzati e piccolo profilo femminile (tipo Gnathia) – h. cm 11,2; Ø cm 9,4 [*7*]
- 1 *skyphos* con decorazione a motivi vegetali stilizzati (tipo Gnathia) – h. cm 11,4; Ø cm 9,7 [*104*]
- 1 *vasetto* monoansato con decorazioni geometriche – h. cm 8,8; Ø cm 7,0 [*115/2*]
- 2 *oinochoai* decorate – h. cm 11,3 [*115/1*]; h. cm 11,2 [*115/4*]
- 2 *piatti* a vernice nera con profili femminili e motivi floreali - Ø cm 23 [135/2] e Ø cm 24 [*14*]
- 1 *piatto* a vernice nera con figura femminile (Nike?) motivi floreali - Ø cm 24 [*136*]
- 1 *piatto* a vernice nera con motivi vegetali - Ø cm 23 [*137/2*]
- 1 *fiasca* a vernice nera con profilo femminile circondato da due ali – h. cm 19; Ø bocca cm 6,8 [*62/3*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera – h. cm 8,7; Ø cm 19 [*111/R*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera – h. cm 8,4; Ø cm 19,8 [*9*]
- 1 *coperchio di lekane* a vernice nera con profili femminili – h. cm 8,8; Ø cm 19,6 [*111/R*]
- 1 *kylix* a vernice nera – h. cm 7,2; Ø cm 15,7 [*41*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba con decorazione a filettature – h. cm 18 [*124/1*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba con profilo femminile – h. cm 15 [*117/3*]
- 1 *base di lekane* a vernice nera – h. cm 9,6; Ø cm 20,3 [*111/L*]
- 1 *coperchio di lekane* a vernice nera con profili femminili – h. cm 10,2; Ø cm 20,5 [*111/L*]
- 1 grande *skyphos* a vernice nera con profili femminili da ambo i lati – h. cm 28; Ø cm 25,6 [*105*]
- 1 *hydria* a vernice nera con scena raffigurante due donne – h. cm 32 [*104/L*]
- 1 *cratere* a campana a vernice nera con scene figurate – h. cm 28,5; Ø cm 28,5 [*170*]
- 1 *cratere* a campana a vernice nera con scene figurate, piede vernice rossa – h. cm 29; Ø cm 31,5 [*3*]
- 1 *cratere* a campana a vernice nera con scene figurate – h. cm 29; Ø cm 31,4 [*2*]
- 1 *coppa* biansata con decorazioni a filettature – h. cm…; Ø cm 19 [*131/2*]
- 1 *attingitoio*, con sul bordo, filettature - Ø cm 20 [*131/1*]
- 1 *versatore* monoansato di terracotta chiara – h. max cm 14,2; [*129/2*]
- 1 *coppa* biansata con filettatura – h. cm 10,5; Ø cm 28,5 [*131/3*]
- 1 *attingitoio* monoansato con ansa cuspidata e decorato con motivi geometrici – h. max cm 14; Ø cm 17,2 [*119*]
- 1 *versatore* monoansato decorato con filettature – h. cm 18,7; Ø cm 7,4 [*125/3*]

http://www.numismaticadellostato.it

- 1 *vaso* biansato con decorazione a filettature e pennellate – h. max cm 15; Ø cm 13,5 [*124/3*]
- 1 *pelike* a vernice bruna (con molte incrostazioni) – h. cm 20; Ø bocca cm 11 [*13*]
- 1 *cratere* a volute con decorazioni bianche su fondo rosso – h. max cm 39; Ø bocca cm 16 [*109*]
- 1 *cratere* a volute a vernice nera con, sul *recto*, scena figurata di tipo funebre – h. cm 51,5; Ø cm 23,2 [*senza riferimento*]
- 1 *cratere* a campana a vernice nera con scene figurate – h. cm 29; Ø della bocca cm 30,2 [*173*]
- 1 *oinochoe* a bocca triloba con filettature – h. max cm 27,5 [*125/1*]
- 1 *anfora* a vernice nera con scene figurate di genere funerario – h. cm 50,2; Ø cm 16 [*107*]
- 1 grande *skyphos* a vernice nera con decorazione a motivi vegetali (del tipo Gnathia) – h. cm 32; Ø cm 30,6 [*1/180*]
- 2 *oinochoai* a vernice nera con profili femminili – h. cm 21,4 e cm 21,8 [*110/60* e *110/61- R/L*]
- 1 *cratere* a campana a vernice nera con scene figurate (sul *recto* satiro e ninfa) – h. cm 30; Ø cm 31 [*103/R*]
- 1 *cratere* a campana a vernice nera con scene figurate (sul recto satiro e ninfa) – h. cm 28; Ø cm 29,3 [*122*]
- 1 *cratere* a colonnette con decorazione a filettature rosse su fondo chiaro – h. cm 34, Ø cm 27,2 [*122/1*]
- 1 *skyphos* a vernice nera con decorazioni vegetali (del tipo Gnathia) – h. cm 24,8; Ø bocca cm 22,5 [*110*]
- 1 *vaso* biansato con decorazioni a filettature – h. cm 29; Ø bocca cm 22,5 [*115*]
- 1 *olpe* a vernice nera con raffigurazione di Nike ed ansa a nodo – h. cm 23,4; Ø bocca cm 12 [*106/L*]
- 1 *vaso* monoansato a vernice nera con costolature verticali decorato con teoria di delfini – h. cm 10; Ø bocca cm 10,5 [*112/138*]
- 2 *askoi* con decorazioni geometriche sul fondo chiaro della terracotta – h. cm 21,5 [123/1] e cm 19,7 [*123/2*]
- 1 *anfora* con anse a nastro e decorazioni geometriche – h. cm 30; Ø bocca cm 20,4 [*121/1*]

http://www.numismaticadellostato.it

RIASSUNTI

SUMMARIES

RÉSUMÉS

http://www.numismaticadellostato.it

TAV. 33 – Cratere a volute di produzione apula: con scena di defunto in atto di combattere con grande scudo nella s. entro edicola (IV sec. a.C.)
(recupero del 23.11.1999)
(Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico)

Riassunti – Summaries – Résumés

Roberto Conforti

Il Generale Conforti ringrazia i convenuti per la loro partecipazione e illustra il tema del 7° Convegno. L'Italia è un paese produttore di beni culturali ed è esposta ad una costante aggressione da parte dei sodalizi criminosi, favorita dal mercato clandestino, alimentato da grandi collezionisti e da alcune istituzioni museali. La criminalità organizzata si avvale dell'arte per la riconversione di proventi da attività delittuose e per il reinvestimento in attività legali, aggirando le norme antiriciclaggio. In Italia il fenomeno dei furti d'arte è in calo: nell'ultimo biennio l'attività repressiva ha permesso di recuperare quasi il 50% di quanto rubato, di cui un buon 20% all'estero, grazie anche alla collaborazione delle forze di polizia dei vari paesi, alla magistratura, alle Ambasciate, agli Istituti di Cultura. In particolare va evidenziata l'aggressione alle aree archeologiche per alimentare il mercato clandestino; in Italia sono state attivate 55 rogatorie internazionali dirette ad 11 nazioni, dove sono stati identificati numerosi beni culturali rubati o esportati illecitamente, per lo più provenienti da scavi illeciti. Il Generale illustra le attività di contrasto del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico e la configurazione della "Banca Dati delle opere d'arte rubate". Pone l'accento sulla prevenzione e ricorda le normative in essere, la Convenzione UNIDROIT del giugno 1995 sugli oggetti culturali rubati o esportati illegalmente, complementare della Convenzione UNESCO del 1970, che stabilisce un principio di diligenza in base al quale ognuno deve provare la propria buona fede nell'acquisto di un opera d'arte. Propone la formulazione di un documento per la tutela delle aree e degli oggetti archeologici.

General Conforti thanks those present for their participation and illustrates the theme of the 7th Convention. Italy is a country that produces cultural goods and is constantly exposed to aggression from criminal cartels favoured by the illicit market, fuelled by large collectors and some museums. Organised crime avails itself of art to convert revenues from illegal activities and reinvest in illegal activities, hereby side-stepping rules against money laundering. In Italy, the phenomenon of art theft is dropping: over the last two years, repressive activity has allowed for the recovery of almost 50% of thefts, of which a good 20% abroad, thanks also to collaboration with police forces in various countries, Courts, Embassies and Cultural Institutions. In particular, the aggression on archaeological sites to supply the illicit market should be highlighted; in Italy, 55 international rogatory letters have been activated and sent to 11 countries, where numerous stolen and illicitly exported cultural heritage, for the most part originating from illicit excavations, have been identified. General Conforti illustrates the activities to fight these crimes organised at the Carabinieri Unit for the Protection of Artistic Heritage and the establishment of the "Database of stolen works of art". He places emphasis on prevention and reminds us of the existing regulations, the UNIDROIT Convention of June 1995 regarding stolen or illegally exported cultural objects, which complemented the UNESCO Convention of 1970. The latter established a principle of diligence based on which each person must prove his good faith in the purchase of works of art. He proposes the formulation of a document for the protection of archaeological sites and objects.

Le Général Conforti remercie les participants de leur présence et illustre le thème du VII Congrès. L'Italie, pays producteur de biens culturels, connaît l'agression constante des organisations criminelles, dont l'activité se nourrit de la demande, sur le marché illicite, de grands collectionneurs et de certaines institutions comme les musées. Le crime organisé se sert des biens culturels pour blanchir les produits du crime et investir dans des activités licites qui leur permettent d'échapper aux lois contre le blanchiment. En Italie, le phénomène des vols d'œuvres d'art est en baisse: au cours des deux dernières années l'activité de répression a permis de récupérer presque 50% des objets volés, dont 20% à l'étranger, grâce à la collaboration avec les forces de police, l'autorité judiciaire, les ambassades, les Instituts de Culture des autres pays. En particulier, ce sont les attaques aux sites archéologiques qui alimentent le marché clandestin; l'Italie a déclenché 55 requêtes de rogatoire internationale en direction de 11 pays différents, où ont été retrouvés de nombreux objets volés ou illicitement exportés, en provenance surtout de fouilles clandestines. Le Général illustre les activités de riposte de l'unité Protection du Patrimoine Artistique des Carabinieri et l'architecture de la "Banque de données des œuvres d'art volées". Il met l'accent sur la prévention et rappelle la législation en vigueur, la Convention UNIDROIT de juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, complémentaire à la Convention UNESCO de 1970, qui établit un principe de diligence sur la base duquel chacun doit prouver sa bonne foi en cas d'achat d'un bien culturel. Il propose la rédaction d'un document sur la protection des sites et des biens culturels.

Manus Brinkman

Dopo quello sulla Cambogia, l'Africa e l'America Latina, *Saccheggi in Europa* è il quarto volume della serie *Cento oggetti scomparsi*, dedicato a quattro paesi europei: la Francia, l'Ungheria, l'Italia e la Repubblica Ceca. L'ICOM considera la lotta contro il traffico illecito uno degli obiettivi primari del suo programma di attività. Il Comitato Internazionale dell'ICOM per la Documentazione (CIDOC) collabora con i musei alla creazione dei loro inventari; il programma AFRICOM ha favorito la pubblicazione nel 1996 da parte dei musei africani del *Manuale di norme - Documentazione delle collezioni africane.* Il Comitato Internazionale per la Sicurezza nei Musei (ICMS) si dedica alla pubblicazione di direttive internazionali inerenti alla sicurezza; sensibilizzare le popolazioni all'importanza del patrimonio culturale è l'obiettivo del Comitato Internazionale per l'Educazione e l'Azione Culturale (CECA). Dall'aprile del 2000, è stato creato un nuovo strumento di sensibilizzazione: la *Lista rossa dell'ICOM* ha l'obiettivo di repertoriare i vari tipi di beni archeologici oggetto di saccheggi e furti. L'ICOM organizza, in collaborazione con INTERPOL e UNESCO, dei workshop sul traffico illecito dei beni culturali. L'ICOM, in associazione con l'UNESCO, si dedica alla promozione della Convenzione dell'UNESCO del 1970 e della Convenzione UNIDROIT del 1995.

Riassunti – Summaries – Résumés

After Cambodia, Africa and Latin America, *Looting in Europe* is the fourth volume of the collection entitled *One Hundred Missing Objects*, attention has been turned to four European countries: France, Hungary, Italy and Czech Republic. ICOM considers fighting the illicit traffic in cultural goods to be one of the core aims of its programme of action. ICOM's International Committee for Documentation (CIDOC) helps museums to draw up their inventories; in 1996, the AFRICOM programme encouraged the publication *Handbook of Standards - Documenting African Collections*. International Committee for Museum Security (ICMS) publishes international directives on security; one of the themes of International Committee for Education and Cultural Action (CECA) is to make aware populations of the importance of cultural heritage. Since April 2000, a new means of raising awareness has come into existence: the *ICOM's Red List* aim is to list the types of archaeological objects most frequently removed from sites or stolen. ICOM has held a number of workshops in conjunction with INTERPOL and UNESCO on the subject of illicit trade in cultural property and at the same time, ICOM is working with UNESCO to promote the UNESCO Convention of 1970 and the 1995 UNIDROIT Convention.

Après le Cambodge, l'Afrique et l'Amérique latine, *Pillage en Europe* est le quatrième volume de la série *Cent objets disparus*, l'attention a été portée sur quatre pays européens: la France, la Hongrie, l'Italie et la République Tchèque. L'ICOM considère la lutte contre le trafic illicite comme un des objectifs essentiels de son programme d'activités. Le Comité International de l'ICOM pour la Documentation (CIDOC) aide les musées à établir leurs inventaires, le programme AFRICOM a favorisé la pubblication en 1996 du *Manuel de normes - Documentation des collections africaines*. Le Comité International pour la Sécurité dans les Musées (ICMS) se consacre à la publication de directives internationales de securité; sensibiliser les populations à l'importance du patrimoine culturel est l'objectif du Comité International pour l'Éducation et l'Action Culturelle (CECA). Depuis avril 2000, un nouvel outil de sensibilisation a été créé: la *Liste rouge de l'ICOM* a pour but de répertorier des types d'objets archéologiques particulièrement victimes du pillage et du vol. L'ICOM organise en collaboration avec INTERPOL et UNESCO des ateliers sur le trafic illicite de biens culturels et, travaillant avec UNESCO, s'attache à promouvoir la Convention de l'UNESCO de 1970 et la Convention UNIDROIT de 1995.

Dagmar Sefcikova

L'Autore fa un quadro della situazione delle norme e delle leggi a tutela dei beni culturali mobili in vigore nella storia recente della Repubblica Ceca e segnala una nuova e preoccupante tendenza: i furti commessi in luoghi aperti. Si stima che negli anni '90 siano scomparsi dai 30.000 ai 40.000 beni culturali. Le cause di questo fenomeno sono la complessa situazione economica del paese e lo scarso rispetto verso i beni e le proprietà ecclesiastiche dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, le poche misure di sicurezza adottate per il patrimonio culturale. L'apertura dei mercati ha fatto crescere le attività criminali in materia di furti, in particolare quelli su commissione, insieme al commercio clandestino di armi e di droga. Dal 1991, la Repubblica Ceca ha sviluppato il progetto "Sistema integrato per la salvaguardia del patrimonio" finanziato dal bilancio nazionale e suddiviso in quattro sotto-programmi. Una banca dati degli oggetti rubati è su sito Internet e le autorità collaborano con l'INTERPOL. La tutela del patrimonio culturale nella Repubblica Ceca è regolamentata da quattro norme: la Legge n. 20/1987 sulla cura dei monumenti storici a carico dello stato; la Legge n. 122/2000 sulla tutela delle raccolte custodite nei musei; la Legge n. 97/1974 sugli archivi ed infine la Legge n. 71/1994 sulla vendita e l'esportazione di beni culturali. È stata adottata nel 2001 la Direttiva 93/7 della CEE.

The Author outlines the laws and protection of cultural movable heritage in the last years in the Czech Republic. Moreover, she points out a new terrible trend: thefts in open air. It is estimated that 30 thousand to 40 thousand cultural objects disappeared during the '90s. This was mainly due to the complex economic situation in the country, the second cause was the existent lack of respect for the property of Catholic Church in the period from the Second World War until nowadays and finally the poor standard of security for cultural heritage. The open market played a huge role in the growth of criminal activities: thefts, thefts on commission and the illicit circulation of weapons and drugs. Since 1991 the Czech Republic has been gradually developing the project "Integrated system for the protection of cultural heritage", funded from the national budget, it is subdivided into four sub programs. A database of stolen works of art is on the Internet and public institutions co-operate with the INTERPOL. Protection of cultural heritage in the Czech Republic is regulated by four acts: Act N° 20/1987 on the care of historic monuments provided by state; Act N° 122/2000 on the protection of museum collection; Act N° 97/1974 on archives and Act N° 71/1994 on the sale and export of the cultural object. In 2001 the EC Directive 93/7 was adopted.

Elle présente la situation des normes et des lois de protection des biens culturels menbles en vigueur dans l'histoire récente de la République Tchèque et signale une nouvelle, dangereuse tendance: les vols perpétrés dans des sites ouverts. On estime que pendant les années '90 de 30.000 à 40.000 objets culturels ont disparu. Les causes de ce phénomène sont la situation complexe que connaît le pays et le manque de respect envers les biens et les propriétés de l'Église depuis la Seconde Guerre Mondiale jusqu'à présent, les mesures de sécurité insuffisantes adoptées dans le but de protéger le patrimoine culturel. L'ouverture des marchés a causé une augmentation des activités criminelles en matière de vol et surtout en matière de vols sur commission, ainsi que du commerce illicite

d'armes et de drogues. Depuis 1991, la République Tchèque a lancé le "système intégré pour la sauvegarde du patrimoine", financé par la Loi de finance et divisé en quatre sous-programmes. Une banque de données des objets volés se trouve sur Internet et les autorités œuvrent en collaboration avec INTERPOL. La protection du patrimoine culturel de la République Tchèque est réglementée par quatre lois: la Loi n. 20/1987 sur la protection des monuments historiques de la part de l'État; la Loi n.122/2000 sur la protection des collections présentes dans les musées; la Loi n. 97/1974 sur les répertoires et la Loi n.71/1994 sur la vente et l'exportation de biens culturels. En 2001 la République Tchèque a adopté la Directive 93/7 de la CEE.

Bela Vukan

Nell'Europa Centro-Orientale, a causa dei cambiamenti sociali, politici ed economici intervenuti nell'ultimo decennio, la criminalità è cresciuta. L'aumento del traffico illegale di opere d'arte ha portato alla creazione, da parte della Polizia Ungherese, dell'Unità per la Tutela delle Opere d'Arte. Le informazioni in possesso delle forze di polizia dimostrano che un gran numero di opere d'arte sono state immesse sul mercato illecito in Ungheria. Purtroppo, a causa della mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio, molte di queste opere, frutto di azioni illecite, entrano nel mercato regolare. I siti ed i reperti archeologici sono esposti a grossi rischi. Gruppi di bande specializzate in questo settore si dedicano allo scavo di siti archeologici e alla vendita illecita. La creazione di banche dati nazionali e di reti informative può contribuire a far diminuire le vendite. L'Alto Comando della Polizia Nazionale ha inserito nel proprio budget la costituzione di un sistema informativo dedicato ed è stato predisposto un Protocollo d'Intesa tra il Ministero degli Interni ed il Ministero dei Beni Culturali, nel 1998 istituzione autonoma, per la tutela delle opere d'arte.

In the Central-Eastern European region, due to the social, political and economic changes happened during the past decade, crime has increased. The growth in the illicit circulation of works of art has led to the creation of the Property and Works of Art Protection Unit. Criminal intelligence shows that large quantities of works of art have turned up on the illegal art market in Hungary. Unfortunately, due to the lack of a proper screening system, part of those related to crimes enter the legal market. Archaelogical finds and sites Organised crime groups are committed to illegal excavation of archaeological sites and to illegal sales. The creation of national databases and information networks may reduce sales. The National Police Headquarter has included in its business plan a national dedicated computer database and, last year, a Memorandum of Understanding was drawn between the Ministry of the Interior and the National Cultural Heritage Ministry, set up as an independent entity in 1998, to protect of works of art.

En Europe centrale et orientale, la criminalité a augmenté au cours de la dernière décennie à cause des changements sociaux, politiques et économiques que la région a connus. L'augmentation du trafic illicite d'œuvres d'art a poussé la Police hongroise à créer une Unité spécialisée pour la Protection des Œuvres d'Art. D'après les informations policières, un très grand nombre d'œuvres d'art est entré dans le marché illicite en Hongrie. Hélas, en l'absence d'un efficace système de relèvement, nombres de ces objets, en provenance d'actions illicites, sont introduits sur le marché licite. Les sites et les objets archéologiques sont en danger. Des bandes spécialisées dans le domaine effectuent des fouilles illicites et en vendent le produit sur le marché clandestin. La création de banques de données nationales et de réseaux d'information peut contribuer à faire diminuer ces commerces. Le Haut Commandement de la Police Nationale a inscrit au budget la création d'un système d'information consacré aux biens culturels, et un Protocole d'entente pour la protection des biens culturels a été signé entre le Ministère de l'Intérieur et le Ministère des Biens Culturels, en 1998 institut autonome.

Judith Kagan

La Francia è ai primi posti tra i paesi che subiscono furti di opere d'arte soprattutto nelle proprietà private, castelli o dimore di prestigio. Anche se la normativa riguardante i monumenti storici è piuttosto vetusta, un prezioso contributo viene fornito dagli Uffici dell'Inventario Generale, il cui compito è quello di recensire il patrimonio nazionale, di concerto con gli enti locali. Viene citato il recupero di una statua della Vergine dell'Alvernia, inventariata sin dal 1908, rubata nel 1983 e ritrovata a Madrid, in Spagna, ad una vendita all'asta, recupero reso possibile grazie all'ottima collaborazione tra le forze di polizia francesi e spagnole. Ogni comunicazione di furto viene confrontata con la documentazione fotografica custodita presso le Conservatorie dei Beni Culturali e viene messa a disposizione della Gendarmeria Nazionale o dell'autorità di Polizia competente per territorio con l'aiuto della banca dati TREMA messa a punto dall'OCBC. La Convenzione dell'UNESCO è stata ratificata in Francia sin dal 1995, mentre la Convenzione UNIDROIT sta per essere presentata in Parlamento.

France is one of the countries with the highest number of thefts of works of art, mainly perpetrated in private properties, castles or famous residences. Although legislation concerning monuments is not updated, the General Inventory Offices provide an important support, their task is to inventory the national heritage with Local Authorities. The recovery of a statue of the Holy Virgin of Alvernia is mentioned. It had been inventoried in 1908, stolen in 1983 and recovered in Madrid, Spain, at an auction. The recovery was the result of the co-operation of

French and Spanish police. Notifications of thefts are matched with the pictures kept at the Registry of Cultural Heritage. The National Gendarmerie or the interested Police authorities can access information through the TREMA database implemented by the OCBC. In France, the UNESCO Convention was ratified in 1995, while the UNIDROIT Convention is being presented to Parliament.

La France est l'un des pays les plus frappés par les vols d'œuvres d'art qui sont perpétrés surtout dans les propriétés privées, châteaux ou demeures bourgeoises. Même si la législation sur les monuments historiques est plutôt ancienne, les services d'Inventaire Général, dont la tâche est de recenser le patrimoine national, en collaboration avec les collectivités locales, fournissent un apport très précieux. Elle cite la récupération d'une statue de la Vierge auvergnate, répertoriée depuis 1908, volée en 1983 et retrouvée à Madrid, en Espagne dans une vente publique. Cette récupération a été possible grâce à la très bonne collaboration entre la police française et la police espagnole. Chaque déclaration de vol est comparée aux photos qui sont présentes auprès des services des Conservateurs des Objets d'Art, ces photos sont mises à la disposition de la Gendarmerie nationale ou de l'Autorité de police compétente sur le territoire, à l'aide de la banque de données TREMA, mise au point par l'OCBC. La Convention de l'UNESCO a été ratifiée en France depuis 1995, tandis que la Convention UNIDROIT est à l'examen de l'Assemblée.

Francesco Marchisano

L'ambiente internazionale si sta facendo sempre più attento nel riconoscere due fondamentali aspetti del "patrimonio culturale", cioè il suo valore materiale e spirituale e nel creare una solidarietà compatta e vigile verso la sua protezione. Ne sono la prova le Risoluzioni approvate dai Ministri Europei responsabili dei beni culturali in occasione della Conferenza Ministeriale di Portoroz in Slovenia nell'aprile 2001. Un approccio etico verso il patrimonio storico-artistico tende a rivalutarne il significato e il contributo a livello sociale e spirituale. Verrà indirizzata a tutti i Vescovi del mondo una Circolare sui Musei Ecclesiastici come strutture finalizzate non solo a promuovere un'adeguata tutela, ma anche a valorizzare le culture locali. Il nuovo documento e la precedente Circolare dedicata all'inventariazione/catalogazione dei beni culturali ecclesiatici vogliono essere segni evidenti di come la Chiesa è vigile collaboratrice con tutti coloro che hanno intrapreso il compito della tutela del nostro patrimonio culturale.

International institutions are becoming increasingly careful in recognising two fundamental aspects of the "heritage" phenomenon, that is, its material and spiritual value, and creating a close, alert solidarity towards its protection. Proof of this is in the Resolutions made at the Ministerial Conference at Portoroz in Slovenia in April 2001 and approved by European Ministries that are responsible for cultural heritage. An ethical approach to historical-artistic heritage tends to re-evaluate the meaning and contribution on social and spiritual levels. A Circular about Ecclesiastic Museums as structures aimed not only at promoting adequate protection, but also at improving local culture, will be addressed to all Bishops in the world. This new document and the previous Circular, dedicated to inventorying/cataloguing ecclesiastic cultural heritage are meant to be clear signs of how the Church is an alert collaborator with all those who have undertaken the task of protecting our cultural heritage.

Les organisations internationales veillent de plus en plus attentivement à deux aspects fondamentaux du phénomène "patrimoine", c'est à dire la sauvegarde de sa valeur matérielle et morale et la création d'un esprit de solidarité solide et attentif qui puisse favoriser cette protection. Preuve en sont les Résolutions approuvées par les Ministres européens des Biens Culturels à l'occasion de la Conférence Ministérielle de Portoroz en Slovénie qui a eu lieu en avril 2001. Cette approche de type moral au patrimoine historique et artistique en met en valeur la signification et la contribution sociale et spirituelle. Tous les évêques du monde recevront une Circulaire sur les musées ecclésiastiques en tant que structures vouées non seulement à promouvoir la sauvegarde des œuvres d'art, mais aussi à la mise en valeur des cultures locales. Tant cette nouvelle circulaire que la précédente, consacrée à la création d'inventaires et catalogues, sont les signes que l'Église veille à une collaboration efficace avec toutes les institutions préposées à la sauvegarde du patrimoine culturel.

Richard Vaux

Le organizzazioni internazionali, che si occupano del traffico illecito di oggetti d'arte, propongono da anni soluzioni di ordine giuridico e pratico, ma la rilevanza e la complessità del fenomeno persistono a causa della globalizzazione, dell'ingegnosità dei trafficanti e, soprattutto, della ricerca del profitto. L'Europa è il crocevia del traffico di opere d'arte, sia come luogo in cui vengono perpetrati i reati, che come destinazione dei beni culturali rubati all'interno o all'esterno dei suoi confini e luogo di transito per le opere destinate ai mercati giapponese, statunitense e di altri paesi. La salvaguardia e la protezione dei beni e dei siti archeologici è di competenza delle autorità nazionali e locali, ma è compito delle istituzioni comunitarie coordinare tali iniziative, collegarle e sostenerle, senza sostituirsi ad esse. Tra i vari traffici di opere d'arte, quello dei beni archeologici sembra essere il più preoccupante, in quanto presenta tutte le caratteristiche degli altri traffici illeciti quali il furto, la falsificazione, l'esportazione illegale, ma soprattutto per il fatto che le violazioni vengono perpetrate spesso in siti archeologici ancora intatti. Per migliorare l'operatività degli strumenti di repressione già adottati dalla Comunità Europea, sono state attivate due iniziative: la creazione di un gruppo di lavoro - in seno al Comitato consultivo europeo per i Beni Culturali - il cui compito è di elaborare le linee

programmatiche per il miglioramento della collaborazione in campo amministrativo e l'apertura, il 17 maggio 2001, nel quadro del Forum Europeo sulla prevenzione della Criminalità Organizzata, di un gruppo di lavoro dedicato alla prevenzione del traffico illecito di opere d'arte.

International organisations dealing with the illicit circulation of works of art have been proposing since long, different solutions, legal and pragmatic. However globalisation, the adoption of new strategies for the illicit circulation and the pursuit of profit make this phenomenon still remarkable and complex. Europe is the crossroads of the illicit circulation of works of art for several reasons: firstly crimes are committed here, in the second place it is the destination of cultural goods stolen inside and outside Europe and thirdly it is a transit area for cultural goods being sent to the American and Japanese markets, as well as others. National and local authorities have to secure and protect cultural goods and archaeological sites, though EU institutions have to co-ordinate these actions, they have to liase and support them, without replacing them. The illicit circulation of archaeological findings is the most worrying issue, because it has all the features of other illicit circulation, such as theft, forgery, illegal export, but mainly because crimes are often perpetrated against archaeological sites that have not been discovered yet. Two measures have been implemented to improve the effectiveness of tools already adopted by the EU to fight this phenomenon: the establishment of a panel - within the European Advisory committee on Cultural Heritage - with the aim of drafting the guidelines to improve co-operation in the administrative field and the establishment of a panel to prevent the illicit circulation of works of art in the framework of the European Forum on prevention of Organised Crime, last May 17, 2001.

Les organisations internationales, qui s'occupent du trafic illicite d'objets d'art, proposent depuis des années des solutions d'ordre juridique et pratique, mais l'importance et la complexité du phénomène persistent à cause de la mondialisation, de l'ingéniosité des trafiquants et, surtout, de la recherche du profit. L'Europe est au croisement des trafics d'œuvres d'art, en tant que lieu où sont commises les infractions, lieu de destination des biens culturels volés à l'intérieur ou à l'extérieur de ses frontières, et lieu de transit pour les objets destinés aux marchés japonais, américain et d'autres pays. La sauvegarde et la protection des biens et des sites archéologiques sont du ressort des autorités nationales et locales, mais les institutions communautaires doivent coordonner ces initiatives, les relayer et les soutenir, sans toutefois se substituer à elles. Parmi les différents trafics d'œuvres d'art, celui des biens archéologiques semble être le plus préoccupant, car il présente toutes les caractéristiques des autres trafics illicites comme le vol, la contrefaçon, l'exportation illicite, avec en plus le fait que souvent ces crimes sont perpétrés dans des sites archéologiques encore vierges. Afin d'améliorer l'efficacité des outils de répression en vigueur à l'intérieur de la Communauté, deux initiatives ont été mises en marche: la création d'un groupe de travail - au sein du Comité Consultatif européen pour les Biens Culturels - dont la tâche est d'élaborer les lignes directrices d'une meilleure coopération administrative- et l'ouverture, le 17 mai 2001, dans le cadre du Forum européen sur la Prévention du Crime Organisé, d'un atelier sur la prévention du trafic illicite d'objets d'art.

Marie Paule Rodil

Il furto di opere d'arte e gli scavi clandestini sono le cause principali della distruzione del patrimonio culturale di molti paesi e il traffico illecito di beni culturali rappresenta la seconda fonte di guadagno dopo il traffico di stupefacenti. Il compito prioritario dell'UNESCO, che è la prima organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro il traffico di beni culturali a livello mondiale, rimane quello di incoraggiare un numero sempre crescente di paesi a ratificare gli strumenti giuridici per la prevenzione dei traffici illeciti. L'UNESCO si è battuta per evitare la distruzione in Afghanistan di opere d'arte del periodo pre-islamico (le gigantesche statue del Budda di Bamiyan), purtroppo senza poterle salvare; oggi si è attivata contro il traffico illecito di opere d'arte del patrimonio culturale afgano, traffico purtroppo in grave recrudescenza. In un recente incontro organizzato al Cairo dai paesi islamici sul tema della restituzione dei beni culturali alienati, una delle risoluzioni adottate invitava - purtroppo - i paesi che non l'avessero ancora fatto, a non ratificare la Convenzione UNIDROIT. L'obiettivo delle sanzioni di diritto internazionale dovrebbe essere quello di prevenire piuttosto che di reprimere; a tal fine l'UNESCO sta studiando nuovi strumenti per la salvaguardia del patrimonio culturale, primo fra tutti il progetto di convenzione per la protezione del patrimonio culturale sottomarino ed ha inoltre avviato studi per un progetto di convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, o immateriale per la salvaguardia delle origini della civiltà dei popoli.

The theft of works of art and illicit excavations are the main causes of destruction of cultural heritage in many countries and the illicit circulation of cultural goods is the second largest illicit trade after the drugs trade. The main priority of UNESCO, the leading world international organisation fighting world illicit circulation of cultural goods, is to encourage a growing number of countries to ratify the legal tools to prevent illicit circulation. UNESCO, that unsuccessfully fought to avoid the destruction of pre-Islamic works of art (the statues of Budda in Bamiyan), is now working against the illicit circulation of Afghan works of art, which has recently been sharply increasing. In Cairo, a recent meeting held by Muslim countries on the restitution of alienated goods, invited - unfortunately - those countries that had not ratified it yet, not to ratify the UNIDROIT Convention. The goal of international sanctions should be to prevent rather than to repress; to this aim, UNESCO is now considering new tools

to protect cultural heritage, the most important being the convention to protect underwater cultural heritage, moreover it has begun studying the project for a convention to protect intangible cultural heritage to protect the origin of peoples.

Le vol d'œuvres d'art et les fouilles clandestines sont les causes principales de destruction du patrimoine culturel de nombreux pays et le trafic illicite de biens culturels représente la deuxième source de profit après le trafic de stupéfiants. La tâche prioritaire de l'UNESCO, qui est la première des organisations internationales engagées à l'échelle mondiale dans la lutte contre le trafic de biens culturels, est d'encourager un nombre croissant de pays à ratifier les outils juridiques voués à la prévention des trafic illicites. L'UNESCO a lutté pour éviter la destruction en Afghanistan d'œuvres d'art remontant à la période pré-islamique (les gigantesques statues du Buddha de Bamiyan) sans parvenir à les sauver; à présent, l'organisation est engagée contre le trafic illicite d'œuvres d'art appartenant au patrimoine de l'Afghanistan, un trafic qui, hélas, connaît une grave recrudescence. À l'occasion d'une rencontre organisée récemment au Caire par les pays islamiques sur le thème de la restitution des biens culturels aliénés, une des résolutions invitait les pays qui ne l'avaient encore fait, à ne pas ratifier la Convention UNIDROIT. L'objectif des sanctions de droit international devrait être de prévenir plutôt que de réprimer; à cette fin l'UNESCO étudie d'autres outils pour la sauvegarde du patrimoine culturel, parmi lesquels, au premier plan, le projet de convention pour la protection du patrimoine culturel sous-marin; elle a aussi lancé des études pour un projet de convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel intangible ou immatériel pour la sauvegarde des origines des différentes civilisations.

Pier Giovanni Guzzo

Breve notizia su un una dozzina di recipienti d'argento con decorazioni in oro risalenti al periodo ellenistico, pubblicati nel Bollettino del Metropolitan Museum di New York (1984), acquisto avvenuto tra il 1981 e 1982. Dalla tipologia degli oggetti, ma soprattutto dalle iscrizioni in greco, si evince che si tratta di un insieme composito, non unitario, databile alla seconda metà del III sec. a.C., forse bottino di un mercenario: tutto ciò non aiuta ad identificare il luogo di origine. In casi di questo tipo, lo scavo clandestino ha un effetto di moltiplicazione dello scavo illegale, perché immette sul mercato pezzi di eccezionale bellezza, che sollecitano la richiesta da parte del commercio illegale di fornitura di altri pezzi di uguale o maggiore interesse estetico.

Brief report about a dozen silver vessels with decorations in gold that date back to the Hellenistic period, published in the Bulletin of the Metropolitan Museum in New York (1984), the purchase of which occurred between 1981 and 1982. From the type of objects, but above all from the Greek engravings, it can be assumed that this is a composition, not unitary, datable to the latter half of the 3rd century B.C., perhaps the booty of a mercenary: but this does not help identify the place of origin. In cases like this, the clandestine excavation multiplies the illegal diggings, because it puts pieces of exceptional beauty on the market, which incites requests for illegal trade to supply other pieces having the same or more aesthetic interest.

Il parle brièvement du retrouvement d'une douzaine de récipients en argent décorés en or et remontant à la période ellénique, publiés dans le Bulletin du Metropolitan Museum de New York (1984), achat qui date de 1981 ou 1982. De la typologie de ces objets et surtout de la présence de gravures en langue grecque, il résulte qu'il s'agit d'un ensemble composite, non unitaire remontant à la deuxième moitié de III siècle a.J.C., probablement le butin d'un mercenaire: ce fait empêche l'identification du lieu d'origine de ces objets. C'est un exemple de comment les fouilles clandestines ont un effet de multiplication des fouilles illicites, car elles introduisent sur le marché des objets d'une beauté extraordinaire, ce qui entraîne la demande, sur le marché illicite, de pièces ayant une valeur esthétique aussi ou encore plus grande.

Giovanni Di Stefano

La necessità di un monitoraggio costante del flusso di transito nelle aste internazionali delle opere di arte antica appare evidente da un parziale censimento degli oggetti offerti in vendita nelle aste di Christie's e di Sotheby's tra il 1997 e il 2000: si tratta di pezzi di eccezionale valore (e le cifre di acquisto lo dimostrano ampiamente): vasi greci o dell'Italia Meridionale, marmi attici, statue e oggetti in bronzo, gioielleria. Il monitoraggio nazionale ed internazionale deve diventare un metodo istituzionalizzato da applicare nella ricerca scientifica, contestualmente alle altre azioni meritorie delle forze di Polizia. Ripropone l'istituzione di un vero e proprio "Osservatorio" paritetico fra le amministrazioni regionali e lo Stato, e fra tutti i corpi dello Stato.

The necessity to constantly monitor the transit flow of ancient works of art to international auctions appears clear from a partial census of the objects offered for sale in auctions at Christie's and Sotheby's between 1997 and 2000: these have been pieces of exceptional value (and the number of purchases shows the magnitude): Greek or Southern Italian vases, attic marbles, statues and objects in bronze, jewellery. National and international monitoring must become an institutionalised method to be applied in scientific research, at the same time as other remarkable actions by Police

forces. He reproposes the institution of a real, joint "Observatory" between regional and State administrations and among all State bodies.

Il est de plus en plus évident qu'il faut créer un système de monitoring des flux de transit aux ventes publiques internationales des œuvres d'art de l'antiquité. Cette nécessité est frappante à l'analyse des objets offerts aux cours des ventes publiques organisées chez Christie's et chez Sotheby's entre 1997 et 2000: il s'agit d'objets d'une valeur extraordinaire (et les chiffres d'achat le prouvent clairement): des vases grecs ou provenant de l'Italie du Sud, des marbres de l'Attique, des statues et des objets en bronze, des bijoux. Ce système de monitoring à l'échelle nationale et internationale, doit faire partie des méthodes officielles de recherche scientifique, comme toutes les autres méthodes utilisées par les forces de police. Il propose à nouveau, l'institution d'un véritable "Observatoire" où siègent les représentants des régions, de l'État et de toutes les institutions publiques concernées.

Ludovico Gippetto

A Palermo Extroart ha istituito uno sportello informativo "Wanted-presi per il verso giusto" all'interno degli spazi cinquecenteschi di un ex oratorio del centro storico. La struttura fornisce informazioni e strumenti per l'individuazione delle opere d'arte trafugate in Sicilia; per sensibilizzare il pubblico alla protezione dei beni culturali sono stati individuati due percorsi da seguire: la formazione e l'informazione. Si tratta di mettere in atto strumenti preventivi e di contrasto nei riguardi di un fenomeno che è direttamente proporzionale al grado di maturità di una società moderna ed evoluta, giacché il furto di beni culturali rappresenta la dispersione dell'identità di un popolo e quindi di una parte dell'umanità.

In Palermo, Extroart, has instituted an information window "Wanted - taken in the best way" within the fifteenth century spaces of a former oratory in the historic city centre. The structure supplies information and tools for identifying works of art looted in Sicily; to make the public aware of the protection of cultural heritage, two paths to be followed have been identified: training and information. This deals with putting into effect tools to prevent and to fight a phenomenon that is directly proportional to the degree of maturity of a modern, developed society, since the theft of cultural heritage represents the scattering of the identity of a population and therefore a part of humanity.

L'Extroart de Palerme a ouvert le guichet d'information "Wanted-pris du bon côté" à l'intérieur d'un oratoire du XVI siècle dans la cité. Ce guichet fournit des informations et des outils utiles à déceler les objets d'art volés en Sicile; deux parcours sont suivis pour sensibiliser l'opinion publique à la sauvegarde du patrimoine culturel: la formation et l'information. Il s'agit de mettre en place les outils de prévention et de répression d'un phénomène qui est directement proportionnel à la maturité d'une société moderne et évoluée, vu que le vol de biens culturel représente la destruction de l'identité des peuples et donc d'une partie de l'humanité.

Cesare Lampronti

Gli antiquari italiani operano nell'incertezza delle normative e nella sensazione che il proprio lavoro sia considerato in contrasto con quello delle istituzioni. Tuttavia un oggetto che esce da uno Stato verso un altro può essere anche un ambasciatore di cultura. Con l'abolizione delle dogane nell'Europa Unita si è irrigidito il controllo nei confronti dell'antiquariato e si è arrivati ad una minore libertà di circolazione delle opere d'arte: questo ha creato molte difficoltà per gli antiquari italiani, in quanto le opere d'arte in Italia valgono meno che negli altri paesi, favorendo così il loro commercio negli altri paesi, come Francia e Inghilterra.

Italian antiquities dealers operate under an uncertainty of regulations and the sensation that their work is considered in conflict with that of institutions. And yet, an object that leaves a country towards another can also be a cultural ambassador. The abolition of customs within the EU resulted in the stiffening of controls with regard to antiques and a reduction in the free circulation of works of art; this has created many difficulties for Italian dealers, since works of art in Italy have less value than in other countries, thus favouring their trade in other countries, such as France and England.

Les antiquaires italiens travaillent dans l'incertitude juridique et avec le sentiment que leur travail est considéré comme s'opposant à celui des institutions. Mais un objet qui est transporté d'un État à l'autre, peut être aussi bien ambassadeur de la culture de son pays. Avec l'élimination des douanes à l'intérieur de l'Union Européenne, les contrôles sur les antiquités ont été durcis et l'on est arrivé à une diminution de la liberté de circulation des œuvres d'art: ceci a créé des difficultés pour les antiquaires italiens, car les œuvres d'art en Italie valent moins que dans les autres pays, ce qui a entraîné une augmentation des commerces dans d'autres pays comme la France et l'Angleterre.

Riassunti – Summaries – Résumés

Stefano Alessandrini

I Gruppi Archeologici d'Italia sono la più importante organizzazione culturale di volontariato per la difesa dei Beni Culturali. Nel 1970 è iniziata una stretta collaborazione con il Nucleo TPA dei Carabinieri a Tarquinia e Cerveteri, che ha portato al sequestro di reperti trafugati e alla cattura di numerosi "tombaroli". È stato iniziato anche un lavoro di ricerca su foto di reperti trafugati e ne sono stati identificati circa trecento, passati per le case d'asta e gli antiquari e finiti in collezioni e musei in tutto il mondo. I Gruppi Archeologici d'Italia hanno un grande obiettivo: insegnare ai giovani di tutto il mondo il rispetto dell'immenso patrimonio italiano, che non è solo "nostro", ma appartiene ed apparterrà a tutti quelli che lo amano sinceramente come parte essenziale della cultura di tutti i popoli.

The Archaeological Groups of Italy are the most important volunteer cultural organisation in the defence of Cultural Heritage. In 1970, a close collaboration began with the Unit for the Protection of Artistic Heritage of the Carabinieri in Tarquinia and Cerveteri, which led to the seizure of stolen objects and the capture of numerous "tombaroli[1]". A search of photographs of stolen objects was also initiated and about three hundred were identified; the latter had passed through auctions houses and antique dealers and ended up in collections and museums throughout the world. The Archaeological Groups of Italy had a major objective: to educate young people throughout the world to respect the enormous Italian artistic heritage, which is not only "ours", but belongs and shall belong to everyone who sincerely loves it as an essential part of the culture of all populations.

Les "Groups Archéologiques d'Italie" sont l'organisation bénévole la plus importante dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel. En 1970, ces groupes sont entrés en coopération avec la cellule Patrimoine Culturel des Carabinieri à Tarquinia et Cerveteri, ce qui a mené à la saisie d'objets volés et à l'interpellation de nombreux "tombaroli[2]". Cette organisation a aussi entamé un travail de recherche sur des photos d'objets archéologiques volés et en a identifié environ trois cent, qui, en passant par les maisons de vente et les antiquaires sont finis dans les collections et les musées de nombreux pays. Les "Groups Archéologiques d'Italie" ont un objectif très ambitieux: apprendre aux jeunes de tous les pays à respecter l'immense patrimoine italien, qui n'appartient pas uniquement à l'Italie, mais à tous ceux qui l'aiment sincèrement en tant que partie essentielle de la culture de tous les peuples.

Kenneth Polk

Esamina il mercato degli oggetti di antiquariato frutto di saccheggi, come uno dei numerosi mercati clandestini e suggerisce strategie sulla base di concetti derivati da analisi criminologiche. La circolazione illecita di reperti archeologici trafugati ha caratteristiche in comune con il mercato della droga, tuttavia con connotazioni specifiche. Il mondo dell'arte è consapevole che provvedimenti di embargo nei paesi dell'offerta in via di sviluppo non evitano le esportazioni; il loro unico risultato è la creazione di un mercato clandestino. Due messaggi dovrebbero essere chiari. Il primo: i mercati clandestini sono guidati, fondamentalmente, dalla domanda. Il secondo: anche se basati su buoni presupposti, i tentativi volti a limitare soltanto l'offerta sono inefficaci, e potrebbero creare effetti molto dannosi, quali la corruzione del sistema politico e del sistema giudiziario. È necessario cambiare i modelli di consumo, in modo tale che i mercanti non vendano, e gli acquirenti non acquistino reperti archeologici, la cui provenienza non sia certa e pienamente documentata. È inoltre necessario sviluppare una serie di leggi penali, provvedimenti civili, codici di comportamento per i musei e per il commercio, codici deontologici delle associazioni commerciali che garantiscano che i materiali frutto di saccheggi non vengano immessi sul mercato, e che i consumatori siano informati sulle conseguenze dell'acquisto di materiali illeciti.

This paper examines the market in plundered antiquities as one of many illegal markets, deriving from criminological analysis ideas. The traffic in plundered archaeological material shares many features with markets such as those involved with illicit drugs, though with unique features. The art world knows that embargo legislation in developing source nations does not prevent export; it only ensures that the traffic goes underground. Two messages should be clear. One, illegal markets are driven, fundamentally, by demand. Two, no matter how good the intentions, attempts to restrict supply alone will not only prove ineffective, but they are likely to result in exceptionally harmful side effects in terms of the corruption of political and criminal justice processes. It is necessary to change the patterns of consumption so that dealers will not sell, and consumers not buy, archaeological material which is not properly and fully provenanced. A mesh of criminal laws, civil regulation, museum and trade codes of practice, and trade association codes of ethics need to evolve that not only assure that plundered material will not go on the market, but ultimately that consumers are educated regarding the consequences of their purchase of illicit material.

Il analyse le marché des pièces archéologiques en provenance de pillages, comme un de nombreux marchés illicites et suggère des stratégies sur la base d'analyses criminologiques. La circulation illicite de pièces archéologiques volées présente certaines caractéristiques du trafic de la drogue, mais avec des particularités spécifiques. Le monde de l'art est conscient que les mesures d'embargo dans les pays de l'offre en voie de développment n'évitent pas les exportations; le résultat est la création d'un marché illicite. Deux messages devraient être clairs. Le premier: les marchés illicites sont surtout entraînés par la demande. Le deuxième: même si les prémisses sont valables, les tentatives qui ne limitent que l'offre sont inefficaces et pourraient provoquer des effets très dangereux, comme la corruption du système politique et judiciaire. Il faut changer le modèle de consommation, de façon que les marchands ne vendent pas, et les acquéreurs n'achetent pas de pièces archéologiques, de provenance douteuse et partiellement documentée. Conditions nécessaires sont en outre la promulgation de lois pénales, de dispositions civiles et la

[1] NdT looter of ancient tombs.
[2] NdT pilleur de tombes antiques.

rédaction de codes de comportment pour les musées et le marché, de codes déontologiques pour les associations des marchands qui garantissent que les objets en provenance de pillages ne soient pas introduits sur le marché et que les consommateurs soient informés sur le marché.

Giorgio Attard

A seguito della ristrutturazione del Ministero delle Finanze le funzioni svolte dal Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette sono state attribuite ad una nuova struttura autonoma, l'Agenzia delle Dogane, che svolge attività a carattere tecnico-operativo d'interesse nazionale, comunitario e internazionale, con particolare riguardo ai settori strategici, quali l'antifrode. Fin dall'entrata in vigore dell'Unione Doganale, l'Amministrazione Doganale ricopre un ruolo di primo piano nella prevenzione e nel controllo della circolazione illecita di merci comunitarie ed extracomunitarie. È evidente che il controllo risulta più incisivo nei confronti dei beni culturali catalogati e censiti, mentre assai più difficoltosa appare l'individuazione dei traffici di reperti archeologici di difficile individuazione e catalogazione. Tutte le azioni di contrasto internazionale al traffico illecito di beni del patrimonio artistico sono regolate da Convenzioni multilaterali e da accordi bilaterali; a livello doganale europeo, è attualmente in vigore la Convenzione di Napoli I. Sarebbe auspicabile la realizzazione di una convenzione internazionale, possibilmente negoziata in ambito ONU.

Following the re-organisation of the Ministry of Finance, the duties of the Customs and Excise Department have been assigned to a new independent body: the Customs Agency, performing technical duties of national scope as well as EU and international scope, and specific attention is given to important and strategic fields such as fraud. Since the establishment of the Customs Union, Customs has had a leading role in the prevention and control of the illicit circulation of EU and non-EU goods. This control is more effective in the case of catalogued and inventoried cultural goods, whereas it is more difficult to identify archaeological findings which are not easy to catalogue. All the international measures to fight the illicit circulation of cultural goods are defined by multilateral Conventions and by bilateral agreements; the Naples I Convention has been adopted by European customs. It is hoped that an international convention, within the UN framework, could be agreed.

À la suite de la réorganisation du Ministère des Finances, les tâches qui appartenaient au Département des Douanes et des Impôt Directs ont été attribuées à une nouvelle structure autonome, l'Agence des Douanes, qui exerce une activité technico-opérationnelle sur le plan national, communautaire et international, en particulier dans les domaines stratégiques comme l'anti-fraude. Depuis l'entrée en vigueur de l'Union Douanière, l'Administration des Douanes joue un rôle de premier plan dans la prévention et le contrôle de la circulation illicite de biens communautaires et non-comunautaires. Il est évident que les contrôles sont plus efficaces par rapport aux biens culturels catalogués et recensés, tandis qu'il est beaucoup plus difficile de déceler les trafics de biens archéologiques non inventoriés. Toutes les actions internationales de lutte contre le trafic illicite de biens appartenant au patrimoine artistique sont réglementées par des Conventions multilatérales et des accords bilatéraux; à l'échelle européenne, est actuellement en vigueur la Convention de Naple I. Il est souhaitable qu'une convention douanière internationale puisse être négociée au niveau de l'ONU.

Paolo Giorgio Ferri

Alle Autorità inquirenti si pone un preciso dilemma: se convenga recuperare un determinato reperto archeologico o, invece, tentare di contrastare l'attività criminale disincentivando il fenomeno degli scavi clandestini. Per rendere maggiormente incisiva l'attività investigativa si potrebbe consentire alla Polizia Giudiziaria di effettuare acquisti simulati; di soprassedere a sequestri quando siano in corso altre attività ed indagini parallele; e forse, porre in essere una legislazione premiale per chi collabori e consenta non solo di recuperare beni trafugati, ma soprattutto di debellare le organizzazioni criminali, indicando se possibile i siti di scavo dei beni stessi. Un tema giuridico ricorrente in materia di reperti archeologici è quello inerente la loro attribuzione in proprietà e, quindi la loro qualificazione giuridica. Ma per un reperto archeologico non dovrebbe essere più necessario fornire la prova da quale sito sia stato scavato, essendo sufficiente che provenga da uno scavo, che si presuppone clandestino. Altro reato che viene perpetrato contro i beni archeologici è il delitto di esportazione clandestina, talvolta solo in modo figurato. Nel c.d. brigantaggio archeologico vengono causati danni di tre tipi: all'oggetto stesso, al monumento che lo conteneva o al contesto e agli oggetti rimasti. L'assenza di una catalogazione dell'oggetto potrà essere ritenuto sicuro indice di illecita acquisizione.

Investigating authorities face a clear dilemma: whether it is worthwhile to recover a certain archaeological object or, rather, attempt to fight criminal activity by deterring the phenomenon of illicit excavations. To make the investigations sharper, the Criminal Police could be allowed to effect simulated purchases; to defer seizure when other activities and parallel investigations are in progress; and perhaps, initiate a rewarding legislation for whoever collaborates and consents not only to recover stolen objects, but above all, eradicate criminal organisations, by indicating, if possible, the excavation sites of the objects themselves. A recurring legal issue in matters regarding archaeological findings concerns the title and, therefore, their legal status. But it should no longer be necessary to supply proof of which site an archaeological findings has been excavated from, it being sufficient to know that it comes from a supposed, illegal excavation. Another crime that is perpetrated against archaeological objects is that of illicit exportation, sometimes

only figuratively. In the "brigantage" of archaeological sites, three kinds of damages are caused: to the object itself, to the monument that held it and to the context and remaining objects. The absence of cataloguing the object could be considered sure indication of illicit purchasing.

Les enquêteurs se trouvent face à un dilemme: s'il convient de récupérer un certain objet archéologique ou si plutôt il n'est plus utile de tenter de contrer les organisations criminelles afin de décourager les fouilles clandestines. Afin de rendre plus performantes les investigations, il est souhaitable de consentir à la Police Judiciaire de procéder à des achats simulés; de reporter certaines saisies lorsque d'autres enquêtes sont en cours, et peut-être de prévoir une réglementation qui accorde des prîmes à d'éventuels informateurs qui fassent récupérer les biens volés, et surtout permet de démanteler les organisations criminelles, en indiquant, si possible, les lieux mêmes des fouilles clandestines. Une des questions juridiques les plus débattues en matière de biens archéologiques est celle qui concerne l'attribution de propriété, et donc leur qualité juridique. Mais pour les biens archéologiques il ne devrait plus être nécessaire de fournir la preuve de la provenance d'un site déterminé, il suffit que ce bien soit le produit de fouilles que l'on estime illicites. Un autre crime qui a souvent pour objet les biens archéologiques est le délit d'exportation illicite, parfois uniquement en forme figurée. Dans ce qu'on appelle le "brigandage archéologique" trois types de dommage sont mis en cause: à l'objet même, au monument ou au site qui l'abritait, et aux objets restant sur place. L'absence de catalogage de l'objet peut donc être un indice certain d'acquisition illicite.

Vincenzo Basso

La figura del classico "tombarolo" è stata soppiantata da soggetti tecnicamente esperti e padroni del territorio. Le regioni italiane più esposte sono il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia, mentre le rotte dei traffici illeciti delle opere d'arte, favorite dall'abbattimento delle frontiere, riguardano la Svizzera, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti e si ricollegano all'area della criminalità comune, interna e internazionale con il ricorrente intreccio fra traffici clandestini di beni culturali e quelli della droga, della prostituzione e delle armi. L'attività della Guardia di Finanza si sviluppa attraverso l'analisi delle implicazioni del fenomeno, anche in relazione alla sottrazione di redditi o cespiti patrimoniali all'imposizione fiscale, al riciclaggio di denaro sporco; la sorveglianza del mercato ufficiale dell'antiquariato; il controllo ai valichi di confine; l'azione di vigilanza con perlustrazioni ed appostamenti nelle zone archeologiche. Ricorda l'importante contributo offerto dalla componente aero-navale della Guardia di Finanza nella vigilanza delle principali zone archeologiche marine e il recente Protocollo siglato in data 11.4.2000 a Palermo tra il Corpo e la Regione Siciliana per la tutela dei beni archeologici sommersi. Annuncia la costituzione del "Nucleo Speciale Servizi Extratributari", alle cui dipendenze opera il "Gruppo tutela patrimonio archeologico".

The figure of the traditional "tombarolo[1]" has been ousted by technically expert parties who know well the territory. The most exposed Italian regions are Lazio, Campania, Apulia and Sicily, while the routes for the illicit trafficking of works of art, supported by the opening up of borders, involve Switzerland, Great Britain and the United States. These routes are connected with common, domestic and international criminality and with the mingling of illicit circulation of cultural heritage and drugs, prostitution and weapons. Revenue Guard Corps activities are developed through the analysis of the implications of the phenomenon and also in relation to: the concealment of profits or asset sources, fiscal taxes and money laundering; the surveillance of the official market for antique objects; the control of borders; surveillance actions with searches; and lying in wait in archaeological areas. He recalls the important contribution offered by the air-sea component of the Revenue Guard Corps in guarding important marine archaeological areas and the recent Memorandum signed on 11.4.2000 in Palermo between the Carabinieri and the Sicilian Region for the protection of underwater archaeological goods. He announces the constitution of the "Special Unit for non-Fiscal Services", under which the "Group for the Protection of Archaeological Heritage" operates.

La figure classique du "*tombarolo*[2]" a été remplacée par des délinquants expérimentés et connaisseurs du territoire. Les régions italiennes les plus frappées sont le Latium, la Campanie, les Pouilles et la Sicile, tandis que les filières des trafics illicites d'œuvres d'art, favorisées par l'élimination des frontières, vont vers la Suisse, l'Angleterre et les États Unis et s'appuient à la criminalité commune, intérieure et internationale, qui ajoute aux trafics illicites de drogue, d'armes et de proxénétisme, le trafic de biens culturels. L'action de la *Guardia di Finanza* est supportée par l'analyse de tous les aspects du phénomène, y compris les manques de déclaration au fisc de certains revenus ou de certaines propriétés, le blanchiment d'argent sale, la surveillance du marché antiquaire officiel, les contrôles aux frontières, les actions d'observation et de contrôle des sites archéologiques. Il rappelle l'activité de surveillance des principaux sites archéologiques marins, effectuée par les unités aéronavales de la Guardia di Finanza, ainsi que le récent Protocole signé à Palerme le 11 avril 2000 entre le Corps de la Guardia di Finanza et l'administration régionale sicilienne pour la sauvegarde des biens archéologiques sous-marins. Il annonce la création de la "Cellule spéciale des Services extra-fiscaux", dont dépend le "Groupe pour la sauvegarde du patrimoine archéologique".

Riassunti – Summaries – Résumés

Silvana Balbi de Caro

Si richiama l'attenzione sulla necessità oramai improcrastinabile che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si doti di una struttura in grado di attuare in maniera sistematica ed organica un'azione di tutela sul "bene numismatico": si propone quindi la creazione di un Istituto Centrale per la Numismatica, che solo potrà assicurare la realizzazione di una struttura specialistica all'avanguardia nel nostro paese e in linea con le migliori realizzazioni presenti all'estero, capace di coniugare le esigenze primarie di tutela del "bene" numismatico con le necessità di una corretta fruizione dell'immenso patrimonio numismatico nazionale, sia di quello raccolto in una miriade di collezioni pubbliche e private o custodito presso le case d'asta e nei negozi dei commercianti autorizzati, sia di quello ancora presente nel sottosuolo del nostro paese. L'Istituto dovrà essere in grado di assicurare in tal modo, oltre ad un'efficace azione di tutela, di catalogazione, di fruizione, di ricerca sul piano degli studi storici e storico economici, anche una più tempestiva collaborazione con le forze dell'ordine sia nel campo della prevenzione, del recupero e della tutela del bene numismatico sia nella lotta al fenomeno delle falsificazioni e contraffazioni.

She calls attention to the pressing necessity of the Ministry of Cultural Heritage and Activities to establish a structure to protect "numismatic property" in a systematic manner and include law enforcement bodies; a proposal is made for the creation of a Central Institute for Numismatics, that could assure the creation of a special, advanced structure in our country, which would be up-to-date with the best structures existing abroad, and able to combine the primary needs for protecting numismatic "property". This necessitates a correct fruition of the immense, national numismatic heritage, intending both that collected in a multitude of public and private collections or kept in auction houses and authorised trade shops, and the one still to excavated in our country. This way the Institute should be able to assure, aside from an effective action of protection, cataloguing, fruition, historical studies and economics research, also a more timely collaboration with law enforcement agencies in both the field of prevention, recovery and protection of numismatic property as well as the fight against forgery and counterfeits.

Elle souligne la nécessité, désormais inéluctable pour le Ministère des Biens et des Activités Culturelles italien de se doter d'une structure qui soit en mesure de mettre en place une action systématique et organique pour la sauvegarde des biens numismatiques: elle propose donc la création d'un Institut Central de Numismatique, qui, seul, peut assurer une action spécifique et moderne et atteindre les niveaux déjà rejoints dans d'autres pays. Cette structure pourrait unir l'exigence primaire de protéger les biens numismatiques avec la demande de jouissance de l'immense patrimoine numismatique national, qu'il soit conservé dans des collections publiques ou privées, auprès des maisons de vente ou des commerçants autorisés, ou qu'il se trouve encore enterré dans les sous-sols du pays. Ainsi, l'Institut pourra garantir, non seulement une action efficace de protection du patrimoine dé inscription dans les repertoires de janissance, de recherches historiques et historique-économique, mais aussi une collaboration avec les forces de l'ordre plus efficace, aussi bien pour ce qui est de la prévention, de la récupération et de la sauvegarde des biens numismatiques, que dans la lutte à la contrefaçon et à la production de faux.

Gianfranco Donadio

In questi ultimi anni è aumentata la consapevolezza dello straordinario interesse che la criminalità organizzata ripone nel traffico delle opere d'arte, in particolare dei beni archeologici. Questo tipo di attività illecita ha oramai il carattere della continuità, della organizzazione professionale e costituisce un vero e proprio mercato economico regolato da principi tipici del mercato: grande mobilità dei beni, articolazioni ramificate di strutture di vendita e di intercettazione delle offerte. L'accrescersi del livello di attenzione degli organi di controllo e le politiche di contrasto nel settore specifico del riciclaggio delle banconote ha determinato scelte consequenziali da parte delle centrali criminali, che hanno sostituito le divise nazionali con altri beni. Spesso la criminalità adopera strumenti di contabilità artefatta, con pagamenti in nero, al di fuori di uno schema contabile, certamente notissimi alla criminalità organizzata, che ne fa largo uso in quanto incontra l'atteggiamento conveniente ed omertoso del venditore. Con il Decreto Legislativo n. 374 del 1999 è stato fatto un importante passo avanti, perché ha compreso il commercio di cose antiche e l'esercizio delle case d'asta o delle gallerie d'arte nel novero delle professioni che devono porre in essere un dispositivo di prevenzione antiriciclaggio.

In recent years, there had been an increase in the awareness of the extraordinary interest that organised crime places in the trafficking of works of art, particularly archaeological findings. This kind of illicit activity has assumed a character of continuity and professional organisation and constitutes a real economic market regulated by principles typical of the market: high mobility of the objects, specialised divisions of sales and interception of offers. The growth in the amount of attention paid by controlling organs and fighting policies in the specific sector of money laundering has determined consequential choices by criminal centres that have substituted national currencies with other objects. Often crime uses false accounting with undeclared payments, outside an accounts register, quite well known to organised crime, that makes wide use when a complacent seller is found. An important step forward was made by Law no. 374/1999, because it included the trade in antique objects and the exercise of auction houses or art galleries in numbering the professions that have to initiate a system to prevent money laundering.

Au cours des dernières années, les autorités ont de plus en plus pris conscience de l'intérêt particulier que le crime organisé porte au trafic d'œuvres d'art et surtout de biens archéologiques. Cette activité revêt désormais un

caractère de continuité, d'organisation professionnelle et constitue un véritable marché économique réglementé par les lois typiques du commerce: mobilité des biens, ramification des structures de vente et interception de l'offre. L'attention accrue de la part des organes de contrôle et les politiques de riposte dans le secteur du blanchiment d'argent, a engendré chez les organisations criminelles un changement de route qui les a amenées à remplacer les devises nationales avec d'autres biens. Les grandes organisations criminelles utilisent souvent des outils comptables faussés, avec des payements au noir hors comptabilité, que ces organisations utilisent dans la plupart des transactions qu'elles effectuent et peuvent compter bien sûr, sur la complaisance et le silence des vendeurs. Grâce au Décret Législatif n.374 de 1999, un important pas en avant a été fait, car ce décret inscrit le commerce d'objets anciens et l'activité des maisons de vente ainsi que des galeries d'art parmi les professions qui se doivent de mettre en place un dispositif anti-blanchiment.

Raffaele Tamiozzo

Riassume le attuali normative internazionali in materia di protezione dei beni culturali e di lotta contro i traffici illeciti. L'articolo 128 del Trattato di Maastricht al Titolo IX dedicato alla cultura, dopo aver riaffermato il principio che la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, precisa tuttavia che ciò deve intendersi 'nel rispetto delle diversità nazionali e regionali degli stessi singoli Stati'; al comma 5 precisa come il contributo alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi della valorizzazione e dello sviluppo della cultura 'possa essere offerto attraverso azioni di incentivazione, ad esclusione tuttavia di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri'. Orbene la protezione e la valorizzazione dei beni culturali potrebbero essere conseguite proprio attraverso il superamento del concetto del rispetto delle legislazioni interne. Evidenzia l'esigenza di omogeneità di criteri nella normativa internazionale di tutela dei beni culturali, le anomalie del sistema vigente e le ragioni della proposta di elaborare un Testo Unico di norme internazionali per la tutela dei beni culturali.

This speech summarises current international regulations regarding the protection of cultural heritage and the fight against illicit trafficking. Article 128 of the Maastricht Treaty under Heading IX, dedicated to culture, after having reconfirmed the principle that the Community shall contribute to the flowering of the cultures of Member States, specifies, however, that this must be done 'while respecting their national and regional diversity'; section 5 specifies how the contribution towards effecting aims and objects for the improvement and development of culture 'shall adopt incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States'. So the protection and improvement of cultural objects could be achieved by surmounting the concept of respect for internal legislation. He points out the need for homogeneity of the criteria in international regulations for the protection of cultural objects, the anomalies of the system in force and the reasons for the proposal to draft a Consolidation Act of international standards for the protection of cultural objects.

Il illustre les normes internationales en matière de protection des biens culturels et de lutte contre les trafics illicites. L'art.128 du traité de Maastricht réaffirme, au titre IX consacré à la culture, le principe que la Communauté participe à l'épanouissement des cultures des États membres, en précisant néanmoins, que cette action doit être exercée "dans le respect des différences nationales et régionales des États membres"; à l'alinéa 5, ce même article précise que la participation à la réalisation des fins et des objectifs de mise en valeur et de développement de la culture "peut être fournie par des actions d'encouragement, faite exception de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les États membres". En réalité, on ne peut réellement sauvegarder et mettre en valeur les biens culturels qu'en dépassant la notion de respect des législations internes. Il souligne l'exigence d'harmoniser les critères d'une législation internationale de protection des biens culturels, les anomalies du système en vigueur et les raisons qui devraient mener à l'élaboration d'un Texte Unique de normes internationales pour la sauvegarde des biens culturels.

Anna Maria Moretti

Il fenomeno del saccheggio del patrimonio culturale, soprattutto di quello archeologico, potrà essere stroncato solo grazie alla crescita di una coscienza collettiva; uno strumento formidabile è la sensibilizzazione al problema dei giovani. L'Autore ripercorre a grandi linee la storia di alcune delle più prestigiose collezioni ottocentesche di reperti etruschi, frutto di scavi della seconda metà dell'Ottocento, soprattutto in Etruria, per lo più mirati soltanto alla scoperta del pezzo eccezionale, un'intensa attività legata al commercio antiquario. Una serie di oggetti di grande valenza storica è stata recuperata nell'ambito di una operazione coordinata dalla Procura delle Repubblica di Roma con la collaborazione dell'Autorità Giudiziaria svizzera. Circa mille immagini su un totale di dodicimila fotografie sequestrate sono state inserite nel sito Internet dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio Artistico: alcuni musei europei hanno risposto alla richiesta lanciata via Internet ed hanno ammesso di aver acquistato alcune di quelle opere. Per tutti questi casi sono scattate le indagini da parte della Magistratura italiana che ha già richiesto e si accinge a farlo con rogatoria internazionale la restituzione dei reperti, dimostrando la loro uscita illegale dall'Italia.

The looting of cultural and especially archaeological heritage could only be eliminated with an increase in collective awareness; educating young people to the problem represents a very effective solution. The Author traces a broad outline of the history of some of the most prestigious 18th century collections of Etruscan findings; during the second half of the 18th century, there was a real explosion of interest with an increase of archaeological excavations, above all in Etruria, which was mostly aimed only at discovering exceptional pieces; an intense activity connected to the antiques trade. A number of objects of great historical importance was recovered during an operation co-ordinated by the Public Prosecutor's Office in Rome with the collaboration of the Swiss Legal Authorities. About one thousand images out of a total of twelve thousand photographs seized were inserted into the Web site of the Carabinieri for the Protection of Artistic Heritage: some European museums have replied to the request launched via Internet and have admitted to having purchased some of these objects. For all these cases, investigations have been set up by the Italian Magistrate that has already requested and is undertaking the restitution of the finds with a international rogatory letter, hereby demonstrating their illegal export from Italy.

Le problème du pillage du patrimoine culturel, surtout du patrimoine archéologique, ne pourra trouver de solution que grâce à la création d'une conscience collective; un outil formidable est représenté par la sensibilisation des jeunes. Elle trace, à grandes lignes, l'histoire des collections les plus prestigieuses du XIX siècle de pièces archéologiques étrusques; à la base de la deuxième moitié du XIX siècle, il y eut un épanouissement de l'intérêt pour l'archéologie qui mena non seulement à de très nombreuses fouilles, surtout en Etrurie, visant surtout à la découverte de pièces exceptionnelles, mais aussi à l'explosion des commerces d'antiquaires. Une série d'objets de grande valeur historique a été récupérée dans le cadre d'une enquête diligentée par le Parquet de Rome en collaboration avec les Autorités judiciaires suisses. Environ mille, des douze mille photos saisies, ont été chargées sur le site Internet des Carabinieri de la Protection du Patrimoine Artistique: nombres de musées européens ont répondu aux questions posées en ligne par les Carabinieri en admettant d'avoir acheté certains de ces objets. À ce point l'Autorité Judiciaire italienne a déclenché les enquêtes et, par voie de rogatoire internationale, a demandé, ou est sur le point de demander la restitution de ces objets, après avoir démontré qu'ils sont sortis du territoire de façon illicite.

Marina Mazzei

In Puglia, lo scavo clandestino fa parte della storia dell'archeologia. È un fenomeno che va analizzato, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche culturale e sociale. Gli interventi repressivi consentono di recuperare il reperto archeologico, ma non di identificare la sua provenienza reale ed il suo contesto. Un altro fenomeno dell'area pugliese riguarda la circolazione di falsi, il cui livello di falsificazione è molto raffinato e presuppone la conoscenza dell'oggetto originale, che talvolta viene rintracciato sul mercato antiquario. I problemi in Puglia sono di due tipi: il materiale archeologico disperso, già in commercio, merita di essere comunque recuperato, o almeno conosciuto; il sottosuolo archeologico richiede una protezione totale. La Soprintendenza Archeologica della Puglia auspica che almeno nelle aree a maggior rischio, quali la provincia di Foggia, sia attivata una sezione del Nucleo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico; inoltre si sta cercando di organizzare un centro di analisi dei falsi al servizio delle regioni del Meridione, secondo un progetto già avviato d'intesa con il CNR (Progetto Mezzogiorno); si sta inoltre completando un progetto di informatizzazione delle aree archeologiche pugliesi sottoposte a maggior rischio.

In Apulia, illicit excavation is part of archaeological history. It is a phenomenon that must be analysed not only from the commercial point of view, but also from cultural and social points of view. Repressive interventions allow the archaeological findings to be recovered, but not to identify their true provenance nor its context. Another phenomenon in the Apulian area concerns the circulation of counterfeits, whose falsification is very sophisticated and requires knowledge of the original object, which can occasionally be traced on the antiquities market. There are two problems that need solving in Apulia: scattered archaeological material already on the market deserves to be recovered, or at least known; the archaeological sites require total protection. The archaeological Superintendence in Apulia hopes that at least in high risk areas, such as the province of Foggia, a section of the Unit of the Carabinieri Headquarters for the Protection of Artisitic Heritage will be established; moreover, an attempt is being made to organise a centre for analysing counterfeits; it is to be at the service of southern regions and created according to a project already started up in agreement with CNR (Progetto Mezzogiorno - Project for the South). Another project for computerising high-risk Apulian archaeological areas is also under completion.

Dans les Pouilles, les fouilles clandestines font partie de l'histoire de l'archéologie. C'est un phénomène que nous devons analyser non seulement du point de vue commercial, mais aussi culturel et social. L'action de répression permet de récupérer des pièces archéologiques mais non d'identifier leur provenance réelle, ni leur contexte. Un autre phénomène typique de cette région est la contrefaçon d'objets, un niveau de falsification très raffiné qui présuppose la connaissance parfaite de l'original, qui parfois est repéré sur le marché de l'antiquité. Encore, dans cette région le problème se présente sous deux volets différents: premièrement le matériel archéologique dispersé mérite d'être récupéré, ou au moins, connu; deuxièmement les sites archéologiques demandent une protection totale. La Direction Archéologique des Pouilles souhaite qu'au moins dans les zones les plus en danger, comme la province de Foggia, soit activée une section du Unité Protection duPatrimoine Artistique. De plus on est en train d'organiser un centre d'analyse des faux au service de toutes les régions du sud, selon un projet déjà amorcé en collaboration avec le Centre National de Recherches (Projet Mezzogiorno), enfin, le programme d'informatisation des zones archéologiques les plus à risques des Pouilles est sur le point d'aboutir.

Marcello Guaitoli

Il sistema informativo per il quadro generale del patrimonio archeologico per campioni è un sistema complesso, a gestione rapida, che deve servire al Comando Tutela Patrimonio Artistico e al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri per effettuare un lavoro di tutela e monitoraggio delle aree archeologiche; quindi non solo azioni di recupero, ma un'azione importantissima di monitoraggio e tutela con l'intento di definire tipologie, modi e consistenza dei danni al patrimonio, con particolare attenzione in prima fase a quelli derivanti dall'attività di scavo clandestino. Esamina alcune zone campione da sottoporre all'analisi integrale e sistematica: alcuni complessi dell'Etruria Meridionale, della Puglia, del Lazio e della Campania, con priorità assoluta nel grande abitato di Arpi, dove il fenomeno ha raggiunto nell'ultimo decennio livelli non tollerabili.

The IT system for a general picture of the archaeological heritage by samples is a very complex and fast management system, that the Protection of Artistic Heritage and the Helicopter Unit of Carabinieri should use to protect and monitor archaeological areas; thus, it is to be used not only to recover cultural goods, but also to protect and monitor with the aim of defining types, approaches and damages against cultural heritage, especially damages caused by illegal excavation. He discusses some areas which are to be analysed thoroughly: a few sites in southern Etruria, della Apulia, in Latium and Campania, and the highest priority is represented by the town of Arpi, where this phenomenon has risen to too high levels over the last decade.

Le système informatique pour un tableau du patrimoine archéologique par echantillon est un système complexe, de gestion rapide, qui représente un aide à l'Unité Protection du Patrimoine Artistique et à l'Unité Hélicoptères des Carabinieri pour la sauvegarde et le monitoring des sites archéologiques; donc non seulement des actions de récupération, mais aussi des actions importantes de monitoring et sauvegarde dans le but de définir les typologies, les manières d'agir et la consistance des dommages au patrimoine, avec une plus grande attention, à la phase initiale, pour les dommages en provenance de fouilles clandestines. Il définit des echantillons à analyser de façon intégrale et systématique: des sites de l'Etrurie Méridionale, de la Pouilles, du Latium et de la Campanie, donnant toute priorité à l'agglomeration d'Arpi, où le phénomène a enregistré ces dix dernières années des niveaux intolérables.

Claudio Mocchegiani Carpano

Quale Direttore del Servizio Tecnico dell'Archeologia Subacquea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, illustra i problemi dell'archeologia subacquea in Italia; fondamentale è la necessità di conoscere i siti archeologici sommersi sia in acque marine, che lacustri o fluviali. Inoltre si propone di porre sotto tutela una fascia più ampia di mare lungo le coste italiane, in modo da comprendere un numero maggiore di aree archeologiche sottomarine. Rimane insoluto il problema dei recuperi di relitti in ottimo stato di conservazione in acque internazionali; il risultato di questi recuperi viene immesso nel mercato internazionale con un gravissimo danno per la ricerca storica.

The Director of the Technical Service for Underwater Archaeology at the Ministry of Cultural Heritage and Activities, illustrates the problems of underwater archaeology in Italy; there is a fundamental necessity to know underwater archaeological sites both in seawater and lake or river water. Moreover, a proposal is in act to place a wider strip of sea along the Italian coast under protection, in order to comprise a lager number of underwater archaeological areas. The problem of recovering wrecks in an excellent state of preservation in international waters remains unresolved; the result of these recoveries is placed on the international market, hereby very seriously damaging historical research.

En qualité de Directeur du Service Technique d'Archéologie Sous-marine du Ministère des Biens et des Activités Culturelles, il illustre les problèmes de l'archéologie sous-marine en Italie: il est impératif de connaître les sites

archéologiques submergés tant sous les eaux maritimes que lacustres et fluviales. Il souhaite de pouvoir placer sous tutelle une zone plus vaste le long des côtes italiennes, de façon à englober un plus grand nombre de sites archéologiques sous-marins. Encore sans solution le problème de la récupération d'épaves encore très bien conservées qui se trouvent dans les eaux internationales; les pièces appartenant à ces épaves sont commercialisées sur le marché international, au détriment de la recherche historique.

Stefano Mogini

Illustra le origini e le funzioni dei Magistrati di collegamento (sedici in Europa): sono diventati, da risposta a situazioni di crisi e di emergenza, uno strumento ordinario di facilitazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria tra paesi europei, ed anche non europei. A partire dall'esperienza concreta dei Magistrati di collegamento nel 1997, il Consiglio dei Ministri, della Giustizia e degli Affari Interni dell'Unione Europea, hanno adottato un'azione comune che invita appunto i governi dei quindici paesi a scambiarsi tra di loro Magistrati di collegamento per facilitare i rapporti di cooperazione giudiziaria. Il loro inserimento all'interno dei Ministeri della Giustizia permette di stabilire dei rapporti continuativi e diretti tra amministrazioni centrali della Giustizia e tra colleghi che operano presso gli uffici giudiziari dei nostri paesi. Espone i limiti degli strumenti attualmente in uso, la Commissione rogatoria internazionale, che tende al sequestro del bene illecitamente esportato, ed alla restituzione secondo gli articoli 3 e 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959.

He illustrates the origins and functions of the liaison judges (sixteen in Europe): having started with replying to crisis and emergency situations, they have become an ordinary tool in facilitating co-operative judicial relations among European as well as non-European countries. Starting from the concrete experience of liaison judges in 1997, the Council of Ministries, Justice and Interior in the European Union have adopted a common action that invites the governments of the fifteen Member States to have an exchange of liaison judges in order to facilitate co-operative judicial relations. Their introduction into the Ministries of Justice permits the setting up of continuous, direct relations among central administrations of Justice and among colleagues who operate in judicial offices in their own countries. He expresses the limitations of presently used tools, the international rogatory Commission, that tends to seize illicitly exported property, and restore it according to articles 3 an 6 of the Council of Europe Convention of 1959.

Il illustre les origines et les fonctions des magistrats de liaison (seize en Europe) qui, après avoir été mis en place afin de répondre à des situations de crise et d'urgence, sont devenus, les instruments courants de la coopération judiciaire entre les pays européens et non européens. À partir de l'expérience sur le terrain des magistrats de liaison, en 1997, le Conseil des Ministres, de la Justice et de l'Intérieur de l'Union Européenne, ont adopté une action commune invitant les gouvernements des quinze à s'échanger les magistrats de liaison afin de faciliter la coopération judiciaire. L'introduction de ces magistrats au sein des Ministères de la Justice permet d'établir des relations permanentes et directes entre les administrateurs de la Justice au niveau central et leur collègues en fonction dans les différents tribunaux des États membres. Il explique les limites des outils actuellement en vigueur, comme les commissions rogatoires internationales, dont le but est d'obtenir la saisie des biens exportés illicitement, et la restitution aux termes des articles 3 et 6 de la Convention du Conseil de l'Europe de 1959.

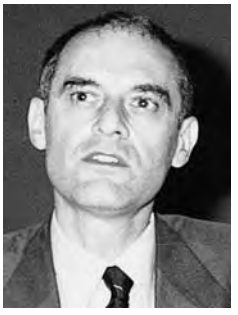

Manlio Frigo

Esamina la validità degli strumenti legislativi a tutela degli oggetti d'arte esportati illegalmente: la Convenzione dell'UNESCO del 1970 sul piano internazionale e la direttiva 93/7/CEE nell'ambito comunitario. La Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 contempla la duplice ipotesi della *restituzione* dei beni rubati (artt. 3 e 4) e del *ritorno* (artt. 5-7) di quelli illecitamente trasferiti dal territorio di uno Stato contraente in violazione delle sue norme in materia di esportazione di beni culturali (art. 1, lett. b). Ricorda il *Memorandum* d'intesa con l'Italia relativo a determinate categorie di beni archeologici del 19 gennaio 2001, concluso a Washington tra Italia e Stati Uniti. L'adozione, nel 1998, delle *Guidelines Concerning the Unlawful Appropriation of Objects during the Nazi Era* da parte dell'*American Association of Museums* è uno strumento volto ad indicare ai musei statunitensi le direttive da osservare per accertare la provenienza dei beni prima di procedere all'acquisizione. Illustra i vantaggi di introdurre l'arbitrato quale mezzo idoneo a risolvere le vertenze in virtù del carattere di riservatezza, celerità e competenza specifica in materia che gli arbitri potrebbero garantire.

He examines the validity of legislative tools to protect illegally exported artefacts: the UNESCO Convention of 1970 dealing with international issues and directive 93/7/EEC within the Community. The UNIDROIT Convention of 1995 contemplates the double hypothesis of *restitution* stolen property (secs. 3 e 4) and the *return* (secs. 5-7) of property illicitly transported from the territory of a contracting State in violation of its regulations on the export of cultural property (sec. 1, letter. b). He recalls the *Memorandum* of intent with Italy on certain categories of archaeological property on January 19, 2001, agreed in Washington between Italy and the United States. In 1998, the adoption of the *Guidelines Concerning the Unlawful Appropriation of Objects during the Nazi Era* by the *American Association of Museums* is a tool intended to provide U.S. museums with the directives to be complied in ascertaining the origin of property before purchase. He illustrates the advantages of introducing arbitration to resolve disputes taking into account the confidentiality, speed and specific competence on matters that arbitrators would be able to guarantee.

Riassunti – Summaries – Résumés

Il analyse la validité des dispositifs de lois sur la sauvegarde des objets d'art exportés illicitement: la Convention UNESCO de 1970 sur le plan international et la Directive 93/7/CEE au niveau communautaire. La Convention UNIDROIT de 1995 prévoit tant l'hypothèse de la *restitution* des objets volés (art.3 et 4), que celle du *retour* (art.5 e 7) des biens illicitement transférés d'un État contractant en violant sa réglementation en matière d'exportation des biens culturels (art.1, lett.b). Il cite le *Mémorandum* d'accord avec l'Italie sur certaines catégories de biens archéologiques signé à Washington le 19 janvier 2001 entre l'Italie et les États Unis. L'adoption, en 1998, des *Guidelines concerning the unlawful appropriation of Objects during the Nazi Era,* de la part de *l'American Association of Museums*, établit l'obligation pour les musées de vérifier la provenance des biens avant de procéder à l'achat. Il illustre enfin les avantages de l'introduction de l'arbitrage, comme moyen pour trancher les litiges, en vertu des caractéristiques de confidentialité, rapidité e compétence en la matière que les arbitres pourraient assurer.

Vittorio Mainetti

L'ultima frontiera in materia di protezione del patrimonio culturale è la tutela del patrimonio culturale subacqueo, che viene a trovarsi nello spazio di mare compreso tra il limite esterno della zona contigua ed i fondi marini internazionali. Si tratta di uno spazio al di là delle 24 miglia e corrisponde alla zona economica esclusiva ed alla piattaforma continentale. L'UNESCO ha avviato fin dal 1997 un processo di negoziato, che si sta concludendo positivamente in queste settimane, al fine di sviluppare un regime completo di protezione sotto forma di convenzione tra gli Stati. Si è arrivati ad un accordo sulla definizione di patrimonio culturale subacqueo e si sono sanciti principi importantissimi, quali quello della protezione *in situ* e dell'esclusione della logica economico-commerciale dallo sfruttamento del patrimonio sommerso. Quest'ultimo principio è legato a quello dell'esclusione della *Low Salvage* e della *Low Find*, relativamente alle attività dirette al patrimonio subacqueo. Inoltre i principi contenuti nella Carta dell'ICOMOS sono stati raggruppati in 14 punti contenuti in un annesso alla convenzione.

The last frontier in the protection of cultural heritage is the protection of underwater cultural heritage which is found in the area of the sea comprised between the outside limits of the border zone and international sea-beds. This is a space beyond the 24-mile limit and corresponds to an exclusive economic area and the continental shelf. UNESCO started up a negotiation process in 1997, that has been under completion over the last few weeks; this process is aimed at developing a complete regime of protection in the form of an agreement among the States. An agreement has been reached on the definition of underwater cultural heritage. There are very important principles, such as those for on site protection and the exclusion of economic-commercial logic from the exploitation of underwater heritage. The latter principle is linked to that of the exclusion of *Low Salvage* and *Low Find*, that are relative to activities directly concerning underwater heritage. Moreover, the principle contained in the ICOMOS Charter have been regrouped into 14 points contained in an annex to the convention.

La dernière frontière en matière de sauvegarde des biens culturels est la protection du patrimoine sous-marin qui se trouve dans la zone maritime comprise entre la limite extérieure de la zone contiguë et les eaux internationales. Il s'agit de zones qui se trouvent au-delà des 24 milles et qui correspondent à la zone économique exclusive et à la plate-forme continentale. Depuis 1997 l'UNESCO a entamé des négociations, qui sont sur le point d'aboutir durant ces semaines, afin de créer un régime complet de protection sous forme de convention entre les États. On en est arrivé à un accord sur la définition de patrimoine culturel submergé et à établir d'importants principes, comme celui de la protection *in situ* et de l'exclusion de la logique économique et commerciale d'exploitation du patrimoine submergé. Ce dernier principe est relié à l'exclusion de la *Low Salvage* et de la *Low find,* pour ce qui est des activités ayant pour objet le patrimoine submergé. De plus, les principes contenus dans la Charte de l'ICOMOS ont été rassemblés en 14 points annexés à la Convention.

Maria Beatrice Mirri

La tutela penale dell'archeologia è approntata, oltre che dalle disposizioni del codice penale, da specifiche norme della legge speciale. In particolare, acquistano rilevanza le violazioni in tema di ricerche archeologiche previste dall'art. 124 del Testo Unico n. 490/99 in materia di beni culturali e ambientali; l'impossessamento illecito di beni culturali, punito dall'art. 125 T.U. e la esportazione illecita. Tali norme incriminatrici sono esaminate nei loro elementi costitutivi, dopo un inquadramento nella disciplina dell'attività archeologica risultante dal complesso delle disposizioni del Testo Unico.

The protection of archaeological heritage is provided, apart from dispositions of the penal code, also by specific regulations of special laws. In particular, crimes connected with archaeological prospecting are punished under sec. 124 of Consolidation Act no. 490/90 on cultural and environmental heritage, the illicit seizure of cultural property, punished under sec. 125 S.T., and illicit exportation. The constitutive elements of these incriminating regulations are examined after framing the doctrine of archaeological activity resulting from the dispositions of the Consolidation Act as a whole.

Du point de vue pénal, la sauvegarde des biens archéologiques est contemplée non seulement par les dispositions du code pénal, mais aussi par des dispositions de lois spéciales. En particulier, l'art.124 du Texte Unique n.490/99 des lois sur les biens culturels et naturels punit les infractions en matière de fouilles archéologiques; tandis que l'art.125 du même rassemblement de lois punit l'acquisition et l'exportation illicites de biens culturels. Elle analyse les dites dispositions dans leurs éléments constitutifs, après avoir tracé un tableau de la réglementation sur l'activité archéologique, comme elle est perçue par les dispositions du Texte Unique.

Giorgio Bomio

Nell'ordinamento giuridico svizzero i beni culturali, e quindi anche i beni archeologici, non sono considerati in modo diverso dai beni comuni. Non c'è al momento una legislazione che tratti in un modo specifico questo tipo di beni culturali. Nel corso del 2002 la Svizzera ratificherà la Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 1995 e la relativa legge federale di applicazione, che trasferisce all'interno dell'ordinamento giuridico svizzero i principi fondamentali della convenzione.

In the Swiss legal system, cultural property and therefore, also, archaeological property, are not considered diversely from common property. At the moment there is no legislation that deals specifically with this type of cultural property. During the year 2002, Switzerland will ratify the 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention as well as the relative federal law of application that carry over the fundamental principles of the convention into the Swiss legal system .

Dans le système législatif suisse, les biens culturels, et donc, les biens archéologiques, ne sont pas considérés différemment des biens communs. À présent il n'existe pas en Suisse de législation spécifique sur ce type de biens culturels. En 2002 la Suisse va ratifier la Convention UNESCO de 1970 et la Convention UNIDROIT de 1995, ainsi que loi fédérale d'application, qui adopte les principes fondamentaux de la Convention.

Emanuele Stauffer

In Svizzera la legge di applicazione della Convenzione UNESCO dovrebbe entrare in vigore nel corso del 2002 ed è una legge estremamente importante. Vi sono contenute molte novità quali il termine trentennale, entro il quale uno Stato potrà richiedere un bene culturale, che è stato illecitamente importato in Svizzera. Inoltre prevede l'impegno alla restituzione per i beni prestati, nel senso che potrà essere rilasciato un certificato che garantirà colui che presta o che mette a disposizione un bene culturale, di poter recuperare entro un certo termine questo bene. Un altro punto molto importante della legge è l'introduzione della nozione di dubbio, cioè la possibilità di bloccare il bene culturale illecitamente importato e segnalare immediatamente ad un'autorità centrale la transazione. Un altro punto riguarda la collaborazione fra le varie autorità statali, oggi possibile grazie alla convenzione di assistenza internazionale in materia penale.

In Switzerland, the law to implement the UNESCO Convention should come into force from the beginning of 2002, and it is a very important law. It introduces several new provisions, such as the thirty year period, within which a State can claim the return of cultural goods illicitly imported in Switzerland. Moreover, it provides for the restitution of goods on loan, that is a certificate can be issued assuring the loaner or whoever makes cultural goods available, that he or she can get them back within a specified period of time. Another very important provision is the introduction of the notion of doubt, that is to say the possibility to stop an illicitly imported cultural good and to notify it a central authority. Finally, it provides for the collaboration of government bodies, which an international convention on crime assistance makes possible.

En Suisse la loi d'application de la Convention UNESCO devrait entrer en vigueur en 2002. Il s'agit d'une loi très importante qui contient de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles l'établissement d'un délai de trente ans pour demander la restitution d'un biens culturel illicitement exporté en Suisse. Cette loi prévoit aussi l'engagement à la restitution des biens prêtés, dans le sens qu'un certificat sera délivré pour garantir à ceux qui prêtent, ou mettent à disposition un bien culturel, de pouvoir le récupérer dans les délais fixés. Un autre point très important de cette loi est l'introduction de la notion de doute, c'est à dire la possibilité de bloquer les biens culturels importés illicitement et de signaler immédiatement la transaction aux autorités centrales. Enfin elle fixe les termes de la coopération entre les différents États, qui à présent se réalise sur la base de la convention internationale sur l'assistance mutuelle en matière pénale.

Riassunti – Summaries – Résumés

Jean Pierre Jouanny

L'Autore illustra le attività della polizia francese presso la Segreteria Generale dell'INTERPOL a Lione, unità preposta alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali, la cui l'attività è basata sulla circolazione delle informazioni sui furti e sugli oggetti rubati.

The Author illustrates the activities of French Police within the Secretariat of INTERPOL in Lyon, a unit to fight the illicit circulation of cultural goods, its main task is the dissemination of information on thefts and on stolen goods.

Il illustre les activités de la police française au Secrétariat général d'INTERPOL à Lyon, unité chargée de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels et de rendre disponibles les informations concernant les vols et les objets volés.

Nicolaides Panayotis

Illustra la situazione dei beni culturali nella parte dell'isola di Cipro sotto il controllo turco. Cipro è uno dei paesi che deve affrontare il problema della distruzione e del commercio illecito del suo patrimonio culturale che continua ad essere saccheggiato e commercializzato in diverse parti del mondo.

He illustrates the situation of cultural goods in the area of Cyprus under Turkish rule. Cyprus is one of those countries that have to face the problem of the destruction and illicit trade of its cultural heritage, which is still looted and sold in several areas of the world.

Il illustre la situation des biens culturels dans la partie turque de l'île de Chypre. Chypre est un pays qui connaît le problème de la destruction et du commerce illicite de son patrimoine culturel. Ce patrimoine continue d'être pillé et commercialisé dans plusieurs parties du monde.

Sebastiano Tusa

Il patrimonio sommerso non è una fonte inesauribile o rinnovabile ed è sottoposto ad un degrado continuo, soprattutto nelle acque internazionali, dove la mancanza di normative impedisce ogni intervento da parte dei paesi rivieraschi. Per contrastare questo fenomeno la Regione Siciliana ha istituito un Gruppo d'Indagine Archeologica Subacquea Sicilia, organo centrale di ricerca che agisce nei mari isolani di concerto con le soprintendenze competenti per territorio e con le forze dell'ordine. Nella tutela di questo patrimonio, oltre alla conoscenza del posizionamento cartografico dei reperti e delle aree a rischio archeologico subacqueo da fornire alle forze dell'ordine, un importante ruolo lo possono svolgere le associazioni del volontariato culturale, la scuola e le strutture ricettive e il sistema dell'assuntoria di custodia affidata a persone di provata fiducia. La creazione di un rapporto di fiducia con la marineria locale ha portato alla segnalazione di importanti relitti (San Vito Lo Capo, Punta Galera di Favignana) e al recupero di oggetti bronzei (un satiro, una zampa di elefante e un calderone).

Underwater heritage is a neither inexhaustible nor renewable source and subjected to continuous degradation, above all in international waters, where the lack of regulations hinders any intervention from coastal countries. To fight against this phenomenon, the Sicilian Region has established a Group for Investigating Submerged Archaeology in Sicily, a central research agency that acts in insular seas together with the competent, territorial superintendence and law enforcement agencies. In protecting this heritage, aside from knowing the cartographic positions of finds and underwater archaeological areas at risk, to be supplied to law enforcement agencies, voluntary cultural organisations, schools, accommodating structures and the system of granting custody to persons of proven trust. The creation of a relationship of trust with the local navy has led to the indication of important wrecks (San Vito Lo Capo, Punta Galera di Favignana) and the recovery of bronze objects (a satyr, an elephant hoof and a cauldron).

Le patrimoine submergé n'est pas une source inépuisable ni renouvelable, de plus il subit une dégradation constante, surtout dans les eaux internationales, où le manque de législation entrave toute tentative d'intervention de la part des pays côtiers. Pour faire face à ce problème, la Région Sicilienne a créé le Groupe de Recherche Archéologique Sous-marine Sicile, un organe de recherche central qui œuvre, en collaboration avec les Directions compétentes et les forces de l'ordre, dans les eaux qui entourent l'île. La connaissance de la position cartographique des objets et des sites en danger n'étant pas suffisante, un rôle très important dans la protection de ce patrimoine est joué par les associations bénévoles, les écoles, les centres d'accueil, les personnes de confiance auxquelles est confiée l'activité de gardiennage. De plus, la création de relations de confiance avec les associations de pêcheurs qui ont signalé la présence d'importantes épaves (à San Vito Lo Capo, Punta Galera de Favignana) a mené à la récupération d'objets en bronze (un satyre, une patte d'éléphant, un chaudron).

Riassunti – Summaries – Résumés

Norman Palmer

L'adesione da parte della Gran Bretagna alla Convenzione UNESCO (con tre riserve) e una normativa, che include la definizione di un nuovo reato, che consente di punire chi si occupa di reperti ed altri oggetti d'arte illecitamente trafugati da altri paesi, che prevede anche l'uso del diritto di prelazione, sono di prossima approvazione in Gran Bretagna. La restituzione dei reperti e dei beni rappresenta solo una soluzione di ripiego, non è l'unica strategia attuabile (si citano tre casi di importanti restituzioni da parte della Gran Bretagna ai paesi proprietari); è fondamentale invece evitare i furti e la distruzione di contesti. Si introduce una riflessione sul rapporto tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il diritto ad un processo equo (accertamento dell'intenzionalità di compiere un reato, ancorché l'onere della prova debba essere a carico dell'accusa) e la protezione della proprietà.

The United Kingdom accession to the UNESCO Convention (with three reservations), a new criminal offence within the United Kingdom of dealing widely with cultural objects which have been unlawfully removed from an overseas country, and pre-empted measures are to be approved soon in the United Kingdom. The restitution of works of art is not the universal panacea and it is not an exclusive answer (three important instances of restitution from the UK are mentioned); it is of paramount importance to avoid thefts and the destruction of contexts. He reflects on the relationship between the European Convention on Human Rights, the right to a fair trial (crime of criminal intent based on knowing and believing the burden of proof had to be on the prosecution) and the right to enjoy one's property.

La Grande-Bretagne est sur le point de signer sa participation à la Convention UNESCO (avec trois réserves) et d'approuver un dispositif de loi qui contient la définition d'un nouveau délit permettant de punir les acquéreurs d'objets d'art illicitement importés de l'étranger. Ce dispositif prévoit aussi l'utilisation du droit de préemption. La restitution des objets et des biens ne représente pas une solution optimale, ni la seule stratégie applicable (il cite trois cas de restitution de la part de la Grande Bretagne aux pays propriétaires des biens); il est impératif plutôt d'éviter les vols et la destruction des sites. Il réfléchit au rapport entre la Convention européenne sur les droits de l'homme, le droit à un procès équitable (vérification de l'intention de commettre une infraction, même si la charge de la preuve est de l'accusation), et la sauvegarde de la propriété.

James Ede

I mercanti d'arte inglesi sono contro il commercio clandestino e non è utile associare chi opera nel commercio antiquario rispettando le regole con i ladri di opere d'arte. La raccolta e la collezione di opere d'arte è una delle attività più antiche e i Romani si sono dedicati con passione a questa attività, collezionando opere d'arte greche. Questo vuol dire che esiste sul mercato una quota lecita di oggetti, in modo particolare in Gran Bretagna, patria di molti collezionisti: propone la messa sul mercato degli oggetti di minore importanza già rappresentati nelle collezioni nazionali. C'è chi sostiene che il mercato non può non essere legato al commercio clandestino per alimentarsi, ma non serve adottare misure più severe per scoraggiare i furti e gli illeciti scavi; il risultato è che i beni vengono quotati di più all'estero che non in Italia, e questo incoraggia il traffico illecito di beni. Perché la categoria dei mercati d'arte possa dare il suo aiuto, si chiede di liberalizzare le normative sulle esportazioni dei beni legittimamente posseduti e incoraggiare con premi in denaro la denuncia presso le autorità competenti dei ritrovamenti d'oggetti antichi. Auspica un mercato pan-europeo degli oggetti di antiquariato.

British antiquities dealers are opposed to the illicit trade and the tendency to treat the licit art trade and art thieves as one group is extremely unfortunate. The collecting of antiquities is one of the mankind most long standing pursues and the Romans, were among its most ardent practitioners devoted as they were to collecting the antiquities of ancient Greece. This means that there is a vast reservoir of objects which are legally on the market especially in England, home of many collectors: and he suggests to sell objects which are both minor and more than adequately represented in national collections. There are people who suggest that legitimate trade is tide up with the illicitly exported and excavated material, however the enactment of ever-stricter laws does not help to fight thefts and illegal excavations; this has led to distortion in market price whereby goods are now worth more outside Italy than inside and that also encourages people to smuggle. Dealers wish to help and they urge to liberalise export laws for legitimately held pieces and for those who failed to report finds, but also to encourage people who reported finds by way of a proper financial reward. He would be very happy to see a proper open pan - European art market in antiquities.

Les marchands d'art anglais sont contre le commerce clandestin et associer les opérateurs du secteur de l'antiquité qui respectent les règles aux voleurs d'œuvres d'art est injuste. La recherche et la collecte d'œuvres d'art est une des activités les plus anciennes et les Romains se sont consacrés à cette activité avec passion, en collectionnant des objets d'art grec. Ceci veut dire qu'il existe sur le marché des quotas licites d'objets, surtout en Grande Bretagne qui est la patrie des collectionneurs: il propose d'introduire sur le marché les objets d'importance mineure, déjà représentés dans les collections nationales. Certains estiment que le marché ne peut que se nourrir de commerce illicite, mais adopter des mesures plus sévères pour décourager les vols et les fouilles illicites, ne sert à rien; on n'obtient qu'une hausse des cotations des objets italiens sur les marchés étrangers, ce qui encourage

davantage le trafic illicite. Afin que les marchands d'art puissent fournir leur aide, il demande la libéralisation des lois sur l'exportation des biens possédés légitimement et des prîmes pour ceux qui déclarent les objets anciens retrouvés aux autorités compétentes. Il souhaite un marché pan-européen des antiquités.

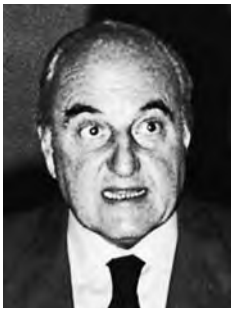

Berardino Libonati

La Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma nel 1995, è oggi uno strumento internazionale che, nonostante i violenti attacchi delle lobbies dei mercanti d'arte, è già in vigore in e tra 12 Stati, mentre in altri 3 sono state completate le procedure interne di ratifica o di adesione. Merito della Convenzione è stato quello di mettere in discussione il principio dell'acquisto in buona fede ed ha introdotto l'obbligo della diligenza da parte dell'acquirente come elemento essenziale per riconoscere al possessore in buona fede di un bene culturale rubato il diritto al pagamento di un equo e ragionevole compenso quando sia tenuto a restituirlo al legittimo proprietari. La norma relativa alla protezione dei reperti da scavi archeologici è presente in un paragrafo dell'Articolo 3. Per renderlo operativo nei confronti della restituzione dei reperti archeologici esportati illecitamente in quanto oggetti rubati, si deve postulare che ogni bene archeologico esistente nel sottosuolo sia di proprietà dello Stato e che tale bene sia stato illecitamente esportato.

The UNIDROIT Convention on stolen or illicitly exported cultural objects, signed in Rome in 1995, is, today, an international tool that is already in force in and among 12 States, despite violent attacks of art dealers lobbies. In a further 3 States, internal ratification and adhesion procedures have been completed. The Convention has introduced discussions on the principle of bona fide purchasing. It also introduced the obligation of due diligence by the purchaser; this is an essential element in recognising the right of payment of an equal and reasonable compensation to a bona fide possessor, when this person is compelled to return the object to its legitimate owner. The regulation related to the protection of objects from archaeological excavations is found in a paragraph in sec. 3. To make this regulation operative as regards returning illicitly exported archaeological objects, since they are stolen, it must be assumed that every archaeological object existing in the underground is the property of the State and that the object(s) has(ve) been illicitly exported.

La Convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome en 1995 est un outil international qui, malgré les violentes attaques des lobbies des marchands d'art est déjà en vigueur dans et entre 12 États, tandis qu'à l'heure actuelle, trois pays sont en train de compléter les procédures internes de ratification et d'adoption. La Convention a eu le mérite de mettre en discussion le principe de l'acquisition en bonne foi et a introduit l'obligation d'observer un code de diligence de la part de l'acquéreur, ce qui est un élément essentiel pour que le possesseur en bonne foi d'un objet volé se voie reconnu le droit à un dédommagement équitable lorsqu'il est obligé à rendre l'objet au propriétaire légitime. La réglementation sur la protection des objets archéologiques est contenue dans un paragraphe de l'art.3. Pour qu'il soit opérationnel en matière de restitution des biens archéologiques illicitement exportés, du fait qu'ils ont été volés, il faut postuler que chaque bien archéologique présent sous terre appartient à l'État et que ledit objet ait été exporté de façon illicite.

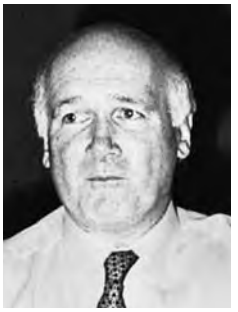

Richard Ellis

Invaluable & Trace hanno implementato un sistema di monitoraggio del commercio illegale delle opere d'arte ed è il servizio di recupero più completo attualmente disponibile sul mercato, la cui banca dati è la più ricca attualmente disponibile in grado di eseguire ricerche su un gran numero di case d'asta. Sono anche disponibili il sito web www.invaluable.com ed il bollettino Trace, due fonti di informazione indipendenti e non legate in alcun modo al mercato dell'arte.

Invaluable & Trace has implemented a system to monitor the illicit trade of works of art and it offers the most comprehensive recovery service available on the market today, it has the world's largest databases of their kind in the art market today, searching more auction lots for more auction houses than any other stolen art database. The systems are complimented by the magazine Trace, and by the web site www.invaluable.com, invaluable.com and operate independently of the art market.

Invaluable & Trace ont élaboré un système de monitoring du commerce illicite d'œuvres d'art: il s'agit du service de récupération le plus complet actuellement disponible sur le marché, doté d'une banque de donnée qui est la plus riche existante et en mesure de faire des recherches sur un grand nombre de maisons de vente. Ces données sont disponibles sur le site www.invaluable.com et sur le bulletin Trace, deux sources d'information indépendantes et qui ne sont en aucune manière reliées au marché de l'art.

Riassunti – Summaries – Résumés

Gabriella Pescatori

Le vaste necropoli di *Paestum*, note ed esplorate fin dal Settecento, sono state oggetto in passato di scavi clandestini, come testimonia la presenza di vasi pestani nelle collezioni di tutto il mondo. Oggi la situazione a *Paestum* è sotto controllo, mentre più difficile appare quella delle province di Benevento e di Avellino, dove il personale della Soprintendenza Archeologica di Salerno è meno presente. I fattori di distruzione dei siti archeologici sono gli scavi clandestini, i lavori agricoli, l'abusivismo edilizio.

The vast necropolises of *Paestum*, known and explored since the 17th century, have been the object of illicit excavations in the past; this is testified to by the presence of vases from Paestum in collections throughout the world. Today the situation in *Paestum* is under control, while that of the provinces of Benevento and Avellino, where there is less staff at the Archaeological Superintendence of Salerno, appears more difficult. The destruction of archaeological sites is due to illicit excavations, agricultural work and unauthorised building.

Les vastes nécropoles de Paestum, connues et explorées depuis la fin du XVIIIème siècle, ont subi dans le passé des fouilles clandestines, comme témoigne la présence de vases en provenance de cette ville, dans les collections internationales. A' présent la situation de ce site s'est améliorée, tandis que les sites de Avellino et Benevento souffrent encore du manque de personnel en service auprès de la Direction Archéologique de Salerne. Les facteurs de destruction des sites archéologiques sont les fouilles clandestines, les travaux agricoles, l'occupation sauvage des sols.

Maria Luisa Nava

Gli scavi clandestini di zone archeologiche hanno irrimediabilmente disperso straordinari contesti culturali e storici che avrebbero consentito di definire forme di organizzazione, modelli di comportamento, strutture del pensiero delle comunità antiche. Negli ultimi tempi va riscontrata una consapevolezza internazionale sulla priorità da attribuire alle attività di contrasto alla criminalità organizzata, anche nel campo dei beni culturali. La collaborazione, a livello internazionale, tra polizia giudiziaria e istituzioni scientifiche costituisce un elemento basilare per un effettivo contrasto delle ricerche archeologiche clandestine. La restituzione del bene archeologico, illegalmente scavato ed esportato, è affidata alla direttiva CEE n. 93/7 del 15 marzo 1993, in cui vengono fissate le modalità, che richiederebbero una migliore definizione dei tempi. Utili saranno accordi bilaterali di collaborazione: una prima attuazione di questi principi è stata definita con il Memorandum d'intesa stipulato tra Italia e Stati Uniti per reprimere l'importazione di determinate categorie di reperti archeologici appartenenti al patrimonio culturale italiano.

Illicit excavations in archaeological areas have irremediably disrupted extraordinary cultural and historical contexts that would have permitted defining forms of organisation, behaviour models and thought patterns of ancient communities. In recent times, international awareness of the priority to be attributed to activities for fighting organised crime has also become noticeable in the field of cultural objects. Collaboration on an international level between the criminal police and scientific institutions constitutes a basic element in an effective fight against illicit archaeological research. The return of an archaeological object that has been illegally dug up and exported is ruled by the EU Directive no. 93/7 of March 15, 1993, in which modalities are fixed, which would require a better definition of the times. Bilateral collaborative agreements will be useful: an initial implementation of these principles was defined in the Memorandum stipulated between Italy and the United States to stop the importation of certain categories of archaeological finds belonging to Italian cultural heritage.

Les fouilles clandestines des sites archéologiques ont irrémédiablement dispersé des ensembles culturels et historiques, qui nous auraient permis de comprendre les formes d'organisation sociétaires, les modèles de comportement, les structures intellectuelles des communautés anciennes. Récemment la communauté internationale a montré une conscience accrue pour ce qui est de la priorité qu'il faut accorder aux actions de lutte contre le crime organisé, même dans le secteur des biens culturels. La coopération, au niveau international, entre les autorités de police judiciaire et les institutions scientifiques, représente un élément fondamental de la lutte contre les fouilles archéologiques clandestines. La restitution des biens archéologiques, illicitement déterrés et exportés, est confiée à la directive CEE n.93/7 du 15 mars 1993, qui établit des modes de restitution qui nécessiteraient d'une meilleure définition des délais. Des accords bilatéraux de collaboration seraient utiles: un premier pas dans la mise en place de ces principes est représenté par le Mémorandum d'entente entre l'Italie et les États Unis pour la répression de l'importation de certaines catégories d'objets archéologiques appartenant au patrimoine culturel italien.

Riassunti – Summaries – Résumés

Vernon Rapley

Da molti anni presso gli uffici di Scotland Yard è stata creata una banca dati degli oggetti rubati, che al momento contiene informazioni relative a 46.000 oggetti. Le ultime analisi mettono in luce che gli oggetti d'arte non sono più venduti dalle case d'asta più famose, ma sono commercializzati da case d'asta più piccole, che utilizzano Internet. In Gran Bretagna gli oggetti archeologici rubati in musei finiscono nelle collezioni private e sono facilmente rintracciabili, quelli invece recuperati in siti archeologici (dove i clandestini operano con il metal-detector) alimenta il mercato antiquario.

For many years now, Scotland Yard maintained a database of stolen items which currently holds 46,000 items. Current analysis shows works of art are sold underground, into smaller dealerships, privately run auction houses as well as sells on the Internet. In the United Kingdom, the majority of archaeological findings stolen from museums is for personal collections and are easily detected, whereas those from archaeological sites (found by illicit metal-detectorists) fuel the antique trade.

Depuis plusieurs années les services de Scotland Yard ont créé une banque de données des pièces volées, qui contient à présent les informations relatives à 46.000 objets. Les dernières analyses montrent que les objets d'art ne sont plus vendus par les grandes maisons, ils passent surtout par les maisons de vente plus petites, qui utilisent Internet. En Grande Bretagne les biens archéologiques volés dans les musées, finissent dans les collections privées et sont plutôt faciles à repérer, au contraire ceux qui sont récupérés dans les sites archéologiques (où les voleurs travaillent avec les détecteurs de métaux) alimentent le marché antiquaire.

Roberto Lo Vullo

Il problema del patrimonio archeologico sottomarino è complesso a cominciare dalla stessa definizione dei reperti, della loro natura giuridica, delle finalità dell'attività di ricerca e del luogo di rinvenimento. Il Testo Unico del 1999 si attiene alla definizione della Direttiva Europea CEE 93/7. Lo scopo principale della Convenzione UNESCO è di dare una disciplina giuridica uniforme applicabile ai reperti archeologici sottomarini. Altro problema è quello della protezione di questi beni non tanto nelle acque territoriali, ma nella c.d. 'zona contigua', dalle dodici alle ventiquattro miglia marine, che crea complicazioni di tipo diplomatico, come pure l'individuazione della piattaforma continentale di difficile delimitazione. Il raccordo fra la Convenzione UNCLOS, la 'Salvage-law' ed i contenuti del *draft* dell'UNESCO non è facile: per trovare una comune soluzione i paesi rivieraschi del Mediterraneo hanno dato vita alla c. d. 'Carta di Siracusa', documento programmatico che auspica l'approvazione di una convenzione per una maggiore tutela del patrimonio archeologico sottomarino.

The problem of underwater archaeological heritage is complex, starting with the definition of finds, their legal nature, the aims of research activities in their regard and the place of recovery. The 1999 Consolidation Act complies with the definition of EU Directive 93/7. The main aim of the UNESCO Convention is to provide a uniform, legal doctrine applicable to underwater archaeological finds. Another problem is that of protecting these objects, not so much in territorial waters as in the so-called 'border areas', from twelve to twenty-four sea miles, that creates diplomatic complications, as also the identification of the continental shelf, which is difficult to delimit. Connecting the UNCLOS Conventions, the 'Salvage-law' and the contents of the UNESCO *draft* is not easy: in order to find a common solution, coastal, Mediterranean countries have set up the 'Carta di Siracusa', programmatic document that augurs the approval of an agreement for more protection of underwater archaeological heritage, defined as an integral part of the cultural heritage of humanity.

Le problème du patrimoine archéologique sous-marin est complexe, à commencer par la définition même de pièce archéologique, de sa qualité juridique, des buts de la recherche et des lieux où les objets sont retrouvés. Le Texte Unique de 1999 fait appel à la Directive européenne CEE 93/7. Le but principal de la Convention UNESCO est de fournir une discipline juridique uniforme applicable aux pièces archéologiques sous-marines. Un autre problème est celui de protéger ces biens, non pas dans les eaux territoriales, mais plutôt dans l'ainsi dite "zone contiguë", qui va de douze à vingt-quatre milles marines, et qui présente des complications diplomatiques, comme la platte-forme continentale dont les limites sont difficiles à cerner. Il n'est pas facile de mettre en ligne la Convention UNCLOS, la Salvage-Law et le contenu de l'ébauche de Convention UNESCO: afin de trouver une solution commune, les pays de la Méditerranée ont signé la Charte de Syracuse", un accord de programme qui souhaite l'approbation d'une convention pour une meilleure protection du patrimoine archéologique sous-marin, considéré comme partie intégrale du patrimoine culturel de l'humanité.

Riassunti – Summaries – Résumés

Giorgio Gullini

Fedora Filippi

La Guerra del Golfo e il successivo embargo hanno favorito il commercio di reperti archeologici asportati nei musei distribuiti sul territorio iracheno, che durante il periodo bellico sono stati saccheggiati. Il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi per il Medio Oriente e l'Asia dell'Università di Torino - diretto dal prof. Gullini - ha stipulato un accordo con l'Iraq per gestire, in nome del Ministero degli Esteri italiano, gli Istituti italo-iracheni di scienze archeologiche e del restauro dei monumenti in forma di collaborazione su piano paritetico. Uno dei progetti più importanti messo a punto in questo ambito è il progetto BRILA (*Bureau for Recovering and Investiganting Iraqi Looted Antiquities*), per bloccare l'emorragia di reperti archeologici iracheni. La dottoressa Fedora Filippi illustra la metodologia e le finalità del progetto. Il primo lotto prevede la costituzione di una banca dati internazionale con la ricostruzione di un identikit degli oggetti trafugati, che è già stata inserita nella banca dati del CCTPA. Per la tutela dei siti archeologici si sta mettendo a punto un programma di ricognizioni e di mappature del territorio.

The Gulf War and subsequent embargo aided the trade of archaeological finds removed to museums distributed across Iraq, that were looted during the period of war. The Centre for Archaeological Prospecting and Excavations for the Middle East and Asia at the University of Turin - directed by Prof. Gullini - has come to an agreement with Iraq, in the name of the Italian Ministry for Foreign Affairs, to manage the Italo-Iraqi Institute of archaeological sciences and the restoration of monuments in a joint collaboration. One of the most important projects set up in this regard is the BRILA project (*Bureau for Recovering and Investigating Iraqi Looted Antiquities*), to block the 'haemorrhage' of Iraqi archaeological finds. Dr. Fedora Filippi illustrates the method and aims of the project. The first step provides for the constitution of an international database with the reconstruction of an identikit of stolen objects that has already been stored in the Database of the CCTPA. A programme of reconnaissance and mapping of the territory is being set up for the protection of archaeological sites.

La Guerre du Golfe et l'embargo qui en est suivi ont favorisé le commerce des pièces archéologiques volées dans les musées de l'Irak, pillés pendant la guerre. Le Centre de Recherches Archéologiques et Fouilles pour le Moyen Orient et l'Asie de l'Université de Turin - dirigé par le prof. Gullini - a stipulé un accord avec l'Irak, pour gérer, au nom du Ministère des Affaires Etrangères, les Instituts italo-irakiens de sciences archéologiques et de restauration des monuments en forme de collaboration sur un plan paritaire. Un des projets les plus importants mis au point dans ce contexte est le projet BRILA *(Bureau for recovering and Investigating Iraqi Looted Antiquities),* qui a pour but de bloquer l'hémorragie de pièces archéologiques irakiennes. M.me Fedora Filippi illustre les méthodes et les buts du projet. Le premier lot prévoit la création d'une banque de données internationale contenant les portraits-robot des objets volés, qui a déjà été inséré dans la banque de données du CCTPA. Pour la sauvegarde des sites archéologiques, l'Institut a mis au point un programme de reconnaissance et d'inventaire des sites.

Dirk De Klerk

In Belgio la fusione degli esistenti tre corpi di polizia ha dato vita nel 2001 ad un unico corpo di polizia, articolato su due livelli: uno federale ed uno locale. Quello che veniva chiamato prima "Ufficio Centrale per le Arti e l'Antiquariato" è diventato un'unità con il nome di ART, acronimo di "Art Research Team", che fa parte della Direzione per la Lotta ai crimini contro il patrimonio, una delle unità della Direzione della Polizia Criminale, che è una delle cinque Direzioni Generali della Polizia Federale. Nel 2001 verranno implementati due strumenti a sostegno delle politiche di tutela: nuove norme volte a prevenire l'esportazione di beni culturali e disposizioni per regolamentare i siti archeologici. L'Istituto per il Patrimonio Archeologico prevede l'incremento della catalogazione e la protezione del patrimonio archeologico, formando così l'"Archivio Centrale Archeologico". L'Autore illustra le leggi vigenti in materia di tutela del patrimonio archeologico.

In 2001, in Belgium the Gendarmerie, the Judicial Police and the Local or Municipal Police have merged to an integrated police structure at two levels: a federal level and a local level. The "Central Office Arts and Antiques" has got a new name: ART, and this is the abbreviation for Art Research Team and it is now one of the units of the Direction Combat of Crime against property and this Direction can be found within the General Direction of Criminal Police. This is one of the five general directions of the Federal Police. In 2001, two supporting instruments will be implemented: new legislation to prevent export of cultural heritage and regulations for archaeological sites. The Institute of Archaeological Patrimony is working to increase cataloguing and protection of the archaeological heritage, to establish "The Central Archaeological Archive". The Author illustrates legislation in force to protect the archaeological heritage.

En Belgique, l'unification des trois forces de police a donné lieu en 2001 à un corps unique de police structuré sur deux niveaux: un niveau fédéral et un niveau local.. Ce qu'on appelait auparavant "Office Central pour les Arts et les Antiquités" est devenu une unité dénommée ART, acronyme de "Art Research Team", appartenant à la Sous-Direction pour la Lutte aux Crimes contre le Patrimoine de la Direction de Police Criminelle, une des 5 Directions de la Police Fédérale. En 2001 seront mis en place deux outils de soutien aux politiques de sauvegarde: une réglementation pour la prévention de l'exportation de biens culturels et de nouvelles mesures

de réglementation des sites archéologiques. L'Institut pour le Patrimoine Archéologique envisage d'améliorer le catalogage et la protection du patrimoine archéologique, pour créer "l'Archive Central Archéologique". Il illustre les lois en vigueur en matière de sauvegarde du patrimoine archéologique.

Lynn Chaffinch

Gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione UNESCO nel 1983, ma non riconoscono le normative di altri paesi sulle esportazioni, pertanto è necessario applicare delle restrizioni alle importazioni, per poter controllare l'ingresso di reperti archeologici; in tale direzione va il recente accordo stipulato tra Stati Uniti e Italia; esistono accordi anche con il Perù, la Cambogia, la Bolivia, il Canada e il Mali. In un paese consumatore come gli Stati Uniti, l'istruzione e la sensibilizzazione sono importanti strumenti per combattere il traffico illecito; è importante aumentare inoltre lo scambio di informazioni tra i vari paesi sui beni culturali rubati.

The United States ratified the UNESCO Convention in 1983, but does not recognize other country export laws so we need to establish import restrictions into the United States as a mean of controlling access to certain categories of archaeological material. The United States have signed an agreement with Italy to place import restrictions on certain antiquities coming into the United States. Other countries with current agreements include Peru, Cambodia, Bolivia, Canada and Mali. In a consumer country like the United Stated education is a very important tool in the fight against illicit trafficking; he also recommends increasing areas of information that can be legally shared with them.

Les États Unis ont ratifié la Convention UNESCO de 1983, mais ils ne reconnaissent pas la réglementation des autres pays sur l'exportation. Il est donc nécessaire d'appliquer des restrictions aux importations, afin de pouvoir contrôler l'entrée de pièces archéologiques; c'est là le chemin que suit le récent accord entre l'Italie et les États Unis; des accords similaires ont été signés avec le Pérou, le Cambodge, la Bolivie, le Canada et le Mali. Dans un pays de consommation des objets d'art tel que les États Unis, l'éducation et la sensibilisation sont d'importants outils contre les trafics illicites; de plus il est crucial d'améliorer les échanges d'information sur les biens culturels volés.

Sandra Gatti

La Soprintendenza Archeologica del Lazio ha la responsabilità anche dell'ufficio esportazione oggetti di antichità e di arte di Roma. Questa struttura ha il compito di controllare ed autorizzare la circolazione delle opere d'arte che escono dall'Italia o entrano in Italia e che provengono di solito da tutta l'area dell'Italia Centrale. Se la nostra legislazione è in materia di esportazione molto attenta e rigorosa e gli uffici esportazione sono dotati di vari strumenti di intervento per controllare e vietare l'uscita dal territorio nazionale di beni quando questi costituiscano un danno per il patrimonio nazionale, al contrario l'importazione sia temporanea che definitiva rappresenta un canale di circolazione molto libero, senza particolari restrizioni e con procedure di controllo molto limitate. Queste procedure possono rappresentare dei comodi sistemi per legalizzare reperti archeologici, che provengono da scavi abusivi in Italia ma anche all'estero.

The Archaeological Superintendence of Lazio is also responsible for the office for the exportation of antique objects and art in Rome. This structure has the task of controlling and authorising the circulation of works of art that leave or enter Italy and usually come from the entire central Italian area. Although our legislation is very careful and rigorous on the subject of exportation, and the export offices are equipped with various tools for controlling and prohibiting objects from leaving the national territory when such exportation constitute damage to our national heritage, on the contrary, temporary and final importation represent a very free channel for circulation, without special restrictions and with very limited control procedures. These procedures can represent comfortable systems for legalising archaeological finds that originate from illegal excavations not only in Italy but also abroad.

La Direction Archéologique du Latium a la responsabilité du Bureau d'Exportation des objets d'art et des antiquités de Rome et de l'Italie Centrale. Ce service a pour mission de contrôler et de donner l'autorisation à la circulation de ces biens qui sortent du territoire ou qui entrent en Italie. Si, d'un côté notre système législatif est très sévère et rigoureux en matière d'exportation, les services préposés étant dotés de différents outils d'intervention pour contrôler et interdire la sortie du territoire national des biens, lorsque celle-ci est susceptible de causer des dommages au patrimoine national, au contraire l'importation, qu'elle soit provisoire ou définitive représente un créneau de libre circulation, sans restrictions particulières et soumis à des procédures de contrôles très simples. Ces dernières peuvent constituer un système pratique de légalisation des pièces archéologiques en provenance de fouilles illicites, conduites en Italie ou à l'étranger.

Riassunti – Summaries – Résumés

João Neto

L'eliminazione delle frontiere ha facilitato anche il commercio internazionale di beni culturali. I saccheggi dei siti archeologici sono di tre tipi: il saccheggio occasionale, il saccheggio individuale e sistematico ed il saccheggio organizzato. La Polizia Giudiziaria portoghese, nel quadro delle sue competenze, effettua controlli e collabora con l'Istituto Portoghese d'Archeologia del Ministero della Cultura, l'organismo di stato competente per la sorveglianza delle attività archeologiche. L'Autore illustra le leggi portoghesi a tutela del patrimonio archeologico, anche quello subacqueo.

The international trade of works of art benefited from the opening of borders. There are three types of looters of archaeological sites: the occasional looter, the individual usual looter and the organised looter. Portuguese Crime Police carries out checks included in its authority and co-operate with the Portuguese Institute of Archaeology of the Ministry of Culture, the authority supervising archaeological activities. The Author then illustrates Portuguese legislation to protect archaeological and underwater heritage.

L'élimination des frontières a facilité le commerce international de biens culturels. Il existe trois types de pillage des sites archéologiques: le pillage occasionnel, le pillage individuel et systématique, le pillage organisé. La Police Judiciaire portugaise, dans le cadre de ses missions, procède à des vérifications et œuvre en collaboration avec l'Institut d'Archéologie du Ministère de la Culture, l'organisme publique chargé de veiller au bon déroulement des activités archéologiques. Il illustre les lois portugaises sur la protection des sites archéologiques terrestre et sous-marins.

Antonio Cortes

I dati forniti dall'Autore si riferiscono esclusivamente ai saccheggi denunciati alle unità della Guardia Civile. Fra tutte le regioni spagnole, l'Andalusia è la seconda regione per estensione ed è molto ricca di siti archeologici. Il saccheggio riguarda anche siti di interesse paleontologico e siti sottomarini. Le modalità dello scavo clandestino e del traffico illecito di reperti archeologici in Spagna è del tutto simile a quello che si svolge negli altri paesi. Internet è la vera novità nel commercio clandestino ed il numero di casi collegati a transazioni su Internet è in costante aumento. Un altro reato diffuso è la falsificazione di reperti archeologici. I siti archeologici sottomarini sono oggetto di un particolare tipo di saccheggio lungo la zona costiera spagnola. L'Autore illustra le competenze e il modus operandi della Guardia Civile, il cui Gruppo per il Patrimonio Storico indaga sui reati commessi contro il patrimonio culturale.

The Author provides data concerning only the pillages reported to different units of the Civil Guard. Andalusia is the second largest region in Spain and it is rich in archaeological sites. Pillaging regards paleontological sites and underwater sites. Pillaging and illicit traffic characteristics are similar to those of other countries. The newest way of illicit trade of archaeological item is the one detected in the Internet that is becoming more and more frequent. Another issue to be considered is the forgery of archaeological items. A special type of archaeological pillaging is carried out in underwater sites. The Spanish coastline is suffering considerable sacking. The Author explains the competence and modus operandi of the Civil Guard, Historical Heritage group investigates crimes against the cultural heritage.

L'intervenant fournit des données exclusivement sur les pillages dénoncés aux unités de la Garde Civile. Parmi les régions espagnoles, l'Andalousie est la deuxième région par étendue et elle très riche en sites archéologiques. Les pillages concernent aussi les sites d'intérêt paléontologique et sites archéologiques sous-marins. En Espagne, les fouilles clandestines et les trafics illicites de pièces archéologiques ont presque les mêmes caractéristiques que dans les autres Pays. Internet représente la nouveauté du commerce illecite et le nombre de cas liés à Internet enregistre une croissance costante. Un autre crime qui a pour objet les biens archéologiques est le délit de contrefaçon. Les sites archéologiques sous-marins sont sujet au pillage sur la côte espagnole. Il illustre les compétences et le modus operandi de la Garde Civile, son Unité pour le Patrimoine Artistique enquête sur les crimes contre le patrimoine culturel.

Blanca Niño Norton

Il Guatemala è un Paese multietnico, plurilingue e multiculturale, che presenta molte espressioni e tradizioni legate ad oggetti ed immagini che appartengono alla sfera culturale e religiosa delle diverse comunità. I controlli nei siti archeologici sono quasi assenti e lo stesso accade alle frontiere, dove gli oggetti di valore passano da una nazione all'altra senza neanche essere imballati o nascosti. La legge stabilisce che tutti i reperti archeologici sono di proprietà dello stato ed i proprietari sono soltanto dei depositari di tali oggetti. Per questo motivo non è consentito portare al di fuori dei confini reperti archeologici. Sono stati firmati quattro accordi con vari paesi sulla restituzione dei reperti archeologici, storici e oggetti d'arte. Viene illustrata la Legge Nazionale per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Guatemala is a multiethnic, plurilingual and multicultural society with several cultural expressions and traditions that are part of the cultural and religious use of the different communities. There is almost no control on

archaeological sites and the same happens in frontiers where cultural objects pass from one country to the next not even covered or packed. All archaeological objects by law are property of the state and the owners are only depositaries of the pieces. For this reason all archaeological objects are not allowed to be outside of the country. Four agreements on the restitution of archaeological findings and works of art have been signed with several countries. She illustrates the National Law for Protection of Cultural Property.

Le Guatemala est un pays multiethnique, multilingues et multiculturel, riche en expressions et traditions liées à des objets et des images appartenant à la culture et aux religions des différentes cultures. Les contrôles des sites archéologiques sont presque nul, il en est de même aux frontières par lesquelles les objets de valeurs passent sans besoin d'être emballés ni dissimulés. La loi établit que toutes les pièces archéologiques appartiennent à l'État et les propriétaires n'en sont que les dépositaires. Pour cette raison il est interdit d'exporter les pièces archéologiques hors du territoire. Des accords avec certains pays ont été signés sur la restitution des pièces archéologiques de valeur historique et culturelle. Elle illustre la Loi Nationale sur la sauvegarde du patrimoine culturel.

Mohamed Taleada

In Egitto, culla della civiltà antica, per la tutela del patrimonio artistico e archeologico è stata istituita una Polizia del Turismo, specializzata nella prevenzione e nella repressione dei reati contro il patrimonio culturale ed è stata approvata una legge contro il commercio illecito di opere d'arte. L'Autore illustra la legislazione egiziana grazie alla quale il Ministero del Turismo, dell'Interno e la Polizia Amministrativa hanno potuto organizzare un efficace sistema di repressione dei reati nella materia.

In Egypt, the cradle of civilization, Tourism Police was established to protect the artistic and cultural heritage. It is specialised in preventing and repressing crimes against the cultural heritage and a law against the illicit trade of works of art was passed. The Author illustrates Egyptian legislation which enabled the Ministry of Tourism, the Ministry of Interior and the Administrative Police to create an effective system to fight these types of crimes.

En Égypte, berceau des anciennes civilisations, une Police du Tourisme a été créée dans le but de protéger le patrimoine artistique et archéologique. Cette Police est spécialisée dans la Prévention et répression des crimes contre le patrimoine culturel. Une loi contre le commerce illicite d'œuvres d'art a été approuvée. Il passe à illustrer la réglementation égyptienne en la matière, grâce à laquelle le Ministère du Tourisme, le Ministère de l'Intérieur et la Police Administrative ont pu organiser un système efficace de répression des infractions dans ce domaine.

Angelo Bottini

Ai beni archeologici possono essere attribuiti due tipi di valori: un valore documentario con particolare attenzione al contesto e un valore fondato sulle qualità formali dalle opere d'arte vere e proprie ai frutti dell'artigianato artistico ai testi epigrafici, rafforzati anch'essi dal valore di contesto; si tratta di questioni del tutto interne ad una approccio scientifico alla ricerca archeologica. Per contrastrare gli scavi clandestini e i commerci illeciti è auspicabile la creazione di banche-dati che permettano la circolazione più ampia delle conoscenze in merito ai reperti sfuggiti in un modo o nell'altro al controllo delle autorità dei singoli paesi. Inoltre si potrebbe accedere a forme di concessione in deposito di materiali di scavo per studio o esposizione, specie se esso ha per beneficiarie istituzioni pubbliche dell'Unione Europea.

Two kinds of values can be attributed to archaeological objects: a documentary value with particular attention paid to the context and a value based on the formal qualities of works of art that are truly the creations of the artist and testimony to epigraphic texts, these also being reinforced by the contextual value; these completely internal issues deal with a scientific approach to archaeological research. To fight against illegal excavations and illicit trafficking, the creation of databases is desirable for permitting the greatest circulation of knowledge regarding finds whose control has been overlooked in one way or another by the authorities of the individual countries. Furthermore, warehouse concessions for excavated materials could be accessed for studying or exhibiting, especially if the beneficiaries are public institutions in the European Union.

Les pièces archéologiques ont deux valeurs différentes: une valeur documentaire, qui fait appel surtout au contexte, et une valeur fondée sur les qualités formelles qui sont différentes qu'il s'agisse de véritables œuvres d'art ou bien de produits de l'artisanat artistique, ou encore de textes épigraphiques, eux-mêmes renforcés par la valeur du contexte; il s'agit là de questions internes à une approche scientifique à la recherche archéologique. Pour contraster les fouilles clandestines et les commerces illicites il est souhaitable de créer des banques de données qui permettent une plus vaste connaissance des pièces qui d'une façon ou de l'autre ont échappé aux contrôles des autorités des pays d'appartenance. De plus on pourrait concevoir des formes d'autorisation à garder en dépôt les produits des fouilles qui doivent être analysés ou mis en exposition, surtout au cas où les bénéficiaires de dite autorisation seraient les collections publiques de l'Union Européenne.

Riassunti – Summaries – Résumés

Enrico Fontana

Campania, Lazio e Sicilia rappresentano l'epicentro dell'arte rubata sia terrestre che marina in Italia, un fenomeno criminale definito da Legambiente 'archeomafia', oramai con connotazioni "globali". L'Autore fornisce dati sui recuperi di oggetti archeologici e d'arte da parte dei Carabinieri del CTP, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto. Alcuni Musei esteri, come il Getty Museum di Malibù, si sono dotati di un codice deontologico per non acquistare più oggetti di dubbia provenienza e restituire i reperti "illegali". Nella giusta direzione va l'accordo stipulato nel gennaio 2001 tra l'Italia e gli Stati Uniti per limitare l'introduzione nel territorio statunitense di determinate categorie di beni archeologici. La Convenzione UNESCO del 1970 è stata recepita solo da 91 Stati, esclusi Gran Bretagna e Svizzera, che rappresentano in Europa il centro dei traffici di reperti archeologici. Catalogazione e inasprimento delle sanzioni penali potrebbero essere utilizzati per colpire in maniera più adeguata i trafficanti di reperti archeologici. Va in questa direzione la campagna "Salvalarte" (sesta edizione), promossa da Legambiente, associazione di cittadini impegnati nella difesa del patrimonio nazionale.

In Italy, Campania, Lazio and Sicily represent the epicentres of art stolen from the earth as well as the seas; this is a criminal phenomenon defined by Legambiente as 'archeomafia', a term which has developed "global" connotations. The Author supplies data about recoveries of archaeological objects and art by the Carabinieri of the CTP, the Revenue Guard Corps and the harbour office. Some foreign museums, such as the Getty Museum in Malibù, have been equipped with an ethical code in order to no longer purchase objects of unorigin and return "illegal" finds. The agreement stipulated in January 2001 between Italy and the United States is headed in the right direction; it limits the introduction of certain categories of archaeological objects into the United States. The 1970 UNESCO Convention was only acknowledged by 91 countries, excluding Great Britain and Switzerland, that represent the trafficking centre of archaeological finds. Cataloguing and sharpening of legal sanctions could be used to more adequately strike out against traffickers of archaeological finds. The "Salvalarte (Save the Art)" campaign (sixth edition), promoted by Legambiente, association of citizens employed in the defence of national heritage, works in this direction.

En Italie, la Campanie, le Latium et la Sicile sont au cœur des vols d'objets d'art terrestres et submergés, un phénomène criminel que l'organisation Legambiente définit "archéomafia" et qui présente désormais le caractère de la globalisation. L'intervenant fournit des données sur des opérations de récupération de pièces archéologiques et d'objets d'art effectuées par les Carabinieri du CTP, de la Guardia di Finanza et des capitaineries de port. Certains musées étrangers, comme le Getty Museum de Malibou, se sont dotés d'un code déontologique pour éviter les acquisitions d'objets de provenance douteuse et pour restituer les pièces "illicites". L'accord signé en janvier 2001 entre l'Italie et les États Unis va, dans le sens qu'il impose des limites à l'introduction aux États Unis de certaines catégories de biens archéologiques. La Convention UNESCO de 1970 a été adoptée seulement par 91 pays, faite exception de la Grande Bretagne et de la Suisse, qui sont au cœur des trafics illicites européens. Des outils comme le catalogage et le durcissement des sanctions pénales pourraient être utilisés pour contrecarrer l'action des trafiquants de pièces archéologiques. La campagne "Salvalarte" (à sa sixième édition) organisée par Legambiente, association de citoyens engagés dans la sauvegarde du patrimoine national, va justement dans cette direction.

Jean Robert Gisler

I mass media hanno a più riprese riferito di casi clamorosi di transito illecito di beni culturali attraverso la Svizzera. Le loro critiche hanno stimolato le associazioni di antiquari e di commercianti d'arte a darsi un codice deontologico per sopprimere gli abusi. Illustra le finalità del 'Progetto Francavilla Marittima', pilotato dall'Istituto di Archeologia Classica dell'Università di Berna, in collaborazione con il Paul Getty Museum di Malibù in California e la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen.

In several occasions mass media referred about exceptional cases of illicit transit of cultural goods through Switzerland. Their criticism has urged antique dealers to adopt an ethical code to avoid abuses. He illustrates the aims of 'Francavilla Marittima Project', led by the Archaeology Institute of the Berne University, in co-operation with Paul Getty Museum in Malibù, California and the Ny Carlsberg Glyptotek in Copenaghen.

Les médias ont relaté à plusieurs reprises des cas sensationnels de transit illecite de biens culturels par la Suisse. Leur critiques ont poussé les associations des antiquaires et des marchands d'art à rédiger un code déontologique pour supprimer les crimes. Il illustre le but du 'Projet Francavilla Marittima', piloté par l'Institut d'Archéologie Classique de l'Université de Berne, en accord avec Paul Getty Museum de Malibu en Californie et la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague.

Riassunti – Summaries – Résumés

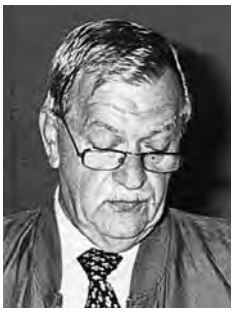

Kjeld Agerskov Petersen

In Danimarca sono stati organizzati sei centri di indagine regionali ed un centro nazionale - il Centro Investigativo di Copenaghen - per il supporto alle indagini in merito a furti e importazioni illegali di opere d'arte, con accesso a tutte le informazioni aggiornate. Il punto di riferimento per questo lavoro è rappresentato dalla Direttiva Comunitaria 93/7/CEE. La Danimarca non ha ratificato la Convenzione dell'UNESCO; i funzionari hanno difficoltà nel risolvere in maniera soddisfacente i problemi connessi alle importazioni da paesi non appartenenti alla UE.

In Denmark there are 6 regional investigation centres as well as a national support Investigation Centre in Copenaghen. The latter has access to everything that is updated. As a basis the enclosure made for the European Directive no. 93/7/EEC has been utilised. Denmark has not ratified the UNESCO Convention; and officers cannot solve properly problems and issues related to imports from non EU countries.

Au Danemark ont été créés six centres de recherches régionaux et un centre national - le centre d'enquête de Copenhague- qui apportent leur soutien aux enquêtes sur les vols et les importations illicites d'œuvres d'art. Ces centres ont accès à toutes les informations. Ce travail trouve son fondement juridique dans la Directive Communautaire 93/7/CEE. Le Danemark n'a pas ratifié la Convention UNESCO, les fonctionnaires publics ayant quelques problèmes concernant les importations de pays non-communautaires.

Francesca Manconi

L'Autrice illustra le attività di tutela dei beni archeologici terrestri e sottomarini della Soprintendenza Archeologica di Sassari, città dove nel 2001 è stato attivato un nuovo Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri. I problemi di controllo del territorio e degli scavi clandestini sono particolarmente difficili per la conformazione dell'isola, la lunghezza delle coste sarde, la mancanza di comunicazioni e di mezzi adeguati.

The Author illustrates the activities for protecting subsurface and underwater archaeological objects by the Archaeological Superintendence in Sassari, a city where, in 2001, a new Unit for the Protection of Artistic Heritage by the Carabinieri was activated. Problems of controlling the territory and illegal excavations are particularly difficult due to the shape of the island, the length of the Sardinian coast and the lack of communications and adequate transport.

Elle présente l'action de sauvegarde des biens archéologiques terrestres et sous-marins de la Direction Archéologique de Sassari, ville qui depuis 2001, peut compter sur la présence d'une nouvelle Unité du Comando Tutela Patrimonio Artistico des Carabinieri. Les problèmes de contrôle du territoire et des fouilles clandestines sont particulièrement difficiles à cause des caractères géographiques de l'île, de la longueur des côtes et du manque de réseaux et de moyens de communications adéquats.

Mario Bondioli Osio

Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri (MAE) nel recupero delle opere d'arte illecitamente all'estero è generale e preventivo per creare il quadro sia culturale che giuridico di diritto internazionale pubblico e privato, che faciliti il recupero nei casi concreti. Spetta inoltre al MAE la negoziazione e la conclusione delle convenzioni sulla protezione del patrimonio artistico (L'Aja, UNESCO, UNIDROIT) e, di recente, il Memorandum d'Intesa con gli Stati Uniti per prevenire l'importazione illecita di reperti archeologici di origine italiana, cui è allegato un lungo elenco di tutte le tipologie di reperti reperibili nel sottosuolo italiano, non totalmente accettato (nella Designated List sono state escluse le monete). Il MAE opera attivamente anche per il recupero degli oggetti, ai quali è riservato nei procedimenti giudiziari il ruolo secondario di elemento probatorio; per ottenere la restituzione è allora necessario aprire *ex novo* un separato procedimento davanti alla magistratura civile.

The role of the Ministry of Foreign Affairs (MAE) in recovering works of art that are illegally in foreign countries is general and preventive in creating the framework, both cultural and judicial, of public and private international rights. Such rights facilitate recovery in concrete cases: it is also up to MAE to negotiate and conclude conventions on the protection of artistic heritage (the Aja, UNESCO, UNIDROIT). Recently, the Memorandum between Italy and the United States has been formulated for preventing the illicit import of archaeological finds originating from Italy; a long list, that has not been totally accepted (coins have been excluded from the Designated List), is attached and includes all the types of finds traceable in the Italian subsurface. The MAE also operates actively in the recovery of objects, to which the burden of the proof is reserved in judicial procedures; to obtain the return of such objects, it is necessary to start *ex novo* a separate procedure in front of a civil court.

Le Ministère des Affaires étrangères (MAE) joue un rôle d'orientation générale et de prévention dans la récupération des objets d'art à l'étranger, du fait qu'il a pour mission de créer les conditions culturelles et juridiques de droit international public et privé, aptes à faciliter, le cas échéant, la restitution des biens culturels. Du ressort du MAE sont aussi les négociations et la conclusion des conventions sur la sauvegarde du

patrimoine artistique (La Haie, UNESCO, UNIDROIT). C'est ce Ministère qui a mené à bien le Mémorandum d'entente avec les États Unis pour prévenir l'importation illicite de pièces archéologiques d'origine italienne, qui porte en annexe tous les types de pièces archéologiques susceptibles d'être retrouvées sous le sol d'Italie, qui n'ont pas été acceptées (dans la Designated List les monnaies n'ont pas été comprises). Le MAE mène aussi une action concrète de récupération des objets, qui dans les procédures judiciaires, ont une importance secondaire de pièces à l'appui; dans ce cas, afin d'obtenir la restitution des biens, il faut demander l'ouverture *ex novo* d'une procédure au civil.

Chiara Zampetti

Julian Radcliffe

La banca dati dell'Art Loss Register annovera circa 120.000 oggetti d'arte e di valore tutti chiaramente identificabili: l'ALR offre la propria collaborazione per controllare la provenienza di oggetti su richiesta di collezionisti, musei, mercanti d'arte e forze di polizia di tutto il mondo. Tuttavia per i beni archeologici, di cui spesso non si ha la descrizione perché frutto di scavi clandestini, l'uso della Banca dati è più limitato, né la consultazione della banca dell'ALR deve essere un alibi per gli antiquari poco scrupolosi. Si illustrano i vantaggi e gli svantaggi della distribuzione di dati incontrollata tramite Internet.

The database of the Art Loss Register enumerates approx. 120.000 objects of art and value, all of which are clearly identifiable: the ALR offers its collaboration in controlling the origin of objects upon the request of collectors, museums, art dealers and police agencies throughout the world. However, for archaeological items searching the ALR database should not be an alibi for unscrupulous antique dealers, moreover searches in the Database are more difficult since descriptions are not often available, being the outcome of illegal excavations. The advantages and disadvantages of free uncontrolled distribution on the Internet.

La banque de données de l'Art Loss Register compte environ 120.000 objets d'art de valeur, tous faciles à identifier: l'ALR offre sa collaboration dans le contrôle de la provenance des objets sur requête des collectionneurs, des musées, des marchands d'art et des forces de police du monde entier. Néanmoins, la banque de données pent se révéler limitée si les biens archéologiques ne sont pas accompagnés par una description en provenant de fouilles clandestines; la consultation de la banque de l'ALR ne doit pas lournir un alibiaux antiquaries pen scrupuleux. Les avantages et désavantages de la diffusion non controlée des données par Internet sont illustrés.

Francesca Spatafora

Il territorio della provincia di Palermo è stato oggetto di devastanti lavori agricoli e di incontrollate attività edilizie lungo le fasce costiere, ma anche di dannosissime attività di scavo clandestino a causa soprattutto dell'assenza di una capillare conoscenza del territorio, che ad una più attenta ricognizione si è rivelato ricchissimo di insediamenti di varie epoche. Alle intense attività clandestine si deve la perdita di documenti eccezionali, quali otto dei nove preziosi decreti di Entella iscritti su tavolette di bronzo, di cui uno solo recuperato dal CCTPA. Ricerche regolari in collaborazione con Istituti Universitari e creazione di musei e *antiquaria* in loco (circa 15) possono servire a fermare tale distruzione (v. il caso di Entella) con il coinvolgimento delle popolazioni locali, presso le quali la crescita di una coscienza civica e giuridica ha spinto alcuni detentori di materiali archeologici alla spontanea consegna dei reperti. È necessario attivare forme di collaborazione utili a debellare in maniera efficace il fenomeno dell'acquisizione illecita da parte di musei e le istituzioni culturali straniere; vanno ricordati in senso positivo la risoluzione adottata nel 1994 dall'Associazione Svizzera degli Archeologi Classici e il codice deontologico datosi dal P. Getty Museum di Malibù.

The territory of the province of Palermo has been the object not only of devastating agricultural work and uncontrolled building activity along the coastline, but also of damaging, illegal excavation activities caused mainly by the absence of an in-depth knowledge of the territory; a more attentive reconnaissance of the land has revealed it to be extremely rich in settlements from various historical periods. Intense illegal activities have resulted in the loss of exceptional documents, such as eight of the nine precious Entella decrees, written on bronze tablets, only one of which has been recovered by the CCTPA. Regular searches in collaboration with Universities and the creation of museums and in loco *antiquaria* (about 15) may serve to stop this destruction (see the Entella case); there is also the involvement of local populations, whose growth in civic and legal awareness has forced some possessors of archaeological material to deliver up objects of their own accord. It is necessary to activate forms of collaboration that are useful in effectively wiping out the phenomenon of illicit

purchasing by museums and foreign cultural institutions; the resolution adopted by the Swiss Association of Classical Archaeology in 1994 and the ethical code by the Getty Museum in Malibù should be called to mind.

Le territoire de la province de Palerme a été ravagé par des travaux agricoles, mais aussi par de nombreuses constructions non-autorisées le long des côtes; il a aussi fait l'objet de fouilles illicites favorisées surtout par l'absence de connaissances détaillées sur ce territoire qui, d'après une reconnaissance plus profonde a révélé sa richesse de sites remontant à des époques différentes. Ces actions illicites ont causé la perte de documents exceptionnels, à savoir huit des neuf décrets de Entelle gravés sur bronze, dont un seul a été récupéré par le CCTPA. Des recherches plus systématiques conduites en collaboration avec les universités, ainsi que la création de musées et de collections *d'antiquaria* sur place (au nombre de 15), avec la collaboration des résidents, peuvent servir à arrêter la perte de ces biens (voir le cas de la ville de Entelle), compte tenu que la formation d'une conscience civique et juridique a poussé les possesseurs de certaines pièces archéologiques à les rendre aux institutions. Il faut donc activer des formes de coopération susceptibles de contrer le phénomène de l'acquisition illicite de la part des musées et des institutions culturelles étrangères; à remarquer la résolution adoptée par l'Association Suisse des Archéologues classiques et le code déontologique que s'est donné le Getty Museum de Malibou.

John Cianci

L'Art Recovery Team di New York, città dove transita il 65% circa delle importazioni di opere d'arte, ha sequestrato beni culturali per un valore di 5 milioni e mezzo di dollari statunitensi nel 2000, equivalenti a circa l'80% dei beni sequestrati in tutto il Paese. L'Art Recovery Team ha il compito di ottimizzare gli sforzi compiuti dalle autorità doganali per combattere la circolazione illecita dei beni culturali e delle opere d'arte, recuperare i beni culturali e restituirli ai legittimi proprietari, raccogliere informazioni per la magistratura, curare l'addestramento dei funzionari doganali, curare i contatti con le altre istituzioni governative e con i mercanti d'arte, aumentare il livello di attenzione e diligenza delle gallerie e delle case d'asta. ArtCom è il centro di Art Recovery Team che si occupa del cyber-contrabbando.

The Art Recovery Team in New York City, where approximately 65% by value of US import volume in art arrives through the port of New York, has seized 5.5 million dollars in art seizures in the year 2000, 80% of customs art seizure nationwide. The mission of the art recovery team is maximise customs efforts to prevent the illicit trafficking in art and cultural property, recover art and cultural property and return it to the rightful owners, gather attorney intelligence, conduct training within customs, maintain established points of contact with all the government agencies and private art dealers, to raise the level of care and diligence, exercised by galleries dealers and auction houses. ArtCom is their art centre dealing with cyber-smuggling.

L'Art Recovery Team de New York, ville où transite 65% des importations d'œuvres d'art, a procédé, au cours de l'an 2000, à la saisie de biens culturels pour une valeur de cinq millions et demi de dollars américains, correspondant à 80% de tous les biens saisis aux États Unis. Cette unité a pour mission d'optimiser les efforts que les services douaniers déploient dans la lutte contre la circulation illicite de biens culturels et d'œuvres d'art, de récupérer et de rendre les objets aux propriétaires légitimes, de collecter les informations pour l'Autorité Judiciaire, de former les fonctionnaires de douane, soigner les relations avec les autres institutions publiques et avec les marchands d'art, améliorer le niveau d'attention et de diligence des galeries et des maisons de vente. ArtCom est la cellule de Art Recovery Team qui s'occupe de cyber-contrebande.

Aimone di Seissel d'Aix

L'Autore illustra i problemi dei proprietari di dimore storiche in Italia, dove però i reperti archeologici non sono particolarmente soggetti a furti. L'Autore chiede che vengano messi su Internet, a disposizione dei derubati, le notizie relative non solo ai beni rubati, ma anche quelle dei beni ritrovati, in modo che i proprietari possano individuarli con facilità, senza doversi recare presso i depositi o i magazzini.

The Author illustrates the problems that the owners of historical residences in Italy face, though archaeological findings in these residences are not so likely to be stolen. The Author asks that data on stolen goods and on recovered goods could be available, on the Internet, to people who suffered thefts, so that their identification could be easier and more convenient, with wo need to go to warehouses.

Elle illustre les problèmes des propriétaires de demeures classées en Italie, qui, cependant, ne sont pas particulièrement touchés par les vols de pièces archéologiques. Elle demande que soient mises à la disposition des propriétaires de ces biens, sur Internet, les informations sur les objets volés et sur les objets retrouvés, de façon à ce que les propriétaires puissent les repérer plus facilement sans être obligés à visiter les dépôts et les magasins.

Riassunti – Summaries – Résumés

Barbara Grassi

Giuseppina Spadea

Per l'ambito preistorico ligure è di particolare delicatezza il problema della tutela delle grotte; per sgominare i traffici illeciti legati al commercio di reperti archeologici, paleontologici e paleoantropologici, è necessario delineare il ruolo di Genova e del suo porto. Numerosi sequestri di materiale archeologico sembrano indicare che la Liguria possa essere territorio di attraversamento e di smistamento di traffici illeciti di oggetti archeologici provenienti da altri contesti, prevalentemente dell'Italia Centrale, Meridionale e della Sicilia.

For the Ligurian prehistoric context, the problem of protecting the grottoes is particularly delicate; in order to crush illicit circulation linked to the trade in archaeological, paleontological and paleoanthropological finds, it is necessary to outline the role of Genoa and its port. Numerous seizures of archaeological material seem to indicate that Liguria may be a crossing and clearing point and for the illicit trafficking of archaeological objects coming from other contexts, prevalently central and southern Italy and Sicily.

Pour ce qui est du contexte pré-historique de la Ligurie, le problème le plus délicat est celui des grottes; pour démanteler les trafics illicites liés aux commerces de pièces archéologiques, paléontologiques et paléo-antropologiques, il faut retracer le rôle de Gênes et de son port. Les nombreuses saisies de matériaux archéologiques semblent indiquer que cette région est un territoire de transit et de distribution pour le commerce illicite de pièces archéologiques provenant surtout des sites de l'Italie centrale et méridionale, ainsi que des sites siciliens.

Gilbert Labelle

Michel Ouellette

Viene illustrato il sistema di controlli di polizia e doganali in materia di tutela dei beni culturali in Canada, dove i furti di opere d'arte - peraltro non frequenti - sono però in aumento.

They illustrate the customs and police controls in Canada, where art thefts are increasing, though their number is still comparatively low.

Ils présentent le système de contrôles douaniers au Canada, où les vols d'œuvres d'art, bien que peu nombreux, ont cependant tendance à augmenter.

Brian Hanley

La protezione dei beni culturali in Australia e nei paesi del Pacifico Meridionale presenta delle caratteristiche peculiari, in quanto molte di quelle popolazioni debbono ancora trovare una valida definizione di bene culturale e non hanno leggi specifiche in materia, ma in questo grande e variegato continente i beni culturali hanno un enorme valore religioso e rituale, e la loro perdita o il loro recupero assumono una importanza particolare. La natura della regione australe ha indotto a concordare che, ove possibile, si dovessero riconoscere, utilizzare ed integrare le leggi indigene al fine di rinforzare le strutture culturali tradizionali, di promuovere il senso di autostima delle comunità e l'idea della proprietà e della partecipazione. L'Australia è l'unico paese ad aver aderito alla Convenzione UNESCO del 1970 e successivamente ha emanato una legge sulla protezione dei beni culturali mobili.

The protection of cultural property in Australia and the South Pacific has specific features, since for these peoples a definition of cultural property is still to be agreed and there is no specific legislation. In this large continent cultural goods play a significant spiritual role, its loss can have a significant impact as can its recovery. The peculiar features of this region have led to the necessity of integrating and utilizing where possible, indigenes law in order to reinforce traditional cultural structures, foster community esteem, ownership and participation. Australia is the only country in the region which signed the UNESCO, and it gave effect to that signature through the Protection of Movable Cultural Properties Act.

La protection des biens culturels en Australie et dans les pays du Pacifique du sud, présente des caractères particuliers, compte tenu du fait que nombres de ces populations ne connaissent pas encore ce qu'est un bien culturel et ne possèdent donc pas de lois en la matière. Cependant les biens culturels présents dans ce continent aux caractères variés, ont une énorme valeur religieuse et rituelle, leur perte et leur récupération assument donc une importance tout à fait particulière. La nature même de cette région a donc conduit les autorités - le cas échéant- à reconnaître, utiliser et intégrer les lois indigènes afin de renforcer les traditions culturelles locales, à promouvoir le sens de la propriété et de la participation, ainsi que la conscience que ses communautés ont de leur culture. L'Australie est le seul pays de la région qui a adopté la Convention UNESCO de 1970 en approuvant, par la suite, une loi sur la protection des biens culturels mobiliers.

Riassunti – Summaries – Résumés

Anita Gach

Il traffico illecito di reperti archeologici è un problema che riguarda tutti i Paesi e la lotta a questo tipo di reato è più ardua di quella contro i furti di opere d'arte. A seguito di scavi clandestini nell'Austria meridionale sono stati ritrovati degli elmi in bronzo, noti come "il tesoro dei Celti" e a *Carnuntum* è stato trovato un busto in bronzo dell'imperatore Severo Alessandro (222 - 235 d.C.), che è stato esportato e venduto ad un museo tedesco. La tutela dei patrimonio archeologico è affidata in Austria all'Ufficio Federale Austriaco per i Beni Culturali.

The illicit traffic with archaeological finds is a problem that concerns every nation and that is more difficult to fight against than the problem of stolen or robbed works of art. In the south of Austria there have been illegally excavated helmets made of bronze called 'treasure of the Celts". In Carnuntum a head of bronze showing the emperor Severus Alexander (222-235 P.C.) was found. This head has been exported and sold to a German museum. The Austrian Federal Office for the Care of Monuments is responsible for the protection of archaeological heritage.

Le trafic illicite de pièces archéologiques est un problème qui concerne tous les pays et la lutte contre ce type d'infraction est plus dur que celle contre les vols d'objets d'art. A' la suite de fouilles clandestines perpétrées en Autriche du sud, des casques en bronze ont été retrouvés qui sont maintenant connus comme "le trésor des Celtes", tandis qu'à *Carnuntum* a été retrouvé un buste en bronze de l'empereur Alexandre Sévère (222-235), qui a été exporté et vendu à un musée allemand. En Autriche, la protection du patrimoine archéologique est confiée à l'Office Central Fédéral pour les biens culturels.

Fabrizio Lemme

L'Autore tratta del problema del reato di ricettazione di reperti archeologici. In modo provocatorio con una serie di domande retoriche, l'Autore si pone, ad esempio, il problema della legittimità del provvedimento di perquisizione sulla base di una delazione anonima, oppure della difficoltà di fornire le prove documentali del possesso di oggetti prima del 1909, dal momento che il semplice possesso dei beni archeologici costituisce, di per sé solo, reato. Auspica che si arrivi all'istituzione di una commissione ministeriale, che riformi il diritto dei beni culturali in modo da renderlo coerente con le altre normative in vigore in Europa e che la proposta di legge, presentata dall'On. Fisichella, venga approvata, accompagnata da una sanatoria in materia di detenzione di beni archeologici.

The Author deals with the the crime of receiving stolen archaeological findings. In a provocative way, with a series of rhetorical questions, the Author poses, for example, the problem of legitimacy of search actions based on an anonymous tip-off, or of the difficulty of supplying documentary proof of possession of objects before 1909, since simple possession of archaeological findings constitutes, in itself, a crime. He hopes that a ministerial commission will be created that reforms the right of cultural objects so as to make it coherent with other regulations in force in Europe and that the proposed law, presented by Senator Fisichella, will be approved and accompanied by an amnesty in matters of possession of archaeological findings.

Il parle du délit de recel de pièces archéologiques. De façon provocatrice et par une série de questions rhétoriques, il se pose, par exemple, le problème de la légitimité des opérations de fouilles diligentées sur la base de déclarations anonymes, ou bien de la difficulté de fournir les preuves documentaires de la possession d'objets remontant à une période précédant le 1909, du moment que la simple possession de biens archéologiques représente déjà une infraction. Il souhaite la création d'une commission ministérielle de réforme du droit des biens culturels, qui le rende cohérent avec les autres sources de droits européennes et que le projet de loi présenté par le député Fisichella, soit approuvé, avec des mesures de régularisation des situations existantes en matière de détention de biens archéologiques.

Manuel Lemos

Il Portogallo, 'la porta dell'Europa', è firmatario della Convenzione UNESCO del 1970, ha ratificato sia la Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o esportati illegalmente, che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta. L'Autore illustra gli articoli della legge portoghese di tutela, relativi alla regolamentazione delle ricerche archeologiche, al commercio e alla esportazione illecita di oggetti appartenenti al patrimonio culturale continentale e subacqueo, compresa la normativa in materia di utilizzo dei metal-detectors.

Portugal, "the entrance to Europe", signed the 1970 UNESCO Convention and ratified both the UNIDROIT Convention on stolen or illicitly exported cultural goods and the European Convention on the protection of the cultural heritage signed in La Valletta. The Author illustrates several articles of the Portuguese legislation to protect the cultural heritage and to define archaeological prospecting, trade and illicit export of goods belonging to cultural heritage and underwater cultural heritage, as well as the use of metal-detectors.

Le Portugal, "porte de l'Europe" a signé la Convention UNESCO de 1970 et a ratifié la Convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, ainsi que la Convention européenne pour la sauvegarde du

patrimoine archéologique, signé à La Valette. Il présente les principaux articles de la loi portugaise en la matière, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques, le commerce et l'exportation illicites d'objets appartenant au patrimoine culturel terrestre et submergé, y compris la réglementation en matière de détecteurs de métaux.

Manuel Gonzales Alonso

In Spagna è la Brigata per il Patrimonio Storico, che si occupa dei problemi di traffico illecito di opere d'arte. È composta da due squadre, una si occupa dei reati contro il patrimonio, l'altra dei furti di reperti archeologici, dei diritti d'autore e delle esportazioni illecite. L'Autore illustra i metodi di prevenzione e repressione in uso; segnala che non sono stati trovati oggetti di provenienza spagnola nel mercato regolare estero, né si hanno prove dell'esistenza di gruppi organizzati operanti sul territorio. Per quanto riguarda le importazioni, sono stati trovati oggetti provenienti dall'Italia e dall'America Latina. Auspica un maggior controllo del mercato regolare con normative più rigide ed un coordinato scambio di informazioni con la condivisione di banche dati diverse, di diversi Paesi, in tutta Europa.

In Spain, the Historic Heritage Brigade deals with the illicit circulation of works of art. It is made up of two squads: one of them, deals with offences against property and the other one with archaeological thefts, Author property rights and illegal exportations. The Author illustrates prevention and repression tools; they did not detect Spanish archaeological pieces abroad, in the legal market, and they have no knowledge about organised crime in Spain. As far as the importation is concerned, they have been receiving pieces from Italy and from South America. He suggests that measures of control of the legal market should be improved as well as sharing the use of the different data base systems from the different countries, all over Europe.

En Espagne, c'est la Brigade du Patrimoine historique qui s'occupe du trafic illicite d'œuvres d'art. Elle se compose de deux unités, une pour les délits contre le patrimoine, l'autre pour les vols de pièces archéologiques, les droits d'auteur et les exportations illicites. Il illustre les modes de prévention et de répression utilisés; il signale qu'aucun objet de provenance espagnole n'a été retrouvé sur les marchés étrangers, et qu'il n'y a pas de preuves de l'existence de groupes organisés dans le pays. Pour ce qui est des importations, des objets ont été retrouvés venant d'Italie et de l'Amérique du Sud. Il souhaite des contrôles plus efficaces du marché licite, avec des règles plus sévères et des échanges d'informations plus structurées avec les banques de données des autres pays européens.

Hamed Kartum

Breve intervento del rappresentante della Libia, che propone che delle istituzioni internazionali si occupino della tutela del patrimonio culturale.

The representative from Libya suggests that international organisations should deal with the protection of cultural heritage.

Brève intervention du représentant de la Libye, qui propose aux institutions internationales de s'occuper de la sauvegarde du patrimoine culturel.

Donatella Salvi

In Sardegna si è constatato che un numero consistente di sequestri è rappresentato da reperti provenienti da recuperi subacquei da contesti di alta profondità, finora difesi dalla natura dell'ambiente. La collaborazione instaurata con l'Associazione Armatori Motopescherecci Sardi ha consentito di stabilire che si tratta di recuperi effettuati a 20/25 miglia al largo delle coste sarde e ad una profondità che raggiunge i 650 metri; sulla base di questi dati è stato possibile ipotizzare l'esistenza di almeno cinque relitti diversi per età e per carico, - vino, olio, salsa di pesce, - provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale e della Spagna. La potenzialità dei dati che lo studio dei relitti può offrire è di grandissima rilevanza (v. relitto di Mal di Ventre), anche perché oggi è possibile rilevare, con adeguati sistemi informatici, l'immagine tridimensionale del carico e di studiarlo senza procedere allo scavo. In questo quadro è importante che vengano approvati i provvedimenti da parte di organismi internazionali quali l'UNESCO per stabilire competenze e responsabilità di tutela e di studio dei relitti da parte dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

It has been verified that, in Sardinia, a remarkable number of seizures is represented by finds originating from underwater recoveries at considerable depths; until now these finds have been defended by the nature of the environment. The collaboration set up with the Association of Sardinian Motor Trawler Owners permitted establishing that recoveries are being effected 20/25 miles off the shore of the Sardinian coast and at a depth of 650 meters; based on this data, it was possible to assume the existence of at least five different wrecks, by age and cargo - wine, oil, fish sauce, originating from the northern coast of Africa and Spain. The potentiality of the data that the study of wrecks can offer is exceptionally relevant (see wreck of the Mal di Ventre), because today, with appropriate computer systems, it is also

possible to recognise the three-dimensional image of the cargo and study it without proceeding to a recovery. In this framework, it is important that provisions are approved by international bodies, such as UNESCO, in order to establish the jurisdiction and responsibilities of protection and study of countries that lie on the Mediterranean Sea.

En Sardaigne, on a constaté que nombres de saisies sont représentées par des pièces archéologiques récupérées en profondeur, protégées jusqu'à nos jours par la nature. La collaboration avec l'association des pêcheurs de Sardaigne a permis d'établir qu'il s'agit d'objets récupérés à 20/25 milles au large des côtes de la Sardaigne à une profondeur de 650 mètres; sur la base de ces données il y a raison de supposer la présence d'au moins cinq épaves remontant à des époques différentes, qui, chargées de vins, d'huiles, de sauces de poisson, venaient de l'Afrique du Nord et de l'Espagne. Le potentiel des informations que l'étude de ces épaves peut nous donner, est énorme (voir épave de Mal di Ventre), même du fait qu'aujourd'hui, les systèmes informatiques modernes nous fournissent l'image tridimensionnelle du chargement et nous permettent de l'analyser sans devoir le récupérer. Dans cette situation il est important que les organismes internationaux comme l'UNESCO approuvent les mesures nécessaires à établir les compétences et les responsabilités en matière de protection et d'étude des pays qui se penchent sur la Méditerranée.

Daniele Carletti

L'Autore illustra il disegno di legge di riordino dell'apparato sanzionatorio che assiste le disposizioni di tutela dei beni culturali e ambientali, ispirato al criterio di escludere ogni separazione tra disposizioni meramente precettive e disposizioni esclusivamente sanzionatorie, conformemente alle esigenze di certezza e garanzia con la formulazione di norme penali perfette, complete di precetto e sanzione. Tali innovazioni rispondono alle necessità emerse dalla pratica, segnalate soprattutto dal CCTPA, con preminente attenzione ai settori della circolazione e della conservazione e al problema del possesso di reperti archeologici da parte dei privati.

The Author illustrates the outline of laws to reform the sanctioning apparatus that aids in arranging for the protection of cultural and environmental heritage, inspired by the criterion to exclude any division between merely injunctive arrangements and exclusively sanctioning arrangements, conforming to the needs for certainty and guarantee with the formulation of perfect legal regulations, complete with precept and sanction. These innovations answers the necessities that emerged from experience, emphasised, above all, by the CCTPA, and with the utmost attention paid to sectors of circulation and preservation as well as the problem of possession by private parties of archaeological finds.

Il illustre le projet de loi de réorganisation du système répressif qui accompagne les mesures de sauvegarde des biens culturels et naturels. Conformément aux exigences de certitude et de garantie, ce projet exclut toute séparation entre mesures d'obligation et mesures de sanction et cherche de formuler des normes pénales parfaites, qui contiennent les caractères de l'obligation et de la sanction. Ces innovations répondent aux besoins de la pratique, signalés surtout par le CCTPA, avec une attention particulière portée au secteur de la circulation et de la conservation et au problème de la détention de pièces archéologiques de la part des particuliers.

INDICE DELLE TAVOLE FUORI TESTO

TAV. 1 – Askos monoansato di produzione daunia con decorazione geometrica (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 2 – Anfora apula a figure rosse con scena funebre (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 3 – Cratere a campana di produzione apula con scena funebre (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 4 – Cratere a campana di produzione apula con scena dionisiaca (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 5 – Cratere a campana di produzione apula con scena di corsa (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 6 – Cratere a campana di produzione apula con scena di corsa: dettaglio dei due atleti (IV sec. a.C.) (cfr. tav. 5) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 7 – Grande skyphos di produzione apula attribuibile alla cerchia del c.d. Pittore di Armidale con profili femminili su due lati (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 8 – Grande skyphos di produzione apula attribuibile alla cerchia del c.d. Pittore di Armidale: dettaglio del profilo femminile (IV sec. a.C.) (cfr. tav. 7) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 9 – Oinochoe di produzione apula con profilo femminile (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 10 – Oinochoe di produzione apula con profilo femminile (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 11 – Grande skyphos a vernice nera con decorazioni a motivi vegetali sovradipinte del tipo Gnathia (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 12 – Cratere a campana di produzione apula con scena sportiva (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

http://www.numismaticadellostato.it

TAV. 13 – Cratere a campana di produzione apula con scena dionisiaca (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 14 – Satiro offre dei dolci su di un vassoio ad una menade con tamburello nella mano s. seduta su roccia: dettaglio di cratere a campana di produzione apula (IV sec. a.C.) (cfr. tav. 13) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 15 – Piatto di produzione apula (interno: donna che danza volta a d.) (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 16 – Lekanis biansata con coperchio decorato con profilo femminile; produzione apula (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 17 – Versatoio a vernice nera con decorazione sovradipinta a pesci o delfini sul collo: ceramica tipo Gnathia (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 18 – Cratere con anse a nastro con decorazione geometrica (V sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 19 – Cratere con anse a nastro con decorazione geometrica: dettaglio della decorazione geometrica a svastica (V sec. a.C.) (cfr. tav. 18) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 20 – Skyphos a vernice nera con decorazioni a motivi vegetali sovradipinte del tipo Gnathia (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 21 – Skyphos a vernice nera con decorazioni a motivi vegetali sovradipinte del tipo Gnathia: particolare (IV sec. a.C.) (cfr. tav. 20) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 22 – Olpe di produzione apula con Nike seduta su roccia (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 23 – Olpe di produzione apula con Nike seduta su roccia: dettaglio (IV sec. a.C.) (cfr. tav. 22) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 24 – Askòs monoansato di produzione daunia con decorazione geometrica (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 25 – Lekanis biansata con coperchio decorato con profilo femminile; produzione apula (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

http://www.numismaticadellostato.it

TAV. 26 – Oinochoe trilobata di produzione apula con profilo femminile (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 27 – Cratere a campana di produzione apula con scena funebre: Nike seduta su roccia offre uno scrigno ad una Menade con tamburello e sistro (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 28 – Loutrophoros di produzione apula con scena di defunto seduto su roccia e vassoio con offerte nella d. entro edicola (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 29 – Loutrophoros di produzione apula: particolare dell'edicola con defunto seduto su roccia e vassoio con offerte nella d. (IV sec. a.C.) (cfr. tav. 28) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 30 – Cratere a volute di produzione apula con scena di defunto inquadrato nell'heròon (fine IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 31 – Cratere a volute di produzione apula con scena di defunto inquadrato nell'heròon: ai lati dell'edicola, a d. Dioniso, a s. una menade (fine IV sec. a.C.) (cfr. tav. 30) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 32 – Vasi restituiti dal Governo Francese al Governo Italiano (parte) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

TAV. 33 – Cratere a volute di produzione apula: con scena di defunto in atto di combattere con grande scudo nella s. entro edicola (IV sec. a.C.) (recupero del 23.11.1999) (Soprintendenza Archeologica di Roma – Palazzo Massimo alle Terme – Museo Numismatico).

Bollettino di Numismatica Supplemento al n. 38 2002

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

BOLLETTINO
DI NUMISMATICA

VOLUMI EDITI
E IN PREPARAZIONE

ROMA 2002

http://www.numismaticadellostato.it

AGGIORNATO A MAGGIO 2002

BOLLETTINO DI NUMISMATICA

Volumi editi

1. 1983 (luglio-dicembre)

EDITORIALE

RICERCHE E DISCUSSIONI

FRANCESCO PANVINI ROSATI: *Note critiche sugli studi di numismatica medioevale italiana*

SILVANA BALBI DE CARO: *I ripostigli monetali di età medioevale e moderna del Museo Nazionale Romano di Roma – Note critiche e programmi di edizione*

FONTI NUMISMATICHE: *Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi*

LUCIA TRAVAINI: *Il Ripostiglio di Oschiri (Sassari)*

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: *Metallo e moneta: indagine storica e fisica. Alcuni bianchi di Pisa del ripostiglio di Oschiri*

FONTI ARCHIVISTICHE

LUIGI LONDEI: *Problemi e metodi della ricerca negli archivi*

NOTIZIARIO

Bando di concorso per dissertazione in numismatica

2-3. 1984 (gennaio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI

FRANCESCO PANVINI ROSATI: *Il Gabinetto Numismatico del Museo Nazionale Romano di Roma*

CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: *Il Tevere: archeologia e commercio*

FONTI NUMISMATICHE: *Documentazione topografica dei rinvenimenti*

HANS-MARKUS VON KAENEL: *Roma – Monete dal Tevere – L'imperatore Claudio I*

FONTI ARCHIVISTICHE

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: *Fonti per una storia della monetazione meridionale*

ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: *Fonti per la storia della Zecca di Roma*

NOTIZIARIO

CONTRIBUTI CRITICI: Divagazioni sull'economia in margine a: D. RIDGWAY, *L'alba della Magna Grecia,* Milano 1984 (P.G. GUZZO); *Alcune riflessioni sull'incontro "Il commercio etrusco arcaico" organizzato dal Centro di Studio per l'Archeologia Etrusco-italica del CNR* (P. SERAFIN PETRILLO)

SEGNALAZIONI: STUDI: *Atti del Primo Congresso di Studi Fenici e Punici; Le monnayage de Lyon; La monetazione di Maria Teresa d'Asburgo per Milano; Ricerche per la Storia Religiosa di Roma; Ripostigli monetali in Italia, schede anagrafiche*

CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, *L'uso di tecniche scientifiche per lo studio della monetazione europea e del mondo mediterraneo tra 500 e 1500 d.C.;* MILANO, *La numismatica e il computer;* PRATO, *Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini: La XVI Settimana di Studi;* ROMA, *Istituto Italiano di Numismatica: Aspetti della Società Romana fra IV e III secolo;* ROMA, *Prima Conferenza Internazionale su: Prove non distruttive nella conservazione delle opere d'arte;* ROMA, *Roma 1300-1875, l'Arte degli Anni Santi;* Roma, Roma *nell'età giolittiana: l'amministrazione Nathan;* SASSARI, *Gli Statuti Sassaresi: economia, società e istituzioni a Sassari nel Medio Evo e nell'Età Moderna;* UDINE, *Medaglisti e committenti: il ruolo della committenza nella creazione della medaglia;* WINTERTHUR (Zurigo), *Medagliere*

RINVENIMENTI: SORSO (Sassari), *Località S. Filitica;* TERGU (Sassari); THARROS (Oristano)

FURTI: STOCCOLMA, *Royal Coin Cabinet;* Ginevra*, Galerie de Monnaies*

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO: MILANO, *Civiche Raccolte*

BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA

4. 1985 (gennaio-giugno)

RICERCHE E DISCUSSIONI

FRANCESCO PANVINI ROSATI: *Osservazioni sulla circolazione in Italia nel V secolo d.C. di monete d'oro romane*

ALBERTO MANODORI: *Continuità e mutamento nell'iconografia dell'imperatore dal paganesimo al cristianesimo. Note per un'analisi semantico-iconologica dei valori politici e istituzionali all'inizio dei rapporti fra stato e chiesa*

FONTI NUMISMATICHE: *Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi*

GIANFILIPPO CARETTONI: *La Casa delle Vestali (Atrium Vestae). Note topografiche*

LUCREZIA UNGARO: *Il ripostiglio della Casa delle Vestali, Roma 1899*

FONTI ARCHIVISTICHE

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO: IMMA ASCIONE: *Fonti per una storia della monetazione meridionale.* Parte prima: *Dai ducati Bizantini e Longobardi alla monarchia Normanno-Sveva (sec. X-1265)*

ROMA, ARCHIVIO DI STATO: LUIGI LONDEI: *La Zecca Pontificia in Gubbio*

NOTIZIARIO

Ricordo di Ernesto Bernareggi

CONTRIBUTI CRITICI: La monetazione di Maria Teresa per Milano (AA.VV.)

SEGNALAZIONI: STUDI: M. RAVEGNANI MOROSINI, *Signorie e Principati. Monete italiane con ritratto, 1450-1796* (S. BALBI DE CARO); DONATO TAMBLÉ, *La traduzione del bene culturale in lingua inglese* (V. MALVAGNA); DONATO TAMBLÉ, *L'unità del patrimonio archivistico europeo: Il XX Congresso Nazionale Archivistico* (V. MALVAGNA); CONVEGNI E MOSTRE: ANCONA, *Museo Nazionale delle Marche: Le Marche nell'Alto Medio Evo;* FRANCOFORTE SUL MENO, *La Numismatica e il Computer, 2° Incontro Internazionale;* GROSSETO, *XXI Congresso Nazionale Archivistico Italiano;* LONDRA, *British Museum: Il Tempio arcaico di Artemide a Efeso: una riconsiderazione dei primi rinvenimenti;* LONDRA, *British Museum – Royal Numismatic Society: L'uso delle tecniche scientifiche per lo studio della monetazione dell'Europa e del mondo mediterraneo tra 500 e 1500 d.C.;* MILANO, *Scavi francescani in Terra Santa;* PAESTUM, *La Collezione Sallusto, un'acquisizione;* ROMA, *Le collezioni numismatiche pubbliche in Italia;* ROMA, *Problemi di catalogazione nel settore numismatico: l'impiego dell'informatica*

RINVENIMENTI: MILANO, *Scavi di Piazza Duomo (1982-1984);* Sassari, *Duomo di S. Nicola*

ACQUISIZIONI: MILANO, *Civiche Raccolte Numismatiche: immissione della Collezione Rolla di Pavia*

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RIORDINAMENTO: Progetto per un Corpus Nummorum Arabicorum Italiae (G. OMAN)

5. 1985 (luglio-dicembre)

SAGGIO DI PIANTA ARCHEOLOGICA DEL TEVERE: TAV. I

SITI ARCHEOLOGICI

CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: *Premessa*

ROBERTO MENEGHINI: *Sito 1. – Strutture esistenti tra i Siti 1 e 2. – Sito 2. – Considerazioni sui Siti 1 e 2*

CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO: *Siti 3-5. – Strutture esistenti tra i Siti 5 e 6. – Siti 6-7*

SITI NUMISMATICI

ROBERTO MENEGHINI E LUCIA TRAVAINI: *Premessa*

ROBERTO MENEGHINI: *Sito A: Monete dall'alveo del Tevere*

LUCIA TRAVAINI: *Sito B: Monete dallo scavo di Lungotevere Testaccio (anni 1979-1983)*

ROBERTO MENEGHINI: *Sito B: Considerazioni*

LUCIA TRAVAINI: *Sito C: Il ripostiglio del Testaccio (via Bodoni, 1911)*

ROBERTO MENEGHINI: *Sito D: Monete dal Ponte Ferroviario, 1907. Sito E: Monete dal Ponte dell'Industria, 1878-1879. Appendice: Rinvenimenti sporadici di monete effettuati nell'area della Tavola I dal 27 Novembre 1873 al 10 Febbraio 1955*

NOTIZIARIO

CONTRIBUTI CRITICI: Per una numismatica medievale in Italia: ovvero numismatica è storia (L. TRAVAINI); A. MARTINI, *I sigilli d'oro dell'Archivio Segreto Vaticano* (S. BALBI DE CARO)

SEGNALAZIONI: STUDI: C. ÖLÇER, *Rare Ottoman coins at European Museums (Avrupa Müzelerinde Nadir Osmanli Madeni Paralari), Istanbul 1984*

CONVEGNI E MOSTRE: CARPI (Modena), *Prima di Astolfo: ricerche archeologiche nel carpignano;* CUGLIERI (Oristano), *L'archeologia tardo-romana e altomedievale in Sardegna: prospettive di ricerca;* OZIERI (Sassari), *Museo Civico;* PADOVA, *Nuovo Museo Civico degli Eremitani: Centuriazioni e coloni nel mondo romano. Il Caso Veneto: le divisioni agrarie nel territorio patavino. Testimonianze archeologiche;* REGGIO EMILIA, *Convegno su Gasparo Scaruffi (14 novembre 1984)*

RINVENIMENTI: MACHERIO (Milano), *Rinvenimento di monete italiane*

FURTI: MANTOVA, *Seminario Vescovile*

6-7. 1986 (gennaio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI

GIOVANNI OMAN: *A proposito della traslitterazione e della traduzione di leggende monetali arabe di Sicilia*

JEREMY JOHNS: *I titoli arabi dei sovrani normanni di Sicilia*

VERA VON FALKENHAUSEN: *La circolazione monetaria nell'Italia meridionale e nella Sicilia in epoca normanna secondo la documentazione di archivio*

DAVID MICHAEL METCALF: *Ritrovamenti di monete del regno di Sicilia negli stati crociati d'Oriente*

JEAN-MARIE MARTIN: *Le monete d'argento nell'Italia meridionale del sec. XII secondo i documenti d'archivio*

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO, LUCIA TRAVAINI: *Le monete argentee dei Normanni di Sicilia nella collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia*

LUCIA TRAVAINI: *Falsi e falsari in età normanna e sveva*

FONTI NUMISMATICHE

NICHOLAS LOWICK: *Un ripostiglio di monete d'oro islamiche e normanne da Agrigento*

LUCIA TRAVAINI: *Il ripostiglio di Montecassino e la monetazione aurea dei Normanni in Sicilia*

VALENTINO PACE: *La fibula del ripostiglio di Montecassino. Una nota sull'oreficeria italo-meridionale di età normanna*

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI: *Gruzzoli di monete medievali e moderne rinvenuti nel Castello di Salerno*

APPENDICE: *Un bronzo martellato di età normanna nella collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia* (L. TRAVAINI); *Quattro tarì normanni donati dal barone Carlo Fasciotti al Museo Nazionale Romano di Roma nel 1909* (L. TRAVAINI); *Follaro normanno al Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster* (P. ILISH); *Monete abbasidi del Museo Civico di Bologna* (M.G. STASOLLA)

FONTI ARCHIVISTICHE

SILVANA BALBI DE CARO: *Su una "coniazione di nuove monete per conto e con tipi del regio governo estense"*

GINO MASSULLO: *Debito pubblico, inflazione e vendita dei beni delle comunità nello stato pontificio della prima restaurazione*

NOTIZIARIO

SEGNALAZIONI: La zecca di Venezia: documenti e studi (L. TRAVAINI); C. JOHNSON, R. MARTINI, *Catalogo delle Medaglie, Secolo XV, I*, Milano 1985 (R. MARTINI); R. LA GUARDIA, *La "Corrispondenza extra-ufficio" del Gabinetto Numismatico di Brera (1805-1851)*, Milano 1985 (R. LA GUARDIA); R. PERA, *Homonoia sulle monete da Augusto agli Antonini,* Genova 1984 (P. SERAFIN PETRILLO)

CONVEGNI E MOSTRE: NORMANDIA, *Rendiconto della mostra di monete siciliane;* OXFORD, *Ottavo Simposio sulla monetazione e la storia monetaria;* ROMA, *La collezione numismatica di Vittorio Emanuele III di Savoia informatizzata;* ROMA, *Tevere, un'antica via per il Mediterraneo;* TOKYO, *Secondo Convegno Italo-Giapponese di Archeologia;* ROMA, *Moneta e mercato nel secolo XIII*

RINVENIMENTI: BENEVENTO, *Tesoretto di tarì siciliani;* OTTOBIANO (Pavia), *Ripostiglio di antoniniani di III secolo d.C.;* SELÇUK (Efeso), *Il tesoro venuto alla luce durante gli scavi nella chiesa di S. Giovanni;* VARIGNANO (La Spezia), *Villa romana: monete medievali, moderne e contemporanee*

ACQUISIZIONI: MILANO, *Civiche Raccolte Numismatiche: incremento delle Raccolte*

BANDO DI CONCORSO PER DISSERTAZIONE IN NUMISMATICA

8. 1987 (gennaio-giugno)

RICERCHE E DISCUSSIONI

MARIA R. - ALFÖLDI: *Riflessioni sulla riforma monetaria cosiddetta soloniana*

GIUSEPPE GUZZETTA: *Brevi note sulla monetazione tarantina*

FELICE GINO LO PORTO: *Altamura nella civiltà della Peucezia*

FONTI NUMISMATICHE: *Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi*

GIUSEPPE GUZZETTA: *Il tesoretto di età classica da Montegranaro di Taranto*

GIUSEPPE GUZZETTA: *Il tesoretto monetale da Altamura*

NOTIZIARIO

CONTRIBUTI CRITICI: Sull'arricchimento superficiale di argento nei tetradrammi imperiali di Antiochia intorno alla metà del III secolo (R. BERTI, M. BUFFAGNI, F. RUSSO, G. RUSSO, P. SERAFIN PETRILLO)

CONTRAFFAZIONI, IMITAZIONI, FALSIFICAZIONI: Falsificazioni monetali: Note introduttive (R. MARTINI); MILANO, *Via Larga. Ripostiglio di monete e contraffazioni di zecche dell'Italia settentrionale del XVI secolo* (A. DALLE VEGRE, E. VAINA, R. MARTINI); SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA, *Annotazioni su alcuni falsi* (M. MASTELLONI)

SEGNALAZIONI: CONVEGNI E MOSTRE: LONDRA, *Convegno internazionale di Numismatica (8-12 sett. 1986)*

INDICI

9. 1987 (luglio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI

Tevere, un'antica via per il Mediterraneo. Roma, 21 aprile - 29 giugno 1986

LE MONETE DAL TEVERE E IL PROBLEMA DELLA CIRCOLAZIONE MONETARIA IN ETÀ ROMANA Roma, 21 aprile 1986

Indirizzi di saluto

ANTONINO GULLOTTI, *Ministro per i Beni Culturali e Ambientali*

GIUSEPPE LA LOGGIA, *Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*

FRANCESCO SISINNI, *Direttore Generale dell'Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.A. e S.*

Tavola rotonda

SABATINO MOSCATI: *Apertura dei lavori*

GIOVANNI GORINI: *La circolazione monetaria nell'Italia romana*

HANS-MARKUS VON KAENEL: *Il materiale dal Tevere al Museo Nazionale Romano*

MARIA R. - ALFÖLDI: *Brevi cenni sui ritrovamenti monetali*

FRANCESCO PANVINI ROSATI: *Considerazioni di metodo*

SABATINO MOSCATI: *Conclusione*

FONTI NUMISMATICHE: *Ripostigli monetali in Italia. Documentazione dei complessi*

ENRICO ACQUARO: *Il ripostiglio monetale punico di Cagliari*

PIERO BARTOLONI: *Il contenitore*

NOTIZIARIO

RINVENIMENTI: THARROS (Oristano), *Undicesima e tredicesima campagna di scavo (1984, 1986)*

FURTI: NICOTERA, Museo Civico, *Furto di materiale archeologico e numismatico*

10. 1988 (gennaio-giugno)

FONTI NUMISMATICHE

Ricerche e discussioni

PETER HERZ: *Caligola. Potere e propaganda*

MATERIALI

ROMA, *Museo Nazionale Romano*

FRANZ E. KOENIG: *Roma – Monete dal Tevere – L'imperatore Gaio (Caligola) – Catalogo – Avvertenze – Abbreviazioni – Indici analitici*

MEDAGLISTICA

STEPHEN PAUL FOX: *Medaglie medicee di Domenico di Polo*

NOTIZIARIO

SEGNALAZIONI: Convegni e mostre

Commissione Internazionale di Numismatica, 25-28 maggio 1987 (KOLBJØRN SKAARE)

RINVENIMENTI

ROMA, *Monete dallo scavo della palestra nord-occidentale delle Terme di Diocleziano* (D. CANDILIO)

MONTECELIO (Roma), *S. Vincenzo: un complesso paleocristiano da riscoprire* (Z. MARI)

11. 1988 (luglio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE

Materiali

Angera (Varese), scavi 1980-1984

MARIA TERESA GRASSI: *Rinvenimenti monetali da Angera (Varese), scavi 1980-1984 – Catalogo – Abbreviazioni – Indici analitici*

FONTI ARCHIVISTICHE

Ricerche e discussioni

Roma, Archivio di Stato

NERI SCERNI: *Il segno di zecca "R" sulle monete della Repubblica Romana del 1798-1799*

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: *Sul contenuto argenteo di alcune serie ispaniche*

NOTIZIARIO

Segnalazioni bibliografiche

Nuovi studi sull'oro monetato: affinazione e alterazioni da Roma a Bisanzio (L. TRAVAINI)

Neapolis nella Campania antica, VII Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli Villa Livia, 20-24 aprile 1980 (ed. Napoli 1987) (P. SERAFIN PETRILLO)

Convegni e Mostre

ROMA, *Tevere: Archeologia e Commercio, 28 maggio 1987*

PARIGI, *Tavola rotonda su: Ritrovamenti di monete d'oro in Occidente e nei Balcani dal I sec. a.C. al VII sec. d.C., 4-5 dicembre 1987* (E. ERCOLANI COCCHI)

ROMA, *Archeologia e Informatica, 3-5 marzo 1988*

FERRARA, *La zecca di Ferrara in età comunale ed estense: studi e collezionismo, 22 aprile 1988*

ROMA, *VII Mostra della medaglia e placchetta d'arte, 15 aprile – 14 maggio 1988*

BOLOGNA, *Bononia docet: dal bolognino alle monete celebrative del IX centenario dell'Università di Bologna, 8-30 settembre 1988*

ROMA, *IV Settimana per i Beni Culturali e Ambientali. Giornata dedicata alla Numismatica oggi, 8 dicembre 1988*

GENOVA, *Monstrum: una collezione nella collezione, 9-11 dicembre 1988*

Rinvenimenti

ALBISOLA SUPERIORE (Savona), *Monete dagli scavi della villa romana e da rinvenimenti nel territorio dell'antica Alba Docilia* (F. BULGARELLI)

ALBISOLA SUPERIORE (Savona), *Monete rinvenute nella villa romana negli scavi archeologici dal 1957 al 1976* (A. BERTINO)

SANTA CORNELIA (Roma), *Ritrovamenti monetali* (N. CHRISTIE-L. TRAVAINI)

12. 1989 (gennaio-giugno)

FONTI NUMISMATICHE

Materiali

Firenze, Museo Archeologico

FRANCA MARIA VANNI PECCATORI: *Il tesoro di Modigliana – Introduzione – Catalogo – Abbreviazioni – Indici analitici*

FONTI ARCHIVISTICHE

Firenze, Archivio di Stato

LORELLA BAGGIANI, ANNA FLORIDIA: *Lettere di Don Porporino da Faenza al Cardinale Leopoldo de' Medici (1673-1674)*

NOTIZIARIO

Convegni e Mostre

SABBIONETA (Mantova), *Le zecche dei Gonzaga – Mantova e Sabbioneta (ca. 1150-1707), 9 settembre 1989*

TARANTO, *Il Mediterraneo i luoghi e la memoria, 13 ottobre - 15 novembre 1989 – Sezione Numismatica* (S. BALBI DE CARO – L. CRETARA) –*Sezione Archivistica* (C. CASTELLANI)

Rinvenimenti

THARROS (Oristano), *Campagna di scavo 1988* (L. ILIA MANFREDI)

Furti

NICOTERA (Catanzaro), Museo Civico. *Furto di materiale numismatico – Catalogo* (M. MASTELLONI)

13. 1989 (luglio-dicembre)

Presentazione di FRANCESCO SISINNI

FONTI NUMISMATICHE

Ricerche e discussioni

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: *Su alcune monete etrusche*

Materiali

Roma, Museo Nazionale Romano

FIORENZO CATALLI: *Il ripostiglio di Pozzaglia, 1922-23. Catalogo*

FIORENZO CATALLI: *Il ripostiglio di S. Marinella, 1927. Catalogo*

FIORENZO CATALLI: *Il ripostiglio di Ardea, 1940. Catalogo*

Abbreviazioni – Indici analitici

FONTI ARCHIVISTICHE

Firenze, Archivio di Stato

SILVIA BLASIO: *Lettere di Guido Antonio Zanetti a Raimondo Cocchi*

ISABELLA BOTTONI: *Un carteggio inedito tra Leopoldo de' Medici e Charles Patin*

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

C. BOTRÉ, E. FABRIZI, G. SCIBONA, P. SERAFIN PETRILLO: *Applicazioni della spettroscopia con fluorescenza a raggi X nello studio di antiche monete romane: implicazioni di carattere storico ed economico*

F. RUSSO, G. RUSSO: *Sugli intarsi in oro nella monetazione aksumita*

NOTIZIARIO

Contributi critici

La dea Mnwt su monete palestinesi del IV sec. a.C. (F. VATTIONI)

Convegni e Mostre

FRANKFURT AM MAIN, Vor- und Frühgeschichte – Archäologisches Museum, Karmeliterkloster. *Geld aus dem antiken Rom. Assem habeas, Assem valeas, 17 gennaio – 10 marzo 1991*

ROMA, Biblioteca Vaticana, Salone Sistino. *Tipologia delle monete della Repubblica di Roma, 21 aprile 1990 - 5 aprile 1991*

OSAKA, Municipal Museum of Art. *Monete e Medaglie Italiane: 2300 anni di storia e d'arte, 23 aprile - 26 maggio 1991*

Rinvenimenti

THARROS (Oristano), *Campagna di scavo 1989* (L. ILIA MANFREDI)

ANCONA, L'AQUILA E CALES, *Rinvenimenti di monete* (L. TRAVAINI)

Segnalazioni bibliografiche

ADRIANO SAVIO: *La coerenza di Caligola nella gestione della moneta,* in *Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Milano CXXVI* (P. SERAFIN PETRILLO)

14-15. 1990 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE

Materiali

Tirolo (Bolzano), Museo Archeologico Provinciale

ANNA VITTORIO: *Il tesoretto di Laives Reif – via Lichtenstein. Catalogo*

Roma, Museo Nazionale Romano

PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: *Il tesoretto di Patrica. Catalogo*

Chieti, Museo Archeologico Nazionale di Antichità

EMANUELA FABBRICOTTI: *Un tesoretto da Avezzano. Catalogo (a cura di A. Conticello)*

Reggio Calabria, Museo Archeologico

CINZIA GENEROSO: *Il tesoretto di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) 1950. Catalogo*

INDICI ANALITICI (a cura della Redazione)

GLITTICA, MEDAGLISTICA E SFRAGISTICA

Roma, Museo Nazionale Romano

GABRIELLA BORDENACHE BATTAGLIA: *La gemma di Aspasios*
Caratteristiche petrologiche, tecnica di incisione, montatura (G. DEVOTO)

Londra, Collezione privata

LUCIA PIRZIO BIROLI STEFANELLI: *Un cammeo inedito di Benedetto Pistrucci*

NOTIZIARIO

Nuove acquisizioni

ROMA, Museo Nazionale Romano. *Dono di monete di età greca, romana, medievale e moderna da parte del gruppo Bulgari* (L. TRAVAINI)

16-17. 1991 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE

Materiali

Roma, Museo Nazionale Romano

JUAN JOSÉ CEPEDA: *Due ripostigli monetali di V secolo d.C. rinvenuti a Roma. Villa Giulia, 1992 – Pratica di Mare, 1967. Catalogo. Indici analitici* (a cura di A. CONTICELLO, R.M. NICOLAI)

FONTI ARCHIVISTICHE

Firenze, Museo Archeologico, Medagliere

FRANCA MARIA VANNI: *La collezione di un console svedese nel Medagliere di Firenze*

NOTIZIARIO

Contributi critici

LUIGI PEDRONI: *Nuovi contributi allo studio della cronologia dei primi didrammi di Roma*

Convegni e Mostre

MONTRÉAL, Palais de la Civilisation, *Roma 1000 anni di civiltà,* 8 maggio - 12 ottobre 1991 (D. CANDILIO)

ROMA, Palazzo delle Esposizioni, *Invisibilia. Esposizione numismatica di Palazzo Massimo,* 19 febbraio - 12 aprile 1992 (S. BALBI DE CARO)

ROMA, Complesso Monumentale del S. Michele a Ripa. *VIII Mostra della Medaglia e Placchetta d'Arte*, "Il suono e la forma", 2-10 dicembre 1991 (G. ANGELI BUFALINI)

18-19. 1992 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE

Materiali

Imola, Museo Civico

ANNA LINA MORELLI: *Gruzzolo di San Cassiano (Imola). Catalogo – Abbreviazioni*

Grizzana Morandi

GIAN LUCA GRASSIGLI: *Gruzzolo di Montovolo. Catalogo*

INDICI ANALITICI (a cura della Redazione)

NOTIZIARIO

Contributi critici

AUGUSTA RAURICA, *L'officina romana per la produzione di falsi* (M. PETER)

Note critiche sulla datazione dell'aureo di Roma (L. PEDRONI)

Note su un ripostiglio di monete da Ariminum (D. SCARPATI)

Convegni e mostre

MILANO: "*Moneta e non moneta". Usi non monetari della moneta e moneta oggetto. Convegno internazionale in occasione del centenario della Società Numismatica Italiana di Milano (1892-1992)*, 11-15 maggio 1992 (M.R.-ALFÖLDI)

Nuove acquisizioni

PISA, Museo Nazionale. *Una importante acquisizione: i "medaglioni" romani della Collezione Simoneschi* (A. MACRIPÒ)

Rinvenimenti

FARA SABINA, *Tesoretto dell'oratorio di San Martino* (M.G. FIORE CAVALIERE)

20. 1993 (gennaio-giugno)

FONTI NUMISMATICHE

Materiali

Taranto, Soprintendenza Archeologica

MARISA CORRENTE: *Minervino Murge (Bari): un centro antico in un'area di confine*

GIUSEPPE GUZZETTA: *Minervino Murge (Bari): un tesoretto di età ellenistica. Catalogo*

Roma, Museo Nazionale Romano

ANGELO FINETTI: *Il ripostiglio di Montecelio (Roma). Catalogo*

NOTIZIARIO

Contributi critici

Due monete aragonesi "da restituire" alla zecca di Napoli (M. PANNUTI)

Il privilegio della "Apostolica Legatia" ed una moneta normanna di Guglielmo I re di Sicilia (M. PANNUTI)

La triga sui denari repubblicani e i ludi *del* rex (LUIGI PEDRONI)

Rinvenimenti

ERCOLANO (NAPOLI), *Rinvenimenti 1992* (A. CONTICELLO AIROLDI)

SALERNO, via Mercanti 49. a) *Lo scavo* (M.A. IANNELLI). b) *Il materiale numismatico* (G. LIBERO MANGIERI)

21. 1993 (luglio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE

Materiali

Roma, Museo Nazionale Romano

GUIDO DEVOTO – PATRIZIA SERAFIN PETRILLO: *Ripostiglio di Lucoli (L'Aquila): il "gruzzolo" di un falsario di età repubblicana. Catalogo*

INDICI ANALITICI a cura della Redazione

NOTIZIARIO

Contributi critici

REGGIO CALABRIA: *Restauro di monete puniche d'argento di età annibalica nella collezione Capialbi* (P. VISONÀ – F. FAZIO)

Rinvenimenti

THARROS (Oristano). *Scavi 1993* (L.-I. MANFREDI)

ROMA. *Due borse di nummi costantiniani dai dintorni di Roma* (M. MUNZI)

SCAFATI (Salerno). *Rinvenimento di monete in una villa rustica* (S. PAZIENZA)

CASTEL S. GIORGIO (Salerno). Località S. Maria a Castello. *Rinvenimento di una moneta* (S. PAZIENZA)

FONTANAMARE (Cagliari). Il relitto di Fontanamare. *Nota preliminare* (F. FACCENNA)

22-23. 1994 (gennaio-dicembre)

PALERMO MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE ANTONINO SALINAS

La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo

CARMELA ANGELA DI STEFANO: *Prefazione*

ROSALIA MACALUSO: *La collezione numismatica: dalle prime emissioni del denario al periodo augusteo. Catalogo. Indici analitici*

24. 1995 (gennaio-giugno)

UOMINI LIBRI MEDAGLIERI

Dalla Storia Metallica di Casa Savoia alle Raccolte Numismatiche Torinesi

Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali, Torino, 21 dicembre 1995

25. 1995 (luglio-dicembre)

RICERCHE E DISCUSSIONI

GIUSEPPE GUZZETTA: *La circolazione monetaria in Sicilia dal IV al VII secolo d.C.*

FONTI NUMISMATICHE

Roma, Museo Nazionale Romano

SUSANNE FREY-KUPPER: *Monete dal Tevere – I rinvenimenti "greci". Catalogo*

FRANCESCA CECI: *Moneta e archeologia. Materiale numismatico proveniente dalla zona compresa tra il Tevere e la via Nomentana. Scavi 1989-1993. Catalogo*

GLITTICA

GUIDO DEVOTO: *Il versatile "cristallo di rocca"*

FONTI ARCHIVISTICHE

FEDERICA MISSERE FONTANA: *Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento. Parte I*

CONTRIBUTI CRITICI

HANS-MARKUS VON KAENEL: *La numismatica antica e il suo materiale*

GIULIO BASILE: *Il* Santo Graal *ritrovato? Proposta di lettura antropologico-culturale di una moneta di Aksum. Appendice Tecnica* (GUIDO DEVOTO)

NOTIZIARIO

Convegni e Mostre

CADICE, 2-6 ottobre 1995, *IV Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici* (L.-I. MANFREDI)

Nuove acquisizioni

ROMA, Museo della Zecca, *Nove modelli inediti di Benedetto Pistrucci* (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI)

Rinvenimenti

KÄRNTEN-ÖSTERREICH, *Stampi per barre d'oro con marchio imperiale* (G. PICCOTTINI)

ROMA, Via Balmuccia, *Rinvenimenti archeologici* (F. CATALLI, I.A. RAPINESI, M.R. GIULIANI)

MONTARRENTI (SIENA), *Campagne di scavo 1982-1984* (C. CICALI)

MONTEMASSI (GROSSETO), *Campagna di scavo 1993* (C. CICALI)

SIENA, Piazza Duomo, *Campagna di scavo 1988* (C. CICALI)

THARROS (ORISTANO), *Scavi 1995-1996* (L.-I. MANFREDI)

26-27. 1996 (gennaio-dicembre)

GIANCARLO ALTERI: *Le monete del sarcofago di Catervio. Catalogo* (*Introduzione* di ALDO NESTORI)

28-29. 1997 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE

LUIGI PEDRONI: *Una collezione di monete aksumite. Catalogo. Analisi microchimiche* di GUIDO DEVOTO

FONTI ARCHIVISTICHE

GIUSEPPE GIANNANTONI: *Dall'arte della stampa all'arte della moneta: la storia delle macchine per il conio*

NOTIZIARIO

Rinvenimenti

PALESTRINA (ROMA). Museo Archeologico Nazionale. *Scavi presso via degli Arcioni; rinvenimenti di via dei Merli e dalla "Colombella"; raccolte "Piacentini" e "Tomassi"* (FILIPPO DEMMA)

PALESTRINA (ROMA), Museo Archeologico Nazionale. *Le monete del santuario di Ercole a Praeneste* (ALESSANDRA TEDESCHI)

ARCE (FROSINONE), *Tessere plumbee dalle terme di Fregellae* (LUIGI PEDRONI)

30-31. 1998 (gennaio-dicembre)

LE MONETE DELLO STATO ESTENSE due secoli di coniazioni nella Zecca di Modena 1598-1796

MODENA, Palazzo Montecuccoli, 12 dicembre 1998 - 11 aprile 1999

32-33. 1999 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE

Campobasso, Soprintendenza Archeologica del Molise

VALERIA CEGLIA: *Il tesoretto monetale di San Martino in Pensilis. Catalogo*

Civita Castellana, Museo

M. GILDA BENEDETTINI, FIORENZO CATALLI, M. ANNA DE LUCIA BROLLI: *Rinvenimenti monetali nel territorio dell'antica Narce: il santuario suburbano in località Monte Li Santi – Le Rote. Catalogo*

CONTRIBUTI CRITICI

MICHELE PANNUTI: *Una inedita moneta abbruzzese della zecca di Tocco*

MICHELE PANNUTI: *La zecca di Melfi: contributo al problema*

APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

SILVANA BALBI DE CARO, GUIDO DEVOTO, GABRIEL M. INGO, TILDE DE CARO, GIANNI CHIOZZINI: *Nuovi dati sui denari serrati*

NOTIZIARIO

Esposizioni permamenti

ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico: *"I metalli e la moneta" in mostra a Roma* (SILVANA BALBI DE CARO)

Convegni e mostre

ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico, 16 aprile - 6 giugno 1999: S*ulle rotte dei Fenici, alla ricerca delle fonti della storia* (SILVANA BALBI DE CARO)

ROMA, Palazzo Massimo alle Terme, Museo Numismatico, dicembre 1999 - febbraio 2000: *In mostra a Roma le medaglie di Cesare Merzagora* (SILVANA BALBI DE CARO)

UDINE, 20 settembre - 31 ottobre 1999: *La 7ª Triennale italiana della medaglia d'arte*

Rinvenimenti

ISCHIA, Lacco Ameno: *Le monete conservate nell'Antiquarium della chiesa di S. Restituta* (LUIGI PEDRONI)

MONOGRAFIE

Volumi pubblicati:

1: ROMA, MUSEO DELLA ZECCA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: *Le monete dello Stato Pontificio*, Roma 1984 (S. BALBI DE CARO)
Vol. II: *I modelli in cera di Benedetto Pistrucci*, 2 tomi, Roma 1989 (L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI)

2: MONETE ISPANICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE
di Pere Pau Ripollés
Vol. I: MILANO, Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche; BOLOGNA, Museo Civico Archeologico, Roma 1986
Vol. II: ROMA, Museo Nazionale Romano; NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale; FIRENZE, Museo Archeologico, Roma 1986

3: ROMA, COLLEZIONE DI VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: *La Zecca di Ferrara*, Roma 1987 (E. ERCOLANI COCCHI)

4: MILANO, CIVICHE RACCOLTE NUMISMATICHE
di Rodolfo Martini - Cesare Johnson
Vol. I: *Le medaglie del secolo XVI: A.V. - CAVALLERINO*, Roma 1988
Vol. II: *Le medaglie del secolo XVI: Cavino*, Roma 1989
Vol. III: *Le medaglie del secolo XVI: Benvenuto CELLINI-Pompeo LEONI*, Roma 1994

5: CORPUS NUMMORUM BERGOMENSIUM
di Pietro Lorenzelli
Voll. I-II

6: MONETE PUNICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE
a cura di Enrico Acquaro
Vol. I : ROMA, Museo Nazionale Romano; SIRACUSA, Museo Archeologico (L. ILIA MANFREDI, LOTFI RAHMOUNI), Roma 1989
Vol. II: ENNA, Museo Comunale "G. Alessi", ROMA, Collezione Viola (S. AMATA, M.R. VIOLA), Roma 1992
Rep.: MONETE PUNICHE
Repertorio epigrafico e numismatico delle leggende puniche (L.-I. MANFREDI)

7: ROMA, MUSEO DEL PALAZZO DI VENEZIA
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: *I Sigilli della Collezione Corvisieri Romana* (C. BENOCCI)

SUPPLEMENTI

Volumi pubblicati:

LA NUMISMATICA E IL COMPUTER – Atti del 1° Incontro Internazionale organizzato dal Comune di Milano, Milano 21-22 maggio 1984 – *Suppl. al n. 1*, Roma 1984

STUDI PER LAURA BREGLIA
Vol. I : Generalia, Numismatica Greca – *Suppl. al n. 4*, Roma 1987
Vol. II : Numismatica Romana, Medioevale e Moderna – *Suppl. al n. 4*, Roma 1987
Vol. III: Archeologia e Storia – *Suppl. al n. 4*, Roma 1987

BONONIA DOCET. Dal Bolognino alle monete celebrative del IX Centenario dell'Università di Bologna – *Suppl. al n. 10*, Roma 1988

LA CIRCOLAZIONE ILLECITA DELLE OPERE D'ARTE – Atti del 5° Convegno Internazionale – Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, Roma 3-6 maggio 1999 – *Suppl. al n. 34-35,* Roma 2000

Volumi in corso di stampa

34-35. 2000 (gennaio-dicembre)

FONTI NUMISMATICHE

Roma, Museo Nazionale Romano
ROSA MARIA NICOLAI: *Il ripostiglio di Cisterna* (Latina)*. Catalogo. Indici*

Taranto, Museo Nazionale
ADA RICCARDI: *L'insediamento di Azetium*
GIUSEPPE GUZZETTA: *Il tesoretto di età repubblicana da Rutigliano*

San Lorenzo in Campo (Pesaro), Museo
RICCARDO VILLICH: *Il tesoretto di antoniniani del Museo di San Lorenzo in Campo. Catalogo*

CONTRIBUTI CRITICI
MASSIMO MORANDI: *Un caso di falsificazione di monete d'oro etrusche. Appendice di Guido Devoto*
M. FUSCO: *La medaglia di Pio IV in memoria del cardinale Serbellono*

NOTIZIARIO

Rinvenimenti
SCOPPIETTO (Terni): *Monete dallo scavo di un insediamento produttivo di età romana* (anni 1995-1998) (MARGHERITA BERGAMINI)

MONOGRAFIE

6: MONETE PUNICHE NELLE COLLEZIONI ITALIANE
a cura di Enrico Acquaro
Vol. III: NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale (E. ACQUARO)
Vol. IV: RAVENNA, Museo Nazionale; PESARO, Museo Oliverano; CABRAS (Oristano), Collezione Camedda; CHIETI, Museo Archeologico Nazionale; L'AQUILA, Museo Nazionale (S. MEDAS, L.-I. MANFREDI, B. CERASETTI)

8: ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO; BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA
Vol. I: *Dactyliotheca Capponiana* (M. UBALDELLI)

12: PARMA, MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO
a cura di Silvana Balbi de Caro
Vol. I: *La collezione numismatica. Storia della sua formazione* (M.C. BURANI)
Vol. II: *Le monete romane. La Repubblica* (S. BALBI DE CARO, A. VALENTINI)
Vol. III: *Le monete romane. L'Impero*

È vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o di parti di essa, nonché le detenzione e la vendita di copie abusive della stressa. Ogni abuso verrà perseguito ai sensi della legge 22 maggio 1993, n. 159.

ISSN: 1125-9191

Esemplare non cedibile

Registrazione Tribunale di Roma
n. 441/84 del 12 dicembre 1984

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

CONDIZIONI E PREZZI PER L'ANNO 2002

FASCICOLO SINGOLO Italia: €
Estero: €

ABBONAMENTO ANNUO (due fascicoli) Italia: €
Estero: €

IL PREZZO DI VENDITA DI CIASCUN FASCICOLO O SUPPLEMENTO ARRETRATI IN ITALIA E ALL'ESTERO E PARI AL PREZZO DI VENDITA VALIDO PER L'ANNATA IN CORSO DI PUBBLICAZIONE.

FASCICOLO DOPPIO: PREZZO DOPPIO

L'importo dell'abbonamento e dei fascicoli può essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, precisando nell'apposito spazio la causale.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V.
(Finito di stampare nel mese di Maggio 2002)
Grafica di copertina FPMscrl Roma

Direttore responsabile: GIUSEPPE PROIETTI